Education

Carlo Felice Bissanti

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

RIGUARDANTI

i Convitti Nazionali del Regno

dal 1859 a tutto il 1899

TARANTO
TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO
1900.

CARLO FELICE BISSANTI

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI ed ISTRUZIONI VARIE

RIGUARDANTI

i Convitti Nazionali del Regno

dal 1859 a tutto il 1899

TARANTO
STAB. TIPOGRAFICO DEL COMMERCIO
1900

A chi entra nuovo nel governo di un Convitto Nazionale del Regno, fa spesso bisogno di conoscere, nonchè le disposizioni del Regolamento generale e particolare e locale di esso Convitto, i regolamenti e le disposizioni varie emanate dal 1859 sino a tutto il 1899. Per soddisfare cotale disegno mi son dato la cura di compilare la presente raccolta. E per sempre più agevolare agli ufficiali dei Convitti siffatta conoscenza senza ricorrere a " Manuali „ *generali della legislazione scolastica del Regno, ho diviso cronologicamente e, secondo ch'essi trattano, alfabeticamente tutti i decreti, i regolamenti e le disposizioni varie.*

Taranto, 1900.

C. F. Bissanti

Censore del Convitto Nazionale " Archita „

Legge (N. 3232) in data 21 febbraio 1859, colla quale alcuni posti gratuiti del R. Collegio Carlo Alberto della fondazione Ghislieri (S. Pio V) vengono applicati al Convitto Nazionale d'Alessandria.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto ecc.
Sulla proposta ecc.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A cominciare dall'anno scolastico 1859 60, quattro degli otto posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del Comune di Bosco, ora addetti al regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie, saranno applicati al collegio convitto d'Alessandria.

Art. 2. — Essi sono destinati a benefizio dei giovani di Bosco di ristretta fortuna e di probi costumi, i quali in apposito esame di concorso abbiano dato prova di maggiore idoneità, ed a parità di merito si troveranno in maggiori ristrettezze di fortuna.

Art. 3. — Nel caso che qualcuno dei predetti giovani, dopo aver compiuto il corso delle scuole secondarie, volesse intraprendere una delle facoltà universitarie, e si trovassero già occupati i quattro posti assegnati al R. Collegio Carlo Alberto, egli potrà tuttavia esservi ammesso previo esame di concorso, cessando temporaneamente il posto gratuito applicato al Collegio-Convitto di Alessandria.

Art. 4. — A cominciare dall'anno scolastico 1861-62, gli esami di concorso per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri, stabiliti nel R. Collegio Carlo Alberto a favore del Comune di Bosco, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione regia.

Art. 5. — È derogato a qualunque disposizione di legge contraria alla presente.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino in data 21 febbraio 1859.

V. E.

C. Cadorna.

Legge (N. 3348) in data 11 aprile 1859, con cui si istituiscono posti gratuiti nei Collegi-Convitti Nazionali.

Art. 1. — Sono istituiti dodici posti gratuiti nel Collegio-Convitto Nazionale di Torino, otto in quello di Genova, sei in quello di Nizza, cinque in quello di Novara, quattro in quello di Voghera, tre in quello di Ciamberì.

Art. 2. — Detti posti saranno conferiti per via di concorso, e vi potranno aspirare tutti i giovani regnicoli di ristretta fortuna per attendere agli studii secondari.

A parità di merito avranno la preferenza i figliuoli degli Impiegati governativi, civili e militari. Un Regolamento approvato con Decreto Reale, previo avviso del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, stabilirà le norme da seguirsi negli esami di concorso e nel conferimento dei predetti posti, e le discipline da osservarsi dagli alunni che ne saranno gratificati.

ART. 3. — Per far fronte alla spesa saranno stanziate nel bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione L. 22,800, in apposita categoria colla denominazione: *Posti gratuiti dei Collegi-Convitti Nazionali.*

ART. 4. — I minervali dovuti dagli alunni delle scuole secondarie nei Collegi-Convitti Nazionali saranno versati direttamente nelle casse dello Stato.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Torino addì 11 aprile 1859.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cadorna.

REGOLAMENTO

come dalla su riferita legge, approvato con R. D. (N. 3349) dello stesso giorno.

Capo I. — § 1.

Assegnamento dei posti gratuiti.

ART. 1. — I posti gratuiti istituiti rispettivamente in cadauno dei sei Collegi Convitti nazionali del Regno coll'art. 1 della Legge 11 aprile 1859, sono ripartiti nella conformità seguente:

Nel Collegio Convitto Nazionale di:	Pei corsi secondari classici	Pei corsi speciali
Torino	6	6
Genova	4	4
Nizza	3	3
Novara	2	3
Voghera	2	2
Ciamberì	1	2

ART. 2. — I predetti posti saranno dati per concorso; e questo verrà aperto per qualsivoglia classe di corsi secondarii classici o dei corsi speciali, secondo che si faranno vacanze in quelli od in questi. Fra i concorrenti saranno dichiarati vincitori quelli che, oltre al trovarsi nelle condizioni volute dalla Legge e dal presente Regolamento, avranno dato prova di maggiore capacità sopra gli altri aspiranti ai corsi classici od ai corsi speciali rispettivamente, a qualunque classe di corso appartengano.

§ 2.

Apertura degli esami di concorso e condizioni per l'ammissione ai medesimi.

ART. 3. — Gli esami di concorso ai posti gratuiti preindicati si apriranno in quel giorno che verrà determinato con apposito Manifesto del Ministero di pubblica istruzione, ed in quei capi-luoghi di Provincia che saranno annualmente designati con decreto ministeriale da pubblicarsi nel foglio ufficiale del Regno.

ART. 4. — Per essere ammessi a questi esami, tutti gli aspiranti dovranno presentare al Regio Provveditore agli studi della provincia in cui hanno dimora, entro il termine prefisso dal Manifesto sopraindicato: 1° una domanda scritta interamente di

proprio pugno, in cui dichiareranno a quale classe dei corsi secondarii classici o speciali aspirano, e se intendano concorrere soltanto per un determinato Collegio-Convitto Nazionale, o subordinatamente anche per tutti gli altri Collegi Nazionali in cui vi siano posti vacanti; 2° l'atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che alla prossima apertura della scuola avranno un'età non maggiore di 14 anni compiuti (1); 3° la carta d'ammissione munita delle debite firme per tutto l'anno scolastico, da cui, dovrà risultare che hanno compiuto gli studi della classe immediatamente precedente a quella a cui aspirano, se si sono o non presentati all'esame di promozione, ed in caso affermativo, quale esito hanno ottenuto; 4° un attestato di moralità firmato dal Sindaco del luogo di ultima dimora, e dal Provveditore regio o mandamentale (2) del distretto dove compirono i loro studi nell'ultimo anno; 5° un attestato di vaccino o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi avere essi una costituzione sana e scevra da ogni germe di malattia attaccaticcia o schifosa; 6° un ordinato del Consiglio delegato, il cui contenuto sia dichiarato vero dal Giudicente in seguito ad informazioni prese a parte, nel quale sia dichiarata la professione che il padre ha esercitato o che esercita, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma da questa pagata a titolo di contribuzione, ed il patrimonio che il padre e la madre possedono, se in beni stabili, in capitali o fondi di commercio, in crediti iscritti o non iscritti, in proventi d'impieghi o pensioni. I giovani che avranno studiato privatamente sotto la direzione di insegnanti approvati, in luogo della carta d'ammissione, di cui al N. 3, dovranno presentare un attestato degli studi fatti, la cui dichiarazione vorrà essere certificata vera dal Provveditore regio o mandamentale del rispettivo distretto. Per coloro che avessero già depositato tutti o parte dei suddetti documenti presso il Regio Provveditore della rispettiva Provincia in occasione di altri esami o per iscrizione ai corsi, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda di cui al N. 1, avvertendo però che il certificato del Medico o Chirurgo, e l'ordinato del Consiglio delegato di cui ai N. 5 e 6 debbono essere di data recente. Trascorso il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Art. 5. — Appena decorso il termine utile fissato per la presentazione delle domande e dei documenti degli aspiranti, il Regio Provveditore sottoporrà d'urgenza le une e gli altri alla Deputaziane provinciale delle scuole, la quale verificherà se ciascun postulante sia ammissibile agli esami di concorso a termine della Legge 11 aprile 1859 e del presente Regolamento. Oltre all'inadempimento delle condizioni di cui all'art. 4, saranno pure motivi di esclusione dal concorso: 1. l'agiatezza della famiglia del postulante; 2. l'alterazione dei documenti; 3. il riconoscersi che il postulante aspiri ad una classe di studi che già avesse compiuta, o che fosse stato rimandato nell'ultimo esame di promozione alla classe a cui aspira.

Art. 6. — Appena la Deputazione provinciale abbia pronunziato sulle domande degli aspiranti, il Regio Provveditore, entro il termine che gli sarà prestabilito, trasmetterà al Ministero, unitamente al verbale della Deputazione medesima ed a tutti i titoli presentati dagli aspiranti, la nota degli ammessi agli esami coll'indicazione della classe di studi e del posto per cui intendono concorrere, non meno che quella degli esclusi colla spiegazione di motivi. Lo stesso Regio Provveditore, entro tre giorni dalla deliberazione della Deputazione, dovrà notificarla agli aspiranti esclusi dal concorso. Questi avranno diritto di richiamarsene presso il Ministero entro otto giorni da quello della data notificanza del Regio Provveditore.

(1) Questa condizione non si esige da coloro che già si trovano da un anno almeno nei Convitti Nazionali o in altri approvati dal Governo (Circolare 4 agosto 1850).

(2) Soppressi i Provveditori mandamentali, gli attestati sono rilasciati dal Preside o Direttore dell'Istituto in cui i giovani hanno atteso agli studi.

§ 3.

Esami di concorso.

Art. 7. — Gli esami di concorso ai posti gratuiti nei Collegi-Convitti Nazionali si compongono di lavori in iscritto e di un esperimento verbale.

Art. 8. — I lavori in iscritto consisteranno rispettivamente in quelle prove che, a norma delle vigenti discipline, sono richieste per la promozione alla classe a cui si aspira.

Art. 9. — I temi sono trasmessi chiusi e suggellati dal Ministero della Pubblica Istruzione ai Regi Provveditori agli studi pei capi-luoghi di Provincia ove hanno luogo gli esami. Nelle Provincie e terre dov'è in uso la lingua francese, i candidati possono valersi di questa in luogo dell'italiana, ed i temi che s' invieranno ai Provveditori saranno anche compilati in lingua francese. (1)

Art. 10. — Ciascun tema si aprirà al momento in cui si dovrà dettare, e nella sala dove sono radunati i concorrenti. Prima di aprirlo, si riconoscerà la integrità del sigillo, in presenza dei concorrenti stessi, dal Provveditore e dai tre esaminatori. Il tema sarà dettato dall'esaminatore incaricato d'interrogare nell'esame verbale sulla materia a cui il medesimo si riferisce.

Art. 11. — I temi saranno dettati nei giorni ed alle ore indicate sulla coperta in cui sono rinchiusi, e secondo il rispettivo loro numero d'ordine. Vi saranno per essi due sedute al giorno, di cui l'una al mattino e l'altra al pomeriggio; ma ciascun lavoro assegnato dovrà essere compiuto in una sola seduta. La durata di ciascuna seduta non potrà essere maggiore di ore quattro, compresa la dettatura del tema. Assisterà l'esaminatore che avrà dettato il tema. Il Provveditore farà invigilare che nessun estraneo entri nella sala degli esami, e procaccerà che i candidati siano disposti in modo da poter essere veduti da chi assiste.

Art. 12. — E' proibito ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee sia a voce, sia in iscritto. Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro fuorchè i vocabolarii autorizzati ad uso delle scuole. La contravvenzione alle disposizioni di quest'articolo sarà punita colla esclusione dal concorso.

Art. 13. — Ogni concorrente, appena compiuto il proprio lavoro, lo deporrà nella cassetta che sarà a tal uopo collocata nella sala, dopo avervi notato sopra il proprio nome e cognome, la patria, la classe ed il posto a cui aspira. L'esaminatore assistente di mano in mano che ciascun candidato andrà a deporre il proprio lavoro, ne prenderà nota, indicando a canto del nome del concorrente l'ora in cui vien fatto tale deposito. Finita la seduta, il Regio Provveditore, in mano del quale dovrà sempre rimanere la chiave della cassetta, aprirà questa in presenza dell'esaminatore assistente, e cavatine i lavori, il Regio Provveditore li trasmetterà immediatamente al Ministero.

Art. 14. — L'esame verbale verserà sulle stesse materie su cui versano gli esami di promozione alla classe alla quale aspirano rispettivamente i candidati. Esso sarà pubblico, e verrà dato ad un solo candidato per volta.

Art. 15. — Tale esame è dato, sotto la presidenza del Provveditore, da una Giunta di tre membri specialmente delegati dal Ministero. Quando in un medesimo luogo si dieno esami di concorso per i corsi secondarii classici e per i corsi speciali, saranno nominati due Giunte distinte, di cui l'una per i candidati aspiranti ai primi, e l'altra per quelli aspiranti ai secondi. In tal caso il Ministro designerà pure la persona che dovrà presiedere la seconda Giunta e fare presso di essa l'uffizio del Regio Provveditore.

(1) L'insegnamento essendo ora dato in lingua italiana in tutti i pubblici Istituti del Regno, negli esami di concorso non è più permesso l'uso della lingua francese.

Art. 16. — Ogni esaminatore interrogherà il candidato per quindici minuti sopra quelle materie che gli saranno state commesse dalla delegazione ministeriale. Al fine di ciascun esame verbale, gli esaminatori emetteranno il loro giudizio sul merito delle risposte date dal candidato. Questo giudizio sarà dato separatamente e con votazioni distinte per ogni materia che formò il soggetto delle interrogazioni d'ogni esaminatore. A ciascuna votazione prenderanno parte i tre esaminatori, dei quali ognuno disporrà di dieci punti. I risultati delle tre votazioni si esprimeranno separatamente nei verbali degli esami con una frazione, il cui denominatore sarà 30, ed il numeratore sarà la somma dei punti favorevoli dati dagli esaminatori.

Art. 17. — I verbali dell'esame orale, per cui sarà mandato dal Ministero un modulo, dovranno essere sottoscritti dal Provveditore o da chi ne fa le veci, e dai tre esaminatori. Terminati tutti gli esami, i Provveditori ne trasmetteranno immediatamente i verbali al Ministero.

Art. 18. — Ad ogni concorso, saranno costituiti in Torino due Giunte esaminatrici centrali, a cui verrà rispettivamente commesso l'incarico di giudicare dei lavori in iscritto dei concorrenti ai posti gratuiti pei corsi secondarii classici e dei concorrenti a quelli pei corsi speciali.

Art. 19. — Dopo lo scrutinio d'un lavoro, tutti i membri della Giunta voteranno sul merito di esso. Ciascuno di detti membri disporrà di dieci punti, ed il risultato della votazione per ogni lavoro si esprimerà con una frazione il cui denominatore sarà il decuplo del numero degli esaminatori, ed il numeratore sarà la somma dei punti favorevoli dati. Questo risultato sarà notato a tergo del lavoro stesso, e firmato da tutti gli esaminatori.

Art. 20. — Dopo che tutti i lavori in iscritto saranno stati esaminati e ne sarà chiusa la votazione, ciascuna delle dette due Giunte, prendendo cognizione del risultato dell'esame verbale sostenuto da ogni concorrente e riunendolo a quello dei punti riportati negli esperimenti in iscritto, riconoscerà i gradi di merito di tutti i candidati, e li classificherà in ragione del maggior numero relativo di voti favorevoli. Di quest'operazione si stenderà un processo verbale da firmarsi da tutti i membri della Giunta, il quale sarà immediatamente trasmesso al Ministero.

§ 4.

Conferimento dei posti.

Art. 21. — L'Ispettore generale delle scuole secondarie prenderà cognizione dei risultati di tutti gli esami sostenuti dai candidati aspiranti ai corsi secondarii classici e dei documenti da ognuno di essi presentati, e farà al Ministero la proposta di quei concorrenti che, a termini della legge 11 aprile 1859 e del presente Regolamento sono meritevoli d'un posto gratuito. Tale proposta sarà fatta dietro il giudizio comparativo del merito e delle condizioni rispettive di tutti i candidati dello Stato, i quali abbiano raggiunto il grado prescritto d'idoneità, dando la preferenza per cadun collegio a quelli che, a parità di titoli, avranno dichiarato di concorrere specialmente per esso.

Art. 22. — Uguale incombenza è commessa all'Ispettore generale delle scuole speciali, magistrali ed elementari per ciò che concerne i candidati aspiranti ai corsi speciali.

Art. 23. — Nel fare le loro proposte, gl'Ispettori generali dovranno pure aver presente che una delle condizioni per conferire un posto gratuito ad un concorrente vuol essere quella ch'esso riunisca tutti i requisiti richiesti dai regolamenti in vigore per l'ammissione in un Convitto Nazionale del Regno. Quanto però all'età, l'avere un giovane riportato relativamente il maggior numero di punti favorevoli sopra gli altri concorrenti, o l'essere, a parità di prove di capacità, in condizione di più ristretta fortuna, sarà considerato come uno dei casi eccezionali, di cui è cenno nel secondo

paragrafo all'art. 66 del Regolamento dei Collegi-Convitti Nazionali approvato col R. Decreto 24 ottobre 1851. (1)

Art. 24. — Quelli fra i concorrenti che non avranno riportato almeno i 7[10 di punti in ogni lavoro in iscritto ed in ogni materia nell'esame verbale, non potranno essere compresi nelle proposte degl'Ispettori generali. Per quelli che avranno raggiunto l'idoneità voluta dalla disposizione precedente, ancorchè non vincano alcun posto gratuito, l'esame di concorso terrà luogo, per qualunque collegio dello Stato, d'esame di promozione alla classe a cui aspirano nel caso in cui ancora non l'avessero superato.

Art. 25. — Quanto agli Acattolici, per effetto dell'art. 15 del R. Decreto organico 4 ottobre 1848, ove riuniscano tutte le altre condizioni come sopra richieste, potranno essere proposti per un posto gratuito da godersi fuori del Convitto. Ove però essi siano gratificati del detto posto, saranno obbligati a frequentare le classi del Collegio Nazionale a cui il medesimo è applicato. (2)

Art. 26. — Quanto ai giovani i quali, avendo fatto i loro studi ed i loro esami di concorso in lingua francese, riescano vincitori d'un posto assegnato ad un Collegio Nazionale in cui s'insegna in italiano o viceversa, non sarà loro conferito il detto posto se prima non avranno dato prova di conoscere sufficientemente la lingua adoperata nel Collegio in cui dovrebbero entrare. (3)

Art. 27. — Il conferimento dei posti gratuiti è fatto pre decreto del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Capo II
Godimento dei posti gratuiti.

Art. 28. — I giovani ammessi ad un posto gratuito avranno diritto di goderlo finchè abbiano compiuto il corso di studii secondarii classici o speciali a cui attendono. I loro parenti dovranno somministrare il corredo stabilito dalle regole interne dei Collegi-Convitti Nazionali.

Art. 29. — I predetti giovani, oltre alle pene disciplinari stabilite dal Regolamento dei Collegi-Convitti Nazionali in quanto sono studenti e convittori, possono andar soggetti alla perdita parziale o totale della pensione gratuita di cui godono, ne casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 30. — Vanno soggetti alla perdita della pensione gratuita: *a)* per tre mesi quelli che in fin d'anno risultasse che non ottenessero più di 6[10 nella media complessiva mensile dei voti sulla loro condotta nella scuola e nell'interno del Convitto, o che senza legittimo motivo non subiscano alle epoche prescritte gli esami di promozione, o che nel subirli non riportino complessivamente almeno 8[10 di punti; *b)* per sei mesi quelli che in detti esami di promozione per due volte non ottengano complessivamente almeno 8[10 di punti; *c)* per un anno quelli che per una volta siano rimandati negli esami di promozione, o più di due volte negli stessi esami riportino complessivamente meno di 8[10 di punti; *d)* per sempre quelli che per due volte siano rimandati negli esami di promozione. Inoltre vanno soggetti alla perdita totale della pensione gratuita quelli che per qualsivoglia causa fossero espulsi dalla scuola o dal convitto.

Art. 31. — Le stesse pene sono applicabili agli alunni acattolici in quanto può riferirsi al risultato dei loro studi ed alla loro condotta come allievi esterni.

Art. 32. — Le pene di cui ai §§ *a* e *b* dell'art. 30 saranno pronunziate, salvo sempre il ricorso al Ministero, dal Consiglio ordinario del Collegio; ed il Preside ne

(1) E nell'art. 57 del Regolamento 25 agosto 1860.

(2) Questa condizione presentemente non può più osservarsi ai Convitti Nazionali, non essendo più ammesso verun istituto di educazione cui abbiano adito gli esterni.

(3) La disposizione di quest'articolo oggidì non è più in vigore.

darà immediatamente avviso al Ministero. Le altre saranno pronunziate dal Ministero sulla proposta del Consiglio ordinario predetto.

Art. 33. — L'allievo che andrà soggetto alla perdita della pensione per tre o più mesi, dovrà rimanere in Convitto; e la pensione dovrà essere regolarmente corrisposta per trimestre anticipato dai suoi parenti. Nel caso di inadempimento a quest'obbligo, il punito sarà escluso definitivamente dal godimento del posto gratuito.

Art. 34. — Quando un allievo, il quale sia punito della perdita di un anno di pensione, durante questo tempo commetta gravi mancanze, il Consiglio ordinario potrà proporre al Ministero che lo dichiari privo interamente del posto.

Art. 35. — I giovani colpiti dalla perdita del posto gratuito non possono essere riammessi al concorso di un altro posto gratuito.

Art. 36. — Sarà considerato aver rinunziato al godimento del posto gratuito quel giovane che, senza speciale autorizzazione del Ministero, stia o lungo l'anno scolastico per interpolate o continuate assenze, ovvero durante le vacanze, più d'un mese fuori del convitto.

Torino, 11 aprile 1859.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
C. Cadorna

R. D. N. 3450 in data 21 giugno 1859 che applica il R. D. 11 aprile 1859 ai suddetti posti gratuiti.

EUGENIO DI SAVOIA ecc. ecc.

Visto ecc.
Sulla proposta ecc.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Regolamento per i posti gratuiti di fondazione regia sui Collegi Convitti Nazionali, approvato con R. Decreto dell'11 aprile 1859, è pure applicabile ai posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del Comune di Bosco addetti al Collegio Convitto d'Alessandria in forza della legge 21 febbraio 1859, salve le modificazioni seguenti: *a)* I posti gratuiti contemplati nella predetta legge 11 febbraio 1859 possono essere conferti solo a quegli aspiranti, nativi di Bosco, i quali superino le relative prove per essere ammessi ad una classe dei corsi secondarii classici. *b)* La Giunta esaminatrice centrale, in esecuzione dell'art. 20 del preaccennato Regolamento 11 aprile 1859, farà una classificazione a parte dei concorrenti per posti gratuiti della fondazione Ghislieri; c) Quelli fra i detti aspiranti, i quali riesciranno vincitori nel concorso, saranno in ogni caso ammessi al godimento del posto vacante, purchè alla prossima apertura delle scuole non oltrepassino i 14 anni compiuti. (1) *d)* Le attribuzioni date ai Consigli ordinarii dei Collegi-Convitti Nazionali del Capo II del predetto Regolamento, in quanto si riferiscono ai posti gratuiti della fondazione Ghislieri, sono conferite al Consiglio collegiale del Collegio Convitto d'Alessandria.

Ordiniamo ecc.

Eugenio di Savoia

C. Cadorna.

L. (N. 3725) 13 novembre 1859 sull'ordinamento della Pubblica Istruzione promulgata nelle Marche con D. (N. 289) 2 novembre 1860 del R. Commissario Generale

(1) Questa condizione si esige da coloro che già si trovano da un anno almeno nei Convitti Nazionali o in altri Convitti approvati dal Governo (Circ. 4 agosto 1859).

straordinario L. Valerio ed in Sicilia con un Decreto Legge del 17 ottobre 1860 del Prodittatore Mordini.

Capo VI.

Dei Convitti nazionali e dei Convitti comunali.

ART. 235. — I convitti annessi agli attuali collegi nazionali delle antiche provincie sono conservati sotto il nome di Convitti Nazionali. Nelle nuove provincie poi assumeranno il titolo di Convitti Nazionali quelli che furono sinora a carico dello Stato o di Regio patronato. Essi saranno separati, in quanto all' amministrazione ed alla direzione interna dai Ginnasii e dai Licei istituiti a norma di questa legge.

ART. 236. — Gli alunni dei Convitti Nazionali seguiranno i corsi dati nelle diverse classi dei Ginnasii e dei Licei quando non abbiano scuole proprie interne; e saranno sottoposti, salve le eccezioni da determinarsi in via regolamentaria, agli ordini scolastici ed alle discipline cui sono sottomessi gli altri studenti.

ART. 237. — Nell'interno dei Convitti saranno stabilite pei soli convittori scuole preparatorie agli studi ginnasiali.

ART. 238. — La direzione dei Convitti Nazionali sarà affidata ad un Rettore nominato dal Re fra le persone, che pel sapere, per l' esperienza nell' educazione della gioventù, e per l'elevatezza del carattere sembreranno più idonee a tale uffizio. Il Rettore eserciterà le sue funzioni in conformità di quanto è stabilito all'art. 230 per ciò che concerne i Presidi dei Licei.

ART. 239. — Colle stesse condizioni potranno essere mantenuti dai rispettivi Municipi i Convitti comunali annessi agli attuali Collegi Reali, ed istituirsene dei nuovi in ciascuno dei comuni dove a termini della presente Legge può essere eretto un Ginnasio. Essi verranno ordinati, per quanto sarà possibile, sul tipo dei nazionali, con regolamento municipale da approvarsi dal Ministero, e saranno sottoposti alla ispezione cui sono sottoposti tutti gli istituti di scuole secondarie. I Rettori di questi Convitti comunali saranno eletti dai Municipii colle norme stabilite all'art. 230 per ciò che concerne l'elezione dei direttori preposti ai Ginnasi.

V. EMANUELE.

Casati.

Relazione a Sua Maestà sul seguente Regolamento 25 agosto 1860 pei Convitti Nazionali

Sire,

Parecchi Istituti di educazione sono nel Vostro Regno affidati per intero alla saggezza e alla diligenza del Vostro Governo. Il sottoscritto reputa che ciò sia un bene, e proponendosi di curare e perfezionare al possibile e con ogni studio quegl'Istituti: appo gli antichi l'educatore primo e quasi unico era lo Stato. Fra i moderni, venuta in onor sommo la libertà individuale, è nato il concetto che la educazione non possa venir praticata a dovere se non nella famiglia e dalla famiglia. Il sottoscritto non iscorge perchè il Vostro Governo, fornito di facoltà specialissime per farsi esemplare

in ogni forma di civiltà, debba ricusare cotesto suo privilegio a rispetto dello educare, che è base d'ogni perfezionamento sociale. D'altra parte neghiamo che, segnatamente fra i popoli liberi, il Governo possa mai pervertire l'educazione coi suoi convitti e i suoi metodi. Possono le famiglie venire ingannate sul conto dell' istruire; su quello dell'educare non mai; e appena il Governo deviasse dal retto cammino, i suoi collegi rimarrebbero deserti; senza dire che i privati, i Municipii e ogni Corpo Morale hanno facoltà e arbitrio di esercitar l'opera educativa, ed entrare in competenza con esso Governo. Ma questo può, certo. meglio dei particolari concepire ed effettuare un largo sistema di educazione, correggere alcune non sane tendenze dei tempi, vincere molti pregiudizii comuni; può sopratutto e debbe avviare e diffondere quella specie di educazione che suolsi chiamare nazionale; sul che riuscirà senza dubbio non inferiore ed anzi assai superiore alla più parte dei privati.

In questi, parlandosi nel generale, abbondano e talvolta soverchiano le mire d'interesse e le attinenze individuali; e quindi il concetto di patria, e i pensieri e proponimenti magnanimi del cittadino rimangono affievoliti, e sulla schiera degli affetti e dei sentimenti appariscono non radamente come posti in seconda fila. Lo Stato invece vive della stessa idea di patria: tutto ciò che opera, o disegna, o imprende, o maneggia è informato dell'interesse comune, emerge dalla nazione, e alla nazione ritorna.

Iniziamento delle cure che il Ministero intende rivolgere ai convitti governativi è il Regolamento infrascritto, e che desidera l'approvazione della Maestà Vostra. Le norme e i precetti che vi si registrano sono pochi, ma sostanziosi; il rimanente debba essere espresso in acconce istruzioni, adattate con accortezza ai luoghi e alle persone, e intese e interpretate abilmente dai capi moderatori di quei collegi. La religione vi ha il suo alto ingerimento, la moralità le sue guarentigie e cautele, la disciplina il suo rigore non pedantesco; v'ha l'andamento e lo spirito militare convenientissimo ai tempi, e il solo che ottenga obbedienza con dignità, schiettezza e franchezza, con verecondia, ordine e precisione, senza minuzie puerili e monastiche.

La vita comune, che ha i suoi grandi vantaggi morali, è contemperata con l'amore e l'influsso della famiglia, come cotesto influsso ed amore è subordinato alla carità inverso la patria. Nell'amministrazione è fatta eziandio la sua parte al Municipio ed alla Provincia, la cui autorità deve crescere l'autorità educatrice del Governo, e renderne buona testimonianza ai privati.

Il Vostro Ministro, Sire, ha pure studiato ogni modo per migliorare la condizione e alzare il decoro degli Istitutori, altramente domandati Prefetti, reputando che dalla loro bontà di carattere e urbanità di maniere, dipenda troppo gran parte dell' esito buono o sinistro di tutto l'ordinamento inferiore di un collegio a convitto.

Da ultimo è da notare nel Regolamento che vi sono abolite le pene afflittive del corpo; e solo vi si fa luogo a quelle che hanno natura spirituale.

Sarà continuo pensiero del riferente di proseguire con zelo in simiglianti riforme e in altre più progressive, tanto che i vostri Convitti Nazionali si accostino, Sire, a quella idea di educazione perfetta di cui si raccolga tutto il meglio, non pure dei costumi moderni, ma degli antichi Greci e Romani, sotto l'influsso incessante dei principii esterni e salutari del Cristianesimo.

REGOLAMENTO PER LI CONVITTI NAZIONALI
(approvato con R. Decreto (N. 4292) 25 agosto 1860).

Art. 1. — I Convitti nazionali hanno in proposito l'educazione religiosa, intellettuale e civile degli alunni, insieme coi buoni abiti corporali, affinchè riescano cittadini costumati, assennati e vigorosi (1). Vogliono altresì infondere un amore im-

(1) Gli alunni dei Convitti nazionali sono ammaestrati negli esercizi militari per quanto consentono la loro età ed i loro studi; ed osservano le discipline della milizia (Art. 20 R. Decreto 4 ottobre 1848, Num. 910).

menso alla patria italiana, coordinato con tutti i doveri dell'uomo, e fortificato dalla pietà verso Dio, e da un puro ed alto senso morale. A ciò debbe intendere lo spirito delle discipline, dei precetti, degli esempi.

Art. 2. — La direzione e l'amministrazione del convitto è affidata ad un Rettore, coadiuvato da un Direttore spirituale, e da un Censore della disciplina.

Art. 3. — Il consiglio del convitto consta dei tre uffiziali suddetti, di un Consigliere comunitativo e di un Consigliere provinciale eletti dai Consigli corrispettivi. N'è presidente il Rettore: il Segretario viene eletto dal Consiglio fra i suoi membri.

Art. 4. — Siede almeno ogni 15 giorni: bastano tre membri per la validità delle tornate. Il presidente sulla lettera d'invito nota sempre ciò che è da trattarsi nella tornata.

Art. 5. — Rivede i conti all'Economo nel principio del mese: forma il bilancio preventivo nella seconda quindicina di ottobre, ed il rendimento dei conti nella prima quindicina di aprile (1). Propone al Ministero l'elezione degli Istitutori, dell'Economo, dei Maestri elementari per le scuole interne. Elegge il Medico, il Chirurgo, i Ripetitori e gl'Istitutori di ginnastica, di esercizi militari e di scherma. Sulla proposta del Rettore decreta attestati di lodevole servizio, e propone rimunerazioni per gli Istitutori.

Art. 6. — Ciascuno degli uffiziali del Convitto ogni mese farà al consiglio un rapporto orale sull' andamento del Convitto, per ciò che gli appartiene. Noterà quale sia stata l'opera degli Istitutori e dei Maestri; quali giovani abbiano meritato bene o male nell'adempimento dei loro doveri; a quali provvedimenti e con quale successo siasi posto mano.

Art. 7. — Questi rapporti si scriveranno negli atti delle tornate del consiglio, e forniranno notizie e norme al Rettore per le sue corrispondenze coi parenti dei convittori, e per le sue relazioni al Ministro fatte almeno due volte l'anno.

Art. 8. — In ordine al presente Regolamento, il consiglio determina tutti i particolari che lo applicano e lo specificano convenientemente, e lo adattano ai luoghi, alle persone e alle circostanze. Tale compilazione di regola sarà mandata al Ministero, e da lui approvata.

Rettore (2)

Art. 9. — Il solo Rettore, capo e mallevadore del buon andamento del Convitto, ha l'autorità esecutiva d'ogni legge, regolamento ed ordine concernente il Convitto. E' direttore degli studi interni. Da lui ricevono norme gli altri uffiziali.

Art. 10. — Solo egli è in relazione con le famiglie dei convittori, e concede a questi l'uscita straordinaria dal Convitto. Procura in ogni occasione e con tutti i modi di serbare vivo l'affetto degli alunni verso le loro famiglie.

Art. 11. — Ha cura della biblioteca e di ogni altro corredo scientifico: fa dagli Istitutori distribuire ai convittori quanto occorre loro per gli studi, e tener conto delle distribuzioni.

Art. 12. — Alla fine del mese, ricava dal novero delle appunture che ogni Istitutore va registrando, e dal giornale della scuola la porzione media dei voti ottenuti da ciascun convittore, e il numero delle punizioni sostenute. Esamina le relazioni mensuali ricevute dai Presidi e da Direttori sul portamento, lo studio e il profitto dei convittori.

Art. 13. — Riceve ogni anno insieme col Censore le relazioni degli Istitutori, esamina le appunture, e provvede.

(1) La tenuta dei libri, il modo con cui si faranno i bilanci e i rendiconti saranno uniformi e prescritti dal Ministero dell'Istruzione Pubblica. (Art. 23 del cit. Regolamento. V. l'istruzione citata alla nota 8.a di pag. 228).

(2) Nei convitti di Torino e Genova il Rettore ha lo stipendio di L. 2400; in quelli di Novara e Voghera ha L. 2000 (Cit. R. Decreto 4 ottobre 1848), in quelli di Cagliari e Sassari ha L. 1600. (R. Decreto 30 settembre 1852).

Art. 14. — Ragguaglia ogni bimestre i parenti dei convittori intorno alla condotta e allo studio di ciascun alunno nel convitto e nelle scuole, e loro significa sollecitamente le gravi mancanze e le gravi malattie.

Art. 15. — Ha cura particolare che nel Convitto si parli il buon italiano, e vi sia sbarbicato l'uso d'ogni qualunque dialetto.

Art. 16. — Provvede per mezzo dell'Economo alla azienda: stipula contratti annuali coi fornitori: ordina a tempo opportuno le provvisioni: cura la masserizia e la regolarità dei libri dei conti.

Art. 17. — Presenta al Consiglio del Convitto i conti mensuali, il bilancio preventivo, il rendimento annuale dei conti; e trasmette per l'approvazione al Ministero il bilancio e il conto annuale insieme con gli atti delle tornate del Consiglio che ne trattarono.

Art. 18. — Al solo Rettore s'appartiene ordinare le spese in conformità del bilancio approvato e delle ministeriali istruzioni sul modo di tenere i conti.

Art. 19. — In caso di assenza o di grave impedimento, al Rettore sarà surrogato nell'esercizio delle sue funzioni uno degli altri due uffiziali del Convitto da lui designato.

Art. 20. — E' sua cura speciale, a custodia della moralità e del costume, che nelle scuole i convittori non si addomestichino con gli alunni estranei, e rimangano appartati da essi. Adopera la vigilanza medesima circa le persone che praticano nel Convitto, e raccomanda ai genitori ogni cautela ed ogni riserbo possibile pel tempo che tengono seco i figliuoli convittori e nel tenore eziandio del loro carteggio con essi, il quale non sarà mai dissuggellato.

Art. 21. — Provvede perchè nelle ricreazioni e in tutto il corso della giornata le compagnie dei convittori di più tenera età rimangano separate da quelle di età più adulta.

Direttore Spirituale (1)

Art. 22. — Al Direttore Spirituale è commessa l'istruzione e l'educazione religiosa dei convittori. Ogni mattina egli celebra la Santa Messa nella Cappella del Convitto.

Art. 23. — Nei giorni festivi fa inoltre nell'oratorio la spiegazione del Vangelo e del Catechismo.

Art. 24. — Prepara i convittori alla prima confessione, alla prima comunione, e alla cresima. Li dispone allo adempimento del precetto pasquale e alla frequenza dei Sacramenti (2). In tutti questi uffici nessuna specie di coazione sarà usata nè da lui nè dagli altri superiori.

Art. 25. — Ha cura degli arredi e degli oggetti appartenenti al culto: ricorre al Rettore per le provvisioni e riparazioni.

Art. 26. — Sarà procurato che abbia le sue stanze presso all'infermeria, che gli è specialmente raccomandata: assiste alle visite del medico e del chirurgo, veglia la esecuzione delle loro ordinazioni: provvede d'accordo col Rettore ad ogni bisognevole pei malati.

Art. 27. — Ammaestra dei doveri religiosi i famigli del Convitto, eccitandoli colla persuasione ad adempirli. (3)

Censore di disciplina (4)

Art. 28. — Il Censore è scelto, se puossi, fra i militari e veglia sotto le norme del Rettore la disciplina dei convittori, la osservanza dell'orario.

(1) In fine dell'anno debbe trasmettere al R. Provveditore agli studi una relazione particolareggiata intorno all'andamento del Convitto lungo l'anno (V. Circolare 21 giugno 1858, N. 47, da noi riferita per nota all'art. 61 del Regolamento 22 settembre 1860 per le scuole secondarie, pag. 155).

(2) Provvede a che in ogni festa ed in ogni giovedì si trovi nella cappella, secondo le contingenze, un numero sufficiente di confessori (Art. 25 del Regolamento approvato con R. Decreto 24 ottobre 1851).

(3) Nei Convitti nazionali di Torino e Genova il Direttore Spirituale ha lo stipendio di L. 1500, in quelli di Novara e Voghera ha quello di L. 1200 (R. Decreto 4 ottobre 1848).

(4) Nei Convitti nazionali di Torino e Genova il Censore ha il soldo di L. 1200; in quelli di Novara e Voghera ha L. 1000 (Cit. R. Decreto 4 ottobre 1848).

Art. 29. — Sopraintende agli Istitutori in tutte le cose che non si riferiscono allo studio. (1)

Art. 30. — Visita anche di notte i dormitorii, assiste al coricarsi, al levarsi e al pranzo dei convittori, alle lezioni di nuoto, di ginnastica, di scherma, ai bagni, l'uso dei quali non debba essere troppo infrequente; agli esercizi militari, alle funzioni religiose, interviene sovente alle ricreazioni, indica le passeggiate, invigila l'andata e il ritorno dei convittori dalle scuole. (2)

Art. 31. — Assiste col Rettore al rapporto degl'Istitutori, scrive sul registro i castighi inflitti, e provvede all'esecuzione.

Art. 32. — Ha cura dell'armeria e degli oggetti che servono alla ginnastica e alla scherma; riceve dal guardaroba la consegna del corredo dei convittori, e ne invigila la conservazione e distribuzione; cura la regolarità dei registri corrispondenti.

Art. 33. — Provvede, sopra domanda in iscritto, alle richieste dei convittori quando non sono di oggetti attinenti all'istruzione.

Art. 34. — Bada alla nettezza dei convittori e a quella del casamento, e alla esattezza dei servigi. Ha immediatamente sotto di sè tutti i famigli, e distribuisce a ciascuno l'opera loro.

Art. 35. — Nella notte tiene appo sè le chiavi del Convitto, accertandosi che siano chiuse tutte le porte. Concede i permessi di uscita straordinaria ai famigli.

Istitutori.

Art. 36. — Gl'Istitutori assistono e vegliano i convittori in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole (3).

Art. 37. — Ciascun Istitutore veglia una compagnia non maggiore di venti (4).

Art. 38. — In ogni Convitto vi sarà uno o due Istitutori, più che non sia il numero delle compagnie per supplire ai mancanti.

Art. 39. — Gli Istitutori dormono nel dormitorio stesso dei convittori, e pranzano con essi nel medesimo refettorio.

Art. 40. — La mattina si levano prima dei convittori, e la sera si coricano dopo di essi. Non abbandonano mai nella notte i convittori (5).

Art. 41. — Distribuiscono ai convittori gli oggetti di studio tenendone nota in particolare registro, e badano che nessuno ne consumi più del bisogno (6).

Art. 42. — Gl'Istitutori debbono avere grado di professore in qualcuna delle materie d'insegnamento dei ginnasi o delle scuole tecniche, od essere maestri elementari. Fra questi saranno preferiti coloro che escono dai convitti delle scuole normali.

(1) Accorda i permessi di uscita agli Istitutori (Art. 48 del Regolamento 24 ottobre 1851).

(2) Per le ore di levata, di studio, di refezione, di recreazione e di riposo dei convittori provvede il Consiglio del Convitto (Art. 91 del Regolamento 24 ottobre 1851).

(3) Debbono rammentare ognora che l'educazione dei giovani dipende grandemente dal loro esempio, dalla loro moderazione, dalla loro esattezza nei doveri, e dall'urbanità dei loro modi (Art. 50 del citato Regolamento).

(4) I convittori cammineranno sempre per compagnie suddivise in isquadre: nelle squadre non potranno mai esservi convittori che frequentino diverse scuole (Art. 82 del cit. Regolamento).

Le compagnie saranno formate il più che sia possibile a seconda della età, e non potranno mai oltrepassare il numero di 20 convittori per ciascuna (Art. 83 ivi). Quando gli allievi camminano in compagnie sono comandati dai graduati militari (Art. 84).

Nelle ricreazioni le compagnie dei più giovani dovranno essere separate da quelle dei più attempati; tale divisione assoluta dovrà seguirsi in tutto il corso della giornata (Art. 85).

Nel rifettorio i convittori saranno disposti in altrettante tavole di sei o di otto convittori caduna (Articolo 86).

Ogni Istitutore veglierà a due tavole (Art. 87).

(5) Accompagnano i giovani in tutte le passeggiate (Art. 57 del cit. Regolamento).

(6) Assistono allo studio; ed alle ore indicate esaminano i lavori, o fanno recitare le lezioni, tenendo nota del come siano state recitate (Art. 58 del cit. Regolamento). Vegliano specialmente che non s'introducano libri che non siano permessi nel Convitto (Art. 59 ivi). Non possono uscire dal Convitto se non avendone facoltà dal Censore della disciplina (Art. 60).

Art. 43. — Gl'Istitutori che avranno dato maggiori prove di capacità per l'istruzione ed educazione dei giovani, verranno dal consiglio proposti al Ministero per Maestri elementari nelle scuole che si apriranno ai soli convittori o per altri uffizi dal consiglio dipendenti. In caso di merito singolare, potranno gl'Istitutori, se laici, venire raccomandati al Governo per alcun uffizio più lucroso; e se ecclesiastici, per i benefizi di giuspadronato regio.

Art. 44. — A ciascuno Istitutore divenuto maestro non si potrà assegnare più di due classi ad un tempo; e si seguiranno i programmi prescritti dal Ministero per le scuole elementari.

Art. 45. — L'Istitutore incaricato di tale insegnamento sarà dispensato da ogni altro uffizio nei giorni di scuola, e il consiglio del Convitto può concedergli una indennità.

Art. 46. — Gli Istitutori saranno nei diritti alla pensione equiparati agli altri uffiziali del Convitto, e sarà loro computato il servizio prestato quando venissero nominati Censori o Professori alle cattedre per cui hanno titoli.

Art. 47. — Lo stipendio degli Istitutori si accrescerà di un decimo ogni tre anni di lodevole servizio effettivo per i primi dodici anni, e di un decimo ogni sei anni in seguito. Questi aumenti, finchè non sia provvisto in altro modo per legge, si pagheranno cogli assegnamenti dello stesso convitto (1).

Economo.

Art. 48. — L'Economo è posto immediatamente sotto la dipendenza del Rettore, e dà malleveria, secondo la prescrizione del Regio Decreto 15 luglio 1850 (2).

Art. 49. — Riscuote le entrate del Convitto, ne paga i debiti sopra particolari ordini di pagamento spediti dal Rettore (3).

Art. 50. — Gli è affidata la vigilanza del magazzino, della cantina, del guardaroba: perciò tiene conto di tutti gli oggetti, di tutte le provvisioni, registra quanto in ciascun giorno entra ed esce dalla dispensa, veglia che nulla si porti fuori dal Convitto, che nulla si sprechi.

Art. 51. — Provvede a tempo opportuno il bisognevole al vitto, ed ha cura che in nulla si deteriorino o deteriorati si riparino gli arredi, le masserizie ed il casamento del Convitto.

Disciplina.

Art. 52. — Nessun convittore potrà esimersi dall'eseguire puntualmente un ordine dato o trasmesso da alcuno dei superiori. Potrà nondimeno, dopo eseguito, fare con modestia e convenienza le sue osservazioni (4).

Art. 53. — Le pene non potranno essere oltre che le seguenti: 1.° privazione di parte o d'intera la ricreazione per uno o più giorni, con occupazione, o senza, di lavoro attinente allo studio; 2.° di non partecipare una o più volte agli esercizi militari; 3.° pasto separato dagli altri, e in silenzio; 4.° privazione delle visite dei parenti nel Convitto; 5.° privazione delle visite ai parenti, e delle giornate di uscita; 6.° ammonizione del Rettore al cospetto della compagnia; 7.° sospensione o perdita dei gradi militari; 8.° perdita per uno o più giorni della divisa, supplita da un ca-

(1) Nei Convitti di Torino e Genova gl'Istitutori hanno 500 lire di soldo annuo ed in quelli di Novara e di Voghera hanno L. 400, (R. D. 4 ottobre 1848).

(2) L'Economo ha lo stipendio di L. 1000 nei Convitti nazionali di Torino e Genova, di L. 800 in quelli di Novara e Voghera. È tenuto a prestare la cauzione di L. 6000 (cit. R. Decreto 15 luglio 1850).

(3) Per la tenuta dei libri e conti l'Economo dee osservare scrupolosamente l'istruzione per la contabilità dei Convitti nazionali approvata il 28 ottobre 1819, e quanto verrà prescritto dal consiglio (Articolo 64 del cit. Regolamento 24 ottobre 1851).

(4) In ogni cella di convittori sarà affisso un riepilogo dei loro doveri. La mancanza ad uno di questi farà il giovane passibile di pena (Art. 78 del cit. Regolamento).

miciotto (blouse); 9.° camera di riflessione, dove il convittore deve aver sempre da occuparsi in lavoro allo studio attinente, e dove può essere guardato e vigilato dal di fuori: non potrà rimanervi che qualche giorno; 10.° ammonizione solenne d'innanzi al Consiglio, e minaccia di espulsione; 11.° espulsione dal Convitto.

Art. 54. — Il solo Rettore può conferire ai subalterni la facoltà d'infliggere le punizioni minori; sulle maggiori ne riferirà al consiglio. Trattandosi di espellere un convittore, la risoluzione sarà presa dal consiglio sulla proposta del Rettore, con diligente cognizione di causa; se ne darà conto particolare e immediato al Ministro.

Art. 55. — I premii alla bontà, alla diligenza ed altro merito morale non saranno mai di natura materiale, come pietanze aggiunte, insolita diminuzione di studio, sonno prolungato. Invece saranno qualche libro desiderato ed innocuo, visite a musei e gallerie, gite campestri, frequenza di visite alla famiglia, attestati di lode o scritti o a voce, in presenza della compagnia o di tutte, o del consiglio adunato. Per qualche merito singolare è fatta facoltà al consiglio, sulla proposta del Rettore, di deliberare nei termini del convenevole alcun premio straordinario, e farlo assapere al Ministero.

Ammissione dei giovani al Convitto (1).

Art. 56. — Le dimande per l'ammissione dei giovani al Convitto si presentano al Rettore, corredate dai certificati seguenti:

1.° Fede di battesimo (2); 2.° id. di vaccinazione o sofferto vaiuolo; 3.° id. di sana complessione, scevra da ogni malattia attaccaticcia o schifosa.

Art. 57. — Gli aspiranti non devono essere in età minore di anni sei, nè maggiore di anni dodici. Il consiglio potrà in casi straordinari ammetterli anche in età maggiore.

Art. 58. — Con la risposta d'accettazione riceverà l'alunno un numero di matricola, col quale contrassegnerà tutti gli oggetti del corredo prescrittogli dal Regolamento speciale del Convitto in cui viene accolto.

Art. 59. — La divisa sarà militare secondo il modulo proposto dal Ministero (3). Il suono del tamburo avvertirà i convittori delle opere che fanno in comune.

Art. 60. — La retta o pensione si pagherà a trimestri anticipati, nè si farà alcuna diminuzione pel mese di vacanza che il giovane passa in famiglia, nè per qualsiasi altra temporaria assenza dal Convitto (4).

(1) Nei Convitti nazionali o per disposizione di legge o per fondazione privata sono stabiliti posti gratuiti per giovani di scarsa fortuna e di merito distinto. La legge (3348) 11 aprile 1859 istituiva 12 posti gratuiti da conferirsi per via di concorso nel Convitto nazionale di Torino, otto in quello di Genova, cinque in quello di Novara, quattro in quello di Voghera, ed altri nei Convitti delle Provincie ora annesse alla Francia (V. il testo di quella legge e del Regolamento emanato lo stesso giorno per la sua esecuzione, qui a seguito del presente).

Al Convitto nazionale d'Alessandria in virtù della legge (3232) 21 febbraio 1859 sono inoltre applicati quattro degli otto posti della fondazione Ghislieri (S. Pio V) a favore dei giovani del comune di Bosco. A questi posti è applicabile il suddetto Regolamento pei posti gratuiti nei collegi-convitti nazionali, salve le modificazioni portate dal R. Decreto (3450) 21 giugno 1859, e da noi pure riferito più avanti. a pag. 241.

Nel R. Collegio-Convitto Longone a Milano, diretto dai padri barnabiti, sono dieci posti gratuiti e venti semi-gratuiti di nomina sovrana.

Nel Convitto di Cagliari sonvi quattordici posti di studio a carico dello Stato, alcuni dei quali di nomina sovrana. Nei convitti di Genova, Cagliari e Sassari trovansi ancora altri posti di fondazione e di nomina privata. Nel collegio-convitto della Missione in Savona sonvi due posti di nomina regia. Nel Collegio Maria Luigia in Parma sono istituiti ventiquattro posti di studio gratuiti, di regia nomina.

(2) Gli Acattolici non possono essere ammessi nei Convitti Nazionali (Art. 15 R. Decreto 4 ottobre 1848). Quelli di essi cui sarà, in seguito ad esame di concorso, aggiudicato uno dei posti gratuiti stabiliti nei Convitti nazionali, potranno goderlo fuori del Convitto (Art. 25 del Regolamento approvato con R. Decreto 11 aprile 1859).

(3) Nei Convitti delle antiche Provincie si usa la divisa della Guardia Nazionale (Circolare 30 novembre 1848, N. 6).

(4) La pensione pei Convitti nazionali di Torino e Genova è di L. 55 al mese; in quelli di Novara, Voghera, Cagliari e di Sassari è di L. 45. Nel Convitto Longone di Milano è di circa 900 lire all'anno; in quello di Sondrio è di L. 345 circa.

In nome di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE RE D'ITALIA

Il Prodittatore

In virtù dell'autorità a lui delegata; sulla proposta del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

Decreta e promulga:

ART. 1. — La legge sulla pubblica istruzione promulgata in Torino ai 13 novembre 1859, salve le modificazioni contenute negli articoli seguenti, o che da ulteriori Decreti potranno esservi recate, è adottata in Sicilia.

. . . .

Dato in Palermo, il 17 ottobre 1860.

Il Prodittatore — *Mordini.*

Il Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

G.

Decreto N. 570 del R. Commissario straordinario nelle Marche, in data 6 dicembre 1860. Promulga e rende esecutorio il Regolamento sardo 25 agosto 1860 sui Convitti nazionali.

Il Regio Commissario Generale Straordinario nelle Provincie delle Marche

Visto il Decreto 2 novembre 1860, N. 289, col quale è resa esecutiva in queste provincie la Legge sarda 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Visti gli articoli 235 e 239 della stessa Legge ecc.

In virtù ecc.

DECRETA:

ARTICOLO UNICO. — Il Regolamento per i Convitti nazionali, approvato col Reale Decreto 25 agosto 1860, è promulgato nelle provincie delle Marche, e vi avrà vigore col 1.° gennaio 1861.

Il presente Decreto sarà pubblicato ecc.

Dato in Ancona, 6 dicembre 1860.

L. Valerio.

(Provincie Napoletane)

Napoli, 6 febbraio 1861.

Disposizioni riguardanti il diritto dei Comuni alla nomina dei mezzi posti gratuiti nei Convitti dipendenti dal Dicastero della P. I.

—

Ai sigg. Governatori delle Provincie, al sig. Soprintendente dei RR. Educandati.

I mezzi posti gratuiti nei Convitti dipendenti dal Dicastero della P. I. sono cagione di continue lagnanze, non essendo ancora bene stabiliti i principii che si hanno a seguire nel provvedersi. Ora io voglio innanzi tutto che ella faccia conoscere ai Comuni i quali hanno diritto alla nomina dei mezzi posti gratuiti, che io farò rispettare il loro diritto, ma che essi nella scelta tra molti che domandano, hanno a seguire i medesimi principii che quindinnanzi seguirà questo Dicastero nel proporre alla Sovrana approvazione i mezzi posti gratuiti di nomina Regia. Questi principii sono prima il bisogno, poi i meriti verso la Patria. Chiunque ha figliuoli ha il dovere di educarli

Collocandosi nei Convitti nazionali delle antiche provincie due fratelli, la pensione è ridotta di L. 5 al mese per ciascuno: essendo tre fratelli, non si fa ai due primi alcuna riduzione, ma il terzo godrà del benefizio di un mezzo posto gratuito, e corrisponde soltanto la metà della pensione (Circolare 18 maggio 1851, N. 59).

Gli alunni dovranno ancora somministrare il corredo che verrà stabilito (Art. 68 del Regolamento 24 ottobre 1851.

ed istruirli secondo la propria condizione. Quando una numerosa figliuolanza, quando disgrazie sopravvenute tolgono ad un padre e massime ad una vedova i mezzi dell'educazione, allora si ha il diritto di domandare e lo Stato ha il dovere che vi appresti alcun aiuto col concedere un mezzo posto gratuito. Se le richieste sono più che alcun posto, dovere è dello Stato dare la preferenza a quelli che più hanno meritato della Patria. In casi rarissimi si terrà conto solamente di segnalati servizi resi alla Patria, quando questi salgono all'altezza di un beneficio nazionale; al quale faccia d'uopo un attestato di razionale riconoscenza. Con queste norme io son certo che non sarà più il favore che disporrà di questo sì potente aiuto, e che non se ne varranno più come loro privilegio gli uomini che sono più vicini al potere.

Il Consigliere di Luogotenenza

L'Ispettore Generale degli Studi
L. SETTEMBRINI

(N. 218) Decreto relativo all'ordinamento dell'istruzione secondaria nelle provincie napoletane.

Napoli 10 febbraio 1861.

Eugenio Principe di Savoia-Carignano

Luogotenente Generale del Re nelle provincie napoletane

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell'istruzione pubblica;

Udito il Consigliere di Luogotenenza;

Abbiamo decretato e decretiamo la seguente Legge:

Capitolo V
De' Convitti.

Art. 50. — Ogni ginnasio ed ogni liceo può avere annesso un Convitto sotto la medesima autorità del preside o del direttore, dal quale dipenderà un prefetto di disciplina per la vigilanza e la tutela dei costumi. Ne' convitti isolati terrà luogo di preside o di direttore un rettore nominato dal Re. Le autorità e tutte le persone addette alla educazione avranno alloggio e vitto nel convitto.

Art. 51. — I presenti Collegi-Convitti sono conservati cogli stessi loro obblighi e benefizii, e prenderanno nome di ginnasii, di licei, o di licei-ginnasiali, secondo l'estensione che si darà all'insegnamento in ciascuno di essi.

Art. 52. — Gli alunni dei convitti seguiranno i corsi dati sulle diverse classi del liceo o del ginnasio, quando non abbiano scuole proprie interne; e saranno sottoposti agli ordini scolastici ed alle discipline cui sono sottomessi gli studenti esterni.

Art. 53. — Nell'interno dei convitti saranno stabiliti pei soli convittori scuole preparatorie agli studii ginnasiali, e scuole di calligrafia, di disegno, di danza, di ginnastica, di scherma, e quando si possa, anche di equitazione.

Art. 54. — Nel regolamento si daranno le norme per contemperare queste scuole con quelle del ginnasio o del liceo. Come pure si determineranno il numero, gli officii e gli stipendii delle persone specialmente addette allo andamento del convitto, l'età di ammissione e di uscita degli alunni, e tutto ciò che riguarda il corredo ed il vestiario.

Art. 55. — Con le medesime condizioni de' Convitti Nazionali potranno i municipii fondare dei convitti con particolare regolamento approvato dal Capo della pubblica istruzione, e sottoposti alla istessa ispezione degli istituti dello Stato.

Art. 56. — I rettori dei Convitti Municipali verranno eletti dal municipio, proposti dal Consiglio provinciale, ed approvati dal Capo della pubblica istruzione.

Tabella B.

Stipendii dei presidi, direttori, ecc.

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Preside ginnasiale	annue Lire	3,000	2,500	2,000
Direttore del Ginnasio	»	2,000	1,800	1,600
Vice-Direttore	»	1,400	»	»
Rettore di convitto isolato . . .	»	1,800	1,600	1,200
Prefettc di disciplina	»	1,000	»	»

(N. 313) Decreto con cui si approva il regolamento per le scuole secondarie classiche e pe' convitti.

Napoli 10 aprile 1861.

Eugenio Principe di Savoia-Carignano

Luogotenente Generale del Re nelle provincie Napoletane

Sulla proposizione del Segretario generale per la istruzione pubblica ed agricoltura e commercio;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — L'annesso regolamento per le scuole secondarie classiche e pe' convitti è approvato.

Art. 2. — I Segretarii generali per la istruzione pubblica ed agricoltura e commercio, e per le finanze e lavori pubblici sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Eugenio di Savoia.

Il Segr. generale per la istruz. pubblica ed agricoltura e commercio
Imbriani.

Il Segretario generale dello Stato
Costantino Nigra.

Rettore.

Art. 79. — Il solo rettore, capo e mallevadore del buono andamento del con vitto, ha l'autorità esecutiva di ogni legge, regolamento ed ordine; da lui ricevono norma gli altri ufficiali. E' parimenti direttore degli studii interni.

Art. 80. — Egli solamente ha relazione con le famiglie de' convittori; concede ad essi di uscire straordinariamente; procura in tutte le guise di tener sempre vivo nell'animo loro l'affetto della famiglia.

Art. 81. — Ha cura della biblioteca, e di tutte le cose necessarie alla Scuola; le quali fa da' prefetti distribuire agli alunni, e tener conto delle distribuzioni.

Art. 82. — Riceve ogni giorno insieme al prefetto di disciplina le relazioni dei prefetti, esamina le note de' loro giornali e provvede. Ogni mese, nei convitti separati da' ginnasii, riceve le relazioni de' presidi e de' direttori sul portamento, sullo studio e sul profitto degli alunni.

Art. 83. — Ragguaglia ogni bimestre i parenti de' convittori intorno alla condotta de' loro figliuoli. De' gravi falli e delle gravi infermità scrive loro immantinente.

Art. 84. — Cura che nel Convitto si parli il buon italiano, e sia sbarbicato l'uso di qualunque dialetto.

Art. 85. — Per mezzo dell'Economo provvede alle spese, stipula contratti con gli appaltatori, cura la masserizia e la regolarità dei libri di conto. Al Consiglio del Con-

vitto presenta i conti mensuali, lo stato discusso, il conto annuale; e l'uno e l' altro trasmette all'autorità superiore per l'approvazione.

Art. 86. — Cura specialmente che nella scuola i convittori non si dimestichino con gli alunni esterni, e seggano separatamente da essi. Quando il numero dei giovani in una classe richiegga un doppio professore, gli alunni interni formeranno classe separata dagli esterni, ma con le medesime lezioni.

Art. 87. — Adopera la stessa vigilanza circa le persone che praticano nel Convitto; bada perchè nelle ricreazioni e in tutto il corso della giornata le compagnie dei convittori di più tenera età non abbiano relazione con quelli di età più adulta.

Art. 88. — Assente il Rettore, ne prende le veci l'officiale subalterno, che gli vien dopo per autorità.

Prefetto di disciplina, direttore spirituale.

Art. 89. — Il prefetto di disciplina è scelto, se si può, tra i militari, e vigila, sotto la dipendenza del rettore la disciplina del convitto e l'osservanza dell' orario. Ne' convitti molto numerosi ha presso di sè un prefetto aiutante.

Art. 90. — Sopraintende ai prefetti in tutto ciò che si riferisce all' educazione. Spesso visita di notte i dormitorii; è presente al coricarsi, al levarsi, al pranzo dei convittori, alle lezioni di ballo e di scherma, agli esercizii militari; interviene sovente alle ricreazioni, indica le passeggiate, invigila l'andata ed il ritorno dalle scuole, sta a fianco del rettore, quando raccoglie i rapporti dei prefetti, scrive sul registro i castighi inflitti, cura perchè siano eseguiti.

Art. 91. — Riceve la consegna del corredo del Convitto, ne invigila la conservazione e la distribuzione, bada alla regolarità dei corrispondenti registri, provvede alle richieste dei convittori, cura la nettezza delle loro persone e della casa, e la diligenza dei servigi. Ha sotto la sua immediata dipendenza i serventi d'ogni maniera, distribuisce a ciascuno le opere ordinarie e straordinarie. Nella notte tiene presso di sè le chiavi del convitto, accertandosi che sieno chiuse tutte le porte. Niuno dei serventi può senza permesso di lui uscir dalla casa.

Art. 92. — Al direttore spirituale è commessa l'istruzione e l'educazione religiosa degli alunni. Nei giorni festivi egli fa nell'oratorio la spiegazione del Vangelo e del Catechismo. A questa sono tenuti ad assistere anche gli alunni esterni che frequentano le scuole ginnasiali o liceali.

Art. 93. — Prepara i convittori alla prima confessione, alla prima comunione ed alla cresima; li dispone all'adempimento del precetto pasquale ed alla frequenza dei sacramenti. In tutti questi officii nessuna specie di coazione sarà usata nè da lui nè da altri superiori.

Art. 94. — Ha cura degli arredi sacri e di tutte le cose pertinenti al culto; ricorre al rettore per le provvisioni ed i restauri.

Art. 95. — Ammaestra dei doveri religiosi anche le persone che hanno officio d serventi, persuadendoli ad adempirli.

Art. 96. — Quando il direttore spirituale ha stanza nel convitto, celebra egli la messa ogni dì agli alunni, e soprintende all'infermeria. Albergando fuori del convitto, la vigilanza degli infermi è commessa al prefetto che celebra la messa.

Prefetti.

Art. 97. — I prefetti educano e vigilano i convittori in tutto il tempo che essi non sono nelle scuole. Essi sono nominati dal Governo.

Art. 98. — Ciascun prefetto governa una compagnia non maggiore di venticinque ..i. Il cameriere ed il servente della compagnia sono sotto la sua immediata giu-..one e vigilanza.

ART. 99. — In ogni convitto vi sarà uno o due prefetti più che non sia il numero delle compagnie per supplire alle assenze.

ART. 100. — I prefetti dormono nella stessa camera dei convittori, e pranzano alla stessa mensa. La mattina si levano primi, la sera si coricano ultimi, nè mai nella notte abbandonano la compagnia.

ART. 101. — Distribuiscono ai convittori gli utensili e le cose occorrenti allo studio, tenendone nota, e badano che nessuno ne consumi più del bisogno.

ART. 102. — I prefetti devono aver grado di professori in qualcuna delle materie d'insegnamento ginnasiale o tecnico, o essere maestri elementari.

ART. 103. — I prefetti che avranno dato maggiori pruove di attitudine per l'educazione e l'istruzione dei giovani, verranno dal consiglio provinciale d'istruzione proposti al Governo per maestri elementari nelle scuole che si apriranno ai soli convittori, o per altri uffizi dal consiglio dipendenti. In caso di merito singolare potranno, se laici, venir raccomondati per alcun officio pubblico, e se ecclesiastici, pe' beneficii di dritto patronato regio.

ART. 104. — I prefetti saranno nei dritti alla pensione pareggiati agli altri officiali del convitto; e loro verrà computato il tempo de' servigi prestati, quando fossero promossi ad altro officio.

ART. 105. — Sono di tre classi, e secondo la classe riceveranno lo stipendio. Quelli di prima, cinquanta lire al mese; quelli di seconda, quaranta; di terza, trenta. Questo stipendio si accrescerà d'un decimo ogni tre anni di lodevole officio pei primi dodici anni, e di un altro decimo ogni sei anni in seguito.

ART. 106. — Ai prefetti segnatamente è commessa la cura della nettezza, della morale e della civiltà degli alunni; e sopratutto attendono ad essere essi specchio di urbanità e di compostezza nell'atteggiarsi, nel favellare, nel desinare, e in tutto.

Economo.

ART. 107. — L'economo dipende immediatamente dal rettore, e dà quella malleveria che il consiglio d'amministrazione crede convenevole.

ART. 108. Riscuote le entrate del convitto, paga i debiti sopra particolari ordini sottoscritti dal rettore e da un consigliere; e tiene il giornale di cassa, il conto corrente settimanale, ed un registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 109. — A lui è affidata la vigilanza sopra tutte le cose che appartengono al convitto, utensili, arnesi, arredi, grasce, biancheria; provvede al tempo opportuno al bisognevole; cura che nulla si porti fuori, nulla si sprechi; che la casa e quanto in essa si contiene non deteriori; e che deteriorata, si restauri.

ART. 110. — Oltre l'economo nessun altro impiegato amministrativo sarà nel convitto, salvo un commesso, ove si crederà necessario, e specialmente per quegli istituti che avranno la maggior parte della rendita in beni fondi e di non facile esazione. Tutti gli altri uffici amministrativi che ora sono nei licei e nei collegi sono soppressi. L'economo o il suo commesso adempiono anche l'uffizio di segretario di amministrazione.

ART. 111. — L'economo è nominato dal Dicastero d'istruzione pubblica ed ha lo stipendio di cento lire al mese con vitto ed alloggio. Il commesso ha lo stipendio di cinquanta lire senz'altro.

Disciplina.

ART. 112. — Ogni covvittore dee puntualmente eseguire un ordine dato o trasmesso da alcuno dei superiori. Nulladimeno è facoltato, dopo di averlo eseguito, a significar con rispetto le sue osservazioni.

ART. 113. — Le pene non possono essere altre che le seguenti:

1.° privazione di parte o della intera ricreazione per uno o più giorni, con occupazione o senza, di lavoro attinente allo studio;

2.º non partecipare una o più volte agli esercizi militari;
3.º pranzo separato dagli altri, in silenzio;
4.º privazione delle visite dei parenti nel convitto;
5.º privazione delle visite ai parenti, e delle giornate d'uscita;
6.º ammonizione del rettore al cospetto della compagnia;
7.º sospensione o perdita dei gradi militari;
8.º camera di riflessione, dove il convittore deve occuparsi in qualche lavoro ed esser vigilato dal di fuori; ma non deve rimanervi più d'un giorno;
9.º ammonizione solenne dinanzi al Consiglio dei professori, e minaccia di espulsione;
10.º espulsione dal convitto.

ART. 114. — Il rettore può conferire ai subalterni la facoltà d'infliggere le punizioni minori. Trattandosi di espulsione, la deliberazione sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, sulla proposta del rettore, con diligente cognizione di causa; e se ne darà conto immediatamente al Ministero.

ART. 115. — I premi al merito morale saranno qualche libro desiderato, visite ai monumenti, gite campestri, straordinaria visita ai parenti, attestati di lode o scritti o a voce, in presenza della propria compagnia o di tutte, o del Consiglio adunato. Per qualche singolare fatto, è data facoltà al rettore proporre nei termini del convenevole alcun premio straordinario, e chiederne al Ministero l'approvazione.

ART. 116. — Le domande per l'ammissione in convitto si porgono al rettore, corredate dalla fede di nascita.

ART. 117. — I richiedenti non debbono esser minori di anni sette compiti, nè minori di dieci. Il Consiglio potrà in casi straordinarii ammetterli anche in età maggiore.

ART. 118. — Il medico del Convitto osserva se il nuovo alunno ebbe inoculato il vaiuolo; se sia di sana complessione, scevro di ogni cronica infermità.

ART. 119. — L'abito uniforme pei convittori è il medesimo dei militi nazionali; e il suono del tamburo significherà le chiamate alle opere comuni.

ART. 120. — La pensione si paga ogni tre mesi anticipatamente, nè si fa alcuna riduzione per qualunque temporanea assenza dal Convitto.

E' proibito espressamente agli alunni il pernottare fuori del Convitto, salvo in caso di grave malattia.

ART. 121. — Quando più fratelli germani sono a pensione nell'alunnato interno, o a pagamento nelle scuole, i primi due pagheranno intera la tassa stabilita, gli altri la metà.

ART. 122. — Il rettore, il prefetto di disciplina, l'economo, i prefetti e i camerieri hanno il vitto dall'Istituto; degli altri impiegati nessuno. I professori, che non han moglie, potranno aver stanza nel Convitto, ma qualunque altra persona, e per qualunque cagione, non potrà abitarvi sotto la più stretta responsabilità del rettore.

Articolo aggiunto.

ART. 123. — I Convitti così dello Stato, come di una provincia o di un municipio, tenuti da corporazioni religiose, sono parimente obbligati alla esecuzione di questo regolamento.

Approvato a dì 10 aprile 1861.

Il Segretario generale pel Dicastero
d'istruzione pubblica, agricoltura e commercio
IMBRIANI.

(N. 147) **Regio Decreto col quale vengono stabilite le norme da osservarsi per la concessione d'indennità in caso di tramutamento degli Impiegati.**

9 giugno 1861.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Sulla proposta del Ministero delle Finanze, d'accordo coi Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione pubblica e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gl'impiegati in attività di servizio presso le Amministrazioni dipendenti dai Ministeri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione pubblica e del l'agricoltura, industria e commercio, e quelli che, sebbene fuori pianta, prestano però servizio effettivo presso le Amministrazioni stesse, in caso di tramutamento di residenza ordinato esclusivamente per esigenze di servizio, e senza che sia accompagnato da promozione con aumento di stipendio, riscuoteranno, giusta le norme che seguono, una indennità per le spese di viaggio e di trasporto dei loro mobili.

Art. 2. — Le indennità di viaggio saranno calcolate in ragione della minor distanza percorribile dal luogo di partenza a quello d'arrivo, sulla base di centesimi venticinque di lira per ciascuno dei primi cento chilometri, e di centesimi venti per ognuno degli eccedenti.

Art. 3. — Quando gl'Impiegati che tramutano si faranno seguire alla nuova residenza da persone della loro famiglia, percepiranno un' indennità suppletiva corrispondente a dieci centesimi di lira per ciascun chilometro della distanza percorsa e per ognuna delle dette persone.

Art. 4. — Per quella parte però del viaggio che possa effettuarsi nelle ferrovie o sui piroscafi, invece delle indennità prementovate, i Capi di servizio aventi il rango di Capo-divisione riceveranno il costo di un posto di prima classe nelle ferrovie e sui piroscafi suddetti, e gli altri Impiegati riceveranno il costo di un posto di seconda classe nelle ferrovie, e quello di un posto di prima classe sui piroscafi, tanto per sè, quanto per ciascuna delle persone della famiglia.

Art. 5. — Per l'applicazione dei due precedenti articoli si considerano nella famiglia dell'Impiegato soltanto la moglie ed i figli.

Art. 6. — L'indennità di trasporto dei mobili per l'Impiegato che ha moglie o figli che lo seguano alla nuova residenza, sarà calcolata in ragione della minor distanza percorribile e dello stipendio annuo dell' Impiegato stesso, secondo le norme tracciate nella presente tabella:

In ragione dello stipendio	Per ciascuno dei primi 200 chilometri	Per ciascuno chilometro oltre i 200
Fino alle L. 1000	L. —.60	L. —.40
dalle L. 1001 id. » 1500	» —.85	» —.55
id. » 1501 id. » 2000	» 1.10	» —.70
id. » 2001 id. » 2500	» 1.25	» —.75
id. » 2501 id. » 3000	» 1.45	» —.80
id. » 3001 id. » 3500	» 1.55	» —.80
id. » 3501 id. » 4000	» 1.65	» —.80
id. » 4001 id. » 4500	» 1.70	» —.80
id. » 4501 in avanti	» 1.75	» —.80

Sono calcolati come parte dello stipendio per il compenso dell'indennità di trasporto dei mobili gli aggi fissi, meno la porzione destinata per le spese d'ufficio.

Se l'impiegato è scapolo o vedovo senza prole, o se la famiglia non lo segue alla nuova residenza, l'idennità pel trasporto dei mobili sarà ridotta alla metà.

Art. 7. — L'ammontare dell'indennità pel trasporto dei mobili non potrà essere inferiore a lire cento nè superare il quarto dello stipendio.

Art. 8. — Gl'impiegati che devono mutare la loro residenza per effetto d' una promozione con aumento di stipendio riceveranno a titolo d'indennità di viaggio e di trasporto dei mobili quella somma che possa residuare detraendo dall'ammontare delle due indennità conteggiate colle norme stabilite nei precedenti articoli, la metà dell'ottenuto aumento di stipendio.

Art. 9. — Lo stipendio da prendersi per base dei calcoli previsti negli articoli 6 e 7 è quello di cui l'impiegato era provveduto precedentemente al suo tramutamento.

Art. 10. — Le norme sancite con questo decreto sono applicabili ai tramutamenti che verranno ordinati dal giorno d'oggi in avanti.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino addì 9 giugno 1861.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli · Miglietti.

Pietro Bastogi
G. B. Cassinis
Francesco De Sanctis
Giuseppe Natoli.

(N. 197) Decreto ministeriale col quale vengono delegati ai Regi Provveditori agli studi varie facoltà ed attribuzioni spettanti al Ministro della Pubblica Istruzione.

25 agosto 1861.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Visto il Regio Decreto del 4 agosto corrente;
Valendosi della facoltà dallo stesso Decreto conferitagli;

DETERMINA:

Art. 1. — È data facoltà ai Regi Provveditori agli studi di proporre le nomine degli istruttori per gli esercizi militari e ginnastici, dei macchinisti e custodi dei gabinetti di fisico, dei bidelli e degli inservienti.

Art. 2, 3, 4, 5, 6 . . . . .

Art. 7. — Rivedranno i conti annuali ed i bilanci dei Convitti nazionali, trasmettendoli al Ministero per l'approvazione.

Art. 8. — Approvano le proposizioni delle nomine degli istitutori, dell' economo e dei maestri elementari interni, fatte dal consiglio del convitto.

Art. 9, 10 . . . . .

Dato a Torino addì 25 agosto 1861.

Il Ministro — *De Sanctis.*

Regio Decreto (1) 12 settembre 1861.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visti i Decreti Reali del 18 ottobre 1849, del 6 novembre 1849, del 26 aprile 1852, del 6 aprile 1853, del 2 gennaio 1854, del 30 ottobre 1856, coi quali fu concessa a

(1) Questo decreto non fu inserito nella raccolta ufficiale delle leggi.

diversi ordini religiosi l'amministrazione e la direzione del convitto annesso al R. Liceo di Catanzaro, del R. Collegio di Teramo, del R. Collegio Vibonese di Monteleone, del R. Collegio di Avellino, del R. Liceo di Chieti, del R. Collegio di Sant' Antonio in Maddaloni ; — Sulla proposta ecc.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo :

ART. 1. — La direzione, l'amministrazione ed ogni altra ingerenza concessa agli ordini religiosi, di cui è parola nei sopracitati Decreti, è avocata al Governo.

ART. 2. — I Delegati straordinarii sono incaricati di prendere possesso dei sopradetti Istituti in nome del Governo.

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi ecc.

Dato a Torino, addì 12 settembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

De Sanctis.

(N. 261) Regio Decreto col quale la Deputazione amministrativa del Collegio Calchi-Taeggi di Milano è disciolta.

19 settembre 1861.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione:

Abbiamo decretato e decretiamo ;

ART. 1. — La Deputazione amministrativa del Collegio Calchi-Taeggi è disciolta.

ART. 2. — É trasferita nel Municipio di Milano, sotto la sorveglianza del Governo, l'amministrazione dei beni del detto Collegio, che dovrà essere riordinato con un Convitto, con un ginnasio ed un Liceo, sul modello di quelli dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto ecc.

Dato a Firenze addì 19 settembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli - MIGLIETTI.

Miglietti
De Sanctis.

(N. 262) Regio Decreto relativo al riordinamento del Collegio Longone in Milano.

24 settembre 1861.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto il Decreto Vicereale del 22 giugno 1845, col quale si affidava la direzione del Collegio Longone in Milano ai Padri Barnabiti, con riserva al Governo di disporre altrimenti ove lo stimasse opportuno ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

ART. 1. — Col 20 ottobre prossimo cesserà ai Padri Barnabiti ogni incarico loro affidato col suddetto Decreto, ed il Collegio Longone sarà mutato in un Convitto Nazionale, dovendone passare al Governo l'amministrazione e la direzione.

ART. 2. — Il detto Convitto dovrà essere riordinato con un regolamento speciale.

Ordiniamo che il presente Decreto, ecc.

Dato a Firenze addì 24 settembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

Menabrea
F. De Sanctis.

CLV — Regio Decreto col quale è istituito un Consiglio di vigilanza per l'Amministrazione e la Direzione del già Collegio Longone, ora Convitto Nazionale di Milano.

24 ottobre 1861

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto il nostro Decreto del 14 settembre p. p. per cui il Collegio Longone di Milano si muta in un Convitto Nazionale, e l'amministrazione e la direzione del medesimo passa al Governo;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Per vegliare l'amministrazione e la direzione del già Collegio Longone di Milano, ora Convitto Nazionale, è instituito un consiglio di vigilanza, le cui facoltà saranno determinate dal Ministro.

Art. 2. — Faranno parte di questo Consiglio:

Il R. Provveditore agli studi della Provincia, che ne sarà il Presidente;

Un Consigliere appartenente al consiglio amministrativo della Provincia;

Un altro appartenente al Consiglio Municipale;

(Eletti dalla rispettiva Deputazione Provinciale i Giunta Municipale.)

Tre persone nominate dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, ecc.

Dato a Torino, addì 24 ottobre 1861.

Vittorio Emanuele

F. De Sanctis

CLVI — Regio Decreto che approva il Regolamento pel Convitto Nazionale Longone di Milano.

3 novembre 1861

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Visto il nostro Decreto 24 settembre ultimo, col quale il Collegio Longone di Milano venne mutato in Convitto Nazionale da riordinarsi con un regolamento speciale;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. — Il regolamento del Convitto Nazionale Longone di Milano annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministero predetto è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto ecc.

Dato a Torino addì 3 novembre 1861.

Vittorio Emanuele

V.º pel Guardasigilli il Presidente dei Ministri - *Ricasoli.*

F. De Sanctis.

REGOLAMENTO
del Convitto Nazionale *Longone* di Milano

Art. 1. — Il Convitto Nazionale Longone di Milano intende alla educazione civile, morale e fisica de' giovani, affinchè riescano cittadini costumati e vigorosi.

Art. 2. — Gli alunni del Convitto riceveranno l'istruzione nei Ginnasi, Licei, Scuole Tecniche e Istituti tecnici dello Stato. Faranno però nel Convitto i seguenti studi speciali ed esercizi obbligatori per tutti e gratuiti.

Disegno; lingua francese; esercizi militari e ginnastici; scherma; ballo e nuoto.

Vi saranno scuole interne per quelli che non avessero compiuto il corso elementare.

Avranno pure lezione di musica, di cavallerizzi, di lingue inglese e tedesca, ma queste saranno libere e a carico delle famiglie.

Tutti questi studi ed esercizi saranno alternati secondo le diverse stagioni, e adattati sopratutto alle esigenze dell'età.

Art. 3. — Gli alunni sono o paganti o a posto gratuito o semigratuito. Dieci sono ammessi gratuitamente, venti semigratuitamente.

Art. 4. — Il governo del Convitto è affidato a un Rettore. Esso è coadiuvato da un Censore di disciplina e da un Direttore spirituale.

Art. 5. — A vegliare l'amministrazione e la direzione del Convitto è istituito con R. Decreto del 20 ottobre 1861 un Consiglio di vigilanza composto dal R. Provveditore agli studi della Provincia di Milano, che ne è il Presidente, di un Consigliere comunale, di un membro del Consiglio Provinciale, e di tre autorevoli cittadini nominati dal Governo. I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6. — Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese, e straordinariamente e sopra convocazione del Presidente ogni volta che il bisogno lo richieda.

Bastano tre membri per la validità delle sue deliberazioni.

Art. 7. — Il Consiglio sceglie ogni anno nel proprio seno a pluralità di voti un segretario.

Art. 8. — Il Consiglio di vigilanza propone all'approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione gli alunni da ammettersi a posto gratuito o semigratuito.

Art. 9. — A proposta del Rettore sceglie gli Istitutori, i Ripetitori, il Medico, il Chirurgo, i Maestri di belle arti e gl'Istruttori militari e di ginnastica. Tutto ciò che riguarda il vitto giornaliero, ed il corredo che ciascun alunno dovrà portare sarà stabilito e definito dal Consiglio, di concerto col Rettore.

Art. 10. — Il Consiglio invigila il regolare andamento economico del Convitto; approva i contratti annuali stipulati coi Fornitori; le grosse provviste; e nei limiti fissati dal bilancio annuale, regola e modifica le spese con piena autorità e ne autorizza all'uopo lo storno da una ad altra categoria del bilancio.

Rivede i conti all'Economo alla fine d'ogni mese; discute il bilancio in principio; esamina il conto finale al termine di ciascun anno, e trasmette l'uno e l'altro per l'approvazione al Ministero. Nei casi straordinarii ed urgenti provvede straordinariamente autorizzando maggiori spese, ma ne riferirà tosto all'autorità superiore.

Art. 11. — Ogni atto legale riguardante l'amministrazione del Convitto non ha valore, se non è validato dalla sottoscrizione del Presidente e di un Consigliere.

Art. 12. — Il Consiglio può valersi dell'opera dell'Economo in sussidio del proprio segretario.

Art. 13. — Il Consiglio stabilisce il salario di tutte le persone addette al servizio del Convitto.

Rettore.

Art. 14. — Il solo Rettore, capo e mallevadore del buon andamento del Convitto, ha l'autorità esecutiva di ogni legge, regolamento ed ordine concernente il Convitto.

Art. 15. — Egli soltanto ha relazione con le famiglie dei convittori, concede ad essi di uscire straordinariamente; procura in tutte le guise di tener sempre vivo nell'animo loro l'affetto per la famiglia.

Art. 16. — Ha cura della biblioteca e di tutto il corredo scientifico; fa per mezzo degli Istitutori o Ripetitori distribuire agli alunni quanto loro occorre per gli studi, e tener conto della distribuzione.

Art. 17. — Riceve ogni giorno insieme col Censore di disciplina le relazioni dei Ripetitori e degli Istitutori e provvede. Ogni mese si procura le relazioni del Direttore del Ginnasio, della Scuola Tecnica, del Preside del Liceo e dell' Istituto tecnico sul portamento, sullo studio e sul profitto degli alunni.

Art. 18. — Ragguaglia ogni trimestre i parenti de' convittori intorno alla condotta de' loro figliuoli. De' gravi falli e delle gravi infermità scrive loro immantinente.

Art. 19. — Il Rettore dirige le letture dei convittori, ed ha cura che da questi si parli sempre il buon italiano.

Art. 20. — Provvede per mezzo dell'Economo all'azienda; stipula contratti coi fornitori riservandone l'approvazione al Consiglio; ordina a tempo opportuno le provvisioni; cura la masserizia e la regolarità dei libri dei conti.

Art. 21. — Presenta al Consiglio di vigilanza i conti mensuali, il bilancio preventivo e il rendimento annuale dei conti.

Art. 22. — È suo dovere precipuo di vegliare a custodia della moralità e del costume, badando alle persone che praticano nel Convitto, alla corrispondenza che gli alunni tengono, la quale però non sarà mai nè dal Rettore nè da altri dissuggellata.

Art. 23. — Provvede perchè nelle ricreazioni e in tutto il corso della giornata le compagnie de' convittori di più tenera età rimangano separate da quelle di età più adulta.

Art. 24. — Assente il Rettore, ne prende le veci l'Ufficiale subalterno da lui a ciò delegato.

Censore di disciplina e Direttore spirituale

Art. 25. — Il Censore vigila, sotto la dipendenza del Rettore, la disciplina del Convitto e l'osservanza dell'orario.

Art. 26. — Sopraintende agl'Istitutori in tutto ciò che si riferisce all'educazione. Visita di notte i dormitorii; è presente al coricarsi, al levarsi, al pranzo dei convittori, alle lezioni di ballo, di scherma, di nuoto, agli esercizi militari; interviene alle ricreazioni; indica le passeggiate; invigila l'andata e il ritorno dalle scuole; è presente quando il Rettore raccoglie i rapporti dei Ripetitori e degli Istitutori; scrive sul registro i castighi inflitti; cura perchè sieno eseguiti.

Art. 27. — Ha cura dell'armeria e degli oggetti che servono alla ginnastica ed alla scherma. Riceve la consegna del corredo dei convittori, ne invigila la conservazione e la distribuzione, bada alla regolarità dei corrispondenti registri, provvede alle richieste dei convittori, cura la nettezza delle loro persone e della casa, e la diligenza dei servigi. Ha sotto la sua immediata dipendenza i servienti d'ogni maniera, distribuisce a ciascuno le opere ordinarie e straorninarie.

Nella notte tiene presso di sè le chiavi del Convitto, accertandosi che siano chiuse tutte le porte. Niuno dei servienti può senza permesso di lui uscir dalla casa.

Art. 28. — Al Direttore spirituale è commessa l'istruzione religiosa degli alunni. Nei giorni festivi egli fa nell'oratorio le spiegazioni del Vangelo e del catechismo. Prepara i convittori a tutte le pratiche di religione, non usando però coazione di alcuna sorta.

Art. 29. — Il Direttore spirituale avrà le sue stanze presso l'infermeria, che gli è specialmente raccomandata; assiste alle visite del medico e del chirurgo, veglia l'esecuzione delle loro ordinazioni; provvede d'accordo col Rettore ad ogni bisognevole pei malati.

Art. 30. — Ha cura degli arredi e degli oggetti appartenenti al culto. Ammaestra nei doveri religiosi anche le persone che hanno officio di servienti.

Dei Ripetitori e degli Istitutori.

Art. 31. — I Ripetitori avranno principale incarico di assistere agli studi e di preparare gli alunni nelle lezioni giornaliere, e di farle ripetere.

Art. 32. — Sorveglieranno a che dagli alunni non si leggano altri libri fuori di quelli permessi dal Rettore.

Art. 33. — Assisteranno di frequente alle ricreazioni e procureranno che gli alunni nelle loro conversazioni usino sempre buona lingua italiana e modi gentili e cortesi.

Art. 34. — I Ripetitori devono avere grado di professore in qualcuna delle materie d'insegnamento dato ai convittori. Fra i maestri elementari devono essere sempre preferiti coloro che escono dalle Scuole normali.

Art. 35. — I Ripetitori che avranno dato maggiori pruove di capacità per l'istruzione ed educazione dei giovani saranno proposti dal Consiglio di vigilanza al Ministro della pubblica istruzione per Professori in Istituti governativi.

Art. 36. — Gl'Istitutori assistono e vegliano i convittori in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole e allo studio. Essi si occuperanno principalmente della disciplina e dell'ordine da mantenersi negli esercizi del corpo e nelle passeggiate.

Art. 37. — Gl'Istitutori dormono nel dormitorio stesso dei convittori e pranzano con essi nel medesimo refettorio. La mattina si levano prima dei convittori e la sera si coricano dopo di essi. Non abbandonano mai nella notte i convittori.

Art. 38. — Gl'Istitutori devono essere gentili ed istruiti. Hanno cura dell'igiene dei convittori e devono saperli avvezzare a tutti gli esercizi tendenti a fortificare il corpo.

Art. 39. — Lo stipendio degl'Istitutori si accrescerà di un decimo ogni tre anni di servizio effettivo per i primi dodici anni, e di un decimo ogni sei anni in seguito. Quando gl'Istitutori si comportassero in modo da meritare singolare attenzione, il Consiglio del Convitto li raccomanderà al Governo per alcun ufficio più lucroso.

Art. 40. — I Ripetitori e gl'Istitutori riferiranno giornalmente al Rettore circa la condotta degli alunni, ciascuno per la parte che li concerne.

Economo.

Art. 41. — L'Economo è posto sotto l'autorità del Consiglio di vigilanza e immediatamente sotto la dipendenza del Rettore. Esso dà quella malleveria che il Consiglio crede convenevole.

Art. 42. — Riscuote le entrate del Convitto, paga i Fornitori sopra particolari ordini sottoscritti dal Rettore, e tiene il giornale di cassa, il conto corrente settimanale.

Art. 43. — A lui è affidato il vegliare sopra tutte le cose che appartengono al Convitto, utensili, arnesi, arredi, grasce, biancheria. Provvede a tempo opportuno al bisognevole, cura che nulla si porti fuori, nulla si sprechi o si deteriori.

Disciplina ed ammissione degli alunni.

Art. 44. — Ogni convittore deve puntualmente attenersi a quanto è prescritto per l'ordine del Convitto.

Art. 45. — Le pene non possono essere altre che le seguenti:

1.° Privazione di parte o dell'intera ricreazione, e con occupazione, o senza, in lavoro attinente allo studio;

2.° Pranzo separato dagli altri, in silenzio;

3.° Ammonizione del Rettore al cospetto della compagnia;

4.° Privazione dell'uscita nelle giornate stabilite dal Regolamento interno;

5.° Sospensione o perdita dei gradi militari;

6.° Ammonizione al cospetto dei convittori tutti;

7.° Espulsione dal Convitto.

Art. 46. — Il Rettore può conferire ai subalterni la facoltà d'infliggere le punizioni minori. Trattandosi di espulsione, la deliberazione sarà fatta dal Consiglio di vigilanza sulla proposta del Rettore, con diligente cognizione di causa.

Art. 47. — I premi al merito saranno il dono di qualche libro od oggetto di studio, gite campestri, straordinaria visita ai parenti, attestati di lode o scritti o a

voce in presenza della propria compagnia, o di tutte o del Consiglio adunato. Per circostanze straordinarie è data facoltà al Rettore proporre ne' termini del convenevole alcun premio straordinario e chiederne al Consiglio l'approvazione.

ART. 48. — Nel tempo delle vacanze i convittori faranno de' viaggi d'istruzione a loro spese e qualora le famiglie vi acconsentano. Le spese pei Superiori, pei convittori a posto gratuito e pei servi, saranno a carico del Convitto.

ART. 49. — Le dimande per le ammissioni nel Convitto pei posti a pagamento si porgono al Rettore al quale spetta il decidere sopra di esse.

Debbono essere corredate: *a)* dalla fede di nascita; *b)* dall'attestato di vaccinazione o di superato vaiuolo; *c)* dall'obbligazione del padre o chi ne fa le veci di soddisfare a tutte le spese richieste dai Regolamenti.

ART. 50. — I richiedenti non debbono essere in età minore di anni otto, nè maggiore di anni dodici. Il Consiglio potrà in casi straordinari far qualche dispensa.

ART. 51. — Il Medico del Convitto osserva se il nuovo alunno sia di sana complessione, scevro di ogni cronica infermità.

ART. 52. — I convittori avranno due uniformi, uno per l'interno e l'altro per il passeggio, e questi avranno foggia militare.

ART. 53. — La pensione sarà di lire 800, e si pagherà a trimestri anticipati per l'intero anno, nè si farà alcuna diminuzione per qualunque temporanea assenza dal Convitto.

Torino il 3 novembre 1861.

V.° D'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
De Sanctis.

TABELLA

—

Stipendio degli Ufficiali del Convitto
oltre il vitto e l'alloggio.

Rettore	lire annue	3,000
Direttore spirituale	»	1,500
Censore di disciplina	»	1,800
Economo	»	1,800
Ripetitori, per ciascuno	»	1,000
Istitutori id.	»	800

(P. S.) — CCLVIII — Regio Decreto per la soppressione della Commissione incaricata dall'amministrazione delle rendite del R. Collegio-Convitto di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visti i reali Decreti 4 ottobre 1848 e 25 agosto 1860;

Ritenuto che il Convitto di Cagliari è stato ordinato secondo il piano dei Convitti Nazionali;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — E' soppressa la commissione istituita con Regio Decreto 4 novembre 1851 per l'amministrazione delle rendite del Regio Collegio-Convitto di Cagliari, composta dell'Intendente Generale di quella Divisione amministrativa, dell'Avvocato Pietro Salaris, Membro del Consiglio universitario, e del Regio Provveditore agli studi di quella Provincia.

Art. 2. — L'amministrazione stessa sarà quind' innanzi affidata al Consiglio del Convitto Nazionale medesimo, il quale dovrà uniformarsi alle disposizioni già stabilite e da stabilirsi pei Convitti Nazionali.

Ordiniamo che il presente Decreto ecc. ecc.

Dato a Torino, addì 2 febbraio 1862.

Vittorio Emanuele

V.º Il Guardasigilli *Minghetti.* *F. De Sanctis.*

(N. 655) Regio Decreto che approva il Regolamento pel conferimento dei posti e mezzi posti gratuiti nei Convitti governativi annessi ai Licei Ginnasiali delle Provincie Napoletane.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. — E' approvato il Regolamento riguardante il conferimento dei posti e mezzi posti gratuiti nei Convitti governativi annessi ai Licei ginnasiali delle Provincie Napoletane, che si unisce al presente Decreto.

Art. 2. — Sono derogate le disposizioni contrarie al Regolamento medesimo.

Ordiniamo che il presente Decreto ecc. ecc.

Vittorio Emanuele

V.º Il Guardasigilli *R. Conforti* *C. Matteucci.*

REGOLAMENTO

Art. 1. — *Concorso.* I posti gratuiti istituiti nei Convitti Liceali e Ginnasiali delle Provincie Napoletane a cominciare dal nuovo anno scolastico 1862-63 saranno conferiti per concorso di esame.

Art. 2. — *Luogo e tempo del concorso.* Il concorso avrà luogo presso il Liceo-ginnasiale del Convitto, a cui appartengono i posti gratuiti vacanti appena terminato l'anno scolastico, e compiuti gli esami annuali di promozione o di licenza, avanti ad una commissione composta di tre Membri e di una Presidenza da nominarsi dal rispettivo Regio Delegato della Pubblica Istruzione.

Art. 3. — *Intimazione del Concorso.* I rettori dei Convitti annessi ai Licei Ginnasiali faranno conoscere annualmente non più tardi del mese di maggio ai Regi Delegati il numero dei posti che rimarranno vacanti pel fine dell'anno scolastico.

I Regi Delegati, conosciute le vacanze, intimeranno nel mese di Giugno il concorso con apposito manifesto, che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel giornale ufficiale della Provincia, dove risiedono, ed affissi in tutti gli istituti d'istruzione secondaria della propria giurisdizione.

Art. 4. — *Condizioni d'ammissione.* Per essere ammessi agli esami di concorso gli aspiranti dovranno presentare al Rettore del Convitto a cui appartengono i post vacanti:

1º Una domanda scritta intieramente di proprio pugno, in cui dichiareranno a quale classe dei corsi secondarii intendono essere ascritti;

2º L'atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che alla prossima apertura dell'anno scolastico i richiedenti non avranno età maggiore di 12 anni;

3º Un attestato degli studi fatti, da cui si vegga che gli aspiranti entrano per lo meno alla 1ª classe ginnasiale;

4º Un attestato di vaccino o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi d'avere una costituzione sana e scevra d'ogni genere di malattia attaccaticcia e schifosa;

5º Un ordinato del Consiglio Municipale in cui si dichiari - la professione del padre - il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia - la somma pagata a titolo di contribuzione - il patrimonio che il padre o la madre posseggono.

ART. 5. — *Tempo utile alla presentazione dei documenti.* Tutti questi documenti debbano essere presentati entro il termine prefisso dal Manifesto del R. Delegato.

ART. 6. — *Verificazione dei documenti.* Il Rettore, assistito dal Consiglio di Amministrazione, verifica i documenti presentati, e delibera sull'ammissione al concorso, notificandola agli aspiranti.

ART. 7. — *Esami.* Il concorso comprende due specie d'esami: 1º per iscritto; 2º orale.

ART. 8. — *Esami per iscritto.* Gli esami per iscritto consistono in una composizione italiana ed un quesito di aritmetica per gli alunni che hanno compiuto solo il corso elementare; in una composizione italiana ed una versione dal latino adattata alla classe rispettiva, da cui provengono gli aspiranti, per tutti gli altri.

ART. 9. — *Esami orali.* Gli esami orali vertono sulle materie che sono richieste per la promozione alla classe a cui aspirano rispettivamente i candidati.

ART. 10. — *Resoconto della commissione.* La commissione esaminatrice, appena corretti i compiti per iscritto e dati gli esami orali, compila un apposito registro per gli uni e gli altri, e stende un resoconto del suo operato, classificando per meriti gli aspiranti, e trasmette ogni cosa al R. Delegato.

ART. 11. — *Revisione del R. Delegato.* Ricevute tutte le carte relative ai concorsi dei vari Licei ginnasiali della propria giurisdizione, il R. Delegato, assistito da una giunta di propria scelta, esaminerà l'operato delle varie commissioni e trasmetterà le carte stesse al Ministero facendo la proposta dei vincitori dei posti gratuiti.

Tali proposte dovranno essere mandate al Ministero non più tardi del 1º ottobre.

ART. 12. — *Collazione dei posti fatta dal Ministero.* Il Ministro procederà in seguito alla collazione dei posti gratuiti, proclamando con un Decreto Ministeriale i vincitori, il cui nome sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del Regno.

ART. 13. — Quando risulti dai rendiconti delle commissioni esaminatrici sopra tutti si distingua per eccellenza d'ingegno e si trovi in condizioni molto disagiate di fortuna, il Ministro potrà o di propria iniziativa, o sulla proposta del R. Delegato conferire al medesimo due mezzi posti gratuiti.

Il Ministro potrà anche servirsi della stessa facoltà in favore di giovani, i quali si trovino nelle ora indicate condizioni d'ingegno e di fortuna e che già fossero per anteriore concessione in possesso d'un mezzo posto gratuito.

ART. 14. — *Posti gratuiti comunali.* I posti gratuiti comunali annessi ai Licei ginnasiali delle Provincie Napolitane saranno conferiti dai R. Delegati sulla proposta dei Consigli Municipali rispettivi dietro concorso di titoli, e preferibilmente di esame secondo le norme tracciate nel presente Regolamento.

ART. 15. — *Godimento dei posti gratuiti.* I vincitori di posti gratuiti avranno diritto di goderli finchè abbiano compiuto il corso secondario classico. In nessun caso il posto o mezzo posto gratuito potrà convertirsi in un sussidio a domicilio.

ART. 16. — *Perdita dei posti gratuiti.* Essi oltre alle pene disciplinarie stabilite dal Regolamento 10 aprile 1861 per le scuole secondarie e pei Convitti, andranno soggetti alla perdita del posto:

1º Quando per gravi mancanze fossero espulsi dal Convitto a termine dell'alinea 10 dell'articolo 113 del citato regolamento 10 aprile 1861;

2º Quando per due anni di seguito non ottenessero la regolare promozione negli esami finali.

ART. 17. — *Cautele per la sincerità del concorso.* I R. Delegati, per assicurare la sincerità del concorso e per impedire anche il sospetto di favore, ad ogni intimazione di concorso, riassumeranno in apposita circolare da mandarsi alle Commissioni esami-

natrici, tutte le prescrizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 del Regolamento 11 aprile 1859 sul concorso pei posti gratuiti istituiti nei Collegi-Convitti Nazionali delle antiche Provincie.

Art. 18. — *Intimazione del concorso pel corrente anno scolastico.* I R. Delegati, appena ricevuto il presente Regolamento, inizieranno necessari procedimenti per potere intimare pel fine del presente anno scolastico il concorso a questi posti gratuiti, che si verificheranno vacanti.

Il Ministro: *Matteucci.*

Circolare 23 giugno 1862.

Savio consiglio nel riordinare l'istruzione secondaria fu l'istituire in ciascuna Provincia quel numero soltanto di Licei che il bisogno della rispettiva popolazione parve richiedere; imperocchè non sarebbesi altrimenti potuto sperare di vedere cotesti importanti istituti forniti di buoni insegnanti, provveduti del necessario corredo scentifico, ed avviati per concorso d'alunni e bontà di studi a quello stato di floridezza cui debbono raggiungere.

Ma perchè di prospera vita godano i licei, ed a quelli accorrano da tutta la provincia i giovani con maggior utile loro e degli studi, egli è necessario sopratutto che accanto a ciascun liceo sorga e florisca un ben ordinato convitto, in cui possano i genitori mandare i loro figli di tenera età, con piena fiducia che troveranno in esso le vigili ed affettuose cure della famiglia e vi riceveranno assennata e compiuta educazione. Convinto dei grandi vantaggi che da un buon regolato convitto alla gioventù derivano, il sottoscritto si rivolge alla S. V. Ill.ma e per mezzo suo all'onorevole Consiglio provinciale e comunale, e caldamente raccomanda loro che con tutti i mezzi, di cui possono disporre, s' adoperino perchè s'istituisca presso il R. Liceo un convitto, e dove già esista, se ne promuova l'incremento e floridezza con pronti provvedimenti e con donazioni.

A ciò gioverà efficacemente il fondare a carico della Provincia e dei Comuni dei posti in convitto per metà o intieramente gratuiti, da assegnarsi per concorso ai giovani di eletto ingegno e non abbastanza provveduti di fortuna; la quale fondazione di posti gratuiti, di tanta utilità ai giovani di belle speranze e a tutta la provincia, lo scrivente desidera che sia alla S. V. ed ai Consigli provinciali e comunali vivamente raccomandata.

Mentre il Governo cerca dal canto suo come possa con opportuni sussidi venire in aiuto ai convitti che s'apriranno ove ha sede il Liceo, il sottoscritto confida che la S. V. e i prementovati consigli rivolgeranno le loro più sollecite cure a provvedere a questo bisogno così universalmente sentito, affinchè non abbiasi più oltre a lamentare l'abbandono in cui languiscono vari licei recentemente istituiti pel solo difetto di sufficiente numero d'alunni e quindi il poco frutto che la gioventù d'una vasta Provincia ricava dall'istruzione che si dà nel Liceo : grave inconveniente per certo, il quale si ha fondata speranza di veder cessato colla creazione d'un convitto, in cui i parenti ed i giovani trovino, oltre i mezzi di studio, la certezza d'una bene intesa e veramente nazionale educazione.

Il sottoscritto s'attende dalla gentilezza della S. V. Ill.ma d'essere informato del modo con cui questi pensieri sono accolti e della speranza che v'è di vederli attuati.

Il Ministro — *Matteucci.*

(N. 840) Regio Decreto che stabilisce le indennità da corrispondere agli impiegati di vari Dicasteri in missione per affari amministrativi.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, d'accordo coi ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Gli impiegati in missione, del Ministero delle Finanze, dell'Interno, di Agricoltura e Commercio, e delle amministrazioni dai medesimi dipendenti, quelli del Ministero dei Lavori Pubblici, del Ministero di Grazia e Giustizia, nonchè i membri dell'Ordine Giudiziario nei soli casi di missione per affari amministrativi, percepiranno, giusta le norme che seguono, un compenso per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza.

Art. 2. — Le indennità di viaggio tanto per l'andata quanto pel ritorno sono concesse all'impiegato in missione nella misura che trovasi già o venisse stabilita con apposite prescrizioni a favore degl'impiegati che cambiano residenza, escluso ogni compenso pel trasporto della famiglia e dei mobili.

Art. 3. — L'indennità giornaliera di soggiorno sarà corrisposta secondo le norme tracciate nella seguente tabella:

In ragione dello stipendio annuo:		
	Alunni ed impiegati fino a L. 1000 . .	L. 5,00
	più di L. 1000 alle » 2200 . .	» 6,00
	» » » 2200 » » 3500 . .	» 8,00
	» » » 3500 » » 5000 . .	» 10,00
	» » » 5000 » » 7000 . .	» 12,00
	» » » 7000	» 18,00

Per gl'impiegati aventi l'obbligo di cauzione, l'indennità di soggiorno si misura sullo stipendio annuo, o sull'ammontare degli aggi fissi, o cumulativamente sullo stipendio e sugli aggi, quando sono provvisti di entrambi, giusta le norme seguenti:

sino alle L. 3000	L. 5,00
più di » 3000 alle 5000 .	» 6,00
oltre le » 5000	» 8,00

Gli assegnamenti *ad personam*, gli assegni per spese d'ufficio ed altri emolumenti di cui possono essere provvisti gl'impiegati non si computano per determinare la categoria dell'indennità di soggiorno.

. . . .

Dato a Torino addì 14 settembre 1862.

Vittorio Emanuele

V. Il guardasigilli - B. Conforti.

Quintino Sella.

DXLI — Regio Decreto concernente il riordinamento del Reale Collegio Cicognini di Prato.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Nell'intento di dare al Reale Collegio Cicognini di Prato tale assetto che continuando le illustri tradizioni d'esso meglio risponda ai presenti ordini scolastici e conferisca così alla buona disciplina interna come al retto andamento economico;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Reale Collegio Cicognini di Prato comprende:

a) Un convittore per alunni interni;

b) Il corso di studii liceali;

c) Il corso di studi ginnasiali;

d) Il corso di studi della scuola tecnica minore.

Art. 2. — Il Convitto è governato colle stesse norme che sono stabilite pei convitti nazionali del Regno.

Un regolamento speciale da approvarsi per Decreto ministeriale ne determinerà le discipline interne.

La retta per gli allievi paganti a cominciare dal 1.° gennaio 1863 è fissata in lire italiane 55 per ciascun mese tutto compreso.

Art. 3. — Gli emolumenti del personale addetto al collegio sono regolati a norma della tabella qui unita.

Art. 4. — Il personale attualmente appartenente allo stesso collegio è disciolto, e cesserà dall'esercizio delle sue funzioni con tutto il giorno 20 del prossimo novembre.

Art. 5. — È aperto fin d'ora un concorso per titoli per la nomina del nuovo personale sulle basi stabilite dal presente Decreto, salvo per quanto concerne il Rettore del collegio che ci riserbiamo di eleggere per nomina diretta.

A tale concorso sono ammessi dietro loro dimanda gl'impiegati attuali.

Art. 6. — Il concorso sarà aperto a tutto il giorno 15 del prossimo mese di novembre, e chi intende prendervi parte dovrà indirizzare una domanda al rettore del Collegio, prima dello scadere di detto termine, corredata di tutti quei titoli i quali possano meglio accertare l'attitudine all'ufficio a cui aspira.

Art. 7. — Una speciale commissione istituita d'accordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Prato esaminerà i titoli dei concorrenti, e dopo avere espresso il suo avviso sui medesimi, li trasmetterà al Ministero predetto al più tardi entro il 20 del prossimo novembre.

Art. 8. — Gli antichi impiegati del collegio, che non aspirassero o non fossero ammessi a far parte del nuovo personale del medesimo, saranno provveduti dell'assegno vitalizio quando vi abbiano il diritto, ed in caso contrario avranno una gratificazione corrispondente a tre mesi del loro emolumento attuale.

Alle spese occorrenti pel collegio, riordinato nel modo sopradetto, si farà fronte colle rendite particolari del collegio medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto ecc. ecc.

Dato a Torino addì 23 ottobre 1862.

Vittorio Emanuele

V. Il Guardasigilli — U. Rattazzi.

C. Matteucci.

UFFICIO	EMOLUMENTO	OSSERVAZIONI
a) Rettore	2000	Ha la direzione così del convitto come del collegio.
a) Direttore Spirituale	1000	Ha l'obbligo di adempiere il suo ufficio così nel convitto come nelle scuole.
a) Economo cassiere	1200	Ha obbligo di dare cauzione di L. 5000.
a) 5 Istitutori a L. 400 ciascuno	2000	
a) Mastro di casa	250	
a) Guardarobe	300	Hanno gli utili di convivenza interna.
a) Cuoco	250	
a) Sottocuoco	150	
a) Portiere	200	
a) 5 camerieri a L. 150 ciascuno	750	
Medico	200	
Chirurgo	150	
Maestro di ginnastica	300	
» » scherma	300	
» » danza	300	

N. [illegible] — [illegible] — Regio decreto con cui è nominata una commissione [illegible] del riordinamento ed amministrazione del Convitto Vittorio Emanuele di Palermo.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto [illegible] Decreto Prodittatoriale del [illegible] 1860, n. [illegible], col quale venne nominato [illegible] Palermo [illegible] Convitto Vittorio Emanuele [illegible] a provvedimenti successivi [illegible];

Considerando che fin ad ora questi provvedimenti non furono presi;

[illegible] di promuovere le condizioni di questo Istituto e di renderlo sempre meglio meritevole della fiducia delle famiglie;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — È [illegible] sotto la presidenza del Prefetto della Provincia di Palermo una Commissione di [illegible] membri da designarsi per Decreto Ministeriale incaricato di provvedere al riordinamento ed alla amministrazione del Convitto Vittorio Emanuele di quella città capoluogo.

Art. 2. — A tale fine la prefata commissione è abilitata a dare tutte le provvisioni che fossero di spettanza del Governo centrale, ed entro tre mesi dalla data della sua costituzione dovrà presentare al Ministero di Pubblica Istruzione un disegno di regolamento organico del convitto preaccennato.

Art. 3. — Cesseranno le funzioni della precedente deputazione del convitto stesso.

Ordiniamo ecc. ecc.

Dato a Torino il 1.° marzo 1863.

VITTORIO EMANUELE

M. Amari.

N. 1278 — Regio Decreto con cui sono determinate le indennità a corrispondersi pel caso di traslocamento degli impiegati dipendenti da vari Ministeri.

24 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visti i nostri Decreti 1.° aprile, 9 giugno e 27 ottobre 1861;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. — Gl'impiegati civili retribuiti a carico dello Stato e dipendenti dai ministeri dell'Interno, delle Finanze, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura, Industria e Commercio, quando siano trasferiti da una ad altra sede permanente, riceveranno un compenso quando si trovino nelle condizioni seguenti:

a) Che la traslocazione sia ordinata per ragioni di pubblico servizio, e non in seguito ad istanza dell'impiegato e per cause disciplinarie;

b) Che la traslocazione segua senza promozione con aumento di stipendio, salvo che il nuovo stipendio sia inferiore a lire tremila;

c) Che la distanza dell'antica residenza alla nuova destinazione sia maggiore di chilometri 100.

Art. 2. — I compensi sono fissati come segue:

Per ciascun chilometro, oltre al limite stabilito alla lettera *C* dell'art. 1 e sino a 200 chilometri

Sulle ferrovie . . . . L. 0,16

Sui Piroscafi	L. 0,25
Sulle vie ordinarie di terra	» 0,30

E per ciascun Km. oltre i primi 200:

Sulle ferrovie	L. 0,11
Sui piroscafi	» 0,15
Sulle vie ordinarie di terra	» 0,25

Art. 3. — Gl'impiegati sopradetti riceveranno un compenso eguale anche per la moglie e per ciascuno dei figli di età superiore agli anni 3, quando comprovino di essere stati seguiti da essi nella nuova residenza.

Tale prova sarà fornita per mezzo di una dichiarazione del rispettivo Capo di Ufficio del luogo della nuova residenza, il quale attesti la verità del fatto.

Art. 4. Non è concesso compenso agl'impiegati in riposo o in aspettativa, i quali siano richiamati in attività di servizio, ed a coloro che siano per la prima volta nominati ad impiego.

Si considera come prima nomina il passaggio ad impiego effettivo dei volontarii, alunni, apprendisti, uditori e simili.

Art. 5. — Gl' Impiegati in disponibilità per soppressione d'ufficio o riduzione di pianta, quando siano richiamati in servizio effettivo, oppure destinati a prestar l'opera loro in altra residenza, saranno considerati nella stessa condizione degli Impiegati in attività per ciò che concerne il compenso di traslocazione.

Per gli Impiegati non ancora parificati, il conseguimento dello stipendio di nuova pianta con assimilazione di grado, non costituisce promozione a cui siano applicabili le disposizioni dell'art. 1 lettera *b*.

Art. 6. — Il compenso di traslocazione si calcola in ragione della distanza più breve che si può percorrere dal luogo dell'antica residenza a quello della nuova destinazione; e per gli Impiegati in disponibilità, che non prestano servizio temporaneo dal luogo del loro domicilio legale a quello della nuova destinazione.

Art. 7. — Quando l'Impiegato abbia facoltà di viaggiare gratuitamente sulle strade ferrate e sui piroscafi, sarà dedotto dal compenso stabilito dal presente decreto il prezzo di trasporto che non avrà sborsato.

Art. 8. — Il pagamento del compenso sarà ordinato in seguito all'effettuata traslocazione. La tabella dimostrativa sarà sottoscritta dall'Impiegato e certificata dal suo Capo d'Ufficio.

Art. 9. — Il presente Decreto non è applicabile agli uscieri giudiziari e cursori, ai bidelli delle Università, dei Licei e di altri Istituti, ai servienti e portieri, agli agenti carcerari e di sicurezza pubblica, ai bollatori, imballatori e simili nelle Amministrazioni delle Gabelle e del Demanio e Tasse; in generale agli agenti di basso servizio addetti alle poste, ai telegrafi, o ad altre amministrazioni dello Stato, pei quali sarà provveduto con speciali disposizioni.

Art. 10. — Le norme stabilite con questo Decreto sono applicabili alle traslocazioni che verranno ordinate dal giorno della sua pubblicazione.

Dallo stesso giorno sono abrogati i Decreti 1° aprile, 9 giugno e 27 ottobre 1861.

Ordiniamo che il presente Decreto ecc.

Dato a Torino addì 24 maggio 1863.

Vittorio Emanuele

Il Guardasigilli *G. Pisanelli* — *M. Minghetti.*

(P. S.) — DCCLXXXVI — Regio Decreto col quale è approvato il Regolamento per il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele in Palermo.

18 giugno 1863.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Viste le proposte fatte dalla Commissione stata creata dal Decreto del 1° marzo 1863 n. DCLXXVII, collo scopo di riordinare il Convitto Vittorio Emanuele di Palermo e di proporre per esso un disegno di regolamento organico;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato il regolamento pel Convitto Vittorio Emanuele di Palermo, annesso al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, ecc. ecc.

Dato a Torino addì 18 giugno 1863.

Vittorio Emanuele

V.° Il Guardasigilli *G. Pisanelli* *M. Amari.*

REGOLAMENTO

per il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele in Palermo approvato con Regio Decreto del 18 giugno n. DCCLXXXVI

—

Art. 1. — Il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele di Palermo ha, come gli altri Convitti Nazionali, per iscopo l'educazione religiosa intellettuale e civile degli alunni, acciò riescano cittadini costumati, assennati, vigorosi, acciò amino immensamente la patria ed ambiscano di renderla libera e grande.

Art. 2. — La direzione e l'amministrazione del Convitto è affidato ad un Rettore, coadiuvato da un Direttore Spirituale, e da un Censore della disciplina.

Art. 3. — Il Consiglio direttivo del Convitto consta dei tre Uffiziali suddetti, di un Consigliere comunitativo e di un Consigliere provinciale eletti dai Consigli corri spettivi. Ne è Presidente il Rettore, il Segretario viene eletto dal Consiglio fra i suoi membri.

Art. 4. — Siede almeno ogni 15 giorni; due terzi dei Consiglieri bastano per la validità delle deliberazioni, come basta altresì la firma del Rettore e di un Consigliere per la validità degli atti legali riguardanti l'interna economia. Il Presidente sulla lettera d'invito nota sempre ciò che è da trattarsi nella tornata.

Art. 5. — A proposta del Rettore, il Consiglio direttivo sceglie i maestri delle classi elementari, gli istitutori, il medico chirurgo, i maestri di belle arti e gli istruttori militari e di ginnastica, e stabilisce il salario delle persone di servizio. Gli altri Uffiziali del Convitto sono nominati direttamente dal Governo.

Art. 6. — Il Consiglio direttivo rivede i conti all'Economo nel principio del mese, forma il bilancio preventivo nella seconda quindicina di ottobre ed il rendiconto dei conti nella prima quindicina di aprile; provvede per le ore di levata, di studio, di refezione, di ricreazione e di riposo dei convittori. Sulla proposta del Rettore decreta attestati di lodevole esercizio e propone rimunerazioni per gli istitutori.

Art. 7. — Ciascuno degli Uffiziali del Convitto ogni mese farà al Consiglio un rapporto orale sull'andamento del Convitto, per ciò che gli appartiene. Noterà quale sia stata l'opera degli istitutori e dei maestri; quali giovani abbiano meritato bene o male nell'adempimento dei loro doveri, a quali provvedimenti e con quale successo siasi posto mano.

Art. 8. — Questi rapporti si scriveranno negli atti delle tornate del Consiglio, e forniranno notizie e norme al Rettore per le sue corrispondenze coi parenti dei convittori, e per le sue relazioni al Ministro fatte almeno due volte all'anno.

Art. 9. — Sarà dal Consiglio compilato e sottoposto all'approvazione del Ministero un regolamento interno che determinerà tutti i particolari che applichino e specifichino convenientemente il presente regolamento organico.

Rettore.

Art. 10. — Il solo Rettore, capo e mallevadore del buon andamento del Convitto, ha l'autorità esecutiva d'ogni legge, regolamento ed ordine concernente il Convitto. E' direttore degli studi interni. Da lui ricevono norma gli altri Ufficiali. Sulla proposta del Censore e dell'Economo elegge e licenzia le persone di servizio.

Art. 11. — Solo egli è in relazione colle famiglie dei convittori, e concede a questi l'uscita straordinaria dal Convitto. Procura in ogni occasione e con tutti i modi di serbare vivo l'affetto degli alunni inverso le loro famiglie.

Art. 12. — Ha cura della biblioteca ed ogni altro corredo scientifico; fa dagli istitutori distribuire ai convittori quanto occorre loro per gli studi, e tener conto delle distribuzioni.

Art. 13. — Alla fine del mese, ricava dagli appunti che ogni istitutore va registrando, o dal giornale della scuola, la porzione media dei voti ottenuti da ciascun convittore, ed il numero delle punizioni sostenute. Esamina le relazioni mensuali ricevute dai Presidi e dal Direttore sul portamento, lo studio ed il profitto dei convittori.

Art. 14. — Riceve ogni giorno le relazioni fatte dagli Istitutori al Censore, le esamina e provvede.

Art. 15. — Ragguaglia ogni bimestre i parenti dei convittori intorno alla condotta ed allo studio di ciascun alunno nel Convitto e nelle scuole, e loro significa sollecitamente le gravi mancanze e le gravi malattie.

Art. 16. — Ha cura particolare che nel Convitto si parli di buon italiano e vi sia sbarbicato l'uso d'ogni qualunque dialetto.

Art. 17. — Provvede per mezzo dell'Economo all'azienda, stipula contratti annuali coi fornitori, ordina a tempo opportuno le provvisioni, cura la masserizia e la regolarità dei libri dei conti.

Art. 18. — Presenta al Consiglio del Convitto i conti mensuali, il bilancio preventivo, il rendimento annuale dei conti, e trasmette per l'approvazione al Ministero il bilancio ed il conto annuale insieme cogli atti delle tornate del Consiglio che ne trattarono.

Art. 19. — Al solo Rettore si appartiene ordinare le spese in conformità del bilancio approvato e delle Ministeriali istruzioni sul modo di tenere i conti.

Art. 20. — In caso di assenza o di grave impedimento, al Rettore sarà surrogato nello esercizio delle sue funzioni uno degli altri due Uffiziali del Convitto da lui designato.

Art. 21. — E' sua cura speciale, a custodia della moralità e del costume, che nella scuola i convittori non si addomestichino con gli alunni estranei e rimangano appartati da essi. Adopera la vigilanza medesima circa le persone che praticano nel Convitto, e raccomanda ai genitori ogni cautela ed ogni riserbo possibile pel tempo che tengono seco i figliuoli convittori o nel tenere eziandio del loro carteggio con essi, il quale non sarà mai dissuggellato.

Art. 22. — Provvede perchè nelle ricreazioni ed in tutto il corso della giornata le compagnie dei convittori di più tenera età rimangano separate da quelle di età più adulte.

Art. 23. — Al Direttore Spirituale è commessa l'istruzione e l'educazione reli-

giosa dei convittori. Ogni mattina egli celebra la Santa Messa nella cappella del Convitto.

Art. 24. — Nei giorni festivi fà inoltre nell'oratorio la spiegazione del vangelo e del catechismo.

Art. 25. — Prepara i convittori alla prima confessione, alla prima comunione ed alla cresima. Li dispone all'adempimento del precetto pasquale e alla frequenza dei sacramenti, valendosi anche, ove occorra il bisogno, dell'opera di altri confessori, dei quali provvede che nei dì festivi trovisi nella cappella secondo le contingenze un numero sufficiente.

In tutti questi ufficii nessuna specie di coazione sarà usata nè da lui, nè da altri superiori.

Art. 26. — Ha cura degli arredi e degli oggetti appartenenti al culto; ricorre al rettore per le provvisioni e le riparazioni.

Art. 27. — Sarà procurato che abbia le sue stanze presso l'infermeria, che gli è specialmente raccomandata; assiste alle visite del medico e del chirurgo; veglia l'esecuzione delle loro ordinazioni; provvede d'accordo col rettore ad ogni bisognevole pei malati. Ha sotto la sua immediata dipendenza l'inserviente che potrà essere destinato ad infermiere.

Art. 28. — Ammaestra dei doveri religiosi i famigli del convitto, eccitandoli colla persuasione ad adempirli.

Censore di disciplina.

Art. 27. — Il censore è scelto, se puossi, fra i militari, e veglia sotto le norme del rettore la disciplina dei convittori, la osservanza dell'orario.

Art. 30. — Sopraintende agli istitutori in tutte le cose che non si riferiscono allo studio.

Art. 31. — Visita anche di notte i dormitori; assiste al coricarsi, al levarsi, ed al pranzo dei convittori, alle lezioni di nuoto, di ginnastica, di scherma, ai bagni, l'uso dei quali non debbe essere troppo infrequente, agli esercizi militari, alle funzioni religiose; interviene sovente alle ricreazioni, indica le passeggiate, invigila l'andata ed il ritorno dei convittori dalle scuole.

Art. 32. — Assiste col rettore al rapporto degli istitutori, scrive sul registro i castighi inflitti e provvede alla esecuzione.

Art. 33. — Ha cura dell'armeria e degli oggetti che servono alla ginnastica ed alla scherma; riceve dal guardaroba la consegna del corredo dei convittori e ne invigila la conservazione e la distribuzione; cura la regolarità dei registri corrispondenti.

Art. 34. — Provvede sopra domanda in iscritto alle richieste dei convittori, quando non sono di oggetti attinenti alla istruzione.

Art. 35. — Bada alla nettezza dei convittori ed a quella del casamento ed alla esattezza dei servizi; ha immediatamente sotto di sè tutti i famigli e distribuisce a ciascuno l'opera loro.

Art. 36. — Nella notte tiene presso di sè le chiavi del convitto accertandosi che sieno chiuse tutte le porte, a meno che il rettore preferisca tenerle presso di sè.

Concede i permessi di uscita straordinaria ai famigli.

Economo.

Art. 37. — L'economo è posto immediatamente sotto la dipendenza del rettere, e dà malleveria per 300 lire di rendita sul Debito pubblico.

Art. 38. — Riscuote le entrate del Convitto, ne paga i debiti sopra particolari ordini di pagamento spediti dal rettore.

Art. 39. — Gli è affidata la vigilanza del magazzino, della cantina, del guardaroba; perciò tiene conto di tutti gli oggetti, di tutte le provvisioni; registra quanto

in ciascun giorno entra ed esce dalla dispensa; veglia che nulla si porti fuori del convitto, che nulla si sprechi.

Art. 40. — Provvede a tempo opportuno il bisognevole al vitto, ed ha cura che a nulla si deteriorino, o deteriorati si riparino gli arredi, le masserizie ed il casamento del convitto. Ha l'immediata vigilanza della cucina, sarà sua speciale cura osservare giornalmente la qualità e quantità del vitto e curare l'adempimento delle prescrizioni stabilite.

Istitutori.

Art. 41. — Gl'istitutori assistono e vegliano i convittori in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole.

Art. 42. — Ciascun istitutore veglia una compagnia non minore di 20.

Art. 43. — Gl'istitutori dormono nel dormitorio stesso dei convittori e pranzano con essi nel medesimo refettorio.

Att. 44. — La mattina si levano prima dei convittori e la sera si coricano dopo di essi. Non abbandonano mai nella notte i convittori.

Art. 45. — Gli istitutori, ciascuno per la parte che lo riguarda, riferiranno giornalmente al censore sulla condotta degli alunni.

Art. 46. — Distribuiscono ai convittori gli oggetti di studio, tenendone nota in particolare registro, e badano che nessuno ne consumi più del bisogno. Vegliano accuratamente, acciò nella camerata non si introducano libri che non sieno permessi dal rettore; ed inculcheranno sempre ai giovani d'usare modi gentili e cortesi.

Art. 47. — Gli istitutori debbono aver grado di professori in qualcuna delle materie d'insegnamento dei ginnasii, o delle scuole tecniche, od essere maestri elementari. In questi saranno preferiti coloro che escono dai convitti delle scuole normali.

Art. 48. — Gli istitutori che avranno dato maggiori prove di capacità per l'istruzione ed educazione dei giovani, verranno dal consiglio proposti al Ministero per maestri elementari nelle scuole che si apriranno ai soli convittori o per altri uffizi dal consiglio dipendenti. In caso di meriti singolari, potranno gl'istitutori, se laici, venire raccomandati al Governo per alcun ufficio più lucroso, e se ecclesiastici, per i benefizi di giuspatronato regio.

Art. 49. — Gl'istitutori saranno nei diritti alla pensione equiparati agli altri ufficiali del convitto, e sarà loro computato il servizio prestato quando venissero nominati censori o professori alle cattedre per cui hanno titoli.

Art. 50. — Lo stipendio degli istitutori si accrescerà di un decimo ogni tre anni di lodevole servizio effettivo per i primi dodici anni e di un decimo ogni sei anni in seguito. Questi aumenti, finchè non sia provvisto in altro modo per legge, si pagheranno cogli assegnamenti dello stesso convitto.

Disciplina.

Art. 51. — Nessun convittore potrà esimersi dall'eseguire puntualmente un ordine dato o trasmesso da alcuno dei superiori. Potrà nondimeno, dopo eseguito, fare con modestia e convenienza le sue osservazioni.

Art. 52. — Le pene non potranno essere altre che le seguenti: 1.° privazione di parte o di intiera la ricreazione per uno o più giorni, con occupazione o senza di lavoro attinente allo studio; 2.° di non partecipare una o più volte agli esercizi militari; 3.° pasto separato dagli altri ed in silenzio; 4.° privazione delle visite ai parenti e delle giornate di uscita; 5.° ammonizione del rettore al cospetto della compagnia; 6.° sospensione o perdita dei gradi militari; 7.° perdita per uno o più giorni della divisa, supplita da un camiciotto (*blouse*); 8.° camera di riflessione, dove il convittore, deve aver sempre da occuparsi in lavoro allo studio attinente, e dove può essere guardato e vigilato dal di fuori, non potrà rimanervi che qualche giorno; 9.° am-

monizione solenne d'innanzi al consiglio e minaccia di espulsione; 10.° espulsione dal convitto.

Art. 53. — Il solo rettore può conferire ai subalterni la facoltà d'infliggere le punizioni minori; sulle maggiori ne riferirà al Consiglio. Trattandosi di espellere un convittore, la risoluzione sarà presa dal consiglio sulla proposta del rettore, con diligente cognizione di causa; se ne darà conto particolare ed immediato al Ministero.

Art. 54. — I premi alla bontà, alla diligenza ed altro merito morale, non saranno mai di natura materiale, come pietanze aggiunte, diminuzione di studio, sonno prolungato. Invece saranno qualche libro desiderato ed innocuo, visite a musei ed a gallerie, gite campestri, frequenza di visite alla famiglia, attestati di lode o scritti od a viva voce, in presenza della compagnia o di tutte o del Consiglio adunato. Per qualche merito singolare è fatta facoltà al Consiglio, sulla proposta del Rettore, di deliberare nei termini del convenevole alcun premio straordinario e farlo assapere al Ministero.

Art. 55. — In ogni camera dei convittori sarà affisso un riepilogo dei loro doveri; la mancanza ad alcuno di questi farà il giovane passibile di pena.

Ammissione dei giovani al Convitto.

Art. 56. — Le domande per l'ammissione dei giovani al Convitto si presentano al Rettore corredate dai certificati seguenti: 1° fede di battesimo; 2° di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; 3° idem di sana complessione scevra da ogni malattia attaccaticcia o schifosa; 4° obbligazione del padre o di chi ne fa le veci di soddisfare alle spese, che non sono a carico del Convitto.

Art. 57. — Gli aspiranti non debbono essere in età minore di anni 6, nè maggiore di anni 12. Il Consiglio potrà in casi straordinari ammetterli anche in età maggiore.

Art. 58. — Con la risposta d'accettazione riceverà l'alunno un numero di matricola, col quale contrassegnerà tutti gli oggetti del corredo prescrittogli dal regolamento speciale del Convitto.

Art. 59. — I convittori avranno due uniformi, l'uno per l'interno e l'altro per il passeggio, i quali saranno con lieve modificazioni conformi a quelli dei militi nazionali.

Il suono del tamburo avvertirà i convittori delle opere che fanno in comune.

Art. 60. — La retta o pensione si pagherà a trimestri anticipati, nè si farà alcuna diminuzione pel mese di vacanza che il giovane passa in famiglia, nè per qualsiasi altra temporanea assenza dal Convitto, nè infine per l'uscita dal Convitto durante il trimestre in corso, comunque anche appena incominciato.

Art. 61. — Ogni alunno dovrà somministrare il corredo prescritto.

Insegnamenti.

Art. 62. — Per gl'insegnamenti delle materie attinenti agli studi secondari classici o tecnici, i convittori seguono i corsi del liceo, dell'istituto tecnico, del ginnasio e della scuola tecnica in un coi discepoli esterni; per quelli delle classi elementari hanno corsi interni, affidati a speciali maestri.

Posti gratuiti.

Art. 63. — Vi sono in Convitto 12 posti gratuiti che saranno conferiti per via di concorso, secondo le norme del Regolamento 11 aprile 1859, e vi potranno aspirare tutti i giovani regnicoli di ristretta fortuna; a parità di merito verranno preferiti i figli di impiegati civili e militari, e specialmente gli orfani.

Stipendi.

Art. 64. — Il Rettore, il Direttore Spirituale, il Censore di disciplina, l'Economo,

i maestri delle classi elementari interne e gli istitutori hanno lo stipendio indicato nella tabella annessa al presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
M. Amari.

Quadro degli stipendi assegnati agli Impiegati
del Convitto Vittorio Emanuele di Palermo

Numero degli impiegati	UFFICIO	STIPENDI	
		parziale	complessivo
1	Rettore . . . . L.	2400	2400
1	Direttore Spirituale . . . »	1500	1500
1	Censore di disciplina . . »	1500	1500
2	Istitutori . . . . »	800	1600
1	Economo . . . . »	1200	1200
2	Maestri elementari grado sup. »	1200	2400
2	id. grado inf. »	900	1800

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
M. Amari.

(N. 1446) Regio Decreto col quale viene stabilita la indennità di viaggio da corrispondersi agli Impiegati in missione.

25 agosto 1863.

VITTORIO EMANUELE II. ecc.

Art. 1. — Le indennità di viaggio, tanto per l'andata quanto per ritorno, saranno corrisposte agl'Impiegati in missione, ai quali riguarda il Regio Decreto 14 dicembre 1862, n. 840, in ragione della minor distanza percorribile dal luogo di partenza a quello d'arrivo, sulla base di centesimi 25 per ciascuno dei primi 100 chilometri, e di centesimi 20 per ognuno degli eccedenti.

Art. 2. — Per quella parte di viaggio che possa effettuarsi sulle ferrovie o sui piroscafi, invece delle indennità prementovate, i Capi di servizio aventi grado di Capo di Divisione riceveranno il rimborso della spesa di un posto di prima classe sulle ferrovie e sui piroscafi, e gli altri Impiegati riceveranno il rimborso della spesa di un posto di seconda classe sulle ferrovie e di un posto sui piroscafi, sotto deduzione sempre dei ribassi di prezzo che sono consentiti sui piroscafi postali dalle vigenti convenzioni a favore degl'Impiegati che viaggiano per ragioni di servizio.

Ordinando che il presente Decreto ecc......

Dato a Torino addì 25 agosto 1863.

Vittorio Emanuele II.

(P. S.) — DCCCLXV. Regio decreto che approva il Regolamento organico pel Regio Collegio-Convitto Tolomei di Siena.

8 settembre 1863.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Nell'intendimento di dare nuovo ordinamento al R. Collegio Tolomei di Siena;

Visto il progetto di Regolamento organico elaborato dal Consiglio direttivo del medesimo istituto, a ciò espressamente delegato per Decreto Ministeriale del 10 febbraio ultimo;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Regolamento organico unito al presente Decreto del R. Collegio Convitto Tolomei di Siena è approvato.

Art. 2. — Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori, contrarie al medesimo Regolamento.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino addì 3 settembre 1863.

Vittorio Emanuele

M. Amari.

REGOLAMENTO ORGANICO
del Regio Collegio Tolomei di Siena

Titolo Primo
Governo del Collegio.

Art. 1. — Il Governo del Collegio si esercita da una Deputazione permanente composta dal Prefetto della Provincia pro tempore, del Capo del Comune pro tempore, del Provinciale delle scuole Pie in Toscana pro tempore e di due Deputati a nomina del Ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 2. — La Deputazione si aduna periodicamente una volta al mese, e le sue adunanze sono valide coll'intervento di 3 membri. Il Prefetto, il capo del Comune o il Seniore la presiedono, il più giovane tiene il protocollo delle deliberazioni, le quali sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 3. — Il Rettore e l'Economo del Collegio di che in appresso intervengono alle sedute della Deputazione senza voto ad ogni richiesta.

Art. 4. — La Deputazione invigila sulla educazione e sull'istruzione dei convittori, invigila la osservanza del Regolamento disciplinare.

Delibera ogni anno il bilancio preventivo, approva il rendiconto e sorveglia all'Amministrazione economica.

Stabilisce e modifica la somma delle rette dei convittori.

Delibera sopratutto ciò che interessa il patrimonio del Collegio.

Prende cognizione dei reclami contro l'andamento scolastico disciplinare ed economico del Collegio e li risolve.

Sorveglia il personale addetto allo stabilimento, e con deliberazione motivata provoca il cambiamento dei Superiori, dei Maestri, dei Prefetti.

Adotta ogni straordinario provvedimento in ordine al buon regime dello stabilimento.

Rappresenta il Collegio agli effetti giuridici e stipula gli atti necessari.

Titolo Secondo
Direzione del Collegio.

Art. 5. — Il Collegio Tolomei continua a rimanere affidato alla Congregazione delle Scuole Pie.

Art. 6. — Il rettore eletto secondo le costituzioni dell'Ordine è nominato con Decreto Reale, in caso di rifiuto di nomina Sovrana si procede egualmente a nuova elezione e presentazione.

Art. 7. — Può essere revocato per Decreto Reale a richiesta motivata della deputazione sulla proposta del Ministero dell'Istruzione Pubblica sentito il parere del Consiglio Superiore d'Istruzione pubblica.

Art. 8. — Il rettore dirige l'educazione e l'istruzione religiosa dei convittori;

Ha la direzione degli studii a seconda del presente regolamento;

Compila il Regolamento disciplinare che sottopone all'approvazione della Deputazione, lo eseguisce e lo fa eseguire da tutti in ogni sua parte;

Elegge i superiori e i prefetti, e gli uni e gli altri cambia sulla richiesta motivata dalla deputazione;

Ammette e rifiuta gli alunni convittori secondo il prescritto del regolamento disciplinare ed esclusivamente corrisponde colle famiglie degli alunni;

Nomina e congeda il personale subalterno non dipendente dall'economo;

Propone alla Deputazione tutto ciò che oltrepassa le di lui competenze;

Ha la presentazione onorifica dello stabilimento;

Titolo Terzo

Insegnamento.

Art. 9. — L'insegnamento obbligatorio è letterario e scientifico.

Art. 10. — L'insegnamento elementare viene dato se, e dove occorra, ma non fa parte del corso regolare.

Art. 11. — L'insegnamento letterario consiste nella:

Lingua e letteratura Italiana;

Lingua e letteratura Latina;

Grammatica Greca;

Lingua e letteratura Francese;

Lingua e letteratura Inglese;

ed è per tutti obbligatorio.

Art. 12. — L'insegnamento scientifico consiste per le scienze morali:

Nella Storia antica e moderna;

Negli elementi di economia sociale, ed è per tutti obbligatorio.

Per le scienze Fisiche e Naturali ed esatte consiste:

Nella Cosmografia e Geografia Fisica e Civile;

Nell'Aritmetica inferiore e superiore;

Nella geometria e trigonometria;

Nell' Algebra;

Negli elementi di Storia Naturale, ed è per tutti obbligatoria.

Art. 13. — Il corso di lingua e letteratura italiana si dà in anni 5 da 2 maestri;

Di lingua e letteratura latina in 6 anni e da 3 maestri;

Di grammatica greca in anni 2 e da un maestro;

Di lingua e letteratura francese in anni 5 e da due maestri;

Di storia antica e moderna in anni 8 e da due maestri;

Di economia elementare in anni 2 e da un maestro;

Di cosmografia e geografia in 4 anni e da un maestro;

Di aritmetica e geometria in 7 anni e tre maestri;

Di algebra in anni 2 e da un maestro;

Di storia naturale in anni 2 e da un maestro a norma dell'annessa tabella.

Art. 14. — Lo studio delle belle arti e di altre lingue viventi è facoltativo.

Art. 15. — Gli esercizi di ginnastica, scherma, ballo, equitazione sono facoltativi.

Art. 16. — Nessun maestro di una delle scuole obbligatorie può cumulare due insegnamenti senza deliberazione della Deputazione; il cumulo cessa immediatamente per deliberazione della Deputazione.

Art. 17. — I maestri appartenenti alla Congregazione delle scuole Pie sono scelti secondo i regolamenti vigenti attualmente per l'ordine in Toscana.

I maestri non appartenenti alla Congregazione delle scuole Pie sono scelti dal rettore a seconda dei regolamenti scolastici in vigore, e approvati dalla Deputazione.

Titolo Quarto

Amministrazione.

Art. 18. — L'amministrazione è affidata ad un economo nominato dalla Deputazione e stipendiato dal collegio e che abita nello stabilimento.

Art. 19. — La cassa è affidata al cassiere di una delle amministrazioni pubbliche o dei pubblici stabilimenti della città, a scelta della Deputazione.

Art. 20. — L'economo amministra tutte le rendite di ogni specie e provvede a tutte le spese entro limiti del bilancio.

Art. 21. — In ogni spesa, oltre o fuori del bilancio necessita dell' approvazione della Deputazione.

Art. 22. — Regola la scrittura.

Art. 23. — Spicca i mandati di entrata e di uscita al cassiere.

Art. 24. — Sceglie e dirige gl'inservienti dalla di lui dipendenza.

Art. 25. — Rende conto alla Deputazione da cui può esser congedato.

D'ordine di Sua Maestà
Il Ministro — *M. Amari.*

(N. 1500) — **Legge sulle disponibilità, aspettative e congedi degl'impiegati civili dello Stato.**

11 ottobre 1863.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Gl'impiegati civili dello Stato non possono essere collocati in disponibilità se non se per soppressione di uffizi o per riduzioni di ruoli organici.

Non possono del pari essere posti in aspettativa, salvo per causa d'infermità, ovvero, qualora il chiedano, per motivi di famiglia.

Possono ottenere congedi per un determinato tempo.

Art. 2. — Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con Decreto Reale per gl'impiegati nominati con simili Decreti, ed in tutti gli altri casi con Decreto Ministeriale.

Esso è annunziato nel Giornale Ufficiale colla indicazione del motivo che l' ha determinato.

Art. 3. — La disponibilità non potrà durare oltre due anni.

L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, ed in ogni caso non potrà continuare al di là di due anni.

L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà la durata di un anno.

Art. 4. — Scaduti questi termini l'Impiegato cessa dal far parte dell'Amministrazione, salvo al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli.

Art. 5. — Non si disporrà del posto dell' Impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato.

Se però la convenienza del servizio esige che al posto dell'Impiegato in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lascerà vacante nella stessa Amministrazione altro di eguale grado e stipendio.

Quanto ai Direttori Generali ed ai Prefetti in aspettativa, anche durante la medesima, potranno i loro posti essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedano.

Art. 6. — Agl'Impiegati collocati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà conceduto un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se conteranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conteranno meno di dieci anni.

Per gl'Impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno con le norme stabilite di sopra circa la quantità verrà dato o ragguagliato su quella parte degli aggi o proventi, sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo.

Art. 7. — Non sarà conceduto assegno degl'Impiegati collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 8. — Quando un Impiegato in disponibilità sia chiamato a prestar temporaneamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo di indennità una retribuzione, che in ogni caso non potrà eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto.

L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'Amministrazione presso la quale l'Impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio.

Art. 9. — Gl'impiegati in disponibilità saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio e anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. Eguale trattamento sarà usato agl'impiegati in aspettativa quando il loro posto venisse nello intervallo soppresso.

Art. 10. — La metà dei posti vacanti in ogni Amministrazione verrà conferita ad impiegati in disponibilità che sieno appartenenti alla stessa o ad altra analoga.

Art. 11. — Negli allegati al bilancio annuale sarà per ciascuno Ministero dato uno stato nominativo degl'impiegati in disponibilità, e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente.

Art. 12. — Gl'impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi d'amministrazione congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

Per causa grave la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con Decreto Ministeriale.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato non uscirà dall'attività di servizio e ne conserverà lo stipendio.

Disposizioni transitorie.

Art. 13. — Gl'impiegati che sono attualmente in disponibilità per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici rimangono nel godimento degli attuali loro assegni per la durata di un anno a datare dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 14. — L'assegnamento di cui attualmente fruiscono gli impiegati contemplati nell'articolo precedente sarà, quando sia maggiore, ridotto entro i limiti fissati coll'articolo 6, se dopo un anno dalla promulgazione della presente legge non siano stati ricollocati in ufficio.

Essi, nel caso in cui prestassero un servizio temporaneo in un'amministrazione qualunque dello Stato, percepiranno inoltre, sinchè dura tale servizio, una retribuzione a termini del disposto art. 8, che sarà pure computata nella liquidazione della pensione.

Art. 15. — Cesserà ogni assegno qualora i medesimi non siano stati collocati in ufficio nel termine di tre anni da che il loro stipendio venne ridotto, eccetto il caso

in cui continuino a prestare temporaneo servizio in un' amministrazione qualunque dello Stato. Essi potranno far valere il diritto che loro competesse alla pensione di riposo.

ART. 16. — Durante l'anno, dalla pubblicazione della presente legge, gl'impiegati contemplati nell'art. 13, i quali non abbiano titolo legale al conseguimento di una quota qualunque di pensione di riposo, avranno la scelta o di attendere il loro ricollocamento in attività nei termini già stabiliti, ovvero di rinunciare alla qualità d'impiegati in disponibilità, ricevendo dallo Stato un compenso come segue:

1.° Se abbiano meno di 10 anni di servizio, una straordinaria gratificazione eguale allo stipendio di attività per un anno;

2.° Se hanno da 10 e fino a 15 anni di servizio attivo, un compenso vitalizio non riversibile, eguale al sesto dello stipendio ultimo di attività che percepirono;

3.° Se hanno da 15 fino a 20, un simile compenso eguale al quarto dello stipendio;

4.° Se hanno da 20 e fino a 25, un compenso eguale al terzo dello stipendio.

Il computo del servizio seguirà con le norme delle varie leggi in vigore.

ART. 17. — Le disposizioni della presente legge non sono applicabili agli Impiegati di uffici soppressi e destinati in commissioni temporanee di stralcio di affari, presso le quali abbiano continuato a prestare senza interruzione l'opera loro.

Essi continueranno durante tale incarico ad essere considerati in effettivo servizio di attività, ed a godere dell'intero loro stipendio.

ART. 18. — Fino a tutto il 1868 i due terzi dei posti vacanti nelle Amministrazioni dello Stato saranno conferiti agl'Impiegati in disponibilità a seconda della relativa loro attitudine, da qualunque Ministero dipendano.

Fra i medesimi saranno preferiti quelli che già prestassero l'opera loro in qualche Amministrazione dello Stato.

ART. 19. — Per le aspettative, disponibilità e pei congedi degli Agenti diplomatici e consolari, si provvederà con legge speciale

ART. 20. — Con regolamento approvato per Reale Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge, colla quale è derogato a tutte le anteriori in ciò che le sono contrarie.

Ordiniamo che la presente ecc. ecc.

Dato a Torino addì 11 ottobre 1863.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasigilli - *Pisanelli* — *M. Minghetti.*

N. 1731 — Legge che regola la pensione degl'impiegati civili, e vieta il sequestro degli stipendi.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Titolo Primo

Del collocamento a riposo e del diritto a pensione degl'impiegati.

ART. 1. — Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione.

a) Gl'impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 anni di servizio;

b) Quelli che dopo 25 anni di servizio sieno venuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

c) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi.

Art. 2. — L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi.

Art. 3. — Ha diritto di essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'art. 22:

a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

b) L'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni ma più di 10 fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffizi.

Art. 4. — Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto Reale se l'impiegato fu nominato per Decreto Reale, con Decreto Ministeriale per gli altri, e con deliberazione dell'una o dell'altra camera o delle rispettive Presidenze per gli impiegati addetti al parlamento.

Art. 5. — Il governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare di ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda. Il provvedimento col quale sono collocati di ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale dovrà essere preceduto da deliberaziode del consiglio dei ministri.

Art. 6. — . . . .

Titolo Secondo

Del servizio utile al conseguimento della pensione.

Art. 7. — Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegatò sia stato dal governo nominato al suo primo impiego o ammesso con titolo regolare registrato alla corte dei conti od ai suoi uffizi, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno volontario od altro equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti.

Art. 8. — . . . .

Art. 9. — . . . .

Art. 10. — Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agl'impiegati civili, che avranno prestato servizio presso l'armata sì di terra come di mare.

Art. 11. — . . . .

Art. 12. — Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di anno il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato.

Art. 13. — Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo o altrimenti perde la qualità di impiegato fino al giorno in cui viene riammesso non è calcolato.

Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'anteriore per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto.

Titolo Terzo

Delle pensioni degli impiegati.

Art. 14. — La pensione cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Non saranno computate le indenniià concesse per alloggio, assegnanti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili.

Art. 15. — Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti.

Art. 16. — Quando la media degli stipendi non superi lire quattromila, sarà accresciuta di un quinto, se l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbia ricevuto tale che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media.

In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

Art. 17. — Quando la media non supera L. 2,000 la pensione sarà uguale ad un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

Se la media supera quella somma, la pensione sarà uguale ad un quarantesimo sopra le prime 2,000 e un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

Art. 18. — Le pensioni non potranno essere inferiori a L. 150, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

Art. 19. — . . . .

Art. 20. — L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione uguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza però che si possa eccedere le lire 8,000.

Art. 21. — Nel caso espresso nell'art. 2, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi è minore di 20 anni, e della metà se supera i 20 anni.

Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdite assolute dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà dritto ai 4|5 della media degli stipendi, non eccedendo però mai il *maximum* stabilito nell'art. 19.

Art. 22. — L'indennità, di cui è parola nell'articolo 3 consiste in una somma fissa per una sola volta.

Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell' ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire 2,000 e tanti diciottesimi sulla rimanente somma.

Titolo quarto.

Delle pensioni delle vedove e dei figli degli impiegati.

Art. 23. — La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per di lei colpa, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito come conseguenza immediata del servizio.

La vedova nelle condizioni sopradette avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto, dopo 25 anni di servizio, ed all'indennità come l'articolo 21 quando abbia servito meno di 25 e più di 10.

Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figii siano minorenni, e le figlie siano inoltre nubili.

É pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Art. 24. — La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne, in virtù dell'articolo precedente sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media degli stipendi del marito, qualunque sia la durata dei servizio di iui.

La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato dall'articolo 18.

Art. 25. — La pensione si perde :

Dalla vedova che passi ad altre nozze ;

Dalla prole quando sia giunta all'età maggiore ;

Dalle figlie anche di minore età quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 26. — Il governo stabilirà, con apposito decreto reale, la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova con i figli nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione non abitassero con lei. Le quote degli individui che muoiano o perdano il diritto alla pensione accresceranno agli altri.

Titolo quinto.

Disposizioni generali.

Art. 27. — Le pensioni saranno liquidate dalla corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.

I decreti di collocamento a riposo e gli elenchi delle pensioni liquidate saranno pubblicate dalla *Gazzetta Ufficiale* del regno.

Art. 28. — Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato.

Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova.

Art. 29. — Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Art. 30. — Le rate mensuali non dimandate entro due anni sono prescritte.

Art. 31. — Chiunque pretenda aver dritto a pensione di riposo se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domande o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal 1.° giorno del mese successivo a quello della fattane domanda o della presentazione dei titoli. I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 32. — Il dritto al conseguimento della pensione si perde :

Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato o per condanna a pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione ;

Per destituzione dall'impiego quando il Ministro dal quale dipende l'impiegato destituito, abbia precedentemente consultato una commissione nominata al principio di ogni anno con Decreto reale, sulla proposta del Consiglio dei Ministri e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il Ministro a proporre la destituzione sieno tanto gravi

da giustificare la perdita del diritto della pensione: in questo caso nel decreto di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del dritto alla pensione.

Non è derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.

ART. 33. — Non si può esercitare il dritto al conseguimento della pensione durante il tempo dell'espiazione della pena per condanna correzionale.

ART. 34. — La pensione già conseguita si perde per condanna a pena criminale per qualunque reato di corruzione, prevaricazione o malversazione o per la perdita della nazionalità italiana.

ART. 35. — Nel caso di riabilitazione del condannato, la pensione sarà conceduta a cominciare dalla data del decreto di riabilitazione.

Nel caso di condanna a pena criminale o a pena correzionale a termine dei precedenti articoli 32 e 34, la moglie o la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione a cui avrebbero avuto dritto se egli fosse morto. Questo assegnamento cesserà e si ripristinerà la pensione al titolare nel caso di riabilitazione del condannato a pena criminale, dal giorno della riabilitazione, e nel caso di condanna a pena correzionale dopo cinque anni dal giorno in cui sarà stata espiata la pena.

ART. 36. — Le pensioni di riposo sono vitalizie, esse sono considerate come debito dello Stato.

Nè le pensioni nè gli arretrati di esse possono cedersi o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall' esercizio delle funzioni dell'impiegato e per causa di alimenti dovuti per legge. Nel primo di questi casi la ritensione non può eccedere il quinto e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

ART. 37. — E' vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge.

Titolo VI
Disposizioni transitorie.

ART. 38. — Le pensioni attualmente esistenti a carico dell' Erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori salvo la disposizione dell'articolo 19.

ART. 39. — Alla promulgazione della presente legge, l'impiegato messo a riposo che abbia diritto a pensione e quegli che al cessare dal servizio abbia raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, potranno esercitare il loro dritto a termini della presente legge o a termini delle leggi anteriori a cui erano sottoposti, ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godevano secondo gli ordinamenti dei Governi cessati dal 1839 fino alla costituzione del Regno d'Italia, e ciò salvo la disposizione dell'articolo 19.

ART. 40. — Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati.

ART. 41. — Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati che al momento in cui cessano dall'impiego possono a tenore dell'art. 1 invocare l' applicazione di questa legge, sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della presente, i quali sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano, in virtù delle leggi preesistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico Erario.

Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla presente legge pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo, a carico dell'Erario, salvochè si tratti dei servizi prestati nella qualità di alunno, volontario, o altro equivalente a termini dell'art. 7.

Per gl'impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge sarà

considerato come titolo regolare di ammissione in qualità di soprannumerario, alunno o volontario, o altra equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al tempo in cui essi entrarono in servizio.

ART. 42. — Sono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie provincie italiane concernenti le pensioni degl'impiegati civili che perdettero l' impiego sotto i cessati Governi per causa politica, le loro vedove i loro figli.

Il Decreto del 26 Settembre 1860, pubblicato nell' Umbria su questa materia è esteso alle Marche e alla Toscana, e il Decreto del 16 stesso mese ed anno, pubblicato in Napoli è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati rispettivamente pubblicati sotto le loro date medesime, ed avranno efficacia per tutti coloro che non avessero già definitivamente ottenuto la liquidazione della pensione alla pubblicazione dei suddetti Decreti.

ART. 43. — Sono abrogate le leggi e i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 della presente legge, e salvo le norme stabilite dalla legge 13 marzo 1862 per le pensioni di riposo degli agenti doganali, a cui nulla è rinnovato.

Sarà continuato il sistema di concedere pensione agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano allorchè siano nelle condizioni per le quali è stato ad essi fino ad ora conceduta.

Nulla è innovato alle disposizioni ed ai regolamenti in vigore delle pensioni degl'impiegati della Cassa Ecclesiastica.

ART. 44. — Con regolamento approvato con Decreto Reale saranno stabiliti : Regolamento 24 aprile 1864 N. 1747, pag. 452.

I titoli e documenti che dovranno essere presentati per giustificare il diritto alla pensione;

Le norme colle quali dovranno essere accertate le cause, la natura, la gravità, le conseguenze delle infermità e ferite che danno diritto alla pensione a termine di questa legge;

Le norme per regolare sin d'ora lo stato di servizio di quegl'impiegati ai quali possa applicarsi il disposto dell'articolo 42 a tempo del loro collocamento a riposo ;

Le altre disposizioni necessarie alla esecuzione della presente legge.

ART. 45. — Le disposizioni contenute nel 2° e nel 3° alinea dell'art. 36 saranno applicate anche agli stipendi degli impiegati civili,

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino, il 14 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge sulle pensioni degl' impiegati civili

—

Titolo Primo

Del collocamento a riposo.

ART. 1 . . . 2 . . . 3 . . .

Titolo Secondo

Delle istanze per la liquidazione delle pensioni e loro documentazione.

ART. 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . . 10 . . . . 11 . . . . 12 . . . . 13 . . . .

Titolo Terzo

Disposizioni speciali per gl'impiegati che perdettero l'ufficio per causa di libertà.

ART. 14 . . . 15 . . . .

Titolo Quarto
Del procedimento di liquidazione e dei richiami in materia di pensione.

ARTICOLI 16 . . . . 17 . . . . 18 . . . . 19 . . . . 20 . . . . 21 . . . . 22 . . . . 23 . . . . 24 . . . . 25 . . . . 26 . . . .

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
M. Minghetti

(N. 1747) — Regio Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge delle pensioni degl'impiegati civili.

24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Veduta la legge in data del 14 corrente mese N. 1731 sulle pensioni degl'impiegati civili;

Veduto l'articolo 11 della legge 14 agosto 1862 N. 800 sulla istituzione della Corte dei Conti del Regno;

Veduto il Decreto Reale 5 ottobre 1862 N. 884;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

ART. 1. — È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge in data del 14 corrente mese sulle pensioni degli impiegati civili, firmato d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

ART. 2. — Coll'attuazione della legge di cui è cenno nell'articolo precedente cessando l'effetto della disposizione transitoria contenuta nell' articolo 53 della legge 14 agosto 1862, N. 800, cessa parimente di essere in vigore il R. Decreto 5 ottobre 1863. (1)

Dato a Torino addì 24 aprile 1864.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti

(N. 2257) — Decreto col quale sono delegate alcune speciali facoltà ed attribuzioni alle autorità scolastiche delle Province Toscane, Napoletane e Siciliane.

8 aprile 1865.

Il ministro della pubblica Istruzione

Visto il R. Decreto del 4 agosto 1861;

Visto il Decreto Ministeriale del 25 dello stesso mese ed anno;

Decreta quanto segue:

ART. 1. — Ai signori Prefetti, Presidenti dei Consigli Provinciali scolastici, nelle Provinee Toscane e Napoletane e ai Regi Ispettori agli studi nelle Province Siciliane, sono delegate le facoltà ed attribuzioni spettanti al Ministro della Pubblica Istruzione e già delegate ai R. Provveditori agli studi col decreto ministeriale del 25 agosto 1861; N. 197 cioè; . . . .

6.° di rivedere i conti annuali ed i bilanci dei convitti nazionali, trasmettendoli al Ministero per l'approvazione;

(1) Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei Conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora in vigore per le diverse provincie del Regno.

QUINTINO SELLA.

7.º di approvare le proposte delle nomine degli istitutori e dei maestri elementari interni fatte dal consiglio del convitto;

8.º di concedere permessi ai loro dipendenti, anche per un mese, provvedendo alla supplenza e dandone immediatamente avviso al Ministero.

ART. 2 . . . . e 3 . . . .

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed inserto nella *Raccolta Ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Torino addì 8 aprile 1865.

Il Ministro — *Natoli.*

(MDCCXXIX) — Regio decreto che approva il regolamento per l'amministrazione dei beni e pel conferimento dei posti gratuiti all'Opera Pia fondata da Pietro Antonio Assereto nel Collegio Convitto Nazionale di Genova.

10 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto il testamento del fu benemerito Pietro Antonio Assereto *quondam* Avvocato Domenico di Genova del dì 16 luglio 1841, depositato a notar Giovanni Eurile di Genova a' 23 agosto 1842 ed aperto a 17 agosto 1863;

Visto il precedente nostro decreto del 31 marzo 1864, con il quale fu autorizzato il Collegio-Convitto Nazionale di Genova ad accettare la eredità di esso Pietro Antotonio Assereto, fondatore di posti gratuiti nel Collegio medesimo;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — E' approvato il Regolamento annesso al presente Decreto per l'amministrazione dei beni e conferimenti dei posti gratuiti dell'Opera Pia fondata dal benemerito Pietro Antonio Assereto nel Collegio Convitto Nazionale di Genova.

Ordiniamo ecc.

Dato a Firenze 10 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli *De Falco* — *Berti*

REGOLAMENTO

per l'amministrazione del patrimonio del fu benemerito Pietro Antonio Assereto e per il conferimento dei posti gratuiti nel Collegio-Convitto Nazionale di Genova dallo stesso istituiti

Capitolo I.

ART. 1. — Sarà affidata al Consiglio di Amministrazione del Collegio-Convitto Nazionale di Genova l'amministrazione del patrimonio del benemerito Pietro Antonio Assereto lasciato a quel Collegio per la istituzione dei posti gratuiti.

ART. 2. — Essa sarà separata da quella del suddetto Collegio Convitto sotto il titolo di *Amministrazione dell'Opera Pia fondata dal benemerito Pietro Antonio Assereto per posti gratuiti nel Collegio-Convitto Nazionale di Genova.*

ART. 3. — Le regole generali di amministrazione e di contabilità dei Collegi e Convitti Nazionali saranno adottate per l'amministrazione del patrimonio Assereto per la redazione e forma del bilancio preventivo; per gli amministrativi, per il resoconto annuo e debite approvazioni.

ART. 4. — L'Economo del Collegio Convitto Nazionale di Genova compirà le funzioni di Economo anche per l'amministrazione del patrimonio Assereto.

ART. 5. — Si terrà verbale separato delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione per gli affari che riguardano l'opera pia Assereto. La loro approvazione ed esecuzione sarà sottoposta alle norme vigenti.

ART. 6. — Per effetto della disposizione testamentaria è data facoltà ai tre eletti del testatore Assereto di chiedere a tempo utile comunicazione tanto del bilancio preventivo che si farà dal Consiglio di Amministrazione in ciascun anno, prima però che ne cominci l'esercizio; quanto del resoconto dell'anno finito con tutti i documenti giustificativi, affinchè gli stessi possano accertarsi della conservazione, della buona amministrazione e del buon uso che si sia fatto delle sostanze del patrimonio Assereto. Ed è dato loro il diritto di apportarvi quelle osservazioni che stimeranno comunicandole al Consiglio di amministrazione fra un mese dalla conoscenza avuta del bilancio o del resoconto.

In caso di disparere tra loro ed il consiglio d'amministrazione deciderà superiormente il Ministro di Pubblica Istruzione.

Capitolo secondo.

ART. 7. — La rendita della eredità Assereto depurata da tutte le spese e passività sarà investita nell'attuazione dell'Opera Pia prescritta dal testatore Assereto per il mantenimento di un proporzionato numero di giovani a posto gratuito nel collegio Convitto Nazionale di Genova.

ART. 8. — I giovani ammessi al detto posto gratuito saranno esenti intieramente da pagare la pensione annua al collegio convitto e dai diritti e tasse prescritte dai regolamenti per gli esami e conferimenti di diplomi. Inoltre avranno *gratis* il primo corredo.

ART. 9. — Il tempo utile al godimento del posto gratuito è stabilito dai regolamenti in vigore per i Convitti Nazionali.

ART. 10. — Semprechè ragioni economiche determineranno il consiglio di amministrazione di aumentare tanto la pensione dei convittori, che la spesa pel corredo a peso della eredità Assereto, la deliberazione dovrà essere comunicata ai tre eletti chiamati dal testatore.

Questi avranno diritto fra tre mesi di portare le loro osservazioni, ed in caso di dissenso di appellarne al Ministro il quale deciderà.

Se non vi saranno osservazioni, la deliberazione non potrà essere attuata senza l'approvazione del Ministro.

ART. 11. — Le altre spese, di cui i giovani convittori godenti posti gratuiti dell'Opera Pia suddetta potranno aver bisogno nella loro dimora in convitto, saranno a loro carico, e non si potrà per alcuna ragione aggravare di più le rendite del patrimonio Assereto.

ART. 12. — Tutte le disposizioni governative per la perdita dei posti gratuiti conferiti dal Governo nei Convitti Nazionali sono applicabili per i giovani, ai quali sarà conferito il posto gratuito a peso dell'eredità Assereto. Se tale perdita verrà per insufficienza negli esami di promozione, il rettore ne darà avviso per semplice informazione ai tre eletti. Se avverrà per misura disciplinare i tre eletti potranno portare le loro osservazioni al consiglio d'amministrazione ed appellarsene alla decisione del Ministro quando non la crederanno abbastanza giustificata.

ART. 13. — In caso che le rendite dell'Opera Pia Assereto superassero i posti gratuiti occupati nel collegio, tali avanzi, come tutte le economie che si potranno verificare nel corso dell'anno precedente, saranno investite in capitali, la rendita dei quali sarà destinata per aumentare progressivamente il numero dei posti gratuiti.

Di ciò si terrà ragione dal consiglio di amministrazione nel sottoporre all'approvazione del Ministro il bilancio preventivo di ciascun anno.

Art. 14. — La nomina dei posti gratuiti vacanti sarà fatta dai tre eletti chiamati dal benemerito testatore Pietro Antonio Assereto a maggioranza di voti risultante da un verbale motivato e sottoscritto da essi. Avrà la presidenza e terrà il carteggio col Rettore del Collegio per la prima volta il più anziano di età ed in seguito il più antico in servizio.

Art. 15. — In caso di morte o di rinuncia di alcuni degli eletti il nome di quello prescelto a sostituirlo dovrà essere denunziato al Consiglio di amministrazione con la presentazione dei titoli giuridici, in virtù dei quali sia stato chiamato ad esercitare tale diritto.

Art. 16. — Quando avrà luogo la vacanza di qualche posto gratuito, il Rettore del Collegio, inteso il Consiglio di amministrazione, inviterà individualmente i tre eletti, perchè si riuniscano per procedere alla nomina del giovane che dovrà godere del posto rimasto vuoto, scegliendolo nel termine di 15 giorni stabilito dal testatore fra le categorie da lui prescritte.

Scorso detto termine senza che la nomina sia stata fatta il Rettore, sentito il Consiglio d'amministrazione farà pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, con appositi manifesti e con gli altri mezzi che la prudenza saprà consigliargli, l'invito ai giovani che avessero diritto a concorrere annunziando per disteso le condizioni di ammissione che saranno quelle stesse richieste per l'entrata in Convitto dei giovani a tutto pagamento, ed aggiungendovi tutte le speciali condizioni indicate dal testatore Assereto.

Le domande con i documenti richiesti dovranno essere presentate al Rettore.

Art. 17. — Due mesi dopo tale pubblicazione il Consiglio di Amministrazione a maggioranza di voti nominerà fra i candidati quel giovane che avrà maggiori diritti, secondo la volontà del fondatore, e ne darà avviso ai tre eletti ed al Ministro per la approvazione. In caso di parità di voti quello del presidente preponderà.

Art. 18. — Nel caso che i tre eletti credessero violata la volontà del testatore nella scelta fatta dal Consiglio di amministrazione, potranno appellarsi al Ministro dando comunicazione del reclamo al Consiglio medesimo. Approvata dal Ministro la nomina, il Rettore ne darà avviso ai tre eletti ed al prescelto.

Art. 19. — Il giovane, a cui è stato conferito il posto gratuito, se non si presenterà in Collegio a goderne, fra sei mesi dell'avuta partecipazione, sarà dichiarato decaduto, e si procederà ad altra nomina dai tre eletti.

Potrà però essere rieletto una seconda volta, purchè la sua ammissione non sia divenuta impossibile per ragione di età o di altro caso previsto dai Regolamenti per l'ammissione dei giovani in Collegio.

In tutti questi casi il Ministro ne sarà informato dal Rettore.

Art. 20. — I tre eletti signori Cavaliere Avvocato Antonio Domenico Assereto, Avvocato Gaetano Avignone e Dottor Ignazio Avignone e loro successori chiamati dal fondatore Assereto nel suo testamento avranno diritto di vigilanza sopra l'esatto adempimento del presente Regolamento; ed in caso di inosservanza e di violazione potranno domandare l'esatta esecuzione, richiamandosene, se il bisogno lo richiedesse, al Ministero.

Dato a Firenze, 10 marzo 1866.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
Berti.

(MDCCCXXVII) — Regio Decreto che approva il Regolamento organico pel Regio Collegio Maria Luigia di Parma.

17 ottobre 1866

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle Corporazioni Religiose;

Visto il R. Decreto 13 settembre 1863, col quale venne creata una Commissione coll'incarico di proporre un piano di riordinamento ed un nuovo Regolamento organico del R. Collegio Maria Luigia di Parma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' approvato il regolamento organico pel R. Collegio Maria Luigia di Parma annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Art. 2. — Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie allo stesso Regolamento.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze addì 17 ottobre 1866.

Eugenio di Savoia

V. Il Guardasigilli *Borgatti*
Berti

REGOLAMENTO ORGANICO
del R. Collegio Maria Luigia di Parma

—

Art. 1. — Il R. Collegio Maria Luigia in Parma è destinato all'educazione dei giovani, morale o fisica, affinchè riescano cittadini costumati ed operosi.

Art. 2. — Vi saranno scuole interne per gli alunni che non avessero compiuto il corso elementare; gli altri riceveranno l'istruzione nelle scuole secondarie pubbliche. Però si faranno nel Collegio i seguenti studii od esercizi obbligatori per tutti e gratuiti: disegno, calligrafia, lingua francese, esercizi militari e ginnastici, scherma e ballo.

Art. 3. — L'insegnamento delle lingue inglese e tedesca sarà pure gratuito; ma non sarà obbligatorio se non per i giovani che percorrono gli studi tecnici. Le lezioni di belle arti e di equitazione saranno facoltative e a carico delle famiglie.

Art. 4. — Il Collegio sarà amministrato da un Consiglio composto del Sindaco di Parma, di tre membri eletti rispettivamente dai Consigli Provinciali Amministrativi di Parma e di Piacenza e dal Consiglio Provinciale Scolastico di Parma ogni triennio e dal Rettore.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario.

Art. 5. — Il Consiglio si raduna periodicamente una volta al mese e straordinariamente ogni volta che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Le sue adunanze sono valide con l'intervento di tre consiglieri.

Esso invigila sull'educazione e sulla istruzione dei giovani, stabilisce e modifica la somma delle rette dei convittori, sorveglia i funzionari addetti allo Istituto e con deliberazione motivata ne provoca il cambiamento.

Art. 6. — Il Consiglio invigila il regolare andamento economico del Collegio, approva i contratti annuali stipulati con i fornitori per le grosse provviste, e nei limiti fissati dal bilancio attuale regola e modifica le spese con piena autorità, e ne

autorizza all'uopo lo storno da una ad altra categoria del bilancio. Rivede i conti all'Economo alla fine di ogni mese, discute il bilancio in principio; esamina il conto finale al termine di ciascun anno e trasmette l'uno e l'altro per l'approvazione al Ministero.

Art. 7. — Ogni atto legale riguardante l'amministrazione del Collegio dovrà essere validato dalla sottoscrizione del presidente e di un consigliere.

Art. 8. — La direzione del Collegio è affidata ad un Rettore coadiuvato da un Censore di disciplina, da un Direttore Spirituale e da un Economo. Ognuno di essi adempie al proprio ufficio in tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento, in conformità del Regolamento 25 agosto 1860 in vigore pei Convitti nazionali.

Gli stipendi degli Ufficiali del Collegio saranno regolati secondo la tabella annessa al presente Regolamento.

Art. 9. — Il Rettore, il Censore, il Direttore Spirituale e l'Economo sono nominati con Decreto Reale sopra proposta del Consiglio; gli altri Impiegati sono nominati direttamente dal Consiglio.

Art. 10. — Al Rettore è affidata la direzione del Collegio, per tutto ciò che riguarda l'educazione e l'istruzione.

Esso compila il Regolamento disciplinare interno, che sottopone all' approvazione del Consiglio, e ne cura la esecuzione; somministra al Consiglio tutti i ragguagli che gli vengono richiesti circa l'andamento del Collegio.

Corrisponde con le famiglie degli alunni ed ha la rappresentanza dell'Istituto.

Art. 11. — Gli attuali alunnati sì di fondazione Regia che della fondazione Lalatta, di mano in mano che si renderanno vacanti saranno convertiti in posti gratuiti, a norma dello art. 15, da conferirsi per mezzo di concorso e in seguito ad esame sostenuto davanti ad una commissione nominata dal Consiglio, ed approvata dal Ministero.

Art. 12. — D'ora in poi non potranno più essere ammessi al concorso se non i giovani di ristretta fortuna, i quali abbiano percorsa almeno la 3ª classe elementare, e non oltrepassino il 12° anno di età.

Quest'ultima condizione però non si richiede per coloro che già trovinsi almeno da un anno in Collegio in qualità di Convittori.

Art. 13. — Le condizioni rispettivamente richieste per l'ammissione agli alunnati Reali e Lalattensi, in quanto non sono contrarie al presente Regolamento sono mantenute.

Art. 14. — Il Consiglio propone all'approvazione del Ministro di pubblica istruzione gli alunni da ammettersi a posto gratuito.

Art. 15. — I giovani provvisti di posto gratuito avranno diritto a goderne fino al compimento degli studi secondari.

Il loro mantenimento è a carico del Collegio; gli oggetti di vestiario di qualunque natura, come pur quelli di studio, saranno bensì provveduti dal Collegio, ma le loro famiglie dovranno corrispondere all'amministrazione di esso la somma di annue L. 250 pagabili a trimestri anticipati.

Art. 16. — Oltre alle pene disciplinarie stabilite dalle regole interne del Collegio, gli alunni provvisti di posto gratuito andranno soggetti alla perdita del medesimo qualora se ne rendano indegni per cattiva condotta o per mala prova negli esami.

Art. 17. — Le cause che possono dar luogo alla perdita del posto saranno giudicate dal Consiglio, salvo appello al Ministro.

In nessun caso può essere conservato il posto ai giovani che siano per due volte consecutive rimandati negli esami di promozione.

Art. 18. — Per tutto ciò che non è prescritto nel presente Regolamento s'intenderà in vigore nel R. Collegio Maria Luigia il Regolamento 25 agosto 1860.

Tabella degli stipendi degli Ufficiali e Insegnanti
del R. Collegio Maria Luigia.

Denominazione della carica	Stipendio individuale	*Osservazioni*
Rettore.	3,000	Il Rettore, il Censore, il Direttore spirituale e gli Istitutori, oltre allo stipendio, hanno vitto e alloggio in convitto. Gli stipendi degli altri Impiegati e i salari degli Inservienti saranno fissati dal Consiglio di vigilanza.
Censore di disciplina . .	1,500	
Direttore Spirituale . .	1,200	
Economo	1,200	
Istitutori	700	
Maestri elementari delle classi inferiori	1,200	
Maestri elementari delle classi superiori	1,400	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Berti.

N. 3940 — Regio Decreto col quale sono estesi e posti in esecuzione nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova i Regolamenti per i Convitti Nazionali, e pel conferimento dei posti gratuiti, del 1859 e 1860.

15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Sono estesi alle Provincie Venete, e Provincia Mantovana, e posti in esecuzione a cominciare dal 1º ottobre prossimo, il Regolamento per i Convitti Nazionali, approvato con Regio Decreto del 25 agosto 1860 n. 4292, ed il Regolamento per il conferimento dei posti e semiposti gratuiti, approvato con Regio Decreto dell'11 aprile 1859, n. 3347. — L'articolo 4 di quest'ultimo Regolamento è modificato solo per l'età, non potendo avere i concorrenti un'età maggiore di anni 12.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Torino addì 15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli *Tecchio* *Coppino*

REGOLAMENTO

intorno all'amministrazione scolastica provinciale

—

Capo Primo

Presidenza e composizione dei Consigli provinciali scolastici e loro adunanze.

Capo Secondo

Attribuzioni generali del Consiglio.

ART. 19. — Convalida le elezioni degli Istitutori e dei Maestri interni fatte dai Consigli direttivi dei Convitti Nazionali.

Capo Quarto

Scuole secondarie classiche e tecniche.

ART. 32. — Giudica se conformi alle leggi siano ammissibili i postulanti al concorso ai posti gratuiti nei Convitti Nazionali.

Capo Sesto

Attribuzioni del Provveditore.

ART. 57. — Concede agli Ufficiali ed insegnanti negli istituti governativi un congedo che non ecceda i dieci giorni, quando per casi urgenti ne facciano domanda; e di ufficio provvede alla temporanea supplenza, dandone avviso al Ministro.

Firenze, 20 ottobre 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Coppino

(N. 4050) — Regio Decreto che approva il regolamento per l'amministrazione scolastica provinciale (21 novembre 1867).

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto il nostro decreto 22 settembre 1867, n. 3956;

Visto il successivo decreto 20 ottobre 1867, n. 4008, col quale sono stati approvati i regolamenti pel Consiglio Superiore di pubblica istruzione, pel Provveditorato Centrale e per l'amministrazione scolastica provinciale;

Riconosciuto necessario di fare alcune modificazioni al regolamento per l'amministrazione scolastica provinciale;

Sulla proposta del nostro ministro ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO. — È approvato il regolamento per l'amministrazione scolastica provinciale, annesso al presente decreto e visto d'ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione e derogata ogni disposizione contraria.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

Broglio.

REGOLAMENTO

intorno all'amministrazione scolastica — Attribuzioni generali del Consiglio

—

ART. 10. — In caso di irregolarità, disordini, abusi in qualsivoglia scuola o istituto, ordina visite straordinarie; pei casi di urgenza fa chiudere temporaneamente quegl'istituti e ne riferisce al Ministro per le provvisioni finali.

Art. 18. Esamina ed approva i bilanci preventivi e i consuntivi dei pubblici istituti d' istruzione che da lui dipendono, e che non sono, in tutto od in parte, a carico dello Stato; questi li trasmette al Ministro colle sue osservazioni.

Art. 19. — Convalida le elezioni degli istitutori e dei Maestri interni fatte dai consigli direttivi dei Convitti Nazionali.

Capo quarto.

Scuole secondarie classiche e tecniche.

Art. 31. — Giudica se conforme alle leggi siano ammissibili i postulanti al concorso ai posti gratuiti nei Convitti Nazionali.

Art. 32. — Classifica in ordine di merito, previo esame dei titoli da essi presentati, i giovani che aspirano ai posti accennati nell'articolo precedente, ed agli assegni liceali stabiliti dall'articolo 198 della legge 13 novembre 1859.

Capo sesto.

Attribuzioni del Provveditore.

Art. 23. — Egli vigila sopra le scuole secondarie, classiche e tecniche, sulle normali o magistrali, e sulle elementari, non meno che sui convitti e sugli educatorii di qualunque nome, sì maschili come femminili.

Art. 53. — Concede agli ufficiali ed insegnanti negli istituti governativi un congedo che non ecceda i dieci giorni, quando per casi urgenti ne facciano domanda; e di ufficio provvede alla temporanea supplenza, dandone avviso al Ministro.

Visto d'ordine di sua S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Broglio.

(N. 4997) — Regio Decreto che approva il regolamento pel conferimento dei posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti Nazionali.

4 aprile 1869

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visti i regolamenti dei concorsi per il conferimento dei posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti nazionali governativi approvati:

Per le antiche provincie, con il Real Decreto del dì 11 aprile 1859, N. 3349;

Per le provincie meridionali con il Real Decreto del 1.° giugno 1862, n. 655;

Per le Provincie Venete e di Mantova, con il Real Decreto del 15 agosto 1867; n. 3940;

Per i posti gratuiti di fondazione Ghislieri S. Pio V, nel convitto provinciale di Alessandria, con il Real Decreto del 21 giugno 1859, n. 3450;

Per il Convitto Nazionale di Palermo, con il Real Decreto del 18 giugno 1863, n. 1786;

Per il Convitto Nazionale Longone di Milano, con il Reale Decreto del 3 novembre 1861, n. 156;

Per il Convitto Nazionale nel collegio Maria Luigia di Parma, con il Real Decreto del 17 ottobre 1866, n. 1827;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Regolamento per il concorso e conferimento dei posti gratuiti e semi gratuiti nei Convitti sopra indicati, annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro predetto, è approvato.

Art. 2. — Tutte le disposizioni contenute nei sopra citati Regolamenti, per quanto spetta ai concorsi e alla concessione dei posti gratuiti e semi gratuiti, sono abolite.

Ordiniamo ecc.

Dato a Firenze addì 4 aprile 1869.

Vittorio Emanuele

V. Il Guardasigilli *De Filippo* — *Broglio*

REGOLAMENTO

pel conferimento dei posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti Nazionali

ART. 1. — I posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti Nazionali di nomina governativa, saranno conferiti per concorso di esame ai giovani di ristretta fortuna, che godono i dritti di cittadinanza, che abbiano compiuto gli studi elementari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso. Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto per giovani già alunni del Convitto per cui concorrono, o di altro parimenti governativo.

ART. 2. — Il concorso avrà luogo nell'Istituto secondario governativo, che è nella stessa città in cui ha sede il Convitto, nei giorni che seguono la chiusura dell'anno scolastico, innanzi ad una Commissione ordinata dal Consiglio scolastico della Provincia. Tale Commissione sarà composta di tre professori, o cinque, se vi sono candidati di Liceo o d'Istituto tecnico, e presieduta dal Capo dell'Istituto, o da altra persona, designata dal Consiglio.

ART. 3. — Il Rettore del Convitto notificherà annualmente entro il mese di maggio, al Consiglio scolastico il numero dei posti che vacheranno alla chiusura delle scuole; e il Consiglio, entro il mese di giugno, bandirà il concorso sulla *Gazzetta della Provincia*, e darà notizia di tutto al Ministero, perchè il numero dei posti da conferire e il relativo concorso venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

ART. 4. — Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare al Rettore del Convitto :

1.º Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno ;

2.º La fede di nascita ;

3.º Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla Potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene ;

4.º Un attestato autentico degli studi fatti ;

5.º L'attestato d'aver subìto l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie ;

6.º Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione all' agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro il termine stabilito dal Consiglio scolastico, scorso il quale l'istanza non può essere più accolta.

Ogni frode in tali documenti sarà punita con l'esclusione dal concorso, o con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

ART. 5. — Il Consiglio amministrativo del Convitto esamina i documenti, e delibera sull'ammissione al concorso.

ART. 6. — Della deliberazione presa il Rettore ha l'obbligo di avvertire i concorrenti entro tre giorni, e trasmettere, entro otto giorni, al Consiglio scolastico l'elenco degli ammessi, con indicazione della classe, cui appartengono, non meno che quello degli esclusi, con indicazione dei motivi che determinarono il voto. Contro la deliberazione del Consiglio amministrativo possono gli esclusi richiamarsi al Consiglio scolastico, non più tardi dell'ottavo giorno da quello in cui ne ebbero avviso. Il consiglio scolastico giudicherà inappellabilmente.

ART. 7. — L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

ART. 8. — La prova scritta, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica. Quella degli alunni secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino corri-

spondente agli studi fatti. Quella degli allievi tecnici, in un componimento italiano e in un quesito di matematica, serbata la medesima corrispondenza.

Art. 9. — I temi per la prova scritta saranno scelti dal Regio Provveditore di accordo col Prefetto Presidente, e da esso trasmessi suggellati alla Commissione esaminatrice.

Art. 10. — Ogni tema deve essere aperto nell'atto in cui si deve dettare ai concorrenti e alla loro presenza, verificata la integrità del suggello da tutti i componenti della Commissione esaminatrice, nel giorno e nell'ora che è assegnata sulla busta.

Art. 11. — Sono assegnate cinque ore alla trattazione di ciascun tema in giorni differenti; durante le quali uno degli esaminatori vigilerà alla sincerità della prova e avrà cura che nessuna persona estranea al concorso entri nella sala.

Art. 12. — Ogni candidato non può valersi di scritti o di libri, dei vocabolari in fuori usati nelle scuole; nè durante la prova aver comunicazioni di parole o di scritti coi compagni del concorso o con altre persone. Contravenendo a tale disposizione sarà escluso dal concorso.

Art. 13. — Come ciascuno avrà finito, apporrà sullo scritto il proprio nome, casato, patria, e classe a cui aspira e lo darà nelle mani del professore incaricato della vigilanza; il quale inscriverà anche il suo nome, e noterà l'ora in cui gli fu dato.

Spirato il termine prefisso, gli scritti saranno trasmessi al Presidente della Commissione, la quale nello stesso giorno procederà alla lettura di essi.

Art. 14. — La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei vari concorrenti. Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per quindici minuti sopra ogni disciplina.

Art. 15. — Il giudizio della Commissione deve cadere su ciascuna materia, ed essere dato separatamente da ciascun professore con punti da uno a dieci. Il risultamento di ogni votazione complessiva su ciascuna materia verrà segnato nel verbale dell'esame.

Art. 16. — Dato termine a tutte le prove orali e scritte, la Commissione esaminatrice ne raccoglierà i dati in apposito prospetto, classificando i candidati per ordine di merito. Tale prospetto insieme agli atti relativi al concorso, trasmetterà con particolareggiata relazione, sottoscritta da ciascun professore al Consiglio scolastico della Provincia.

Art. 17. — Il Consiglio scolastico, dopo che avrà esaminati tutti gli atti del concorso, conferirà i posti in ordine di merito a quei concorrenti che ottennero non meno di 7/10 distintamente in ciascuna delle prove scritte e complessivamente nelle orali, dando a parità di voti la preferenza a quelli di più ristretta fortuna e ne darà subito notizia al Ministero.

Art. 18. — I posti gratuiti e semi-gratuiti di fondazione municipale o provinciale, saranno conferiti dal Consiglio scolastico a proposta dei fondatori. Tale proposta dev'essere motivata da un concorso o di titoli o di esami, e deve offrire nei candidati gli stessi requisiti richiesti dai concorrenti ai posti governativi, negli articoli 1 e 4 di questo regolamento.

Art. 19. — Può il Ministro, di propria iniziativa e a proposta del Consiglio scolastico, conferire per l'anno che corre i posti gratuiti e semi-gratuiti, lasciati vacanti nel concorso, a qualche giovanetto di buono ingegno ed appartenente a famiglia di ristretta fortuna, che abbia resi servizi allo Stato.

Art. 20. — I vincitori del concorso avranno il diritto a godere nel Convitto Nazionale del posto durante tutto il corso degli studi secondarii, nè il benefizio potrà convertirsi in sussidio a domicilio.

Art. 21. — Oltre alle pene disciplinari stabilite dai regolamenti per gli scolari e pei convittori gli alunni che godono d'un posto semi-gratuito o gratuito, lo perdono:

a) per 6 mesi, coloro che negli esami di promozione non riportarono, per 2 anni consecutivi gli 8[10 nel complesso dei voti;

b) per un anno, coloro che per una volta non furono approvati nell'esame di promozione, o più di due volte riportarono in tali esami meno degli 8[10 complessivamente;

c) del tutto, gli alunni che negli esami di promozione furono due volte rimandati.

In fine, lo perderanno tutti coloro che fossero espulsi dal Convitto o dalla scuola per le ragioni notate nei relativi regolamenti.

Art. 22. — Il Rettore del Convitto, quando l'alunno incorra in una di tali pene, ha obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio scolastico, il Consiglio al Ministero per gli effetti di contabilità.

Art. 23. — Pei Convitti Longone di Milano e Maria Luigia di Parma è fatta eccezione a tutte le norme assegnate in questo Regolamento, relative agli atti del concorso, lasciandone la cura ai rispettivi Consigli di vigilanza o di direzione, con l'obbligo però di trasmetterli insieme con la proposta dei candidati, al Consiglio provinciale scolastico.

Il Consiglio provinciale scolastico esaminati gli atti, conferisce i posti e ne riferisce al Ministero.

Firenze, 4 aprile 1869.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Broglio.

(N. 5572) — Regio Decreto che autorizza le anticipazioni sui compensi dovuti agli impiegati tramutati di residenza.

17 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Veduto l'articolo 8 del Regio Decreto del 24 maggio 1863, n. 1278, che stabilisce doversi pagare, in seguito all'effettuata traslocazione, il compenso dovuto agli impiegati civili che vengono tramutati da una ad altra sede permanente;

Considerando che se per ragioni speciali potevasi in addietro far pagare in via provvisoria degli acconti sui detti compensi, non lo si può più ora che dal 16 febbraio 1870 con Decreto Reale del 25 gennaio precedente, n. 5451, fu posta in vigore la proibizione dei pagamenti provvisori di qualsiasi natura, contenuta nell'articolo 51 della legge del 22 aprile, 1869, n. 5026;

Ritenuto che anche per gli impiegati in missione, coll'articolo 9 del Regio Decreto del 14 settembre 1862, n. 840, è ammesso il principio di concedere anticipazioni sulle indennità ad essi dovute;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Agli impiegati civili retribuiti a carico dello Stato, che sieno tramutati da una ad altra sede permanente, potranno i Ministeri concedere, mediante mandato regolarmente spedito sul rispettivo bilancio, delle anticipazioni sui compensi ad essi dovuti a termini del nostro Reale Decreto del 24 maggio 1863, n. 1278, purchè l'ammontare delle anticipazioni stesse non superi i due terzi di quello presunto pei compensi medesimi.

Art. 2. — L'ammontare delle avute anticipazioni sarà diffalcato da quello dei compensi liquidati in seguito alla effettuata traslocazione. L'impiegato che abbia ricevuto

anticipazioni per questo titolo, dovrà notarle a diffalco nella tabella dimostrativa, che dev'essere verificata dal capo dell'uffizio della nuova sua sede.

Ordiniamo ecc.

Dato a Firenze addì 17 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasigilli - *M. Raeli* *Quintino Sella.*

(N. 160) — (Serie 2.a) — Regio Decreto col quale sono stabilite alcune norme per la direzione ed amministrazione del Collegio Cicognini di Prato in Toscana.

15 marzo 1871.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Vista la deliberazione del Municipio di Prato del 12 gennaio 1871;

Vista la deliberazione adesiva della Deputazione provinciale di Firenze del 1.° febbraio 1871;

Visto l'avviso del Consiglio di Stato del 4 marzo 1871;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione·

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — É approvata la deliberazione del Consiglio comunale di Prato in Toscana, del 12 gennaio 1871, annessa al presente Decreto, con la quale stabilisce alcune norme per la direzione ed amministrazione di quel Collegio Cicognini, e assume a carico del Municipio e nella misura fissata dalla legge gli stipendi del personale dirigente ed insegnante del Liceo ginnasiale, della Scuola tecnica e della Scuola elementare interna del Convitto, contro un assegno fisso del Governo di lire cinquemila (L. 5000) annue, oltre il sussidio per la Scuola tecnica consentito dai Regolamenti in vigore.

Ordiniamo ecc.

Dato a Firenze addì 15 marzo 1871.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli - *De Falco* *C. Correnti.*

Deliberazione del Consiglio Comunale di Prato in Toscana.

ART. 1. — Il governo del Re eserciterà l'autorità tutoria sul Collegio, sorveglierà l'andamento degli studi, nominerà il Direttore e i Professori come gli articoli 6, 7 e 8.

ART. 2. — Il Governo corrisponderà al Collegio un annuo sussidio di lire cinquemila, ed il Municipio darà annualmente quanto sarà necessario per mantenere nello Stabilimento:

a) Un Liceo;

b) Un Ginnasio;

c) Una Scuola tecnica;

d) Una Scuola elementare; quest'ultima per soli alunni convittori.

L'amministrazione del Collegio conserva i suoi beni patrimoniali e gli assegni che gli spettano e gli perverranno per qualsiasi titolo, e provvede alla manutenzione dei fabbricati e dei mobili, al pagamento delle imposte, degli oneri patrimoniali e di tutto il personale addetto al Convitto.

ART. 3. — Il Governo pagherà per il mantenimento della scuola tecnica una quota di concorso, quale viene stabilita dalla legge a favore dei Comuni.

ART. 4. — Gli esami dati nelle scuole suindicate eguivalgono, per gli effetti legali, a quelli dati negl'Istituti governativi.

Art. 5. — Il Consiglio Comunale, sentito il parere del Direttore del Collegio, nominerà il personale amministrativo, cioè l'Economo, il Cassiere, il Computista, rivedrà il bilancio di previsione e il resoconto annuale, e lo rimetterà quindi al Governo per l'approvazione definitiva, delibererà sopra a tutti gli atti tendenti al trasformare o diminuire, o impegnare il patrimonio.

Art. 6. — La Giunta municipale, sentito il parere del Direttore del Collegio, proporrà al Ministero le nomine degl'Insegnanti alla scuola tecnica.

Art. 7. — Il Direttore sarà di nomina governativa.

Art. 8. — Le proposte per il rimanente del personale direttivo ed insegnanti verranno fatte dal Consiglio Direttivo del Collegio, presieduto dal Regio Provveditore o da un suo rappresentante.

Art. 9. — Gl'impiegati e gl'insegnanti acquisteranno diritto alla pensione, previo un rilascio mensile in base della legge sulle pensioni del 14 aprile 1864, da farsi presso l'Amministrazione del Collegio. Questi rilasci saranno capitalizzati, e costituiranno un articolo al bilancio del Collegio, il quale pagherà le pensioni, fermo stante che la Cassa del Comune supplirà per tutta quella somma che mancherà.

Vengono calcolati come anni di utile servizio per la pensione, e senza rilascio, quelli prestati fino alla data della citata legge; riguardo agli anni posteriori, il Consiglio comunale di Prato o concederà una dispensa, o stabilirà un mezzo il meno oneroso per il rilascio degli arretrati.

Art. 10. — L'attuale Consiglio direttivo sarà disciolto e verrà ricomposto dal Direttore che n'è il Presidente con voto, e da quattro Deputati, due nominati dal Governo e due dal Municipio.

I Deputati staranno in ufficio quattro anni, e ogni biennio ne sarà rinnovato uno per parte del Governo, e uno per parte del Comune, rimanendo sempre confermabili quelli che sortono. Alla fine del primo biennio si farà decidere dalla sorte, e quindi sortiranno di ufficio i più anziani.

Art. 11. — Tutti gli impiegati che sono attualmente addetti al Collegio vengono mantenuti in ufficio.

Art. 12. — Il nuovo Consiglio direttivo formulerà un regolamento sulle basi dell'attuale, per il personale interno ed esterno e gli alunni, comprendendo in esso il Ruolo normale e transitorio per gli stipendiati, i quali, insieme col Regolamento, dovranno essere riveduti ed approvati dal Consiglio prima di trasmetterli alla sanzione del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Il Sindaco — *Pazzi* Il Segretario Comunale — *M. Badiani.*

(N. 899) — (Serie 2.ª) — Regio Decreto concernente la firma dei Decreti di collocamento a riposo degli impiegati dello Stato.

2 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto l'articolo 4 della legge 14 aprile 1864, n. 1731;

Visto il Decreto Reale del 23 dicembre 1871, n. 639, concernente il riparto tra i diversi Ministeri del fondo occorrente per il servizio delle pensioni ordinarie;

Ritenuta la convenienza di circondare delle maggiori guarentigie possibili tutti gli atti che possano avere per effetto di accrescere il debito vitalizio dello Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — I Decreti per il collocamento a riposo e la dispensa dal servizio di impiegati ed agenti dello Stato, non nominati con Decreto Reale, saranno d'ora innanzi firmati personalmente dal Ministro competente, esclusa qualunque delegazione.

Sono abrogate tutte le disposizioni che diano facoltà ai capi di amministrazione di firmare per i Ministri i Decreti di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio con diritto a pensione vitalizia o all'indennità di quiescenza previste dalle vigenti leggi.

Ordiniamo ecc.

Dato a Firenze addì 2 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasigilli — *De Falco* *Quintino Sella.*

(N. 959) — (Serie 2.a) Regio Decreto concernente l'acquisto fatto dalla Commissione del Regio Convitto *Alighieri* in Messina del Convento di Monte Santo.

31 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Veduto il nostro Decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Veduto il processo verbale da cui risulta che alla pubblica asta tenutasi il 27 agosto 1871 in Messina venne aggiudicato alla Commissione del Regio Convitto *Alighieri* della città medesima il Convento già dei Carmelitani di Monte Santo, sito fuori dell'abitato di essa, per il prezzo di lire 2750;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — L'acquisto che a dì 27 agosto 1871 la Commissione del Regio Convitto *Alighieri* in Messina ha fatto del Convento di Monte Santo fuori l'abitato della stessa città, ad uso di villeggiatura degli alunni del detto Convitto e per il prezzo di lire duemila settecentocinquanta, è approvato.

Ordiniamo ecc.

Dato a Valsavaranche addì 31 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasigilli — *De Falco* *Quintino Sella.*

(N. 1063) — Serie 2.a — Regio Decreto che istituisce tre nuovi posti gratuiti nel Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele » di Palermo.

22 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto il Nostro Decreto in data 18 giugno 1863, col quale fu approvato il Regolamento del Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele » di Palermo;

Visto l'articolo 63 del detto Regolamento, col quale sono stabiliti dodici posti gratuiti nel Convitto Nazionale medesimo;

Visto lo stato delle rendite proprie del nominato Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Nel Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele » di Palermo sono istituiti tre nuovi posti gratuiti, con che il numero dei medesimi viene elevato da dodici a quindici. Questi nuovi posti verranno conferiti, al pari di quelli già esistenti secondo le norme del Regolamento approvato col Nostro Regio Decreto del 4 aprile 1869, numero 4997.

Ordiniamo ecc.

Dato a Napoli addì 22 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli *De Falco* *A. Scialoia*

(N. 1382) — Serie 2.ª — Regio Decreto concernente il modo di calcolare il compenso di traslocazione a favore degli Impiegati civili.

11 maggio 1873

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e del Ministro delle Finanze;

Visti i Nostri Decreti 24 maggio 1863, n. 1278, 11 febbraio 1864, n. 1681 e 19 aprile 1870, n. 3627;

Volendo rendere uniforme in tutte le amministrazioni dello Stato l'interpretazione e l'applicazione dei Decreti medesimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il compenso di traslocazione concesso agli Impiegati civili dello Stato col R. Decreto 24 maggio 1863 n. 1278, ed agli Agenti di basso servizio col R. Decreto 11 febbraio 1864, n. 1681, sarà calcolato in ragione della distanza dal luogo dell'antica residenza a quello della nuova destinazione e secondo l'itinerario che richiegga minore spesa, tenendo conto dei mezzi ordinari e normali di locomozione sulle ferrovie, ove queste esistono, e sui piroscafi.

L'itinerario generale del Regno sarà osservato come base e regola della liquidazione del compenso, solo quando ne consegua la maggior economia della spesa.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 11 maggio 1873.

Vittorio Emanuele

V. Il Guardasigilli *De Falco*

G. Lanza
Quintino Sella

(N. 1903) — (Serie 2.ª) — Regio Decreto col quale è approvato l'acquisto fatto dalla Commissione del Regio Convitto « Alighieri » in Messina del Convento di Monte-Santo.

19 aprile 1874.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Veduto il nostro Decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Veduto il processo verbale, da cui risulta che alla pubblica asta tenutasi il 29 agosto 1871 in Messina, venne aggiudicato alla Commissione del Regio Convitto « Alighieri » della città medesima il Convento già dei Carmelitani di Monte-Santo, sito fuori dell'abitato di essa, pel prezzo di lire 2750;

Sopra la proposta del nostro Ministro Segretario di Stato dell'Interno, incaricato provvisoriamente del portafoglio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico. — L'acquisto che addì 27 agosto 1871 la Commissione del Regio Convitto « Alighieri » in Messina ha fatto del Convento di Monte-Santo, fuori l'abitato della città stessa, ad uso di villeggiatura degli alunni del detto Convitto, e per il prezzo di lire duemila settecentocinquanta, è approvato.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 19 aprile 1874.

Vittorio Emanuele

V. Il Guardasigilli *Vigliani*

G. Cantelli

(N. 1996) — (Serie 2.ª) — Regio Decreto col quale è fissata la retta che ogni alunno deve pagare nei singoli Convitti Nazionali dello Stato.

22 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto il Regolamento pei Convitti Nazionali, approvato con nostro Decreto in data 25 agosto 1860 n. 4292;

Visto il Regolamento pei Licei ginnasiali e Convitti Nazionali delle Provincie Napoletane, approvato con Decreto del nostro luogotenente in data 10 aprile 1861;

Visto il Regolamento speciale per il Convitto nazionale Longone di Milano, approvato con nostro Decreto 3 novembre 1861, n. CLVI, e quello per il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele di Palermo, approvato con altro nostro Decreto del 18 giugno 1863, numero DCCLXXX;

Considerando che la retta stabilita ora in diverse misure pei vari Convitti Nazionali non corrisponde più alle presenti condizioni economiche del paese;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, reggente il portafoglio della Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico. — La retta degli alunni nei Convitti Nazionali è fissata nella somma di lire ottocento (800) per quelli segnati sotto la lettera A, e di lire seicento (600) per quelli segnati sotto la lettera B dell'elenco che, unito al presente decreto, sarà firmato d'ordine nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Valdieri addì 22 giugno 1874.

Vittorio Emanuele

V. Il Guardasigilli *Vigliani* — *G. Cantelli*

Tabella A.

1	Convitto Nazionale di	Genova	4	Convitto Nazionale di	Palermo
2	»	Milano	5	»	Torino
3	»	Napoli	6	»	Venezia

Tabella B

1	Convitto Nazionale di	Aquila	11	Convitto Nazionale di	Maddaloni
2	»	Avellino	12	»	Monteleone
3	»	Bari	13	»	Novara
4	»	Cagliari	14	»	Potenza
5	»	Campobasso	15	»	Reggio Calabria
6	»	Catanzaro	16	»	Salerno
7	»	Chieti	17	»	Sassari
8	»	Cosenza	18	»	Sondrio
9	»	Lecce	19	»	Teramo
10	»	Lucera	20	»	Voghera

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro — *G. Cantelli.*

(P. S.) — DCCCCLXXI (Serie 2.ª) — **Regio Decreto col quale è approvata la fondazione del posto Amucano nel Convitto Nazionale di Cagliari.**

20 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Veduto il testamento segreto aperto nel giorno 6 aprile del 1861, col quale il Sacerdote Giovanni Maria Amucano istituiva nel Convitto Nazionale di Cagliari un posto gratuito sotto il nome di Posto Amucano, simile in tutto ai due posti gratuiti Gabriele, già fondati nello stesso Convitto con strumento 10 ottobre 1856;

Veduto il Capitolato in data 25 giugno 1874, col quale detto posto Amucano resta fondato nel mentovato Convitto dai cavaliere Marini Demuro avvocato Tommaso, erede del Sacerdote Giovanni Maria Amucano;

Veduta la deliberazione in data del 4 agosto 1874, colla quale il consiglio amministrativo del suddetto Convitto approva quel Capitolato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato il Capitolato in data del 25 giugno 1874, col quale il posto Amucano resta fondato nel Convitto Nazionale di Cagliari dal cavaliere Marini Demuro avvocato Tommaso, erede del Sacerdote Giovanni Maria Amucano.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze addì 20 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli *Vigliani* — *R. Bonghi.*

(N. 2388) — (Serie 2.ª) — Collegio Convitto di Assisi.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Veduta la legge del 5 giugno 1850, N. 1037;

Veduto il Decreto nostro del 20 dicembre 1874, col quale furono istituiti 52 posti da esser goduti da figli d'insegnanti nel Collegio Convitti di Assisi; visto, che mercè l'opera zelante del Comitato Centrale di Firenze e dei Sotto comitati costituiti in ogni parte d'Italia per promuovere una così benefica istituzione, si è già raccolta a tale scopo una notevole somma;

Veduta la generosa deliberazione pigliata dal Consiglio Comunale di Assisi nell'adunanza del 23 dicembre 1874, affine di concorrere in modo efficace al compimento di un così nobile disegno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Collegio Convitto di Assisi per i figli degl'insegnanti è eretto in ente morale, ed è dichiarato pubblico istituto educativo dipendente dal Ministro della Pubblica Istruzione;

Art. 2. — In esso Collegio verranno raccolti, istruiti ed educati i figliuoli degl insegnanti pubblici nazionali, e di preferenza quelli degli insegnanti elementari.

Art. 3. — Per la parte economica e finanziaria il collegio sarà amministrato da un Consiglio Direttivo composto di un Presidente e di due Consiglieri.

Il Presidente sarà nominato da noi; e sarà Rettore del Convitto. I Consiglieri saranno nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione, l'uno sulla proposta del Consiglio Comunale di Assisi, e l'altro sulla proposta del Consiglio Provinciale Scolastico di Perugia; dureranno in ufficio due anni, e saranno rieleggibili.

Art. 4. — Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che d'anno in anno saranno compilati dal Consiglio suddetto, non verranno chiusi definitivamente, se non dopo essere stati esaminati ed approvati dal Prefetto come Presidente del Consiglio Provinciale Scolastico.

Nei casi dubbi deciderà il Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 5. — I posti da L. 500 l'uno, che venissero istituiti quind'innanzi per essere goduti nel Collegio d'Assisi dovranno essere conferiti dai rispettivi fondatori, poste le condizioni che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 6. — Il Consiglio Direttivo compilerà il regolamento ed il ruolo del personale del Collegio da essere approvati per decreto nostro, e vi proporrà in appresso quelle modificazioni, che di mano in mano vi si sperimentassero opportune.

Art. 7. — Il regolamento stabilirà determinatamente il modo di amministrare e di governare l''istituto: come anche gl'insegnamenti che vi potranno esser dati, e il numero dei posti a pagamento che vi saranno disponibili, oltre quelli d'istituzione governativa, provinciale o municipale.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1875.

Vittorio Emanuele

V.º Il Guardasigilli - *Vigliani* *Ruggiero Bonghi.*

(N. 2745) — (Serie 2.ª) — Regio Decreto che intitola al Principe di Napoli il Collegio-Convitto di Assisi per i figli degli insegnanti.

3 ottobre 1875

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Veduti i nostri decreti del 20 dicembre 1874 e del 18 febbraio 1875, attenenti alla fondazione di un Collegio-Convitto in Assisi per i figli degli insegnanti;

Considerando essere molto conveniente che un Collegio-Convitto, fondato mediante il concorso volenteroso del Governo Nazionale, delle provincie, dei municipi e dei privati, sia posto sotto l'alta protezione di un erede della dinastia regnante, a onore e benefizio delle famiglie di un così benemerito ordine di cittadini, quale è quello nobilissimo degli insegnanti;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il detto istituto verrà intitolato « al Principe di Napoli », e denominato perciò quind'innanzi « Collegio-Convitto Principe di Napoli in Assisi » per i figli degli insegnanti.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino addì 3 ottobre 1875.

Vittorio Emanuele

V. Il Guardasigilli *Vigliani* *R. Bonghi*

Norme per la esecuzione dell'articolo 307 del Regolamento di Contabilità
Circolare N. 484

—

Roma, 2 marzo 1876

Ai Prefetti Presidenti dei Consigli Scolastici Provinciali.

L'articolo 307 del Regolamento di Contabilità approvato con Decreto Reale 4 settembre 1870, n. 5852, prescrive che « tutti gli atti i quali formano impegno a carico del bilancio dello Stato non saranno esecutivi senza il visto del Ragioniere » e questo visto dev'essere posto prima che l'atto sia mandato alla Corte dei conti.

Rammentando questa disposizione a V. S. Ill.ma debbo avvertirla, che per l'avvenire i decreti di nomina d'istruttori di ginnastica e di esercizi ginnastici o di istitutori e prefetti di compagnia nei Convitti Nazionali, appena firmati da lei, debbono essere spediti in doppia copia a questo Ministero direttamente, acciocchè possano avere corso regolare.

Il Ministro *Bonghi.*

(N. 3212) — (Serie 2.ª) — **Legge sul miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato.**

17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

. . . . . . Art. 9. — Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge con regolamento approvato per regio decreto, sentito il Consiglio di Stato. Sarà del pari provvisto con decreto, sentito il Consiglio di Stato, a statuire sulle indennità di trasferimento, da una ad altra sede stabile, per gl' impiegati civili, anche promossi, e qualunque sia la distanza fra l'antica residenza e la nuova.

Ordiniamo ecc.

Dato a Sant'Anna, addì 7 luglio 1876.

Vittorio Emanuele

V. Il Guardasigilli *Mancini* *De Pretis.*

(N. 1402) — (Serie 2.ª) — **Regio Decreto che erige in corpo morale il Collegio Campana in Osimo.**

22 settembre 1876

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Veduto il decreto del nostro Commissario Straordinario nella provincia dell' Umbria in data 5 gennaio 1861, col quale, abrogati il rescritto della S. Congregazione dei vescovi e regolari delli 23 luglio 1735, e il breve confermatorio di Clemente XII del 30 settembre stesso anno, si ordinò che i beni provenienti dalle eredità di Federigo e Muzio Campana fossero immediatamente separati da quelli del seminario vescovile e passati in proprietà del Municipio di Osimo, con che dovesse applicarne i redditi alla istituzione ed al mantenimento di un Collegio Convitto Nazionale;

Veduti gli atti fatti a norma di legge dal comune di Osimo per ottenere detti beni e per istituire il Collegio-Convitto;

Considerando che le rendite della eredità Campana non sono sufficienti al mantenimento della istituzione;

Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Ancona delli 16 agosto 1876;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Collegio-Convitto Campana di Osimo è riconosciuto come ente morale.

Art. 2. — È approvato lo statuto organico annesso al presente decreto, che sarà firmato d'ordine nostro dal Ministro di pubblica istruzione, col quale statuto sono stabilite alcune norme per la direzione e amministrazione di detto Collegio-Convitto, sono determinati gli obblighi del comune verso l'istituzione che oltre al convitto comprenderà un liceo, un ginnasio, una scuola tecnica e scuole elementari, ed è consentito un

annuo assegno governativo di lire cinquemila (L. 5000), oltre al sussidio per la scuola tecnica consentito dai regolamenti in vigore.

Ordiniamo ecc.

Dato a Pollenzo addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli *Mancini* *Coppino*

STATUTO ORGANICO
per il Collegio Convitto Campana di Osimo

ART. 1. — Il Collegio-Convitto Campana viene riconosciuto come ente morale e conserva i suoi beni patrimoniali e gli assegnamenti che gli spettano e quelli che per qualsiasi titolo potranno pervenirgli, provvede alla manutenzione dei fabbricati e dei mobili, al pagamento delle imposte e degli oneri patrimoniali e di tutto il personale addetto al convitto, nonchè di tutte le passività ordinarie e straordinarie debitamente inscritte nei suoi bilanci annuali.

ART. 2. — Il Governo corrisponderà al collegio un sussidio annuo di lire cinquemila (L. 5000) ed il Municipio di Osimo dovrà annualmente sostenere quella maggiore spesa che oltre il sussidio governativo e le rendite proprie dell'istituto sarà necessario per mantenere :

a) Un liceo ; *b*) Un ginnasio ; *c*) Una scuola tecnica ; *d*) Una scuola elementare di 3ª e 4ª classe.

ART. 3. — Qualora la scuola tecnica venga pareggiata alle governative, il Governo pagherà per il mantenimento di questa scuola un ulteriore sussidio, quale viene stabilito dalle leggi a favore dei comuni che mantengono le scuole tecniche pareggiate.

ART. 4. — Il Governo del Re eserciterà la sua autorità tutoria sull' amministrazione del Collegio Convitto, ne sorveglierà l'andamento degli studi come alle seguenti disposizioni.

ART. 5. — Il rettore ed i professori del liceo e del ginnasio saranno nominati dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del consiglio comunale.

Il personale addetto all'insegnamento tecnico ed elementare sarà nominato direttamente dal consiglio comunale, salva l'approvazione del consiglio scolastico provinciale.

Il consiglio municipale nominerà parimenti i due deputati che debbono far parte del consiglio direttivo del Collegio-Convitto in rappresentanza del municipio ed eleggerà tutto il personale amministrativo e cioè : l'economo-cassiere ed il segretario computista. Lo stesso consiglio comunale nominerà inoltre, su proposta del consiglio direttivo, il censore di disciplina ed il direttore spirituale; dovrà ancora deliberare sopra tutti gli atti tendenti a trasformare, diminuire ed impegnare il patrimonio dell'istituto; e rivedrà annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Questi conti saranno poi sottoposti all'esame del consiglio scolastico provinciale, il quale li trasmetterà quindi al Ministero colle sue osservazioni e proposte per l'approvazione definitiva.

ART. 6. — Il consiglio direttivo, su proposta del rettore, eleggerà gli istitutori come pure tutto il personale inserviente.

ART. 7. — Gl'insegnanti e gl'impiegati acquisteranno il diritto alla pensione nei modi e termini prescritti dal regolamento sulle pensioni in vigore pel comune di Osimo. Le somme che risulteranno dai rilasci ivi contemplati verranno, a cura del consiglio direttivo, versate di mese in mese nella cassa di risparmio del detto comune onde produrranno un frutto a vantaggio della cassa delle giubilazioni, e quando queste somme ascenderanno a cifra notevole, potranno essere rinvesite in cartelle del debito pubblico.

ART. 8. — Le somme provenienti dai rilasci suddetti costituiranno un articolo al bilancio del collegio il quale pagherà le pensioni, fermo sempre che ogni eventuale deficienza di fondi ancora per questo titolo dovrà essere riparata coi fondi delle entrate comunali.

ART. 9. — Potranno essere calcolati come anni di utile servizio per la pensione quelli prestati sino ad oggi dagli attuali professori, impiegati ed addetti, semprechè vogliano essi fare i rilasci corrispondenti ancora per i detti anni nel modo e misura stabilita nel suddetto regolamento.

ART. 10. — Tutti i nuovi impiegati ed insegnanti, compresi quelli che non hanno un servizio maggiore di cinque anni, saranno tenuti di sottostare agli obblighi della pensione.

ART. 11. — L'attuale consiglio direttivo sarà sciolto e verrà ricomposto dal rettore che ne è il presidente con voto, e da quattro deputati, due dei quali saranno nominati dal Governo e due dal consiglio comunale.

I deputati resteranno in ufficio quattro anni, ed in ogni biennio ne sarà rinnovato uno per parte del Governo ed uno per parte del Comune, rimanendo sempre rieleggibili quelli che cessano. Alla fine del primo biennio la scadenza sarà determinata dalla sorte, e quindi per i bienni successivi cesseranno dall' ufficio i più anziani di nomina.

ART. 12. — Il consiglio comunale formerà un regolamento in conformità del presente statuto organico per il personale interno ed esterno addetto all'istituto e per gli alunni e questo regolamento, riveduto ed approvato dal consiglio provinciale scolastico, sarà trasmesso al Ministero della pubblica istruzione per la finale sanzione.

Visto d'ordine di sua S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Coppino.

(N. 3379) — (Serie 2.ª) Regio Decreto che approva la convenzione concertata fra il municipio di Siena ed il Governo relativa all'ordinamento del Collegio-Convitto Tolomei.

22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di dare un ordinamento regolare e stabile al Collegio-Convitto Tolomei di Siena;

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Siena del 28 agosto 1876, con la quale fu accettata la convenzione concertata tra la giunta municipale e il Governo allo scopo di provvedere al detto istituto;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — È approvata la convenzione concertata fra la rappresentanza comunale di Siena e il Governo, annessa al presente decreto e firmata d'ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione;

Ordiniamo ecc.

Dato a Pollenzo addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE

V.º Il Guardasigilli - Mancini

Coppino.

Convenzione
concertata tra il municipio di Siena e il Ministro della Pubblica Istruzione.

ART. 1. — Il Collegio Tolomei è un istituto della città di Siena, ed il comune esercita su di esso l'autorità tutoria, sorveglia l'andamento degli studi e nomina i professori, salva l'ingerenza governativa stabilita dalle leggi vigenti.

Il direttore è nominato dal Governo.

ART. 2. — Il Governo continua al collegio l'annua corresponsione di lire 5800, ed il comune si obbliga conservare al collegio l'istruzione elementare e ginnasiale; e, con programmi speciali, altri insegnamenti superiori di coltura generale.

ART. 3. — I convittori possono seguire il corso del liceo e dell'università profittando degli istituti governativi locali.

ART. 4. — Gli esami dati nelle scuole ginnasiali equivalgono per gli effetti legali a quelli dati negli istituti governativi o pareggiati.

ART. 5. — Alla deputazione che fin qui presiedette al collegio Tolomei subentra una deputazione composta del direttore che ne è il presidente e di 4 cittadini, 2 eletti dal Governo e 2 dal Consiglio comunale.

L'ufficio dei deputati è gratuito.

ART. 6. — I deputati stanno in ufficio 4 anni. Ad ogni biennio 2 escono d'ufficio, rimanendo sempre confermabili.

ART. 7. — L'amministrazione del collegio conserva i suoi beni patrimoniali e gli assegni che le spettano o le perverranno per qualsiasi titolo e provvede alla manutenzione dei fabbricati e dei mobili, al pagamento delle imposte e degli oneri patrimoniali e di tutto il personale addetto al convitto.

ART. 8. — Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione e il rendiconto annuale, e delibera sopra tutti gli atti tendenti a trasformare, diminuire o impegnare il patrimonio del collegio.

ART. 9. — La deputazione nomina il personale amministrativo; gli istitutori e gli inservienti sono di libera scelta del direttore.

ART. 10. — Al direttore e agli insegnanti titolari spetta il diritto a pensione colle norme stabilite per gli impiegati dipendenti dal comune di Siena.

ART. 11. — La nuova deputazione formulerà un regolamento organico del Collegio in base alla presente deliberazione che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale e comunicato al Ministero.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Coppino

(N. 3450) — (Serie 2.ª) — Regio Decreto col quale è autorizzata la iscrizione concernente le indennità di trasferimento agli impiegati civili.

1 novembre 1876

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto l'art. 9, 2º alinea della legge 7 luglio 1876 n. 3212;

Udito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo!

ART. 1. — Gl'impiegati civili dipendenti da tutte le amministrazioni centrali, escluso il Ministero degli affari esteri, quando siano trasferiti da una ad altra sede permanente riceveranno un compenso:

a) Per ciascun chilometro fino a cento:

Sulle ferrovie	L. 0.16
Sui piroscafi	» 0.25
Sulle vie ordinarie di terra	» 0.30

b) Per ciascun chilometro oltre i primi cento:

Sulle ferrovie	L. 0.11
Sui piroscafi	» 0.15
Sulle vie ordinarie di terra	» 0.25

Eguale compenso sarà concesso ai volontari, escluso il viaggio dal luogo del domicilio a quello della prima destinazione.

. . . . Art. 3. — Gl'impiegati civili riceveranno un compenso eguale a quello stabilito all'art. 1 per la moglie e per ciascuno dei figli di età superiore agli anni tre, che siano effettivamente a loro carico e che li seguano nella nuova residenza.

L'avvenuto viaggio e le condizioni di famiglia dell'impiegato dovranno provarsi coll'attestazione del capo d'ufficio del luogo d'arrivo.

. . . . Art. 5. — Allorchè un impiegato od agente di basso servizio è trasferito da una sede ad un'altra per causa disciplinare è fatta facoltà al Ministro competente di negargli in tutto od in parte le indennità che gli sarebbero dovute con un decreto da emanarsi secondo le forme sancite nell'articolo 403 del regolamento di contabilità generale.

Art. 6. — Non è concesso compenso agli impiegati ed agenti di servizio in riposo od in aspettativa per ragioni di famiglia, i quali siano chiamati in attività, nè ai volontari che fanno passaggio ad impiego retribuito, nè a tutti quelli che ottengono per la prima volta un posto retribuito a carico dello stato. Hanno titolo all'indennità gl'impiegati od agenti di basso servizio in disponibilità per soppressione di posto o riduzione di pianta che siano richiamati in attività, e destinati in altra residenza.

Art. 7. — Per liquidare le indennità di cui agli articoli 1º e 2º la distanza si misura dal luogo dell'antica residenza, e per gl'impiegati od agenti di basso servizio in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute, dal luogo in cui i medesimi riscuotevano i relativi assegni, e quello della nuova destinazione, e secondo l'itinerario che richieda una spesa minore, tenuto conto dei mezzi ordinari e normali di locomozione sulle ferrovie dove queste esistono, o sui piroscafi.

L'itinerario generale del regno sarà osservato come base e regola della liquidazione del compenso, solo quando ne consegue una economia nella spesa.

Art. 8. — L'impiegato od agente di basso servizio al quale sia concesso di viaggiare gratuitamente o a prezzo ridotto sulle strade ferrate o sui piroscafi, deduce dal compenso stabilito nel presente decreto la somma risparmiata sulla tariffa ordinaria.

Art. 9. — Il pagamento del compenso sarà ordinato, dopo avvenuta la traslocazione, sopra la tabella dimostrativa sottoscritta dall'impiegato od agente di basso servizio e verificato dal suo capo d'ufficio.

Si potranno tuttavia, con regolare mandato spedito sui bilanci dei rispettivi Ministeri, concedere delle anticipazioni, che non superino i due terzi dell'indennità presunta, le quali saranno portate in denunzione nella tabella e diffalcate nella liquidazione finale.

Art. 10. — Il presente decreto andrà in vigore col 1º gennaio 1877.

Art. 11. — Sono abrogati i decreti reali 24 maggio 1863 n. 1278, 11 febbraio 1864 n. 1681, 17 marzo 1870 n. 5512, 11 maggio 1873 n. 1382.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino addì 1º novembre 1876.

Vittorio Emanuele

V. Il Guardasigilli *Mancini* — *De Pretis.*

(N. 3880) — (Serie 2.ª) — Legge che approva la convenzione pei servizi postali e commerciali marittimi.

15 giugno 1877

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . . . .

Capitolo VI

Trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Art. 26. — I concessionari saranno tenuti a dar passaggio sui loro piroscafi, alla metà del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del parlamento ed agli impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio.

I concessionari non saranno però obbligati a ricevere un numero di detti passeggieri superiore al quarto dei posti di 1ª e 2ª classe di ciascun piroscafo. Questa limitazione non è applicabile ai membri del Parlamento.

Ordiniamo che ecc. ecc.

Dato a Pollenzo addì 15 giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli *Mancini* *De Pretis.*

(N. 3956) — (Serie 2.ª) — Regio Decreto che dichiara governativi il liceo ginnasiale ed il Convitto Tulliano di Arpino.

11 luglio 1877.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto che il Consiglio provinciale di Caserta con deliberazione del 30, e il Consiglio comunale di Arpino con deliberazione del 7 maggio 1877 fanno voti perchè il liceo ginnasiale e convitto Tulliano di Arpino sia dichiarato governativo;

Visto che questo istituto è mantenuto parte con rendite proprie, fra cui quelle derivanti dagli ex Padri Barnabiti, e con assegni della provincia e del comune;

Visto che con le citate deliberazioni la provincia si obbliga per un assegno annuo di L. 15,000 e il comune per un altro assegno di L. 1020 all'anno, promettendo però di aumentare questa somma qualora il bisogno lo richieda;

Visto che il Governo piglierebbe la direzione così del liceo ginnasiale come del Convitto, con facoltà di provvedere al personale senza contrarre alcun obbligo che impegni il bilancio dello Stato;

Vista la legge del nostro luogotenente per le provincie napoletane del 10 febbraio 1861 e il relativo regolamento approvato in data 10 aprile stesso anno;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il liceo ginnasiale e il Convitto Tulliano di Arpino sono dichiarati governativi.

Art. 2. — Il Governo avrà la direzione dei due istituti scolastico ed educativo, provvederà al personale a norma delle vigenti leggi, senza obbligo di concorrere alla spesa.

Art. 3. — Gli istituti saranno mantenuti colle rendite onde sono provvisti, e con gli assegni deliberati dalla provincia di Caserta e dal municipio di Arpino.

Ordiniamo ecc.

Dato a Sant'Anna di Valdieri addì 11 luglio 1877.

VITTORIO EMANUELE

V.º Il Guardasigilli — *Mancini* *Coppino.*

N. 4152 — (Serie 2.ª) — Regio Decreto che approva il nuovo regolamento per l'amministrazione scolastica provinciale.

3 novembre 1877.

VITTORIO EMANUELE II ecc.

Visto il nostro decreto del 21 novembre 1867, n. 4050;

Sulla proposta dei nostri ministri segretarii di Stato per la pubblica istruzione e per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — È approvato il regolamento per l'amministrazione scolastica provinciale, annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione e da quello dell'interno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino addì 3 novembre 1877.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasigilli — *Mancini*

G. Nicotera
Coppino.

REGOLAMENTO
per l'amministrazione scolastica provinciale

—

Capo terzo.
Attribuzioni del provveditore.

ART. 40. — Riferisce al consiglio ed al Ministero nei modi prescritti dalle speciali disposizioni, intorno all'andamento delle scuole secondarie classiche e tecniche, delle normali e magistrali, delle elementari, ed altresì dei Convitti e degli educatori di qualsiasi nome e specie, sì maschili come femminili. Col consenso del Ministero visita tutti gli anzidetti istituti ancorchè fuori della sua residenza; visita, delegato dal Consiglio, gli istituti provinciali, comunali e quelli appartenenti ad altri corpi morali che sono nella sua giurisdizione. Le indennità per queste visite sono a carico dell'amministrazione cui appartiene l'istituto.

N. 4314 — (Serie 2.ª).

28 febbraio 1878.

UMBERTO I ecc.

Sulla proposta ecc.

Abbiamo decretato ecc.

ARTICOLO UNICO. — Il nostro decreto in data 20 dicembre 1877, col quale fu esteso, con alcune modificazioni, al real Collegio-Convitto *Maria Luigia* di Parma, il regolamento pei Convitti Nazionali del 25 agosto 1860, è revocato.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 28 febbraio 1878.

UMBERTO

Il Guardasigilli - *Mancini*

M. Coppino.

Circolare N. 558 — Indennità agli impiegati chiamati come testimoni in cause penali per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni.

Roma 7 settembre 1878.

Ai signori Prefetti, Presidenti dei Consigli provinciali scolastici;
Alle autorità ed ai funzionari tutti dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Con circolare 8 agosto ultimo scorso, N. 104799-12799, div. 1.ª, il Ministero delle Finanze, Direzione generale del Demanio e delle tasse, ha inviato agli Intendenti di

Finanza, agli Ispettori demaniali ed ai Ricevitori del Registro le istruzioni necessarie per l'applicazione del Regio Decreto 8 luglio 1878, N. 4459 (Serie 2.ª), relativo all'oggetto al margine indicato.

Si comunica detta circolare per norma dei signori impiegati cui fosse applicabile il disposto del Regio Decreto 8 luglio sovracitato.

« Con Regio Decreto 8 luglio u. s. N. 4459, fu stabilito che gli impiegati delle amministrazioni civili chiamati quali testimoni in cause penali, per fatti relativi allo esercizio delle loro funzioni, riceveranno le indennità di viaggio e di soggiorno previste dai Reali Decreti 14 settembre 1862, N. 840, e 25 agosto 1863, N. 1446, verso deduzione della somma che deve loro essere liquidata in base alla tariffa penale, e sotto l'osservanza delle norme che saranno indicate con speciali istruzioni.

« In coerenza a siffatte disposizioni, e di conformità ai concerti presi col Ministero di grazia e giustizia, furono determinate le seguenti istruzioni alle quali dovranno attenersi i funzionari governativi nella parte che rispettivamente li riguardano.

« 1.º Terminata l'audizione dell'impiegato in qualità di testimonio, il giudice di istruzione od il presidente del dibattimento liquideranno le indennità che gli sono devolute ai termini degli articoli 8, 9 e 137 della tariffa penale, approvata col Regio Decreto 23 dicembre 1865, N. 2701.

« Nel mandato di pagamento o liquidazione della tassa, da rilasciarsi dall'autorità giudiziaria, dovrà essere bene specificata la qualità dell'impiegato ivi nominato, con la espressa dichiarazione che il suo esame verti sopra fatti relativi all' esercizio delle sue funzioni.

« 2.º I Ricevitori del Registro, osservate le norme in vigore, procederanno al pagamento delle indennità come sopra liquidate in base alla tariffa penale, e rilasceranno in pari tempo all'impiegato interessato un certificato dell'eseguito pagamento, attenendosi esattamente al modulo tracciato in calce alla presente.

3.º Tale certificato sarà posto a corredo della tabella delle indennità dovute ai termini dei Reali Decreti 14 settembre 1862, N. 840, e 25 agosto 1863, N. 1446, che l'impiegato dovrà produrre all'amministrazione dalla quale dipende, per ottenere il pagamento della differenza spettantegli, avvertendo che senza la produzione di detto certificato non potrà essere ammesso al detto pagamento.

Pel Ministro — *Speciale.*

Modulo del certificato di eseguito pagamento delle indennità da rilasciarsi da Ricevitori del Registro.

Il Ricevitore del Registro di . . . . certifica di aver pagato al sig. (1) . . . . . . la somma di Lire . . . . in seguito a mandato in data . . . . N. . . . . . rilasciato dal . . . . per indennità di viaggio e di soggiorno quale testimonio nella causa penale di . . . . cioè per indennità di viaggio da . . . . L.
per indennità di soggiorno pei giorni . . . . »

Totale L.

Dato a . . . . . . il . . . . 18 . .

Il Ricevitore

(1) Nome, cognome e qualità dell'impiegato.

(P. S.) — N. MMXLIX — (Serie 2.ª) — Regio Decreto che approva il regolamento organico per il Reale Collegio Maria Luigia di Parma.

29 novembre 1878.

UMBERTO I ecc. ecc.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — È approvato il regolamento organico per il Reale Collegio Maria Luigia di Parma, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro di pubblica istruzione.

ART. 2. — E' abrogato il regolamento 17 ottobre 1866.

Ordiniamo che il presente decreto ecc.

Dato a Roma addì 29 novembre 1878.

UMBERTO I.

F. De Sanctis.

REGOLAMENTO ORGANICO
del Regio Collegio Maria Luigia di Parma

ART. 1. — Il Regio Collegio Maria Luigia in Parma è destinato alla eletta educazione morale, civile e fisica, e alla istruzione classica dei giovani.

ART. 2. — Il corso elementare e ginnasiale è compiuto dagli alunni nelle scuole interne del collegio.

Il ginnasio in esso istituito è pareggiato ai governativi, adempiute le condizioni legali.

Pel corso liceale gli alunni frequentano il liceo pubblico Romagnosi, collocato nell'edificio stesso del collegio.

ART. 3. — Si fanno nel collegio i seguenti studi ed esercizi gratuiti ed obbligatorii: disegno, calligrafia, ginnastica, scherma, ballo, lingua francese; ed a scelta del consiglio una delle due lingue tedesca od inglese.

Le lezioni di belle arti, di musica, di altre lingue, e di equitazione sono facoltative e a spese delle famiglie.

ART. 4. — L'alta direzione del collegio è affidata ad un consiglio composto: del Rettore e di quattro membri eletti rispettivamente dal consiglio provinciale amministrativo di Parma, dal consiglio provinciale amministrativo di Piacenza, dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale scolastico di Parma, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il consiglio elegge il presidente e il segretario. Questi può anche essere persona estranea al consiglio.

ART. 5. — Le adunanze del consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo una volta per ogni mese, le seconde tutte le volte che il presidente lo crederà conveniente o ne sarà fatta domanda dal Rettore o da uno dei consiglieri.

Le adunanze sono valide coll'intervento di tre consiglieri.

ART. 6. — Il consiglio ha la tutela e l'amministrazione dei beni e delle rendite del collegio e l'alta sorveglianza sul regolare andamento economico del collegio e specialmente sulla educazione e l'istruzione degli alunni.

Nella seconda quindicina di ottobre delibera il bilancio preventivo presentato dal Rettore e nella prima quindicina di aprile il conto consuntivo, trasmette l'uno e l'altro al consiglio scolastico provinciale per la loro approvazione.

Autorizza, ove sia necessario, lo storno da un articolo all'altro della stessa categoria del bilancio.

Stabilisce e modifica la pensione dei convittori, previa autorizzazione del consiglio scolastico dandone avviso al Ministero.

Delibera i contratti di fornitura per le grosse provviste.

Delibera intorno alle spese straordinarie che si abbiano ad imputare sul fondo di riserva.

Propone al Ministero le persone per gli uffici di rettore, di censore e di direttore spirituale.

Nomina l'economo e gli istitutori sulla proposta del rettore.

Nomina pure i maestri elementari e i professori del ginnasio osservate le prescrizioni delle leggi in vigore relative ai ginnasi pareggiati.

Propone e delibera secondo i casi la sospensione e il licenziamento dei funzionari addetti al collegio.

Propone i regolamenti interni all'approvazione del Ministero.

Le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione del patrimonio e quelle che riguardano liti a ciò relative, dovranno essere approvate dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7. — Il presidente del consiglio rappresenta il collegio negli atti civili.

Art. 8. — Il rettore ha la direzione morale e scientifico e l'ordinaria amministrazione del collegio entro i limiti del bilancio, emette i mandati di riscossione e di pagamento.

Art. 9. — Il rettore propone al consiglio la persona all'ufficio di economo ed entra pure nelle sue attribuzioni la nomina e il licenziamento di tutti gl'inservienti, riferendone al consiglio alla più prossima adunanza.

Art. 10. — Al direttore spirituale dietro le norme stabilite dal rettore è commessa l'educazione morale e religiosa dei convittori.

Ammaestra pure nei doveri religiosi e morali i famigli del collegio, e vigila in modo speciale l'infermeria.

Art. 11. — Il censore invigila e attende in conformità delle istruzioni e degli ordini del rettore al mantenimento della disciplina degli alunni, e coadiuva il rettore stesso nel regolare andamento di tutto ciò che ha rapporto alla istruzione e all'educazione.

Art. 12. — Gli istitutori assistono e vegliano i convittori in tutto il tempo che non sono nelle scuole.

Art. 13. — L'economo cassiere è posto sotto la immediata dipendenza del rettore, ed è tenuto, prima di essere ammesso all'ufficio suo, di dare malleveria secondo le prescrizioni delle leggi.

Compila d'ordine del rettore il bilancio preventivo da sottoporsi all'approvazione del consiglio, e in generale adempie a tutte le attribuzioni che sono proprie al suo ufficio, ed in conformità di quanto è disposto dal regolamento interno.

Riceve dal guardaroba la consegna del corredo dei convittori, ne sorveglia la conservazione e la regolare distribuzione tenendone nota in appositi registri, cura l'armeria e gli oggetti che servono alla ginnastica e alla scherma.

Art. 14. — Gli stipendi degli ufficiali del collegio sono regolati secondo la tabella che sarà in seguito approvata.

Art. 15. — Nel collegio vi sono posti gratuiti che vengono conferiti per mezzo di concorso in seguito ad esame in conformità di quanto è stabilito dal presente statuto e dalle leggi in vigore.

Art. 16. — I posti gratuiti Lalattensi sono conferiti per concorso ai soli cittadini di Parma.

Agli altri posti gratuiti possono concorrere i cittadini del Regno, che abbiano i requisiti voluti dal regio decreto 4 aprile 1869.

Art. 17. — Le prescrizioni dell'art. 23 del regolamento generale per conferimento di posti gratuiti, approvato in data 4 aprile 1869, per il quale « è fatta eccezione a « tutte le norme segnate in questo regolamento relative agli atti di concorso lasciandone la cura al consiglio di direzione, con l'obbligo però di trasmetterli, insieme « con la proposta dei candidati, al consiglio provinciale scolastico, il quale esaminati « gli atti conferisce i posti e ne conferisce al Ministero » sono mantenute.

Art. 18. — Invece che al rettore del convitto spetta al consiglio direttivo riferire

immediatamente al Consiglio scolastico perchè ne avvisi il Ministero per gli effetti di contabilità, quando un alunno a posto gratuito incorra in una delle pene stabilite dal citato regolamento 4 aprile 1869.

Roma, addì 29 novembre 1878.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
F. De Sanctis.

(P. S.) N. MMLXVI — (Serie 2.ª) — Regio Decreto che istituisce nel Convitto Nazionale Marco Foscarini in Venezia, due posti intitolati di studii universitarii Vittorio Emanuele II.

UMBERTO I ecc.

Veduto il Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Marco Foscarini di Venezia, nella seduta del 21 marzo 1878, deliberando sul miglior modo di onorare la memoria del Gran Re Vittorio Emanuele II, opinò doversi instituire due posti di studio, ciascuno di lire mille (1000), da conferirsi a due alunni del Convitto stesso, i quali dovranno percorrere i corsi di filosofia e lettere, o di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso una R. Università e coprire per qualche anno, dopo ottenuta la laurea dottorale, l'ufficio di istitutore nel Convitto.

Veduto che il Consiglio scolastico per la provincia di Venezia approvò tale deliberazione;

Veduto che, per provvedere alla bisogna, il Consiglio di Amministrazione del Convitto suddetto acquistò già una cartella dal Debito Pubblico della Rendita di lire 2000 annue coi risparmi fatti sul bilancio speciale dell'istituto;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Sono istituiti due posti di lire (1000) annue ciascuna, intitolati: Posti di studio universitario Vittorio Emmanuele II, da conferirsi a giovani del Convitto Nazionale Marco Foscarini di Venezia, i quali dovranno percorrere i corsi di filosofia e lettere, o di scienze matematiche, fisiche e naturali, e obbligarsi a servire nel Convitto stesso per qualche anno, in qualità d'istitutore, dopo conseguita la laurea.

Art. 2. — Un regolamento, che sarà proposto dal Consiglio di amministrazione del Convitto Nazionale Marco Foscarini di Venezia, e approvato dal nostro Ministro di Pubblica istruzione, prescriverà le norme e le condizioni pel conferimento dei detti posti e pel pagamento delle pensioni.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 29 novembre 1878.

Umberto I.

V. Il Guardasigilli *Conforti.* *F. De Sanctis.*

C. M. 14 agosto 1879, N. 587 — Alle autorità scolastiche provinciali.

Perchè il personale insegnante, dirigente e amministrativo degli istituti ed uffici dipendenti da questo Ministro possa, in caso di trasferimento da una ad altra sede, compilare le tabelle delle dovute indennità, credo opportuno fissare le seguenti norme:

1.° Le tabelle di liquidazione per le indennità di trasferimento dovranno essere in duplice esemplare, e portare il visto del capo dell'istituto, o, secondo il caso, del Consiglio provinciale scolastico del luogo di arrivo;

2.° La liquidazione delle indennità sarà fatta in base al R. Decreto 1.° novembre 1876, n. 3450 (serie 2.ª), e secondo l'itinerario che richiede una spesa minore;

3.º L'indennità per il percorso marittimo, calcolata in base al R. Decreto precitato, sarà diminuita della riduzione consentita dall'art. 26 delle convenzioni per servigi postali e commerciali marittimi, approvate colla legge 15 giugno 1877, numero 3880 (serie 2.ª);

4.º I prezzi sui piroscafi, indicati nel prontuario unito alla presente circolare, stabiliscono la somma da portarsi come *deduzione del prezzo di trasporto gratuito* accennato nelle tabelle delle indennità;

5.º Nelle tabelle medesime dovrà tenersi conto, all'occorrenza, delle anticipazioni ricevute, come è detto nella precedente circolare di questo Ministero del 17 maggio 1877, n. 518.

Raccomando l'esatta osservanza delle presenti istruzioni a scanso di rinvio e delle tabelle cui si tratta, e di ritardo nei pagamenti.

Il Ministro — *F. P. Perez.*

REGOLAMENTO
per l'amministrazione e la contabilità dei Convitti Nazionali

—

Circolare.

Roma, addì 17 aprile 1880.

Ai Prefetti presidenti dei Consigli scolastici provinciali - Ai Rettori dei Convitti Nazionali.

I Convitti Nazionali non seguono tutti le stesse regole nell'amministrazione e nella contabilità, e ciò è stato lamentato da molti ed è forse la causa principale per cui i bilanci e i conti consuntivi non sono preparati in tempo, e in tempo esaminati ed approvati. Ora che tali ritardi costituiscono uno stato di cose anormali e contrario ai principii cui deve informarsi una buona amministrazione, è cosa che non ha bisogno di essere dimostrata.

Per rimediare a tale inconveniente gravissimo, che nessuna ragione può scusare, per fornire a chiunque il modo di osservare e controllare come si amministrano le sostanze dei Convitti, e per stabilire la responsabilità che nelle varie fasi dell'amministrazione assumono il Consiglio di essa, il rettore, l'economo, il Ministero ha fatto preparare un regolamento apposito, corredato dai moduli che servir deggiono per la tenuta dei libri contabili, per gl'inventari, per le scritture, ecc. ed ora mando due copie a V. S. Illma, una pel Consiglio scolastico, l'altra per il Convitto Nazionale aperto in cotesta provincia. Questo regolamento, che è stato messo in esecuzione in Campobasso, dovrà esserlo anche costì come ordina con questa lettera, dal 1º gennaio 1881, cominciando dal formare, secondo le regole ed i modoli dati, l'inventario ed il bilancio che deve essere sottoposto all'approvazione del consiglio scolastico nell'ottobre prossimo venturo.

Non sarà forse fuor di luogo qui osservare che l'inventario prescritto dal capitolo 1º del regolamento dovrà per maggior chiarezza e regolarità esser rifatto dopo un certo periodo di tempo, cioè per dieci o dodici anni, qualora vi siano aggiunte tante variazioni che possano rendere difficile il riscontrare prontamente in che consista la proprietà dell'Istituto. La iscrizione a bilancio dei residui degli anni precedenti, come è prescritto dall'art. 16, si farà per semplice memoria. Sarà un atto autentico per il Consiglio di amministrazione e per lo scolastico, i quali potranno pigliare le loro risoluzioni per mettere le riscossioni e le spese in piena regola per la chiusura dell'esercizio.

Gli elenchi poi che a tenore dell'art. 69, devono essere presentati a corredo del conto consuntivo, dovranno essere formati in maniera che siano raggruppate insieme le spese fatte per ciascun articolo e poi riunite nel totale generale che rappresenterà la somma disposta per ciascun capitolo.

Quanto ai moduli il Ministero si riserva di fare qualche lieve modificazione a quelli distinti coi numeri 4, indicazione e classificazione delle entrate e delle spese, e 18, per metterli in corrispondenza con le prescrizioni degli articoli del regolamento cui si riferiscono, o per facilitarne la compilazione.

Oltre le premesse osservazioni non occorre che il Ministero aggiunga altri chiarimenti, giacchè nel regolamento e nella relazione che lo precede sono preveduti tutti i casi, e date tutte le norme e le istruzioni bisognevoli. Parimenti sono indicati gli atti che l'economo deve e quelli che può fare sulla sua responsabilità. Trascurando il dover suo, dovrà essere denunziato al Ministero; e, ove questa denunzia non si faccia e il Rettore o il Consiglio d'amministrazione lo coprano della loro autorità, saranno essi tenuti a rispondere anche materialmente insieme con lui.

Non dubito che i signori economi porranno ogni cura e sollecitudine per eseguire questo regolamento e per impiantare i registri secondo il nuovo sistema. Ed ho fiducia eziando, che l'Ufficiale il quale rappresenta nel Consiglio d'amministrazione il Ministero delle Finanze avrà la cortesia di dare all'economo stesso quei lumi ed indicazioni di che per avventura abbisognasse, e di verificare poi se il servizio sia fatto in modo conforme alle prescrizioni date.

Una raccomandazione però desidero fare, ed è che i Consigli così di amministrazione dei Convitti, come scolastici provinciali, si adoprino a ricavare dal patrimonio degli istituti il maggior profitto e a contenere le spese nei più stretti limiti eliminando quelle spese che non rispondono essenzialmente allo scopo cui gl'istituti tendono, che è l'istruzione e l'educazione, non la beneficenza. E sarei gratissimo ai Consigli, se, trovando la maniera di migliorare le condizioni dei singoli Convitti, me ne riferissero.

Le disposizioni speciali date con gli articoli 72 e 73 del regolamento, riguardano solo il Convitto di Campobasso, e non occorre siano eseguite negli altri.

Il Ministero studierà la quistione della riscossione delle entrate e vedrà in seguito se e dove possano essere attuate le istruzioni comprese, per semplice memoria per ora, nel regolamento stesso.

Confermo poi le prescrizioni fatte con lettera-circolare del 4 marzo 1879, e sono risoluto a ricorrere a provvedimenti di rigore verso gli economi e i presidi che non preparino in tempo i bilanci e non domandino l'autorizzazione ministeriale, quando occorra aumentare le spese, com'è indicato in essa lettera.

Resta ora a parlare dei conti consuntivi, i quali debbono pure ogni anno essere approvati dai Consigli scolastici, sempre che le entrate e le spese siano nei limiti delle somme approvate col bilancio o con successive autorizzazioni del Ministero. E per questi conti basta che, appena approvati nel tempo stabilito, si mandi al Ministero una nota per capitoli e articoli, com'è prescritto dall'art. 60 del regolamento, cui si riferisce il modulo 19, trascrivendo in essa i rilievi che avesse fatto così il Consiglio di amministrazione, come quello scolastico provinciale.

Non occorre che i Consigli di amministrazione dei Convitti provvedono essi stessi alla stampa dei moduli; chè saranno per cura del Ministero forniti e trasmessi. Bisogna però che i singoli Convitti nel più breve tempo e non dopo 15 giorni mi facciano sapere se di tutti i moduli e di quante copie per ciascuno abbisognino, per il servizio di qualche anno.

Del bilancio dell'anno 1881, dopo approvato, desidero che si mandino due copie al Ministero nella prima quindicina di dicembre 1880.

Pel Ministro — *F. Tenerelli.*

N. 5442 — (Serie 2.ª) — R. Decreto che riordina il consiglio direttivo del Collegio-Convitto Principe di Napoli in Assisi.

2 maggio 1880.

UMBERTO I ecc.

Veduto il regio decreto del 18 febbraio 1875 col quale il Collegio-Convitto, Principe di Napoli in Assisi, venne eretto in ente morale ed affidato al governo di un consiglio direttivo composto di un presidente e di due consiglieri:

Riconosciuta l'opportunità di restituire tal consiglio sopra una base più larga, di modo che e il Governo e la Provincia ed il Comune vi possano essere in egual modo rappresentati:

Sulla proposta del nostro ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Per la parte economica e finanziaria il Collegio-Convitto Principe di Napoli in Assisi sarà amministrato da un consiglio direttivo composto del sotto prefetto di Foligno come presidente, del rettore del Collegio come vice-presidente e di sei consiglieri.

ART. 2. — I sei consiglieri saranno nominati dal ministero della pubblica istruzione, due sulla proposta del Consiglio provinciale di Perugia, due sulla proposta della Deputazione provinciale di Perugia e due sulla proposta del Consiglio Comunale di Assisi.

ART. 3. — Tutte le disposizioni anteriori contrarie alla presente sono abrogate.

Dato a Roma addì 2 maggio 1880.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli *T. Villa*

De Sanctis.

Approvazione e regitrazione dei contratti. — Circolare N. 605.

Roma, addì 7 giugno 1880.

Ai signori Prefetti, Presidenti dei Consigli provinciali scolastici ed ai signori Capi degli Istituti di Pubblica Istruzione.

Ai termini degli articoli 113 e seguenti del regolamento per l' esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, approvato con regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, tutti i contratti, che vengono stipulati dalle amministrazioni dello Stato e dagli istituti dipendenti, costituiscono obbligo per le amministrazioni e gli istituti medesimi, e sono eseguibili solamente quando sieno approvati dal Governo.

Tali atti sono soggetti alla registrazione, giusta la legge del 13 settembre 1874, n. 2076; e le formalità da compiere per la registrazione sono indicate dall'art. 14 del regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato col regio decreto 25 settembre 1874, n. 2127 (serie 2.ª).

Ecco il testo di detto articolo:

« Quando un atto soggetto a registrazione sarà approvato dall'autorità competente, questa dovrà o direttamente o col mezzo degli uffici che ne dipendono, notificare entro otto giorni la emessa approvazione alla Intendenza di Finanza della provincia, nella quale esiste l'ufficio competente alla registrazione dell'atto.

« La notificazione dell'approvazione dovrà indicare le parti contraenti, il notaro o funzionario rogante, la data e natura dell'atto e il giorno in cui fu data la comunicazione dell'approvazione.

« All'atto approvato dovrà unirsi, per cura del notaro o funzionario che lo avrà ricevuto, l'originale o copia autentica del decreto di approvazione o della lettera di partecipazione ».

La notificazione di cui si tratta nel primo paragrafo del trascritto articolo, che fatta senza alcun dubbio dalle amministrazioni degli Istituti nell'interesse dei quali i contratti vengono stipulati, non appena sia loro pervenuto avviso della ministeriale approvazione.

Se alcuna fra le amministrazioni degl'Istituti di Pubblica Istruzione non cura la osservazione delle disposizioni regolamentari relative all' approvazione dei contratti per parte di questo Ministero, di guisa che spesse volte è mestieri richiamarla all'adempimento di esse; moltissime, forse per inesatta conoscenza della legge sulla tassa di registro, non si dànno pensiero della registrazione di questi e di altri atti che vi sono soggetti, e quasi nessuna poi provvede alla notificazione ed agli altri atti prescritti dal ricordato articolo 14 del regolamento 25 settembre 1874.

Ma la direzione generale del Demanio e delle tasse ha recentemente raccomandata la esatta osservanza di questo articolo di regolamento, affinchè l'amministrazione finanziaria sia messa in grado di ricuperare le tasse dovute a norma di legge sugli atti approvati.

E questo Ministero, a secondare il giusto desiderio della detta Direzione generale ed a confermare ancora una volta le istruzioni di frequente ed a seconda delle occasioni impartite, invita tutti i signori capi degli Istituti di pubblica Istruzione alla stretta osservanza delle cennate disposizioni, ed i Consigli scolastici ad invigilare per la parte che è di loro spettanza, che l'adempimento non ne venga trascurato.

I signori Capi d'Istituto saranno personalmente responsabili di tutti gl' inconvenienti, che potranno derivare dalla infrazione delle leggi e dei regolamenti in vigore, sia per quanto riguarda la stipulazione, la esecuzione o la nullità di contratti pei quali non sia intervenuta la necessaria approvazione, sia per la mancata registrazione di essi.

Si prega accusare ricevuta della presente.

Per il Ministro — *Tenerelli.*

Norma per i pagamenti ai creditori dello Stato. - Circolare N. 606

Roma addì 7 luglio 1880.

Agli Istituti e alle Autorità scolastiche provinciali.

Avviene non di rado di rilevare che i signori Presidenti provinciali scolastici, i capi degli istituti dipendenti da questo Ministero e i rispettivi economi, forse nell'intendimento di tacitare più sollecitamente i creditori, eseguiscono anticipazioni ad imprenditori di lavori, a fornitori di provviste diverse, pagano retribuzioni ad incaricati supplenti, al personale straordinario, sussidii ad insegnanti elementari ecc., salvo a chiedere il rimborso delle somme come sopra anticipate all'appoggio delle quietanze dei percipienti e degli altri documenii che vi si possono riferire.

Ciò è contrario al vigente regolamento di contabilità, il quale stabilisce che tutti i pagamenti, all'infuori di quelli, che si effettuano colle somme anticicipate o poste a disposizione dei funzionari delegati, devono ordinarsi con mandati diretti in capo ai creditori o dei loro legali rappresentanti, perchè, diversamente operando, perde della sua efficacia il preventivo riscontro e del Ministero e della Corte dei conti, cui detti pagamenti devono essere sottoposti.

Il sottoscritto deve quindi richiamare le autorità scolastiche all'esatta osservanza di questa disposizione, prevenendole che il Ministero si troverà costretto di rinviare tutti quei documenti, dai quali risulteranno pagamenti anticipati, che non siano quelli riguardanti resoconti di mandati di anticipazione o a disposizione a norma dell'art. 308 del vigente regolamento di contabilità, ed avvertendole ancora che saranno responsabili delle spese indebitamente anticipate, giusta l'art. 309 del regolamento medesimo.

Per il Ministro — *Tenerelli.*

N. 5798 — (Serie 2.ª) — **Legge che approva gli stati di prima previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno 1881; la quale legge consente al Governo l'autorità di attuare; i ruoli organici definitivi delle Amministrazioni civili dello Stato.**

24 dicembre 1880.

UMBERTO I. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 5. — Per attuazione dei ruoli organici definitivi delle amministrazioni civili è autorizzata pel 1881 la maggiore spesa di lire 1.000.000, da ripartirsi fra i vari Ministeri con decreto reale.

Con decreto reale saranno pure nei bilanci di prima previsione pel 1881 le variazioni in aumento e diminuzioni che dall'effettuazione dei nuovi organici conseguiranno ai capitoli relativi a spese del personale delle varie amministrazioni, a cui gli organici stessi si riferiscono.

I predetti ruoli organici defitivi saranno allegati al bilancio definitivo per l'anno 1881.

Dato a Roma addì 24 dicembre 1880.

Umberto

V. Il Guardasigilli *T. Villa* *A. Magliani.*

Circolare sull'uso d'inchiostro a base d'anelina.

Roma, addì 18 giugno 1881.

Ai Prefetti Presidenti dei Consigli scolastici provinciali del Regno,

Il Ministero delle Finanze raccomanda che non sia adoperato l'inchiostro a base di anelina per la compilazione o per la firma dei buoni sui mandati a disposizione, e in generale di tutt'i documenti che debbono servire come giustificazione di gestioni contabili perchè è dimostrato che le scritture fatte con tale inchiostro facilmente si cancellano, o si sbiadiscono e scompaiono.

Prego la S. V. Ill.ma a voler disporre che in tutti gli uffici dipendenti da questo Ministero, e nei quali debbonsi fare e firmare simili documenti, sia soppresso l'uso dell'inchiostro predetto.

Per il Ministro — *Costantini.*

N. 417 — (Serie 3.ª) — Regio Decreto che approva il regolamento organico del Collegio-Convitto Principe di Napoli in Assisi.

UMBERTO I. ecc.

Veduto il regio decreto 18 febbraio 1875, n. 2388 (serie 2.ª), col quale il collegio-convitto di Assisi per i figliuoli degl'insegnanti, è eretto in ente morale, ed è dichiarato pubblico istituto educativo dipendente dal Ministero dell' istruzione pubblica;

Riconosciuta la necessità di stabilire, giusto il disposto degli articoli 6 e 7 del citato decreto, con un regolamento organico gli insegnamenti da darsi, le norme per l'amministrazione ed il ruolo del personale;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il collegio Principe di Napoli in Assisi, sarà retto dal regolamento organico annesso al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione.

ART. 2. — Le disposizioni che importano spese non contemplate ancora nel bilancio, non saranno poste in vigore che dopo ammessi i relativi stanziamenti, tutte le altre avranno effetto dal 1º del prossimo mese di ottobre.

ART. 3. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso regolamento.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 20 agosto 1881.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli - *G. Zanardelli* *Baccelli.*

REGOLAMENTO ORGANICO
del Collegio-Convitto Principe di Napoli in Assisi

Istruzione.

ART. 1. — Il collegio convitto Principe di Napoli ha per iscopo l'educazione morale e fisica dei figli degl' insegnanti italiani.

Insegnamenti.

ART. 2. — Gli studi che potranno compiere i giovanetti ammessi in questo istituto governativo, sono divisi in tre classi da percorrersi in dieci anni.

Gli studi elementari comprenderanno tutte le materie prescritte dai regolamenti in vigore; saranno distinti in quattro classi da compiersi in cinque anni.

Gli studi tecnici si compiranno in un corso triennale di scuola tecnica, seguendo i programmi vigenti, ma non la distribuzione delle materie, la quale sarà con l'orario accresciuta o modificata secondo lo scopo dell'istituto.

Questo corso abiliterà i giovani a dare gli esami in conformità dei programmi governativi, ed a conseguire la licenza tecnica, se vogliono altrove e coi loro mezzi, percorrere i corsi dell'istituto tecnico.

Gli studi tecnici complementari e speciali saranno una continuazione degli studi tecnici, sui programmi dell'istituto, coll'aggiunta degli insegnamenti della pedagogia teorica e pratica, dell'agronomia, della stenografia e della telegrafia.

Questo corso di studi durerà due anni e abiliterà i giovani all'insegnamento elementare, e darà loro tutti quei dritti che vengono a coloro che hanno percorso il primo biennio comune di un regio istituto tecnico.

ART. 3. — L'anno scolastico di questo collegio dovrà constare 250 giorni di lezioni.

ART. 4. — Per qualche ora del giorno, tutti i giovanetti dai 12 anni in poi, saranno avviati ed istruiti nell'arte tipografica, in maniera che a corsi compiuti, potranno essere valenti compositori tipografici.

ART. 5. — Un'apposita tabella, annessa a questo regolamento, indicherà le varie materie d'insegnamento ed il personale dirigente insegnante ed amministrativo del collegio.

ART. 6. — Potranno essere ammessi al collegio-convitto i figli degl' insegnanti pubblici, principalmente elementari, che sieno nominati ad uno dei posti fondati dal Ministero della Pubblica istruzione, dalle provincie, dai municipii, dai corpi morali, dai privati benefattori, ed in seguito dallo stesso collegio sui fondi di economia o sulle rendite delle offerte e coloro che dichiareranno di sottoporsi al pagamento di una retta annua di lire cinquecento, pagabili a trimestri anticipati.

ART. 7. — Per essere ammesso, occorre:

a) essere figliuolo di un insegnante cittadino del Regno, che abbia esercitato, od eserciti, l'ufficio suo in una pubblica scuola, e la cui condotta non sia stata mai soggetta al biasimo delle autorità scolastiche;

b) avere l'età non minore di anni 6, e non maggiore di 11 anni;

c) essere stato vaccinato;

d) avere buona costituzione fisica;

e) essere di indole buona ed istruito in proporzione dell'età, non potendo i giovani restare oltre il 18º anno in convitto.

A parità di condizione, sono preferiti:

1.º gli orfani di padre e madre;

2.º gli orfani di un solo genitore;

3.º i figliuoli degl'insegnanti inabilitati, per età o per salute, al lavoro, o che per altri condizioni di famiglia meritassero particolari riguardi dal Governo.

Art. 8. — Il collegio somministra agli alunni:

a) l'intiero trattamento nelle qualità e quantità determinate da una apposita tabella annessa al regolamento interno, proposta dal consiglio direttivo ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione;

b) alloggio, biancheria da tavola e da camera, mobilia, medico, medicinali, barbiere, imbiancatura, stiratura, piccole rammendature, lume, fuoco, carta, penne, inchiostro ed i libri occorrenti per le sole classi elementari, i quali sono di proprietà dell'amministrazione.

Art. 9. — Restano a carico delle famiglie:

a) le spese di posta;

b) tutta la biancheria personale;

c) la spesa di prima montatura in lire cinquanta;

d) l'annua spesa del corredo e di calzatura in lire cinquanta annua pagabili a trimestri anticipati.

Art. 10. — La divisa degli alunni, da ora innanzi, sarà quella stessa adottata dai convitti nazionali.

Direttore, censore, economo, insegnanti e istitutori.

Art. 11. — Alla direzione degli studi ed al governo del convitto è preposto un direttore, il quale invigila sull'andamento morale, disciplinare ed economico dell'istituto, è vice presidente del consiglio direttivo, e sta in relazione colle autorità scolastiche provinciali e col Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12. — Il direttore è coadiuvato nelle sue diverse incombenze, da un censore, il quale lo supplisce nel governo del convitto, nelle sue assenze, ed attende in modo speciale all'osservanza della disciplina, di cui è responsabile.

In caso di assenza del direttore, nella parte degli studi sarà supplito dal professore titolare più anziano di grado.

Art. 13. — L'educazione immediata e continua dei convittori è affidata agli istitutori, che dovranno essere tutti abilitati all'insegnamento elementare.

Art. 14. — Un economo contabile sopraintende, dipendentemente dal direttore e dal consiglio direttivo, all'amministrazione del collegio, alla regolare tenuta dei libri, a tutto ciò che spetta al vitto, al mantenimento della mobilia, alla nettezza ed alla precisione del servizio del basso personale.

L'economo ha una delle due chiavi della cassa, in cui si conservano le rendite e i titoli dell'istituto, e dà una proporzionata malleveria.

Art. 15. — Il direttore, il censore, l'economo e gli istitutori hanno diritto al vitto ed all'alloggio.

Il direttore è nominato con decreto reale, il censore, l'economo, gl' insegnanti e gl'istitutori sono nominati con decreto ministeriale.

I servigi prestati dal direttore, dal censore, dall'economo, dagli insegnanti e dagli istitutori saranno computati per la pensione di riposo, a norma delle vigenti discipline per gli insegnanti della istruzione secondaria.

ART. 16. — Al mantenimento del Collegio è provveduto con i fondi suoi proprii, risultanti dalle obbligazioni raccolte dal comitato centrale di Firenze, coi lasciti ed offerte di privati benefattori, che si andranno man mano raccogliendo e capitalizzando, coi fondi assegnati sul bilancio dello Stato per rette degli alunni nominati dal ministero, colle somme stanziate dalle province, dai comuni e dai privati pel mantenimento degli alunni e con la somma di lire 5000 fissata dal municipio di Assisi per concorso al mantenimento della scuola tecnica.

ART. 17. — Agli stipendi di tutto il personale addetto alla direzione, all'amministrazione ed all'insegnamento provvede il bilancio passivo del ministero della istruzione pubblica, coll'obbligo all'istituto di versare nelle casse dello Stato la metà delle spese previste dall'annesso organico.

Consiglio direttivo.

ART. 18. — Il consiglio direttivo del collegio convitto Principe di Napoli per decreto reale del 2 maggio 1880, riformato sopra più vaste base, è composto del sotto-prefetto del circondario, che n'è il presidente, del direttore che n'è il vice presidente e di sei membri scelti dal Ministero della pubblica istruzione, due sulla proposta del consiglio scolastico provinciale, due sulla proposta della deputazione provinciale, e due su quella del consiglio municipale di Assisi.

ART. 19. — Questo consiglio unitamente al direttore, amministra la parte economica e finanziaria dell'istituto, sovraintende all'andamento scolastico, provvede alla parte disciplinare del personale addetti al convitto, formula i regolamenti interni, dà le norme disciplinari che possono assicurare il buon andamento e la vita del convitto, compila i bilanci preventivi che si debbono mandare all'approvazione del consiglio scolastico provinciale, rivede i consuntivi e determina la quantità e la qualità del vitto, approva le spese ed esamina la gestione dell'economo nell'interesse del collegio e in quello delle famiglie, ed ogni anno manda al Ministero una relazione particolareggiata sull'andamento economico e disciplinare dell'istituto.

ART. 20. — Si raduna ogni due mesi, e, straordinariamente quante volte lo credesse il presidente: le sue deliberazioni sono valide quando interviene la metà più uno dei consiglieri.

ART. 21. — Le spese da pagarsi ai membri che intervengono saranno corrisposte sui fondi del bilancio del collegio.

N. 581 septies — (Serie 3.ª) — Regio Decreto che stabilisce i nuovi ruoli organici pel personale dei convitti nazionali.

22 dicembre 1881.

UMBERTO I. ecc.

Veduta la legge 24 dicembre 1880, n. 5898, che consente al Governo l'autorità di attuare i ruoli organici definitivi delle amministrazioni civili dello Stato;

Veduto il fondo inscritto nei capitoli 34 e 35 del bilancio passivo della pubblica istruzione per l'anno 1881 ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

ART. 1. — Per il personale dei convitti nazionali sono stabiliti i seguenti stipendi individuali :

Ai rettori dei convitti, cui non è annesso il liceo	L. 4,200
» » »	» 3,700
» » »	» 3,200
Ai rettori dei convitti, cui è annesso il liceo, oltre lo stipendio di preside, per ciascuno	» 1,200

Ai censori di disciplina	L. 2,800
» »	» 2,600
» »	» 2,400
Ai direttori spirituali	» 2,600
» »	» 2,300
» »	» 2,000
Agli economi	» 2,800
»	» 2,600
»	» 2,400
Agli istitutori	» 1,700
»	» 1,500
»	» 1,300

Nelle due tabelle annesse al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione, sarà stabilito il numero dei posti per ciascuna categoria di tali impiegati.

ART. 2. — Atteso il carattere speciale dei detti istituti e l'obbligo che i singoli ufficiali hanno di convivere nei rispettivi stabilimenti, sarà stabilita con altro decreto firmato d'ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione, la quota che ciascuno di essi dovrà corrispondere agli istituti pel vitto ed alloggio presso di loro goduti.

Gl'istituti, i cui ufficiali sono pagati dalle tesorerie dello Stato, corrisponderanno a titolo di contributo alle finanze dello Stato una somma uguale a quella che riscuoteranno dagli ufficiali suddetti pel vitto e l'alloggio loro somministrato. Non avranno tale obbligo gl'istituti, i quali provvedono direttamente, invece delle tesorerie dello Stato, al pagamento degli stipendi dei propri impiegati.

ART. 3. — Ai rettori, censori di disciplina, direttori spirituali, economici ed istitutori è accordato il diritto, come a tutti gli altri impiegati dello Stato, agli aumenti sessannali, com'è stabilito dall'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

ART. 4 — I direttori spirituali che avessero uno stipendio superiore a quello stabilito dai presenti organici, lo conserveranno finchè restano in servizio.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1881.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli — *G. Zanardelli.* *Baccelli.*

D. M. - Il Ministro della Pubblica Istruzione.

Veduto l'art. 2 alinea 2 del R. Decreto 22 dicembre 1881 con cui sono approvati gli organici per il personale dei Convitti Nazionali.

Decreta:

ART. 1. — I Convitti Nazionali i cui ufficiali sono pagati dalle Tesorerie dello Stato, quelli cioè di Cagliari, Genova, Milano, Novara, Palermo, Sassari, Sondrio, Torino, Venezia e Voghera corrisponderanno a rate mensili, a titolo di contributo alle finanze dello Stato l'annua somma, che l'Amministrazione avrà cura di riscuotere, di lire 1200 per il Rettore, lire 1000 pel Direttore spirituale, lire 1000 per il Censore di disciplina, lire 1000 per l'Economo e lire 800 per ciascun istitutore per il vitto e l'alloggio somministrato ad essi dall'Istituto.

ART. 2. — I Convitti Nazionali di Aquila, Avellino, Bari, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Lucera, Maddaloni, Monteleone, Napoli (V. E.), Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Teramo; i quali provvedono direttamente, in luogo delle Tesorerie dello Stato, al pagamento dei propri impiegati, il contributo stabilito dal precedente

articolo sarà riscosso per cura dell'Amministrazione a favore dell'Istituto che fa le spese invece delle finanze dello Stato.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 20 gennaio 1882.

Il Ministro — *G. Baccelli.*

Circolare N. 667 circa alcune dichiarazioni intorno alla ritenuta sui nuovi stipendii degli ufficiali dei Convitti, alla villeggiatura ed ai viaggi d'istruzione dei convittori.

Nuovi ruoli organici per i Convitti Nazionali.

Roma, addì 1 marzo 1882.

Ai Prefetti, Presidenti dei Consigli provinciali scolastici, ai Rettori dei Convitti Nazionali.

Nel desiderato intento di dare assetto definitivo al personale degli impiegati dei Convitti Nazionali migliorandone le condizioni e rendendone utile per la pensione il diritto al vitto e all'alloggio, il Governo chiese ed ottenne dal Parlamento i fondi necessarii ad attuare il nuovo ruolo organico già promulgato col qui unito decreto reale 22 dicembre 1881, da aver effetto dal 1.° gennaio del corrente anno.

Nello stipendio stabilito per ciascun ordine e grado dei suddetti ufficiali, è compresa la quota pel vitto e l'alloggio da rilasciarsi per ciascuno di essi alla cassa dell'Istituto nella misura determinata dal decreto ministeriale 20 gennaio 1882, qui sotto trascritto; avvertendo che, se il pagamento degli stipendi è fatto dalla Tesoreria, l'Amministrazione del Convitto verserà ad essa la quota sopra nominata.

In quest'anno ebbi ad osservare con mia soddisfazione, che quasi tutti i Convitti Nazionali migliorano per aumento di alunni, indizio questo della crescente fiducia che hanno guadagnato presso le famiglie e il paese.

Ora poi che, da una parte Governo e Parlamento mostrarono a fatti quanta sollecitudine e interesse prendano alla sorte degli impiegati addetti a tali Istituti, e dall'altra le famiglie si mostrano fiduciose nell'opera loro, spetta ad essi ufficiali mostrarsi degni così dei benefici ottenuti, come della fiducia di che sono onorati, raddoppiando zelo e cura in guisa da ritrarre quei migliori frutti che lo Stato e la Nazione se ne ripromettono.

E per vero, il Convitto non è da considerare un istituto accessorio al Liceo, al Ginnasio o ad altra scuola, nè un semplice pensionato, ma deriva la ragione della propria esistenza dal nobilissimo fine di educare e dare al paese giovani cresciuti a quelle virtù che dovranno esercitare nella vita pubblica e nella famiglia.

Con vero compiacimento noto come alcuni dei Convitti Nazionali già si sieno adoperati a recare nel campo dei fatti questo alto concetto educativo: tal che nello scorso anno, fecero compiere viaggio d'istruzione agli alunni, e condussero questi a villeggiare nel tempo delle vacanze scolastiche. Spero che gli altri, secondo le forze economiche di ciascun istituto, ne seguiranno l'esempio, essendo chiarito dalla esperienza, quanto le lunghe vacanze passate dagli alunni presso le loro famiglie siano a scapito del profitto annuale così scolastico come educativo.

Per attuare tale utilissimo sistema di viaggio e delle villeggiature, non lascio di raccomandare alle amministrazioni dei Convitti ogni maggiore economia in tutte altre spese che meno si riferiscono al massimo intento di tali istituti, cioè l'educazione sana e civilmente robusta di sì gran parte di gioventù, destinata a servir, a difendere e ad illustrare la patria.

Il Ministro — *G. Baccelli.*

N. 762 — (Serie 3.ª) — R. D. che approva il regolamento per i C. N.

16 aprile 1882.

UMBERTO I ecc.

Veduta la legge 13 novembre 1859 e il decreto legge del nostro luogotenente generale nelle provincie napolitane in data 10 febbraio 1861;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Il regolamento per i Convitti Nazionali annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal ministro per la pubblica istruzione, è approvato.

ART. 2. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1882.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli *G. Zanardelli* *Baccelli.*

REGOLAMENTO PER I C. N.

—

Parte 1.ª — Capitolo I.

ART. 1. — I Convitti Nazionali aperti dallo Stato ai giovani, impartiscono ad essi una educazione morale, intellettuale e fisica, atta a renderli degni cittadini d'una patria libera e civile.

A tal fine deve convergere l'operosità di quanti sono preposti all' alto e nobile ufficio.

L'educazione morale deve intendere a formare il carattere, sviluppando il sentimento dei propri doveri, l'amore alla virtù, alla famiglia, alla patria ed alle istituzioni che ci governano.

L'educazione intellettuale mercè lo studio formerà cittadini atti ad ogni civile disciplina, e di giovamento e decoro alla società.

L'educazione fisica, con l'esercitazioni ginnastiche e militari, completa le altre due e prepara alla patria uomini vigorosi e pronti alla sua difesa.

ART. 2. — Nei Convitti Nazionali, oltre gl'insegnamenti comuni agli alunni esterni, che frequentano le stesse scuole liceali, ginnasiali e tecniche, sono studi interni esclusivamente per i convittori, parte obbligatori e gratuiti, parte liberi e retribuiti.

Sono obbligatori e gratuiti gl'insegnamenti:

dei corsi elementari; dei diritti e doveri dei cittadini; della calligrafia; del disegno; del ballo; della ginnastica; degli esercizi militari; della scherma.

Sono liberi e retribuiti gl'insegnamenti delle lingue straniere che non si professano nelle scuole secondarie frequentate dai convittori:

della musica; dell'equitazione; del nuoto.

L'orario per gli studi interni sarà fissato nel regolamento del convitto.

Capitolo II.

Rettore.

ART. 3. — La direzione del convitto, sotto la sorveglianza del Presidente del Consiglio scolastico provinciale e del R. Provveditore agli studi è affidata ad un Rettore, coadiuvato da un direttore spirituale e da un censore di disciplina. Ne' convitti, annessi per legge ad un liceo o ad un ginnasio, il Preside del liceo o il direttore del ginnasio tiene anche l'ufficio di Rettore.

Art. 4. — Il Rettore, solo capo e mallevadore del buon andamento del convitto ha l' autorità esecutiva di ogni legge, regolamento ed ordine: regge la disciplina e gli studi interni, indirizza tutti gli ufficiali che gli sono subordinati al compimento dell'ufficio assegnato rispettivamente a ciascuno.

Art. 5. — Compila il regolamento interno del Convitto, da essere poi discusso dal Consiglio di amministrazione, indi approvato dal consiglio scolastico provinciale, e mandato in copia al Ministero.

Art. 6. — Raduna con particolare invito il Consiglio amministrativo, designando nell'invito le cose a trattare, e presiede le adunanze.

Art. 7. — Nomina il personale di basso servizio; propone al Consiglio amministrativo i maestri interni, che spetta al Consiglio stesso di nominare. Propone inoltre ad esso Consiglio la scelta degli istitutori, da notificarsi al Consiglio scolatico provinciale, il quale li deve nominare.

Art. 8. — Al giudizio del Consiglio sottopone i conti mensuali dell' economo, il conto annuale, il bilancio preventivo; inoltre trasmette a tempo opportuno al Consiglio scolastico della provincia, con quegli schiarimenti che crede utili, il conto annuale, col bilancio di previsione.

Art. 9. — A mezzo dell'economo provvede alle spese giornaliere, stipula coi fornitori i contratti già deliberati dal Consiglio amministrativo, vigila all'esatto adempimento dei contratti, provvede ai pagamenti, cura la regolarità dei libri di conto, ecc.

Ha la custodia della biblioteca e d'ogni altra suppellettile scientifica.

Art. 10. — Veglia in modo particolare sul costume, sulla disciplina, sul profitto degli alunni. Egli solo ha relazione con le famiglie, con i tutori e coi rappresentanti di esse, ai quali dà ragguaglio ogni due mesi con relazione scritta; intorno alla condotta e al profitto dei giovani.

In caso di gravi mancanze e di gravi malattie spedisce sollecito avviso.

Art. 11. — Concede ai convittori le uscite straordinarie, procurando in tutti i modi di tener vivo nell'animo loro l'affetto per la famiglia.

Art. 12. — Di tratto in tratto o personalmente o a mezzo del censore verifica che ogni alunno tenga in assetto il proprio corredo. Visita di tratto in tratto le compagnie, indagando quali provvedimenti occorrano per la sanità e per l' igiene degli alunni.

Art. 13. — Vigila le letture dei convittori, procura che nelle scuole essi siedano separatamente, nè abbiano dimestichezza con gli alunni esterni. Quando le sue premure non siano secondate da chi regge le scuole, deve riferirne subito al Ministero.

Art. 14. — Invigila altresì sulle persone che hanno accesso nel Convitto. Dispone che nelle ricreazioni, negli studi e in tutte le pratiche comuni gli alunni di tenera età stiano separati dagli adulti

Art. 15. — Dove il Rettore non sia anche Preside del liceo o del ginnasio, si procura dai Presidi e Direttori delle scuole le relazioni bimestrali sul portamento, sugli studi, sul profitto di ciascun convittore.

Art. 16. — Legge ogni giorno insieme al Censore le relazioni degli istitutori e provvede.

Art. 17. — Il Rettore, o un ufficiale del Convitto da lui incaricato, e sotto la sua sorveglianza, impartisce agli alunni l'insegnamento dei diritti e doveri dei cittadini e le più sane norme d'igiene.

Art. 18. — Cura che gli alunni fra loro e colle persone così del Convitto, come estranee, trattino con modi gentili, e parlino sempre in lingua italiana, escluso qualunque dialetto.

Art. 19. — Alla fine dell'anno manda al Ministero, a mezzo del Consiglio scolastico, una relazione particolareggiata sull'andamento morale, disciplinare, ed economico del Convitto.

Art. 20. — Assente il Rettore, ne fa le veci il Censore, qualora non sia altrimenti disposto dalla competente autorità.

Capitolo III.

Direttore spirituale.

Art. 21. — Il Direttore spirituale, oltre l'istruzione religiosa, cura particolarmente l'educazione morale degli alunni, alternando alla bontà del precetto la efficacia dello esempio, e facendo apprezzare ed amare la dignità della vita.

Art. 22. — Dimora nel Convitto, ed adempie a quegli uffici che nell'interesse dell'educazione il Rettore stima affidargli.

Art. 23. — Celebra la messa nell'oratorio del Convitto e, nei giorni festivi, spiega vangelo e catechismo.

Art. 24. — Attende pure alle pratiche religiose comunemente osservate dalle costumanze locali, ma in questa sorta di uffici, nessuna coazione sarà usata da lui nè dagli altri superiori agli alunni.

Art. 25. — Non presterà l'opera sua di confessore presso gli alunni: acciò saranno sempre chiamati sacerdoti estranei al Convitto.

Art. 26. — Sotto la sua cura speciale è posta l'infermeria: assiste alla visita del medico e del chirurgo, veglia all'esecuzione delle loro ordinazioni, provvede d'intesa col Rettore a quanto occorre pei malati.

Art. 27. — Ha cura degli arredi e di tutti gli oggetti appartenenti al culto: ricorre al Rettore per le provvisioni e le riparazioni.

Capitolo IV.

Censore di disciplina.

Art. 28. — Il Censore deve essere laico, preferibilmente celibe, e scelto o tra gli ufficiali in ritiro che abbiano le altre qualità richieste dall'ufficio, o tra gli istitutori anziani che si distinsero per condotta e bontà di servizio. Nei Convitti più numerosi ha per aiuto un istitutore scelto fra i più meritevoli.

Art. 29. — Veglia, sotto l'indirizzo del rettore, alla disciplina degli alunni, degli istitutori e dei famigli, all'osservanza del regolamento dell'orario ecc. Cura la nettezza così delle persone che dell'Istituto.

Art. 30. — Sopraintende agli istitutori in tutto che si riferisca all' educazione degli alunni, li consiglia, li indirizza, e in caso di mancanza ne riferisce al Rettore.

Art. 31. — Visita di giorno e di notte le camerate e i dormitori. Assiste al coricarsi e al levarsi degli alunni; al loro pranzo, provvede ai reclami che potessero farsi per le vivande, ed ispeziona la cucina. È presente agli esercizi militari e ginnastici, agli uffici religiosi, all'andata e al ritorno degli alunni dalle scuole e dalle lezioni interne. Sorveglia i bagni, l'uso dei quali dev'essere frequente. Interviene nelle ricreazioni, designa le passeggiate.

Art. 32. — Assiste col Rettore al rapporto degli istitutori, scrive sul registro i castighi inflitti e ne cura l'eseguimento.

Art. 33. — Custodisce l'armeria e gli attrezzi ginnastici.

Art. 34. — Vigila la distribuzione e conservazione del corredo degli alunni, e cura la regolarità dei relativi registri, accertandosi di tratto in tratto degli oggetti in guardaroba.

Dà avviso al Rettore quando il corredo di qualche alunno lasci a desiderare circa la pulitezza e la convenienza.

Art. 35. — Riceve in iscritto richieste e reclami degli alunni, e vi provvede secondo i casi, a mezzo degli istitutori, o direttamente.

Art. 36. — Ha sotto di sè tutti i famigli, e assegna a ciascuno la parte del servizio che loro spetta. Niuno degli istitutori o dei famigli potrà uscire straordinariamente dal Convitto senza sua licenza. In caso di mancanza propone i provvedimenti da prendersi dal Rettore.

Art. 37. — Bada alla custodia delle porte del Convitto, alla loro chiusura all'ora stabilita, e nella notte ne tiene presso di sè le chiavi.

Art. 38. — Al Censore non sarà permesso in nessun caso di alloggiare fuori del Convitto.

Capitolo V.

Istitutore.

Art. 39. — Gli istitutori debbono aver grado di professore in qualcuna delle materie che s'insegnano nei ginnasi o nelle scuole tecniche, od essere almeno maestri elementari di grado superiore. Fra i maestri elementari saranno preferiti quelli che furono allevati nei Convitti delle scuole normali, ed hanno la patente di grado superiore.

Art. 40. — Posti ad immediato e continuo contatto degli alunni, li vigilano in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole, ed a loro è particolarmente affidato quanto riguarda la morale e fisica educazione degli allievi stessi. Coll'esempio e colla parola debbono farsi a loro specchio di buona educazione e di gentili maniere, e collo studiarne il carattere cercheranno di correggere i difetti.

Ad essi è assolutamente vietato di fumare nell'istituto o a passeggio coi convittori

Art. 41. — Ogni istitutore veglia una compagnia non maggiore di 20 alunni. I famigli addetti alla compagnia dipendono immediatamente da lui.

Art. 42. — In ogni convitto sarà un istitutore o anche due, oltre il numero della compagnia per supplire i mancanti.

Art. 43. — Gli istitutori dormono nella stessa camerata dei convittori e siedono alla stessa mensa, usando gli stessi cibi. La mattina si levano primi, la sera si coricano ultimi, nè mai nella notte e nelle passeggiate abbandonano gli alunni.

Art. 44. — Distribuiscono ai convittori gli arnesi, i libri, gli oggetti di cancelleria di corredo e ogni cosa che loro occorra, tenendone nota e assicurandosi che nessun allievo ne consumi più del bisogno, ed avvezzando i giovani all'ordine ed all'accuratezza.

Art. 45. — Gli istitutori più abili saranno scelti a maestri elementari interni, secondo ne giudicherà il rettore, il quale comunicherà la proposta al Consiglio amministrativo.

Art. 46. — L'istitutore incaricato dell'insegnamento elementare sarà dispensato da ogni altro ufficio nei giorni di scuola, e, oltre allo stipendio avrà una rimunerazione straordinaria, nella misura del servizio prestato, a proposto del consiglio amministrativo.

Art. 47. — Gli istitutori saranno equiparati agli uffiziali superiori del convitto per ciò che si riferisce ai diritti di pensione, e verrà loro computato il servizio prestato, quando siano promossi a censori, o nominati professori alle cattedre per cui hanno titoli.

Art. 48. — Lo stipendio degli istitutori si accrescerà di un decimo ogni sei anni di servizio effettivo, come è prescritto dal regio decreto 22 dicembre 1881.

Capitolo VI.

Personale di servizio.

Art. 49. — Il personale di servizio sarà nominato dal Rettore, il quale avrà cura di sceglierlo fra persone di specchiata condotta, abili e robusti, preferibilmente celibi e che abbiano fatto parte del regio esercito.

Art. 50. — Il numero delle persone di servizio sarà in relazione dei bisogni dell'istituto, avuto riguardo alle esigenze di una ben intesa economia.

La ripartizione dei servizi sarà fatta dal censore.

Parte 2.ª — Capitolo I.

Ammissione dei convittori.

Art. 51. — I giovanetti, quale sia la religione cui appartengono, sono ammessi nei convitti, a pagamento oppure a posto gratuito e semi-gratuito. In questo secondo caso dovranno guadagnare il posto per concorso di esame, con le norme indicate nella parte III.

Art. 52. — Le ammissioni a pagamento si fanno anche per le classi elementari.

Art. 53. — Le domande di ammissione devono essere rivolte al Rettore, corredate della fede di nascita e dell'attestato di subita vaccinazione.

Art. 54. — Gli aspiranti debbono avere non meno di sette anni di età nè più di dodici. Il Consiglio amministrativo potrà per ragionevole eccezione ammetterne alcuno in età di poco maggiore, massime se proveniente da un altro convitto.

In questo caso dovrà prendere informazioni della condotta di lui direttamente dal capo dell'istituto dal quale è uscito.

Art. 55. — Il medico del convitto osserverà se l'aspirante ebbe già l'innesto vaccino, se sia di sana complessione, o scevro almeno da ogni infermità contagiosa o ripugnante.

Art. 56. — Con la risposta di accettazione l'alunno riceverà un numero di matricola col quale contrassegnerà tutti gli oggetti del corredo prescritto dal regolamento particolare del convitto.

Art. 57. — L'abito sia di casa che d'uscita sarà uniforme a tutti i convittori, secondo il modello prescritto dal Ministero. Il suono del tamburo o della tromba avviserà i convittori dei doveri da compiersi in comune.

Art. 58. — Nell'entrare in convitto l'alunno dovrà depositare un trimestre anticipato di retta, ed una somma conveniente per le spese di generale necessità, che sarà indicata dal regolamento interno.

Le rette si pagano ogni trimestre anticipatamente, e nulla si restituirà della retta pagata per qualsiasi motivo.

Capitolo II.

Convittori.

Art. 59. — Il convittore deve riconoscere nei propri superiori quelli che gli tengono luogo dei genitori e nel convitto una temporanea famiglia, e però sarà rispettoso e obbediente verso i superiori, affabile senza dimestichezza coi compagni, e si asterrà cogli inservienti da ogni modo altero e sprezzante. Il convittore dovrà qui educarsi per tempo al rispetto del principio di autorità, ed ai sentimenti di fraternità e di tolleranza civile che dovrà praticare nella vita.

Art. 60. — Non potrà tenere con sè denaro ed oggetti preziosi, ma dovrà consegnarli al censore, il quale veglierà acciò non ne sia fatto cattivo uso.

Art. 61. — Non sarà permesso all'alunno usare cibi differenti o di più da quelli ammanniti per gli altri, salvo che per ordinanze del medico. E' proibito ancora procacciarsi cibi e bevande fuori pasto, e fumare.

Art. 62. — Nessun allievo potrà esimersi dal seguire puntualmente l'orario comune agli altri, tranne che in seguito ad impedimento accertato dal censore, o per malattia riconosciuta dal medico.

Art. 63. — Nessun allievo potrà sottrarsi agli esercizi religiosi praticati in comune, senza una espressa dichiarazione dei parenti.

Capitolo III.

Premi e castighi.

ART. 64. — Il rettore ha facoltà di dare speciali premi ai più degni fra i convittori per singolare bontà di costumi, e per diligenza nello studio.

I premi sono:

a) nota del nome nell'elenco dei meritevoli, che si esporrà ogni mese nella sala d'udienza;

b) qualche libro desiderato;

c) visite straordinarie alle famiglie, nei giorni di vacanza delle scuole;

d) attestati di lode in iscritto o a voce in presenza della propria compagnia o di tutte;

e) gite campestri;

f) visite a musei e gallerie;

g) viaggi d'istruzione al termine dell'anno scolastico, fatti a spese comuni o coi risparmi del convitto.

Per tali viaggi sarà necessario l'assentimento del Consiglio amministrativo e delle famiglie.

ART. 65. — Per meriti straordinari e speciali è data facoltà al Consiglio stesso di deliberare un premio particolare e farne di ciò avvertito il Ministero.

ART. 66. — Come i premi ai meritevoli, così le pene sone assegnate dal Rettore a quei convittori che mancano ai propri doveri.

Non potranno però essere che le seguenti:

a) privazione parziale o totale della ricreazione per uno o più giorni;

b) privazione della visita ai parenti o delle giornate d'uscita;

c) ammonizione del Rettore al cospetto della compagnia e delle compagnie unite;

d) sospensione o perdita dei gradi militari;

e) camera di riflessione per uno o due giorni, dove il convittore vigilato dal di fuori sarà occupato in lavori attinenti allo studio;

f) ammonizione solenne innanzi al Consiglio amministrativo, e minaccia di espulsione;

g) espulsione dal convitto.

ART. 67. — Sulla pena di espulsione dovrà deliberare il Consiglio amministrativo, con diligente esame delle ragioni, e riferisce poi al Ministero per semplice notizia.

Il Rettore, il quale solo puó infliggere le pene indicate nell'articolo precedente, può dare ai funzionari subalterni facoltà di applicare le più lievi.

Parte 3.ª — Capitolo I.

Consiglio di amministrazione

ART. 68. — L'amministrazione del Convitto è affidata ad un Consiglio speciale detto d'amministrazione, e coadiuvato da un Economo.

ART. 69. — Il Consiglio d'amministrazione è composto da un consigliere provinciale e da un consigliere comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai rispettivi consigli, e di due autorevoli cittadini nominati dal Ministero ed è presieduto dal rettore. Vi assiste, segretario e senza voto, l'economo.

ART. 70. — Il consiglio d'amministrazione si aduna almeno ogni 15 giorni, sopra invito del rettore. Nei casi urgenti si raduna straordinariamente sopra domanda di due consiglieri, e per invito del rettore stesso.

Bastano tre consiglieri alla validità delle sedute. A parità di voti preponderi quello del Presidente.

ART. 71. — Discute il regolamento interno del Convitto, apparecchiato dal ret-

tore, e osserva se è in armonia col regolamento generale e risponde ai particolari bisogni dei luoghi e delle persone.

Tale regolamento sarà presentato all'approvazione del Consiglio scolastico, e, da questo trasmesso, per copia, al Ministero.

Art. 72. — Forma a tempo opportuno il bilancio di previsione e il conto annuale alla chiusura dell'esercizio, esamina e discute questo conto, rilevando: 1. se tutte le entrate siano state riscosse con regolarità e alla scadenza da esso Consiglio determinata nelle adunanze ordinarie dell'anno, e se sieno stati compiuti a tempo e bene gli atti prescritti contro i debitori morosi; 2. se tutte le spese sieno state fatte con la consigliata parsimonia, secondo gli ordini che esso ha manifestati, per provvedere essenzialmente ai bisogni materiali dell' Istituto. Sindaca i conti dell' economo non più tardi del giorno 4 del mese, delibera sulle situazioni mensili di cassa, esaminando i registri e le carte contabili enumerando il danaro. Alla fine dell' anno esamina e discute lo stato di chiusura di cassa, determina le variazioni avvenute durante l' esercizio per ogni singola categoria così dell'entrata come della spesa del bilancio di previsione indicandone le ragioni, e stabilisce quali realmente debbano essere le competenze del bilancio definitivo. Provvede alle entrate e alle spese, regola gli acquisti, le vendite, gli appalti, esamina le proposte di restauri e di nuove spese e vi provvede.

Art. 73. — Su proposta del rettore sceglie gli istitutori da presentarsi al Consiglio scolastico per la nomina, il maestro di disegno, quello di calligrafia, di scherma, di ballo, l'istitutore per gli esercizi militari e ginnastici.

Art. 74. — Decreta attestazioni di lode, propone rimunerazioni per gli ufficiali del Convitto che se ne resero meritevoli. Designa al Ministero gli Istitutori che meritano promozione.

Art. 75. — Avuto riguardo al luogo, al tempo, alle persone, alle circostanze, propone al Ministero per mezzo del Consiglio scolastico lo stipendio dei famigli e la spesa pel vitto giornaliero.

Art. 76. Entro i limiti segnati nei capitoli del bilancio, regola e modifica le spese con piena autorità. Per bisogni straordinarii e urgenti, ha facoltà di spendere e poi riferire al Ministero per l'approvazione.

Sono vietati gli storni di fondo, da capitolo a capitolo.

Art. 77. — Ogni atto relativo all' amministrazione del Convitto non ha valore legale se non è sottoscritto dal rettore o da un consigliere delegato a tal uopo dallo stesso consiglio.

Capitolo II.

Economato e cassa.

Art. 78. — Sopra una terna proposta dal consiglio amministrativo, il consiglio scolastico designerà al Ministero quella persona che stimerà più adatta ad esercitare l'ufficio di economo del convitto

Il Ministero sulla proposta fatta, eserciterà il solo dritto di veto, ma, nell'interesse del servizio, potrà sempre trasferire un economo dall'uno all'altro convitto.

La persona prescelta all' ufficio di economo dovrà dare la cauzione secondo le norme ed i modi che le veglianti disposizioni prescrivono, e nella somma stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 79. — L'economo dipende immediatamente dal Consiglio amministrativo e dal rettore ed è il consegnatario dei beni mobili ed immobili del convitto.

Egli riscuote tutte le entrate del convitto, eseguisce i pagamenti dei mandati sottoscritti dal rettore e da un consigliere amministrativo, rispondendo personalmente dei pagamenti fatti in altra maniera, tiene il giornale di cassa, il conto-corrente ed il registro delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 80. — Visita ogni specie di provviste così generali dell'Istituto, come particolari ai convittori, notando tutto in appositi registri a forma del regolamento di contabilità dei convitti.

Art. 81. — Provvede a tempo opportuno all'occorrente pel vitto, cura acciò le masserizie, gli arredi e il casamento non deteriorino; vigila le riparazioni.

Art. 82. — Nel caso che il convitto possegga rendite fondiarie di laboriosa riscossione, all'economo sarà dato per aiuto un commesso quando se ne accerti la necessità. Sotto la sua responsabilità deve curare che qualunque esazione sia fatta nel tempo preciso della scadenza.

Art. 83. Per tutte le provviste e spese l'economo deve usare ogni cura a procurare il vantaggio dell'istituto e proporre al consiglio d'amministrazione tempo e modo migliori alle provviste ed agli appalti.

Art. 84. — Tutte le somme riscosse per conto del convitto devono essere rinchiuse in una cassa forte, dove si conservano eziandio i titoli di rendita ed ogni altra valuta di proprietà del convitto stesso, non che un elenco di tutte le proprietà immobili coi dati necessari a provarne il processo, nel caso andassero distrutti gli altri documenti. Però il rettore ha facoltà di disporre a che le somme eccedenti il bisogno siano depositate presso qualche istituto di credito riconosciuto dal Governo.

La Cassa avrà tre chiavi, una presso l'economo, un'altra presso il rettore, e l'altra presso il consigliere delegato dello stesso Consiglio amministrativo.

Ai bisogni giornalieri servirà un'altra Cassa con una sola chiave conservata dall'economo, nè vi si terrà altra somma da quella che il Consiglio d' amministrazione avrà fissata.

Capitolo III.

Guadaroba, mensa.

Art. 85 — Le suppellettili del convitto saranno custodite da un serviente col titolo di custode della guardaroba.

Ad esso potrà anche darsi la custodia e l'apprestamento del refettorio.

Art. 86. — Il custode della guardaroba è incaricato dalla distribuzione delle derrate sotto sorveglianza dell'Economo.

Art. 87. — La medesima qualità di vivande sarà servita indistintamente per i superiori ed alunni.

Agli inservienti saranno lasciati i rilievi.

Art. 88. Il Rettore, il Direttore Spirituale, il Censore e l'Economo potranno sedere a mensa in altro luogo del refettorio comune, e in ora diversa.

Disposizioni generali.

Art. 89. —. Il Rettore, l'Economo, o altro funzionario che abbia in custodia oggetti di proprietà dello Istituto, dovranno personalmente o per mezzo di persone legal mente delegate, fare la consegna dell'ufficio ai loro successori, osservate le norme date dal Ministero.

Parte 4.ª — Capitolo unico.

Posti gratuiti e semigratuiti.

Art. 90. — I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali di nomina governativa si conferiscono per concorso di esame ai giovani di scarsa fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, abbiano compiuto gli studi elementari, e non oltrepassato il dodicesimo anno di età al tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso convitto, o di altro egualmente governativo.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è annesso al concorso nella sessione ordinaria se non abbia superato gli esami di promozione della classe che frequentò durante l'anno come non è ammesso se voglia, nel concorso, esporsi all'esame non corrispodente alla classe cui fu promosso.

Art. 91. — Il concorso avrà luogo nell'istituto secondario governativo frequentato dai convittori, al termine dell'anno scolastico, innanzi ad una Commissione scelta dal Consiglio scolastico della provincia.

La Commissione sarà composta di tre professori, o di cinque, quando vi sia tra i candidati qualche alunno di liceo e presieduta da chi regge l'istituto o da altra persona designata dal Consiglio.

Art. 92. — Il Rettore del Convitto farà noto entro il mese di aprile al provveditore, il numero dei posti che saranno vacanti al termine degli studi, e il provveditore, entro il mese di giugno, bandirà il concorso sulla *Gazzetta della Provincia*, e ne darà notizia al Ministero per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nel Regno.

Art. 93. — Il candidato per essere ammesso al concorso, deve porgere al rettore:

a) una istanza in carta legale scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in quale scuola, o quella di promozione se il candidato proviene da scuola pubblica ;

b) la fede legale di nascita ;

c) un'attestazione di moralità rilasciata dal direttore dello istituto donde proviene;

d) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione attestata dall'agente delle tasse sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Tutti questi documenti dovrà presentare entro il termine stabilito dal provveditore, scorso il quale, l'istanza non potrà più essere accolta. Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione del concorso, o con la perdita del posto quando già sia stato conferito.

Art. 94. — Il Consiglio amministrativo esamina i documenti e delibera l'ammissione al concorso quando il candidato abbia anche i requisiti richiesti generalmente per l'ammissione nei Convitti.

Le condizioni economiche del candidato sono da considerarsi relativamente a quella sociale della famiglia, e al numero delle persone che fanno parte di essa.

Art. 95. — Il Rettore comunicherà la deliberazione entro tre giorni ai concorrenti, entro otto giorni al Consiglio scolastico. al quale trasmetterà insieme l' elenco degli ammessi con la dichiarazione della classe cui appartengono, e l' elenco degli esclusi con la indicazione dei motivi della esclusione.

Gli esclusi, avuto l'avviso, possono entro otto giorni richiamarsene, al Consiglio scolastico, il quale ha facoltà di giudicare definitivamente.

Art. 96. — L'esame di concorso segue per doppia prova scritta ed orale.

Art. 97. — La prova scritta pei candidati provenienti dalle scuole elementari consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica, per gli allievi delle scuole classiche, in un componimento italiano, e in una versione dal latino secondo gli studi fatti; per gli allievi delle scuole tecniche in un componimento italiano, e in un quesito di matematica, pure secondo gli studi fatti.

Art. 98. — I temi per le prove scritte saranno scelti dal R. Provveditore, e trasmessi da lui suggellati alla Commissione esaminatrice.

Art. 99. — Il tema sarà aperto quando si dovrà dettare ai concorrenti, e alla loro presenza, nel giorno e nell'ora indicati sulla busta.

Art. 100. — Sono assegnati cinque ore alla trattazione di ciascun tema, i giorni differenti, durante le quali, uno degli esaminatori vigilerà la prova, curando a che nessun estraneo al concorso entri nella sala.

Art. 101. — Il candidato non può valersi di altra carta da scrivere da quella fornitagli dall'istituto, col bollo d'ufficio, e con la firma del presidente della Commissione, nè di scritti o libri dal vocabolario in fuori. Durante la prova non potrà aver comunicazioni di parole e di scritti coi compagni del concorso nè con altre persone; contravvenendo a quest'ordine, sarà escluso dal concorso.

Art. 102. — Quando avrà finito lo scritto e appostovi il proprio nome, lo consegnerà nelle mani del professore, incaricato della vigilanza. Questi lo contrassegnerà col suo nome, notando anche l'ora in cui gli fu dato.

Spirato il termine, gli scritti saranno trasmessi al presidente della Commissione, che nello stesso giorno ne comincerà l' esame.

Art. 103. — La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente la prova scritta, e si estenderà su tutti gli studi prescritti alle rispettive classi dei concorrenti per l'esami di promozione.

Tale prova sarà data pubblicamente e per quindici minuti sopra ogni materia.

Art. 104. — Il giudizio della Commissione deve cadere su ciascuna disciplina ed esser dato da ciascun professore separatamente, con punti da uno a dieci. Il complesso dei voti su ciascuna materia sarà donato negli atti dell'esame.

Art. 105. — Dato termine al concorso, la Commissione esaminatrice ne esporrà i particolari in un prospetto generale classificando i concorrenti per ordine di merito.

Tale prospetto, insieme cogli atti relativi, si invierà con analoghi chiarimenti al Consiglio scolastico della provincia.

La relazione da inviarsi deve essere sottoscritta da tutti gli esaminatori.

Art. 106. — Il Consiglio scolastico, esaminati gli atti, conferirà i posti per ordine di merito ai candidati che ottennero l'approvazione in tutte le parti dell'esame, e complessivamente non meno dei sette decimi, preferendo a merito pari i più bisognosi e i figli degl'impiegati governativi e di chi rese servizio allo Stato, e subito ne darà notizia al Ministero.

Art. 107. — I posti gratuiti e semi gratuiti istituiti dal comune o dalla provincia o da fondazioni particolari, quando non si voglia seguire le stesse norme di concorso, saranno conferiti dal Consiglio scalastico su proposta delle potestà comunali o provinciali o degli enti morali, rispettate le tavole di fondazioni, e purchè i candidati offrono tutti i requisiti richiesti per l'ammissione dei convittori a pagamento.

Art. 108. — L'alunno che gode di un posto semigratuito di patronato del Comune o della Provincia può essere ammesso a concorso per altro posto semigratuito di spettanza governativa, ma per conseguirlo è necessario che nelle prove di concorso ottenga non meno di 8 decimi.

Art. 109. — Può il Ministero di propria iniziativa, o a proposta del Consiglio scolastico salvo sempre le norme generali relative alle ammissioni dei convittori, conferire temporaneamente per l'anno in corso i posti gratuiti e semi-gratuiti rimasti disponibili a qualche giovanetto ben apparecchiato agli studi, appartenente a famiglia di scarsa fortuna, che abbia reso servizio allo Stato.

Art. 110. — I vincitori del concorso godranno il posto durante il corso degli studi secondari, ma lo godranno nel Convitto Nazionale: il beneficio non potrà mai mutarsi in sussidio a domicilio.

Art. 111. — Oltre il caso di espulsione dal convitto o dalla scuola, coloro che godono di un posto gratuito o semi gratuito, lo perdono altresì:

a) per un anno, se non superano gli esami di promozione una sola volta e quindi sono per un anno obbligati a ripetere gli stessi studi;

b) del tutto se per due anni di seguito non furono promossi.

Art. 112. — Quando il convittore pei motivi espressi nell'articolo precedente, sia incorso nella perdita del posto, il rettore deve riferirne immediatamente al Consiglio scolastico, ed il Consiglio al Ministero per norma dell'ufficio di contabilità.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica istruzione
G. Baccelli.

N. 954 — (Serie 3.ª) — Regio Decreto che modifica le disposizioni del regolamento per la collazione degli stipendi universitari del Convitto Marco Foscarini di Venezia.

UMBERTO I ecc.

Riconosciuta la necessità di coordinare alle modificazioni introdotte nel regolamento generale universitario, approvate con regio decreto 12 febbraio 1882, le disposizioni del regolamento per la collazione degli stipendi universitari del Convitto Marco Foscarini di Venezia;

Sentito il consiglio direttivo ed il rettore del convitto medesimo;

Sulla proposta del nostro ministro e segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Al testo dell'articolo 13 del regolamento per gli stipendi universitari Foscarini approvato con regio decreto 2 aprile 1876 n. 3067 è surrogato il presente:

Art. 13. — Agli allievi che si mostreranno negligenti nel presentarsi agli esami, ovvero li sosterranno con infelice o poco soddisfacente risultato verrà inflitta dai Consiglio del Convitto una delle seguenti pene:

a) La perdita di una rata bimestrale all'allievo che negli esami speciali sostenuti in fine di ogni anno non avrà riportato una media non inferiore ai nove decimi ed almeno otto decimi in cadun esame sulle materie obbligatorie consigliata dalla facoltà.

Questa pena potrà essere dal Consiglio diminuita o commutata in quella dell'ammonizione, quando si tratti di un alunno che per la prima volta non abbia ottenuto il numero dei punti sopraindicati.

b) La perdita dello stipendio di un anno all'allievo, che senza legittima causa debitamente comprovata prima che scada la sessione estiva, non avrà superato in detta sessione, con buon esito, gli esami speciali nelle materie obbligatorie come sopra, ovvero per due anni non avrà conseguito la media complessiva dei nove decimi in detti esami, ed almeno gli otto decimi in ciascun esame speciale.

c) La perdita definitiva dello stipendio, all'allievo che in più di due anni non avrà ottenuto la votazione di cui alla lettera precedente, ovvero sia stato rigettato nel corso dei suoi studi in due esami speciali.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino addì 29 luglio 1882.

Umberto.

Baccelli.

N. 1410 (Serie 3.ª) — R. D. che riconosce come Convitto Nazionale, il reale collegio Cicognini di Prato.

29 luglio 1882.

UMBERTO I. ecc.

Veduta la convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Comune di Prato, approvata con regio decreto del 15 marzo 1871, n. 160 (serie 2.ª) per l'ordinamento del real collegio Cicognini di Prato;

Veduto che la mancanza di unità nella direzione del real collegio, semplicemente per la scelta degli insegnanti nuoce all'efficacia degli studi e alla floridezza dell'istituto;

Vedute le istanze del Municipio di Prato perchè il Governo voglia richiamare il collegio ai suoi principii e nella diretta dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, modificando in questo senso il regio decreto 15 marzo 1871 succitato e la convenzione aggiunta al medesimo;

Considerato che il governo granducale riguardò sempre il collegio Cicognini come istituto governativo per l'educazione pubblica in Toscana, e il governo nazionale a quello succeduto non ne fece diversa stima; di che il collegio era salito in gran rinomanza;

Che l'esperienza ha dimostrato come l'azione diretta del governo sia pur sempre necessaria per mantenergli la sua antica riputazione;

Veduta la deliberazione del comune di Prato in data del 16 maggio 1882, con cui il comune stesso si obbliga di pagare, col concorso della pia casa dei Ceppi e del Monte pio della città di Prato, allo Stato la somma di lire trentaduemila come sua quota di concorso nelle spese del real collegio;

Veduto che il comune garentisce il pagamento integrale di tal somma;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il real collegio Cicognini di Prato, conservando la sua qualità di ente morale e i suoi beni patrimoniali, è riconosciuto come Convitto Nazionale, conforme all'articolo 235 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 dal 1.° gennaio 1883;

Il governo manterrà in esso, la conformità della legge succitata, un regio liceo, un regio ginnasio, e una regia scuola tecnica, in servigio così dei convittori come degli alunni esterni.

Il Rettore del Convitto avrà anche la direzione delle scuole.

Art. 2. — E' autorizzato il Ministero della pubblica istruzione ad accettare per conto dello Stato la quota di concorso e compenso di spese che il comune di Prato si obbliga di pagare al pubblico erario nella somma di lire trentaduemila annue con la deliberazione del 16 marzo 1882, approvata dalla deputazione provinciale di Firenze li 6 giugno 1882 come anche di accettare le altre clausole che sono contenute in essa deliberazione, la quale a tale effetto sarà firmata dal predetto ministero e rimarrà annessa al presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino, addì 29 luglio 1892.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli — *G. Zanardelli.* *Baccelli.*

Regolamento di contabilità del patrimonio dell'Istituto.

15 dicembre 1882.

Art. 1. — All'amministrazione del patrimonio dell'Istituto provvede il Consiglio istituito col regolamento approvato con R. Decreto 16 aprile 1882, secondo le facoltà che gli accordano gli articoli 72 e seguenti dal medesimo.

Art. 2. — Il patrimonio è descritto in un inventario o registro di consistenza, il quale è diviso in quattro parti:

a) Beni immobili fruttiferi;

b) Beni immobili infruttiferi per natura o per destinazione;

c) Beni mobili fruttiferi;

d) Beni mobili infruttiferi.

Nell'inventario dei beni di proprietà o di diretto dominio dell' Istituto, si dovrà indicare il luogo, la denominazione, l'estensione, qualità dell' edifizio, del terreno, i confini, gli estremi tutti riportati dal catasto, i titoli di provenienza, la rendita attuale e il valore capitale, le servitù e gli altri oneri da cui siano gravati, l'uso cui fossero addetti.

Tutti gli oggetti mobili destinati per uso scientifico, gli arredi e mobilio per il servizio del Convitto si daranno in consegna, mediante particolare inventario, ad agenti

responsabili, da designarsi dal Consiglio di amministrazione; a cadun oggetto sarà fissato un valore, da desumersi dal prezzo di acquisto, se forniti nell'anno da stabilirsi col mezzo di perizia, per gli altri. Quest'inventario si rinnoverà ogni decennio.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni che si avessero sul valore del patrimonio immobile dell'Istituto, devono essere registrati nell'inventario di cui ai N.ri 1 e 2. Quelli di cui all'articolo 418 dello stesso codice sono descritti nell'inventario di cui al N. 23.

Art. 4. — Gl'inventari avranno un'appendice separata in cui saranno descritti i beni di dubbia o litigiosa proprietà, e la rendita di dubita ed incerta riscossione.

Art. 5. — Quando una proprietà o una rendita diventano certe e liquide ne sarà dedotto l'ammontare dell'inventario appendice, e sarà fatto il trasporto all' inventario principale, e viceversa.

Saranno registrati negl'inventari tutti gli aumenti e le diminuzioni che per qualunque altra causa avessero luogo.

Tali variazioni risulteranno sempre da speciali deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, della quale sarà fatto cenno al relativo articolo.

Art. 6. — In gennaio di ogni anno sarà redatto un prospetto delle variazioni (Mod. 2) che sarà allegato al verbale di chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 7. — La stipulazione e l'esecuzione dei contratti, contemplicati dal capitolo 4, art. 105 e seguenti del regolamento generale di contabilità dello Stato, saranno regolate nel modo prescritto dal detto regolamento.

Art. 8. — Tutti i valori vengono conservati in una cassa forte a tre chiavi. Di queste chiavi il consigliere delegato ritiene presso di sè quella della cassetta interna, volgarmente detta il *Tesoro* nella quale si richiudono i titoli del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, i buoni del Tesoro e ogni altro titolo di credito, nonchè il numerario eccedente i bisogni giornalieri. Le altre due chiavi della camera grande della cassa forte saranno conservate, l'una dal Rettore, l'altra dall'Economo.

Art. 9. — Le riscossioni vengono giornalmente versate nella camera grande della cassa forte e allorchè raggiungono le lire 1000, vengono depositate nella cassetta interna coll'intervento del consigliere delegato, il quale unitamente al Rettore e all'Economo è responsabile dei valori esistenti nella cassa forte.

Dell'anno finanziario e bilancio preventivo.

Art. 10. — L'anno finanziario comincia dal 1º gennaio e termina all'ultimo giorno di dicembre.

Art. 11. — Sono materia dell'anno finanziario le riscossioni e i pagamenti che hanno effettivamente luogo nell'anno, tanto per la competenza propria dell'anno quanto per i residui.

Art. 12. — In ogni anno nel mese di ottobre sarà presentato al Consiglio d'amministrazione dal Preside Rettore il bilancio preventivo preparato dall' economo per l'esercizio seguente che comincia dal 1º gennaio dell'anno stesso.

Non più tardi del 15 novembre il bilancio sarà inviato al Consiglio scolastico per la sua approvazione (art. 17 del R. D. 3 novembre 1877).

Art. 13. — Il bilancio preventivo comprende le entrate che si presumono riscuotibili nell'anno in corso a cui il bilancio si riferisce.

Comprende le spese occorrenti per l'anno medesimo.

Art. 14. — Il bilancio dell'entrata (mod. 3 parte I) è diviso a capitoli in cifre complessive.

Vi sono riportate le cifre approvate nei bilanci precedenti colle rispettive differenze.

Tali differenze saranno motivate negli allegati di cui appresso e giustificati con deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

ART. 15. — Ogni capitolo sarà corredato in un allegato in cui saranno descritte le entrate, desumendone gli estremi dagli inventari e dal registro dei contratti. Tali allegati saranno rinnovati ogni anno e annessi al bilancio.

ART. 16. — Per le rendite in natura sarà inscritto oltre la misura il prezzo corrispondente, il quale solo dovrà riportarsi in bilancio, ragguagliato alla media di un decennio delle mercuriali di tre mercati scelti dal Consiglio.

ART. 17. — Le entrate sono divise in ordinarie e straordinarie e in partite di giro.

ART. 18. — Fanno parte delle entrate ordinarie le rendite di ogni specie, come affitti, censi, canoni, interessi di capitali, pensioni di allievi, ritenute sugli stipendi del personale, per vitto ed alloggio.

Sono rendite straordinarie i rimborsi dei capitali, le affrancazioni e simili.

Sono considerate come partite di giro le ritenute risultanti dall'alleg. C sugli stipendi per conto entrate della direzione generale del tesoro e per tassa di ricchezza mobile, e le somme che vengono dal Consiglio di amministrazione assegnate all' Economo per le spese minute giornaliere.

ART. 19. — Nella parte delle entrate ordinarie sarà aperto un apposito capitolo per le entrate eventuali.

ART. 20. — Il bilancio della spesa (mod. 3 parte II) sarà diviso in capitoli. Le spese vi saranno descritte per articoli.

Per gli stipendi sarà inscritta la cifra complessiva in somma lorda da ritenuta che sarà per risultare da appositi allegati descrittivi.

La ritenuta sugli stipendi e la corrispondente somma da versarsi al Tesoro debbono inscriversi nelle partite di giro così nell'Entrata che nell'Uscita, come è detto all'articolo 18.

Vi saranno apportate le spese approvate nei bilanci precedenti colle relative differenze.

ART. 21. — Le spese sono divise in ordinarie e straordinarie.

Delle prime fanno parte tutte le spese occorrenti per il servizio dell'istituto, comprese le riparazioni ordinarie dei mobili e dei fabbricati.

Delle seconde fanno parte le riparazioni straordinarie dei fabbricati, o, altre proprietà, l'acquisto di mobili ed il rimpiego dei capitali.

Alle spese fisse e di ordine, cioè: stipendi, salari, imposte erariali e comunali, versamenti alla Tesoreria per ritenute, sarà provveduto dall'economo dietro ordini del rettore.

Per tutte le altre spese occorrerà sempre la preventiva deliberazione del Consiglio d'amministrazione (art. 72, § 2 del Reg. 16 aprile 1882).

ART. 22. — Sarà aperto apposito capitolo per le partite di giro di cui all'art. 18.

ART. 23. — Sarà aperto un capitolo tanto nella parte delle spese ordinarie, quanto di quelle straordinarie, per le spese causali ed imprevedute.

Delle entrate.

ART. 24. — Il Consiglio d'amministrazione del convitto determinerà, a seconda dei bisogni e della entità dei crediti, il sistema da adottarsi per le riscossioni, compilando all'uopo ed in conformità dei registri di consistenza i ruoli o liste di carico da consegnarsi all'economo o agli altri incaricati delle riscossioni.

ART. 25. — Per ogni riscossione, nessuna esclusa, sarà rilasciata una bolletta staccata da un bollettario unico a madre figlia (mod. 4).

Non appena eseguita la riscossione, ne sarà presa nota sul giornale di cassa (modello 7) e quindi riportata sul libro mastro (mod. 5 A) il quale sarà diviso per capitoli ed articoli.

ART. 26. — Il giornale di cassa sarà chiuso giornalmente, riportando la rimanenza il giorno successivo.

Art. 27. — Quando fosse il caso di vendite in natura, l'Economo si darà carico del prezzo relativo a norma dell'art. 16.

Art. 28 — Eseguita la vendita dei generi, l'Economo presenterà il conto dettagliato di vendita, in base al quale verserà come entrata eventuale il dippiù ricavato, o sarà rimborsato con apposito mandato da rilasciarsi sul capitolo delle spese eventuali della differenza pel meno ricavato.

Delle spese.

Art. 29. — Alle spese approvate nel Bilancio preventivo sarà provveduto a senso dell'art. 80 e seguenti del Reg. 16 aprile 1882.

Art. 30. — Le spese tutte sono pagate in base a mandati individuali o collettivi (Mod. 6 A. B. C. D.)

Art. 31. Del pagamento delle spese, sarà presa nota sul giornale di cassa (mod. 7) e quindi riportata sul libro mastro della spesa (Mod. 5, 3) il quale sarà diviso per capitoli e articoli.

I mandati disposti non potranno oltre passare le somme stanziate.

Art. 32. — I mandati avranno un numero di registrazione sul libro maestro, di cui avanti. Saranno firmati dal Rettore e dal consigliere delegato.

Art. 33. — Per le spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio, oltre deliberazione del consiglio sarà posta al corredo dei mandati copia dalla lettera di autorità superiore.

Art. 34. — I mandati emessi e non pagati alla chiusura dell'esercizio, saranno annullati.

Art. 35. — Per le spese minute giornaliere verrà dal consiglio di amministrazione assegnata all'economo con mandato di anticipazione sul capitolo 12 della spesa, una somma da conservarsi in una cassa separata dell'economo ad ogni momento dovrà rispondere della somma anticipatagli, e alla chiusura dell'esercizio dovrà riversare integralmente la somma nella cassa forte, dandosene scarico con bolletta da registrarsi al libro mastro dell'entrata. Capitolo 12.

Mantenimento del Convitto.

Art. 36. — Alle spese del vitto è provveduto possibilmente in economia e mediante appaldi parziali coi singoli fornitori.

Solo in casi speciali e quando circostanze eccezionali lo rendessero necessario, si adotterà il sistema dell'appaldo generale.

Art. 37. — Col sistema dell'appaldo il pagamento vien fatto all'appaldatore alle scadenze stabilite dal contratto, sulla presentazione della nota delle razioni somministrate, certificata dall'economo e vistata dal preside rettore.

Art. 38. — La richiesta delle razioni sarà fatta con bollette staccate da un bollettario a madre, col visto del Preside-Rettore.

Queste bollette saranno unite alla nota di cui avanti.

Art. 39. — Per la fornitura del vitto in economia sarà fatto ai fornitori o appaldatori parziali in base alla presentazione alle varie note di forniture, corredate da relativi buoni di richiesta.

Art. 40. — I buoni di richiesta ai fornitori saranno staccati da un bollettario a madre e figlia (mod. 8) dovranno portare a tergo la dichiarazione del maestro di casa per l'introduzione in magazzino del genere richiesto.

Art. 41. — Uguale sistema sarà tenuto per la fornitura dei combustibili.

Art. 42. — Pei generi che giornalmente vengono acquistati sulla pubblica piazza l'economo si provvederá coi fondi che esso tiene a disposizione e se ne accrediterá poscia con un buono di richiesta a suo favore staccato dal bollettario fornitosi, se-

guendo per l'introduzione a magazzino e per il pagamento di rimborso le norme sopra indicate pei fornitori stessi.

Art. 43. — Uguale sistema sarà tenuto per la introduzione in magazzino e pagamento all'economo di quei generi che, provenendo da rendite dell'istituto esatte in nature, vengono come si è detto all'art. 27 caricate all'economo.

Art. 44. — Il maestro di casa allorchè riceve dai fornitori o dall'economo i generi di consumo e ne firma le relative bollette di richiesta prende nota nel registro di magazzino (mod. 9) della specie, quantità o valore dei generi introitati, indicando pure il numero corrispondente della bolletta richiesta.

Art. 45. — Nei convitti in cui il convitto è fornito mediante appaldo generale sarà tenuto il registro di magazzino per tutti i generi occorrenti per il riscaldamento e illuminazione.

Art. 46. — Il maestro di casa nota giornalmente nel registro di consumo (modulo 10) i generi estratti dalla dispensa o magazzino, e seralmente ne ritira dall'Economo la bolletta di scarico staccata da apposito bollettario (mod. 11) della quale prende nota nella corrispondente colonna del registro di magazzino.

Art. 47. — Il registro di magazzino sarà chiuso mensilmente e riportata la rimanenza nel mese successivo, registrandone in seguito le nuove provviste.

Art. 48. — Il registro di consumo sarà chiuso mensilmente, per l'importo dei generi consumativi. Per la parte che riguarda le giornate di presenza sarà chiuso mensilmente, e saranno riportate le cifre dei mesi precedenti, alla chiusura dell'esercizio.

Situazione mensile di Cassa.

Art. 49. — Alla fine di ogni mese l'Economo chiude il libro Mastro dell'Entrata e della spesa e forma « Lo stato mensile delle entrate e delle spese », compilato in due tabelle, l'una per le operazioni relative all'esercizio in corso, e l'altra per i residui. In ciascuna tabella sarà indicato in separate colonne per ogni capitolo, la somma stanziata in bilancio o accertata pei residui attivi e passivi, quella incassata o spesa nei mesi precedenti, quella del mese di cui si dà la dimostrazione, il totale delle somme esatte, e spese, quelle delle altre che rimangono ad esigere, o a pagare in confronto dello stanziamento, in bilancio e dell'accertamento dei residui alla chiusura del precedente esercizio.

Ciascuno dei due prospetti sarà corredato del riassunto, dal quale risulti l'avanzo o la deficienza di cassa (mod. 12 A e 12 B).

Art. 50. — La situazione di cassa dell'ultimo mese dell'esercizio dovrà corrispondere esattamente coi risultati del conto consuntivo.

Art. 51. — Quando fosse ordinata una situazione di cassa straordinaria, saranno eseguite le stesse operazioni come per quelle ordinarie del mese. In tal caso su quella mensile saranno riportati gli antecedenti di quella straordinaria.

Chiusura dell' esercizio.

Art. 52. — Entro il mese di gennaio dovrà essere trasmesso al Consiglio scolastico debitamente discusso ed approvato dal consiglio d'amministrazione il verbale di chiusura dell'esercizio nel quale dovranno essere riepilogate:

a) le variazioni avvenute in aumento o diminuzione alle somme stabilite nel bilancio preventivo, le ragioni di tali variazioni, e la data delle ministeriali che le approvano;

b) il movimento economico dell'azienda amministrativa durante l'esercizio;

c) le pratiche fatte verso le provincie, i comuni e i privati per la riscossione degli arretrati.

A tale verbale di chiusura saranno allegati il modulo 2 di cui all'art. 6 e i moduli 13 A, B, C, D, E.

Conto consuntivo.

Art. 53. — Ottenuta l'approvazione ministeriale del verbale di chiusura dell'esercizio, l'Economo presenterà al Consiglio d'amministrazione il conto consuntivo, (mod. 14).

Il Consiglio suddetto, non più tardi del 1.° marzo lo rinvierà a quello scolastico per l'approvazione.

Art. 54. — Il conto consuntivo consta di due parti: conto di diritto e conto di cassa.

Art. 55. — Nel conto di diritto sono riportate complessivamente le somme approvate (mod. 13 C unito al verbale di chiusura), e i residui rimasti a riscuotersi, risultati dal conto precedente, (mod. 14).

Vi saranno riportate pure in forma complessiva quelle riscosse secondo il risultato dei bollettari, e quelle rimaste a riscuotere, corrispondenti ai dati riportati nel modulo 13 D.

Art. 56. — A corredo del conto di dritto sarà unito il bollettario delle riscossioni indicando in apposito elenco (mod. 14 A) il numero delle bollette riferentisi a ciascun capitolo.

Art. 57. — Il conto di cassa comprende le spese, le somme riscosse risultant dal conto di diritto e il fondo di cassa apparente dal conto precedente, oppure la deficienza che risultasse dal conto istesso (mod. 14).

Arr. 58. — Le differenze a debito o a credito saranno riportate sul conto dell'anno successivo.

Art. 59. — Nel conto della spesa saranno riportate le somme approvate dal mod. 13 C annesso al verbale di chiusura dell'esercizio.

Art. 60. — L'importo della spesa sarà riportato in cifra complessiva per ogni capitolo.

Art. 61. — A corredo del conto della spesa saranno uniti i mandati di pagamento documentati quelli per cui sia necessario, descritti in tanti elenchi (mod. 14 B) quanti sono i capitoli del bilancio: il bollettario fornitori e il bollettario di scarico del magazzino.

Art. 62. — In un prospetto riassunto (mod. 14) saranno riepilogati gli estremi dei due conti di diritto e di cassa che presenterà il risultato della gestione.

Art. 63. — I modelli uniti al presente regolamento, di cui fanno parte integrante, saranno obbligatoriamente e rigorosamente osservati.

Rimane in facoltà delle singole amministrazioni il determinare il numero e la quantità degli altri registri ausiliari, come ruoli di riscossione, conti correnti, ecc., che venissero giudicati necessari.

N. 1176 — (Serie 3.ª) — Regio decreto che convertisce in Convitto Nazionale il collegio Tolomei di Siena.

17 dicembre 1882

UMBERTO I ecc.

Veduta la convenzione approvata col regio decreto in data 22 settembre 1876, numero 3379 per la quale il collegio Tolomei fu dichiarato istituto della città di Siena, ed il Governo si obbligò di concorrere al mantenimento di esso con un annuo sussidio di lire 5880;

Veduto che non ostante tale provvedimento il collegio Tolomei già tanto celebre per antichità, per fama e per frequenza di alunni, andava ogni giorno più deperendo, fino a che nel 1879 dovette essere chiuso per rimediare ai dissesti dell'amministrazione;

Considerata la grande utilità di richiamare in vita e in fiore un istituto donde uscirono tanti uomini che coll'opera e coll'ingegno onorarono la patria, e che trovasi in luogo dove per salubrità d'aria e per purezza ed eleganza di lingua è più che altri mai adatto ad accogliere i giovani di Toscana e d'Italia;

Vedute le istanze fatte dal Municipio di Siena acciò il collegio Tolomei fosse convertito in istituto governativo simili ai Convitti Nazionali e regolato colle stesse norme da cui questi sono retti;

Veduta la convenzione approvata dal Consiglio comunale di Siena nell'adunanza del 23 settembre 1882 colla quale il comune di Siena si obbliga di fornire al collegio il casamento, le masserizie necessarie al primo impianto, con l'usufrutto di una vigna già appartenente all'antico collegio e un'annua somma di lire 5000;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il collegio Tolomei di Siena è convertito in Convitto Nazionale a far tempo dal 1° gennaio 1883, e sarà retto secondo le disposizioni contenute nel regolamento approvato con Nostro decreto 16 aprile 1882 sostituito all'altro approvato con regio decreto 23 agosto 1860 e citato nella convenzione predetta.

La direzione del convitto sarà affidata al Preside del R. Liceo ad esso unito.

Art. 2. — Il ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad accettare le prestazioni e le condizioni noverate nella citata convenzione secondo la deliberazione del Consiglio comunale di Siena presa nell'adunanza del 23 settembre 1882 e approvata dalla deputazione provinciale di Siena addì 16 ottobre 1882 e a tale effetto la stessa convenzione sarà firmata dal predetto Nostro ministro e rimarrà annessa al presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1882.

UMBERTO

Il Ministro — *Baccelli.*

Circolare Ministeriale del 30 dicembre 1882, N. 296.

L'esperienza ha dimostrato che il regolamento di contabilità ora in vigore nei Convitti Nazionali poteva essere opportunamente modificato sia per coordinarlo col regolamento organico del 16 aprile 1882, sia per semplificare l'amministrazione.

A tal fine il Ministero emanò un nuovo regolamento in data 15 dicembre 1882, del quale si mandano alcune copie a V. S.

Con esso si lascia facoltà ai consigli d'amministrazione di determinare a seconda dei bisogni e dell'importanza delle rendite, il sistema e la forma da tenersi per le riscossioni, per gli affitti ecc., ma si stabiliscono norme formali o tassative da seguire per i servizi d'indole generale, come sarebbe il servizio di cassa e di magazzino.

Al vecchio bollettario di riscossione si è sostituito un bollettario semplice a madre e figlia e le varie esazioni risultanti dal detto bollettario vengono cronologicamente annotate nel giornale di cassa e nel libro mastro dell'entrata; la qualcosa oltre ad eliminare l'inconveniente del grosso volume del bollettario, evita il caso che più volte si ebbe a verificare di riscossioni riferentisi ad un capitolo annotate per errore ad un altro capitolo. Si è determinato il modo col quale deve funzionare la cassa forte ed il sistema da tenersi per le spese minute giornaliere.

Colle modificazioni apportate al registro di magazzino e colla introduzione dei bollettari di richiesta ai fornitori e di scarico al maestro di casa, si è provvisto al servizio di dispensa, determinando a che tutti i generi pel vitto, l'illuminazione o combustibile siano essi provvisti da fornitori, od acquistati dall'Economo sulla pubblica piazza debbono essere introdotti in magazzino e da questo estratti man mano che ve ne sia bisogno. Per tal modo come giornalmente dal giornale di cassa deve risultare l'ammontare del denaro esi-

stente nella cassa forte, dal registro di magazzino devè risultare l'ammontare dei generi in magazzino esistenti.

Ai moduli per la chiusura dell'esercizio, già prescritti dalla circolare 12 settembre N. 683, venne aggiunto il bilancio patrimoniale, il quale riepiloga in se stesso le risultanze dei registri di consistenza colle variazioni annuali, la posizione di cassa, i crediti o debiti arretrati, e dà annualmente la dimostrazione degli aumenti o delle perdite subite dal patrimonio dell'Istituto.

Io raccomando quindi ai Consigli d'amministrazione, ai Rettori ed agli Economi, la esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel regolamento, rammentando che sono assolutamente vietate le anticipazioni per qualsiasi titolo, e che nessun pagamento potrà essere fatto se non dietro l'emissione di regolare mandato.

Ai Consigli di amministrazione ai quali come è detto all'art. 21 spetta il deliberare sulle spese facoltative; raccomando ancora di tenere presenti gli stanziamenti di ciascun capitolo, e regolare le spese nei più stretti limiti del bisogno; e conseguentemente quando al termine di ciascun mese vengono chiamati a deliberare sulla emissione dei mandati di pagamento ai fornitori pei generi di vitto somministrati o di rimborso all'Economo per le spese minute giornaliere, raccomando di verificare prima, dal registro di consumo, se la spesa di vitto sia stata mantenuta nei limiti stabiliti.

Commissione ispettrice sulle condizioni igieniche dei Convitti Nazionali.

Circolare.

Roma addì 18 aprile 1883.

Al signor Prefetto, presidente del Consiglio provinciale scolastico di

Coi provvedimenti fatti e con le cure indefesse in pro dei Convitti Nazionali, il Ministero mostra quanto interesse prende alla sorte di essi e come sia sua ferma volontà di elevarli all'altezza che si addice ove istituti, dei quali il Governo ha la responsabilità. Così provvide ad una completa educazione degli alunni, facendo impartire di pari passo quella morale ed intellettuale mercè i precetti, l'esempio e lo studio, e quella fisica con le esercitazioni ginnastiche e con l'insegnamento della scherma e del ballo.

Ma ogni mezzo che si ponga in opera per sviluppare le forze del corpo e far crescere sana e gagliarda la gioventù, mantenendo in essa l'equilibrio tra le facoltà mentali e le fisiche, riuscirebbe inutile, ove mancasse una ragionevole osservanza delle regole igieniche più apprezzate là dove i popoli più sono civili.

Sebbene il Ministero non dubiti che i Rettori dei Convitti si adoperino a tale intento con ogni sollecitudine, tuttavia a togliere ogni ombra di dubbio e garentisce le famiglie che nulla è omesso non solo a preservare i giovani dalle infermità, ma a far sì che crescano sani e robusti credo utile ordinare in cotesto come negli altri Convitti una visita igienica, incaricandone una commissione locale.

Di questa sono chiamati a far parte il Regio provveditore agli studi, il consigliere scolastico provinciale scelto dal consiglio sanitario ed il medico del Convitto.

Dovrà la commissione ispettrice rivolgere particolarmente la sua attenzione nel casamento dell'Istituto, per accertarsi che sia sufficiente al numero degli alunni, se abbastanza areati e tenuti in perfetta nettezza gli ambienti, osserverà se l'acqua sia sana ed abbondante, se abbastanza ampi e ben riparati i dormitori; se da essi l'aria viziata non si diffonda per i corridoi e sale da studio; se i letti e la biancheria nulla lascino a desiderare. Importa inoltre assicurarsi che le latrine, massime di vecchia costruzione e non garantite dalle moderne costruzioni igieniche siano tenute colla massima nettezza e di quando in quando disinfettate.

Bisognerà osservare altresì se l'ambiente destinato all'infermeria sia adatto e tenuto con quella cura particolare che si richiede.

La pulizia personale degli alunni deve essere oggetto di particolare esame; e converrà accertarsi che facciano abluzioni e bagni; che i loro vestiti siano adatti alla stagione ed al clima e tenuti con proprietà; che la loro biancheria sia conveniente, completa e bene imbiancata; che se ne faccia in tempo il cambio così di quella di dosso, come dell'altra da letto e da tavola secondo prescrivono le leggi dell'igiene e della buona educazione.

Per ciò che riguarda la distribuzione generale dell'orario occorre accertarsi sia diviso in modo da concedere un riposo nè troppo pesante ed antigienico per le soperchie ore in cui gli alunni debbono stare seduti o rinchiusi.

Il cibo degli alunni deve essere sano, preparato con pulizia e somministrato in giusta misura a secondo dell'età e del temperamento; e perciò sarà cura della commissione ispezionare la cucina, esaminare se gli utensili lasciano nulla a desiderare, se le pietanze siano troppo esigue od abbondanti, se di buona qualità il vino. Assicurarsi inoltre che la distribuzione dei pasti sia fatta razionalmente, avuto anche riguardo alle ore di ricreazione e di studio.

Vorranno infine i signori componenti la Commissione ispettrice accertarsi che nessun mezzo, nessuna precauzione sia trascurata per prevenire malattie contaggiose, specie oftalmiche e cutanee, quali possono svilupparsi dal vivere in comune di gran numero di giovanotti, recando gravi danni alla loro salute e discredito all'Istituto.

Il Ministero attende poi dalla cortesia dei signori ispettori una relazione particolareggiata della visita da essi compiuta, e le proposte, se occorrono dei provvedimenti atti a tutelare le condizioni igieniche del Convitto.

In questa occasione Le trasmetto un opuscolo di persona reputata ed esperta sull'argomento.

p. Il Ministro — *Costantini.*

Circolare.

Roma, addì 12 maggio 1883.

Sebbene il regolamento interno dei Convitti Nazionali debba essere compilato dal Rettore, discusso dal Consiglio amministrativo ed approvato dal Consiglio scolastico provinciale, giusta quanto è prescritto dagli art. 5 e 71 del regolamento organico 16 aprile 1882, tuttavia, da varie parti si manifesta il desiderio di sentire, sopra alcune quistioni principali, il parere del Ministero.

Per corrispondere a questo cortese invito e nella fiducia di far cosa gradita anche a quelle Autorità scolastiche che non fecero tale richiesta, s'è fatto un esame comparativo fra le disposizioni dei vari regolamenti ricevuti, raffrontandole con quelle contenute nel regolamento organico. Frutto di tale esame sono le dichiarazioni che verrò facendo, e che potranno, spero, non solamente soddisfare al desiderio che mi fu espresso, ma dare occasione altresì a nuove e ponderate discussioni, nell' intento di migliorare e completare un lavoro di tanta importanza. Se i regolamenti interni non debbono contraddire le massime stabilite da quello generale, come fu già dichiarato con circolare 12 settembre 1882 N. 685, ma rispondere inoltre ai particolari bisogni delle persone e dei luoghi, vi sono però questioni che vogliono essere per equità risolute in modo uniforme.

Prima, fra queste, il pagamento della retta all'ammissione dei giovani nel Convitto ed alla loro uscita definitiva.

Le norme dovrebbero essere le seguenti : pagamento dell'intera rata trimestrale, se l'ammissione segue nella prima metà del trimestre ; pagamento di mezza rata se l'alunno entra nella seconda metà. Il giovane che terminati gli studi lascia definitivamente il convitto, pagherà per intero il mese cominciato. Quelli che usciranno per altra causa pagheranno l'intero trimestre in corso. Alle famiglie poi che hanno due figli nel medesimo convitto si abboneranno lire 5 mensili, se ivi ne collocheranno tre

o più dovranno pagare l'intera quota per i due primi, e la metà per gli altri. Per soddisfare a qualche domanda che mi fu diretta, dichiaro che col pagamento della pensione, i convitti in generale non provvedono al bucato degli alunni, alla pulizia delle scarpe, alla racconciatura degli abiti, al sapone, alle cure sanitarie preservative, alle lezioni scolastiche durante le ferie. A ciò provvedono le famiglie. Sono soltanto a carico del convitto le cure di malattie ordinarie, non croniche o richiedenti un sistema completo terapeutico.

Per le lezioni scolastiche durante le ferie provvede la direzione dell' istituto, ma le famiglie contribuiscono quasi dovunque con una quota mensile variabile secondo la classe della scuola a cui è inscritto l'alunno. I convitti che forniscono letti e mobili, richiedendo un piccolo compenso, devono iscrivere questa somma in entrata al capitolo del bilancio.

Per queste spese e per le altre personali dei giovani le famiglie versano un deposito la cui cifra deve essere determinata dal Consiglio di amministrazione in misura da servire oltre che alle spese sovraindicate a quelle per carta, penne, libri, a rifornire il corredo ed il vestiario, ed anche all'occorrenza al pagamento delle tasse, qualora le famiglie non fossero sollecite all'adempimento di quell'obbligo.

Questo deposito e il peculio privato degli alunni debbono essere amministrati regolarmente dall'Economo con registri di entrata e di uscita, tenuti separati da quelli del convitto.

Il limite di età dei giovani che si ammettono in convitto, è stabilito dal regolamento generale. E' prudente usare, colle debite cautele, delle eccezioni consentite da esso, nell'accettare giovani superiori di poco però al 12º anno, come è bene assicurarsi che abbiano l'istruzione consentanea alla loro età. Quindi si dovrebbero richiedere per l'ammissione non solo le fedi di nascita, di sofferto vaiuolo, di sana costituzione fisica, ma eziandio il certificato degli studi percorsi. E' poi condizione necessaria la visita preventiva del medico dell'istituto.

In iscuola gli alunni non devono avere nessuno contatto od intelligenza cogli esterni. Perciò saranno collocati in luogo affatto separato, e si dovrà vigilare con ogni diligenza al mantenimento di tale prescrizione.

I doveri religiosi dovranno essere osservati sul limite imposto dal regolamento generale. Il Vangelo si spiegherà in chiesa nel giorno di domenica, il catechismo si può insegnare per turno con le materie stabilite per i convittori, ad es: il disegno, la calligrafia, ecc. e possibilmente nel giovedì e domenica. La messa verrà celebrata nei giorni festivi e si reciteranno brevi preghiere solo al mattino ed alla sera. Nessuna coerzione sarà usata ai giovani rispetto ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia.

Sarà stabilito un giorno della settimana per la corrispondenza degli alunni colle famiglie. Occorrendo di scrivere in altri giorni, il Rettore potrà permetterlo, non senza però averne conosciuto prima il bisogno. Il segreto epistolare colle famiglie è inviolabile. Quando però il Rettore abbia sospetto che qualche lettera abbia dubbia provenienza, la ritirerà per consegnarla ai genitori o la farà aprire dall'alunno in sua presenza per accertarsi da chi provvenga. Le lettere scritte o ricevute passeranno suggellate per le mani del Censore, il quale è responsabile presso il Rettore di tale servizio.

I giuochi comunemente permessi sono: la dama, il dominò, gli scacchi. A questi se ne possono aggiungere altri leciti, secondo che le condizioni del casamento lo permettono. E' bandita ogni idea d'interesse.

Durante la ricreazione gli alunni non debbono essere mai lasciati in balia di sè stessi, ma saranno vigilati sempre, e siccome nel Convitto deve regnare sempre e dovunque l'ordine, così anche in refettorio gli alunni dovranno comportarsi secondo le regole della più perfetta educazione. E' inutile che io qui raccomandi l'osservanza delle buone regole d'igiene.

Anche la nettezza personale degli alunni deve essere curata con ogni diligenza dagli istitutori non meno entro che fuori del convitto.

Ad evitare che qualche alunno per la trascuratezza nel vestire sia privato dell'uscita, il Censore ispezionerà qualche tempo prima i giovani che dovranno andare a passeggio o altrove.

Ho notato che il saluto obbligatorio da rendersi in pubblico é esteso da alcuni a troppe persone, mentre altri lasciano qualche lacuna. Io credo che un saluto con distinzione debba essere fatto alla Famiglia Reale ed ai Componenti il Governo; ed il saluto ordinario, al Prefetto, al Sindaco, al Provveditore agli studi, ai Professori, ai superiori del convitto, esclusa qualunque altra persona.

La dispensa dalle passeggiate deve essere concessa dal Rettore per riconosciuto legittimo impedimento. Quelli che rimangono in convitto saranno sorvegliati dal Censore o dal Direttore spirituale, o dal Prefetto supplente. Non dovranno mai essere rinchiusi od essere affidati ai servi.

Le visite ordinarie dei parenti o di chi per essi agli alunni possono essere concedute ogni domenica e non possono durare più di due ore. Dovrebbero essere vietate gli altri giorni salvo che per circostanze eccezionali riconosciute dal Rettore. E' opinione generale che non si debba permettere a persone estranee di visitare gli alunni a meno che non siano di fiducia del Rettore, e dopo che questi abbia avuto il consenso, per iscritto, dai parenti.

Molto disparate sono le disposizioni contenute nei proposti regolamenti sopra le uscite ordinarie e straordinarie. Pur lasciando al prudente arbitrio del Rettore il decidere, sarebbe bene però che le uscite ordinarie non eccedessero il numero di quattro e le straordinarie di sei, e si concedessero soltanto ai giovani meritevoli per condotta e per studio. La buona disciplina esige sia proibito pernottare fuori del convitto tranne il caso di grave malattia o il rarissimo di assoluta forza maggiore.

Circa il modo di occupare gli alunni nelle vacanze autunnali, il Ministero espresse il suo pensiero nel Regolamento generale; nella circolare 12 settembre 1882, ed in molte altre occasioni. Il Rettore ed il Consiglio di amministrazione stabileranno quindi il tempo e la durata delle villeggiature e dei viaggi. In massima i giovani non debbono allontanarsi dall'istituto in nessun tempo dell'anno. E' lasciata però ai Rettori facoltà di consentire sopra domanda scritta dai genitori o da chi per essi, non più di 15 o 20 giorni di vacanza agli alunni che compirono, con singolare soddisfazione dei superiori, i propri doveri scolastici e disciplinari. A non gravare soverchiamente le famiglie con le spese di villeggiature e viaggi, si potrà far pagare a quelle il trasporto del corredo personale dei giovani ed il solo prezzo del viaggio.

L'infermeria e la cura degli alunni malati è posta assolutamente sotto la speciale sorveglianza e responsabilità del Direttore spirituale.

Appena alzati gli alunni, esso si informa dal Censore di disciplina se vi siano malati. Ogni mattina il medico deve presentarsi al Direttore spirituale o al Rettore e se v'ha qualche alunno infermo deve, sul loro invito, visitarlo, a meno che si tratti di leggera indisposizione, nel quale caso l'alunno sarà condotto a lui. Il Direttore spirituale deve assistere l'ammalato nè abbandonarlo mai, se non per affidarlo all'infermiere; e non a questo ma al Direttore spirituale deve indirizzarsi il medico per conferire e dare le ordinazioni.

S'intende assolutamente vietata qualunque punizione di che non sia cenno nel Regolamento generale, e ció in omaggio al principio che la gioventù deve essere guidata con mezzi morali, non con pene afflittive. Se le punizioni permesse dal Regolamento suddetto non bastano a correggere il giovine è segno che questi non è suscettibile di educazione. E poichè il Convitto non è un ospizio nè un reclusorio nè una casa di correzione e non può ammettere pene corporali, così si dovrà senza esitazione licenziare il giovine che non può tenere un conveniente contegno.

L'istitutore supplente è agli ordini del Rettore e del Censore per tutti i servizi che possono occorrere. Non deve avere attribuzioni determinate, nè gli si possono affidare col regolamento generale dal Censore, eccetto il caso dell'incarico formale della supplenza. Tanto l'istitutore supplente, come gl'istitutori maestri sono obbligati, come tutti gli altri istitutori alla regola generale circa l'ora del levarsi, dell'andare a tavola, del ritirarsi la sera.

Il Direttore spirituale e l'Economo, se questi dimorano in Convitto, saranno soggetti all'orario ed al Regolamento, come tutto l'altro personale.

Deve essere vietato agl'inservienti portare fuori dall'istituto i rilievi della mensa e qualsiasi altra cosa, ricevere mancie da chicchesia, comunicare cogli alunni, dovendo sempre in ogni caso ricevere gli ordini dei Prefetti di camerata. Essi, a giudizio del Rettore, seguiranno le squadre dei giovani accompagnati a passeggio dagli istitutori. Avranno per turno dal Rettore una o due ore di libertà durante la giornata, e gli ammogliati parimenti per turno, potranno ottenere permesso di pernottare in famiglia, sempre quando abbiano soddisfatto in modo inappuntabile i loro obblighi. Il portinaio non può mai abbandonare il suo posto se non coll'espresso permesso del Rettore, il quale provvederà a farlo supplire durante l'assenza temporanea. Tiene sempre la porta chiusa, sorveglia l'entrata e l'uscita delle persone e tranne i professori, i superiori, i prefetti di camerata, non permette che entrino od escano cose o persone senza ricevere prima l'assentimento del Rettore.

Delle tabelle del vitto alcune sono incomplete, e non mi permettono di fare tra esse un esame comparativo. Per la qualcosa desidero sieno fatte in modo uniforme, secondo i due moduli A e B, nei quali indicheranno separatamente per superiori, istitutori, alunni, la quantità e la qualità dei singoli generi somministrati. Alla tabella A si dovranno aggiungere quegli altri generi che nel corso dell' anno fossero serviti in tavola così ai superiori come agli istitutori ed alunni. Nella tabella B s'indicherà che si usi dare per colazione, quali e quanti piatti si diano a cena ed a pranzo. Pel vitto degli inservienti dovrà osservarsi l'art. 87 del regolamento generale.

Il deposito delle spese giornaliere alle quali non può provvedersi subito con un mandato regolare, non deve eccedere le lire 500, che saranno consegnate all'economo mediante un ordine regolare sulla Cassa, come è prescritto dall'articolo 35 del regolamento di contabilità. E' assolutamente vietato all'economo fare anticipazioni sotto qualsiasi motivo, ai professori, agl' impiegati e persone di servizio o fornitori del convitto.

Poichè si è desiderata la parola del Ministero e risulta evidente la convenienza che tutti i regolamenti interni armonizzino fra loro, per quanto è concesso dalle varietà d'indole locale, chiudo coll'esprimere il desiderio che a forma delle qui esposte norme si modifichino i già proposti regolamenti e ad esse si attengano quelli che si stanno ad esso compilando.

p. Il Ministro — *Costantini.*

Circolare Ministeriale.

28 maggio 1888.

Le direzioni dei Convitti Nazionali devono preparare, prima di giugno le proposte concrete per occupare gli alunni durante le ferie autunnali, e presentarle al Consiglio d'amministrazione, il quale poscia riferirà su esse al Consiglio scolastico, che ne farà inteso il Ministero. In queste proposte si dovrà stabilire chiaramente dove si intenda condurre i giovani e per quanto tempo: e si farà un bilancio della spesa reputata necessaria, indicando come ad essa si possa provvedere, sia con fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto, sia col contributo delle famiglie, secondo è prescritto dal regolamento interno di ciascun Convitto.

Si dovrà inoltre formulare un programma particolareggiato tanto per i viaggi che

per le villeggiature, perocchè quelli possono benissimo essere intrapresi quand'anche il Convitto si traferisca in villa. Si dovrà stabilire quanti alunni, col necessario consenso delle famiglie, prenderanno parte a tali viaggi, e saranno scelti dalle classi liceali, da quelle dell'Istituto tecnico e dal ginnasio superiore, esclusi gli altri i quali riuscirebbero d'impaccio per la loro tenera età e non sarebbero in grado di ricavare un profitto istruttivo. Assieme al programma si stabilirà l'itinerario, con l'indicazione dei giorni e dei luoghi di fermata.

Il Rettore dovrà, prima di porsi in viaggio, intavolare le pratiche necessarie per ottenere nei luoghi di soggiorno e di fermata, le maggiori facilitazioni pel vitto, alloggio ed altro.

Ove debba andare in città in cui abbia sede un altro Convitto, lo farà prima avvertito per esservi ospitato, se è possibile, e per provvedere alla cucina, colla stessa tariffa ivi in corso. E siccome i viaggi sono stabiliti per premio dal regolamento organico, così, i nomi degli alunni che vi prenderanno parte, si noteranno a titolo di onore su apposita tabella che si terrà esposta nella sala di udienza del Convitto. Per tutti gli alunni che si recano in villa, bisognerà compilare una tabella dell'orario da seguire comunemente, salvo nei giorni di escursione, le quali devono essere frequenti e più o meno lunghe, secondo lo permettano i mezzi economici e quelli di trasporto.

Compiuti questi atti preliminari, converrà che il Rettore disponga i giovani al viaggio ed alla villeggiatura, impartendo ad essi le principali nozioni dei luoghi da visitarsi, affine che possano ritrarre non solo diletto, ma anche istruzione. E se gli alunni devono comportarsi sempre con quel contegno che si addice ai figli di civili famiglie, raccolti in istituti educativi, tanto maggiormente dovranno mostrarsi degni delle cure che ad essi prodigano il Governo ed i suoi ufficiali, quando dovranno presentarsi in luoghi o paesi lontani dalla sede dell'istituto. E percio il Rettore dovrà ammonirli dell'obbligo che loro incombe, di tener alto, col loro contegno, il prestigio del Convitto e di chi lo dirige.

Per suscitare nei giovani lo spirito di osservazione, si farà loro prendere nota giorno per giorno, delle cose vedute e delle impressioni che ne ricevettero.

Potranno altresì, dove se ne presenti l'opportunità, fare delle piccole collezioni interessanti lo studio della storia naturale.

Terminato il viaggio o la villeggiatura, essi scriveranno una relazione intorno alle cose vedute ed apprese, trattando della storia dei luoghi visitati, delle arti, degli usi, della coltivazione, della configurazione geografica e di quanto sia parso degno di nota.

Di tale relazione ciascun giovane farà due copie: una sarà presentata alla rispettiva famiglia l'altra si serberà negli archivi del convitto.

Il rettore poi farà anch'egli una breve relazione generale, che trasmetterà al Ministero, per essere pubblicata nel bollettino ufficiale.

Pel Ministro — *Costantini.*

N. 1475 — (Serie 3.ª) — R. D. Che istitutisce una scuola di allievi istitutori nel collegio Principe di Napoli in Assisi.

UMBERTO I ecc.

Veduto il regolamento organico per i convitti nazionali approvato con nostro decreto 16 aprile 1882 N. 762 (serie 3):

Riconosciuta la necessità di preparare abili istitutori acciò l'opera di riforma dei convitti nazionali abbia il desiderato compimento;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la P. I.;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — E' istituita nel collegio Principe di Napoli in Assisi una scuola per allievi istitutori di Convitti nazionali.

Art. 2. — Potranno essere ammessi gli alunni pel collegio di Assisi che abbiano compiuto il 4º corso di studi, e ottenuta l'approvazione in tutte le materie di esame, e gli alunni provenienti dalle scuole normali che abbiano conseguita la patente di grado superiore. Tanto per gli uni che per gli altri si richiede il certificato morale dal quale apparisca la bontá dell'indole e della condotta.

Art. 3. — Il corso avrà la durata di 10 mesi. La retta per tutta la durata del corso è fissata in lire 500, da pagarsi per trimestri anticipati.

Art. 4. — Saranno materie obbligatorie: l'insegnamento d'italiano, di pedagogia teorico-pratica, di dritti e doveri, di storia e geografia, di disegno, di calligrafia, di fisica, d'igiene e medecina domestica; e facoltative il francese, la ginnastica, la scherma e la danza

L'orario per le materie obbligatorie è così stabilito:

Italiano	ore	4	settimanali
Pedagagia teorico-pratica	»	7	»
Dritti e doveri	»	2	»
Storia e geografia	»	4	»
Disegno	»	3	»
Calligrafia	»	2	»
Fisica	»	3	»
Igiene e medicina domestica	»	2	»

Per le materie facoltative gli alunni frequenteranno come uditori i corsi istituiti nel Collegio.

Art. 5. — Al termine del corso gli allievi che tennero costantemente una condotta irreprensibile saranno ammessi ad un esame scritto ed orale. Questi esami seguiranno avanti una commissione nominata dal Ministero di P. I, e quelli che saranno giudicati idonei avranno un diploma con effetto legale per percorrere nei Convitti la carriera di istitutore, di maestro e di censore.

Art. 6. — Saranno pubblicati a suo tempo dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Direttivo del Collegio, il Regolamento interno e i programmi d'insegnamento.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 21 giugno 1883.

Umberto

V. Il Guardasigilli *Savelli* *Baccelli.*

N. 707 — Circolare Ministeriale — 22 giugno 1883.

Per effetto di accordi presi fra questo Ministero e quello dei lavori pubblici, si è ottenuto dalle Amministrazioni delle strade ferrate romane, meridionali calabro-sicule e dell'alta Italia, e dall'Impresa di navigazione sui laghi Maggiore e di Garda, che dal 1º aprile corrente anno, la riduzione di prezzo a favore degli alunni e del personale dei Collegi-Convitti, dei licei, degli istituti tecnici, delle scuole di applicazione e di agronomia, degli istituti femminili e degli altri istituti di istruzione e di educazione, governativi o riconosciuti dallo Stato, nei casi di viaggi d'istruzione o di piacere, sia portata dal 30 al 50 per cento sul prezzo ordinario di 1ª 2ª e 3ª classe, a condizione che il numero delle persone viaggianti non sia minore di venti, o che si paghi in ragione dello stesso numero.

Relativamente a tali concessioni sono state emanate le seguenti norme:

I. — Agli allievi ed al personale direttivo ed insegnante dei Collegi, Convitti, delle scuole d'applicazione, di agronomia, degli istituti tecnici, dei licei, ed altri isti-

tuti di educazione e d'istruzione, governativi o riconosciuti dallo Stato, come pure alle persone di servizio degli istituti medesimi, è accordato sulle ferrovie dell'alta Italia, romane, meridionali e calabro sicule, nonchè sui laghi di Garda Maggiore, il ribasso del 50 0[0 sul prezzo ordinario di 1ª 2ª e 3ª classe, tutte le volte che gli allievi, per motivi d'istruzione o di gite di piacere, viaggino in corpo, accompagnati dai superiori *e siano in numero non minore di 20* compresi i superiori e le persone di servizio, o paghino per tal numero.

I ragazzi dai 3 ai 7 anni godranno il ribasso sul prezzo relativo.

II. — La stessa riduzione è pure concessa alle allieve ed al personale degl'istituti femminili governativi o parimenti riconosciuti dallo Stato.

III. — La riduzione di cui sopra, è subordinata alla consegna di una speciale *Richiesta* a stampa, nella quale sarà indicato il numero dei posti per ogni classe. Siffatta *Richiesta* sarà da firmarsi da chi dirige, regge o presiede l'Istituto o Convitto, e dovrà portare un'attestazione del Regio Provveditore agli studi della Provincia, o di altra competente autorità, comprovante che l'Istituto o Convitto è governativo oppure riconosciuto dallo Stato.

IV. — Desiderandosi per il trasporto degli allievi o delle allieve e del personale treni speciali, è concessa la stessa riduzione del 50 0[0 egualmente sulla produzione di una *Richiesta,* come sopra, alla condizione per altro che il prezzo di ogni treno, calcolato secondo il numero dei posti richiesti risulti superiore alla tassa minima stabilita per tali treni dalle tariffe generali di ciascuna Amministrazione. Risultando un prezzo inferiore dovrà corrispondersi la detta tassa minima. In ogni caso, per l'effettuazione dei treni speciali occorreranno preventivi accordi colle singole Amministrazioni.

V. — Il trasporto degli allievi o delle allieve e del personale degli Istituti, Convitti ecc. ha luogo da ferrovia a ferrovia, coll'obbligo della rinnovazione dei biglietti nelle stazioni di transito.

Lo stesso obbligo è fatto quando debbansi percorrere i laghi.

VI. — Per il trasporto dei bagagli, degli oggetti, strumenti ecc. di spettanza degli allievi o delle allieve e del personale, non è concessa riduzione alcuna. Rimane tuttavia inteso che non saranno soggetti a tassa, i bagagli, gli oggetti od istrumenti portati a mano, purchè nei limiti di dimensione e peso, consentite dalle tariffe di ciascuna Amministrazione.

VII. — Per il percorso sui laghi Maggiore e di Garda non è accordata riduzione sui prezzi d'imbarco e di sbarco.

VIII. — Il prezzo complessivo dei biglietti a prezzo ridotto o dei treni speciali, deve essere soddisfatto prima della partenza.

IX. — Venendo riscontrati errori nel computo del prezzo dei posti o dei treni speciali, le Amministrazioni avranno diritto di riscuotere la differenza da chi dirige, regge o presiede gl'istituti. Egual diritto avrà chi dirige, regge o presiede gl'istituti, per le somme pagate in più del dovuto.

X. — Le norme e formalità cui attenersi per fruire della riduzione dianzi stabilita, vengono determinate come segue:

a) Allorchè trattasi di far trasportare un rilevante numero di allievi o di allieve, chi dirige, regge o presiede l'Istituto o Convitto, è tenuto di prendere anticipatamente accordo col capo della stazione di partenza, affinchè il medesimo possa predisporre e tener pronto per il giorno e per il treno fissato, il materiale occorrente;

b) Gli allievi od allieve e chi li guida, nonchè le persone di servizio, debbono presentarsi alla stazione dalla quale vogliono partire, in tempo opportuno, e consegnare per ogni corsa di andata o di ritorno la dovuta *Richiesta.* Eguale richiesta devesi consegnare nelle stazioni di transito o nelle stazioni testa di linea, per passare

dalle linee di un'Amministrazione a quelle di un'altra, o per viaggiare su linee staccate o sui laghi indicando nella medesima il preciso tratto ferroviario o lacuale che si vuol percorrere;

c) Il prezzo dei posti per ogni singolo tratto per il quale viene consegnata la *Richiesta*, deve essere soddisfatto immediatamente contro il ritiro dei biglietti a prezzo ridotto;

d) I bagagli, gli oggetti e strumenti non portati a mano, debbonsi consegnare in tempo opportuno per la necessaria registrazione;

e) Le richieste non riempite in ogni parte, corrette, raschiate ed alterate, non sono accettate.

Di ciò questo Ministero dà comunicazione ai signori Prefetti Presidenti dei Consigli scolastici, affinchè ne rendano informati i Capi di tutti gli istituti d'istruzione in ciascuna Provincia, ai quali può essere estesa la concessione suddetta.

Per il Ministro — *Costantini.*

Circolare N. 714.

Roma, 5 luglio 1883.

Ai signori Prefetti, e ai signori Presidi Rettori dei Convitti Nazionali delle Provincie meridionali continentali.

Per opportuna norma così delle amministrazioni provinciali, come delle amministrazioni dei Licei e Convitti Nazionali delle provincie meridionali continentali, stimo conveniente comunicare alle medesime due sentenze dell'autorità giudiziaria colle quali si riconosce e definisce l'obbligo che hanno le prime verso le altre circa alla manutenzione, ai restauri e agli ampliamenti degli edifizii in cui hanno sede i detti istituti. Una di tali sentenze fu pronunziata dalla Corte di Cassazione di Roma, il 3 giugno 1881, nella causa tra la Provincia di Teramo e quel liceo convitto nazionale; l'altra dalla Corte di Appello di Napoli addì 21 febbraio 1883, nella causa tra la Provincia di Caserta e il liceo convitto di Maddaloni.

Amendue sono testualmente riportate qui appresso.

Per il Ministro — *Costantini.*

Sentenza della Corte di Appello di Napoli nella causa tra il regio liceo ginnasiale e convitto nazionale di Maddaloni e la provincia di Caserta.

Nell'interesse del suo rappresentato il real liceo ginnasiale e Convitto Nazionale di Maddaloni, il procuratore sig. Salvatore Opipari ha conchiuso:

Farsi diritto all'appellazione con atto del due dicembre milleottocentosettantuno avverso la sentenza resa col dì primo giugno stesso anno dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, e per l'effetto la stessa rivocando e facendo quello che far dovevano i primi giudici.

1.° Dichiarare che tutti i lavori di restauro ampliazione e manutenzione nel fabbricato del real liceo Giordano Bruno di Maddaloni debbano pel presente e per l'avvenire cadere a peso della provincia di Caserta che è obbligata per legge;

2.° Conseguentemente condannarsi la detta provincia a pagare all'istituto medesimo quella somma che pel restauro dei detti è stata costretta per l'urgenza a soddisfare giusta i progetti di arte redatti dall'ufficio del Genio civile del ventinove novembre milleottocentosettantanove e diciassette marzo milleottocentottantuno risultante dallo stato finale di detti lavori e redatto dall'ingegnere del Genio civile Cocenturi e visto dal capo ufficio signor Barone, come dal procedimento seguito secondo le forme della legge di contabilità dello Stato;

3.° Condannarsi agli interessi legali sulla somma dovuta dal dì della doman da fino al pagamento;

4.° Condannarsi infine alle spese dell'intero giudizio di prima istanza e di appello una alla ricompensa dovuta all'avvocato in causa cav. Carlo Dura, salvo ogni altro diritto, ragione, credito e gravame.

E con comparsa aggiunta lo stesso procuratore ha conchiuso come segue. Insistendo nella conclusione data si chiede che la Corte di appello rigettando ogni contraria eccezione di difesa, condanni la provincia di Caserta a pagare al real liceo la somma di lire settemila settecento settantotto e centesimi trentasei in spese occorse per lavori di restauro suddetti giusta i due progetti del Genio civile del ventinove novembre milleottocento ottantuno, e giusta la misura finale del diciassette febbraio milleottocento ottantadue, con gl'interessi legali del dì del pagamento ed al compenso dell'avvocato, salvo ogni altro diritto, ragione, azione e credito di gravame.

E con una seconda comparsa conclusionale:

Che la Corte accolga l'appellazione proposta dal regio liceo di Maddaloni con atto del dì due settembre milleottocento ottantadue avverso la sentenza al primo giugno stesso anno dal Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere e per l'effetto questa rivocando, provvegga come segue:

1.° Dichiari che tutti i lavori di restauro, ampliazione, ricostruzione e manutenzione del fabbricato del reale liceo nazionale di Maddaloni e della chiesa annessa debbono pel presente e per l'avvenire cadere a peso della provincia di Terra di lavoro che si è obbligata per le leggi dell'ex reame delle due Sicilie non abrogate, anzi confermate e riformate dalle disposizioni contenute nei due decreti luogotenenziali due gennaio e dieci febbraio milleottocentosessantuno e dalla legge dell' amministrazione comunale e provinciale del milleottocentosessantacinque;

2.° Dichiari inammissibile e subordinatamente rigetti ogni eccezione e dimanda tendente a ritenere la provincia stessa o il magistrato ordinario giudice della utilità e necessità di simiglianti lavori e tenendosi a limitare detto obbligo alla sola somma di ducati trecento pari a lire milleottocento settantacinque;

3.° Conseguentemente condannarsi la detta provincia a rivalere l'istituto medesimo delle spese per l'urgente e necessario ristauro dei detti, cioè della somma di lire settemilasettecentosettantotto e centesimi trentasei, giusta i due progetti del ventinove novembre milleottocentosettantanove e trenta agosto milleottocentottantuno, e la misura finale del diciassette febbraio milleottocentottantadue redatti dall'ingegnere del Genio civile di Caserta signor Casentino vistati dal capo d'ufficio signor Barone come dal procedimento eseguito secondo la forma della legge di contabilità generale dello Stato;

4.° Condannare la provincia stessa al pagamento degl'interessi legali su detta somma dal giorno della domanda giudiziale fino a quello del pagamento;

5.° La condanni ancora alle spese di doppio giudizio di prima istanza e di appello una all'onorario dell'avvocato.

S'impugnano tutte le contrarie eccezioni, discussioni e difese.

Salvo ogni altro diritto, ragione, azione, credito e gravame.

Nell'interesse della deputazione provinciale di terra di lavoro, il procuratore signor Giambattista Amato, conchiude come appresso:

Che piaccia alla giustizia della Corte di appello in prima sezione, rigettare l'appello del liceo di Maddaloni avverso la sentenza di Santa Maria Capua Vetere del ventuno giugno milleottocentottantuno, e la stessa conferendo in tutte le sue parti.

Piaccia alla Corte dichiarare carente il liceo di ogni diritto verso la provincia subordinatamente e gradatamente e nella ipotesi non ammessibile che avesse a ritenersi tuttora esistente in massima il preteso obbligo limitato al pagamento di sole lire milleduecentosettantacinque annue e quindi rigettarsi la dimanda del liceo poichè tale

somma è stata pagata anche per l'anno delle riparazioni pretese dal liceo; più subordinatamente e gradatamente ancora che avesse a ritenersi l'obbligo per somma inde terminata, deve sempre rigettarsi la dimanda del liceo perchè trattasi di spese fatte senza consenso della provincia e senza autorizzazione del magistrato.

Condannarsi in ogni caso il liceo a tutte le spese del giudizio e compenso dell'avvocato.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

E con comparsa aggiunta conchiude ancora:

1.° Che piaccia alla Corte di appello rigettare l'appello del liceo e confermare in ogni sua parte l'appellata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

2.° Subordinatamente piaccia alla Corte ritenere sospeso l'obbligo della provincia fino a che non è fatto il valigio delle spese tra i comuni della provincia ai sensi del rescritto sei novembre milleottocentottantadue;

3.° Più subordinatamente le piaccia ritenere limitato l'obbligo della provincia alla sola annua prestazione di lire milleduecentosettantacinque per legge e per convenzione racchiusa nel processo verbale del diciannove agosto milleottocentocinquantasette;

4.° Più subordinatamente le piaccia ritenere l'obbligo della provincia limitato alle sole opere di riparazioni e manutenzione dell'edificio del liceo;

5.° E quanto alle determinazioni di tali lavori limitati di manutenzione, il giudizio spetta al Magistrato ordinario;

6.° Più subordinatamente in ogni ipotesi le piaccia ritenere cessato l'obbligo del l'annua prestazione di lire milleduecentosettantacinque;

7.° Da ultimo piaccia alla Corte in ogni caso condannare alle spese del giudizio e compenso dell'avvocato;

Fatto con ogni riserva di diritto, ragione ed azione.

E con comparsa aggiunta conchiude ancora in aggiunzione della prima comparsa aggiunta:

1.° Che piaccia alla giustizia della Corte di appello rigettare l'appello del liceo e confermare in ogni sua parte l'appellata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

2.° Subordinatamente piaccia alla Corte ritenere sospeso l'obbligo della provincia fino a che non è fatto il valigio delle spese tra i doveri della provincia ai sensi del rescritto sei novembre milleottocentottantadue;

3.° Subordinatamente le piaccia ritenere limitato l'obbligo della provincia alla sola annua prestazione di lire milleduecento settantacinque per legge e per ratifica e conferma di questa comunque racchiusa nel processo verbale diciannove agosto milleottocentocinquantasette a seguito del rescritto diciassette giugno milleottocentocinquantasette;

4.° Più subordinatamente le piaccia ritenere l'obbligo della provincia limitato alla sola riparazione di manutenzione dell'edificio;

5.° E quanto alla determinazione di tali limiti di manutenzione il giudizio spetta al magistrato ordinario;

6.° E più subordinatamente in ogni ipotesi le piaccia ritenere l'obbligo dell'annua prestazione di lire milleduecentosettantacinque;

7.° Da ultimo condannare il liceo alle spese del giudizio e compenso di avvocato.

Fatta con ogni salvezza di diritto, ragione ed azione nel più ampio senso di legge ecc.

Gli avvocati Dura e D'Onofrio hanno fatta la discussione:

La Corte

osserva in fatto che il regio liceo ginnasiale e Convitto Nazionale Giordano Bruno di Maddaloni, rappresentato dal Preside cav. Perricone Corrado ai ventiquattro maggio milleottocentottantuno citava la provincia di terra di lavoro, in persona del Pre-

fetto comm. Soragni Agostino, Presidente della deputazione provinciale, per sentire dichiarare dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tenuta la provincia a provvedere alla costruzione e riparazione e manutenzione del fabbricato addetto al liceo, e per sentirsi condannare al pagamento di lire cinquemilacentottantacinque per riparazione del tetto già eseguita a cura del Genio civile, previa autorizzazione del ministro di pubblica istruzione.

Il Tribunale con sentenza detto anno, accogliendo le conclusioni della provincia, rigettava, per mancanza di azione la dimanda del liceo, condannandolo nelle spese del giudizio.

Di tale sentenza è appello.

Questioni:

1.º Furono abrogate le disposizioni legislative dell'ex reame di Napoli, per le quali la costruzione, riparazione e manutenzione dei locali addetti ai regi licei erano a carico delle rispettive provincie?

2.º Nella negativa quali le conseguenze di diritto circa l'appello e la dimanda, prodotto dal regio liceo di Maddaloni?

Le spese?

Sulla prima:

Attesochè non è dubbio che per l'articolo centosessantuno della legge sull'amministrazione civile dell'ex reame di Napoli dodici dicembre milleottocentosedici, fra le spese particolari delle provincie, erano annoverate quelle di costruzione dei locali addetti agli stabilimenti provinciali.

E fu dichiarato con posteriori rescritti quattordici febbraio milleottocentoquarantanove e sei novembre milleottocentocinquantadue che le disposizioni del ricordato articolo fossero applicabili agli edifizi provinciali, a qualunque uso destinati, e specialmente ai reali licei e collegi. Si volle insomma, comprendere meno per interpretazione che per estensione, sotto il nome di edifizi provinciali, non solamente quelli che fossero proprietà della provincia, ma gli altri ancora destinati a speciale profitto della medesima.

Ritenne il Tribunale, e sostiene, anche oggi, in appello, la deputazione provinciale che questo stato di cose fu abrogato dalle leggi posteriori, cioè dalla legge provinciale ventitre ottobre milleottocentocinquantanove, promulgata in questa parte meridionale d'Italia con decreto due gennaio milleottocentosessantuno e dall'altra legge venti marzo milleottocentosessantacinque; ma in ciò non si opposero al vero avvegnacchè in nessun modo può dirsi avere questi abrogate le leggi precedenti.

Infatti la legge provinciale ventitre ottobre milleottocentocinquantanove, ed il cennato decreto due gennaio milleottocentosessantuno, non contengono nessuna espressa dichiarazione circa le disposizioni anteriori che regolano l'obbligo per la costruzione, riparazione e manutenzione dei licei e collegi. Vero è che nell'articolo quattordici di quel decreto si dichiararono cessate le leggi succedenti; ma ivi il legislatore fece salve quelle speciali, in quanto non fossero contrarie alla nuova legge provinciale allegata al decreto medesimo.

E qui il Tribunale lungamente s'intrattenne a dimostrare dovendo i mentovati rescritti quattordici settembre milleottocentoquarantanove e sei novembre milleottocentocinquantadue considerarsi come interpetrativi della legge generale dodici dicembre milleottocentosedici, e non avendo perciò i rescritti medesimi il carattere di leggi speciali dovessero intendersi involti nella espressa abrogazione della detta legge generale, abrogazione contenuta nel ricordato articolo quattordici del citato decreto. Intorno a ciò è da osservare che, quantunque quei rescritti attingono la loro ragione di essere

nella legge generale dodici dicembre milleottocentosedici (articolo centosessantuno) non è per questo niun vero come essi provveggano per analogia, a casi speciali, pel quale doppio riflesso di carattere di specialità non può essere loro rifiutato. Senonchè la Deputazione provinciale vien sostenendo che in ogni caso, l'abrogazione sarebbe sempre avvenuta, sia per incompatibilità dell'antica con la nuova legislazione, sia perchè questi avrebbe regolata l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Ma anche in ciò la Deputazione cadeva in errore, perciocchè sulla legge provinciale ventitre ottobre milleottocentocinquantanove la materia delle spese obbligatorie delle provincie venne trascurata, allorchè mancherebbe il sostrato alla doppia specie di abrogazione rimane la salvezza fatta dal legislatore italiano per le leggi speciali precedenti.

Attesocchè rilevata come sopra, la preesistenza dell'obbligo nella provincia, di provvedere ai locali addetti ai licei, anche dopo la promulgazione della legge ventitre ottobre milleottocentocinquantanove, mantenuta pure in vigore dall'articolo cinquantuno, decreto dodici febbraio milleottocentosessantuno, che conservava i convitti con gli stessi loro benefizi, questo obbligo non venne inteso per la nuova legge provinciale ventitre marzo milleottocentosessantacinque, che anzi in questa è scritto l'articolo centosettantaquattro, che oltre al contemplare fra le spese obbligatarie di tutte le provincie d'Italia, quelle di pubblica istruzione secondaria, o tecnica, fa salve espressamente le spese dovute per le leggi anteriori. Nè giova qui riportarsi all'articolo duecentotrentasei detta legge, il quale evidentemente allude a quelle sole provincie del regno per le quali siffatto obbligo potesse considerarsi nuovo, a mente del citato articolo centosettantaquattro, numero cinque, mentre invece era già antico per le provincie meridionali, a chiunque aspettasse la proprietà del liceo allo Stato, cioè al comune od alla stessa provincia, trattandosi di uno avere imposto come corrispettivo dell'utilità che la provincia ritrae dall'uso di questo edifizio.

Sulla seconda.

Attesocchè segue dalle premesse considerazioni, che si debba accogliere l' istanza del liceo circa la dichiarazione di diritto relativa alla costruzione, riparazione e manutenzione dei suoi locali e chiesa annessa.

Nè, altronde, l'esercizio di questo diritto potrebbe essere subordinato al ratizzo delle spese fra i comuni della provincia ed alla autorizzazione del magistrato, sia perchè mutato il sistema economico provinciale, i così detti ratizzi furono aboliti e conceduti altri mezzi alla provincia per soddisfare i suoi impegni e sia perchè il giudizio preventivo di opportunità e la determinazione dei lavori debbano essere lasciati all'autorità scolastica che sopraintende alla disciplina, all'igiene ed alle esigenze morali, tecniche degli istituti educativi salvo alla provincia di reclamare in via amministrativa ed anche giudiziaria nel caso di evidente abuso ed esorbitanza.

Attesocchè l'altra limitazione che, in linea subordinata, si viene proponendo dalla provincia al diritto, come sopra riconosciuto al liceo riguarda l'ammontare delle spese annue di manutenzione. Essa è pienamente giustificata dal rescritto nove giugno milleottocentocinquantasette e dal processo verbale di convenzione diciotto agosto detto anno che si fissavano per codeste spese lire milleduecentosettantacinque.

Ammesso il principio che le nuove leggi provinciali abbiano rispettato e mantenuto in vigore lo stato quo ante circa gli obblighi della provincia per gli edifizi dei licei, è logico ritenere che valga anche oggi pel liceo di Maddaloni la limitazione innanzi prescritta senza pregiudizio dalle altre categorie per costruzione e riparazione.

Attesocchè applicando gli esposti principii dell'oggetto specifico della dimanda, al liceo di Maddaloni debba essere attribuita, la somma di lire cinquemilacentottantacinque reclamata con l'atto di citazione per ammontare di lavori approvati dall'auto-

rità scolastica che ne riconobbe l'urgenza, diritti estimati dal genio civile, con tutte le forme volute dalla legge. Nè a ciò fa ostacolo la limitazione innanzi consentita, avvegnacchè non si tratta di ripetere spese di manutenzione destinati cioè a prevenire i guasti, ma trattasi di spese di riparazione per questi già verificati.

Senonchè quella cifra non potrebbe essere elevata in appello a lire settemilacentosettantotto e centesimi trentasei, come pretenderebbe il liceo non ricorrendo alcuno dei corsi previsti dall'articolo quattrocentonovanta codice civile. Lo stesso è a dirsi degli interessi legali che, non essendo stati chiesti in prima istanza, costituiscono pel detto articolo una dimanda nuova da rigettarsi in grado di appello.

Sulla terza.

Attesocchè anche riguardo alla maggiore sua soccumbenza la provincia di Caserta è tenuta in proporzione a pagare alla controparte le spese dello intero giudizio ai termini dell'articolo trecentosettanta procedura civile.

- Per tali motivi

La Corte

uditi i procuratori delle parti, accoglie quanto di ragione l'appello prodotto dal liceo di Maddaloni, rappresentato come dagli altri contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere primo giugno milleottocentottantuno. Per l'effetto revocando l'impugnata sentenza provvede come segue:

1.° Dichiara direttamente tenuta la provincia di Caserta, ora ed in avvenire indipendentemente dal soccorso dei comuni a sopperire alle spese disposte dall'autorità scolastica e legalmente accertata per costruzione e riparazione dell'edifizio e chiesa annessa al detto regio liceo di Maddaloni oltre annue lire milleduecentosettantacinque per manutenzione;

2,° Conseguentemente condanna la provincia di Caserta a pagare all'istituto medesimo la somma di lire duemilacentosettantacinque, spese di riparazione giusta la dimanda ventiquattro marzo milleottocentottantuno;

3.° Rigetta nel di più l'appello e la dimanda proposta dal liceo suddetto;

4.° Condanna la provincia di Caserta a tre quarti parti delle spese del doppio giudizio a favore della controparte, e altre compensate.

Delega il consigliere estensore per la tassazione proporzionale del compenso e delle spese.

Così deciso in camera di consiglio della suddetta sezione civile della Corte di appello di Napoli sedente in Castel Capuano nell'udienza del dì trentuno gennaio milleottocentottantatre.

Sentenza della Corte di Cassazione di Roma nella causa tra il Regio Liceo Ginnasiale e Convitto Nazionale di Teramo e la Provincia.

Vista la sentenza pronunciata in causa fra le parti suddette dalla Corte di Appello di Aquila il dì 4 maggio milleottocentottanta, pubblicata li undici ed ivi registrata il trentuno dello stesso mese ed anno al volume sessanta con la tassa di lire 24;

Visto il ricorso col quale la Provincia di Teramo domanda la cassazione della suaccennata sentenza;

Visto il controricorso del R. liceo ginnasiale e convitto nazionale di Teramo col quale si domanda il rigetto del ricorso;

Visto l'altro contro ricorrente presentato nell'interesse del Ministero dell' interno dalla regia avvocatura generale erariale col quale si domanda il rigetto del ricorso;

Visto la sentenza in data d'oggi pronunciata da questa Corte suprema a sezioni riunite con la quale rigettati i mezzi relativi alla eccezione d'incompetenza, fu rinviato il giudizio sugli altri mezzi alla sezione civile;

Udita la relazione della causa letta dal consigliere comm. Tartufari alla pubblica udienza del nove giugno milleottocentottantuno;

Uditi gli avvocati Salvatore Fusco per la provincia di Teramo, Giuseppe Pica per il liceo-ginnasio di detto luogo, ed il sostituto avvocato erariale, Quarta per il Ministero dell'interno;

Udito S. E. il cav. gran croce, comm. Giovanni senatore De Falco, il quale conchiuse per la cassazione della sentenza denunciata.

Il Preside del liceo ginnasiale di Teramo nel luglio 1870 convenuto pel pagamento di lire 889,70, prezzo di lavori in fabbrica (cessi) eseguiti nello stabilimento, chiamò in garanzia la Provincia, obbligata a sopportare la spesa.

Il Pretore accolse la dimanda di garanzia avendo ritenuto la Provincia obbligata in genere alle opere di restauri e costruzioni nel locale del liceo.

In appello la Provincia negava il suo obbligo; ma il Tribunale confermò la prima sentenza con giudicato del 6 febbraio 1871. E il ricorso in Cassazione fu dichiarato irrecivibile. Non avendo voluto l'Amministrazione provinciale pagare la spesa necessaria all'adattamento dei locali del liceo, al compimento della gradinata, e alla costruzione di vasche necessarie alla nettezza degli alunni, fu d'uopo convenirla con citazione dei 14 settembre 1878; dimandando al Tribunale:

1. Che dichiarasse la Provincia obbligata a provvedere a tutte le spese, che anche in avvenire occorressero per costruzione, riparazione e manutenzione del locale del liceo;

2. Che intanto fosse condannata a compiere la gradinata e costruire le vasche;

3. Che scorso il termine assegnato potesse procedere l'Istituto a spese della Provincia.

La quale chiamando in causa il Ministero nella persona del Prefetto chiese: 1. Che si dichiarasse inammissibile o rigettassero le domande del liceo; 2. Che subordinatamente fosse condannato il Ministero dell'interno a provvedere alle spese reclamate dal liceo, giusta il regio rescritto del 6 novembre 1852; 3. Che in ipotesi più subordinata si riconoscesse nella Provincia competenza e dritto a giudicare sulla necessità, utilità, opportunità e quantità delle spese.

Il Ministero intervenne sostenendo, non a lui, si bene alla Provincia incombeva ogni obbligo.

Il Tribunale, con sentenza del 20 giugno 1879, dichiarò la Provincia tenuta a tutte le spese di costruzione, riparazione e manutenzione del fabbricato del liceo e mise fuor di causa il Ministero.

Sull'appello della Provincia la Corte di appello di Aquila con giudicato del 15 maggio 1880 confermò la sentenza dei primi giudici nei rapporti tra liceo e Provincia, e dichiarò la competenza dell'autorità giudiziale per provvedere sulla domanda proposta dalla Provincia contro il Ministero.

Nel denunciare cotesta sentenza la provincia col primo motivo sostiene, che furono violati l'art. 172 n. 1, 4, 10, 17 e 21; l'art. 174, n. 5, 236 e 252 della legge comunale, perchè tra le spese obbligatorie della provincia non sono noverate quelle per gli edifizi addetti all'istruzione pubblica e perchè non si è tenuto conto, che non furono assegnati i fondi occorrenti, e che tutte le precedenti disposizioni per le materie regolate dalla nuova legge erano state abolite; 2. la Corte non ha veduto, che bisognava cominciare dallo stabilire, se l'edificio apparteneva alla provincia. In vero questo per l'art. 172 della legge deve conservare gli edifici di sua proprietà. La sentenza dunque, senza dimostrarlo lo ha supposto violando il citato art. 172 e gli articoli 360 n. 6, 361 n. 2 e 512 n. 2 e 3 della procedura civile, nè ha considerato che l'art. 172 parla di conservazione, ma non di miglioramenti e ampliazione; 3.° Data in ipotesi la obbligazione della provincia a cui spettava la necessità, utilità e convenienza dei lavori. L'argomento usato dicendo che allora la obbligazione sarebbe dipesa

dalla volontà della provincia, si ritorce, mentre dando questo giudizio al creditore sarebbe in balia di lui il far nascere la obbligazione.

Furono dunque violati gli art. 1098, 1117, 1124, 1137, 1166, 1826 e 1827 del codice civile, non il principio, non doversi aggravare la condizione di alcuno senza che ne conti il compenso e la colpa. E si violarono pure gli articoli 366 e 517 in quanto prima di condannare al pagamento delle spese' non si volle giudicare sulla loro necessità ed utilità; 4. Furono ancora violate le leggi 23 e 25 D. de judicis e il principio della cosa giudicata (art. 1351) perchè si giudicò in via di regolamento anche pel futuro e si pronunciò sopra obblighi non ancora nati.

Attesochè sarebbe esatta la osservazione della ricorrente provincia di Teramo che cioè, noverando l'art. 172 della legge comunale e provinciale, nei vari suoi numeri, tutte le cose alle quali i consigli provinciali devono provvedere, e designando nel susseguente art. 174 tutte le spese, che alla provincia sono obbligatorie, per questo solo si avesse a ritenere derogato alle precedenti leggi, che avessero statuito nelle medesime materie.

E' principio di diritto omai non contrastato, che la derogazione possa essere anche tacita, e il massimo criterio di derogazione siffatta, sia riposto nel fatto, che la nuova legge abbia provveduto e statuito sulle stesse materie, sugli stessi punti che erano stati oggetto di disposizioni precedenti.

Ma codesta massima di diritto va naturalmente soggetta alla condizione, che le nuove leggi non abbiano dichiarato espressamente di non voler derogare alle disposizioni precedenti, se non in quanto fossero in antinomia colle disposizioni novelle. .

Che appunto l'art. 174 della legge provinciale nell'ultimo suo capoverso alle spese obbligatorie di sopra annoverate aggiunge quelle che generalmente per altri titoli sono poste dalle leggi del Regno a carico della provincia. E l'articolo 252, che è l'ultimo, dispone, che continuino ad aver vigore le leggi speciali, che hanno rapporto colle amministrazioni provinciali in quanto non sono contrarie alla nuova legge. E' chiaro pertanto qualmente la condizione della derogazione implicita venga a mancare ogni qualvolta si verifichi, che nella provincia di Teramo, formante parte dell' ex Regno Napoletano imperassero particolari disposizioni concernenti il mantenimento dei locali addetti ai licei. Da cotesta particolare ricerca dunque dipende la retta soluzione della presente controversia.

Che d'altronde è certo, nell'ex reame di Napoli essersi pubblicato nell'anno 1816 il decreto del 14 febbraio, che approvò gli statuti riguardanti i licei ed i collegi non che le leggi del 12 dicembre sull'amministrazione civile.

L'art. 160 di questa legge parlava di spese a tutte le provincie comuni e l'articolo 161 delle spese particolari, e fra queste sono noverate quelle di costruzione dei locali addetti agli stabilimenti provinciali, mentre agli articoli 164 e 165 provvedono ai mezzi occorrenti.

Il regio rescritto del 14 novembre 1849, dichiarò che per la legge del 12 dicembre 1816 le spese per gli edifizi provinciali, qualunque fosse l'uso a cui fossero destinati, dovevano stare a carico delle provincie.

Che apparisce poi, sotto il nome di edifizi provinciali essersi intesi non solamente quelli, che erano vera proprietà della provincia, ma eziandio tutti gli altri che servivano ad uffizi od istituti i quali ridondassero a particolare beneficio ed utilità delle provincie, affinchè si verificasse il principio, che chi ne sperimenta il vantaggio, debba sopportare eziandio l'incomodo o la spesa che vi è congiunta.

E poichè per siffatta considerazione si estese l'obbligo delle provincie alle caserme dei carabinieri, se ne inferì che a maggior ragione si dovesse applicare la stessa massima ai regi licei e collegi, siccome quelli che formavano istituti d'istruzione provinciale, e che alla provincia in cui risiedevano appartenevano speciali vantaggi morali, scentifici ed economici d'ogni fatto.

Che in conseguenza di ciò con altro real rescritto del 6 novembre 1852 fu risoluto, che gli edifizi dei licei e collegi fossero annoverati nella categoria dei fondi provinciali, all'effetto che restassero a carico della provincia la manutenzione, i restauri, i miglioramenti ecc. ecc. purchè il Ministero dell'Interno provvedesse ai fondi con ratizzi sui comuni. Il quale provvedimento di conto non era inteso, che a trovare i mezzi per applicare il rescritto del 1849; lo che apparisce anche più chiaro per la circolare del Ministero dei lavori pubblici. Ora è manifesto che se il detto obbligo incombesse alle provincie soltanto per locali di loro esclusiva proprietà, non vi sarebbe stato mestieri di tanti particolari rescritti, sendo che non poteva capitare in mente ad alcuno che le provincie non fossero tenute sotto qualunque legge o precedente Napolitana o attuale del Regno d'Italia, a mantenere, a riparare, restaurare e migliorare, secondo i bisogni, i fabbricati di loro esclusiva proprietà.

Che non sarebbe dato neppure alle provincie esimersi dal loro obbligo, sostenendo che venne meno per l'abolizione della legge provinciale Napolitana, poichè l'art. 51 del decreto 10 febbraio 1861 mantenne i collegi convitti nella loro vita autonoma e quindi con la loro personalità civile. La quale, per ineluttabile conseguenza conservò i dritti che aveva verso le provincie, attribuito loro da disposizioni legislative e sovrane, che nel medesimo tempo ne imposero le corrispondenti obbligazioni alle provincie. Le nuove leggi provinciali poi, sia del 1859, sia del 1865, come si è sopra osservato, non derogarono punto alle leggi speciali precedenti, se non in quanto erano ad esse contrarie; e si è pure veduto che contrarietà tra le une e le altre non esiste, riferendosi le antiche ad obblighi non imposti dalle nuove, nè con queste incompatibili.

Che non può la provincia cercare rifugio nella condizione cui fu sottoposta la sua obbligazione, la condizione cioè, per la quale il Ministero dell'Interno doveva somministrare i mezzi, mercè di quote proporzionali imposte ai comuni. Imperocchè si apprende a primo intuito e risulta dalle cose sopra discorse, che la ingiunzione fatta al Ministero dell'Interno aveva il fine manifesto di procacciare i mezzi necessari alle provincie. Or il metodo voluto dal rescritto del 6 novembre 1852 apparisce chiaramente relativo al regime assoluto ed autocratico di governo che vigeva ed al sistema economico adottato. Ma l'una e l'altra cosa furono radicalmente cambiate come le provincie meridionali entrarono a far parte del Regno d'Italia. Al mantenimento delle provincie furono date altre rendite; novelli cespiti furono surrogati agli antichi; la loro nuova economia ed amministrazione vennero ordinate sopra altre basi ed informate a principii diversi.

E' certo per altro, che nei bilanci delle provincie le rendite furono equilibrate colle spese, affinchè a tutti i loro obblighi potessero le medesime provvedere.

E sarebbe meno curioso che alle amministrazioni provinciali fosse dato di sciogliersi dai loro obblighi, unicamente perchè è cambiato il sistema di economia, e dati cespiti di rendita sono stati surrogati ad altri. Cotesto si è veramente il caso di dire, che le disposizioni novelle abbiano derogato tacitamente, essendovi tra le une e le altre una evidente incompatibilità, che attiene sostanzialmente ai nuovi ordinamenti del regno d'Italia.

Che per le cose discorse riesce affatto fuor di proposito l'appuntare la sentenza di avere presupposto, senza dimostrare, che la proprietà dell'edifizio, ove ha sede il liceo sia nella provincia. La è cotesta infondata critica invece che muove dal falso presupposto, che alla provincia incomba mantenere e restaurare il suddetto edifizio solo in quanto sia appartenente in proprietà alla medesima; laddove trattasi per opposito di onere impostole in corrispettivo del vantaggio che trae dall'esistenza del liceo nel suo territorio. Quanto poi alla estensione dell'obbligo, se cioè oltre alla conservazione comprenda esiandio i miglioramenti e le ampliazioni, è questione nuova non trattata, non decisa avanti la Corte di merito, onde non è permesso in questa sede suprema averla in alcuna considerazione.

Che poi non si sa comprendere, come in sostegno della pretensione messa innanzi dalla provincia, di essere essa medesima e sola il giudice abile a determinare la necessità, utilità e convenienza dei lavori, si dicono violati gli articoli 1098, 1117, 1124, 1137, 1166, 1826 e 1827 del codice civile, i quali di cotesta speciale competenza del debitore obbligato non si occupano punto.

D'altronde è giusta la osservazione della sentenza denunziata, che dando cotesto giudizio esclusivamente al debitore, si corre rischio di mettere in sua balìa il vincolo obbligatorio: lo che equivale appunto a negarlo. Dimostrato adunque che il detto obbligo alla provincia incombe assolutamente, ne deriva di conseguenza ineluttabile che essa male a proposito si arroga il giudizio sulla necessità, utilità e convenienza dei lavori o restauri comunali; l'autorità giudiziale sarebbe stata bastante a sciogliere i dubbi sulla opportunità o necessità dei lavori, usando dei modi d' istruzione processuale ordinaria. Ma occorrendo invece, per la natura dell'istituto o pel fine a cui è diretto, cognizioni particolari e tecniche, è naturale che il giudizio sulla opportunità, utilità e necessità dei lavori sia riserbata all'autorità amministrativa competente e particolarmente al Ministero della pubblica istruzione da cui il liceo, malgrado la sua autonomia economica ed amministrativa, dipende. Ora siffatto giudizio aveva avuto luogo prima di por mano ai lavori e a torto la provincia ricorrente si querela di essere stata condannata al pagamento delle spese prima che si conoscesse, se i lavori fossero necessari o almeno opportuni. Né è da credere che il Consiglio d'amministrazione del Liceo, e il Ministero di pubblica istruzione abbiano ecceduto nell'uso della loro facoltà. Per lo meno nessuno ha il potere di sindacarlo.

Che non ha neppure nessuna consistenza l'altro motivo, che si fonda sulla violazione delle leggi 23 e 25 D. de jude del principio della cosa giudicata -- per avere la Corte deciso in via di regolamento anche pel futuro, ed avere pronunciato sopra obblighi non ancora nati -- senza ingolfarsi qui in disquisizioni teoriche, che sarebbero del tutto inopportune, senza risalire al contenuto e al compito dello editto pretorio, basta osservare avere il liceo domandato contro la provincia, che fosse riconosciuto nella medesima l'obbligo impostole dalle leggi di provvedere alla riparazione, restaurazione e manutenzione dell'edificio appartenente al liceo, e come conseguenza logica e necessaria, che fosse condannata al pagamento delle spese da ultimo incontrate pei suddetti oggetti. Cotesto è l'ambito proprio di tutti i giudizi fondati sopra i diritti di obbligazione. Questa ha d'ordinario una estensione maggiore dei limiti e dell'oggetto proprio del giudizio, che si riferisce soltanto ad una parte della medesima. Ma nondimeno senza fissare la estensione di essa, nè quella del corrispondente diritto, sarebbe nella maggior parte dei casi, se non impossibile, almeno assai difficile definire giustamente la controversia sottoposta ai tribunali. E così appunto è intervenuto nella causa presente. Per vedere se veramente la provincia di Teramo fosse tenuta a rifondere il liceo della spesa incontrata, per i restauri fatti, e che si era rifiutata di soddisfare, era mestieri definire in genere se ai restauri, riparazioni e miglioramenti di quel fabbricato fosse la provincia obbligata; poichè l'obbligo speciale per quei determinati restauri o miglioramentti non esisteva.

La provincia adunque si duole ingiustamente che la Corte di merito abbia la sua sentenza ridotto ad un vero e perfetto sillogismo. Stabilendo la proporzione maggiore ha fissato i termini della obbligazione, che per legge incombe alla provincia in ordine di restauri da farsi all'edifizio del suo liceo. Colla minore ha dimostrato, che nella specie si tratta appunto di uno di quei tanti casi di restauri, che potrebbero verificarsi. La conseguenza del sillogismo è, che la provincia abbia ad essere conclamata al rifacimento delle spese per i suddetti restauri incontrate. Un procedere sì regolare non merita censura di sorta.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso della provincia di Teramo, libera il deposito a favore del pubblico erario e condanna la provincia stessa nelle spese, liquidate in lire 258,80 ed all'onorario agli avvocati del liceo di Teramo e delle Finanze tassati per lire 200 all'avvocato del liceo e per lire 100 all'avvocato erariale.

Fatta e pronunciata in Roma nel palazzo Spada sede della Corte di Cassazione li 9 giugno 1881.

Circolare N. 716. — Istituzione di una scuola in Assisi per allievi istitutori nei Convitti Nazionali.

Roma addì 7 agosto 1883.

Ai Prefetti, Presidenti dei Consigli scolastici provinciali, ai Rettori dei Convitti Nazionali.

Con R. Decreto 21 giugno 1883, che più sotto si trascrive, fu istituita, presso il Collegio Principe di Napoli in Assisi una scuola di allievi istitutori. Con ciò il Ministero che da tempo si adopera attivamente per migliorare le condizioni economiche e morali dei Convitti, spera di poter provvedere al bisogno universalmente sentito di buoni educatori da proporre alla gioventù, affidata nei Convitti alle cure del Governo. L'ufficio d'istitutori, benchè in apparenza modesto, ha una importanza grandissima; perchè gl'istitutori sono in continuo contatto coi giovani e debbono dare a questi l'indirizzo di una buona educazione in un'età, nella quale i principi appresi sono per lo più praticati in tutta la vita. Perciò non vi sarà chi non approvi quest'istituzione, che mentre assicura migliori educatori, rialza degli educatori stessi l'autorità e il decoro. Nel desiderio di far sentire il beneficio della nuova istituzione anche ai migliori istitutori presentemente in ufficio, le direzioni dei Convitti Nazionali dovranno scegliere quelli che abbiano tutti i requisiti richiesti dal citato decreto, e proporli al Consiglio direttivo del Collegio di Assisi, al quale spetta deliberare sulle ammissioni alla scuola. Però, se questa istituzione deve raggiungere pienamente lo scopo, importa che la scelta degli allievi cada sopra persone veramente degne di compiere l'alto ufficio di educatore. L'istitutore deve congiungere alla bontà dell'indole e alla esemplarità della vita, la virtù dell'abnegazione e del sacrificio. Deve essere di cuore nobile e generoso, e disposto alla tolleranza, al perdono, alla giustizia, sapere in ogni istante fare sacrificio di sè. Quindi le direzioni dei Convitti dovranno assicurarsi che il candidato da esse prescelto, tenne costantemente nelle scuole, nel convitto, fuori, una condotta irreprensibile. Gli istitutori ammessi a detta scuola di perfezionamento, non perderanno il posto e saranno suppliti da altri per la durata del corso, ma pagheranno al Collegio di Assisi la retta di L. 500. Le direzioni dei convitti aiuteranno coi fondi dei rispettivi bilanci, gli istitutori ammessi alla scuola a fare il detto pagamento, e provvederanno coi fondi stessi a supplirli secondo i bisogni del servizio (1).

Pel Ministro — *Costantini.*

Circolare N. 723.

Roma, addì 12 ottobre 1883.

Ai signori Capi degli Uffici dell'Amministrazione Centrale;
Ai signori Capi delle Amministrazioni e degli Istituti di Pubblica Istruzione.

Per effetto della convenzione postale marittima, approvata dalla legge del 15 giugno 1877 N. 3880, i concessionarii sono tenuti a dar passaggio sui loro piroscafi per la metà del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento ed agli impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio.

(1) Istituzione non più tenuta in conto, mentre non lievi beneficii essa avrebbe apportati ai convitti se si fosse mantenuta.

Ora la Società della Navigazione generale italiana ha fatto sapere che di frequente gli uffici governativi rilasciano richieste di passaggio, con applicazione delle tariffe speciali, a favore degl'impiegati che viaggiano per loro particolare interesse o che si recano in congedo, estendendo poi talvolta le richieste medesime alle famiglie di detti impiegati.

La Società stessa ha quindi dichiarato che per l'avvenire rifiuterà quelle richieste di trasporto a prezzo ridotto che non fossero emesse a favore di quegl' impiegati soltanto che devono viaggiare per ragioni di servizio.

Di ciò si rendono avvertiti gli ufficii dipendenti da questo Ministero, raccomandando la più esatta osservanza dei patti stabiliti nella convenzione.

p. Il Ministro — *Costantini.*

(P. S.) — MCLXI — (Serie 3.ª) — R. D. che modifica lo statuto organico pel Collegio Campana di Osimo.

29 novembre 1883

UMBERTO I ecc.

Veduto il regio decreto in data 22 settembre 1876 col quale fu approvato lo statuto organico del collegio Campana di Osimo;

Veduta la proposta del consiglio comunale di Osimo e del consiglio scolastico provinciale di Ancona intesa a modificare la disposizione dell' art. 5 di esso statuto in guisa che la direzione del collegio e delle scuole annesse possa essere commessa a due persone, cioè ad un rettore pel convitto e a un preside per le scuole;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'articolo 5 dell'anzidetto statuto organico del collegio Campana di Osimo è così modificato: il rettore, il preside, ed i professori.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 29 novembre 1883.

V. Il Guardasigilli *Savelli* *Baccelli.*

Umberto

Circolare.

Roma, addì 11 dicembre 1883.

A tutti i Ministri, alla Corte dei conti, agli uffici amministrativi del Senato e della Camera dei Deputati.

Il regolamento per la Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato, in data 1 novembre 1883 N. 1657, serie 3ª dispone (art. 9) che ogni anno sia fatta una statistica del movimento annuo degl'impiegati civili e dei militari, distinguendo quelli che sono entrati in servizio, quelli che sono usciti per morte, per collocamento a riposo definitivo od in posizione di servizio ausiliario, per riforma, per rivocazione per volontaria dimissione o per altra ragione.

Lo stesso regolamento richiede che per ogni variazione si raccolgano le notizie dell'età, degli anni di servizio, dell'ammontare dello stipendio ultimo, dello stato civile e della famiglia dell'impiegato o del militare.

La Direzione generale della statistica, cui è affidata l'esecuzione di questo lavoro, ha preparato una doppia serie di schede individuali (mod. N. 1 per gl'impiegati civili e N. 2 per i militari) per i casi di variazione che possono occorrere nel movimento del personale.

Le schede saranno depositate presso l'economato generale, a cui ciascuna amministrazione potrà rivolgersi per averne in seguito la quantità necessaria. Questa statistica non deve comprendere che gl'impiegati civili ed i militari d'ogni categoria e grado;

aventi diritto a pensione. Com'è noto, essi dividonsi in due classi, secondochè pagano o no, ritenuta sullo stipendio, ai termini della legge 7 luglio 1876, N. 3212, serie 2.

Per gl'impiegati civili e per i militari che hanno stipendio soggetto a ritenuta, si dovranno raccogliere tutte le notizie richieste nei vari modelli delle serie anzidette; mentre invece per quelli con stipendio non soggetto a ritenuta, bastano le notizie che si chiedono nelle schede III e IV della rispettiva serie riguardanti i casi d'infortunio, sopraggiunto in servizio. Solamente per le guardie doganali aventi più di 15 anni di servizio, per i sott'ufficiali e per la bassa forza del corpo degli invalidi e veterani che hanno più di 25 anni di servizio, si daranno tutte le altre notizie, come per gl'impiegati con ritenuta.

La distinzione delle diverse categorie d'impiegati verrà fatta secondo le indicazioni contenute nella raccolta degli organici, di cui s'invia un esemplare.

Alla fine di ciascun trimestre, computato dal 1° gennaio di ogni anno, tutte le amministrazioni ed uffici dovranno mandare a questa Direzione generale le schede debitamente riempite accompagnate dall'elenco riassuntivo Mod. N. 3.

Per il Ministro: *L. Bodio.*

Circolare.

Roma, addì 20 dicembre 1883.

Ai signori Rettori dei Convitti Nazionali.

Se a confronto del passato possono dirsi soddisfacenti i risultati ottenuti quest'anno dalle direzioni dei convitti che si adoperano a convincere le famiglie dell'utilità e della convenienza di lasciare gli alunni nell'istituto durante le lunghe ferie autunnali, non fecero però quale il Ministero desidera e vuole.

Ed in vero in ben pochi Convitti si riuscì a dar piena effettuazione ai concetti del Governo col trattenere tutti i giovani e per tutto il corso delle ferie in Convitto, ed in alcuni fece difetto quella costanza e quello zelo che il Ministero aveva ragione di attendersi per rompere dannose e inveterate abitudini.

Questa diversità di procedere deve cessare al più presto, perchè nocivo all'andamento e alla disciplina degli Istituti, che sono soggetti a norme uniformi e perchè chi si accinge con vigore a raggiungere la meta non trovi uno scoraggiamento e quasi uno ostacolo in altri, che procedono esitanti e facili a mal giustificate condiscendenze.

A non lasciare pertanto alcun dubbio sulla mia chiara e recisa determinazione dispongo che le vacanze nei Convitti siano totalmente abolite; e solo in via transitoria consento che gli alunni più segnalati per ingegno e profitto possono a richiesta delle proprie famiglie fruire di brevi licenze non eccedenti mai i dieci giorni.

Importa altresì che quelle direzioni di Convitto le quali sono in trattative per acquistare la villa cercano di stringere gli accordi; e veggano le altre di prendere qualche apposito casamento in affitto, ove manchi modo a comperarlo. In un caso o nell'altro urge provvedere per tempo, perchè tutto sia stabilito e preparato per le venture vacanze autunnali.

Risoluto ad attuare dovunque e completamente l'inaugurata riforma non cesserò di prodigare ai Convitti ogni maniera di consigli e di aiuti. E mentre tributo da una parte meritato encomio a quei rettori che compresero e si adoperarono a tradurre in atto l'alto concetto educativo dal quale è inspirato il Governo, sono persuaso dall'altra che non avrò a dolermi di alcuno e che sapranno tutti mostrare coi fatti di meritarsi, anche per questo rispetto la fiducia delle autorità e la riconoscenza delle famiglie.

p. Il Ministro — *Costantini.*

N. 2015 — (Serie 3.ª) — R. D. che approva un nuovo ruolo organico del personale del Collegio-Convitto Principe di Napoli in Assisi.

3 gennaio 1884.

UMBERTO I ecc.

Veduto il ruolo degl'impiegati annesso al regolamento organico del Collegio-Convitto Principe di Napoli in Assisi, approvato con Nostro decreto del 20 agosto 1881, n. 417 (serie 3.ª);

Riconosciuta la necessità di modificare tale ruolo per il migliore andamento dell'amministrazione ed istruzione del collegio;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' approvato il nuovo ruolo organico del personale del collegio-convitto Principe di Napoli in Assisi, secondo il prospetto unito al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, ad aver vigore col 1º gennaio 1884.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1884.

Umberto

V. Il Guardasigilli - *Savelli* *Baccelli*.

TABELLA

del personale del collegio convitto Principe di Napoli in Assisi.

1 Direttore della scuola o rettore del convitto	L. 2,500
1 Censore vice-rettore	» 1,500
1 Economo contabile	» 1,200
1 Maestro di ginnastica vice-censore	» 700
1 Direttore spirituale	» 500
2 Istitutori maestri di prima classe	» 1,100
2 » » seconda classe	» 800
Assegno fisso per supplenza. incarichi straordinari per la scuola degl'istitutori e retribuzioni	» 550
Totale .	L.

Roma, addì 3 gennaio 1884.

Baccelli.

Statistica del movimento annuo degl'impiegati civili e militari in servizio, per la Cassa delle pensioni.

Circolare N. 491.

Roma, addì 11 febbraio 1884.

Ai signori capi delle Amministrazioni e degli Istituti di Pubblica Istruzione.

In seguito a nuove comunicazioni pervenute dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, si partecipa alla S. V. che, contrariamente a quanto si disponeva con la circolare del 4 dicembre 1883, N. 729, le notizie per la statistica del movimento annuo degli impiegati civili e militari in servizio non dovranno più essere trasmesse direttamente al prefato Ministero dalle amministrazioni ed istituti di Pubblica istruzione, ma bensì a mezzo di questo dicastero.

Essendo poi state date dalla Direzione generale della Statistica, con la circolare 11 dicembre 1883, N. 250-6265/99, nuove istruzioni circa la compilazione delle varia-

zioni trimestrali, si trasmette alla S. V. copia della circolare stessa, ed insieme un numero conveniente di moduli, sui quali dovranno essere indicate le variazioni occorrenti per la statistica suddetta, avvertendo che ove essi fossero insufficienti al bisogno se ne potrà far richiesta a questo ministero.

Per il Ministro — *Fiorelli.*

Vacanze autunnali.

Circolare N. 2964.

Roma, 24 marzo 1884.

Ai Rettori dei Convitti Nazionali, ai Prefetti Presidenti dei consigli scolastici provinciali.

Ho rilevato con molta soddisfazione che la circolare del 20 dicembre 1883 sull'abolizione delle vacanze autunnali nei Convitti, è stata quasi generalmente approvata e lodata siccome quella che contiene una riforma che servirà efficacemente a ridare ai convitti il vero loro carattere d'istituti educativi, scopo a cui sono rivolte le cure e le altre riforme divisate dal ministero. I signori rettori che in quest'opera sono i mandatari del governo e ad un tempo i rappresentanti delle famiglie che loro confidano i propri figli, hanno più d'ogni altro compreso l'importanza, e sono persuaso sapranno vincere le prime difficoltà che una riforma suol sempre incontrare massime quando come questa rompe inveterate abitudini ed abusi. Il governo da sua parte li aiuterà in modo possibile e continuerà a segnalarli alla pubblica stima e coscienza.

Desiderando peró che le intenzioni manifestate dal Governo nella citata circolare non siano in qualche parte fraintese, stimo opportuno dichiarare che l'abolizione delle vacanze autunnali e la restrizione delle licenze a giorni dieci è decisa e ferma sì ma non in guisa che in certe condizioni o di salute o di famiglie non possano gli alunni stare assenti dall'Istituto, per tempo maggiore senza correre pericolo dell'espulsione, e di tali condizioni straordinarie saranno giudici i signori Rettori.

Questa dichiarazione che forse a taluno, per atti precedenti del Ministero, potrá sembrare superflua, ho voluto qui fare non solo perchè vi sia pericolo di disformi interpretazioni sulla circolare precitata ma, ancora, e principalmente, per dimostrare una volta di più la fiducia che ha il Ministero nell'opera dei signori rettori, a cui spetta il difficile compito di conciliare i doveri del loro ufficio di buoni e savi educatori colla deferenza dovuta ai delicati sentimenti dei padri di famiglia.

p. Il Ministro — *Costantini.*

Esami di licenza elementare nei convitti.

Roma 12 aprile 1884.

Ai Rettori dei Convitti Nazionali e ai R. Provveditori agli Studi.

Avverto V. S. Ill.ma che il regolamento per gli esami di licenza elementare, approvato con R. Decreto 28 maggio 1882, deve avere vigore anche per le scuole elementari interne dei Convitti Nazionali. Seltanto avuto riguardo alla natura speciale di questi istituti converrà delegare alla presidenza della Commissione esaminatrice il Rettore di ciascun convitto e fare eleggere l'altro maestro di grado superiore non dal Comune, ma dal Consiglio Amministrativo di ogni singolo convitto.

La prego di voler disporre in conformità.

p. Il Ministro — *Fierelli.*

Igiene nelle Scuole.

Circolare N. 2612.

Roma, 1 luglio 1884.

Ai signori Prefetti Presidenti dei Consigli Provinciali scolastici.

Se ogni tempo l'osservanza delle norme igieniche è uno dei principali doveri di chi sovrintende all'educazione fisica e morale della gioventù, l'adempimento di questo

dovere richiede una maggiore sollecitudine quando le condizioni della pubblica salute possono essere minacciate da un morbo, il quale nella trascuranza di quelle norme trova alimento e più facile mezzo di diffussione.

L'opportunità di siffatto ricovero deve apparire evidente alle autorità scolastiche provinciali alle quali è commessa la vigilanza su tutte le scuole di istruzione primaria e secondaria dove si raccoglie tanta parte della gioventù studiosa.

Non è mestieri io rammenti le speciali esigenze igieniche, alle quali si deve prestare maggiore attenzione, perchè son ben note. Innanzi tutto si badi molto alla nettezza della persona e dei luoghi, a rinnovare di frequente l'aria negli ambienti chiusi, al moderato esercizio del corpo, il quale non deve troppo affaticarsi, nè essere esposto a repentini cambiamenti di temperatura.

A queste e a tutte le altre avvertenze circa siffatto argomento si deve porre anche più speciale cura nei convitti, dove l'intelligente amorevolezza delle persone chiamate a dirigerli sostituisce in tutto le affettuose premure delle famiglie.

Se, per disavventura, in alcune delle nostre città venisse a manifestarsi il morbo non ha guari apparso in Francia, le autorità scolastiche provinciali sono sin da ora autorizzate a far anticipare gli esami e a chiudere le scuole che dipendono dal Governo, e a prendere questo medesimo provvedimento per tutti gli istituti i quali sono sotto l'immediata dipendenza di altre autorità, non appena queste ne facciano domanda.

Ho fiducia che ciascuno farà il debito suo, e che alle premure del Governo corrisponderanno quelle delle autorità locali, poichè comune è l'intento di provvedere a che, per quanto è possibile, il paese nostro rimane immune da qualunque pericolo.

Il Ministro - *Coppino.*

Norme igieniche pei Convitti.

Roma, 20 luglio 1884.

Ai Prefetti, Presidenti dei Consigli scolastici provinciali, ai Rettori dei Convitti delle Provincie meridionali continentali.

Fin dall'anno scorso, ordinando una ispezione igienica nei convitti, ed insistendo per la pronta esecuzione dei provvedimenti che ne apparvero necessari, il Ministero mostrò la sollecitudine che egli ha per la salute dei convittori. Ha stimato ora conveniente di procurarsi, da persona dotta nella scienza medica, le norme che ogni ben ordinato convitto deve seguire per difendere gli alunni dalle terribili infezioni.

E sono le seguenti:

Nei convitti dove le latrine immettono direttamente nella fognatura generale del luogo è necessario interrompere ogni comunicazione fra l'aria degli ambienti interni della casa e quella delle fogne opponendo alla tenzione di quest'ultima, ostacolo insormontabile.

Il migliore e più economico mezzo di riuscire a ciò, si è di convertire tutti i cessi a *valvola* o *sifone*. Il caricamento perenne dei sifoni deve essere assicurato da tubulature che immettano in una cassa d'acqua situata nell'alto della casa, mantenendo ripiena questa cassa con qualche avanzo delle acque potabili correnti (dove queste esistono) ovvero con l'acqua dei pozzi iniettatevi da apposita tromba. In quei convitti, nei quali le latrine immettono nei pozzi neri o bottini l'aria interna della casa deve essere mantenuta pura con una continua ventilazione dei tubi di scarico. Ad ottenere ciò, basta che i tubi maestri, nei quali immettono gli scarichi dei singoli cessi, vengano prolungati fin sopra i tetti a guisa di camini, lasciandone aperta la estremità superiore; e mantenendo accesa nel loro interno una fiammella, presso l'estremità superiore. I pozzi neri debbono essere situati fuori della casa, e non solamente devono essere a tenuta, ma avere altresì pareti impermeabili. Essendo difficile raggiungere questo ul-

timo scopo con le murature, è savio consiglio sostituire ai pozzi neri fissi, delle botti mobili di ferro.

Nell'un caso e nell'altro occorre inoltre accertarsi che filtrazioni nocive, provenienti dalla fognatura generale del luogo, o dai pozzi neri delle case vicine, non penetrino nel sottosuolo della fabbrica. Ed a meglio tener pura l'aria interna del convitto, da fortuite mescolanze di aria infetta che sia nel sottosuolo, è bene che i pavimenti delle cantine (o del piano terreno, se non vi sono cantine) siano fatti di materie quasi impermeabili, quali sono l'asfalto, il cemento, od un buon mosaico alla veneziana. È indispensabile oltre a ciò impedire che le filtrazioni del suolo circostante ai pozzi, od ai tubi che conducono le acque correnti, possano corrompere le acque potabili dello stabilimento.

Il fognolo od i fognoli della casa che riuniscono lo scarico degli acquai, dei bagni, ecc., e si versano nella fognatura generale del luogo, debbono essere separati da questa per mezzo di un sifone, disposto in guisa da potere di tempo in tempo sbarazzarlo dalle materie solide che vi siano accumulate.

Prego i signori Prefetti di volere fare uffici presso le amministrazioni provinciali acciò per la parte che loro spetta, provvedano alla pronta osservanza di queste norme. La spesa non grave che si richiede, darà loro la soddisfazione di aver fatto quanto si può per conservare la salute dei convittori.

Quanto ai signori Rettori, l'esperienza del passato mi assicura che nelle villeggiature e nei casamenti urbani, per ciò che ad essi spetta, metteranno in atto senza indugio le regole predette con l'usata intelligenza ed alacrità.

p. Il Ministro — *Martini.*

N. 2602 — (Serie 3.ª) — R. D. col quale è aumentato lo stipendio del rettore del Collegio Principe di Napoli in Assisi.

2 agosto 1884.

UMBERTO I ecc.

Veduto lo stanziamento fatto al cap. 138 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1884 85 approvato con la legge del 27 giugno 1884, n. 2427 (serie 3ª);

Veduto il nuovo ruolo organico del collegio convitto Principe di Napoli in Assisi, approvato con Nostro decreto 3 gennaio 1884, n. 2015 (serie 3ª);

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — A partire dal 1º luglio 1884 lo stipendio assegnato secondo il ruolo predetto al rettore del collegio Principe di Napoli in Assisi è aumentato da lire 2500 a lire 3000 (tremila) annue.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 2 agosto 1884.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli *N. Ferracciù.* *Coppino.*

N. 2681 — (Serie 3.ª) — R. D. con cui il convitto provinciale di Benevento è mutato in convitto nazionale.

4 settembre 1884.

UMBERTO I. ecc.

Veduto che il consiglio provinciale di Benevento con deliberazione del 23 luglio 1884, approvò la conversione di quel convitto provinciale in nazionale, dando alla deputazione la facoltà di trattare e conchiudere col Governo per metterla in atto;

Veduta la convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e la provincia di Benevento in data 22 agosto 1884 per la quale la detta conversione avrà effetto dal 1° del prossimo ottobre senza verun nuovo onere per le finanze dello Stato;

Veduto l'articolo 13 della legge-decreto 10 febbraio 1861 del Nostro luogotenente per le provincie napoletane, il quale dispone che ogni provincia sarà dotata d'uno stabilimento d'istruzione (secondaria-classica) tanto di primo, quanto di secondo ordine, con convitto annesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A far tempo dal 1° ottobre 1884 il convitto provinciale di Benevento è mutato in convitto nazionale e annesso al regio liceo ginnasiale di Benevento alle condizioni contenute nella citata convenzione.

Art. 2. — Alla tabella B, del ruolo organico pel personale dei convitti nazionali, approvata col Nostro Decreto 22 dicembre 1881, n. 581 septies (serie 3ª) sono aggiunti:

Un Rettore collo stipendio di L. 1200 (oltre lo stipendio come preside);

Un Censore con lo stipendio di L. 2800;

Un Direttore spirituale collo stipendio di L. 2000;

Un Economo collo stipendio di L. 2600;

Tre istitutori, collo stipendio ciascuno di L. 1700;

Tre istitutori, collo stipendio ciascuno di L. 1500;

Quattro istitutori collo stipendio ciascuno di L. 1300.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 4 settembre 1884.

Umberto

V. Il Guardasigilli - *N. Ferracciù*. *Coppino*.

CONVENZIONE

tra il Ministero della pubblica istruzione e la provincia di Benevento per la conversione di quel convitto provinciale in nazionale

—

UMBERTO I. ecc.

L'anno milleottocentottantaquattro (1884) e questo dì ventidue del mese di agosto;

Tra il Ministro della pubblica istruzione, rappresentato dal suo Segretario generale Prof. Comm. Ferdinando Martini, deputato al Parlamento, e la provincia di Benevento rappresentata dal sig. Prefetto Presidente della deputazione provinciale Commendator Avv. Alessandro Amour è stato convenuto quanto appresso:

1° A far tempo dal 1° ottobre del presente anno 1884 il convitto provinciale di Benevento è mutato in convitto nazionale e annesso al Regio Liceo e Ginnasio di Benevento in conformità dell'art. 50 della legge-decreto 10 febbraio 1861 del luogotenente generale di S. M. nelle provincie napoletane;

2° Il convitto sarà ordinato secondo i ruoli organici approvati con regio decreto 22 dicembre 1881, n. 581 septies (serie 3ª) ed il regolamento approvato con regio decreto 16 aprile 1882;

3° L'amministrazione del convitto e del Liceo Ginnasiale provvederà al mantenimento di questi istituti colle rendite dei beni patrimoniali che i medesimi presentemente possiedono o fossero per possedere in avvenire colle rette dei convittori e coi sussidi del Governo e della Provincia;

4° Il Governo si obbliga di contribuire ogni anno alle spese di mantenimento colla somma di L. 23671.24 che è eguale alla spesa sostenuta nell'anno scolastico 1883-84 per liceo e ginnasio;

5° La provincia ad assicurare il pareggio del bilancio dell'istituto, si obbliga di pagare annualmente all'amministrazione di esso la somma di L. 18750 in due rate uguali, l'una al primo di ottobre, l'altra al primo di luglio di ciascun anno;

6° Le spese di manutenzione, di restauri, e di ampliamento per l'edificio del convitto e del liceo ginnasiale saranno sempre sostenute dalla provincia;

7° Il Ministero si riserva piena libertà nelle nomine, e nei provvedimenti tutti concernenti il personale;

8° Gli effetti della presente convenzione, per la quale nessun nuovo onere è imposto allo Stato, potranno cessare a piacimento del ministro senza obbligo di specificarne i motivi e dietro la semplice regolare denunzia fatta sei mesi prima dell' incominciamento dell'anno scolastico, o ad istanza della provincia, purchè preceda la stessa denunzia e la istanza sia ammessa dalla metà più uno dei consiglieri provinciali e approvata dalle competenti autorità amministrative e scolastiche.

E per l'osservanza di quanto è qui sopra esposto e convenuto in persona dei mentovati rappresentanti, essi appongono a questo atto la loro sottoscrizione di proprio pugno e carattere.

Il Segretario generale - *Martini*

Il Prefetto della provincia di Benevento
Presidente Deput. Prov.
Amour Alessandro

Corrispondenza telegrafica.

Circolare N. 756.

Roma, addì 26 novembre 1884.

Alle autorità scolastiche ed ai capi degli stabilimenti d'istruzione pubblica del Regno.

Gl'inconvenienti, ai quali dà luogo il numero soverchiamente cresciuto ed ognora crescente dei telegrammi ufficiali in franchigia e a pagamento inducono questo Ministero a raccomandare vivamente alle autorità scolastiche ed ai capi degl'istituti d'istruzione pubblica a volersi avvalere, per cose d'uffizio, di un tal mezzo di comunicazione solo in caso di assoluta necessità, e quando gl'indugi propri della corrispondenza epistolare possono far temere con ragione di alcun danno o pericolo per l'andamento del pubblico servizio.

Il Ministro — *Coppino.*

Partecipazione di atti ministeriali.

Circolare N. 762.

Roma, addì 30 dicembre 1884.

Ai Signori Capi di servizio nell'amministrazione centrale.

Ai Signori Capi delle amministrazioni e degli stabilmenti di pubblica istruzione del Regno.

I. Dal 1° gennaio p. v. in avanti qualsiasi partecipazione di nomine, promozioni, trasferimenti, collocamenti in aspettativa, in disponibilità o a riposo concernenti ufficiali di ogni categoria, dipendenti da questo ministero, sarà fatta per mezzo del bollettino ufficiale del ministero stesso.

II. Nella domenica di ogni settimana, e in altri giorni pure, quando sia urgente il farlo, verranno trasmessi alle potestà scolastiche ed amministratrici o anco direttamente agl'interessati, estratti a stampa del bollettino, nei quali sarà contenuta la provvisione che vuolsi in tal modo notificare.

III. Quando non sia altrimenti dichiarato negli estratti sopraccennati, si dovrà intendere che la decorrenza utile e legale della provvisione così notificata abbia principio col 1° del mese successivo alla data del bollettino dal quale si toglie l'estratto che si comunica.

IV. Ciascuna copia dell' estratto trasmesso, dovrà portare in calce, manoscritto, il visto e nome del rispettivo capo dell'ufficio centrale amministrativo da cui emana la provvisione, insieme col bollo di questo ministero.

V. Le partecipazioni fatte nelle forme sopraindicate avendo carattere pienamente ufficiale ed offrendo le migliori guarentigie di notorietà, così per l' amministrazione centrale che le spedisce, come per coloro, a cui esse si riferiscono, qualsiasi altra forma di partecipazione sinora usata negli uffici rimarrà abolita dal 1º gennaio predetto.

Le potestà scolastiche e i capi di servizio dell'amministrazione centrale e provinciale, cureranno ciascuno nella parte che loro appartiene l'osservanza esatta di quanto viene disposto nella presente.

Pel Ministro — *Martini.*

Statistica del movimento annuo degl'impiegati

Circolare N. 765.

Roma, 14 febbraio 1886.

Ai R. Provveditori degli Istituti governativi.
Ai Rettori delle R. Università.

Molti degl'istituti dipendenti da questo ministero non avendo esattamente interpretata la circolare 10 dicembre 1883, n. 250, della direzione generale della statistica sul resoconto del movimento annuo degl'impiegati, reputo necessario di stabilire norme chiare ed uniformi circa la compilazione dei relativi prospetti statistici, per modo che possa quindi innanzi evitarsi il lungo carteggio, che per sollecitazioni e chiarimenti si è dovuto tenere sin'ora, con manifesto danno del regolare andamento di quest'amministrazione.

Dó qui appresso le norme su tale argomento e prego i capi degl'istituti di attenersi ad essi con scrupolosa esattezza.

I. Delle otto schede raggruppate sotto il mod. N. 1 della circolare suddetta dovranno spedirsi soltanto quelle sulle quali sia occorso di notare le variazioni avvenute durante un trimestre nello stato degl'impiegati, o per ingresso in servizio o per cessazione dal servizio per qualsiasi causa, o per aumento o diminuizione di stipendio, o infine per cambiamento di stato civile nella composizione della famiglia dell'impiegato.

II. Le schede sono individuali e dovranno accompagnarsi sempre con l'elenco modello n. 3, avendo cura d'indicare in esso, per ogni titolo di variazione, il numero delle schede che si spedisce.

III. Se nessuna variazione non fosse occorsa durante il trimestre, si dovrà spedire il solo elenco anzidetto, ponendo di trasverso ad esso la parola *negativo.*

IV. La scheda che si adopera, dovrà contenere tutta quanta per le notizie richieste nelle colonne che la compongono.

V. Non più tardi del giorno 10 successivo al trimestre scaduto dovrà essere spedito direttamente a questo ministero, o l'elenco con le schede o quelle *negative.* Non si dovrà adoperare un solo elenco o una sola scheda per due o più trimestri.

VI. Colla guida delle disposizioni suddette gl'istituti d' istruzione dovranno compilare e spedire nel termine di 15 giorni dalla data della presente circolare, le notizie del II, III e IV trimestre 1885.

Ho fiducia che la S. V. Ill.ma vorrà porre l'usato zelo nell' esatto adempimento di queste disposizioni.

Per il Ministro — *Martini.*

N. 3107 — (Serie 3.a) — R. D. che modifica l'elenco delle autorità e degli uffici ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali.

UMBERTO I ecc.

visto l'articolo 5 del regolamento approvato con R. D. 5 novembre 1876, n. 3489 (serie 2.a);

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Nell'elenco delle autorità e degli uffici ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con regio decreto del 5 novembre 1876, dovranno farsi nella parte che riguarda il ministero della pubblica istruzione le seguenti aggiunte:

1. nella seconda colonna, di contro alle diverse biblioteche governative, aggiungere: Presidi e Rettori dei licei e convitti nazionali governativi ed istiiuti tecnici governativi;

2. nella seconda colonna, di contro a: presidi e rettori di licei e convitti nazionali governativi ed a: presidi degli istituti tecnici governativi aggiungere: biblioteche governative.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1885.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli *E. Pessina*. *Genala Coppino.*

Carteggio in esenzione dalle tasse postali.

Dalla direzione generale delle Poste, in seguito a premure di questo Ministero, venne fatta la comunicazione che segue:

« In relazione alla nota citata al margine, il sottoscritto partecipa a codesto onorevole Ministero che in data 30 aprile decorso fu firmato da S. M. il decreto che ammette i presidi e rettori dei licei e convitti nazionali governativi a corrispondere in esenzione dalle tasse postali colle biblioteche governative.

« Nel bollettino postale di prossima pubblicazione saranno date le opportune disposizioni al riguardo ai dipendenti uffici.

« Roma, addì 9 maggio 1885.

« Il direttore generale: *A. Capecelatro* ».

Servizio telefonico diretto.

Circolare N. 772.

Roma, addì 28 maggio 1885.

Ai Capi degl'istituti d'istruzione pubblica del regno.

A prevenire i danni che possono derivare al servizio telegrafico dal moltiplicarsi dei fili telefonici, specie se diretti, quali sono quelli che mettono in comunicazione i vari uffici pubblici fra loro, rammento ai signori Capi e direttori degl'istituti dipendenti da questo Ministero, che, essendo il servizio telefonico equiparato a quello del telegrafo, e però sottoposto alla vigilanza della direzione generale dei telegrafi, devesi dare a questa, in ogni caso, preventiva notizia delle comunicazioni che s' intendono stabilire.

Per il Ministro — *Martini.*

Facilitazioni di viaggio. Linea Santhià-Biella.

Circolare N. 773.

Roma, addì 31 maggio 1885.

Ai signori Prefetti, Presidenti dei Consigli scolastici provinciali ed ai Capi degl'istituti di pubblica istruzione del Regno.

Porto a conoscenza dei capi e direttori degl'istituti dipendenti da questo Ministero, che, per convenzioni passate fra il governo e la società generale delle strade ferrate complementari, dal 1.º gennaio di questo anno, viene concesso agli ufficiali addetti alle amministrazioni provinciali di viaggiare a prezzo ridotto anche sulla linea Santhià-Biella, purchè, come si pratica per le altre linee non ammesse al servizio cumulativo, sia compilata per questa una richiesta separata da quella valevole per il rimanente del viaggio. Richiamandomi poi a quanto ebbi a dichiarare colla circolare in data 12 ottobre 1884 n. 752, debbo mettere in sull'avviso tutti coloro, ai quali è commesso di rilasciar richieste a pro di ufficiali d'istruzione pubblica, che quindi innanzi le amministrazioni delle strade ferrate useranno del massimo rigore nell'osservanza delle prescrizioni stabilite sulla materia, e considereranno siccome non fatte tutte indistintamente quelle richieste che nella sostanza o nella forma non fossero pienamente conformi al vigente regolamento.

p. Il Ministro — *Martini.*

N. 3322 — (Serie 3.ª) — R. D. col quale, dal 1.º gennaio 1885, è estesa agl'impiegati del collegio-convitto di Lucca la legge 14 aprile 1864 n. 1731 sulle pensioni.

UMBERTO I. ecc.

Visto l'art. 44 del regolamento proposto dal consiglio di amministrazione del reale collegio-convitto di Lucca;

Vista la deliberazione del consiglio scolastico provinciale di Lucca 6 settembre 1884;

Visto il parere del Consiglio di Stato 17 giugno 1882;

Essendo urgente regolare il servizio delle pensioni per gl'impiegati di detto collegio;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal 1.º gennaio 1885 le pensioni per tutti gli impiegati del regio collegio-convitto di Lucca sono regolate dalla legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Milano, addì 29 luglio 1885.

Umberto.

V. Il Guardasigilli - *D. Tajani* *Coppino.*

N. 3377 — (Serie 3.ª) — R. D. che dichiara governativo il convitto Tulliano in Arpino.

UMBERTO I. ecc.

Veduto il decreto di Gioacchino Napoleone, re delle due Sicilie, in data due giugno 1814, col quale fu istituito in Arpino un collegio con convitto e col titolo di Tulliano e ne fu determinata la dotazione;

Veduto che con decreto di Ferdinando II re delle due Sicilie, il collegio Tulliano fu dal 1.º novembre 1849 affidato ai padri della compagnia di Gesù:

Veduto l'art. 51 del decreto legge del luogotenente generale di S. M. nelle pro-

vincie napolitane 10 febbraio 1861 che conserva con gli stessi loro obblighi e beneficii i collegi convitti allora esistenti;

Veduto il voto espresso dal consiglio provinciale di Caserta nella tornata 20 ottobre 1883, che il collegio Tulliano ridiventasse governativo, come fu dichiarato con regio decreto 11 luglio 1877, n. 3956 abrogato poi con decreto successivo 23 ottobre 1879;

Veduto che il comune di Arpino con deliberazione in data 28 luglio 1885 approvata dall'autorità provinciale di Terra di Lavoro, addì 2 settembre, si obbliga di somministrare alla cassa del collegio i fondi necessari a pareggio del bilancio acciò possano essere sostenute le spese; con che il bilancio dello Stato non sarà aggravato di nessun onere;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il convitto Tulliano di Arpino è dichiarato governativo dal 1.° ottobre 1885 e assoggettato al regolamento pei convitti nazionali 16 aprile 1882.

Art. 2. — Alla tabella *B* del ruolo organico pel personale dei convitti nazionali approvata col nostro decreto 22 dicembre 1881, n. 581 septies (serie 3.a) sono aggiunti:

Un rettore (oltre lo stipendio come preside)	L. 1200
Un censore di disciplina	» 2600
Un direttore spirituale	» 2000
Un economo	» 2800
Tre istitutori a L. 1700 ciascuno	» 5100
Quattro istitutori a L. 1500 ciascuno	» 6000
Due istitutori a L. 1300 ciascuno	» 2600
	L. 22300

Art. 3. — Il Governo provvederà al personale il quale sarà pagato dalla cassa del collegio Tulliano e avrà tutti i diritti e i doveri spettanti agli impiegati dei Convitti Nazionali.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 18 settembre 1885.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli - *D. Tajani* *Coppino.*

Viaggi a prezzo ridotto.

Circolare N. 787.

Roma, addì 1 novembre 1885.

Alle autorità scolastiche ed ai capi degli istituti d'educazione e d'istruzione del Regno.

In seguito all'approvazione dei nuovi contratti per l'esercizio delle strade ferrate, le concessioni di viaggio a prezzo ridotto in favore degli ufficiali addetti alle amministrazioni provinciali, furono portate da due a tre all'anno, tenendosi conto, per l'anno volgente di quelle già godute dal 1° di gennaio in poi.

Nell'informare di ciò le SS. LL., giudico opportuno di aggiungere, che salvo in questo particolare, rimangono in tutto invariate le altre disposizioni concernenti questo ramo di servizio.

Il Ministro — *Martini.*

(D. S.) — MMXL — (Serie 3.a) — R. D. che approva il regolamento per la concessione dei posti gratuiti nel Convitto Nazionale di Prato.

UMBERTO I. ecc.

Veduta la proposta fatta dal municipio di Prato in Toscana di modificare in alcune parti le disposizioni pel conferimento dei posti gratuiti che si concedono in quel con-

vitto nazionale Cicognini per espressa volontà dello stesso fondatore del collegio, canonico Francesco Cicognini, con suo testamento 2 giugno 1666:

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Pel conferimento dei posti gratuiti, istituiti col presente citato testamento nel convitto nazionale Cicognini di Prato in Toscana, è approvato il regolamento composto di otto articoli, e che sarà firmato d'ordine nostro dal detto Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 24 gennaio 1886.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli *D. Tajani* *Coppino.*

Spedizioni di richieste per viaggiare a prezzo ridotto.

Circolare N. 795.

Roma, addì 15 marzo 1886.

Ai prefetti presidenti dei consigli scolastici, ai r. provveditori agli studi ed ai capi e direttori di tutti gli istituti di pubblica istruzione.

L'essersi talvolta rilasciate richieste per viaggiare a prezzo ridotto, in favore di ufficiali dello Stato, i quali se ne valsero in occasione di trasferimento, indusse le amministrazioni delle strade ferrate a lagnarsene col governo, giustamente osservando essere ciò affatto contrario all'art. 6 delle norme vigenti nella materia.

Se si consideri come in tali casi la richiesta, per essere efficace, debba di necessità esprimere condizioni non rispondenti all'uso che poi vien fatto di essa, si vedrà di leggieri quanto sia desiderabile che le pubbliche amministrazioni e i singoli ufficiali che ne fanno parte non incorrano mai in una cotanto riprovevole contraddizione, la quale lede gl'interessi di un'altra amministrazione ed è contraria alle convenzioni pattuite.

Ond'è che sebbene io nutra piena fiducia come lagnanze di tal fatta non tocchino l'amministrazione che ho l'onore di dirigere, stimo utile di avvertire la S. V. Ill.ma che da qui innanzi questo ministero eserciterà rigorosa vigilanza su tale ramo di servizio e terrà i signori capi d'istituto da esso dipendenti personalmente responsabili della esatta osservanza di tutte le disposizioni che governano la materia.

Si compiaccia accusarmi ricevuta della presente.

Il Ministro — *Coppino.*

Massima stabilita dal Consiglio di stato circa il cumulo degl'impieghi retribuiti dei presidi dei licei ginnasiali rettori dei convitti nazionali per le provincie napoletane.

Sul Quesito. Se la legge 19 luglio 1862 n. 722 sul cumulo degli impieghi retribuiti, sia applicabile ai presidi dei licei ginnasiali rettori di convitti nazionali nelle provincie napoletane.

Il consiglio di Stato (sezione dell'Interno) nell'adunanza 13 febbraio 1885 diede il seguente parere accettato dal Ministero:

« Ritenuto che la Corte dei Conti, con nota 21 luglio 1883, significò al Ministero della istruzione pubblica che, preso in esame il r. decreto 13 maggio di detto anno col quale il cav. Colomberi, preside del liceo di Siena con lo stipendio di L. 3960 compreso l'aumento del decimo fu nominato rettore del convitto Tolomei con lo stipendio L. 1200, tenuto presente l'organico allegato allo stato di prima previsione della spesa del Mi-

nistro della istruzione pubblica, ove trovasi fissato lo stipendio del rettore in L. 1200 con espressa indicazione che sia tale trattamento oltre di quello dovuto come preside ed avuto riguardo che trattasi di due impieghi riuniti per espressa disposizione di legge e sia applicabile al caso la disposizione dell'art. 6 della legge 19 luglio 1862, di doversi, cioè, ridurre in un terzo la eccedenza sulle lire 5000, la Corte stessa aveva deliberato di non dar corso al decreto ».

« Che i presidi rettori dei rr. licei ginnasiali e convitti nazionali delle provincie napoletane, osservando che tale « interpretazione della Corte dei conti data alla legge tutti li riguarda, essendo comune a tutti la quistione e il danno » si sono rivolti al Ministero della istruzione pubblica esponendo l'art. 50 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1881 stabilisce che « ogni ginnasio ed ogni liceo può avere annesso un convitto sotto la medesima autorità del preside e del direttore » e siccome nè in detta legge, nè in altra posteriore si fa cenno di convitti nazionali separati dai licei e ginnasi, nè dell'ufficio unico di rettore di convitto nazionale; che anche il regolamento pubblicato in in quelle provincie con decreto luogotenenziale 10 aprile 1861 per i convitti nazionali dice espressamente che nei convitti uniti ad un ginnasio o ad un liceo, il preside o direttore assumono gli uffici di rettore; e finalmente nel regolamento generale per i convitti nazionali del regno, pubblicato col regio decreto 16 aprile 1882, all'articolo terzo è detto espressamente che «nei convitti annessi per legge ad un liceo o ad un ginnasio il preside del liceo o il direttore del ginnasio tiene anche l'ufficio di rettore » e da tutte queste disposizioni i ricorrenti deducono non potere mettersi in dubbio che l'ufficio di rettore sia sostanzialmente in quei Convitti unito a quello di preside, e per modo da formare un ufficio unico e conseguentemente inapplicabile al caso la legge sul cumolo degli stipendi. Rilevano inoltre i ricorrenti che con la interpretazione data alla Corte dei Conti i rettori dei convitti nazionali dell'Alta Italia avrebbero un trattamento migliore, non potendo loro applicarsi la legge suddetta, mentre pei ricorrenti L. 1200, rappresentanti il vitto e l'alloggio, finiranno per ridursi a poca cosa, con offesa allo spirito del R. Decreto 22 dicembre 1881, il quale con lo stabilire le somme rappresentanti il vitto e l'alloggio volle rendere utile per la pensione il diritto che gli ufficiali dei convitti hanno all'uno e all'altro; e che la legge stessa 19 luglio 1862 eccettua espressamente dalla riduzione per cumolo d'uffici gli assegnamenti di vitto e di alloggio ».

« Che la succitata relazione ministeriale concorre nell'avviso che la surriferita risoluzione della Corte dei Conti non sia corrispondente allo spirito dell'art. 50 del precitato decreto luogotenenziale dei 10 febbraio 1861, e dimanda sulla quistione il parere di questo Consiglio « affinchè se esso si dichiarerà favorevole alla ragione e al desiderio dei rettori ricorrenti e del Ministero, si possa indurre la Corte dei Conti a mutare risoluzione.

« Su di che la sezione ha considerato che non è esatto l'asserire che nel decreto luogotenenziale 10 febbraio 1861, nè in altra legge posteriore non si faccia cenno di convitti nazionali separati dai licei e ginnasi, nè dell'ufficio di rettore separatamente. L'art. 50 di quel decreto dopo avere stabilito che, « ogni ginnasio ed ogni liceo può avere annesso un convitto la medesima autorità del preside o del direttore » continua con le seguenti parole: « nei convitti isolati terrà luogo di preside o di rettore un rettore nominato dal Re ». E l'art. 68 del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 10 aprile 1861 è così concepito: « Il governo del convitto è affidato ad un rettore, coadiuvato da un prefetto della disciplina. Nei convitti che sono uniti ad un ginnasio o ad un liceo se non hanno mestieri di uno speciale rettore, il preside o il direttore ne assume gli uffici. » E' dunque chiaro che nel concetto del legislatore l'ufficio di rettore fu e rimane distinto dall'ufficio di preside di liceo o direttore del ginnasio, e che soltanto fu autorizzata e prescritta la riunione dei due uffici in una stessa persona nei casi prefiniti dal citato decreto legislativo e del regolamento. »

« Che con l'art. 1 del r. decreto 22 dicembre 1881 n. 581 septies (serie 3.a) che stabilisce i nuovi ruoli organici pel personale dei convitti nazionali e nella tabella B annessa al decreto stesso e che porta l'organico pel personale dei convitti nazionali delle provincie meridionali continentali, lo stipendio dei rettori di questi è stabilito in lire 1200 oltre lo stipendio come i presidi.

« Che non può perciò revocarsi in dubbio che i predetti presidi rettori godano di due stipendi, per due uffici diversi e riuniti nella stessa persona ».

« Che il precitato r. decreto deve essere inteso ed applicato in conformità alle leggi vigenti, e gli stipendi stessi andare soggetti a tutte le leggi che regolano la materia, non esclusa la legge 19 luglio 1862 sul cumolo degli impieghi. »

« Che la disposizione dell'art. 7 n. 5 di questa legge, che eccettua dalla riduzione per cumolo di assegni le prestazioni di viveri, per ecc, tanto in natura che in denaro, non è applicabile al caso in esame, perchè l'assegno ai rettori stabilito col r. decreto 22 dicembre 1881, essendo dato a titolo di stipendio, non può avere carattere di prestazione nel senso del suindicato articolo, altrimenti lo stesso assegno sarebbe stipendio per gli effetti dei diritti alla pensione, e non lo sarebbe di fronte alla legge sul cumolo degli impieghi, lo che non è ammissibile. »

« Che la diversità di trattamento che potrebbe derivarne a danno dei presidi-rettori di convitti nazionali a confronto dei rettori di altri convitti, i quali, non avendo la direzione di licei-ginnasi, non sono soggetti alla legge dei cumoli, non può avere valore contro l'applicabilità di questa, essendo chiaro che le leggi non si applicano che in casi dalle medesime contemplate, nè vi è ingiustizia dove si dia a ciascuno secondo legge ».

« E per queste considerazioni:

« La sezione opina che la legge 19 luglio 1862 n. 722 sia applicabile ai presidi di licei rettori di convitti nazionali nelle provincie meridionali continentali ».

Maggio 1886.

Scuola normale per allievi istitutori nel collegio-convitto Principe di Napoli in Assisi.

b) Regolamento della Scuola.

Ammissione.

ART. 1. — Il corso di studi teorico-pratici per la scuola degli allievi istitutori, fondata con decreto reale 21 giugno 1883 nel collegio di Assisi, avrà principio col 10 ottobre di ogni anno e termina col 1.° ogosto.

ART. 2. — Gli aspiranti che sieno nelle condizioni accennate nel citato decreto reale per essere ascritti nel corso, debbono prima del 30 settembre trasmettere alla direzione del collegio: *a*) la dimanda in carta bollata da centesimi 50 nella quale l'aspirante dica gli studii fatti, la carriera percorsa nel magistero o nei convitti; *b*) la fede di nascita o qualche altro documento da cui risulta che abbia compiuto il 20.° anno e non superato il 27.°; *c*) la patente di maestro elementare di grado superiore conseguita in una scuola normale, ovvero la licenza liceale o d'istituto tecnico; *d*) un certificato della potestà scolastica della provincia in cui l'aspirante abbia esercitato l'ufficio di maestro o d'istitutore, e dal quale risulti non solo un'illibata condotta, ma si constati l'indole buona e l'attitudine a divenire un bravo educatore.

ART. 3. — Dichiarati ammessi dal direttore del collegio gli allievi istitutori, nei primi cinque giorni di ottobre dovranno far pervenire alla direzione l'importo del primo trimestre anticipato, presentando in garanzia degli altri tre, l'obbligazione di un convitto governativo o di qualsiasi altro corpo morale riconosciuto dallo Stato.

ART. 4. — Gli allievi istitutori oltre la retta, debbono pagare all'amministrazione

del collegio lire 50 di entrata per aver diritto all'uso del letto fornito di biancheria, coperte ecc., della biancheria da tavola, agli oggetti di scrittoio, lume, inbiancatura, stiratura, barbiere, medicinali e cure mediche in caso di malattia ed a quant'altro godono gli impiegati del collegio.

Art. 5. — Il collegio si obbliga di somministrare agli allievi istitutori l' alloggio gratuito possibilmente in camere separate, ed il vitto per qualità e quantità identico a quello che si dà giornalmente agli istitutori effettivi.

Il vitto viene distribuito in tre pasti al giorno, cioè: colazione; - caffè, latte e pane; seconda colazione; - piatto di carne con contorno, frutta, pane a volontà e mezzo litro di vino; desinare; - minestra e due piatti; frutta e pane a volontà e mezzo litro di vino.

Art. 6. — A questa scuola di allievi istitutori non sono ammessi gli esterni; in via eccezionale verrà data facoltà a qualche giovine nato e dimorato in Assisi di usufruirne, purchè si trova nelle condizioni accennate dall'art. 2.

Art. 7. — Gli allievi istitutori durante il corso sono obbligati all'orario del colleggio per tutto ciò che concerne studio, scuola, ricreazione, pasti e riposo.

Sarà data facoltà nelle ore assegnate al passeggio quotidiano e nei giorni festivi di uscire soli per la città, coll'obbligo di serbare dovunque il decoro conveniente all'ufficio pel quale sono indirizzati.

Dell'osservanza disciplinare e dell'orario sarà responsabile presso il direttore, l'anziano fra gli allievi istitutori stessi.

Art. 8. — Nella scuola sono obbligati a fare tutto quello che fanno gli alunni del quinto corso per le materie obbligatorie prescritte dal citato decreto.

Art. 9. — Saranno obbligati dal direttore del collegio e dal vice-rettore a far pratica del loro ufficio per 40 giorni di seguito nelle squadre ed anche nell'andamento generale del convitto: di questi uffici speciali dovranno render conto in iscritto al capo del collegio il quale darà il suo avviso sul lavoro eseguito e sulla condotta tenuta dall'allievo istitutore.

Esami.

Art. 10. — Gli esami avranno luogo nel collegio la seconda metà di luglio dinanzi ad una commissione composta di due rettori di convitto nazionale, del rettore del collegio di Assisi, e dal rettore di un convitto provinciale, comunale o privato. Tale commissione sarà presieduta da un professore di pedagogia in una delle università del regno.

Gli esami consisteranno in due prove, una scritta sopra una o più delle materie dichiarate obbligatorie e l'altra orale sulle rimanenti materie. Alla prova scritta saranno concesse quattro o cinque ore di tempo; all'orale saranno date due ore per ciascun candidato.

Art. 11. — Il diploma voluto dal citato decreto sarà rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione sul parere della commissione esaminatrice.

Art. 12. — Saranno esclusi dagli esami quegli allievi istitutori che durante l'anno non avessero dato prova sufficiente di bontà di animo, di accortezza e di capacità.

I criteri per ammettere o escludere dagli esami di abilitazione si desumeranno da un registro particolareggiato sul quale il direttore del collegio, mese per mese, scriverà le note caratteristiche del profitto negli studii e nella pratica per l'ufficio di educatore.

c) Programma d'insegnamento nella scuola.

Qui raccolti e preceduti da alcune avvertenze sono tutti i programmi degl' insegnamenti che si dànno nella scuola degli allievi istitutori, annessa al regio collegio Principe di Napoli in Assisi. Essi non segnano se non i confini entro i quali

debbono tenersi i varii docenti preposti e fornire i giovani ammessi di quel corredo di cognizioni necessarie a conseguire un diploma che li abiliti a divenire ufficiali nei convitti nazionali.

Su questi programmi saranno interrogati negli esami gli allievi della scuola stessa e anche istitutori effettivi nei convitti dipendenti dal governo e da altri corpi morali, quando intendano per tal modo a conseguire questa speciale abilitazione, la quale agevolerà le promozioni e servirà di titolo per l'ufficio che occupano.

Materie d'insegnamento	Durata delle prove			Decimi per idoneità
	Scritto	Orale	Grafiche	
Italiano	4	15	»	7
Pedagogia	5	15	»	7
Elementi di etica.	»	15	»	6
Storia e Geografia	»	30	»	6
Fisica.	»	15	»	6
Igiene e medicina domestica	»	15	»	6
Disegno	»	»	4	6
Calligrafia	»	»	4	6
Ginnastica	Prova	Pratica	. . . .	6

Italiano.

Istruzioni.

L'insegnamento della lingua e delle lettere italiane deve avere un carattere speciale in questa scuola. Esso deve presupporre una coltura anteriore nei giovani che vengono a frequentarla, perchè provenienti o dai licei o dagli istituti tecnici o dalle scuole normali superiori.

Il fine dell'insegnamento perciò sarà quello di mettere ad uno stesso grado la coltura letteraria di tutti, richiamando sommariamente ciò che si riferisce allo studio della nostra lingua e della nostra letteratura.

Come erudizione si fanno brevissimi cenni dei classici greci e latini, onde gl'istitutori, convivendo coi giovani che studiano nei ginnasi o nei licei, non si mostrino affatto digiuni dei capolavori delle due letterature classiche.

Saranno non meno di centoventi conferenze, ciascuna di un'ora, che dovrà fare l'insegnante ai giovani già innanzi negli anni; questi prenderanno appunti e l'insegnante avrà cura di accertarsi ad ogni conferenza che nelle loro menti le nozioni date sieno chiaramente e ordinatamente penetrate.

Trenta almeno di queste conferenze durante il corso, saranno impiegate nella correzione accurata di componimenti su temi d'indole morale educativa e di critica letteraria, per assicurarsi siano al possesso della lingua che, se non sanno, non potranno imparare in un corso di breve durata, sia della loro perfezionata coltura.

Gl'insegnanti di pedagogia e di etica e quelli d'italiano e di storia e geografia, dovranno scambievolmente aiutarsi ed essere di accordo circa il fine che si propone questa istituzione.

Programma. — *Ore 5 settimanali.*

1. Importanza della ortoepia e dell'ortografia della nostra lingua - difetti nei varii dialetti italiani;

2. La lingua italiana - caratteri di essa - suoi elementi glottici - lingua parlata e lingua letteraria;

3. Doti della lingua - proprietà e purità dei vocaboli - traslati - elocuzione - chiarezza - periodo legato - periodo slegato;

4. Stile - varie forme che prende l'umano discorso - figura - prosa e poesia - metrologia italiana;

5. Genesi dell'arte del dire - genere storico - principali storici greci e latini - notizie biografiche degli storici italiani rispetto ai tempi in cui vissero;

6. Poesia - le prime poesie italiane e loro carattere - Dante e le sue poesie minori - la « Divina Commedia » - vita di Dante - breve esposizione del suo poema;

7. Poesia lirica - forme diverse - principali lirici greci e latini - la lirica nel 200 e nel 300 - Petrarca - sua vita ed opere minori - la lirica fino a Leopardi ed ai tempi nostri - quali lirici si possono lasciare senza pericolo in mano dei giovani convittori;

8. Poesia epica - poche notizie intorno all'Iliade ed all'Eneide - poemi cavallereschi - quali di questi poemi si possono lasciare nelle mani dei convittori;

9. Genere didascalico - dialogo - trattato - lezione - poesia didascalica - principali autori latini ed italiani - il giorno del Parini - Giusti;

10. La poesia drammatica - commedia e tragedia - notizie intorno ai tragici greci e latini - i principali scrittori in questo genere dal Macchiavelli al Niccolini.

11. L'arte oratoria - brevi notizie storiche intorno ai principali oratori greci e latini - gli oratori civili fino a Cavour.

12. Letteratura amena - la novella - principali novellieri italiani da Boccaccio a Thouar - romanzo - principali scrittori italiani in questo genere - Manzoni — D' Azeglio - Grossi - Guerrazzi - romanzi moderni - criteri per lasciarli in mano dei convittori;

13. Le arti in Italia - brevissime notizie intorno ai principali artisti;

14. La lettura moderna - criteri per consigliare alcune letture o proibirne altre ai giovani convittori.

Prova scritta 4 ore - orale 15 minuti.

Per l'approvazione 7 decimi.

Pedagogia.

Istruzioni.

La pedagogia che s'insegna nelle nostre scuole normali ha avuto finora di mira l'istruzione e l'educazione dei giovanetti, raccolti per parecchie ore del giorno in una scuola; lo scopo che dovrà avere questo insegnamento nella scuola degli allievi istitutori, sarà quello di formare uomini capaci ed esperti nell'arte di educare.

Le teorie che andrà esponendo a mano a mano l'insegnante, debbono avere un riscontro pratico nella vita dei nostri convitti, cercando di rialzare questi istituti ad una perfezione non ideale, ma possibile.

L'insegnante procurerà di accertarsi che i giovani istitutori siano convinti così delle teorie che studiano come della pratica che fanno. Si adopererà a dissipare ogni dubbio, facendoli in pari tempo consapevoli delle difficoltà che si debbono superare nella educazione continua ed immediata.

Almeno una volta la settimana darà temi o quesiti pratici intorno alla vita ed alla disciplina nei convitti e procurerà che gli allievi sintetizzino le teoriche studiate o apprese.

Programma — *Ore 5 settimanali.*

1. Concetto generale dell'educazione - sua importanza storicamente ed economicamente considerata.

2. La famiglia e la prima educazione - il convitto ammesso come una necessità del civile consorzio - il convitto e lo Stato - sua ingerenza.

3. Principii e scopi differenti a cui s'informano le diverse specie di convitti - convitti nazionali governativi - collegi militari - accademie - convitti provinciali - municipali - convitti privati - seminarii - convitti di corporazioni religiose - orfanotrofi - riformatorii - case di custodia e colonie agricole - ricreatorii.

4. Educazione fisica - l'infanzia e la famiglia - la fanciullezza - l' adolescenza ed i collegi - ubicazione di un convitto - locali - acqua potabile - giardini;

5. Vita interna del convitto - orario - occupazioni - vitto - vestimenti - dormitorii - sale da studio e da ricreazione - bagni - lavande - cortili giuochi di moto - - altri divertimenti educativi;

6. Disciplina - concetto etico della disciplina - vantaggi apparenti di una rigorosa disciplina e danni morali che ne possono venire - importanza della ginnastica nel convitto - vigilanza continua del maestro di ginnastica - esercizi militari - esercizi ginnastici agli attrezzi - palestra coperta e scoperta - scherma - equitazione - nuoto - passeggiate di resistenza - viaggi d'istruzione.

7. Educazione morale - fino a qual punto il convitto può surrogare la famiglia - relazione tra gli ufficiali del convitto e la famiglia - responsabilità degli alunni e vigilanza dei superiori - concetto e sentimento del dovere - il convitto come uno dei fattori del carattere nazionale.

8. Sentimento religioso - sua educazione - pratiche religiose.

9. Sentimento del bello - educazione del gusto - il disegno e la plastica pei bambini - la pittura per gli adulti - la musica - il canto - la danza - le recite in pubblico.

10. Educazione intellettuale - insegnanti e loro cooperazione al buon andamento del convitto - distribuzione dell'orario tra studio, scuole, lavori ricreativi, divertimenti, esercizi corporali.

11. Vacanze - se siano un bene o un danno per il convitto - osservazioni de' superiori sugli effetti dei primi usi della libertà - danni provenienti all'educazione della vita alternata tra il convitto e la famiglia - con quali criteri si potranno accettare giovani provenienti da altri convitti - villeggiature - escursioni scientifiche - studi speciali nelle vacanze.

12. Emulazione - importanza di saperla destare e mantenere - pericoli e vantaggi - premi e castighi - pubblicità di queste funzioni nell'interno del convitto.

13. Personale educativo - divisione in ufficiali dirigenti ed ufficiali di ordine - come si possa fra gli uni e gli altri mantenere un ordinamento etico - personale di servizio - requisiti - trattamento.

14. Educatori - loro qualità fisiche e morali - subordinazione al capo - fedeltà nella esecuzione - diligenza e pazienza nell'invigilare - dignità - contegno esemplare - grado di coltura - titoli.

15. Registri - note antropometriche - dinamometro - spirometro - altimetro - peso - note di profitto nello studio - osservazioni sulla condotta morale - possibile ricerca sulla salute, sulla morale dei genitori degli educandi e sulle condizioni economiche - previsioni fatte in convitto e riuscite nella vita.

16. Partizione dei convittori - squadre - plotoni - compagnie - norme e criteri generali per dividerli - inconvenienti - la vita in ciascuna di queste frazioni - giusto spirito di compagnia scelta dei capi squadra.

17. Relazioni tra il convitto e le autorità - visite di convenienza - inviti - ricevimenti - balli ufficiali - divertimenti pubblici.

18. Breve esposizione sulle leggi scolastiche - esposizione dei regolamenti sui convitti nazionali fermandosi ai vigenti - registri di cui deve essere fornito il convitto.

19. Contabilità dei convitti - amministrazione - economi - tenuta dei libri - ma-

gazziniere - maestro di casa - bilanci - mandati - conti correnti con le famiglie giornale-cassa.

Prova scritta 5 ore - orale 15 minuti.

Per l'approvazione 7/10.

Elementi di logica e di etica.

Istruzioni.

Per comprendere ed ordinare le cognizioni di filosofia morale, necessarie alla coltura di un buono educatore, si sono premesse alcune nozioni di logica puramente formale, per abituare gli allievi istitutori al rigoroso linguaggio scientifico ed alle varie forme del ragionamento.

Il brevissimo corso di etica, evitando l'esposizione dei sistemi e l'erudizione delle scienze speculative, dovrà essere indirizzato a rafforzare le dottrine pedagogiche applicate alla vita pratica dei convitti.

L'insegnante nell'esposizione delle teoriche troverà modo di fare indicare ai futuri educatori tutti i mezzi coi quali essi possano riescire a mettere di buonissima ora nella mente e nel cuore dei giovanetti principii santissimi di morale, tanto da innammorarli della virtù e di ogni azione che abbia il carattere morale e della propria responsabilità. Ricorrerà perciò spesso ad esempi che facciano vedere in personaggi storici, virtù domestiche o civili od azioni nobili e degne della storia.

L'insegnante farà di questo corso non meno di cinquanta lezioni ed avrà cura di mese in mese di accertarsi, mediante lavori scritti, dell'attitudine dei giovani a discorrere con convincimento di quistioni morali e sociali.

Programma di logica — *Ore 2 settimanali.*

1. Facoltà dello spirito - sensi e sensazioni - rappresentazioni - idee - linguaggio - giudizio, concetto.
2. Ragionamento e sue forme principali - deduzione e sillogismo - varie forme di sillogismo.
3. L'induzione come forma di ragionamento e come metodo - osservazione - esperienza - verità induttive - applicazioni alla parte educativa.
4. La volontà - fine dell'uomo desiderio ed istinto - affetti e passioni - temperamento e carattere.
5. Legge morale - idea del dovere - virtù - vizio.
6. L'uomo nella famiglia - moralità della famiglia - conseguenze storiche ed economiche della società famigliare.
7. L'uomo nella società civile - doveri speciali.
8. Concetto dello stato - caratteri e limiti dell'ingerimento dello stato nella società moderna.
9. L'individuo e lo stato - concetto di libertà e suoi limiti - libertà personale - di coscienza - di pensiero e di culto, ecc.
10. Varie forme di governo - spiegazione del costituzionalismo - sue funzioni - amministrazioni provinciali e comunali - potere giudiziario - suo ordinamento.

Prova orale 15 minuti.

Per l'approvazione 6/10.

Storia e geografia.

Istruzioni.

L'insegnamento della storia e della geografia è parte integrale di quella cultura generale di cui si crederanno forniti gli allievi istitutori che verranno a questa scuola. Sarà bene per altro che l'insegnante per sommi capi riassuma tutta la storia antica

generale, e poi passando a quella del medio evo, spettante all'Italia faccia notare tutte le figure dei grandi uomini che si resero benemeriti dell'umanità.

Fermandosi alquanto più nel periodo della storia moderna e contemporanea l' insegnante farà vedere come siasi formata ed attuata l'idea della nostra unità politica.

L'insegnante inoltre avvezzerà i giovani a riassumere le cenferenze in quadri sinottici cronologici, spiegando l'importanza e l'utilità di essi quando si troveranno fra giovanetti ai quali dovranno ricordare un nome o correggere una data storica.

Farà vedere in qual modo si possa eccitare la mente giovanile alla ricerca della verità storica, obbligandola a riflettere o sui ruderi dei castelli medioevali che s' incontrano in Italia, o sugli avanzi dei monumenti Romani, di cui è ricca la nostra patria.

La geografia che debbono sapere gli educatori non deve ridursi alla notizia di nomi più o meno strani di remote regioni; le fantasie fervide dei giovanetti viaggiano e viaggiano più quanto più sono rinchiusi nei convitti; quindi è necessario che l'educatore immediato si faccia, per così dire, la scorta di questi viaggi giovanili, e li renda educativi e ricchi di svariate cognizioni di confronti, di notizie etnografiche e statistiche.

Se tutto non potranno apprendere gli allievi istitutori nel breve corso, apprenderanno di sicuro dalla viva non dall'insegnante, il metodo e le fonti di cui si serviranno per compiere la loro educazione autodidattica, convivendo con giovani studiosi e civili.

Programma — *Ore 4 settimanali.*

1. Sommario della storia medioevale italiana - reliquie che ora si osservano - commercio - industria - invenzioni - scoperte.

2. Sommario della storia italiana moderna fino al 1815.

3. Storia particolareggiata d'Italia dal 1815 ai nostri giorni - gli stati italiani dopo il 1815 - la santa alleanza e le società greche - i moti del 1821 ed altri tentativi liberali fino al 1846 - il pontefice Pio IX e le costituzioni del 1848 - la prima guerra dell'indipendenza dell'Italia - Carlo Alberto - Vittorio Emanuele e Cavour - la guerra di Crimea - la seconda guerra d'indipendenza 1859 - Garibaldi e la spedizione di Marsala - plebisciti e proclamazione del regno d'Italia - la terza guerra d'indipendenza - Mentana - Roma capitale d'Italia - la proclamazione di re Umberto I.

1. La terra rappresentata con globi e con carte - globi artificiali e circoli tracciati su di essi - longitudine - latitudine e varii modi di determinarle - proiezioni e carte geografiche.

2. Distribuzione - conformazione interna ed esterna - dimensioni delle terre e delle acque sul globo.

3. Notizie degli stati europei e delle loro colonie nelle altre parti del mondo - cenni sui principali stati d'Asia, d'Africa, d'America e dell'Oceania.

4. Descrizione sommaria fisica della penisola italiana - il Regno d'Italia, governo, divisione amministrativa, agricoltura, prodotti, commercio, industria, istruzioni e forze di terra e di mare, ferrovie e telegrafi.

5. Descrizione alquanto particolareggiata delle provincie dove trovansi convitti nazionali.

6. Esercizi cartografici - riduzioni di carte da una scala ad un'altra.

Prove orali 30 minuti.

Per l'approvazione 6/10.

Fisica.

Istrumenti.

L'insegnamento di questa scienza, tanto vasta e progredita ai giorni nostri, deve restringersi in questo corso fra brevissimi confini. L'insegnante, in modo facilissimo, dovrà esporre i fatti e le loro leggi senza ricorrere a dimostrazioni matematiche, ma per via di esperimenti, di descrizioni, di osservazioni, guidare gli allievi istitutori alle leggi della natura.

Si dovrà avere per fine di mettere i futuri educatori in condizioni di parlare giustamente di tutti quei fenomeni che possono destare la curiosità dei giovanetti ad essi affidati.

Vi sono però dei fatti fisici che hanno stretta attinenza col buon governo di un convitto, e su questi fatti l'insegnante dovrà maggiormente insistere e dare a fare i lavori, affinchè i futuri ufficiali del convitto nazionale sieno in grado, occorrendo, di assumere la responsabilità dell'azione.

Programma — *Ore tre settimanali.*

1. Oggetto della fisica - materia proprietà generale dei corpi - loro diversi stati - forze fisiche - varie specie di moti.
2. Gravità terrestre - sua direzione e peso di un corpo - equilibrio bilancia - varie specie di bilancia - pendolo.
3. Liquidi - principio di Pascaal.
4. Principio di Archimede - applicazione ai galleggianti peso specifico areometri.
5. Fluidi aeriformi - pressione atmosferica - barometri - areostati.
6. Macchina pneumatica - trombe - sifone.
7. Calore - temperatura - termometri - loro scale ed usi - trasmissione del calore - applicazione ai caloriferi - vaporizzazione dei liquidi - tensione dei vapori - ebollizione - freddo prodotto dalla vaporizzazione - ghiaccio artificiale clima - diversi climi e loro cause.
8. Vapore nell'atmosfera - nubi - nebbia - pioggia - brina - igrometri - pluviometro.
9. Macchine a vapore - loro descrizione ed usi.
10. Suono - intensità del suono - propagazione - riflessione - eco.
11. Luce - velocità - riflessione - specchi piani - prismi - camera lucida - varie specie di lenti e loro usi - cannocchiale - microscopio - caldeoscopio.
12. Occhio - camera scura - visione - meteore luminose - colori.
13. Magneti - poli magnetici - bussola.
14. Elettricità atmosferica - lampi - tuoni - fulmini - parafulmini - grandine - aurora boreale.
15. Pila - applicazione dell'elettricità - luce elettrica telegrafo - telofono - campanello elettrico - galvano-plastica.

Prova orale 15 minuti.

Per l'approvazione 6/10.

Igiene, medicina e chirurgia domestica.

Istruzioni.

Come nelle famiglie i primi aiuti delle malattie vengono dati ai bambini ed ai giovanetti dai genitori, così nei convitti è necessario, che, oltre le visite e le assistenze degli uomini d' arte, sieno gl'istitutori ed i capi dei convitti messi in grado di apportare i primi rimedii e di conoscere i sintomi di quelle malattie che specialmente si verificano nella fanciullezza e nell'adolescenza.

Il corso di questo insegnamento avrà una parte generale, quanto basti a dare idea

chiara e precisa del nostro organismo e delle sue funzioni fisiologiche, ed una parte speciale circa le malattie o casi chirurgici che più di sovente si verificano nei convitti, in cui il primo medico o chirurgo di solito sono i capi dell'istituto stesso o gli educatori immediati.

L'insegnante farà inoltre un corso d'igiene, che, bene osservato, può preservar i convittori da molti malanni, o venuti, circoscriverli. L'igiene se nelle famiglie ha grandissima importanza, è necessarissima nelle famiglie artificiali, dove son raccolti molti individui; questo insegnamento perciò deve dare un'idea compiuta di tutte quelle regole con le quali debbono essere tenuti i nuovi locali, ed una conoscenza esatta delle norme intorno all'igiene della persona.

1. Anatomia - organo - sistemi - tessuti - osteologia - sindesmologia - nozioni di morlogia - qualche cenno di splonemologia.

2. Fisiologia - organi e meccanismo della respirazione - della circolazione, delle sensazioni e della digestione.

3. Medicina domestica - malattie comuni della fanciullezza e della gioventù - primi sintomi - la febbre e come si riconosca - la rosolia - la scarlattina - il vaiuolo e la vaioloide - la difterite - la febbre tifoidea - primi soccorsi e riguardi - svenimenti - insolazioni - avvelenamenti - emorragie - vomito - tosse - primi rimedi:

4. *Chirurgia domestica* - cura dei geloni e delle scottature - delle ferite con e senza emoragie casi di lussazione - di frattura - contusione - lacerazione - quel che deve contenere la farmacia di un convitto.

5. *Igiene* - ammissione degli alunni - visita medica - certificati di buona salute e di vaccinazione - note anamnestiche - rivaccinazione.

6. *Alimentazione* degli alunni - di magro e di grasso - orario dei pasti - occupazioni dopo i pasti.

7. *Vestiti di casa* - uniforme - guardaroba - letti - coperte - dormitorio - ventilazione.

8. *Sale di studio* riscaldamento - illuminazione diurna e notturna - refettorio - cucina.

9. *Igiene* - dell'infermeria - ubicazione - infermieri - igiene dei luoghi di ritirata.

Tirocinio degli allievi istitutori nell'infermeria - loro rapporti.

Prova orale 15 minuti.

Per l'approvazione 6/10.

Disegno.

Istruzioni.

L'insegnamento del disegno in questa scuola non ha, nè deve avere fine professionale, nella cultura moderna il disegno è un linguaggio che aiuta ed acuisce le facoltà intellettuali in genere, e può servire agli allievi istitutori per fornirsi di quella attitudine necessaria ad ideare e rappresentare quanto è più utile alla vita dei convitti.

Tutti gli allievi istitutori essendo obbligati a frequentare questo insegnamento, dovranno a fine d'anno, in una prova grafica, mostrare il profitto ottenuto in questo linguaggio rappresentativo, così necessario a qualsiasi coltura.

Programma — *Ore 3 settimanali.*

1. Disegno a mano libera - analisi delle linee - misure - situazioni - direzioni e forme e loro riproduzione dal grande al piccolo a primo segno con penna - poligoni regolari - poligoni stellati - figure curvilinee - concetti geometrici applicabili all'ornamentazione - cornici - vasi - tripodi - anfore, ecc.

2. Copia dalla stampa o da modelli in disegno di piccolo formato di foglie, fiori animali e con macchie di chiaro oscuro.

3. Disegno geometrico - principali problemi grafici della geometria piana.

4. Applicazione dei suddetti problemi all'ornamentazione geometrica.

5. Metodo didattico per l'insegnamento dei principii di disegno nelle scuole elementari - tirocinio.

Prova grafica ore 4.

Per l'approvazione 6/10.

Calligrafia.

L'insegnamento della calligrafia nella scuola degli istitutori tende a fare acquistare a questi futuri ufficiali dei convitti una scrittura uniforme, nitida e chiara, potendo alcuno fra questi esser chiamato all'ufficio di segretario e di economo nei convitti stessi.

Ma se qualcuno di essi per inclinazione naturale o per pratica anteriore fosse tanto innanzi nell'arte calligrafica da poterla insegnare nei convitti, sarà bene che vi si dedichi con amore e diligenza da meritarsi l'abilitazione speciale che viene notata sul diploma rilasciato ai meritevoli a fin d'anno.

Ore 2 settimanali.

1. Esercitazioni sul carattere corsivo - inglese.

2. Caratteri d'intestazione - rotondo - gotico - italiano.

3. Esercizi sui caratteri già studiati - gusto della distribuzione dei caratteri.

Prova grafica ore 4.

Per l'idoneità 6/10.

Ginnastica.

Istruzioni.

La ginnastica e gli esercizi militari nei convitti governativi non possono, nè debbono avere lo stesso valore che hanno nelle altre scuole: questi potenti mezzi dell'educazione fisica debbono avere per mira di formare dei convittori cittadini robusti e disciplinati, in modo che sappiano quel che vale la disciplina militare e la forza fisica bene indirizzata.

L'insegnante di questa materia nella parte tecnica spiegherà l'importanza di ciascun movimento e dell'abito che si acquista ripetendolo; perciò si sforzerà di persuadere i giovani istitutori a cooperare col maestro di ginnastica affinchè i giovanetti ne veggano l'utilità ed acquistino quel portamento marziale che tanto si addice alla gioventù.

Gl'istitutori che un giorno per capacità e merito potranno essere a capo di qualsiasi convitto, debbono sapere come s'impianta una palestra e quali sono le regole per mettere un attrezzo. L'insegnamento sarà quindi teorico e pratico.

Programma — *Ore tre settimanali.*

1. Principii generali di anatomia - fisiologia - igiene e metodica - applicati alla ginnastica.

2. Varie specie di ginnastica - ginnastica educativa - la ginnastica nei convitti - locale - orario - abito ginnastico.

3. Necessità della disciplina nelle esercitazioni ginnastiche.

4. Formazione delle squadre - valutazione fisica - cenni di meccanica umana intorno ad alcuni esercizi più utili per correggere difetti fisici.

5. Avvertenze intorno al modo di fare una lezione di ginnastica - degli esercizi che convengono alle diverse età degli alunni - esercizi più indicati dopo una data occupazione - esercizi più utili nella vita pratica.

6. Ripetizione sommaria della ginnastica elementare in classe e fuori di classe - giuochi ginnastici secondo l'età - canto unito alla ginnastica - utilità della ginnastica polmonare - passeggiate ginnastiche.

7. Esercizi con le bacchette, col manubri e loro combinazioni colla ginnastica elementare - esercizi col bastone Ieaeger - movimenti di maneggio d' arme col detto bastone.

8. Esercizi di tiro con la fune - con le impugnature - tiro al bersaglio col giavellotto e con la palla - utilità di questi esercizi nei convitti.

9. Varie specie di salti con una o più pedane - alla scala con la corda da slancio e con l'asta - importanza di questi esercizi per misurare le forze dei giovani.

10. Della costruzione, impianto e conservazione degli attrezzi - loro scopo particolare.

11. Posizioni - cambiamenti di posizioni - traslocazioni - passaggio in appoggio ed in sospensione - volteggi - esercizi speciali: al piano inclinato - trave d'appoggio e senza arcioni - travi d'equilibrio - cavallo - cavallina - parallele fisse - parallele mobili - scala orizzontale - sbarra fissa - anelli - palco di salita - passo volante.

12. Movimenti delle squadre nel convitto.

13. Cenni sull'insegnamento del nuoto - esercizi di spirometria.

14. La ginnastica deve preparare il buon soldato.

15. Nomenclatura del fucile Wetterly modello 1870 - scomposizione e ricomposizione - pulitura e conservazione delle armi - munizioni ed accessorii.

16. Maneggio d'arme - istruzione sul tiro - istruzione di plotone - evoluzioni di compagnia.

17. La scherma - vantaggi che se ne possono ricavare - pericoli da evitare - importanza cavalleresca dell' uso delle armi.

18. La danza - i passi ritmici della ginnastica - la grazia - la convenienza - l'uso moderato della danza.

19. — Equitazione - la ginnastica e l' equitazione - importanza di quest' arte - norme per riescire.

Prova pratica - per l'approvazione 6/10.

Trasporti degli allievi, delle allieve e del personale degl' istituti civili di istruzione o di educazione governativi o riconosciuti dal governo.

(N. 3 delle concessioni speciali).

Tariffa.

1. Agli allievi e alle allieve che, per motivi d'istruzione o per gite di piacere viaggiano in comitive, accompagnati dai loro superiori in numero almeno di venti persone, compresi i superiori e le persone di servizio, è concessa la riduzione del cinquanta per cento sul prezzo dei biglietti 1ª, 2ª e 3ª classe.

2. I prezzi di trasporto a tariffa ridotti sono stabiliti, per ogni persona e per chilometro, nella misura seguente:

1ª classe	L. 0,0594
2ª classe	» 0,0416
3ª classe	» 0,0269

I ragazzi di età fra i tre e i sette anni sono trasportati alla metà di detti prezzi.

Condizioni e Norme.

3. I biglietti sono valevoli per viaggiare indistintamente in convogli diretti, omnibus o misti aventi carrozze della classe per la quale sono emessi, eccettuati quelli composti di sole carrozze di 1ª classe, quelli della valigia Indo-Europea e gli altri che fossero esclusi dagli orari ufficiali.

4. Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti su indicati, la persona incaricata di dirigere la comitiva deve rimettere alla stazione di partenza una richiesta a stampa, un doppio esemplare, conforme al modello qui allegato, rilasciata e firmata da chi

presiede all'istituto, munito del bollo dell'istituto stesso è convalidata dalla firma e dal bollo del regio provveditore degli studi della provincia o di altra competente autorità, per attestare che l'istituto è uno di quelli governativi o riconosciuti dallo Stato.

5. Trattandosi di dover trasportare un rilevante numero di persone, chi presiede l'istituto è obbligato a prendere anticipatamente gli opportuni accordi col capo della stazione di partenza, onde il medesimo possa predisporre, per il giorno e per il convoglio fissati, il materiale occorrente.

6. Un esemplare della richiesta, munita del bollo ad umido della stazione di partenza indicante il giorno e il convoglio con cui si effettua il viaggio, deve essere conservato dalla persona che dirige la comitiva, per esibirlo ad ogni invito del personale dell'amministrazione e per consegnarlo alla stazione di arrivo unitamente ai biglietti.

7. Le richieste non compilate regolarmente o mancanti di qualcuna delle indicazioni prescritte dallo stampato o quelle che non fossero del tutto identiche al qui unito modello sono ritenute nulle e di nessun valore.

8. Gli allievi, le allieve ed il personale che li accompagna possono passare, previa domanda, da una classe inferiore a una superiore pagando la differenza per la tariffa intiera della classe in cui viaggiano, e la tariffa intiera della classe in cui vogliono passare.

9. Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella portata dal biglietto, incorre, a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, nel pagamento della differenza fra il prezzo a tariffa intiera della classe a cui aveva dritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una sopratassa eguale alla differenza stessa.

10. Se durante il viaggio o all'arrivo la persona che dirige la comitiva non esibisce l'esemplare della richiesta di cui all'art. 4 deve pagare, a forma dell'art. 34 suddetto, la differenza per il percorso fatto ed accertato, fra l'importo dei biglietti a prezzo ridotto e quello a tariffa intiera di altrettanti biglietti della classe occupata, più una sopratassa eguale alla differenza stessa.

11. Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto deve pagare l'importo a tariffa intiera per tutto il percorso irregolarmente fatto.

12. I portatori di biglietti a prezzo ridotto ottenuti mediante richieste non proprie oppure alterate o falsificate, sono soggette a forma del precitato articolo 34 al pagamento del prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso e inoltre sono passibili delle penalità stabilite nel regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate in data 31 ottobre 1873 n. 1687 (serie 2ª).

13. Le richieste sono personali e lo sono pure i biglietti a prezzi ridotti emessi sulla loro presentazione; tanto chi li cede quanto chi li acquista, come chi s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate sopra citato.

14. Chi rilascia le richieste è responsabile di ogni abuso che venisse commesso, a danno dell'amministrazione e risponde alle differenze di prezzo e delle relative sopratasse dovute all'amministrazione stessa a secondo dei casi.

15. Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti per conto degl'istituti civili d'istruzione e di educazione in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Agosto 1886.

Convenzione tra il ministero della pubblica istruzione e la provincia di Macerata per la conversione del convitto provinciale in nazionale.

UMBERTO I. ecc.

L'anno milleottocentottantasei (1886) a di ventinove (29) del mese di agosto.

Tra il ministero della pubblica istruzione rappresentato da S. E. il ministro

comm. prof. Michele Coppino e la Deputazione provinciale di Macerata è stato convenuto quanto appresso:

I. A far tempo dal 1º ottobre del presente anno 1886 il convitto provinciale di Macerata è mutato in convitto nazionale.

II. Il convitto sarà ordinato secondo i ruoli organici approvati con R. D. 22 ottobre 1881, n. 581 septies (serie 3ª) ed il regolamento approvato con R. D. 16 aprile 1882, n. 762 (serie 3ª). Quelli degli attuali impiegati, che saranno assunti in servizio dello Stato e che secondo il regolamento provinciale avrebbero potuto avere diritto alla pensione, cumuleranno i due servizi agli effetti della pensione stessa che sarà corrisposta a termini dell'articolo 246 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, lettera *A*.

III. L'amministrazione del convitto provvederà al mantenimento dell'istituto colle rendite dei beni patrimoniali che fosse per possedere in avvenire, colle rette ed altre spese a carico dei convittori e con un sussidio della provincia il quale viene fissato in lire 14 mila annue da pagarsi a detta amministrazione in due rate eguali, l'una al 1º ottobre, l'altra al 1º luglio di ciascun anno. Al convitto spetterà l'uso della villeggiatura in Fontespina di proprietà provinciale.

IV. Non più oltre del 1º ottobre 1887 saranno sistemate in altro fabbricato le scuole tecniche, che ora risiedono in quello del convitto.

V. Le spese della prima sistemazione dei locali del convitto in relazione al nuovo ordinamento, quelle ordinarie di manutenzione e di restauro quelle per gli eventuali ampliamenti dell'edificio del convitto, che dal governo sentita la deputazione provinciale, venissero in seguito giudicate necessarie, saranno sempre sostenute dalla provincia.

VI. Il ministero si riserva piena libertà pei provvedimenti relativi al personale dell'istituto.

VII. Sarà garentita, anche in seguito al riordinamento di cui trattasi, la continuazione della concessione convenuta fra provincia e municipio per l'uso del locale del convitto.

VIII. Gli effetti della presente convenzione potranno cessare a piacimento tanto del ministero quanto della provincia senza obbligo di specificarne i motivi, e dietro la semplice regolare denunzia fatta nove mesi prima dell'incominciamento dell'anno scolastico.

Per la provincia però sarà necessario che tale denunzia sia ammessa dalla metà più uno dei consiglieri provinciali e approvata dalle competenti autorità amministrative e scolastiche.

Per l'osservanza di tutto quanto sopra, il presente atto viene dalle parti firmato come segue.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. — *Coppino.*

La Deputazione provinciale di Macerata
Taccari, G. B. Gaola Antinori, S. Marsili, F. Mattioli, C. Papi.

N. 4095 (Serie 3.ª) R. D. che converte in nazionale il convitto provinciale di Macerata.

UMBERTO I. ecc.

Veduto che il consiglio provinciale di Macerata con deliberazione del 19 agosto 1886 approvò la conversione di quel convitto provinciale in nazionale;

Veduta la convenzione stipulata tra il ministero della P. I. e la provincia di Macerata in data 19 agosto 1886 per la quale la detta conversione avrà effetto dal 1º ottobre prossimo senza nessun onere per le finanze dello Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — A far tempo dal 1° ottobre 1886 il convitto provinciale di Macerata è fatto nazionale e annesso al regio liceo di Macerata alle condizioni contenute nella citata convenzione.

Art. 2. — Alla tabella B del ruolo organico dei convitti nazionali approvato con Nostro Decreto 22 dicembre 1881, N. 581. septies (serie 3a) sono aggiunti:

Un direttore spirituale collo stipendio di	.	L. 2,000
Un economo collo stipendio di	. . . .	» 2,400
Due istitutori id.	. . . .	» 1,700
id. id.	. . . .	» 1,500
id. id.	. . . .	» 1,300

Dato a Monza, addì 5 settembre 1886.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli - *D. Tajani* — *Coppino.*

(P. S.) — MMCCCLXIX. — (Serie 3.a) — R. D. con cui viene approvato il modificato regolamento organico del collegio-convitto di Vercelli.

UMBERTO I. ecc.

Veduto il nostro decreto in data 4 agosto 1856 col quale il collegio convitto di Vercelli fu eretto in corpo morale e ne fu approvato il regolamento organico;

Veduto che gli enti interessati al mantenimento di detto collegio, cioè Provincia di Novara, municipio di Vercelli e ospedale maggiore di Vercelli hanno proposto di recare alcune modificazioni nel regolamento anzidetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — É approvato il regolamento organico del collegio-convitto di Vercelli, modificato secondo la volontà degli enti anzidetti e sottoscritto dal nostro ministro Segretario di Stato alla pubblica istruzione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1886.

Registrato ecc.

V. Il Guardasigilli - *D. Tajani* — *Coppino.*

REGOLAMENTO
del Collegio Convitto Dal Pozzo del circondario di Vercelli

ART. 1. — Il collegio convitto costituitosi dall'ex provincia, ora circondario, nel capoluogo di Vercelli, alla foggia dei Nazionali, ed eretto in corpo morale con regio decreto 4 agosto 1856, è conservato colla aggregazione del già convitto Dal Pozzo del circondario di Vercelli.

ART. 2. — Al mantenimento del collegio convitto Dal Pozzo sarà provveduto fino a diversa deliberazione, da comunicarsi al Consiglio d' amministrazione almeno tre anni prima;

a) col reddito dei fondi e risparmi, constatati alla chiusura dell'anno scolastico 1884-85 e successivi;

b) col concorso del municipio di Vercelli in annue L. 3000;

c) col concorso della provincia di Novara per altre L. 3000 annue;

d) col concorso dell'ospedale maggiore di Vercelli, mediante aggregazione dei suoi alunni, tanto delle fondazioni fisse Dal Pozzo, quanto di tutte le altre fondazioni consimili, che da lui dipendono, alle condizioni stabilite per gli altri allievi; oltre ad un contributo fisso annuale di L. 1000 per le spese locali da prelevarsi sui fondi della Operaia Pia Dal Pozzo.

ART. 3. — Nulla è innovato per quanto riguarda la nomina degli alunni del Collegio Dal Pozzo e l'amministrazione del separato suo patrimonio, le quali rimarranno, come per lo passato, presso la Congregazione dell'ospedale, esecutrice testamentaria del benemerito dottor fisico Dal Pozzo.

ART. 4. — Il convitto sarà amministrato da un Consiglio di Direzione composto di sette membri, dei quali due di nomina del Consiglio provinciale, due di nomina del Consiglio comunale di Vercelli e due eletti dall'amministrazione dell'ospedale maggiore di detta città, oltre al regio provveditore agli studi, che ne farà parte di pien dritto.

Il Consiglio di direzione eleggerà nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

I membri eletti di detto Consiglio scadranno due per anno; nei primi due anni la scadenza sarà regolata dalla sorte e successivamente dall'anzianità.

Il rettore del convitto assiste alle riunioni dell'amministrazione con voto consultivo.

ART. 5. — Il consiglio di direzione stabilirà le basi e darà tutte le disposizioni necessarie per il buon andamento, sia morale che economico del convitto.

A tale effetto si radunerà in via ordinaria una volta in cadaun mese pendente il corso scolastico, ed in tutte le altre circostanze, in cui la riunione sarà ravvisata necessaria dal presidente o richiesta da tre dei suoi membri.

ART. 6. — In settembre d'ogni anno il consiglio formerà il bilancio dell'anno seguente e delibererà sui contratti da farsi pel mantenimento dell'istituto,

L'esecuzione di quanto verrà deliberato dal consiglio in occasione del bilancio come anche di tutte le altre disposizioni date pel buon andamento morale ed economico del convitto, spetterà esclusivamente al rettore, che ne è mallevadore, riferendo sul suo operato nelle riunioni del consiglio.

ART. 7. — Al termine dell'anno scolastico il rettore sottoporrà all'esame ed alla approvazione del consiglio il conto della sua gestione.

Copia delle resultanze generali di detto conto verrà trasmessa alla Congregazione amministrativa dell' Opera Pia Dal Pozzo, al Municipio e alla Provincia.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sarà necessaria la presenza almeno di quattro membri, e di tre nella seconda convocazione. In caso di parità di voti sarà prevalente quella del presidente.

ART. 8. — Le nomine del rettore, del censore di disciplina, economo, direttore spirituale e di tutti gli altri impiegati, che saranno necessarii pel regolare andamento del convitto, sono interamente riservate al consiglio.

ART. 9. — Le attribuzioni degli impiegati del convitto, e le norme, cui li medesimi dovranno inspirarsi nel disimpegno delle rispettive cariche, saranno specificate da un regolamento interno.

Roma, addì 25 novembre 1886.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. — *Coppino.*

Pacchi postali.

Circolare N. 809.

Roma, addì 29 novembre 1886.

Ai signori Prefetti, Presidenti dei consigli provinciali scolastici, ai RR. Provveditori agli studi ed Ispettori, ai Capi e Direttori di R. Istituti di P. I.

La direzione generale delle poste, esaminate le statistiche mensuali concernenti il servizio dei pacchi postali, dalle quali risulta relativamente esiguo il numero dei pacchi

mpostati dagli uffizi governativi, potè verificarsi che vengono spediti da essi come corrispondenza in franchigia, oggetti, che dovrebbero invece essere inviati in pacco postale, o per mezzo delle strade ferrate. Nel segnalare il fatto alla S. V. Ill.ma, la prego d'invigilare, affinchè negli uffizi affidati alla sua direzione venga costantemente osservata la disposizione vigente fin dal 1.º gennaio 1883, per la quale sono esclusi dalla spedizione in franchigia i libri e registri in bianco, gli stampati, e tutto quanto abbia carattere di provvista, il cui invio, mercè la istituzione dei pacchi postali, può effettuarsi con tal mezzo.

Il Ministro - *Coppino.*

Spedizione dei telegrammi di Stato.

Circolare N. 810.

Roma, addì 30 novembre 1886.

Ai signori Provveditori agli studi, agl'Ispettori scolastici ed ai Direttori dei regii istituti di pubblica istruzione.

Rendo avvisata la V. S. Ill.ma, per sua norma, che d'ora innanzi, non verrà rimborsato ai funzionarii dipendenti da quest'amministrazione l'importo delle tasse pagate per telegrammi di Stato, se esse non saranno giustificate dalla esibizione delle relative quietanze portanti, come è di regola, la indicazione di *telegramma di Stato.*

p. Il Ministro — *Fiorelli.*

Osservanza delle leggi sul registro e bollo.

Circolare.

Roma, 30 novembre 1886.

Ai signori Direttori degli uffici amministrativi o d' istituti scolastici dipendenti dal Ministro dell' istruzione.

A richiesta dell'autorità demaniale, debbo richiamare gli uffici e istituti dipendenti da questo Ministero, acciò anche, per parte loro, sia scrupolosamente invigilato che non si trasgrediscano le leggi 13 settembre 1874 n. 2076 e 2077 (serie 2a) e le sucsive sulle tasse di registro e bollo.

I signori direttori degli uffici medesimi e degli istituti, non che gli ufficiali da essi dipendenti, dovranno non solo curare che le prescrizioni di dette leggi sieno applicate agli atti che rimangono nella cerchia di loro giurisdizione (e per questi sarebbero in linea penale o contravvenzionali responsabili personalmente delle infrazioni commesse o non rilevate); ma dovranno altresì invigilare che gli altri atti i quali, per loro tramite, vengano a questa centrale amministrazione, sono in regola anche per questo rispetto.

Per quanto concerne i dipendenti uffici, debbo, in particolar modo, ricordare gli articoli 19, 20 e 21 della citata legge di bollo, e specialmente i numeri 5 e 15 dell'articolo 19, i numeri 15 e 32 dell'articolo 20, ed i numeri 9 e 14 dell'articolo 21, concernenti *certificati, attestazioni, copie di atti*, ecc., che possono essere allegati ad istanze; le *istanze* stesse, *petizioni*, ecc., soggette alla tassa di bollo di L. 0.60 o di L. 1.20, a seconda che siano di competenza di autorità centrali o provinciali; con avvertenza che, a termini della posteriore legge 11 gennaio 1880 debbono sempre scriversi in carta filogranata a bollo ordinario; e finalmente la *esenzione* da tassa delle *denuncie* e *scritti fatti* nell'interesse dello Stato e delle istanze per sussidi.

Le parti interessate potranno opportunamente essere informate che ai loro atti non si darà corso qualora non vengano regolarizzati.

Gli uffici ai quali la presente circolare è indirizzata, vorranno darmene ricevuta.

Il Ministro — *Coppino.*

Notizie concernenti gli ufficiali della pubblica istruzione.

Ai capi degli istituti d'istruzione pubblica del regno.

La prego di raccogliere e di trascrivere nei fogli che Ella riceverà colla presente, le notizie intorno agli ufficiali di nomina stabile governativa appartenenti a codesto istituto, accennate in testa a ciascun foglio. La prevengo che ogni foglio non deve servire che per quattro nomi, e che le colonne prima ed ultima vogliono essere lasciate in bianco.

Desidera che il lavoro venga condotto con la massima diligenza, che la trascrizione sia chiara e le notizie scrupolosamente esatte. Raccomando che siano evitate cassature e correzioni; le quali poi facilmente potrebbero dar luogo ad equivoci.

La invito a procedere nel lavoro con la massima sollecitudine, ed a mettersi in grado di rinviare al Ministero i fogli riempiti come ho detto, entro quindici giorni dal dì che Ella avrà ricevuta questa mia.

Roma (data della spedizione).

Bollettino 20 febbraio 1887.

Il Ministro — *Coppino.*

N. 4499 — (serie 3ª) — R. D. col quale stabilisce che l'aumento sessennale di stipendio spettante agl'impiegati e agli agenti di basso servizio delle amministrazioni civili dello Stato non deve *in nessun caso* eccedere la misura dello stipendio del grado o della classe immediatamente superiore.

5 maggio 1887.

UMBERTO I. ecc.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di finanza, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;

Veduti i regi decreti 31 dicembre 1876, n. 3596, 3614, 3616, 3617, 3618, 3624, 3627, 3628, 3629 e 29 gennaio 1880, n. 5529;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — L'aumento di stipendio, che ai termini dei regi decreti succitati spetta agl'impiegati e agli agenti di basso servizio delle amministrazioni civili dello Stato quando essi abbiano compiuto sei anni di servizio senza alcun miglioramento, o con un miglioramento, che fosse minore dell'ammontare del 10 per cento del precedente stipendio normale rispettivo, non potrà eccedere, *in nessun caso,* la misura dello stipendio del grado, o della classe, immediatamente superiore alla classe, od al grado, sul di cui stipendio sarebbe dovuto l'aumento sessennale.

ART. 2. — Per gl'impiegati e per gli agenti di basso servizio, i quali occupano un grado, od una classe, che nel ruolo organico e nella categoria d'impiego, a cui rispettivamente appartengono, non ha altro grado, nè altra classe, immediatamente superiore, gli aumenti sessennali non potranno eccedere complessivamente l'ammontare di *un quinto* dello stipendio normale rispettivo.

ART. 3. — Gli aumenti sessennali di stipendio, che fossero stati concessi in opposizione dei precedenti due articoli, saranno soppressi a *partire dal 1.º luglio 1887.*

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1887.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli *G. Zanardelli*. *Magliani.*

Libretti per viaggiare a prezzo ridotto sulle strade ferrate dello Stato.

Circolare.

Roma, addì 21 giugno 1887.

Ai signori Prefetti presidenti dei Consigli provinciali scolastici, Provveditori agli studii, Ispettori scolastici, Direttori capi d' istituto o di uffici amministrativi dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Col 1º luglio p. v. gl'insegnanti e gli ufficiali amministrativi dipendenti da questo Ministero, i quali abbiano *nomina regia e stipendio a carico del bilancio dello Stato*, potranno valersi, nei viaggi che dovessero fare *a proprie spese* sulle strade ferrate dello Stato, di uno speciale libretto contenente 24 scontrini, valevoli per altrettanti viaggi all'anno, in luogo della dichiarazione ora in uso. Questa peraltro dovrà adoperarsi per gli ufficiali ed insegnanti di nomina ministeriale e per le famiglie di tutti indistintamente gli ufficiali addetti all'istruzione pubblica.

V. S. viene quindi avvertita di ciò per quanto la concerne e per informarne altresì coloro che appartengono a codesto ufficio o istituto, affinchè per suo mezzo, essi facciano pervenire a questo ministero (segreteria generale) la propria fotografia da unire ai detti libretti.

Tali fotografie dovranno ritrarre la persona a mezzo busto, essere di fattura recentissima e ben riuscita, avere le precise dimensioni segnate a piè della presente. Ognuna di esse dovrà portare il bollo ufficiale ed il nome, cognome e qualità dell'impiegato o insegnante, colla firma del rispettivo capo d'ufficio o d'istituto.

Le fotografie dei signori direttori d'istituti e capi di uffizi d'istruzione, dovranno essere invece autenticate dalla potestà scolastica provinciale e quelle dei signori provveditori agli studi dai signori prefetti.

Ulteriori istruzioni verranno diramate, nell' atto di trasmettere l'elenco generale degl'impiegati ammessi a godere della riduzione di prezzo stabilita dalla legge.

27 aprile 1885.

p. Il Ministro — *Mariotti.*

Viaggi a prezzi ridotti degl' Insegnanti ed ufficiali dell' istruzione pubblica.

Circolare

Roma. addì 29 giugno 1887.

Ai signori Prefetti Presidenti dei Consigli Provinciali scolastici, Provveditori agli studi, Ispettori scolastici, Direttori Capi di Istituto e di uffici amministrativi dipendenti dal Ministero dell'Istruzione.

Con regolamento approvato dal ministero dei lavori pubblici in data del 30 aprile u. s. venivano stabilite norme per l'applicazione della legge 27 aprile 1885 che concede agli ufficiali delle pubbliche amministrazioni e rispettive famiglie agevolezze nei viaggi che possono fare a proprie spese sulle strade ferrate dello Stato. Tali norme vengono colla presente estese alle Amministrazioni ed uffici dipendenti da questo Ministero con le seguenti aggiunte:

1. L'uso del libretto personale di riconoscimento, di cui all'art. 71 del citato regolamento, non è facoltativo: esso tiene luogo della richiesta per tutti gl'insegnanti ed ufficiali amministrativi che nell' elenco generale annesso al regolameto stesso, sono contrassegnati colla lettera L. Il prezzo d' ogni libretto è di lire 2,30 e dovrà essere pagato all'atto della consegna, al capo dell'Istituto o dell'Ufficio rispettivo, e da essi rimesso al ministero dell' I. P. (segreteria generale) con vaglia postale intestato all'economo;

2. I 24 scontrini contenuti in ciascun libretto potranno essere adoperati liberamente per altrettanti viaggi durante l'anno pel quale sono validi, senza che occorra perciò alcuna dichiarazione o licenza scritta. Siccome per altro tanto agli ufficiali muniti di libretto, quanto a quelli ai quali si continuerà a rilasciare la richiesta, le agevolezze di cui tratta sono concesse a titolo personale e pei soli viaggi fatti a proprie spese, sarà sempre in facoltà dei capi degli istituti, delle potestà scolastiche, o del ministero di esaminare i detti. libretti per accertare che non siasi goduto di riduzione di prezzo in viaggi compiuti per causa di missione ufficiale o di trasferimento.

3. Le richieste del modello, annesso al citato regolamento, dovranno adoperarsi senza alcuna eccezione dal 1° settembre p. v. Quelle di modello antico saranno ammesse fino al 31 agosto quando siano debitamente modificate con aggiunte manoscritte.

4. Per il rilascio e l'uso delle richieste dovranno osservarsi con la massima cura ed attenzione tutte le avvertenze che si leggono a piedi ed a tergo dei relativi stampati, tenendo presente che ove per inesattezza, mutazioni od aggiunte indebitamente introdotte dal titolare stesso o da chi rilasciavale, gli agenti delle strade ferrate si rifiutassero di tenerle per buone, non verrebbe ammesso alcun richiamo per il rimborso di maggior somma eventualmente pagata, e si ricorrerebbe pur anco a più gravi provvedimenti ove nella irregolarità di forma constasse di alcun abuso commesso, sia da chi rilasciava tali richieste sia da chi scientemente se ne valeva.

5. Le richieste tanto di antico quanto di nuovo modello non potranno essere sottoscritte se non dall'ufficiale che secondo l'elenco annesso al citato regolamento abbia facoltà di rilasciarle. Per regola generale, chi sta a capo di un istituto od ufficio ha facoltà di sottoscrivere le richieste in favore degli addetti all'istituto o all'ufficio stesso; ma dovrà a sua volta, per le richieste che potessero occorrergli ad uso proprio o dei suoi, rivolgersi alla potestà od ufficio da cui dipende.

Peraltro in casi di urgenza può farsi eccezione alla regola, specialmente se l'istituto l'ufficio abbia sede in città ove non sieno podestà scolastiche, o da esse non dipenda.

6. In ogni istituto od uffizio dovrà tenersi in buon giorno un registro conforme al modello unito alla presente, ove sia indicato lo stato di famiglia del capo o direttore di esso istituto od uffizio e di ogni singolo impiegato od insegnante.

In tale registro si farà menzione soltanto delle persone di famiglia conviventi con l'impiegato ed a carico di lui. Per la validità di tali annotazioni si richiede che ogni ufficiale vi apponga, per quanto concerne la propria famiglia, una dichiarazione da lui firmata che ne affermi la verità. Nei casi dubbi, è fatto obbligo ai capi degl'istituti di accertarsi dell'esattezza delle dichiarazioni esigendo documenti a prova.

Ogni stato di famiglia dev'essere sottoscritto dal capo dell'istituto, il quale confermi sotto la propria responsabilità le dichiarazioni degl' insegnanti ed ufficiali addetti all'istituto stesso.

7. Nessuna richiesta per persone di famiglia degl'insegnanti ed ufficiali dipendenti da questo Ministero potrà rilasciarsi se non in conformità degli stati predetti e quando da essi risulti trovarsi tali persone nelle condizioni prescritte dagli articoli 3 e 8 del citato regolamento.

8. I registri di richieste verranno forniti esclusivamente da questo Ministero.

Essi saranno rigorosamente esaminati allorchè verranno rimandati esauriti. Di qualsiasi irregolarità che in essi si riscontrasse sarà chiamato a rendere conto il capo dell'istituto o dell'ufficio.

9. Ogni registro dovrá avere un riassunto delle concessioni fatte, distinto per persona e per anno, a partire dal 1° gennaio.

10. Nei casi di trasferimento dovrà esser cura del capo dell' istituto il chiedere copia autentica dello stato di famiglia del trasferito. Tale stato peraltro non sarà tenuto per valido, nè iscritto nel registro da ciò, se non sia accertata la sua concordanza con la condizione presente della famiglia.

In qualunque caso l'ufficiale trasferito da una residenza ad un'altra dovrà rinnovare la dichiarazione firmata circa la verità delle notizie relative alla propria famiglia.

Oltre lo stato di famiglia dovrà chiedersi notizia dei viaggi fatti con richiesta sia dall'ufficiale medesimo, ove questi non sia provvisto di libretto, sia dai componenti la famiglia di lui, e ciò affinché in niun caso possano farsi nell'anno più viaggi che la legge non consenta.

11. I decreti per il pagamento delle indennità di trasferimento o di missione non avranno corso se nelle relative tabelle non sia apposta fra le dichiarazioni che s' intendono confermate dal capo dell'istituto, o dell'ufficio, quella che non siasi goduto di alcuna riduzione di prezzo nel viaggio compiuto.

Avvertenze.

Le norme stabilite dal regolamento 30 aprile 1887 non sono applicabili se non per i viaggi fatti sulle linee esercitate dalle società mediterranea, adriatica e sicula. Per i viaggi, o frazione di viaggio, sulle linee esercitate da società diverse, rimangono in vigore le norme sin qui osservate, continuando fino a nuova disposizione a rilasciarsi richieste di antico modello anche agl' insegnanti ed ufficiali provvisti di libretti.

Tali linee sono: 1° Palermo, Marsala, Trapani.
2° Rete Veneta (Società V.)
3° Ferrovie Sarde.

La linea Santhià-Biella è in servizio cumulativo con la Mediterranea e con l'Adriatica, anche per i viaggi degli impiegati.

Il Ministro — *Coppino.*

III. Incaricati che possono viaggiare con riduzione di prezzo sulle strade ferrate.

Circolare

Roma, addì 30 giugno 1887.

Ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali scolastici, ai Provveditori agli studi, ai direttori di istituti d'istruzione e di educazione.

Nell'elenco generale degl'insegnanti ed ufficiali amministrativi, ai quali è dato di viaggiare a prezzo ridotto sulle strade ferrate dello Stato, trovansi notati per taluni istituti professori aventi titolo d'*Incaricati.*

Essendo per legge il benefizio di che trattasi concesso soltanto ad « impiegati in attività di servizio aventi nomina regia o ministeriale e stipendio a carico dello Stato » avverto che per tutti gli effetti di tale disposizione, gl'incaricati dei quali fa menzione l'elenco accennato, sono quelli, ai quali un tal titolo è dato da legge o ruolo organico, non gli altri che così si addimandano perchè chiamati a sopperire temporaneamente ad alcun ufficio vacante.

I Signori direttori degli istituti d'istruzione vorranno perciò innanzi di rilasciare alcuna richiesta per viaggiare a prezzo ridotto ad insegnanti od ufficiali aventi titolo d'incaricati, accertarsi che essi siano nominati per decreto registrato alla corte dei conti e provvisti di stipendio sottoposto alla doppia ritenuta della tassa di ricchezza mobile e di quella per la pensione di riposo.

Il Ministro — *Coppino.*

Legge modificativa del registro e bollo.

Ai Prefetti, Presidenti dei Consigli scolastici provinciali, ai regi provveditori agli studi, ai direttori e capi d'istituti ed amministrazioni dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.

Con circolare del 24 luglio 1887, n. $\frac{45705}{9594}$ diretta alle R. Intendenze di Finanza, il Ministero del tesoro dava opportune istruzioni per l'osservanza della legge 14 luglio 1887 n. 4702 modificativa del registro e bollo, colla quale veniva estesa la tassa di bollo alle quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato e posta esclusivamente a carico dei creditori.

Da tali istruzioni emerge:

1. Che dal 31 luglio 1887, le quietanze poste a corredo di rendiconti, vanno esenti da tassa soltanto quando sieno per somme minori di L. 10;

2. Che le quietanze di somme dalle L. 11 alle L. 100 debbono essere munite di marca da bollo di cent. 5; quelle per somma che superi le 100 lire, di una marca da cent. 10 o di due da cent. 5;

3. Che l'annullamento di tali marche, anzichè colla firma del creditore, come prescrive la legge comune, si faccia mediante l'apposizione del bollo d'ufficio;

4. Che per le quietanze degl'impiegati governativi la marca sia di cent. 5, se si tratti di stipendio o di assegno inerente ad esso, come l'indennità pagata insieme con lo stipendio agl'impiegati residenti in Roma, ovvero ancora l'indennità percette da impiegati in disponibilità che prestino servizio in alcuna amministrazione dello Stato, sia invece secondo le norme indicate ai numeri 1 e 2 se si tratti di rimborso di spese, d'indennità, di missione o d'assegni fissi per spese d'uffizio;

5. Che pei pagamenti fatti sopra mandati collettivi la tassa sia applicata per ogni avente diritto, ancorchè la quietanza venga fatta da un mandatario per più creditori.

Accennate tali norme come quelle che hanno più prossima attinenza con i servizi commessi ad ufficiali dipendenti da questo Ministero, si avverte che occorrendo mag-

giori chiarimenti sulla legge e la circolare sopra mentovate riuscirà agevole averne compiuti ed esatti dalle Intendenze di Finanza o dagli uffizi erariali.

Roma, addì 9 settembre 1887.

Per il Ministro — *Mariotti.*

Viaggi a prezzo ridotto sulle strade ferrate.

Circolare

Roma, 14 settembre 1887.

Ai signori prefetti, presidenti dei consigli scolastici, ai provveditori agli studi, ai signori direttori e capi d'istituti ed uffici dipendenti dal ministero della pubblica istruzione.

Avverto per norma la S. V. Ill.ma, che, in seguito ad accordi fra il Ministero dei lavori pubblici e le amministrazioni esercenti le strade ferrate dello Stato, gl'insegnanti e gli ufficiali di nomina regia non peranco provvisti di libretto, potranno viaggiare a prezzo ridotto, facendo uso delle dichiarazioni di nuova forma, fino a tutto il 31 ottobre prossimo venturo, dopo il qual termine sarà rigorosamente osservato quanto venne dichiarato nell'art. 1.º della circolare 29 giugno prossimo passato.

Per ciò poi che concerne la consegna dei libretti, metto in avvertenza la S. V. Ill.ma che nel farne richiesta a questo ministro, Ella dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, se l'ufficiale o l'insegnante che dev'esserne fornito, viaggiò con dichiarazioni dopo il 1.º luglio scorso, e nel caso affermativo, indicare il numero degli scontrini rilasciati per ogni dichiarazione di nuovo modello o quello delle fermate fatte da lui, se le dichiarazioni stesse furono fatte sopra stampati di modello antico.

Per il Ministro — *Mariotti.*

Spedizioni di Stampati ed altri oggetti per uso di Uffizi.

Circolare.

Roma, addì 21 settembre 1887.

Ai prefetti, presidenti dei Consigli scolastici provinciali, ai provveditori agli studi, ai direttori e capi d'istituti ed amministrazioni dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.

Per le convenzioni passate fra il governo e le società esercenti le strade ferrate dello Stato devono considerarsi siccome esclusi dal trasporto in franchigia col mezzo della posta gli stampati, la carta, i registri in bianco e simili quando l'invio di tali oggetti abbia carattere di provvista. Ad evitare perciò ulteriori richiami da parte delle dette società, devo avvertire la S. V. che il servizio postale è ristretto alla spedizione delle lettere e dei pieghi contenenti leggi, circolari, tariffe, ecc. richiedenti sicurezza o celerità di spedizione; laddove, trattandosi di altri oggetti, anche di quelli suindicati in quantità tale da doversi considerare siccome scorta o provvisione di uffizi, l'invio di essi debb'essere fatto per mezzo della strada ferrata, ovvero per pacco postale, previo pagamento delle tasse prescritte e non altrimenti.

Pel Ministro — *Mariotti.*

Norme per le promozioni del personale direttivo e insegnante nelle scuole secondarie classiche, tecniche e normali governative.

Relazione a S. M. il Re e Decreto.

Sire,

Per le promozioni del personale direttivo ed insegnante delle scuole classiche, tecniche e normali sono state seguite finora norme e consuetudini diverse. L'esperienza ha mostrato la necessità di renderle fisse, comuni e pubbliche, contemperando i titoli dell'anzianità e del merito per modo che l'anzianità non impedisca ai migliori di pro-

gredire e il premio del merito non generi sospetti di arbitrio. Le disposizioni raccolte in questo decreto paiono atte a tale guarentigia.

Per chi è assunto al governo di un istituto sono necessarie doti speciali: la prima è di conoscere gli uomini per governarli. E veramente questa promozione, che conferisce autorità fra uguali e superiorità su tutti, richiede attitudine a mantenere la concordia degli animi, a procurare che i diversi insegnamenti sieno ordinati e armonizzati fra loro, a conservare la disciplina nei giovani, l'ordine e la giustizia per tutti. Onde segue la libertà necessaria della scelta, temperata dal consiglio di persone autorevoli ed esperte delle cose della istruzione.

I ruoli del personale degli istituti classici, tecnici e normali saranno pubblicati annualmente; sicchè appariranno tutte le mutazioni avvenute. Ogni insegnante potrà vedere come in uno specchio l'essere suo, confrontarlo coll'altrui e in proporzione dei meriti concepire ragionevoli speranze. Che le promozioni non debbano essere solamente il frutto obbligatorio di anni spesi più o meno bene negli uffici dello Stato, ma siano altresì il giusto che chi ha più elevate le doti dell'ingegno, più vasta e più appropriata la dottrina e fa opera più efficace per l'istruzione e l'educazione dei giovani progredisca di pari passo con chi è dammeno, o dappoco, o inerte. Se ciò seguisse, cesserebbe la gara degl'ingegni. Laonde chi ammaestra la gioventù valendosi con ardore costante dell'ingegno e della dottrina, e adempiendo bene il proprio dovere, va regolatamente nella carriera e non si ferma. A colui, per contrario, che non ha demeriti tali da essere privato dell'ufficio, ma è poco curato e svogliato, non si concede l'avanzarsi. Per i più meritevoli si facilita possibilmente l'andare e il salire.

L'esperienza mostra che la durata media dell' insegnamento è di trenta anni; ed è cosa rara che prima del ventesimo anno si giunga per anzianità al sommo del grado. Il progredire per anzianità è lento; e se i più anziani spontaneamente o sforzati dalla necessità, non lasciano i posti, non è dato agli altri di camminare più celeremente. Perciò parve conveniente di proporzionare gli avanzamenti fra l'anzianità ed il merito, dando due terzi a quello e un terzo a questo. Siffatta proporzione non è nuova, fu, per esempio, già introdotta nel regolamento delle scuole tecniche, fu stabilita per legge nella promozione degl'ingegneri del genio civile. Mediante le disposizioni di questo decreto è dato ai più degni di potere approssimarsi ai più anziani, e conseguire congiuntamente i supremi gradi fra gl'insegnanti. I casi saranno rari, ma sono resi possibili.

La permanenza per tutti, di tre anni almeno nel grado dei reggenti e parimenti di tre nelle prime due classi dei titolari, è necessaria per valutare il merito e sperimentarne la continuità. Il merito di un insegnante si compone principalmente di due cose: della dottrina e dell'arte di comunicarla La facilità di spiegare i pensieri sicchè penetrino con agevolezza nelle menti altrui, e l'efficacia di infervorare i giovani o di indirizzarli all'acquisto o all'uso del sapere e dell'arte, è un merito che si perfeziona col tempo. Il dotto deve acquistarsi nelle scuole il titolo di professore. Oltrechè non è senza danno che per salti e sbalzi si pervenga frettolosamente alla meta; perciocchè l'animo umano, se non è sorretto da un alto sentimento del dovere, inclina al riposo, e quindi consegue la necessità di altri e continui incitamenti a bene sperare.

Il governo potrà misurare con sicurezza i meriti, mercè delle norme fissate nel decreto. Le prime tre forniscono le prove della dottrina; e sono i titoli accademici, i quali, per essere con maggiore o minore lode conseguiti, dànno la misura del merito comparativo fra gl'insegnanti; i concorsi, segni di vittoria degl' ingegni a competenza degli altri coi quali gareggiarono; le pubblicazioni, documenti evidenti non pure del possesso, ma del progresso nella dottrina. Le altre tre norme, che sono i giudizi delle potestà scolastiche, l'esito delle ispezioni e l'efficacia dell'opera direttiva, di-

dattica ed educativa, fanno manifesto il valore dell'insegnamento. Perchè, in verità, guardando agli scolari, si vede come l'insegnante

.... l'ingegno e l'arte e l'uso chiami

a rendere quelli valenti, e collo esempio della vita intemerata, a farli di continuo migliori. A voler conferire ai più meritevoli, promozioni più rapide, erano necessarie cautele atte a levar via ogni dubbio che la promozione data per ragione sia concessa per favore. Così nacque conseguentemente il pensiero delle Commissioni giudicatrici del merito comparativo. Le persone appartenenti al Ministero e designate nel decreto ne fanno parte per ragione di ufficio, perciocchè il Ministero con diligenza raccoglie e conserva le notizie e i giudizi sopra ciascun insegnante.

Sono quattro le altre persone chiamate a farne parte. Esse debbono essere variamente addottrinate nelle materie dei diversi insegnamenti e autorevoli per esperienza e dignità della vita. Così è assicurata l'indipendenza del voto e l'imparzialità dei giudizi. Queste Commissioni segnaleranno, mediante relazioni scritte, le persone più meritevoli di promozione secondo le norme accennate. E il Ministero si varrà dei loro giudizi, anche per assegnare conforme ai meriti, le sedi dell'insegnamento più desiderate; perchè l'importanza della sede è una grande promozione.

Sire, questi sono i motivi delle disposizioni dettate dall'esperienza.

Ch'esser suol fonte a' rivi di nostr'arti.

Essi mi hanno indotto a sottoporre il seguente decreto all'augusta firma della Vostra Maestà.

Il Ministro della P. I. — *Coppino.*

N. 4960 — (serie 3ª) — Regio Decreto.

UMBERTO I. ecc.

Vedute le leggi vigenti sulla pubblica istruzione;

Considerata la convenienza di regolare con norme determinate le promozioni da farsi nel personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie classiche, tecniche e normali governative:

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. I presidi dei licei e degli istituti tecnici, i direttori dei ginnasi delle scuole tecniche e normali, i rettori dei convitti nazionali sono scelti fra coloro che per autorità morale e per esperienza nel governo della gioventù e nell' insegnamento, sono reputati idonei a tali uffizi. A questo effetto è sentito il parere delle Commissioni designate negli articoli seguenti.

2. I ruoli di anzianità del personale direttivo e degl' insegnanti, sono pubblicati annualmente, colle mutazioni avvenute.

3. Le promozioni si fanno per anzianità e per merito.

4. Le promozioni di anzianità e di merito si fanno per ordine progressivo di grado o di classe, per due terzi secondo l'anzianità e per un terzo in ragione del maggior merito: e hanno luogo soltanto da un grado all'altro e da una classe all'altra immediatamente superiori.

5. La promozione al grado di titolare non si può ottenere se non dopo un triennio almeno di servizio nel grado di reggente.

6. La promozione di classe nel grado di titolare non si può ottenere se non dopo un triennio almeno di servizio nella classe precedente.

7. La promozione di anzianità non si può ottenere senza l'adempimento regolare dei propri doveri;

8. Le promozioni di merito si fanno su proposte di speciali Commissioni.

9. Ciascuna Commissione è presieduta dal Segretario generale del Ministero dell'istruzione; e si compone del rispettivo direttore capo della divisione e di quattro persone non appartenenti all'amministrazione centrale, autorevoli per meriti e per esperienza nelle cose dell'istruzione, le quali rimangono in carica due anni. L'ufficiale che nella divisione tiene lo stato di servizio del personale, è segretario della Commissione ed ha voto deliberativo.

10. Le norme per classificare i più meritevoli di promozione sono:

I titoli accademici; i concorsi; le pubblicazioni; i giudizi delle podestà scolastiche; l'esito delle ispezioni; l'efficacia dell'opera direttiva, didattica ed educativa.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza addì 25 settembre 1887.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli - *Zanardelli* *Coppino*

N. 5087 — (Serie 3.ª) — R. D. con il quale il regio collegio convitto Vittorio Emanuele di Arezzo è mutato in Convitto nazionale.

UMBERTO I. ecc.

Veduto che il consiglio del comune di Arezzo, il quale concorre per il mantenimento del Regio Collegio Convitto *Vittorio Emanuele*, si è dichiarato favorevole alla trasformazione del collegio in Convitto nazionale, ritenendo che allo incremento di sì importante istituto d'istruzione e di educazione possa molto e in vari modi conferire il passaggio sotto l'autorità governativa;

Veduto che pure in favore della trasformazione si sono dichiarati il magistrato della fraternità dei laici, che concorre anche essa al mantenimento del collegio convitto, e il consiglio di amministrazione del collegio stesso;

Veduto l'atto, firmato in data 29 agosto 1887, fra il prefetto della provincia di Arezzo e i rappresentanti del reale collegio convitto, del comune e della fraternità dei laici.

Veduta la deliberazione del consiglio scolastico provinciale di Arezzo in data 21 settembre 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il regio convitto *Vittorio Emanuele* di Arezzo è mutato in Convitto nazionale, conservando tuttavia la sua autonomia.

Art. 2. — Il Convitto nazionale di Arezzo sarà ordinato secondo i ruoli organici approvati col Nostro Decreto 22 dicembre 1881, n. 581, septies (Serie 3.ª) e il regolamento approvato col Nostro decreto 16 aprile 1882.

Art. 3. — L'amministrazione del Convitto provvederà al mantenimento dello istituto con le rendite dei beni patrimoniali che esso possiede, o sarà per possedere in avvenire, con le rette dei convittori e con i sussidi che potrà ricevere per pareggiare le entrate con le spese.

Art. 4. — Il Governo contribuirà ogni anno alle spese di mantenimento con la somma di lire diecimila, uguale all'assegno di cui ha goduto sin qui il collegio convitto sul bilancio passivo della pubblica istruzione per gli effetti del decreto 28 febbraio 1861 del governatore della Toscana.

Art. 5. — Alla tabella B del ruolo organico del personale dei Convitti nazionali, approvato col sovracitato Nostro Decreto 22 dicembre 1881, sono aggiunti:

Un rettore, con lo stipendio di	L. 3,200
Un censore con lo stipendo	» 2,400
Un direttore spirituale con lo stipendio	» 2,000

Un economo con lo stipendio	L. 2,400
Tre istitutori con lo stipendio ciascuno	» 1,700
Tre istitutori con lo stipendio ciascuno	» 1,300

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1897.

UMBERTO.

Il Guardasigilli *Zanardelli* *Coppino.*

Contributo per vitto ed alloggio degli ufficiali addetti ai Convitti nazionali.

Il Ministero della Pubblica Istruzione

Veduto l'art. 2 alinea 2 del r. decreto 22 dicembre 1881, con cui sono approvati gli organici per il personale dei Convitti nazionali.

Decreta:

ART. 1. — A datare dal primo gennaio 1888, la quota da pagarsi dagli ufficiali dei Convitti nazionali a titolo di contributo per vitto e alloggio ad essi somministrati dall'istituto è stabilita in L. 1000 per il rettore, L. 800 per il direttore spirituale, L. 800 per il censore di disciplina, L. 800 per l'economo e L. 600 per ciascun istitutore.

ART. 2. — Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 20 gennaio 1882, in quanto non corrispondono al presente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 22 dicembre 1887.

p. Il ministro - *Mariotti.*

Decreto e tabella organica dei salari assegnati al personale di basso servizio nei Convitti.

Il Ministro della pubblica istruzione veduto il regolamento 16 aprile 1882 pei convitti nazionali

Decreta:

ART. 1. — A datare dal 1.º gennaio 1888 nei convitti nazionali vi saranno quattro categorie d'impiegati di basso servizio per ognuno delle quali si corrisponderanno le retribuzioni stabilite dalla tabella organica annessa a questo decreto.

ART. 2. — La quota di salario rappresentante l'indennità di vitto sarà dall'Amministrazione del convitto impiegata nell'acquisto di generi alimentari da fornirsi al personale di basso servizio in aggiunta ai rilievi delle mense. Il consiglio d'amministrazione del convitto potrà però, previa approvazione del Ministero, disporre che tale indennità sia corrisposta in contanti.

ART. 3. — Agl'impiegati di prima nomina dovrà sempre assegnarsi il salario minore nella categoria a cui appartengono, nè potrà esser loro aumentato lo stipendio se non dopo tre anni di non interrotto e lodevole servizio.

ART. 4. — Sono consentiti i passaggi dall'una all'altra categoria.

ART. 5. — L'applicazione di questo organico sarà fatta dal Rettore in base alla tabella che per ciascun convitto sarà stabilita dal Ministero.

ART. 6. — Oltre ai salari indicati nell'annessa tabella per ciascuna persona di basso servizio, l'amministrazione del convitto è autorizzata a depositare mensilmente alla Cassa di risparmio la somma di lire 4, con cui si formerà in ogni Convitto un fondo di cassa, per provvedere all'avvenire degl'impiegati suddetti, che non abbiano demeritato e che siano divenuti inabili al lavoro.

ART. 7. — Saranno stabilite dal Ministero le norme opportune, così per le nomine, le promozioni, i premi e le punizioni, come per l'amministrazione e la concessione dei sussidi sul fondo di massa.

Art. 8. — Le persone di servizio che al 1.° gennaio 1888 avessero già un salario maggiore di quello della rispettiva categoria indicato nell'annessa tabella, cumulato con l'indennità del vitto, continueranno a godere della maggiore somma, finchè non siano promossi alla classe superiore.

Art. 9. — I rettori dei convitti nazionali sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Tabella organica dei salari assegnati al personale di basso servizio dei Convitti Nazionali.

Categoria	UFFICIO	Natura del compenso	Classe 1ª	Classe 2ª	Classe 3ª
1	Cuochi	Salario	720	660	600
		Indennità per vitto .	360	360	360
2	Portinai, guardaroba, sottocuochi, refettorieri, infermieri . .	Salario	540	480	420
		Indennità per vitto (oltre i rilievi) .	210	210	210
3	Camerieri	Salario	480	420	360
		Indennità per vitto (oltre il salario) .	210	210	210
4	Inservienti, guatteri, facchini, lumai . .	Salario	420	360	300
		Indennità per vitto (oltre i rilievi) .	210	210	210

Roma, 30 gennaio 1888.

Il Ministro — *Coppino.*

Statistica annuale del movimento degl'impiegati dello Stato.

Circolare N. 833.

Roma, 14 marzo 1888.

A tutti i signori capi d'istituti e di uffici amministrativi dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Avverto la S. V. Ill.ma che dal 1° gennaio del presente anno in avanti, il servizio statistico annuale del movimento degl'impiegati addetti all'istruzione pubblica viene eseguito negli uffici di quest'amministrazione centrale.

Sono perciò abrogate le disposizioni per le quali tale servizio era fatto negli uffici e negli istituti provinciali dipendenti da questo Ministero.

Il Ministro — *Boselli.*

Repertorio degli atti soggetti a registrazione.

Circolare N. 2236.

Roma, addì [illegible] aprile

Ai capi d'ufficio e direttori d'istituti di pubblica istruzione.

L'articolo 73 della legge 13 settembre 1874 n. 1945, prescriveva ai notai, ai cancellieri giudiziari, agli uscieri, ai segretari e delegati di qualsiasi amministrazione od istituto pubblico di curare la registrazione degli atti compiuti con il loro ministero, e l'articolo 104 della legge medesima comminava una multa di L. 10 per ogni trasgressione a coloro fra i mentovati ufficiali (eccezione fatta per i notai) i quali avessero ricevuto o fatta alcuna provvisione dipendente da atti soggetti a registrazione, se questa non fosse già eseguita entro il termine prescritto.

Ai notai poi, ai cancellieri giudiziari, agli uscieri presso le Corti, i Tribunali e Preture, era imposto dall'articolo 110 l'obbligo di tenere uno speciale repertorio per iscriversi giornalmente e in ordine di data tutti gli atti, i contratti, le sentenze, i decreti e simili dell'uffizio rispettivo.

Avendo la legge 14 luglio 1887 n. 4702 all'articolo 4 prescritto che le disposizioni relative al repertorio degli atti soggetti a registrazione sieno estese ai segretari delegati e capi di qualsiasi amministrazione od uffizio pubblico, io debbo richiamare l'attenzione della S. V. sopra tali prescrizioni, mettendola in sullo avviso che le trasgressioni oltre alle pene pecuniarie determinate dai mentovati articoli di legge possono dar luogo, nei casi più gravi, a misure disciplinari.

E' pertanto nel doppio fine di curare l'adempimento delle accennate disposizioni, e di evitare, per quanto sia possibile, le spiacevoli conseguenze di omissioni anco involontarie.

La invito a prendere notizia esatta delle leggi citate, ed a rivolgersi, ove le occorra chiarire alcun punto di esse, all'uffizio del Registro o all'Intendenza di Finanza.

Per il Ministro — *Mariotti.*

Viaggi a prezzo ridotto sulle strade ferrate.

Coloro, i quali giungendo a Caserta o muovendo di là, dovessero recarsi oltre Nocera de' Pagani, come coloro che da Nocera de' Pagani dovessero proseguire il viaggio oltre Caserta, potranno, d'ora in avanti, percorrere, in luogo della via più breve che passa per Nola, l'altra più lunga che fa capo a Napoli, senza alcun aumento nel prezzo del viaggio, purchè ne facciano cenno negli scontrini o nelle dichiarazioni di cui sieno muniti per viaggiare a prezzo ridotto.

Aprile 1888.

Dispense dalle chiamate alle armi di talune categorie di militari in congedo illimitato.

Circolare N. 480.

Roma, 26 maggio 1888.

Ai capi degli istituti dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Per effetto del r. decreto 12 aprile 1888 gli ufficiali in congedo in posizione ausiliaria, quelli di complemento, di milizia territoriale, di riserva, e transitoriamente di milizia mobile, come pure i militari di 1.ª, 2ª e 3.ª categoria ascritti alla milizia territoriale, i quali coprono nell'amministrazione dipendente da questo ministero una delle cariche indicate nello specchio, annesso alle relative istruzioni, sono dispensati dal rispondere alle chiamate alle armi sia per istruzione, sia per mobilitazione.

Tale dispensa però non avrà effetto, per quanto concerne gli ufficiali, se non venga fin d'ora notificata al Ministero della guerra la condizione in cui essi trovansi presentemente, e, per i semplici soldati, se al tempo della chiamata, non sia esibito dallo interessato medesimo al Distretto a cui appartiene un certificato, dal quale risulti trovarsi egli nelle condizioni prescritte per essere dispensato.

Mancando nell'un caso come nell'altro siffatta dichiarazione, l'ufficiale o il soldato che non rispondesse alla chiamata, verrebbe punito a norma delle leggi militari.

Nell'invitare pertanto la S. V. Ill.^{ma} a prendere esatte notizie delle accennate istruzioni, edite dall'amministrazione del *Giornale Militare*, attendo che Ella trasmetta nel più brevo termine a questo Ministero l'elenco degli insegnanti ed impiegati amministrativi addetti a codesto istituto, i quali sieno rivestiti di alcun grado nello esercito o nella milizia.

In tali elenchi dovranno indicarsi il nome e il cognome, la paternità, l'anno e il luogo di nascita, il grado militare, il corpo al quale l'ufficiale appartiene, e la carica che copre nell'amministrazione.

Essendovi ufficiali appartenenti a corpi diversi, dovranno farsi elenchi separati, acciò questi possano essere poi trasmessi prontamente alle varie direzioni generali, dalle quali i corpi medesimi dipendono.

Ove non fosse in codesto istituto alcun insegnante od impiegato appartenente alla milizia od all'esercito, col grado di ufficiale, V. S. vorrà farne cenno in pronta risposta. Sarà poi obbligo stretto di lei il fare in seguito menzione di qualsivoglia mutamento avvenga nella condizione di siffatti ufficiali, come il dare nota di quelli che venissero in progresso di tempo a trovarsi nell'accennata qualità.

Per il Ministro — *Mariotti.*

N. 5428 — (Serie 3.ª) — R. D. che proroga per altri tre anni l'esperimento di militarizzazione dei Convitti nazionali di Aquila, Macerata, Milano, Salerno e Siena.

7 giugno 1888.

UMBERTO I. ecc.

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — I cinque Convitti Nazionali di Aquila, Macerata, Milano, Salerno e Siena continueranno ad essere in via di esperimento, per altri tre anni, alla dipendenza del Ministero della guerra, assumendo la denominazione di Convitti Nazio nali militari.

ART. 2. — Ogni Convitto nazionale militare é retto da un colonnello o tenente colonnello, nominato dal ministero della guerra, di concerto con quello della pubblica istruzione.

ART. 3. — Nei licei ginnasi collocati negli edifizi medesimi dei suaccennati Convitti, il comandante è incaricato delle attribuzioni appartenenti al Preside.

ART. 4. — Un professore, designato dal ministero della pubblica istruzione coadiuva il comandante per la direzione degli studi.

ART. 5. — Il comandante risponde direttamente al ministro della guerra dell'andamento del Convitto, in conformità delle leggi e regolamenti generali, a quello della istruzione pubblica della osservanza delle leggi, regolamenti ed istruzioni riguardanti le discipline scolastiche.

ART. 6. — Le spese per il personale militare degli accennati Convitti, saranno a carico del ministero della guerra. A tutte le altre spese pei Convitti stessi provvederà detto ministero colle rette dei convittori, colle rendite patrimoniali e coi proventi di varia

natura di cui presentemente fruiscono i singoli Convitti. Alle spese pei licei e ginnasi di cui all'art. 3 provvederà invece il ministero dell'istruzione pubblica a tenore delle vigenti leggi.

Art. 7. — I posti gratuiti e semigratuiti mantenuti dal governo nei detti convitti continueranno ad essere conferiti per concorso d'esami in conformità delle disposizioni del regolamento 16 aprile 1882.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

Umberto.

V. Il Guardasigilli *G. Zanardelli.*

E. Bertolè-Viale
P. Boselli.

Viaggi a prezzo ridotto.

Circolare N. 850.

Roma, addì 30 giugno 1888.

Ai signori capi e direttori d'amministrazione ed istituti di pubblica istruzione.

L'art. 1.° del decreto 30 aprile 1887 e il § 11 della circolare 29 giugno dello stesso anno, con la quale il regolamento medesimo veniva esteso alle amministrazioni dipendenti da questo Ministero, restringono, tassativamente il beneficio di viaggiare a prezzo ridotto sulle strade ferrate dello Stato ai soli viaggi, che gli ufficiali governativi compino per conto proprio e a proprie spese.

Essendosi verificati moltissimi casi, nei quali per l'osservanza di tali prescrizioni dovettero farsi provvisioni intese a rimettere le cose in perfetta rispondenza con le disposizioni sovraccennate, prego i signori capi degli istituti ed uffici dipendenti da questo Ministero a curare l'esatta osservanza di tutto quanto si riferisce a questo particolare di pubblico servizio.

Nel tempo stesso metto in avvertenza le SS. LL. per norma propria e dei rispettivi dipendenti che a partire dal 1.° giugno, p. v. nessun pagamento d'indennità avrà corso in questi uffizi se le relative tabelle non portino una dichiarazione, dalla quale si tragga essere stato accertato in fatto che l'ufficiale, nei viaggi compiuti per trasferimento o per missione, non abbia goduto di alcuna agevolazione che importi ribasso nei prezzi di tariffa.

I signori capi e direttori delle amministrazioni ed istituti di pubblica istruzione sono invitati di portare tale disposizione a conoscenza degli ufficiali che dipendono da essi, avvertendoli che per l'accertamento di cui trattasi, è, a seconda dei casi, necessaria l'attestazione del capo dell'istituto od uffizio dal quale l'ufficiale dipendeva innanzi del trasferimento, o la effettiva esibizione del libretto di riconoscimento.

Pel Ministro — *Mariotti.*

Bollettino ufficiale del giugno 1888 — Anno XIV.

Franchigia postale.

Per decreto reale de' 24 maggio scorso, controfirmato dai ministri dei lavori pubblici, della marina e dell'istruzione pubblica, la r. accademia navale di Livorno e gl'istituti governativi d'istruzione qui appresso indicati vennero ammessi a carteggiare in franchigia con le norme prescritte dal regolamento 5 novembre 1876 n. 3489 serie 2ª.

Università, Scuole d'applicazione per gl'ingegneri, Licei, Istituti tecnici e nautici, Convitti nazionali, Ginnasi, Scuole tecniche.

Uso del libretto di riconoscimento per viaggiare.

Circolare N. 860 — Roma, addì 28 agosto 1888.

Ai capi e direttori di istituti dipendenti dal Ministero d'istruzione pubblica.

Sono avvertite le SS. LL. che avendo la Compagnia Reale delle strade ferrate sarde aderito alle convenzioni passate tra il Governo e le società esercenti le maggiori linee del Continente e della Sicilia, per quanto concerne i viaggi degl'insegnanti degli ufficiali dello Stato, le disposizioni stabilite col Regolamento 30 aprile 1887 d'ora in avanti saranno applicate anche alle strade ferrate sarde, rispetto alle quali cessano quindi di avere effetto le avvertenze poste in fine delle istruzioni emanate il 30 giugno 1887.

p. Il Ministro — *Mariotti.*

N. 5647 — (serie 3ª) — R. D. che converte in governativi il ginnasio ed il convitto di Aosta colla denominazione « Regio ginnasio e convitto nazionale Principe di Napoli » e ne approva il relativo ruolo organico.

3 agosto 1888.

UMBERTO I. ecc.

Veduta la deliberazione del consiglio comunale della città di Aosta in data 16 luglio 1888, con la quale si chiede che sia convertito in governativo il ginnasio colà esistente insieme col convitto, cui provvede il comune valendosi dei mezzi forniti dal patrimonio particolare appartenenti alle scuole (collegio) della città stessa e del sussidio corrisposto dallo Stato sul bilancio della pubblica istruzione;

Veduto che per ottenere questi intenti il municipio si obbliga nella stessa deliberazione a concorrere in aumento alle dette rendite, con sussidii, alle spese necessarie al mantenimento dei due istituti;

Veduti i Nostri decreti 20 gennaio 1861 e 30 ottobre 1862, n. 938;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A cominciare dal 1° ottobre 1888 il ginnasio e il convitto della città di Aosta saranno convertiti in governativi colla denominazione di « *Regio Ginnasio e Convitto Nazionale Principe di Napoli* ». Essi per cura del Ministero di pubblica istruzione, verranno amministrati come unico istituto giusta le norme del regolamento approvato con Nostro decreto 16 aprile 1882, salva sempre l'autonomia delle proprietà patrimoniali dell'istituto.

Art. 2. — Il convitto sarà ordinato secondo i ruoli organici approvati con Nostro decreto 22 dicembre 1881 n. 581 septies (serie 3ª), e avrà perciò gli infrascritti ufficiali da aggiungersi alla tabella B dei detti ruoli.

Un rettore con lo stipendio di	L. 3200
Un censore di disciplina	» 2400
Un direttore spirituale	» 2000
Un economo	» 2400
Tre istitutori ciascuno	» 1700
Tre istitutori ciascuno	» 1500
Quattro istitutori ciascuno	» 1300

Art. 3. — L'amministrazione dell'istituto provvederà al pagamento degli stipendi e delle remunerazioni agli ufficiali e alle spese occorrenii colle rendite patrimoniali sopraccennate e con quelle che fosse per acquistare per l'avvenire, nonchè con le rette dei convittori, coi sussidi del comune e con qualsiasi altro eventuale provento.

ART. 4. — Il governo continuerà da parte sua a corrispondere per il ginnasio il sussidio inscritto nel bilancio della pubblica istruzione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì [illegible] agosto 1888.

Registrato ecc.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli - *G. Zanardelli* *P. Boselli*

N. [illegible] — serie 3a — R. D. che converte in governativi il liceo, il ginnasio ed il convitto maschile di Correggio denominato « Rinaldo Corso » e ne approva il relativo ruolo organico.

6 agosto 1888.

UMBERTO I ecc.

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Carreggio in provincia di Reggio nell'Emilia in data [illegible] 1888, con la quale si chiede che sieno convertiti in governativi il liceo, il ginnasio e il convitto « Rinaldo Corso » colà esistenti cui provvede il comune valendosi dei mezzi forniti dal patrimonio particolare del collegio;

Veduto che per ottenere tale intento il municipio si obbliga nella stessa deliberazione a concorrere nelle spese necessarie al mantenimento dei detti istituti qualora fossero insufficienti le rendite particolari del collegio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — A cominciare dal 1° ottobre 1888, il liceo, il ginnasio e il convitto maschile di Correggio saranno convertiti in governativi con la denominazione di regio liceo-ginnasio e convitto nazionale « Rinaldo Corso ».

Essi per cura del ministero dell'istruzione pubblica saranno amministrati come unico istituto giusta le norme del regolamento approvato con Nostro decreto 16 aprile 1882, salva sempre l'autonomia del patrimonio particolare delle scuole.

ART. 2. — Il convitto sarà ordinato secondo i ruoli organici approvati con Nostro decreto 22 dicembre 1881, n. 581 septies (serie 3a), e avrà perciò gli infrascritti ufficiali da aggiungersi alla tabella B dei ruoli.

Un rettore con lo stipendio di L. 1200 (oltre lo stipendio come preside del liceo).

Un censore di disciplina con lo stipendio di	L. 2400
Un direttore spirituale	» 2000
Un economo	» 2400
Un istitutore	» 1700
Due istitutore ciascuno con lo stipendio	» 1500
Quattro istitutori » » »	» 1300

ART. 3. — L'amministrazione dell'istituto provvederà al pagamento degli stipendi e delle rimunerazioni agli ufficiali, ed alle spese occorrenti, colle rendite patrimoniali sopraccennate e con quelle che fosse per acquistare per l'avvenire, non che con le rette dei convittori, coi sussidi del comune e con qualsiasi altro provento.

ART. 4. — Il governo continuerà da parte sua a corrispondere assegni pel mantenimento di posti gratuiti.

ART. 5. — Il presente decreto potrà essere revocato o modificato a volontà del governo o a richiesta del municipio, senza obbligo di specificarne i motivi, a condizione che la denuncia sia fatta sei mesi prima dell'incominciamento dell'anno scolastico, e che inoltre quella del municipio sia accompagnata dalla conforme deliberazione del consiglio comunale ammessa dalla metà più uno dei consiglieri e approvata dal consiglio scolastico e dalla deputazione provinciale.

Ordiniamo che ecc.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1888.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli - *G. Zanardelli* *P. Boselli*

N. 5723 — (Serie 3.ª) — R. D. che approva il nuovo ruolo organico del personale del collegio convitto Principe di Napoli in Assisi.

14 settembre 1888.

UMBERTO I. ecc.

Veduto il ruolo organico del personale approvato per il collegio convitto Principe di Napoli in Assisi con regio decreto del 3 gennaio 1884, numero 2015 (serie 3.ª);

Riconosciuta la necessità di modificare tale ruolo per il migliore andamento amministrativo e didattico dell'istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — È approvato il nuovo ruolo organico del personale del collegio-convitto Principe di Napoli in Assisi secondo il prospetto unito al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1888.

UMBERTO

V Il Guardasigilli - *G. Zanardelli.* *P. Boselli.*

Disposizioni
per la distribuzione dei biglietti a prezzo ridotto nelle stazioni.

Circolare N. 861 — Roma, addì 28 agosto 1888.

Ai R. Provveditori agli studi, R. Ispettori scolastici, Direttori d'istituti d'istruzione ed educativi.

L'amministrazione delle strade ferrate nel Mediterraneo, nell'intento di evitare gli inconvenienti che sogliono verificarsi in alcuni periodi dell'anno per la grande affluenza nelle stazioni principali di persone munite di libretti o di dichiarazioni per viaggiare a prezzo ridotto ha disposto:

1. che nelle grandi stazioni gli sportelli per la distribuzione dei biglietti si aprano 40 minuti prima della partenza del treno;

2. che siano messi in vendita biglietti di andata e ritorno in partenza da Roma per Frascati, Ladispoli e Civitavecchia per gl'impiegati delle amministrazioni centrali e da Napoli per Salerno e Caserta per quelli delle amministrazioni provinciali, riserbandosi di provvedere al modo istesso per Milano e Torino.

Si avverte intanto che essendosi nel tempo stesso disposto affinchè in niun caso la distribuizione di tali biglietti possa essere cagione di ritardo nella partenza de treni, per non correre il rischio di perdere la corsa, fa d'uopo essere solleciti ad approfittare del tempo maggiore lasciato alla distribuzione stessa, e ciò che importa maggiormente di presentare agli sportelli gli scontrini delle dichiarazioni e le matrici e gli scontrini dei libretti interamente riempiuti.

Per le gite nelle quali sono ammessi i biglietti di andata e ritorno tali scontrini dovranno essere due da lasciarsi entrambi alla stazione di partenza. Coloro i quali presentassero scontrini sforniti di una delle indicazioni richieste od omettessero di notare le indicazioni stesse nelle matrici dei libretti saranno respinti in coda a tutti gli altri viaggiatori presenti allo sportello di distribuzione. Sia cura di V. S. Ill.ma il porgere notizia di tale disposizioni agli ufficiali ed insegnanti che dipendono da Lei.

p. Il Ministro — *Mariotti.*

Dichiarazioni per viaggiare a prezzo ridotto.

Circolare N. 856 — Roma, addì 31 agosto 1888.

Ai signori Direttori d'Istituti ed Uffici dipendenti dal Ministero della P. I.

Coloro che viaggiano a prezzo ridotto sulle strade ferrate dello Stato non sempre curano di consegnare a viaggio compiuto la dichiarazione, onde furono provveduti per godere di siffatto benefizio. Tale omissione è cagione d'inconvenienti di più maniere, e che giova evitare pel regolare procedere del servizio; ond'è che sarà apportuno il ricordare quest'obbligo ai dipendenti di cotesto Uffizio, quando siano nel caso di ritirare le dette dichiarazioni per servirsene.

p. Il Ministro — *Mariotti.*

Viaggio da Suez a Massaua.

In seguito alla istituzione del servizio postale da Suez a Massaua, in coincidenza con la linea VI, Genova Alessandria, della Società *Navigazione generale italiana*, la direzione della società stessa avvisa questo ministero essere stati stabiliti i seguenti prezzi di passaggio, vitto compreso.

Da Suez Massaua e viceversa.

Leghe 323.

Passeggieri comuni.		Impiegati dello Stato.	
I. classe	L. 253	I. classe	L. 146,50
II. »	» 172	II. »	» 101,—
III. »	» 81	III. »	» 45,50

N. 5887 — (Serie 3.ª) — R. D. che approva il regolamento per i convitti nazionali.

11 novembre 1888.

UMBERTO I ecc.

Veduta la legge 13 novembre 1859 e il decreto legge del nostro luogotenente generale nelle provincie napolitane in data 10 febbraio 1861;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Il regolamento per i Convitti nazionali, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'istruzione pubblica è approvato.

ART. 2. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1888.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli - *Zanardelli* *P. Boselli.*

REGOLAMENTO
per i Convitti nazionali.

ART. 1. — I Convitti nazionali dànno ai giovani un'educazione morale, intellettuale e fisica, atta a renderli degni cittadini di una patria libera e civile.

A tal fine deve convergere l'operosità di quanti sono preposti all'alto e nobile ufficio.

L'educazione morale deve intendere a formare il carattere, svolgendo nei giovani il sentimento dei proprii doveri, l'amore alla virtù, alla famiglia, alla patria ed alle istituzioni che ci governano. L'educazione intellettuale, mercè lo studio, li renderà atti ad ogni civile disciplina, e di giovamento e decoro alla società. L'educa-

zione fisica, con le esercitazioni ginnastiche e militari, compie le altre due, e prepara alla patria uomini vigorosi e pronti alla sua difesa.

ART. 2. — Nei Convitti nazionali, oltre gl' insegnamenti comuni agli alunni esterni, che frequentano le stesse scuole liceali, ginnasiali e tecniche, vi sono insegnamenti interni esclusivamente per i convittori, parte obbligatorii e gratuiti, parte facoltativi e retribuiti.

Sono obbligatori e gratuiti gl'insegnamenti: dei corsi elementari; della calligrafia; del disegno; del ballo; della ginnastica; del canto corale; delle teorie militari con le necessarie esercitazioni, compresovi il tiro a segno; della scherma del bastone; sciabola e fioretto.

Il tiro a segno sarà riservato agli alunni delle classi liceali e dell'istituto tecnico.

Sono facoltativi e retribuiti gl'insegamenti: delle lingue straniere che non si professano nelle scuole secondarie frequentate dai convittori; della musica; dell'equitazione; del nuoto;

L'orario per gl'insegnamenti interni sarà fissato ogni anno dal Capo del Convitto.

L'istruzione militare teorica e pratica si darà con cura particolare e secondo le norme seguite per i Convitti militarmente ordinati. I convittori che, compiuti gli studii del Liceo o dell'Istituto tecnico, si siano segnalati in tali discipline, potranno essere raccomandati al Ministero della Guerra per godere degli stessi vantaggi che fossero concessi agli alunni dei Convitti qui sopra nominati.

Rettore.

ART. 3. — La direzione del Convitto, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio provinciale scolastico e del R. Provveditore agli studi, è affidata a un Rettore, coadiuvato da un Censore di disciplina e da un direttore spirituale.

Nei Convitti annessi ad un Liceo o ad un Ginnasio il Preside del Liceo o direttore del Ginnasio può anche tenere l'ufficio di Rettore.

ART. 4. — Il Rettore, solo capo e mallevadore del buon andamento del Convitto, ha l'autorità esecutiva di ogni legge, regolamento ed ordine; modera la disciplina e gl'insegnamenti interni, indirizza tutti gli ufficiali che gli sono subordinati al compimento dei doveri assegnati rispettivamente a ciascuno.

ART. 5. — Compila il regolamento interno del Convitto, che deve essere discusso dal Consiglio d'amministrazione ed approvato dal Consiglio provinciale scolastico.

ART. 6. — Raduna con particolare invito in cui sono indicate le cose da trattarsi, il Consiglio d'amministrazione, e ne presiede le adunanze.

ART. 7. — Nomina e licenza i maestri interni e i famigli. Propone al Consiglio d'amministrazione la scelta degl'Istitutori da notificarsi al Presidente del Consiglio provinciale scolastico, il quale deve nominarli.

Art. 8. — Al giudizio del Consiglio sottopone i conti mensili dell' economo; il conto annuale e il bilancio preventivo; inoltre a tempo opportuno trasmette al Consiglio provinciale scolastico, con gli schiarimenti che crede utili, il conto annuale e il bilancio di previsione.

ART. 9. — Per mezzo dell'economo provvede alle spese giornaliere, stipula coi fornitori i contratti già deliberati dal Consiglio d' amministrazione, vigila all' esatto adempimento dei contratti, provvede ai pagamenti, cura la regolarità dei libri di conto e quant'altro occorra.

ART. 10. — Veglia in modo particolare sulle buone creanze, sulla disciplina, sulla moralità e sul profitto scolastico degli alunni, e perciò visita spesso le sale di studio, i luoghi per la ricreazione, il refettorio, i dormitorii ecc. Egli solo ha relazione colle famiglie, con i rappresentanti di esse, coi tutori; ai quali dà ragguaglio ogni due mesi per iscritto intorno alla condotta e al profitto dei giovani, e in caso di gravi mancanze o di gravi malattie, ne dà loro sollecito avviso.

Art. 11. Procura in tutti i modi di tener vivo nell'animo dei convittori l'affetto per la famiglia, concede loro le uscite straordinarie.

Art. 12. — Di quando in quando o solo o insieme col censore, si accerta che ogni alunno tenga in assetto il proprio corredo. Visita di frequente le compagini, indagando quali provvedimenti occorrano per la sanità e per l'igiene degli alunni; assiste frequentemente alle lezioni interne per assicurarsi come esse sono impartite e del profitto che i giovani ne ritraggono.

Art. 13. — Vigila direttamente le letture dei convittori, procura che nella scuola essi siedano separatamente, nè abbiano dimestichezza con gli alunni esterni; e ove le sue premure non siano secondate da chi regge le scuole, deve riferirne subito al Provveditore agli studi.

Invigila altresì sulle persone che hanno accesso nel Convitto. Dispone che nelle ricreazioni, negli studi e in tutte le pratiche comuni gli alunni di tenera età stiano separati dagli adulti.

Art. 14. — Il Rettore si procura dai Presidi e Direttori delle scuole le relazioni bimestrali sul portamento, sugli studii, sul profitto di ciascun convittore; e dà loro spesso e personalmente s'informa in quali materie i convittori si mostrino più deficienti, a fine di porvi rimedio.

Art. 15.— Legge ogni giorno, presenti il censore di disciplina, il direttore spirituale e gli istitutori, non occupati altrove per causa di servizio, le relazioni quotidiane degl'istitutori e dei maestri interni, e provvede in conformità.

Art. 16. — Il rettore, o un ufficiale del Convitto da lui incaricato e sotto la sua vigilanza, ammaestra gli alunni intorno alle più sane norme d'igiene, non omettendo quelle che riguardano i primi soccorsi da darsi in caso d'infortunii.

Art. 17. — Cura che gli alunni fra loro e colle persone così del Convitto, come estranee, trattino con modi gentili e parlino sempre l'italiano escluso qualunque dialetto.

Art. 18. — Ogni anno manda al ministero, per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, due relazioni particolareggiate, una , entro il mese di agosto; sulle case che riguardano la morale, la disciplina e gli studii dei giovani; l'altra entro il mese di gennaio, sull'andamento economico, accompagnandola col verbale di chiusura.

Art. 19. — Assente il rettore, ne fa le veci la persona che egli stesso avrà designata ufficialmente, d' accordo col Consiglio d'amministrazione, alla Presidenza del Consiglio provinciale scolastico e al ministero.

Censore di disciplina.

Art. 20. — Il Censore dev'essere laico, preferibilmente celibe e scelto fra gl'istitutori anziani che si segnalarono per istruzione, per condotta e bontà di servizio. Fra essi a meriti pari per quanto riguarda le qualità concernenti l' esercizio dell'ufficio, saranno anteposti sia i laureati in lettere o scienze, sia gli ufficiali dell'esercito e dell'armata che abbiano le qualità richieste.

Nei convitti più numerosi il censore ha per aiuto un istitutore scelto tra i più meritevoli. Tale scelta sarà ogni volta modificata al ministero.

Art. 21. — Veglia sotto l'indirizzo del rettore alla disciplina degli alunni, degli istitutori e dei famigli, all'osservanza del regolamento, dell' orario , ecc. cura la nettezza, così delle persone, come dell'istituto.

Art. 22. — Secondo le istruzioni del rettore, in tutto ciò che si riferisca alla disciplina e alla educazione degli alunni, sopraintende agl'istitutori, li consiglia, l'indirizza e in caso di mancanza ne riferisce a lui.

Art. 23. — Visita di giorno e di notte le camerate e i dormitorii; assiste al co-

ricarsi ed al levarsi degli alunni e alle loro refezioni; provvede ai reclami che potessero farsi per le vivande e ispeziona la cucina.

E' presente agli esercizi ginnastici e militari, alle esercitazioni del tiro a segno, alle passeggiate militari, che si faranno, possibilmente, una volta ogni mese, oppure durante le vacanze scolastiche estive, del Natale, del Carnevale, della Pasqua.

E' presente inoltre, alle lezioni di scherma, agli ufficii religiosi, all'andata e al ritorno degli alunni dalle scuole e dalle lezioni interne. Sorveglia i bagni, l'uso dei quali dev'essere frequente. Interviene nelle ricreazioni; designa, d'accordo col rettore, le passeggiate ordinarie; e d'accordo col rettore e coi rispettivi istruttori, le militari e ginnastiche.

Art. 24. — Mentre assiste col Rettore al rapporto degl'istitutori, prende nota sul registro dei castighi inflitti, e ne cura l'esecuzione.

Art. 25. — Custodisce l'armeria e gli attrezzi ginnastici.

Art. 26. — Vigila la distribuzione e conservazione del corredo degli alunni, e cura la regolarità dei rispettivi registri, accertandosi di quando in quando personalmente che nella guardaroba gli oggetti siano tenuti a dovere e non ne manchi alcuno. Dà avviso al Rettore quando il corredo di qualche alunno lascia a desiderare circa la pulitezza e la convenienza

Art. 27. — Riceve in iscritto le richieste e i reclami degli alunni e vi provvede, secondo i casi, col mezzo degl'Istitutori o direttamente.

Art. 28. — Ha sotto di sè tutti i famigli, e l'istruisce sulla parte di servizio a ciascuno assegnato dal Rettore. Nessuno degl'Istitutori o dei famigli può uscire straordinariamente dal Convitto senza sua licenza. Per i trasgressori egli propone al Rettore i provvedimenti opportuni.

Art. 29. — Bada alla custodia delle porte del Convitto, alla loro chiusura nell'ora stabilità dal Rettore e durante la notte ne tiene le chiavi presso di sè.

Art. 30. — Al Censore non sarà permesso, in nessun caso, di alloggiare fuori del Convitto.

Direttore spirituale.

Art. 31. — Il Direttore spirituale, oltre l'istruzione religiosa, cura particolarmente la educazione morale degli alunni, accoppiando alla bontà del precetto l'efficacia dell'esempio e facendo pregiare ed amare la dignità della vita.

Art. 32. — Dimora nel Convitto, adempie a tutti gli ufficii che a vantaggio dell'educazione il Rettore stimi affidargli.

Art. 33. — Celebra la messa nell'oratorio del Convitto, e nei giorni festivi spiega il Vangelo e il Catechismo.

Art. 34. — Attende alle pratiche religiose comunemente osservate; ma in questa sorta di uffici nessuna coazione sarà usata da lui, nè dagli altri superiori, agli alunni.

Art. 35. — Non presterà l'opera sua di confessare presso gli alunni; per questo ufficio saranno sempre chiamati sacerdoti estranei al Convitto

Art. 36. — Ha in cura speciale la infermeria, assiste alla visita del medico e del chirurgo, veglia all'esecuzione delle loro ordinazioni, provvede, d'intesa col Rettore, a quanto occorre per i malati.

Art. 37. — Tiene in consegna gli arredi e tutti gli altri oggetti appartenenti al culto e risponde della conservazione di essi; si rivolge al Rettore per le provvisioni e riparazioni.

Istitutori.

Art. 38. — Gl'istitutori debbono aver titolo legale di abilitazione all'insegnamento in qualcuna delle discipline letterarie o scientifiche prescritte nelle scuole secondarie

classiche, tecniche e normali, o almeno possedere l'abilitazione all'insegnamento elementare di grado superiore ovvero la licenza del liceo o dell' istituto tecnico. Fra i maestri elementari saranno preferiti quelli che furono educati nei Convitti delle scuole normali.

Art. 39. — Gli istitutori saranno obbligati a stare con gli alunni, a vigilarli in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole, curando in particolar modo quanto riguarda la morale e fisica educazione di essi. Coll'esempio e colla parola debbono farsi a loro specchio di buon costume e di gentili maniere, e, studiandone il carattere, cercheranno di correggerne i difetti.

Agli istitutori è assolutamente vietato di fumare nel Convitto e a passeggio coi convittori. Eguale divieto è fatto ai famigli, agli alunni, agli altri ufficiali tutti del Convitto e alle persone estranee.

Art. 40. — Ogni istitutore vigila una compagnia non maggiore di 25 alunni. I famigli addetti alla compagnia dipendono immediatamente da lui.

Art. 41. — Per le supplenze ogni Convitto potrà avere un istitutore soprannumero e anche due, se vi sieno più di cinque squadre di alunni.

Nei Convitti che avessero rendite di non facile esazione potrà essere destinato, come aiuto all'economo, uno degl'istitutori che dimostri particolare attitudine a tale ufficio.

Art. 42. — Gl'istitutori dormono nella stessa camerata dei convittori e siedono alla stessa mensa usando gli stessi cibi.

La mattina si alzano primi, la sera si coricano ultimi, e quando sono di servizio non abbandonano mai gli alunni, nè di giorno, nè di notte.

Art. 43. — Hanno cura di distribuire ai convittori gli arnesi, i libri, gli oggetti di cancelleria e di corredo, ogni cosa insomma che loro occorra, tenendone nota ed assicurandosi che nessuno almeno ne consumi più del bisogno, ed avvezzando i giovani all'ordine e all'accuratezza.

Art. 44. — Gl'istitutori più abili saranno scelti a maestri elementari interni, per giudizio del Rettore. Non potranno questi, come nessun altro istitutore, salvo motivi eccezionalmente gravi e, in ogni caso, per pochissimi giorni e previo sempre il permesso speciale del Rettore, dormire fuori del Convitto. La mattina dovranno alzarsi all'ora della sveglia per assistere alla levata dei giovani in quella camerata o parte di camerata che saranno loro assegnate, e, la sera, quando abbiano il letto nei dormitorii degli alunni, coricarsi alla medesima ora degl'istitutori di squadra.

Il Rettore potrà, ogni qualvolta ne sia riconosciuta la convenienza, surrogare, anche nel corso dell'anno scolastico un Istitutore ad un altro nell'ufficio di maestro elementare.

Art. 45. — L'Istitutore incaricato dell'insegnamento elementare sarà dispensato da ogni altro ufficio, non solo durante le ore in cui fa scuola, ma anche nel tempo della ricreazione e del passeggio dei convittori, eccetto necessità di servizio non richieggano l'opera sua. Quando debba prestare quest'opera straordinaria avrà dal Ministero, oltre lo stipendio, una rimunerazione, su proposta del consiglio amministrativo.

Art. 46. — Gl'Istitutori sono equiparati agli uffiziali superiori del Convitto per ciò che si riferisce ai diritti di pensione, e a loro si computerà il servizio prestato, quando siano promossi a Censori o a Economi, ovvero nominati professori alle cattedre per cui hanno titoli.

Art. 47. — In caso di mancanze, possono essere inflitte agl' Istitutori le punizioni seguenti:

a) rimprovero in privato, per parte del Rettore o del Censore di disciplina;

b) ammonizione alla presenza del consiglio amministrativo;

c) sospensione temporanea, per la durata non maggiore di quindici giorni, dallo stipendio;

d) sospensione dallo stipendio e dall'ufficio ed allontanamento immediato dal Convitto, pel tempo che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione e che non potrà eccedere mai sessanta giorni;

e) destituzione per decreto dell'Autorità Provinciale scolastica, su proposta del Rettore e del Consiglio di amministrazione.

Le punizioni indicate alle lettere *c* e *e* saranno inflitte dal Consiglio d'amministrazione, il quale ne darà notizia al Prefetto, presidente del Consiglio provinciale scolastico.

In caso di mancanza assai grave, sia la sospensione, sia l'allontanamento immediato potrà ordinarsi dal rettore, sotto la sua responsabilità, ma dovrà quindi avere l'approvazione dal Consiglio amministrativo.

Della punizione inflittagli dal Consiglio di amministrazione, l'istitutore potrá appellarsi al Consiglio provinciale scolastico, che giudicherà.

Delle punizioni indicate alle lettere c, d, e, e delle cause che le provocarono, il Ministero dovrà essere informato.

Art. 48. — Lo stipendio degl'istitutori si accrescerà di un decimo ogni sei anni di servizio effettivo come è prescritto dal R. Decreto 22 dicembre 1881.

Art. 49. — I maestri di belle arti saranno nominati ad anno e retribuiti per lezione in quella misura che sarà stabilite dal Consiglio d'amministrazione nei limiti del bilancio.

Personale di servizio.

Art. 50. — Il personale di servizio è nominalo dal rettore, il quale deve scegiierlo fra persone di specchiata condottta, abili, robuste, preferibilmente celibi e che abbiano fatto il servizio militare nell'esercito o nell'armata.

Art. 51. — Il numero delle persone di servizio sarà proporzionato ai bisogni dell'istituto, avuto riguardc alle esigenze di una bene intesa economia.

La ripartizione dei servizi sarà fatta dal rettore.

Oltre il rimprovero da parte di qualunque superiore ai famigli potranno essere applicate dal rettore le punizioni seguenti:

a) ammonizione avanti al Consiglio amministrativo;

b) multa non eccedente in complesso lire 10 mensili;

c) allontanamento temporaneo dal Convitto e sospensione del salario;

d) espulsione anche immediata.

Convittori.

Art. 52. — I giovanetti, qualunque sia la religione a cui appar-engono, sono ammessi nei Convitti a pagamento o a posto gratuito e semigratuito. In questo secondo caso dovranno conseguire il posto giusta le norme indicate nell'articolo 93 e seguenti.

Art. 53. — Le ammissioni a pagamenti si fanno anche per le classi elementari.

Art. 54. — Le domande di ammissione devono farsi al rettore, corredate della fede di nascita e dell'attestato di subita vaccinazione.

Art. 55. — Gli aspiranti devono avere non meno di sette anni di età, nè più di dodici. Il Consiglio amministrativo potrà, per ragionevole eccezione ammetterne alcuno in età non molto maggiore.

Nessuna limitazione di età è stabilita per i giovani che escono da un altro Convitto; ma prima di accoglierli, il rettore dovrà assumere informazioni sulla loro condotta precedente.

Art. 56. — Il medico del Convitto osserverà se l'aspirante ebbe già l'innesto del vaccino, se sia di sana complessione e scevro di ogni infermità contaggiosa o repugnante.

ART. 57. — Con la risposta di accettazione, all'alunno sarà dato un numero di matricola per contrassegnare tutti gli oggetti di corredo prescritti dal regolamento interno del Convitto.

ART. 58. — L'abito così di casa, come d'uscita dovrà essere uniforme per tutti i convittori secondo il modello prescritto dal Ministero.

Il suono del tamburo o della tromba avviserà i convittori dei doveri da compiersi in comune.

ART. 59. — Nell'entrare in Convitto l'alunno dovrà depositare un trimestre anticipato di retta. Depositerà anche una somma conveniente che l' economo farà iscrivere su libretto della Cassa postale di risparmio, intestato all'alunno stesso, per le spese di generale necessità indicate dal regolamento interno.

Le rette si pagano ogni trimestre anticipatamente, e nulla si restituirà, per qualsiasi motivo, della retta pagata.

ART. 60. — Il convittore deve riconoscere i proprii superiori come investiti dell'autorità paterna e il Convitto come una temporanea famiglia; e perciò sarà verso quelli obbediente e rispettoso, affabile sempre coi compagni, garbato senza dimestichezza cogl'inservienti.

Egli deve qui educarsi, per tempo, al rispetto del principio di autorità e ai sentimenti di fraternità e di tolleranza che gli saranno di guida nella vita.

ART. 61. — Non può tenere con sè denari e oggetti preziosi, ma deve consegnarli al Censore, il quale rimetterà gli oggetti preziosi alle famiglie e il denaro all'economo, perchè lo depositi nella Cassa postale di risparmio.

ART. 62. — Non è permesso all'alunno usare cibi differenti da quelli ammanniti per gli altri, nè in maggior quantità, salvo che per ordinazione del medico. Gli è proibito anche di procacciarsi cibi e bevande fuori del pasto.

ART. 63. — Nessun alunno può esimersi dall'osservanza puntuale dell'orario comune, tranne che per impedimento accertato dal Censore o per malattia riconosciuta dal medico.

ART. 64. — Nessun alunno può sottrarsi agli esercizii religiosi praticati in comune senza espressa dichiarazione dei parenti.

ART. 65. — Il Rettore ha facoltà di dare speciali premii ai più degni fra i convittori per singolare bontà di costumi e per diligenza e profitto nello studio. I premii sono:

a) iscrizione del nome dell'alunno nell'elenco dei meritevoli che si esporrà ogni bimestre nella sala di udienza;

b) qualche libro desiderato;

c) visite straordinarie alla famiglia nei giorni di vacanza scolastica;

d) lode in presenza della compagnia o delle compagnie riunite;

e) lode speciale nella solenne distribuzione dei premii;

f) gite campestri;

g) visite ai musei e gallerie;

h) viaggi d'istruzione al termine dell'anno scolastico, fatti a spese comuni e coi risparmi del Convitto.

Per tali viaggi sarà necessario l'assentimento del Consiglio d' amministrazione e delle famiglie.

ART. 66. — Il Consiglio amministrativo ha facoltà di deliberare all'alunno segnalato per meriti straordinarii un premio particolare avvisandone il Ministero.

ART. 67. — Il Rettore può applicare i seguenti castighi:

a) privazione parziale o totale della ricreazione per uno o più giorni con l'obbligo del silenzio;

b) privazione della visita ai parenti fuori del Convitto;

c) ammonizione al cospetto della compagnia o delle compagnie riunite;

d) camera di riflessione per uno o due giorni, dove il convittore vigilato da fuori, dovrà attendere a lavori di studio, nè potrà essere visitato da persone estranee al Convitto, non esclusi i parenti;

e) ammonizione solenne innanzi al consiglio amministrativo e minaccia di espulsione;

f) espulsione dal Convitto;

Il Rettore può delegare al Censore di disciplina e agli Istitutori la facoltà di applicare i castighi più lievi.

Art. 68. — Sulla pena di espulsione deve deliberare il Consiglio amministrativo con diligente esame delle ragioni, e riferirne poi al Ministero per semplice notizia.

Consiglio di Amministrazione.

Art. 69. — L'amministrazione del Convitto è affidata ad un Consiglio speciale, detto di amministrazione, coadiuvato da un Economo.

Art. 70. — Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di un consigliere provinciale;

b) di una persona nominata dal Ministero;

c) di un funzionario dell'amministrazione di finanza designato dall'Intendente di finanza della Provincia a cui il Convitto appartiene;

d) del Rettore che ne è presidente.

Vi assiste, in qualità di Segretario e senza voto, l'Economo.

Eccettuati il funzionario dell'amministrazione di finanza e il Rettore, i componenti il Consiglio amministrativo non dureranno in ufficio più di tre anni, scaduto il qual termine devono essere mutati. Possono però essere rieletti dopo trascorso un triennio.

Art. 71. — Il Consiglio di amministrazione si aduna almeno una volta al mese per invito del Rettore.

Nei casi urgenti si aduna straordinariamente su domanda di due consiglieri e per invito del Rettore stesso.

Per la validità delle adunanze basta l'intervento di tre consiglieri.

A parità di voti prenderà il voto del Presidente.

Art. 72. Discute il regolamento interno del Convitto preparato dal Rettore, curando in ispecial modo che armonizzi col regolamento generale e risponda ai particolari bisogni dei luoghi e delle persone.

Tale regolamento sarà presentato all'approvazione del Consiglio scolastico, e da questo trasmesso in copia al Ministero.

Art. 73. — Esamina e discute, a tempo opportuno, il bilancio di previsione ed il conto annuale alla chiusura dell'esercizio presentati dal Rettore.

Nell'esame del conto annuale deve notare particolarmente:

a) se tutte le entrate siano state riscosse con regolarità e alla scadenza giá da esso Consiglio determinata, e se siano stati compiuti, a tempo e bene, gli atti prescritti contro i debitori morosi;

b) se tutte le spese siano state fatte con la debita parsimonia, secondo gli ordini da esso dati per provvedere ai bisogni materiali dell'istituto.

Sindaca i conti dell'Economo non più tardi del giorno 8 del mese, delibera sulla situazione mensile di cassa. esaminando i registri e le carte di contabilità e numerando il denaro.

Alla fine dell'anno esamina e discute lo stato di chiusura di cassa, determina le variazioni avvenute durante l'esercizio per ogni singola categoria, così dell'entrata come della spesa, del bilancio di previsione, indicandone le ragioni, e stabilisce quali realmente debbano essere le competenze del bilancio definitivo.

Provvede alle entrate ed alle spese, regola gli acquisti, le vendite, gli appalti, esamina le proposte di restauri e di nuove opere, e vi provvede.

ART. 74. — Delibera sulla scelta degl'istitutori fatta dal Rettore e cura che la deliberazione sia tosto comunicata al Prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico per la loro nomina, definitiva o temporanea secondo i casi.

Propone inoltre, su richiesta del Rettore, allo stesso Prefetto l'allontanamento o la dispensa dal servizio degl'istitutori inetti, inerti, o colpevoli di qualche grave mancanza.

ART. 75. — Decreta attestazioni di lode, propone rimunerazioni per gli ufficiali del Convitto che, oltre ai doveri del proprio ufficio, compirono servizi straordinarii riconosciuti.

ART. 76. — Entro i limiti segnati nei capitoli del bilancio regola e modifica le spese con piena autorità.

Per bisogni straordinarii e urgenti ha facoltà di spendere, riferendone al Ministero per l'approvazione.

Non ha facoltà di fare storni di fondi da capitolo a capitolo, nè anticipazioni di stipendii, di rimunerazioni o di qualunque somma.

ART. 77. — Nessun atto relativo all'amministrazione del Convitto ha valore legale, se non è sottoscritto dal Rettore e da un consigliere, delegato a tal uopo dallo stesso Consiglio.

ART. 78. — Il Rettore e gli altri consiglieri sono responsabili personalmente verso l'Istituto per danni che a questo derivassero o dalla loro azione o dalla loro trascuranza.

ART. 79. — I consiglieri decadono di pieno diritto, se, senza giustificato motivo riconosciuto dal Ministero, invitati per quattro volte di seguito non intervengano alle adunanze o, nel corso dell'anno, non intervengano alla metà di esse.

Economato e Cassa.

ART. 80. — Di regola generale, l'Economo è scelto nel personale degl' istitutori e nominato dal Ministero. Egli dovrà dare la cauzione secondo le norme ed i modi che le vigenti disposizioni prescrivono, e nella somma che sarà stabilita dal Ministero, sentito il Consiglio di amministrazione.

ART. 81. — L'Economo dipende direttamente dal Rettore e dal Consiglio amministrativo, ed è il consegnatario dei beni mobili del Convitto.

Egli riscuote tutte le entrate del Convitto ; eseguo il pagamento dei mandati sottoscritti dal Rettore e da un consigliere amministrativo, rispondendo dei pagamenti fatti in altra maniera ; tiene il giornale di cassa, il conto corrente ed il registro delle deliberazioni del Consiglio.

ART. 82. — Vigila ogni specie di provviste, così generali dell'Istituto, come particolari dei convittori, notando tutto in registri a tenore del Regolamento di contabilità dei Convitti.

ART. 83. — Provvede in tempo opportuno, all'occorrente pel vitto; cura acciò le masserizie, gli arredi e il casamento non deteriorino; vigila le riparazioni.

ART. 84. — Sotto la sua responsabilità deve curare qualunque esazione sia fatta nel tempo preciso della sua scadenza.

Ogni qualvolta egli non riesca, coi mezzi di cui dispone, a riscuotere in tempo qualche somma, ne riferisce immediatamente per iscritto al Rettore, il quale, entro quindici giorni al più tardi, darà o promuoverà dal Consiglio di amministrazione i voluti provvedimenti.

ART. 85. — Per gli appalti, per le provviste e per tutte le altre spese, l'Economo deve usare ogni diligenza a procurare il vantaggio dell'Istituto, proponendo al Consiglio di Amministrazione i modi e i tempi migliori.

ART. 86. — Tutte le somme riscosse per conto del Convitto devono essere rin-

chiuse in una cassa forte, dove si conservano pure i titoli di rendita e gli altri valor di proprietà del Convitto stesso ed un elenco di tutte le proprietà immobili, coi dati necessarii a provarne il possesso nel caso che andassero distrutti gli altri documenti.

Il Rettore però disporrà che le somme eccedenti il bisogno siano depositate presso qualche Istituto di credito riconosciuto dal Governo.

La cassa avrà tre diverse chiavi, una presso l'Economo, una presso il Rettore e una presso il Consigliere delegato dallo stesso Consiglio amministrativo.

Ai bisogni giornalieri servirà un'altra cassa con una sola chiave conservata dall'Economo, e non vi si terrà somma nè maggiore nè minore di quella fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 87. — L'Economo presenterà alla Regia Corte dei Conti, per mezzo del Ministero della pubblica istruzione, il resoconto, secondo le norme che saranno stabilite.

Art. 88. — L'Economo conserva intera la responsabilità di tutti i doveri inerenti all'ufficio, anche nel caso che a lui sia dato l'aiuto consentito dall'articolo 41.

Guardaroba, Mensa.

Art. 89. — Ha in cura le suppellettili del Convitto un inserviente col titolo di custode della guardaroba.

Egli tiene pure in consegna e distribuisce, sugli ordini scritti dall'Economo, le derrate.

Nota in particolare registro gli oggetti avuti in custodia e gli oggetti distribuiti.

Potrà avere dal Rettore qualche altro incarico nel Convitto.

Art. 90. — La medesima qualità di vivande sarà servita indistintamente per superiori ed alunni e la media giornaliera del vitto sarà una sola nel computo della spesa di mantenimento.

Agl'inservienti saranno lasciati i rilievi.

Art. 91. — Di frequente il rettore, e sempre il censore, il direttore spirituale e l'economo dovranno assistere alle refezioni degli alunni nel luogo che a ciascuno di loro dal rettore stesso sarà assegnato; e hanno perciò facoltà di sedere a mensa in altra ora e in luogo diverso dal refettorio comune.

Disposizioni generali.

Art. 92. — Il rettore, l'economo od altro funzionario che abbia in custodia oggetti di proprietà dell'Istituto, dovranno personalmente, o per mezzo di delegati speciali, farne la consegna ai loro successori, sotto l'osservanza delle norme date dal Ministero.

Posti gratuiti e semigratuiti.

Art. 93. — I posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti Nazionali di nomina governativa si conferiscono mediante concorso per esame ai giovani di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuti gli studi elementari e a tutto settembre dell'anno in cui segue il concorso non abbiano oltrepassato l'età di dodici anni.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso Convitto o di altro Convitto pubblico.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è ammesso al concorso se nella sessione ordinaria non abbia superato gli esami di promozione dalla classe che frequentò durante l'anno, come non è ammesso se voglia, nel concorso, esporsi all'esame non corrispondente alla classe da cui fu promosso.

Art. 94. — Il concorso avrà luogo nell'istituto secondario governativo frequentato dai convittori, al termine dell'anno scolastico, innanzi ad una commissione scelta dal Consiglio scolastico della Provincia,

La Commissione sarà composta di tre esaminatori, uno dei quali avrà l'ufficio di presidente.

Quando tra i candidati vi sia qualche alunno di Liceo o d'istituto tecnico, la commissione sarà composta di cinqne esaminatori compresovi il Preside.

Art. 95. — Il rettore del Convitto notifica entro il mese di aprile al Provveditore il numero dei posti che saranno vacanti al termine dell'anno scolastico. Il Provveditore, entro il mese di giugno, bandisce il concorso sulla *Gazzetta della Provincia*, con avviso di cui invierà subito copia al Ministero, affinchè sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Art. 96. — Il candidato per essere ammesso al concorso deve presentare al rettore:

a) un'istanza in carta legale scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in che scuola e in che classe faccia o abbia fatto gli studii;

b) la fede legale di nascita;

c) un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal direttore;

d) un certificato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale;

e) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestato dall'agente delle tasse sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro il termine stabilito nell'avviso di concorso; posteriormente nessuna istanza potrà esser accolta. Ogni frode in tali documenti sarà punita colla esclusione dal concorso, o con la perdita del posto quando già sia stato conferito.

Art. 97. — Il Consiglio amministrativo esamina i documenti e delibera l'ammissione al concorso, quando il candidato trovisi nelle condizioni richieste per l'ammissione dei convittori.

Art. 98. — Il Rettore comunicherà la deliberazione, entro tre giorni, ai concorrenti. Entro otto giorni la comunicherà alla Presidenza del Consiglio provinciale scolastico, al quale rimetterà pure le domande e i documenti dei candidati, l'elenco degli ammessi dichiarando la classe a cui appartengono e l'elenco degli esclusi indicando i motivi dell'esclusione.

Gli esclusi, avuto l'avviso, possono entro otto giorni richiamarsene al Consiglio scolastico, il quale giudicherà definitivamente.

Art. 99. — L'esame di concorso segue per doppia prova, scritta ed orale.

Art. 100. — La prova scritta per i candidati provenienti dalle scuole elementari consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica; per i candidati provenienti dalle scuole classiche, in un componimento italiano e in una versione dal latino, secondo gli studi fatti; per i provenienti dalle scuole tecniche, in un componimento italiano e in un quesito di matematica, pure secondo gli studii fatti.

Art. 101. — La commissione esaminatrice preparerà per ciascuna delle prove scritte, tre temi che saranno chiusi in altrettante buste perfettamente eguali, suggellate e date in custodia al Presidente di essa. Al momento dell'esame, e in presenza dei candidati il Presidente estrarrà a sorte uno dei tre temi per essere immediatamente aperto e dettato; gli altri due temi saranno distrutti.

Art. 102. — Sono assegnate cinque ore alla trattazione di ciascun tema, in giorni differenti, durante le quali uno degli esaminatori vigilerà la prova, curando che nessun estraneo al concorso entri nella sala.

Art. 103. — Il candidato non può valersi di carta diversa da quella fornitagli dall'Istituto col bollo d'ufficio e con la firma del Presidente della Commissione, nè di scritti o libri, dal vocabolario in fuori. Durante la prova non potrà aver comunica-

zione di parole o di scritti con chicchessia. Contravvenendo a quest'ordine sarà escluso dal concorso.

Art. 104. — Finito lo scritto, vi apporrà il proprio nome, e lo consegnerà nelle mani del professore incaricato della vigilanza. Questi lo firmerà, notando l'ora in cui gli fu dato.

Trascorso il termine fissato, il professore assistente consegna gli scritti al Presidente della Commissione, la quale nello stesso giorno li rivede e classifica.

Art. 105. — La prova orale, che deve farsi pubblicamente e nei giorni immediatamente successivi alla prova scritta, comprenderà tutte le materie proprie della classe dalla quale provengono i candidati.

Essa durerà quindici minuti per ogni materia.

Art. 106. — Il giudizio della Commissione deve cadere su ciascuna disciplina ed essere dato da ciascun professore separatamente, con punti da uno a dieci, tanto sulla prova scritta, quanto sulla prova orale. Il complesso dei voti sopra ogni materia sarà notato negli atti dell'esame.

Art. 107. — Dato termine al concorso, la Commissione esaminatrice ne esporrà i particolari in una speciale relazione, corredata da un prospetto nel quale i concorrenti siano classificati per ordine di merito.

La relazione ed il prospetto, sottoscritti da tutti gli esaminatori, insieme cogli atti relativi saranno trasmessi al Consiglio scolastico della provincia.

Art. 108. — Il Consiglio Provinciale scolastico, esaminati gli atti, conferirà i posti per ordine di merito ai candidati che ottennero in ogni materia dell'esame l'approvazione e una media complessiva non inferiore agli otto decimi preferendo a merito pari i più bisognosi e fra questi i figli degl'impiegati governativi e di chi rese servigi allo Stato. Del conferimento darà subito notizia al Ministero.

Art. 109. — I posti gratuiti e semigratuiti istituiti dal Comune o dalla Provincia o da fondazioni particolari, quando non si voglia seguire le stesse norme di concorso, saranno conferiti dal Consiglio Provinciale scolastico su proposta delle potestà comunali o provinciali e degli enti morali, rispettate le tavole di fondazione, purchè i candidati offrano tutti i requisiti richiesti per l'ammissione dei convittori a pagamento.

Art. 110. — L'alunno che gode di un posto semigratuito di patronato del Comune o della Provincia può essere ammesso a concorso per altro posto semigratuito di spettanza governativa.

Art. 111. — Può il Ministero, di propria iniziativa o a proposta del Consiglio provinciale scolastico, salvo sempre le norme generali relative all'ammissione dei convittori, concedere temporaneamente per l'anno in corso i posti gratuiti e semigratuiti rimasti disponibili, a giovanetti bene apparecchiati allo studio, appartenenti a famiglia di scarsa fortuna preferendo tra essi, a parità delle altre condizioni, i figli degli impiegati governativi e di chi abbia reso servigi allo Stato.

Art. 112. — I vincitori del concorso godranno il posto fino al termine degli studi secondarii; ma nel Convitto nazionale.

Il beneficio non potrà mai mutarsi in sussidio a domicilio.

Art. 113. — Oltre che nel caso di espulsione dal Convitto o dalla scuola, gli alunni provveduti di un posto gratuito o semigratuito lo perdono:

a) per sei mesi, se negli esami di promozione non riportano per due anni consecutivi otto decimi nel complesso dei voti;

b) per un anno, se per una volta non sono approvati nell'esame di promozione, o per più di due anni riportano in tali esami meno di otto decimi complessivamente;

c) del tutto, se per due anni di seguito non sono promossi.

Art. 114. — Quando il convittore, per motivi espressi nell'articolo precedente,

sia incorso nella perdita del posto, il Rettore deve riferirne immediatamente al Consiglio provinciale scolastico, e il Consiglio al Ministero.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della P. I.
P. Boselli.

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ per i Convitti Nazionali

—

Il Ministero della Pubblica istruzione

Visto il regolamento organico dei Convitti Nazionali approvato con R. D. 11 novembre 1888;

Decreta:

L'unito regolamento per la contabilità dei Convitti Nazionali è approvato e sarà eseguito dal 1º gennaio 1889.

Roma, 15 dicembre 1888.

Il Ministro — *P. Boselli.*

—

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

Capitolo I.

Del patrimonio dell'istituto.

Art. 1. — All'amministrazione del patrimonio dell'istituto provvede il Consiglio istituito col regolamento approvato dal R. Decreto 11 novembre 1888 secondo le facoltà che gli accordano gli articoli 69 e seguenti.

Art. 2. — Il patrimonio è descritto in un inventario o registro, il quale è diviso in tre parti: 1.º Beni immobili; 2.º Beni mobili fruttiferi; 3º Beni mobili infruttiferi.

I beni immobili comprendono tutti i beni stabili urbani o rustici di proprietà dell'istituto, servano essi a uso del convitto, o siano dati in affitto o tenuti a economia. La loro registrazione sarà fatta dopo sicuro accertamento sul modulo 1-A annesso al presente regolamento. I capitali attivi, le rendite pubbliche, le azioni e prestazioni di ogni genere, spettanti ai convitti, verranno iscritti nel registro modulo 1-B in seguito all'accertamento fatto e riconosciuto dai singoli debitori. I beni mobili infruttiferi, i quali comprendono tutto il materiale dell'istituto sono divisi in X categorie, cioè:

I. — Mobilio ad uso dei Convitti;
II. — Utensili di cucina, refettorio, dispensa, magazzino, ecc.
III. — Biancheria;
IV. — Mobilio per le scuole;
V. — Materiale scientifico e suppellettili del Gabinetto di fisica;
VI. — Idem del Gabinetto di chimica;
VII. — Idem del Gabinetto di storia naturale;
VIII. — Libri, carte ecc. e suppellettili della Biblioteca;
IX. — Attrezzi di ginnastica;
X. — Attrezzi per le marce e per gli esercizi militari.

Questi oggetti dovranno essere iscritti sul registro modulo I. C.

Ogni registro dovrà essere firmato dal Rettore, dall'Economo, e dal Consegnatario designato dal Consiglio Amministrativo.

A ciascun oggetto sarà attribuito un valore da desumersi o dal prezzo di acquisto o da apposita stima, che sarà segnato sull'inventario.

Art. 3. — Saranno registrati negl'inventari gli aumenti e le diminuzioni che per qualunque causa avessero luogo.

Art. 4. Entro la prima metà di gennaio d'ogni anno sará redatto un prospetto delle variazioni (Modulo 2) che sarà allegato al verbale di chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 5. Allorchè trattasi del patrimonio mobile, gli acquisti e le diminuzioni dovranno volta per volta essere giustificati dal buono o scontrino di carico da staccarsi dal bollettario (Modulo 2. A) che sarà tenuto da ciascun consegnatario.

Art. 6. — Non si pagheranno le note di oggetti portanti variazioni all'inventario se non sono accompagnate dal relativo scontrino di carico firmato dal consegnatario e vidimato dal Rettore. Il Consiglio di amministrazione e quello provinciale scolastico addebbiteranno all'Economo i mandati che egli avesse pagati per fatture non munite dello scontrino.

Art. 7. — Le stipulazioni e le esecuzioni dei contratti, contemplati dal capitolo I art. 37 e seguenti del regolamento generale di contabilità dello Stato, si faranno nel modo prescritto dal detto regolamento.

Art. 8. — Tutti i valori vengono conservati in una cassa-forte che abbia tre chiavi diverse. Di queste chiavi il consigliere delegato ritiene presso di sè quella della cassetta interna, volgarmente detta il tesoro, nella quale si conserveranno i titoli del debito pubblico, della cassa dei depositi e prestiti, i buoni del Tesoro ed ogni altro titolo di credito, nonchè le ricevute di deposito della Banca incaricata del servizio di cassa.

Art. 9. — Le riscossioni devono essere depositate nel giorno in cui sono fatte o al più tardi, nel giorno successivo, presso la Banca incaricata del servizio di cassa, ed il Rettore del Convitto è particolarmente responsabile dell'osservanza di tale prescrizione.

Art. 10. — L'inventario generale dell'Istituto sarà rinnovato almeno ad ogni decennio.

Capitolo II.

Dell'anno finanziario e del bilancio preventivo.

Art. 11. — L'anno finanziario comincia col primo giorno di gennaio e termina coll'ultimo di dicembre.

Art. 12. — Sono materia dell'anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno effettivamente luogo nell'anno, tanto per la competenza propria dell'anno, quanto per i residui.

Art. 13. — In ogni anno nel mese di ottobre, il Rettore presenterà al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, preparato dall' Economo per l' esercizio seguente.

Non più tardi del 15 novembre il bilancio sarà inviato al Consiglio scolastico per l'approvazione (art. 17 del Regolamento approvato con R. Decreto 3 novembre 1887) e da questi nei primi giorni di dicembre inviato al Ministero.

Art. 14. — Il bilancio preventivo comprende:

a) le entrate che si presumono riscotibili nell'anno in corso a cui il bilancio si riferisce;

b) le spese occorrenti per l'anno medesimo.

Gli stanziamenti, così per le entrate come per le spese, dovranno essere discussi dal Consiglio amministrativo e deliberati sulla base degli stati patrimoniali e della previsione reale.

Art. 15. — Il bilancio dell'entrata (mod. 2 parte I.) è diviso in capitoli con cifre complessive.

Vi sono riportate le cifre approvate nei bilanci precedenti colle rispettive diffe-

renze. Tali differenze saranno motivate negli allegati, e giustificate con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 16. — La previsione delle entrate, che vengono dalle rette dei convittori, dovrà essere fatta con la massima esattezza, e si terrà conto solamente degli alunni presenti e degli alunni ammessi effettivamente in Convitto.

Art. 17. — Ogni capitolo sarà corredato di un allegato in cui saranno descritte le entrate, come risultano dagli inventari e dal registro dei contratti.

Art. 18. — Le entrate sono divise in ordinarie e straordinarie ed in partite di giro.

Art. 19. — Fanno parte dell'entrate erdinarie le rendite di ogni specie, come affitti, censi, canoni, interessi di capitali, pensioni di allievi, ritenute sugli stipendi del personale per vitto ed alloggio.

Sono rendite straordinarie i rimborsi di capitali, le affrancazioni e simili.

Sono considerate come partite di giro le ritenute, risultanti dall' allegato C sugli stipendi, per conto entrata del Tesoro o per tassa di ricchezza mobile, e le somme che vengono dal Consiglio di amministrazione assegnate all'Economo per le spese minute e giornaliere.

Art. 20. — Per le rendite in natura sarà iscritto, oltre la quantità, il prezzo corrispondente, il quale solo potrà riportarsi in bilancio, ragguagliato alla media di un decennio delle mercuriali di tre mercati designati dal Consiglio.

Art. 21. — Nella parte delle entrate ordinarie sarà aperto un apposito capitolo per le entrate eventuali.

Art. 22. — Non dovranno essere segnate nel bilancio le rendite che non siano amministrate dall'economato dell'Istituto.

Art. 23. — Il bilancio della spesa (mod. 3 parte II.) sarà diviso in capitoli. Le spese vi saranno descritte per articoli.

Per gli stipendi sarà iscritta la cifra complessiva. in somma lorda che sarà per risultare da appositi allegati descrittivi.

La ritenuta sugli stipendi e la corrispondente somma da versarsi al Tesoro debbono iscriversi nelle partite di giro, tanto nell'entrata che nell'uscita, come è detto all'articolo 19.

Vi saranno riportate le spese approvate nei bilanci precedenti colle relative differenze.

Art. 24. — Le spese sono divise in ordinarie e straordinarie.

Delle prime fanno parte tutte le spese occorrenti per il servizio dell'Istituto, comprese le riparazioni ordinarie dei mobili e dei fabbricati.

Delle seconde fanno parte le riparazioni straordinarie dei fabbricati e di altre proprietà, l'acquisto dei mobili e il reimpiego dei capitali.

Alle spese ordinarie o di giro sarà provveduto dall'Economo dietro ordine del Rettore.

Per le spese straordinarie occorrerà sempre preventiva deliberazione del Consiglio di amministrazione (art. 76 del Reg. 11 novembre 1888).

Art. 25. — Sarà aperto apposito capitolo per le partite di giro di cui all'art. 19.

Art. 26. — Sarà aperto un capitolo tanto nella parte delle spese ordinarie quanto delle straordinarie, per le spese casuali e imprevedute.

Capitolo III.

Entrate e spese dell'Istituto e servizio di cassa.

Art. 27. — Il Consiglio di amministrazione del Convitto, determina, a seconda dei bisogni e delle entità dei crediti, il sistema da adottarsi per le riscossioni, compilando all'uopo e in conformità dei registri di consistenza i ruoli o liste di carico, da consegnarsi all'Economo o a chi è incaricato della riscossione.

Art. 28. — La compilazione dei ruoli o liste di carico è obbligatoria per tutti i convitti indistintamente, e sarà redatta nel modulo 3 alligato D da unirsi al bilancio della previsione.

L'Economo consegnerà ai singoli esattori l'estratto di detta nota. Quando anche le esazioni siano affidate ad esattori, l'Economo rimane sempre responsabile dell'esatta e pronta riscossione delle rendite dell'Istituto, e dovrà denunziare per iscritto al Rettore i debitori che al tempo prescritto non eseguissero i versamenti.

Il Rettore su tale denunzia provvederà entro 15 giorni le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 84 del regolamento 11 novembre 1888).

Art. 29. — Per ogni riscossione, nessuna esclusa, sarà rilasciata una bolletta staccata da un bollettario unico a madre e figlia (modulo 4).

Un solo bollettario dovrà esser tenuto a mano, gli altri volumi saranno custoditi sotto chiave per cura del Rettore.

Art. 30. — Eseguita la riscossione, ne sarà subito presa nota sul giornale di cassa (mod. 7) e quindi, riportata nel libro mastro (mod. 5 A), il quale sarà diviso per capitoli ed articoli.

Art. 31. — Le somme riscosse saranno depositate nella cassa-forte dell'Istituto, e nel giorno stesso o al più tardi, nel giorno successivo, depositate presso l'Istituto di credito incaricato del servizio della cassa.

Art. 32. — Quando trattasi di riscossione di rendite in natura, ne sarà addebitato all'economo il prezzo relativo, a norma dell'art. 20.

Art. 33. — Eseguita la vendita dei generi, l'economo presenterà il conto dettagliato di vendita in base al quale verserà come entrata eventuale il di più ricavato, o, con apposito mandato da rilasciarsi sul capitolo delle spese eventuali, sarà rimborsato della differenza, per il meno ricavato.

Art. 34. — Alle spese, approvate nel bilancio preventivo, sarà provveduto a senso dell'art. 81 e seguenti del regolamento 11 novembre 1888).

Art. 35. — Le spese tutte sono pagate in base a mandati individuali o collettivi (modulo 6, A, B, C e D).

Art. 36. — Del pagamento delle spese sarà presa nota sul giornale di cassa (mod. 7) e quindi riportata sul libro mastro della spesa (mod. 5 B) il quale sarà diviso in capitoli ed articoli.

I mandati emessi non potranno oltrepassare le somme stanziate.

Art. 37. — I mandati saranno segnati con numero progressivo sul libro mastro di cui si è parlato più sopra. Saranno firmati dal Rettore e dal Consigliere delegato.

Art. 38. — Per forniture ed opere d'arte non potranno essere emessi mandati a favore dell'economo o di altra persona del Convitto, se non in quanto è consentito dall'art. 44 del presente regolamento

Art. 39. — Il pagamento dei mandati quietanzati sarà fatto mediante il rilascio di un buono (*chèque*) sulla Banca incaricata del servizio di cassa firmato dal rettore e dall'economo.

Art. 40. — Il Consiglio di amministrazione non ha facoltà di ordinare spese straordinarie se non previste in bilancio, senza averne prima ottenuta l'approvazione dal Ministero.

Nel richiedere l'approvazione dovrà sempre indicarsi da qual capitolo del bilancio di competenza saranno tolte le somme occorrenti al pagamento di tali spese straordinarie.

La lettera ministeriale che dà il consenso per la spesa straordinaria, sarà annessa al mandato di pagamento.

Art. 41. — Non saranno autorizzate spese straordinarie che non possono essere sostenute coi fondi del bilancio di competenza.

Art. 42. — Il conto dei residui sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza dell'anno.

Art. 43. — I mandati emessi e non pagati alla chiusura dell'esercizio, saranno annullati.

Art. 44. — Per le spese minute giornaliere verrà dal consiglio di amministrazione assegnata all'economo, con mandato di anticipazione sul cap. 12 della spesa, una somma da conservarsi in una cassa separata.

Esaurita la detta somma l'economo presenterà la nota delle spese fatte, e gli sarà tratto mandato di rimborso per reintegrare il fondo messo a sua disposizione.

L'economo risponde ad ogni richiesta della somma anticipatagli, e alla chiusura dell'esercizio, verserà nella cassa-forte del Convitto la somma avanzata, della quale sarà dato scarico con bolletta da registrarsi al libro mastro dell'entrata cap. 12.

Art. 45. — Il servizio di cassa sará fatto dall'Istituto di credito indicato dal Ministero.

Art. 46. — Tutte le somme riscosse dovranno essere versate alla cassa della banca per cura dell'economo, che ne ritirerà ricevuta su apposito libretto di conto corrente.

Art. 47. — Il libretto di conto corrente sarà giornalmente visitato dal rettore, previo accertamento che tutte le somme riscosse furono versate alla banca.

Art. 48. — Il pagamento dei mandati quietanzati sarà fatto mediante emissione di buoni (*chèque*) sulla banca, e di essi sarà presa nota sul libretto di conto corrente.

Art. 49. — Ogni 15 giorni il direttore della Banca rimetterà in busta chiusa al Rettore del Convitto l'estratto del conto dell'Istituto in doppio esemplare, e il Rettore accertatosi personalmente che il detto conto corrisponde esattamente con i registri dell'amministrazione, ne restituirà alla Banca un esemplare munito del suo visto.

Art. 50. — I versamenti alla Banca saranno fatti a favore del Convitto ed intestati al Rettore *pro tempore*.

Art. 51. — Nei Convitti, pei quali non fosse possibile stabilire un accordo con qualche Istituto di credito riconosciuto, il servizio di cassa sarà fatto dall'economo nei modi indicati dal regolamento precedente. In nessun caso però potranno tenersi nella cassa dell'Istituto somme superiori ai bisogni ordinari.

Capitolo IV.

Mantenimento del Convitto.

Art. 52. — Alle spese di vitto é provveduto possibilmente a economia e mediante appalti parziali coi singoli fornitori. Solo in casi speciali, e quando circostanze eccezionali lo rendessero necessario, si adotterà il sistema dell'appalto generale.

Art. 53. — Col sistema dell'appalto il pagamento viene fatto all'appaltatore, alle scadenze stabilite dal contratto, sulla presentazione della nota delle razioni somministrate, certificata dall'economo e vistata dal rettore.

Art. 54. — La richiesta delle razioni verrà fatta con bollette staccate da un bollettario a madre-figlia, col visto del rettore. Queste bollette saranno unite alle note, di cui all'articolo precedente.

Art. 55. — Per la fornitura del vitto a economia il pagamento verrà fatto ai fornitori od appaltatori parziali sulla presentazione delle varie note di forniture corredate dai relativi buoni di richiesta.

Art. 56. — I buoni di richiesta saranno staccati da un bollettario a madre-figlia (mod. 8) e dovranno portare a tergo la dichiarazione del mastro di casa per l'introduzione in magazzino del genere richiesto. Il mastro di casa è responsabile di quanto ha ricevuto in consegna.

Art. 57. — Eguale sistema sarà tenuto per la fornitura dei combustibili.

Art. 58. — Per i generi che giornalmente vengono acquistati sulla pubblica piazza, l'Economo provvederà coi fondi ch'esso tiene a disposizione, e il Rettore l'ac-

crediterà con un buono di richiesta staccato dal bollettario per fornitori. Per l' introduzione in magazzino di tali generi e per il pagamento all'Economo di eventuali rimborsi saranno seguite le norme sopra indicate pei fornitori.

Art. 59. — Egual sistema sarà tenuto per la introduzione in magazzino, per il pagamento all'economo di quei generi che provenendo da rendite dell' istituto esatte in natura, vengono, come si è detto all'art. 32, caricate all'economo.

Art. 60. — Il mastro di casa, allorchè riceve dai fornitori o dall'economo i generi di consumo e ne firma le relative bollette di richiesta, prende nota nel registro di magazzino (mod. 9) della specie, quantità e valore dei generi introitati, indicando pure il numero della corrispondente bolletta di richiesta.

Art. 61. — Negl'istituti, dove il vitto è fornito mediante appalto generale, il registro di magazzino sarà tenuto solamente pei generi occorrenti al riscaldamento e all'illuminazione.

Art. 62. — Il mastro di casa nota giornalmente nel registro di consumo (mod. 10) i generi estratti dalla dispensa o dal magazzino, e seralmente ne ritira dall'economo la bolletta di scarico, staccata da apposito bollettario (mod. 11) della quale prende nota nella corrispondente colonna del registro di magazzino.

Art. 63. — Il registro di magazzino sarà chiuso mensilmente e la rimanenza sarà riportata nel mese successivo.

Art. 64. — Il registro di consumo sarà chiuso mensilmente per l'importo dei generi consumati.

Per la parte che riguarda le giornate di presenza sarà pure chiuso mensilmente e saranno riportate le cifre dei mesi precedenti fino alla chiusura dell'esercizio.

Art. 65. — La media giornaliera del vitto sarà complessiva per superiori, istitutori ed alunni (art. 90 del regolamento 11 novembre 1888).

Capitolo V.

Stati mensili di cassa.

Art. 66. — Alla fine di ogni mese l'economo chiude il libro mastro della entrata e della spesa, e forma « *lo stato mensile delle entrate e delle spese* » compilato in due tabelle, l'una per le operazioni relative all' esercizio in corso e l'altra per i residui. In ciascuna tabella sarà indicata, in separate colonne per ogni capitolo: *a*) la somma stanziata in bilancio o accertata per i residui attivi e passivi; *b*) la somma incassata o spesa nei mesi precedenti; *c*) la somma del mese di cui si dà la dimostrazione; *d*) il totale delle somme esatte e spese; *e*) il totale delle altre somme che sono ancora da esigere o da pagare, in confronto dello stanziamento in bilancio e dell'accertamento di residui alla chiusura del precedente esercizio.

Ciascuno dei due prospetti sarà corredato del riassunto, dal quale risulti l'avanzo o la deficienza di cassa (mod. 12 A e 12 B).

Art. 67. — Non più tardi del giorno dieci di ciascun mese, gli stati mensili di cassa, debitamente discussi ed approvati dal Consiglio amministrativo, saranno inviati al Consiglio Provinciale scolastico. Contemporaneamente ne sarà inviata una copia al ministero.

Art. 68. — Gli stati di cassa nell'ultimo mese dell'esercizio dovranno corrispondere esattamente ai risultati del conto consuntivo.

Art. 69. Quando fosse ordinata una chiusura straordinaria di conti, saranno eseguite le stesse operazioni come per gli stati straordinari del mese.

Capitolo VI.

Chiusura dell'esercizio.

Art. 70. — Entro il mese di gennaio sarà trasmesso al Consiglio provinciale scolastico debitamente discusso ed approvato dal Consiglio d'amministrrzione il verbale di chiusura dell'esercizio, nel quale dovranno essere riepilogate:

a) Le variazioni avvenute in aumento o diminuzione delle somme stabilite nel bilancio preventivo, le ragioni di tali variazioni e la data delle lettere ministeriali che le approvarono;

b) Il movimento economico dell'azienda ;

c) Le pratiche fatte con le provincie, i comuni e i privati per la riscossione degli arretrati.

A tale verbale di chiusura saranno alligati il modulo 2 di cui all'art. 6 e i moduli 13 A, B, C, D, E.

Art. 71. — Nella compilazione del modulo 13. C, annesso alla chiusura dell'esercizio, dovranno tenersi presenti le variazioni avvenute durante l'esercizio nelle cifre del bilancio e nei residui degli anni precedenti; di modo che, mentre la terza e la quarta colonna rappresentano la previsione fatta quando fu compilato il bilancio, la nona e la decima colonna rappresentano la situazione reale dell'attivo e del passivo accertato nel corso dell'esercizio.

Capitolo VII.

Conto Consuntivo.

Art. 72. — Ultimato ed approvato dal Consiglio amministrativo il verbale di chiusura dell'esercizio, l'Economo redigerà e presenterà subito al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo (mod. 14).

Il Consiglio suddetto, non più tardi del primo del mese di marzo lo invierà al Consiglio provinciale scolastico per l'approvazione.

Art. 73. — Il Consiglio provinciale scolastico non più tardi del primo del mese di aprile trasmetterà al Ministero in duplice copia il conto consuntivo, corredato di tutti i documenti e della deliberazione del Consiglio stesso per essere dal Ministero sottoposto all'approvazione della Corte dei Conti.

Art. 74. — Il conto consuntivo sarà approvato dal Ministero in seguito al favorevole avviso del Consiglio provinciale scolastico, a cui spetta esaminare e discutere il consuntivo specialmente per quanto riguarda la parte morale della gestione, e in seguito al nulla osta della Corte dei Conti.

Art. 75. — Il conto consuntivo consta di due parti : conto di diritto e conto di cassa.

Art. 76. — Nel conto di diritto sono riportate complessivamente le somme approvate (mod. 13 C unito al verbale di chiusura) e i residui da riscuotere, risultanti dal conto precedente (mod. 14).

Vi saranno pure riportate in forma complessiva le somme riscosse secondo il risultato dei bollettari, e quelle da riscuotere corrispondenti ai dati riportati nel modulo 13 D.

Art. 77. — A corredo del conto di diritto sarà unito il bollettario delle riscossioni, indicando in apposito elenco (mod. 14 A) il numero delle bollette, riferentesi a ciascun capitolo.

Art. 78. — Il conto di cassa comprende le spese, le somme riscosse risultanti dal conto di diritto, e il fondo di cassa, come apparisce dal conto precedente, oppure la deficienza che risultasse dal conto stesso (mod. 14).

Art. 79. — Le differenze a debito o a credito saranno riportate sul conto dell'anno successivo.

Art. 80. — Nel conto della spesa saranno riportate le somme approvate dal modulo 13 C annesso al verbale di chiusura dell'esercizio.

Art. 81. — L'ammontare della spesa sarà riportato in cifra complessiva per ogni capitolo.

Art. 82. — A corredo del conto della spesa saranno uniti i mandati di paga-

mento, coi documenti giustificativi, ove sia necessario, descritti in tanti elenchi (modulo 14 B) quanti sono i capitoli del bilancio.

Art. 83. — In un prospetto riassuntivo (mod. 14) che presenterà il risultato della gestione, saranno riepilogati i totali dei due conti di diritto e di cassa.

Capitolo VIII.
Disposizioni generali.

Art. 84. — I moduli uniti al presente Regolamento, di cui fanno parte integrante, saranno obbligatoriamente e rigorosamente seguiti.

Rimane in facoltà delle singolo amministrazioni il determinare il numero e la qualità degli altri registri ausiliari.

Art. 85. — Nella tenuta dei registri contabili, prescritti dal presente Regolamento saranno rigorosamente vietate le raschiature. Nel caso che fossero necessarie delle correzioni, queste dovranno essere fatte con inchiostro rosso, e le parole o cifre errate saranno solamente punteggiate.

Viaggi a prezzo ridotto — Rinnovazione di scontrini.

Circolare N. 870 — Roma, addì 20 novembre 1888.

Ai signori Direttori, capi di istituti e di uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ad effettuare la distribuzione degli scontrini per viaggiare a prezzo ridotto durante il prossimo anno 1889, in modo da potersene servire fino dal 1° gennaio p. v. occorre :

1. Che le richieste degli scontrini compilate secondo il modello qui unito, pervengano al ministero dell'istruzione non più tardi del 1° dicembre p. v.

2. Che sia unito alla richiesta il prezzo di essi, in ragione di centesimi 40 per cadaun fascicolo di scontrini. Le piccole somme potranno trasmettersi anche in francobolli.

3. Che l'indicazione del numero segnata sui libretti sia fatta sulla richiesta esattamente e con caratteri chiari ed intelligibili, ad evitare errori e ritardi nella spedizione degli scontrini.

4. Che la richiesta sia fatta ugualmente anche per ufficiali muniti di libretto, i quali fossero temporaneamente assenti dalla propria residenza.

5. Sarà inoltre cura dei rispettivi capi d'ufficio, o d'istituto di rinviare a questo Ministero, entro la 1.ª quindicina di gennaio p. v., i fascicoli di scontrini rilasciati per l'anno in corso, allo stato in cui saranno il 31 dicembre 1888.

p. Il Ministro — *Mariotti.*

Provincia di ....

(1) ....

Richiesta per N. .... *fascicoli scontrini, portanti i numeri d'ordine seguenti:*

Numero d'ordine del libretto	COGNOME E NOME DEL TITOLARE

Montare della somma unita L. ....

A .... li .... 1888.

Il ....

(1) Ufficio ed istituto donde proviene la richiesta.

Istruzioni varie del regolamento (1)

Art. 1. — I Convitti stanno aperti tutto l'anno. Possono essere chiusi temporaneamente in caso affatto eccezionale e previo il consenso del Ministero. Durante le ferie estive si procurerà che gli alunni villeggino insieme nel luogo stabilito e che i più distinti siano condotti ad un viaggio d'istruzione, secondo le norme prescritte.

Le autorità provinciali scolastiche e specialmente i R. Provveditori agli studi rammentino che i Convitti hanno un'alta missione da adempiere e che devesi quindi agevolar loro il modo di attendere regolarmente ai vari uffici quotidiani con opportuni orari scolastici. Abbiano ciò presente nell'approvar questi orari e vogliano sentire su tale oggetto anche il parere dei Rettori.

Raccomandino inoltre ai Presidi ed ai Rettori delle scuole di provvedere che i Rettori o i Censori di disciplina siano avvisati ogni volta che in qualche classe, mancando il professore o chi possa sul momento supplirlo, non si dia lezione, ed ogni volta che un alunno convittore durante la lezione, per qualche mancanza sia fatto uscire dalla scuola. Curino anche che tra una lezione e l'altra gli alunni non restino, neppure per brevissimo tempo, abbandonati a sè stessi e i convittori non abbiano quindi contatto con gli alunni esterni, giusta quanto dispone l'art. 13 del regolamento.

Una copia dell'orario interno sarà trasmessa, per sua conoscenza e per averlo presente nell'approvazione dell'orario per le scuole secondarie, al Prefetto presidente del Consiglio Provinciale scolastico, il quale dallo stesso capo del convitto sarà informato ogni volta delle modificazioni successive.

Art. 2. — E' desiderabile che l'insegnamento della ginnastica, della scherma e delle teorie militari con le necessarie esercitazioni, compreso il tiro a segno, sia dato possibilmente da un solo maestro da nominarsi per concorso. Il Rettore nel compilare l'orario degli studi interni faccia in modo da ottenere tale intento, considerato anche che per l'insegnamento della ginnastica agli alunni più giovani, il maestro dovrà essere aiutato, restandone sempre responsabile, dagli Istitutori addetti alle scuole elementari interne.

Circa questi insegnamenti, si inculcano le disposizioni contenute nella circolare ministeriale, riportata più sotto.

Nella formazione dell'orario per gli studi interni si abbia inoltre cura di dare uno svolgimento maggiore all'insegnamento del disegno per gli alunni del ginnasio inferiore, graduando le lezioni in modo da agevolare poi il passaggio all'Istituto tecnico a coloro di essi che, dopo aver conseguita la licenza del Ginnasio inferiore, intendessero di mutare ordine di studi, giovandosi delle facoltà consentite dal R. Decreto 7 giugno 1888 n. 5451 (serie 3.).

Le stesse ragioni ora dette per la ripartizione dell'insegnamento del disegno, consigliano a raccomandare alle amministrazioni dei Convitti che vedano d'introdurre per le tre prime classi ginnasiali l'insegnamento della lingua francese. Se questo nel regolamento è messo tra gl'insegnamenti facoltativi e perciò pagati dalle famiglie, il ministero non respingerebbe però le proposte che gli fossero fatte di metterlo a carico dell'istituto, sempre che la spesa non recasse esquilibrio al suo bilancio e potesse essere sostenuta con somme risparmiate su altri fondi del bilancio stesso.

È vietato di aggiungere, senza l'autorizzazione del ministero altri insegnamenti obbligatori o gratuiti a quelli indicati nel regolamento.

Art. 4. — Il Capo del Convitto, come direttore degli studi interni, è soggetto alla vigilanza diretta del Provveditore e del Prefetto, presidente del Consiglio provinciale scolastico, o di chi sia legalmente incaricato di farne le veci, ma non é obbli-

(1) Queste istruzioni si riferiscono soltanto agli articoli del regolamento qui citato.

gato a corrispondere cogli ispettori scolastici, nè di accettare, anche per ciò che riguarda le scuole elementari interne le visite dei detti ispettori se questi non ne abbiano avuto delegazione speciale dal ministero o dall'autorità provinciale scolastica.

Secondo le speciali loro attitudini e attribuzioni, gl'impiegati tutti del Convitto; dovranno essere esclusivamente adoperati, eccetto che nelle ore libere consentite a quelli di egual grado, per il Convitto stesso, ma non per le scuole liceali, ginnasiali, ecc. nè per l'ufficio di presidenza.

Il rettore può dare, in caso di gravi e urgenti motivi, riconosciuti, tre giorni di congedo agli impiegati del Convitto; il congedo per un tempo maggiore dev' essere dato dall'autorità superiore, cioè per 10 giorni dal R. Provveditore agli studi (articolo 51 del regolamento 3 novembre 1887) e per più di 10 giorni, anche quando si tratta del congedo ordinario annuale, dal ministero.

Salvo casi eccezionalissimi, gl'impiegati tutti dei Convitti, non esclusi i rettori, devono sempre seguire la via gerarchica nel corrispondere ufficialmente con l' amministrazione centrale.

Art. 5. — Vedi articolo 72.

I rettori porranno ogni loro cura e sollecitudine nel rivedere i Regolamenti interni in vigore per farvi le modificazioni che l'esperienza e i mutamenti introdotti nel presente Regolamento rendano necessari. Del nuovo Regolamento interno, come di quelli che si dovessero fare in avvenire con altre modificazioni od aggiunte, si manderanno cinquanta copie al Ministero che ne curerà la distribuzione agli altri convitti.

Art. 7. — Per la regolarità dei registri e dei conti, nell'atto che un Istitutore cessa dal servizio o vi è assunto anche in via provvisoria e d'esperimento, il Rettore ne faccia consapevole il ministero e disponga ad un tempo gli atti relativi per la legalità del provvedimento. (Vedasi anche la nota dell'art. 74).

Art. 9. — Vedi nota all'articolo 76.

Art. 12. — Circa l'igiene dei fabbricati si osservino le disposizioni date con la circolare 23 dicembre 1888 qui appresso riportata.

Art. 13. — Ciascun Convitto abbia una piccola biblioteca per uso esclusivo degli ufficiali e degli alunni. A questo non sarà concesso di leggere altri libri che quelli proprio per le scuole se non dopo ch'essi abbiano adempiuto i loro doveri scolastici.

(Vedi anche la nota all'articolo 1).

Art. 14. — Oltre queste notizie, il Rettore avrà cura di segnare, per ciascun alunno, in un registro riservato, la data e il luogo di nascita e quelle altre generalità che credesse bene di procurarsi (1); il tempo da cui fa parte della famiglia del Convitto, la condotta e l'applicazione allo studio nel Convitto stesso; gl'insegnamenti obbligatorii che gli sono impartiti in ciascun anno e il profitto che ne ritrae; il carattere, l'indole e l'inclinazione di lui; i progressi ottenuti e con quali mezzi, o il peggioramento fatto e perchè, così nell'istruzione come nell'educazione, i premi o i castighi principali avuti nel corso dell'anno o altre cose simili.

Art. 18. — Nella relazione sugli studi dei giovani, egli dovrà accennare ai risultati ottenuti nella prima sessione d'esame, per ciò che riguarda i singoli corsi regolari; e trattare, distintamente ciascuna materia, degl'insegnamenti interni.

Per questi però, non solo dirà i risultati ottenuti, ma segnerà in un prospetto le ore di lezione date mensilmente dai singoli maestri, indicando anche le compagnie a

(1) Queste altre generalità che converrebbe richiedere ai parenti del giovine nell'atto di riceverlo in Convitto, potrebbero essere le seguenti: Nome, professione e domicilio del padre, della madre, del tutore, custode e simili; — Se il giovane, oltre che dai parenti, ebbe speciale educazione da qualche precettore e se egli abitò presso il precettore o questi presso la famiglia di lui; — Se egli è soggetto ad alcuna malattia o infermità che richieda riguardi o misure speciali; — Se siasi notato in lui qualche attitudine o inclinazione particolare, e se i parenti intendano di fargli abbracciare una data professione e quale; — Se ha fatto viaggi e dove e da chi accompagnato.

cui si fecero queste lezioni, da che giorno le lezioni stesse incominciarono e in quale ebbero termine.

Il Rettore chiuderà la relazione sugli studi dei giovani, proponendo quelle modificazioni che dall'esperienza fatta nel corso dell'anno giudicasse utile per taluni o per tutti gl'insegnamenti obbligatori, sia quanto all'importanza di ciascuno di essi, sia quanto al modo d'impartirli con maggior profitto.

Art. 19. — La designazione della persona che dovrà supplire il Rettore nel caso che questi dovesse lasciare d'urgenza l'ufficio, sarà fatta ogni mese sulla prima seduta ordinaria del Consiglio di amministrazione e dovrà risultare nel verbale.

Se ne faranno intesi il Consiglio Provinciale scolastico ed il Ministero, appena la persona designata dovrà prendere servizio.

Art. 41. — Si concederà un Istitutore per aiuto all'Economo, preferibilmente in quei Convitti dove l'Economo si obbliga di riscuotere le rendite a partito forzoso.

Art. 42. — In caso di gravi mancanze o disgrazie, gl'istitutori riferiranno subito al rettore o al censore di disciplina.

Art. 51. — E' inteso che tutti i famigli devono dormire nel Convitto. Quelli addetti alle squadre dei giovani hanno il letto, o nel dormitorio della propria squadra o in una stanza vicina per essere pronti ad accorrere in caso di bisogno; ed essi o altri, occorrendo, se e come sarà stabilito dal capo del convitto, seguiranno le squadre dei giovani accompagnati a passeggio dagli Istitutori.

Art. 59. — Questo deposito dovrà essere rinnovato prima che la somma sia esaurita essendo assolutamente proibito che tali spese siano anticipate coi danari degli Istituti, e dovendosi applicare anche ai convittori il divieto fatto con l'art. 76 del presente regolamento.

I libretti della Cassa postale saranno custoditi nella cassa-forte del Convitto, ed ogni qualvolta occorre pagare una spesa per conto dell'alunno, la somma dovuta sarà prelevata sul libretto in seguito a ricevuta, firmata dall'alunno e munita del visto del Censore, avvertendo di tener sempre allegata al libretto la nota delle spese fatte.

Il consiglio di amministrazione del convitto, nello intento di avere il massimo risparmio, vedrà di dare in appalto i lavori di rammendature e riparazioni agli abiti, alle scarpe, alla biancheria, ecc.

I libri e gli oggetti di scrittoio si acquisteranno all'ingrosso dai librai editori e da fabbricanti, procurando ai convittori il beneficio del maggior risparmio possibile. Si cercherà di aprire una gara e le offerte si esamineranno dal consiglio di amministrazione che ne determinerà collegialmente l'accettazione. I pagamenti dei lavori e delle forniture sopra accennate, saranno eseguiti con le somme che si preleveranno dai libri postali. La nota delle forniture per conto delle famiglie sarà tenuta da ciascun giovane mediante un libretto fatto in doppia copia, una per l'alunno e l'altra per l'economo, il quale se ne servirà per giustificare presso l'amministrazione, e all'occorrenza, presso le famiglie, le somministrazioni fatte.

L'alunno quando debba fare qualche richiesta si farà dare la copia del libretto tenuto dall'Economo, e su questa come sull'altra, custodita da lui stesso, noterà ciò che gli abbisogni, sia di lavori per vestiario, scarpe ecc., sia di libri, carta, penne e simili, per i quali fa formale richiesta all'Economo. L'Istitutore controllerà tale richiesta e sottoponendola all'approvazione del Censore, indicherà gli oggetti che creda non necessari o superflui.

Il Censore o il Rettore correggerà la nota, e manderà munito del loro visto, le due copie del libretto all'Economo perchè eseguisca le ordinazioni.

L'Economo nell'eseguire l'ordine aiutato dall'Istitutore di squadra, scriverà su entrambe le copie del libretto il prezzo di ogni lavoro ed oggetto.

Nell'Economato sarà tenuta affissa la nota degli oggetti che si somministrano ai convittori con la distinta dei prezzi di ciascuna.

Le somme depositate dalla famiglia per le spese di generale necessità, saranno amministrate separatamente dalla rendita propria del Convitto; e del modo come sono spese, si renderà ragione al Consiglio di amministrazione.

Quando sorgesse contestazione con le famiglie, sarà chiamato a risolvere il Consiglio provinciale scolastico.

L'alunno deve pagare l'intiera rata trimestrale se la sua ammissione in Convitto segue nella prima metà del trimestre, e mezza rata soltanto quando egli entra a far parte del Convitto nella seconda metà. L'alunno che per aver compiuto i suoi studi lascia il Convitto definitivamente, deve pagare per intero la rata del mese incominciato e quegli che ne uscisse per altra causa, l'intiera rata del trimestre in corso.

ART. 67. Il castigo della camera di riflessione non dovrà essere inflitto nè ai convittori che non abbiano ancora compiuto 12 anni di età nè a quelli di età maggiore, che per attestazione del medico dell'istituto, essendo di temperamento linfatico o di non robusta costituzione fisica, potessero da tale castigo soffrire grave perturbazione nel loro sistema nervoso.

ART. 70. — Allorchè un consigliere decade dall'ufficio o vi rinunzia, il rettore del Convitto deve darne avviso al Prefetto, presidente del Consiglio provinciale scolastico, questi alla sua volta dovrà riferire al ministero i mutamenti avvenuti nei componenti del Consiglio di amministrazione.

ART. 71. — In un registro speciale con le pagine numerate si devono raccogliere ordinatamente i verbali delle deliberazioni emesse dal Consiglio, indicando il giorno e l'ora di ciascuna adunanza. I verbali devono essere scritti di pugno del segretario del Consiglio e firmati, previa lettura ed approvazione, dai consiglieri che si trovarono presenti alla seduta.

Non si può fare nei verbali stessi cassature o cancellazioni di alcuna sorta, ma quando occorrano modificazioni, correzioni od aggiunte, queste devono essere fatte in fine del verbale, e convalidate in tal modo con la firma dei consiglieri presenti all'adunanza antecedente, del pari che a quella in cui si legge il verbale.

Nel detto registro devonsi anche trascrivere a tempo opportuno e leggere ai consiglieri le due relazioni fatte al Ministero dal Capo dell' Istituto, giusta quanto prescrive l'articolo 18 del Regolamento, sull'andamento morale e materiale dell'Istituto.

ART. 74. — Nella deliberazione in cui si propone al Prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico la nomina definitiva o temporanea di un istitutore, devesi sempre indicare di quali titoli, fra quelli prescritti dall'art. 38 del regolamento, egli sia provveduto.

La provvisorietà dell'ufficio d'Istitutore non dovrá durare oltre un anno e terminerà sempre col mese di ottobre, solo in casi eccezionalissimi un Istitutore potrà essere confermato per un altro anno.

Quando un istitutore, provveduto solo del decreto prefettizio di nomina, debba, per qualsivoglia motivo, lasciare l'ufficio, il decreto di rinunzia o di dispensa dal servizio o di destituzione sarà fatto, secondo i moduli riportati qui appresso, dal prefetto presidente del consiglio provinciale scolastico, il quale, come deve fare per i decreti di prima nomina, lo trasmetterà al Ministero per le opportune registrazioni.

ART. 76. — Quando il rettore o il consiglio di amministrazione domanda ed ottiene di poter fare una spesa che non ha facoltà di fare, non deve anche ritenersi tacitamente ed implicitamente autorizzato, per effetto di tale facoltà, a variare le competenze del bilancio. Per ciò occorre una domanda ed una autorizzazione speciale.

ART. 77. — L'atto amministrativo deve essere firmato dal rettore e dal consigliere delegato, prima che sia posto in esecuzione. In caso diverso si terrà responsabile delle conseguenze chi ha eseguito l'atto irregolare.

ART. 79. — Quando un consigliere decada per una delle cause indicate da questo

articolo, il rettore ne darà notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza e avrà cura che tale notizia risulti dal verbale, non omettendo di riferirne immediatamente al Prefetto presidente del consiglio provinciale scolastico.

ART. 82. — Il rettore darà ordine formale, curandone, sulla sua responsabilità, l'esatta osservanza, che non si porti fuori del convitto, non solamente i rilievi delle mense, ma, senza sua speciale autorizzazione, qualunque altra cosa di pertinenza dell' Istituto.

ART. 91. — I superiori possono bensì sedere a mensa in ore diverse da quelle stabilite per gli alunni, ma devono fare le varie refezioni tutti insieme.

ART. 92. — Se, non ostante questa prescrizione non si facesse o non si prendesse la consegna , l' ufficiale che entra in servizio sarà tenuto personalmente responsabile degli oggetti mancanti o deteriorati, come se egli avesse regolarmente avuta ed accettata la consegna senza osservazioni o riserve.

ART. 98. — L'autorità provinciale scolastica avrà cura di far pubblicare sulla *Gazzetta della Provincia* il nome, cognome, paternità e domicilio dei giovani che sono ammessi al concorso, indicando anche il giorno ed il luogo fissati per il concorso stesso.

ART. 107. — La commissione esaminatrice, nella media complessiva designerà il merito relativo dei candidati coi punti da uno a dieci, non tenendo conto delle frazioni.

ART. 108. — L'approvazione che i candidati devono ottenere nelle singole materie di esame, è quella stessa stabilita dai regolamenti scolastici in vigore.

Fra i criteri che giovano a determinare quali sono i candidati più bisognosi, abbiansi sopratutto presenti le difficoltà in cui trovansi taluni di essi, di fare gli studi secondari nel luogo dove risiede la loro famiglia.

ART. 113. — Per quanto dura la pena della sospensione da un posto gratuito o semigratuito, questo non potrà essere occupato da altri, neppure temporaneamente, eccetto che il beneficato non avesse fatto rinunzia del posto in modo definitivo.

—

Il Prefetto

Presidente del Consiglio provinciale scolastico di . . . . .

Veduto il R. Decreto 22 dicembre 1881, n. 581 septies, serie 3.ª ;

Veduto il regolamento per i Convitti nazionali approvato col R. Decreto dell'11 novembre 1888 ;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione del Convitto nazionale di . . . . . approvata dal Consiglio provinciale scolastico con deliberazione in data . . . . Nomina il signor . . . . Istitutore (senza altro *se è nominato* effettivo, altrimenti : *provvisorio* fino a tutto ottobre 18 . .) nel Convitto nazionale di . . . . . con lo stipendio annuo di lire milletrecento (1300) a far tempo dal . . .

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti . . .

. . . . addì . . . . .

Il Prefetto Presidente del Consiglio Provinc. Scol.

—

Il Prefetto, Presidente del Consiglio Provinciale Scolastico di . . . . . . Vista la partecipazione data dal Rettore del Convitto nazionale di . . . . con lettera del . . . . n. . . . . che il sig. . . . . presentò le proprie dimissioni (oppure : fu dispensato, o dimesso) dall'ufficio d'Istitutore che occupava in detto Convitto

Decreta :

É accettata la rinuncia (oppure: è confermata la dispensa o la rimozione) del sud-

detto sig. . . . all' (o dall') ufficio d'istitutore nel Convitto nazionale di . . . . a far tempo dal . . . .

Il presente decreto sará registrato alla Corte dei Conti.

. . . . addì . . . . .

Il Prefetto Presidente del Consiglio Prov. Scol.

—

Insegnamento della ginnastica, scherma, teorie ed esercizi militari ecc. nei Convitti Nazionali.

Fra gl'insegnamenti interni obbligatori impartiti nei Convitti Nazionali, si volle dare col nuovo Regolamento un' importanza maggiore di quella data finora, alla ginnastica, alla scherma, e alle teorie militari con le necessarie esercitazioni compresovi il tiro a segno. E ciò si fece a fine, sopra tutto, di rendere meglio efficace e più corrispondente al moderno indirizzo l'educazione fisica dei giovani con la quale ha così stretto ed intimo legame la loro educazione intellettuale e morale.

Desidero io pure come il mio predecessore, che in ciascuno dei detti insegnamenti mentre faranno a gara per ritrarne il maggior profitto possibile, tutti i convitti procedano uniformemente, e addito quindi alle Direzioni le seguenti norme, in gran parte trascritte dalla circolare ministeriale del 14 febbraio 1887, vivamente loro raccomandando che esse siano, quindi innanzi, con tutta cura osservate.

Tanto per la scherma e per gli esercizi ginnastici agli attrezzi, quanto per l'esercitazioni militari di cui è parte complementare il tiro a segno, la durata complessiva delle lezioni sarà di sei ore almeno ogni settimana, così suddivise;

a) due ore di ginnastica agli attrezzi a squadre separate;

b) due ore di esercizi militari a squadre separate, e a suo tempo, di evoluzioni a squadre riunite;

c) due ore di scherma a squadre separate per gli alunni della 4ª classe ginnasiale alla 2ª liceale inclusivamente.

Agli alunni che hanno compiuto i 16 anni, cioè di massima, a quelli del liceo e dell'Istituto tecnico, nelle ore destinate alle esercitazioni militari od in altre ore aggiunte, si farà l'istruzione teorica sul fucile di ordinanza, la scuola di puntamento ecc. e previ accordi con la società del tiro a segno nazionale, tutti insieme si condurranno al tiro, affinchè possano fruire dei vantaggi che la legge accorda a chi frequenta con profitto e regolarmente un dato numero di lezioni.

Il maggior tempo che si dovesse impiegare per dare nel modo desiderato le dette istruzioni, non dovrá mai tornare di danno agli insegnamenti scolastici che i convittori hanno comuni cogli allievi esterni, ma occorrendo, dovrá piuttosto essere tolto alle altre istruzioni complementari interne di minore importanza.

Per la ginnastica e per le esercitazioni militari si seguiranno, quanto è possibile, i programmi e i regolamenti governativi, e per la scherma i metodi moderni più accreditati.

Ogni convitto dovrá avere una palestra ginnastica provveduta di tutti gli attrezzi prescritti ed un'armeria con fucili d'ordinanza, bastoni di ferro, sciabole, spade ed accessori per la scherma.

Per i convittori più piccoli, agli esercizi militari si potrá aggiungere il tiro col fucile Flobert, oppure il tiro ridotto come preparatorio al tiro vero.

Di quando in quando si faranno fare agli alunni passeggiate militari e ginnastiche almeno una per sorta ogni mese, salvo che ragioni di scuola e di clima non vietino di farle così frequenti: nel qual caso però si dovranno eseguire approfittando dei giorni di vacanze (Natale, Carnevale e Pasqua).

Ma ad evitare gl'inconvenienti a cui potrebbe dar luogo la varia forza dei gio-

vani secondo l'età, mentre i più anziani faranno le passeggiate militari, i più piccoli seguiranno le ginnastiche, e viceversa. Solo nei convitti di pochissimi alunni durante le ferie pasquali od autunnali si potrà far loro eseguire unitamente qualche passeggiata ginnastica o militare, ma sempre con equa misura, sia per il tempo e la distanza, sia per la celerità del passo ecc.

Nelle passeggiate militari i convittori più grandi porteranno il fucile, i più piccoli il bastone di ferro, ed avranno tutti con sè l'occorrente per fare insieme una piccola refezione. Le passeggiate ginnastiche, che dovranno farsi senz'armi, consisteranno in lunghe gite come esercizio di resistenza nelle marce ed anche in esse gli alunni porteranno con sè la refezione.

Dalle passeggiate, a cui interverranno anche gli ufficiali del convitto, almeno il Censore di disciplina e gl'Istitutori supplenti e di squadra, nessun alunno potrá essere dispensato senza grave motivo.

Il Ministero si accerterá del profitto ottenuto dai giovani nei detti insegnamenti e del modo con cui questi sono impartiti mediante opportune ispezioni.

Roma, 23 dicembre 1888.

Il Ministro — *P. Boselli.*

Norme igieniche per i fabbricati dei Convitti

Il Ministero ebbe già a dimostrare, in parecchie occasioni tutta la sua sollecitudine per la salute dei giovani e delle altre persone raccolte nei Convitti nazionali, ora facendo seguire delle ispezioni igieniche ai fabbricati dei Collegi, ora dando opportune istruzioni per allontanare il pericolo di malattie contagiose, per fornire alla comunità un nutrimento sano, per mantenere in buono stato i fabbricati, ecc.

Generalmente però questi fabbricati, anche per ciò che riguarda l'igiene, lasciano a desiderare non poco; ma se non si potè per l'addietro, mancandone i mezzi, rimuovere le cause per le quali essi fabbricati sono poco sani ed angusti, ciò si può ben fare al presente, quando si voglia profittare delle agevolezze consentite dalle legge 8 luglio 1888 sugli edifizi scolastici.

Io faccio quindi vive istanze ai signori Rettori di manifestare a chi di ragione i bisogni in cui trovansi i fabbricati dei Convitti e delle scuole, acciocchè si provveda sollecitamente a renderli sani, capaci e adatti, in tutto e pertutto, a Istituti di educazione e di istruzione.

Ho fiducia che i Comuni e le Provincie, in quanto spetti loro di provvedere ai propri edifizi scolastici, accoglieranno di buon grado tali domande, e si affretteranno a compier l'obbligo loro, mentre i Signori Prefetti avvaloreranno coi loro autorevoli uffici le domande stesse.

Provvedere a ciò, è, d'altra parte necessario e urgente, anche solo si consideri che sarebbe cosa poco bella che i giovani convittori, i quali, giusta il nuovo Regolamento, devono essere ammaestrati su alcune nozioni generali d'igiene, non vedessero poi praticati nell'edifizio stesso ove dimorano, i precetti più elementari a loro impartiti dal maestro.

Rammento qui appresso ai Signori Rettori le norme relative all'igiene dei fabbricati, la cui osservanza fu giá altra volta in dolorose contingenze inculcata, affinchè le abbiano presenti in qualunque occasione.

1. Nei Convitti dove le latrine immettono direttamente nella fognatbra generale del luogo, è necessario interrompere ogni comunicazione fra l'aria degli ambienti interni della casa e quella delle fogne, opponendo alla tensione di quest'ultimi, ostacoli insormontabili.

Il migliore e più economico mezzo di riuscire a ciò si è di convertire tutti i cessi della casa in cessi a *valvola e sifone*. Il caricamento perenne dei sifoni dev'essere as-

sicurato da tubolature che immettano in una cassa d'acqua situata nell'alto del cesso mantenendo ripiena questa con qualche avanzo delle aeque potabili correnti (dove questi esistano) ovvero con l'acqua dei pozzi iniettata da apposita tromba.

2. In quei Convitti nei quali le latrine immettono nei pozzi neri o bottini, l'aria interna della casa dev'essere mantenuta pura con una continua ventilazione dei tubi di scarico.

Ad ottenere ciò, basta che i tubi maestri, nei quali immettono gli scarichi dei singoli cessi, vengono prolungati sin sopra il tetto a guisa di camini, lasciandone aperta la estremità superiore e mantenendo accesa nel loro interno una fiammella presso la estremitá superiore. I pozzi non devono essere situati fuori della casa, e non solamente devono essere a tenuta, ma avere altresì pareti impermeabili. Essendo difficile raggiungere quest'ultimo scopo con le murature, è savio consiglio sostituire ai pozzi neri fissi delle botti mobili di ferro.

3. Nell'un caso e nell'altro occorre inoltre accertarsi che filtrazioni nòcive provenienti dalla fognatura generale del luogo o dai pozzi neri delle case vicine non penetrino nel sottosuolo della fabbrica. Ed a meglio tener pura l'aria interna del Convitto da fortuite mescolanze di aria infetta che sia nel sottosuolo, è bene che i pavimenti delle cantine (o del piano terreno se non vi sono cantine) siano fatte di materie quasi impermeabili, quali sono l'asfalto, il cemento o un buon mosaico alla veneziana.

4. È indispensabile oltre a ciò, impedire che le filtrazioni del suolo circostante ai pozzi od ai tubi che conducono le acque correnti possano corrompere le acque potabili dello stabilimento.

Il fognolo ed i fognoli della casa che riuniscono lo scarico degli acquai, dei bagni, ecc. si versano nella fognatura generale del luogo, debbono essere separati da questo per mezzo di un sifone disposto in guisa da poter di tempo in tempo sbarazzarlo dalle materie solide che vi siano accumulate.

Roma, addì 23 dicembre 1888.

Il Ministro — *P. Boselli.*

Istituzioni per i viaggi e le villeggiature dei convittori.

Prima del Maggio di ogni anno le direzioni dei Convitti nazionali devono preparare le proposte concrete per occupare gli alunni durante le ferie autunnali, al fine di presentarle nel mese stesso al consiglio di amministrazione, che riferirá tosto su di esse al consiglio provinciale scolastico, il quale a sua volta ne riferirá al ministero nella prima quindicina di giugno al più tardi.

In queste proposte si dovrá stabilire dove s'intenda condurre i giovani e per quanto tempo, e da chi farli accompagnare; e si allegherá alle medesime un bilancio della spesa reputata necessaria, indicando come si possa ad essa provvedere, sia con fondi disponibili nel bilancio dell'istituto, sia per contributo delle famiglie, secondo che è prescritto dal regolamento interno di ciascun Convitto.

Tutti i giovani devono pagare almeno le spese del viaggio e del trasporto dei bagagli. Si esentano da tale obbligo coloro che fanno il viaggio per premio, com'è detto all'art. 65, 4 del regolamento.

Converrá inoltre formulare un programma particolareggiato così per le villeggiature come per i viaggi d'istruzione i quali possono essere intrapresi anche quando il Convitto si trasferisca in villa.

Per la villeggiatura sarà bene stabilire un orario speciale delle occupazioni quotidiane, salvo i casi di escursioni, le quali devono essere frequenti e più o meno lunghe secondo che permetteranno i mezzi economici e quelli di trasporto.

Il governo, al quale sono soggetti e dal quale prendono norma tutti i Convitti nazionali, intende che essi, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione e specialmente

nei mesi di agosto e settembre, si diano scambievole ospitalità, desiderando vivamente che gli alunni educati nei suoi istituti, durante le ferie estive di ciascun anno, siano condotti a viaggiare, affinchè compiuto il corso dei loro studi secondari, abbiano almeno visitato le principali città d'Italia.

Dal canto suo il Ministero fará tutto il possibile perchè i viaggi si compiano con buoni risultati, e avrá certo in ciò l'aiuto diretto e premuroso dei rappresentanti del Governo nelle varie provincie. É però necessario, a tal fine, che si adempiano le condizioni seguenti :

1. Che i giovani prescelti pel viaggio siano con cura particolare acconciamente preparati ed esattamente istruiti intorno ai luoghi che devono visitare. Se il viaggio si estendesse fuori d'Italia si dovrebbe esigere che essi conoscano sufficientemente la lingua dei paesi dove saranno condotti.

2. Che il rettore del Convitto che deve dare l'ospitalitá, scelga per tempo un ufficiale superiore, o almeno uno degli Istitutori più abili ed istruiti, perchè si prepari ad accompagnare gli alunni e a dare quelle particolari notizie che valgano a procacciar loro un'esatta conoscenza del luogo.

E' inutile dire che il Convitto che dà l'ospitalità dovrà prestarsi in tutto e per tutto, acciò il Convitto viggiante possa con meno spesa e disagio, nel più breve tempo e nel modo più efficace conseguire i suoi intenti.

Per le fermate in città dove manchi il Convitto nazionale, il Rettore, o direttamente, o per mezzo dei Prefetti o del Ministero prima di mettersi in viaggio, dovrà trovare come dar vitto ed alloggio ai propri alunni o presso altri Istituti di educazione od anche in pubblici alberghi, a prezzi quanto più si possa moderati e nel modo più vantaggioso.

Movendo da un luogo, il capo della comitiva avviserà per telegramma, se pure non li avrà già avvisati prima altrimenti, il Rettore del Convitto dove saranno ospitati e l'autorità principale del luogo da visitare.

Nelle città, capoluoghi di provincia, i viaggiatori non appena giunti, domanderanno di far visita al Prefetto o al Provveditore, e in ogni città o Comune anche al Sindaco.

I viaggiatori ospitati in Convitti nazionali, ove si trovine anche alunni dei Convitti stessi sempre che sia possibile sederanno con loro ad una sola mensa.

Gli alunni e gli ufficiali che li accompagnano, avranno dal Convitto ospitante il medesimo trattamento e allo stesso prezzo stabilito per gli alunni ed impiegati appartenenti al Convitto stesso. Il vitto ed ogni altra spesa saranno conteggiati nel bilancio del Convitto ospitato, il quale o subito o non appena rientrerà alla sua sede rimborserà l'ospitante delle spese fatte.

Se gli alunni devono comportarsi sempre con quel contegno che si addice a figli di civili famiglie, raccolti in Istituti educativi, tanto maggiormente essi dovranno mostrarsi degni delle cure loro prodigate dal Governo e dai suoi ufficiali, quando si trovano in luoghi e paesi lontani dalla sede dell'Istituto. E perciò il Rettore dovrá ammonirli dell'obbligo che loro incombe di tener alto, col proprio contegno, il prestigio del convitto e di chi lo dirige.

Per suscitare nei giovani lo spirito di osservazione, si fará loro prender nota, giorno per giorno, delle vedute e delle impressioni che ne ricevettero.

Gli alunni potranno altresi, dove se ne presenti l' opportunità, fare delle piccole collezioni che abbiano attinenza allo studio della storia naturale.

Terminato il viaggio o la villeggiatura, essi scriveranno una relazione intorno alle cose vedute ed apprese, trattando della storia dei luoghi visitati, delle arti, degli usi della coltivazione, della configurazione geografica e di quanto sia sembrato loro degno di nota.

Di tale relazione ciascun giovane farà due copie, una sarà presentata alla rispettiva famiglia, l'altra si serberà negli archivi del convitto.

Il Rettore poi farà anch'egli una breve relazione generale, che trasmetterà al Ministero, per essere pubblicata nel *Bollettino Ufficiale*.

Roma, 23 dicembre 1888.

Il Ministro — *P. Boselli.*

Norme per la cassa - Indennità degl'impiegati di basso servizio addetti ai Convitti nazionali (1).

Art. 1. — In ciascuno dei Convitti nazionali è istituita una cassa indennità per gl'impiegati di basso servizio, la quale sarà formata:

a) con la quota di lire 4 mensili che le amministrazioni di ciascun convitto verseranno per ognuna delle persone di basso servizio indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1888;

b) con gl'interessi corrisposti dalla cassa postale di risparmio o dagl'istituti di credito su dette somme;

c) col prodotto delle multe inflitte per punizione al personale di servizio.

Art. 2. — L'amministrazione di questa cassa, affidata all'Economo del convitto sotto la dipendenza del Rettore e sotto la sorveglianza del consiglio amministrativo, è separata da quella del convitto.

Art. 3. — Tutti gl'impiegati di basso servizio indicati nella tabella annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1888, che abbiano compiuto almeno dieci anni di lodevole servizio nel Convitto e che debbano abbandonarlo per avanzata età, o malferma salute, avranno dalla cassa una indennità, per una volta sola, corrispondente all'importo di tanti dodicesimi dell'assegno annuo complessivo, per quanti anni di servizio utile hanno prestato.

Art. 4. — Se l'impiegato muore in attività di servizio, l'indennità, alla quale avesse diritto, sarà corrisposta, ripartita in parti eguali, alla vedova ed ai figli minorenni.

Art. 5. — Il servizio utile per l'indennità decorre dal 1º gennaio 1888. Non saranno quindi considerati nel computo della indennità gli anni di servizio prestati anteriormente.

Art. 6. — Non riceveranno l'indennità:

a) tutti coloro che, qualunque sia il numero degti anni di servizio prestati, abbandonano il convitto di spontanea volontà senza esservi costretti da età avanzata o da comprovata ragione di salute;

b) tutti coloro che fossero espulsi dall'istituto, o che in qualunque modo dovessero abbandonarlo in seguito ad invito del Rettore;

c) tutti coloro che, pur avendo raggiunto gli anni di servizio prescritti e dovendo lasciare l'istituto per avanzata età o mal ferma salute, se ne fossero, per qualunque ragione, resi immeritevoli.

Art. 7. — La concessione dell'indennità sarà stabilita dal consiglio amministrativo dell'istituto, su proposta del Rettore, dopo essersi assicurato, mediante visita medica, della impotenza a proseguire il servizio.

Art. 8. — Ogni anno sarà allegato al bilancio dell'istituto un elenco, in cui saranno riassunte le entrate e le spese annue della cassa-indennità.

Roma, 24 dicembre 1888.

Il Ministro — *P. Boselli.*

(1) Vedi D. M. 30 gennaio 1888 pubblicato nel « Bollettino Ufficiale dell'istruzione » fascicolo di febbraio 1888.

Istruzioni per l'applicazione del Regolamento di Contabilità approvato con Decreto Ministeriale il 15 dicembre 1888 (1)

Art. 2. — La compilazione degl'inventari, i quali sono la base principale d'ogni ben ordinata Amministrazione, richiede la massima cura ed è soggetta alle norme seguenti:

I beni immobili saranno registrati coi dati dell'inventario precedente o delle carte e dei registri dell'istituto, confrontati cogli estratti catastali a fine di riconoscere se tutti i beni, dei quali l'amministrazione ritiene che sia in possesso l'istituto, siano regolarmente all'istituto stesso intestati nel catasto, o viceversa se ad esso siano nel catasto intestati beni dei quali il convitto non sia in possesso, e ciò per rivendicare all'occorrenza la proprietà, o far esonerare l'istituto dal pagamento delle imposte che non fossero dovute.

Compiuto tale confronto, appurata la verità e fatte eseguire le necessarie rettifiche, i beni saranno iscritti nel registro del patrimonio.

In quanto ai beni immobili, si deve specialmente notare nell'inventario:

a) l'estimo e il reddito imponibile, base su cui si liquida la imposta;

b) l'indicazione necessaria perchè si possa, ad ogni richiesta, rilevare dall' archivio patrimoniale se e dove esistano i titoli e i documenti comprovanti il diritto di proprietà del convitto;

c) a che sono destinati.

Qualora vi fosse contestazione circa la proprietà di alcuni beni immobili, questi saranno descritti in un registro suppletivo in appendice all'inventario regolare.

Dei beni mobili fruttiferi dovranno essere iscritti solo quelli accertati e sui quali non vi è motivo di contestazione. Tutti gli altri saranno solo segnati su di altro registro (dello stesso modello) in appendice al primo.

Dei beni mobili infruttiferi dovrà esser fatta, prima della compilazione dell'inventario, una esatta ed accurata revisione, confrontata cogli inventari precedenti, e a tale revisione dovranno prender parte il Provveditore agli studi, il Rettore, o le persone da esso delegate, l'Economo ed i singoli consegnatari.

Tale ricognizione servirà per accertare se tutti gli oggetti esistenti si trovino descritti nei precedenti inventari o se alcuni di quelli indicati in qnesti inventari più non esistano. Di essa sarà redatto apposito verbale firmato dagl'intervenuti.

Gli oggetti registrati nell'inventario dovranno essere contrassegnati con numero progressivo che sarà ripetuto in modo indelebile su ciascun oggetto.

Tutti gl'inventari saranno redatti in triplice copia: una sarà conservata nell'archivio dell'istituto, l'altra dall'Autorità scolastica della provincia e la terza dal Ministero.

Dovranno essere convenientemente cuciti e rilegati e saranno firmati dal Provveditore agli studi, dal Rettore, o dalle persone da essi delegate, dall' Economo e dai singoli consegnatari.

Art. 5. — Le variazioni nel patrimonio mobile dell'Istituto saranno giustificate dai relativi scontrini di carico il cui uso è specificato nelle istruzioni poste a tergo del modulo 2. A, annesso al regolamento.

Art. 13. — Perchè in tempo debito le amministrazioni degli Istituti, i Consigli provinciali scolastici ed il Ministero possano conoscere i bisogni di ciascun Istituto e provvedere, ove occorra, alle opportune variazioni, sarà mestieri che siano da tutte le amministrazioni scrupolosamente osservate le prescrizioni di questo articolo del regolamento e che, conseguentemente, entro i primi giorni del mese di dicembre siano inviati al ministero i bilanci di previsione dei convitti debitamente discussi ed approvati dal consiglio di amministrazione e dal consiglio provinciale scolastico.

(1) Queste istruzioni si riferiscono soltanto agli articoli del regolamento in esse citati.

Art. 15, 16 e 17. — Nella compilazione dei bilanci di previsione, così dell'entrata come dell'uscita, dovranno essere iscritte le sole somme che si presume di dovere effettivamente riscuotere o pagare, e si userà quindi particolare attenzione nel determinare l'ammontar delle rette per non stanziare somme che riesca poi impossibile riscuotere.

Per quanto concerne le spese, le amministrazioni dovranno usare le maggiori possibili economie, e nella compilazione dei bilanci di previsione dovranno indicare, sempre nell'apposita colonna, le ragioni che motivarono le variazioni in aumento o diminuzione.

Art. 22. — Gli stipendi, gli assegni, ecc. che fossero direttamente pagati ai titolari dalle tesorerie dello Stato non dovranno comparire nei bilanci degl' istituti. Gli stanziamenti dei bilanci dovranno, durante l'anno, essere scrupolosamente osservati dalle amministrazioni, nè esse potranno senza preventivo consenso ministeriale, stornare fondi da capitolo a capitolo.

Art. 27 e 28. — Nelle esazioni, affidate ad esattori, l'economo veglierà che siano usate, da parte di questi, tutte le cautele occorrenti a tutelare gl'interessi dell'Istituto, e sarà obbligo speciale dell'economo il curare a tempo debito la verifica e l' accertamento dei crediti, promovendo col mezzo del rettore dal consiglio amministrativo gli atti necessari per assicurare i diritti del Convitto.

Art. 29. — Tutte le riscossioni saranno fatte per mezzo del bollettario a matrice, contromatrice e figlia.

Il bollettario è tenuto dall'economo, ma le bollette dovranno portare il visto del rettore. La contromatrice sarà allegata, come documento giustificativo, al resoconto.

Art. 31. — L'economo del convitto procederà alla riscossione delle rendite nei modi stabiliti dal regolamento, e ciascun giorno depositerà alla Banca l' ammontare delle somme riscosse, ritirandone quietanza sul libretto di conto corrente che dovrà esser ciascuno giorno vistato dal rettore.

Art. 36. — Perchè l'amministrazione del convitto possa ad ogni momento conoscere le somme spese su ciascun capitolo del bilancio, e conseguentemente le somme che rimangono disponibili, a fine di avere sicura norma nell'ordinare le spese, converrà che siano tenuti scrupolosamente in corrente i libri maestri, corredandoli di un registro ausiliario degl'impegni.

Art. 39. — I pagamenti saranno fatti dalla Banca sulla presentazione dei buoni (chèques) firmati dal rettore, dal consigliere delegato e dall'economo, e che saranno staccati da un bollettario rilasciato dalla Banca.

I buoni porteranno un numero progressivo. Gl'interessi che al termine dell'anno saranno liquidati dalla Banca si ritireranno dall'economo con bolletta staccata dal bollettario, modulo 4, e quindi saranno rimborsati alla Banca stessa in aumento del fondo dell'Istituto nei modi sopra indicati.

Art. 42. — Allorchè si debbano pagare o riscuotere somme residue degli anni precedenti, saranno esse accreditate o addebitate ai residui, ma non si dovrá mai in nessun caso addebitare ai residui, o al fondo di cassa, che dei residui fa parte, pagamenti per opere o provviste fatte durante l'anno in corso.

Art. 51. — Quando il servizio di cassa è fatto dal convitto le norme da osservare sono le seguenti, che si riproducono dal regolamento 15 dicembre 1882.

« Le riscossioni sono giornalmente versate nella camera grande della cassa-forte, ed allorchè raggiungono le lire mille vengono depositate nella cassetta interna coll'intervento del consigliere delegato, il quale, unitamente al rettore e all'economo, è responsabile dei valori esistenti nella cassa-forte. Le somme eccedenti i bisogni saranno depositate in qualche Istituto di credito a conto corrente od impiegate in acquisto di buoni del tesoro.

« I mandati previa quietanza del titolare, sono pagati dall'economo ».

Art. 52 e seguenti fino al 65. — Il servizio relativo alla fornitura del vitto nel

Convitti nazionali è altrettanto importante per l'entità della spesa a cui si riferisce, quanto esso è difficile per il complicato congegno di scritture e di riscontri che richiede per assicurare la regolarità delle provviste, della custodia e del consumo dei generi. Tale servizio è disciplinato dal capitolo IV del presente regolamento; ma nella applicazione degli articoli di tale capitolo occorrerà seguire le seguenti norme dirette a chiarire le varie disposizioni.

a) La nota particolareggiata delle refezioni dalla quale apparirà anche il numero e la qualità dei commensali, sarà preparata ogni sera dal rettore, assistito dal censore e dall'economo, sottoscritta dal rettore e conservata in atti.

b) Sarà ridotta al *minimum* la provvista dei generi da fornirsi direttamente sulla piazza, perchè si deve estendere il più possibile la fornitura dei generi per appalti parziali.

c) Le richieste dei generi ai fornitori prescritte dagli articoli 55 57 porteranno, oltre la firma dell'economo, anche il visto del rettore.

d) Il maestro di casa, o chi per esso, prima di rilasciare la ricevuta ai fornitori, verificherà la qualità e la quantità delle provviste, e terrà in modo scrupoloso i registri di magazzino e di consumo.

e) L'economo prima di rilasciare la bolletta serale di scarico osserverà che i generi estratti corrispondano esattamente colla nota delle vivande sottoscritta la sera innanzi dal rettore.

Art. 66 e 67. — Le situazioni mensili di cassa dovranno essere inviate all'autorità scolastica e al Ministero non più tardi del giorno 10 del mese successivo a quello al quale si riferiscono. Esse, per la parte che si riferisce alla media del vitto, saranno compilate, nel modo prescritto, a tergo del modulo 12. A, e accompagnate da una succinta relazione del consiglio amministrativo.

Il prefetto, presidente del consiglio provinciale scolastico, riferirà al Ministero le deliberazioni che sullo stato di cassa avrà preso il consiglio scolastico, solamente quando sieno state fatte osservazioni o proposte, che importi siano conosciute dall'autorità centrale.

Il Prefetto, presidente del consiglio provinciale scolastico, dovrà, una o due volte all'anno, far procedere da un ragioniere di sua fiducia ad una revisione dei registri contabili per assicurarsi che essi siano tenùti in corrente, corrispondano esattamente con le risultanze della situazione di cassa del mese in cui la verifica è fatta, e che, per quanto riguarda la provvista del vitto, si seguano le norme prescritte dal Regolamento.

Copia della relazione del ragioniere sarà inviata al Ministero.

Art. 70. — Il verbale di chiusura dell'esercizio dovrà essere inviato al consiglio provinciale scolastico entro il mese di Gennaio e da questo trasmesso al Ministero entro il Febbraio successivo. Dovrà essere accompagnato dai moduli 2, 13 A, B, C, D, E, e da una particolareggiata relazione su tutto l'andamento economico della gestione.

Art. 72 e 73. — La nuova disposizione di sottoporre i conti consuntivi degli economi all'esame della Corte dei Conti rende necessaria una maggior premura e sollecitudine nella compilazione di essi.

Perciò dovrà essere scrupolosamente osservata la prescrizione di inviare al Consiglio provinciale scolastico il resoconto, debitamente discusso ed approvato dal Consiglio di amministrazione, non più tardi del 31 marzo di ciascun anno; onde il Consiglio provinciale scolastico possa esaminarlo durante il mese di aprile e trasmetterlo, col suo parere, al Ministero per il primo giorno del mese di maggio successivo.

Art. 74. — Dovendo il conto consuntivo essere inviato al Ministero con tutti gli allegati, questi saranno chiusi in apposite cartelle, onde nessun documento vada perduto, ed ordinati in modo che ne sia facile e spedita la revisione.

Art. 84. — I moduli prescritti dal presente Regolamento saranno forniti dal Ministero al principio di ciascun triennio, a seconda della domanda che sarà fatta dalle singole amministrazioni.

I signori Economi useranno per questi moduli la massima parsimonia procurando di conservarli in luoghi sicuri affinchè non si perdano o deperiscano.

Nessuna fornitura sarà fatta durante il corso del triennio se non per circostanze eccezionali, nè saranno approvate spese per stampati di amministrazione che fossero fatte direttamente dagl'Istituti.

24 dicembre 1888.

Indennità per trasferimenti.

Circolare N. 875 — Roma, addì 18 gennaio 1889.

Ai Prefetti, presidenti dei Consigli scolastici provinciali, ai Provveditori agli studi; ai Capi e Direttori degl'istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

La regola, caduta in dissuetudine in quest'amministrazione, per la quale nessuna indennità viene accordata agli ufficiali dello Stato se trasferiti da un luogo ad un altro in seguito ad espresso loro desiderio, sarà d'ora in avanti osservata rigorosamente; del che prego la S. V. Illma di rendere avvisati gl' insegnanti e gli ufficiali amministrativi addetti a cotesto istituto.

Per il Ministro — *Mariotti.*

Norme per la liquidazione delle indennità per trasferimento o missione.

Circolare N. 877 — Roma, addì 15 febbraio 1889.

Ai Capi degl'istituti ed uffici dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.

Ad evitare gli sconci prodotti dal non attenersi alle norme vigenti nel compilare le tabelle d'indennità per trasferimento o missione, avverto la S. V. Illma e gli ufficiali addetti a codesto ufficio che in quanto concerne le spese di viaggio debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:

1. Nei casi di trasferimento, come in quelli di missioni ufficiali e, in generale, sempre quando la spesa di viaggio debba essere rimborsata, come pel richiamo dell'aspettativa, l'ufficiale dello Stato ha l'obbligo strettissimo di non valersi delle agevolazioni, alle quali avrebbe dritto in ogni altro caso, viaggiando in strada ferrata.

In conseguenza, ogni tabella d'indennità dalla quale risulti compiuto con tal mezzo un tratto di viaggio, deve portare una dichiarazione nella quale l'ufficiale stesso affermi di non aver goduto di siffatte agevolazioni.

2. Ove il viaggio sia compiuto in tutto od in parte per via di mare, i prezzi debbono essere invece indicati secondo quelli della tariffa ridotta, dovendo la società di navigazione, a differenza di quelle delle strade ferrate, dar passo con prezzo ridotto agli ufficiali dello Stato che viaggiano per servizio.

3. E' data facoltà ai capi degl'istituti di accertarsi, mediante esame dei libretti personali, della verità dell'affermazione, di cui al num. 1.

4. Coloro che viaggiano a prezzo ridotto con richiesta rilasciata dai rispettivi capi di ufficii devono a tergo della matrice di tale richiesta, dichiarare che il viaggio non dipende da trasferimento nè da incarico ufficiale.

p. Il ministro - *Mariotti.*

N. 6268. — R. D. che approva il regolamento organico per il real collegio Maria Luigia di Parma, 4 aprile 1889.

UMBERTO I. ecc.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — E' approvato il regolamento organico per il real collegio Maria Luigia di Parma, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro di pubblica istruzione.

ART. 2. — E' abrogato il regolamento 29 novembre 1878.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 4 aprile 1889.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli - *G. Zanardelli* *P. Boselli*

REGOLAMENTO ORGANICO
del R. Collegio Maria Luigia di Parma.

ART. 1. — Il regio collegio Maria Luigia di Parma è destinato alla eletta educazione morale, civile e fisica e alla istruzione classica dei giovani.

ART. 2. — Il corso elementare e ginnasiale è compiuto dagli alunni nelle scuole interne del collegio.

Il ginnasio in esso istituito è pareggiato ai governativi, adempiute le condizioni legali.

Pel corso liceale gli alunni frequentano il regio liceo Romagnosi, collocato nell'edificio stesso del collegio.

ART. 3. — Si fanno nel collegio i seguenti studi ed esercizi gratuiti ed obbligatori: disegno, calligrafia, ginnastica, scherma, ballo, lingua francese, canto corale, teorie militari con le necessarie esercitazioni compresovi il tiro a segno; e, a scelta del consiglio, una delle due lingue tedesca o inglese.

Le lezioni di altre lingue, di musica, di equitazione, ecc. sono facoltative e a spese delle famiglie.

ART. 4. — L'alta direzione del collegio è affidata ad un Consiglio composto: del sindaco di Parma, del rettore del collegio e di quattro consiglieri, nominati due dal Prefetto di Parma, uno dal Consiglio provinciale di Parma e uno dal Consiglio provinciale di Piacenza. Eccettuati il sindaco di Parma e il rettore del collegio, tutti gli altri consiglieri non dureranno in ufficio più di tre anni, scaduto il qual termine, dovranno essere mutati. Possono però essere rieletti dopo trascorso un triennio.

Il sindaco di Parma potrà farsi rappresentare permanentemente nel consiglio del collegio da un consigliere comunale.

Il Rettore e gli altri consiglieri sono responsabili personalmente verso l'istituto per danni che a questo derivassero o dalla loro azione o dalla loro trascuranza.

Il Consiglio elegge per un triennio il presidente e il segretario.

Questi può anche essere persona estranea al Consiglio.

ART. 5. — Le adunanze del consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo una volta per ogni mese, le seconde ogni volta che il Presidente lo crederà conveniente ove sará fatta domanda dal Rettore o da uno dei consiglieri.

Le adunanze sono valide con l'intervento di tre consiglieri.

ART. 6. — Il Consiglio ha la tutela e l'amministrazione dei beni e delle rendite del collegio e l'alta sorveglianza del suo regolare andamento economico e specialmente sulla educazione e l'istruzione degli alunni.

Nella seconda quindicina di Ottobre delibera il bilancio preventivo presentato dal Rettore e nella prima quindicina di aprile il conto consuntivo.

Trasmette l'uno e l'altro al Consiglio provinciale scolastico per la loro approvazione.

Autorizza, ove sia necessario, lo storno da un articolo all'altro della stessa categoria del bilancio.

Stabilisce e modifica la pensione dei convittori, previa autorizzazione del consiglio provinciale scolastico, dandone avviso al Ministero.

Delibera i contratti di fornitura per le grosse provviste.

Delibera intorno alle spese straordinarie che si abbiano ad imputare sul fondo di riserva.

Propone al Ministero le persone per gli uffici di Rettore, di Censore e di Direttore spirituale.

Nomina l'Economo e g'Istitutori sulla proposta del Rettore.

Nomina pure i maestri elementari e i professori del ginnasio, osservate le prescri zioni delle leggi in vigore relative ai ginnasi pareggiati.

Propone e delibera, secondo i casi, la sospensione e il licenziamento dei funzionari addetti al collegio.

Propone i regolamenti interni all'approvazione del Ministero.

Le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione del patrimonio e quelle che riguardano liti a ciò relative, dovranno essere approvate dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7. — Il presidente del consiglio rappresenta il collegio negli atti civili.

Art. 8. — Il rettore ha la direzione morale e scientifica e l'ordinaria amministrazione del collegio entro i limiti del bilancio, emettè i mandati di riscossione e di pagamenti.

Egli, o un ufficiale del convitto, da lui incaricato, o sotto la sua vigilanza, ammaestra gli alunni intorno alle più sane norme d'igiene, non omettendo quelle che riguardano i primi soccorsi da darsi in caso d'infortuni.

Art. 9. — Il rettore propone al consiglio la persona per l' ufficio di economo, nomina e licenzia gl'inservienti, riferendone al consiglio nella più prossima adunanza.

Art. 10. — Al direttore spirituale, secondo le norme stabilite dal rettore, è commessa l'istruzione e l'educazione morale e religiosa dei convittori.

Ammaestra pure nei doveri religiosi e morali i famigli del collegio, e vigila in modo speciale l'infermeria.

Art. 11. — Il censore invigila e attende, in conformità delle istruzioni e degli ordini del rettore al mantenimento della disciplina degli alunni e coadiuva il rettore stesso nel regolare andamento di tutto ciò che ha rapporto alla istruzione e alla educazione.

Art. 12. — Gli istitutori assistono e vegliano i convittori in tutto il tempo che non sono nelle scuole.

Art. 13.— L'economo cassiere è posto sotto l'immediata dipendenza del rettore ed è tenuto, prima di essere ammesso all'ufficio suo, di dare mallevaria secondo le prescrizioni delle leggi.

Compila d'ordine del rettore il bilancio preventivo da sottoporsi all'approvazione del consiglio, e in generale adempie a tutte le attribuzioni che sono proprie del suo ufficio ed in conformità di quanto è disposto dal regolamento interno.

Riceve dal guardaroba la consegna del corredo dei convittori, ne sorveglia la conservazione e la regolare distribuzione tenendone nota in appositi registri, cura l'armeria e gli oggetti che servono alla ginnastica e alla scherma.

Art. 14. — Gli stipendi degli ufficiali del collegio sono regolati secondo la tabella che sarà approvata.

Art. 15. — Nel collegio vi sono posti gratuiti da conferirsi mediante concorso per esame in conformità di quanto è stabilito dal presente statuto e dalle leggi in vigore.

Art. 16. — I posti gratuiti lalattensi sono conferiti per concorso ai soli cittadini di Parma.

Agli altri posti gratuiti possono concorrere i cittadini del Regno a norma del regolamento approvato con reale decreto 11 novembre 1888.

Art. 17. — Le prescrizioni dell'art. 23 del regolamento generale 4 aprile [illegible] per conferimento di posti gratuiti, col quale articolo è fatta eccezione a tutte le norme segnate nel detto regolamento relative agli atti di concorso, lasciandone la cura al consiglio di direzione con l'obbligo però di trasmetterli, insieme con la proposta dei candidati, al consiglio provinciale scolastico il quale esaminati gli atti conferisce i posti e ne riferisce al Ministero, sono mantenute.

Art. 18. — Invece che al Rettore del convitto spetta al consiglio direttivo riferire immediatamente al consiglio provinciale scolastico, perchè ne avvisi il Ministero per gli effetti di contabilità, quando un alunno a posto gratuito incorra in una delle pene stabilite dal citato regolamento 11 novembre 1888.

Art. 19. — Per tutto ciò che non è contemplato dal presente regolamento si applicheranno le norme e le disposizioni date dal Regolamento 11 novembre 1888 vigente per tutti i convitti nazionali del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della P. I.
P. Boselli.

N. 6025 — Serie 3.ª — [1] R. D. che modifica l'altro del 1.° novembre 1876, n. 3450, relativo alle indennità che si corrispondono agl'impiegati civili, quando sono traslocati ad altra sede.

7 aprile 1889.

UMBERTO I ecc.

Visto il nostro decreto del 1.° novembre 1876, n. 3450;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del presidente del consiglio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il compenso agl'impiegati civili dipendenti da tutte le amministrazioni centrali, escluso il ministero degli affari esteri, ed agli agenti di basso servizio, quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente, è corrisposto nei soli casi nei quali la traslocazione sia ordinata per ragione di pubblico servizio e non in seguito ad istanza dell'impiegato o dell'agente di basso servizio.

Il presente decreto andrà in vigore col 1.° maggio 1889.
Ordiniamo, ecc.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1889.

Umberto

V. Il Guardasigilli - *G. Zanardelli* — *F. Crispi.*

Dispensa dalla chiamata alle armi.

Circolare N. 2116 — Roma 25 aprile 1889.

Coloro i quali essendo ascritti alla milizia territoriale col grado di ufficiale, coprono nell'amministrazione dipendente da questo Ministero alcuno degli uffici indicati nell'elenco L annesso al regolamento del 12 aprile 1888, potranno d'ora in avanti rinunciare alle dispense accordate dal regolamento stesso, ove ne facciano formale domanda in carta bollata di una lira, dichiarando incondizionatamente di voler essere mantenuti nei ruoli degli ufficiali disponibili per qualsiasi contingenza.

Le domande indirizzate a tale effetto al Ministero della Guerra si avranno per altro siccome non fatte se non rechino il *nulla osta* di questo della istruzione pubblica ed

[1] Riproduciamo il presente decreto, il quale concerne gl'impiegati tutti dello Stato non dipendenti dal Ministro degli Affari Esteri. (Vedi circolare del Ministro dell'Istruzione, Boll. Uff. n. 3 del 1889 pag. 33).

ove sieno d'insegnanti o d'impiegati, non vengano accompagnate da proposta favorevole dei rispettivi capi d'ufficio o direttori. Avvertasi però che ove per ragioni di servizio l'ufficiale dichiarato disponibile, non ostante la dispensa onde avrebbe potuto fruire, fosse nella impossibilità di rispondere ad alcuna chiamata alle armi, verrebbe considerato quale dimissionario e cancellato senz'altro dall'elenco degli ufficiali.

Per il Ministro — *Mariotti.*

Spedizioni per mezzo di pacchi postali.

Circolare n. 884 — Roma, addì 10 maggio 1889.

Ai Capi e Direttori d'istituti ed uffici dipendenti dal ministero della pubblica istruzione.

Le coveuzioni esistenti per l'esercizio delle strade ferrate tolsero alle pubbliche amministrazioni la facoltà di spedire in franchigia alcuni oggetti, come la carta, gli stampati, i registri e simili, ma non esclusero che gl' istessi oggetti non potessero inviarsi per pacco postale, previo beninteso, il pagamento delle tasse relative. Riportandomi quindi alla Circolare del 21 settembre 1887 avverto la S. V. come nello spedire oggetti che possano ridursi nelle condizioni di peso e di volume prescritti pei pacchi postali, sia in ogni caso da preferirsi un tal mezzo di trasporto, anzichè servirsi direttamente delle strade ferrate.

Per il Ministro — *Mariotti.*

Depositi per concorrere alle subastè e licitazioni private.

Avvertonsi i signori direttori e sovraintendenti d'istituti ed uffizi dipendenti da quest'amministrazione centrale, avere il Ministero del Tesoro stabilito con circolare del 29 aprile ultimo scorso, che i depositi a titolo provvisorio, da farsi nelle tesorerie dello Stato dai concorrenti alle subaste e alle licitazioni private bandite da pubbliche amministrazioni. oltre che in valuta metallica e biglietti accettati come danaro nelle casse dello Stato; titoli al portatore di rendita consolidata al 5 e al 3 0/0 ed obbligazioni di strade ferrate al 3 0/0 ed al portatore, istituite con la legge 27 aprile '85 n. 3048, potranno essere costituiti altresì dai seguenti titoli di debito dello Stato:

1. Obbligazioni del prestito anglo sardo 1851 (5 0/0).
2. idem della ferrovia Maremmana 1860-61 (5 0/0).
3. idem del prestito Rotschild 1857 (5 0/0).
4. idem del prestito cattolico 1860 64 (5 0/0).
5. idem del prestito Blount 1866 (5 0/0).
6. idem dell'asse ecclesiastico 1870 (5 0/0).
7. idem della ferrovia Novara (5 0/0).
8. idem della ferrovia Cuneo (5 e 3 0/0).
9. idem della ferrovia V. E. (3 0/0).
10. idem della ferrovia Torino Savona Acqui (3 0/0).
11. idem della ferrovia Genova-Voltri (5 0/0).
12. idem dei canali demaniali - Canale Cavour (6 0/0).
13. idem della ferrovia Udine Pontebba (5 0/0).
14. idem pei lavori del Tevere (5 0/0).
15. idem delle ferrovie livornesi (3 0/0).
16. idem della ferrovia Lucca Pistoia (3 0/0).
17. idem della ferrovia centrale toscana (5 0/0).
18. idem della ferrovia Asciano-Grosseto (5 0/0).
19. idem comuni delle ferrovie romane (3 0/0).

Viaggi a prezzo ridotto in caso di trasferimento.

Circolare — 1 giugno 1889.

Poichè col r. decreto del 7 aprile ultimo scorso n. 6025 serie 3ª fu tolto ogni diritto a compensi agli ufficiali dello Stato, trasferiti da una all'altra residenza, per espresso loro desiderio, le disposizioni recate dall'art. 1º nel Regolamento 30 aprile '87, dal § 11 dell'ordinanza 29 giugno dello stesso anno e dalle circolari 30 giugno 1888 n. 850 e 15 febbraio 1889 n. 887, s'intenderanno d'ora innanzi modificate nel senso, che il divieto del valersi del libretto, o delle dichiarazioni, non debba applicarsi ai viaggi compiuti in siffatte occasioni.

Giova intanto avvertire che il trasferimento si considera siccome domandato, anco se chiesto senza determinazione di residenza, e qualunque sia la forma in che venga espresso il desiderio di ottenerlo essendo per il citato decreto ristretta la facoltà di concedere compensi ai soli casi in cui il provvedimento sia consigliato da ragioni di servizio indipendentemente dalla convenienza che possa esservi per l'ufficiale al quale si riferisce.

Per la esatta osservanza di tali disposizioni dovrà essere cura dei signori direttori e sovrintendenti di istituti ed uffici di pubblica istruzione di porgere notizia agl'insegnanti ed ufficiali dello Stato che dipendono da essi.

Viaggi a prezzo ridotto.

Circolare — Roma, addì 5 giugno 1889.

Ai Prefetti, presidenti dci Consigli scolastici;
Ai Provveditori agli studi;
Ai Direttori e Sovrintendenti d'istituti ed uffizi di pubblica istruzione.

Le dichiarazioni per viaggi a prezzo ridotto, le quali, secondo è prescritto all'articolo 28 del regolamento 30 aprile 1887, sono valide per tre mesi dalla data della spedizione, dovranno essere rinnovate anche prima di questo termine, ove essendo concesse in sugli ultimi dell'anno non vengano adoperate che nell'anno successivo.

Saranno nondimeno tenute buone per l'intero trimestre che si adoperino a proseguire il viaggio intrapreso od a compiere quello di ritorno. Ma in ogni caso, e ciò valga fin da ora, quelle non più utili, dovranno essere ritirate e riunite alle matrici corrispondenti.

p. Il Ministro — *Mariotti.*

N. 6325 — (serie 3ª) — R. D. che istituisce nei convitti nazionali posti gratuiti e semigratuiti a favore dei figli degl'insegnanti ed ufficiali delle scuole secondarie governative, e degli impiegati dei convitti stessi.

1 agosto 1889.

UMBERTO I. ecc.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Saranno istituiti nei convitti nazionali, con le economie sulle rendite ad essi spettanti e con le dotazioni e sussidi che ad essi pervenissero, posti gratuiti e semigratuiti a favore dei figli dei professori e degli ufficiali delle scuole secondarie governative (licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche e normali) e degli impiegati addetti ai convitti nazionali.

Art. 2. — Ogni anno, nel mese di giugno, un avviso di concorso sarà pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione dei posti vacanti nei convitti e delle condizioni pel loro conferimento.

ART. 3. — I posti saranno conferiti dal Ministero della pubblica istruzione in seguito a concorso o per titoli, o per esame, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministero stesso e composta di sette persone, cinque delle quali scelte tra i presidi e i professori, uno dei licei, uno degli istituti tecnici, uno dei ginnasi, uno delle scuole tecniche, ed uno delle scuole normali.

ART. 4. — I giovani che vorranno cimentarsi al concorso dovranno, nel tempo fissato, inviare al Ministero, per mezzo della presidenza del consiglio scolastico della provincia in cui risiedono, una regolare domanda e dimostrare, mediante documenti autentici:

a) di esser figli d'insegnanti delle scuole secondarie che abbiano esercitato od esercitino l'ufficio loro in istituti governativi, oppure figli di impiegati di convitti nazionali che abbiano avuto od abbiano nomina regia o ministeriale;

b) di avere almeno l'età di sette anni e di non oltrepassare quello di dodici al tempo in cui ha luogo il concorso, eccetto che già non si trovassero in qualche convitto pubblico;

c) di essere stati vaccinati;

d) di avere una sana costituzione fisica;

e) di essere d'indole buona e ben disposti allo studio;

f) di trovarsi in grado di fare all'amministrazione del convitto il deposito, da rinnovarsi ogni volta che occorra, della somma che sarà stabilita nell'avviso di concorso, così per le spese personali accessorie, come per il supplemento di pensione quando si tratti di posti semi-gratuiti.

Presenteranno anche una dichiarazione della giunta municipale, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse sul patrimonio dei genitori o del candidato stesso.

ART. 5. — Fra i giovani che saranno giudicati eleggibili, si darà la preferenza pel conferimento dei posti vacanti, tenuto sempre conto della relativa condizione economica di essi e delle loro famiglie:

1. Agli orfani di padre e di madre;
2. Agli orfani di un solo genitore;
3. Ai figli degli ufficiali resi inabili per età o per salute al lavoro, o a quelli giudicati, per altre ragioni di famiglia, meritevoli di speciale considerazione;
4. Ai figli degli ufficiali che nell'esercizio del loro magistero si segnalarono nella istruzione ed educazione dei giovani.

ART. 6. — I vincitori del concorso godranno il posto nel convitto nazionale fino al termine degli studi secondari. Il beneficio non potrà mai cambiarsi in sussidio a domicilio.

ART. 7. — Per conservare il posto, gli alunni che ne sono provveduti, oltre a tenere buona condotta e ad essere esempio di applicazione allo studio, devono dar prove costanti di notevole profitto didattico, negli esami di promozione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Monza, addì 1.° agosto 1889.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli - *Zanardelli* *P. Boselli*.

N. 6382 — (Serie 3.ª) — R. D. che istituisce un regio liceo-ginnasio e convitto nazionale nella città di Taranto.

1 agosto 1889.

UMBERTO I ecc.

Vedute le leggi sulla pubblica istruzione ;

Veduto che per la convenzione passata tra il Ministero della pubblica istruzione ed il municipio di Taranto in data 27 dicembre 1888, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo liceo-ginnasio e convitto, si obbliga fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale scientifico e non scientifico necessario, ma di corrispondere all'erario dello Stato la somma annua di lire quarantottomilatrecentosessantotto (L. 48368);

Veduto il bilancio di previsione della pubblica istruzione per l'esercizio 1889 90;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico. — Nella città di Taranto, a cominciare dal 1 ottobre 1889 e colle condizioni sovraccennate è istituito un regio liceo-ginnasio e convitto nazionale, da mantenersi nella forma prescritta dal decreto luogotenenziale 1.º febbraio 1861 per le provincie napoletane, e dalla legge 30 giugno 1872, num. 893 (serie 2.ª), e 23 giugno 1877, n. 3918 (serie 2.ª).

Ordiniamo, ecc.

Dato a Monza, addì 1º agosto 1889.

Umberto.

V Il Guardasigilli - *G. Zanardelli.* *P. Boselli.*

N. 6422 — (Serie 3.ª) — R. D. che converte in governativo il ginnasio, la scuola tecnica ed il convitto di Tivoli.

8 settembre 1889.

UMBERTO I. ecc.

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Tivoli in data 17 agosto 1889, colla quale si chiede che siano convertiti in governativi il ginnasio, la scuola tecnica ed il convitto, cui provvede il comune, servendosi dei beni assegnati pel mantenimento di quegli istituti ;

Veduto che per ottenere questi intenti il municipio si obbliga nella stessa deliberazione a concorrere nelle spese per i locali occorrenti con un sussidio straordinario e pone a disposizione degl'istituti il fabbricato dell'ex convento di S. Francesco ;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — Il ginnasio, la scuola tecnica ed il convitto di Tivoli sono convertiti in governativi colla denominazione di regio ginnasio, regia scuola tecnica e convitto nazionale.

Essi per cura del Ministero d'istruzione pubblica saranno amministrati, come unico istituto, giusta le norme del regolamento approvato con Nostro decreto 11 novembre 1888, salva sempre l'autonomia delle proprietà patrimoniali dell'istituto.

Art. 2. — Il convitto sarà ordinato secondo i ruoli organici approvati con Nostro decreto 22 dicembre 1881 numero 581 septies (serie 3ª), e avrà perciò gl'infrascritti ufficiali da aggiungersi alla tabella B dei detti ruoli :

Un rettore con lo stipendio di	L. 4200
Un censore di disciplina »	» 2800
Un direttore spirituale »	» 2600
Un economo »	» 2800

Quattro istitutori con lo stipendio ciascuno .	L. 1700
» » » » .	» 1500
» » » » .	» 1300

ART. 3. — L'amministrazione dell'istituto provvederà al pagamento degli stipendi e delle rimunerazioni agli ufficiali e alle spese occorrenti, colle rendite patrimoniali che ora possiede e con quelle che fosse per acquistare per l'avvenire, non che con le rette dei convittori, coi sussidi del comune e della provincia e con qualsiasi altro eventuale provento.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino, addì 8 settembre 1889.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli *G. Zanardelli.* *P. Boselli.*

N. 6399 — (serie 3ª) — R. D. che modifica il ruolo organico del personale dei convitti nazionali.

9 settembre 1889.

UMBERTO I. ecc.

Veduto il Nostro decreto in data 1º agosto 1889, con cui nella città di Taranto. a cominciare dal 1º ottobre 1889, è istituito un regio liceo ginnasio e convitto nazionale ;

Veduto il bilancio di previsione della pubblica istruzione per l' esercizio 1889-90.;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo :

ARTICOLO UNICO. — A far tempo dal 1º ottobre 1889, alla tabella A del ruolo organico pel personale dei convitti nazionali, approvato con Nostro decreto 22 dicembre 1881, n. 581 (serie 3ª), sono aggiunti :

Un rettore con lo stipendio di . . . . (oltre lo stipendio come preside).	L. 1200
Un censore di disciplina con lo stipendio di .	» 2600
Un direttore spirituale	» 2000
Un economo	» 2400
Due istitutori a lire 1,700 ciascuno	» 3400
Tre » » 1,500 »	» 4500
Quattro » » 1,300 »	» 5200
Totale .	L. 21300

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli *Zanardelli* *P. Boselli*

Viaggi a prezzo ridotto.

23 novembre 1889.

AVVISO.

Si reca a notizia degl'insegnanti e degli ufficiali dello Stato dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica che gli scontrini per viaggiare a prezzo ridotto distribuiti al principio di quest'anno, saranno validi per tutto il primo trimestre dell'anno prossimo venturo; anche lo invio dei nuovi non sarà fatto che sui primi del mese di aprile 1889.

In ogni caso però saranno come al solito sostituiti i fascicoli di tali scontrini che dal primo gennaio al prossimo marzo 1890 fossero rimandati al ministero interamente esauriti.

Si raccomanda vivamente ai capi degl'Istituti d'istruzione e in generale a tutti coloro che giusta il regolamento 30 aprile 1888 rilasciano dichiarazioni per viaggiare a prezzo ridotto, di rammentare agl'insegnanti e agli ufficiali dello Stato da essi dipendenti, che il tralasciare di consegnare agli addetti alle stazioni le dichiarazioni adoperate per viaggiare a prezzo ridotto, è cagione d'inconvenienti e porge occasione di lamenti che é desiderabile non si rinnovino, come sin qui avvenne con troppa frequenza.

Irregolarità nei documenti per viaggiare a prezzi ridotti.

Circolare N. 874 — Roma, addì 20 dicembre 1889.

Ai signori capi d'istituto o di uffici amministrativi di pubblica istruzione.

Il regolamento 30 aprile 1887 approvato dal Ministero dei lavori pubblici ed esteso con la circolare 20 giugno successivo da questo della Istruzione agli istituti che dipendono da esso, dà facoltà alle amministrazioni delle Strade Ferrate non soltanto di tenere non valide le dichiarazioni e gli scontrini irregolari nella forma ma altresì di rigettare qualsivoglia domanda di rimborso avanzato da chi, per siffatte ragioni, non fruisca delle agevolazioni alle quali avrebbe pure avuto dritto. Tale facoltà ha fondamento nella legge 27 aprile 1885, n. 3048, la quale concedendo agli ufficiali dello Stato di viaggiare a prezzo ridotto, lasciava al governo di stabilire di accordo con le amministrazioni esercenti le strade ferrate, norme speciali e tassative intese a prevenire abusi e ad assicurare il buon procedere del servizio. Ora accade che sebbene tali norme siano da oltre un anno applicate frequenti furono e sono tuttavia le irregolarità che si commettono e i lamenti che ne derivano.

Ad evitare quelle e questi e prevenire il caso, che le amministrazioni interessate, valendosi della facoltà data loro non facciano ricadere sopra coloro che viaggiano muniti di dichiarazione, gli effetti delle irregolarità, imputabili la maggior parte, a chi rilascia siffatti documenti, richiamo l'attenzione di V. S. sopra quanto è all' uopo prescritto dalle disposizioni su mentovate.

Intanto le fo conoscere che dal tempo in cui queste furono attuate fino al mese di settembre scorso, vennero riscontrate irregolari N. 69 dichiarazioni rilasciate ad ufficiali dipendenti da questo ministero. Di esse, tre perchè stese sopra stampati di antico modello; 35 perchè mancanti o del nome o della qualità ufficiale del concessionario; 14 perchè senza data, 6 non sottoscritte dal capo dell'Istituto, o mancanti del bollo di uffizio; 4 perchè preparate per un sol viaggio di andata o di ritorno, senza l'avvertenza prescritta dall'art. 28; due perchè prive delle indicazioni relative all'ottenuto congedo; 5 perchè incomplete o rilasciate a persone non aventi diritto di viaggiare a prezzo ridotto, secondo le vigenti disposizioni.

Talune di esse furono trovate per più maniere irregolari, tal'altre apparivano oltre a ciò anche alterate, portando cancellature, correzioni od aggiunte non approvate dal capo dell'Istituto.

p. Il Ministro — *Mariotti.*

N. 6589 — (Serie 3.ª) — R. D. che modifica il regolamento per la collazione ed amministrazione degli stipendi universitarii a favore degli alunni del convitto Marco Foscarini in Venezia.

22 dicembre 1889.

UMBERTO I. ecc.

Veduto il regolamento approvato con regio decreto 2 aprile 1876, n. 3067 (serie 2.ª), per la collazione e amministrazione degli stipendii universitarii a favore degli alunni del regio convitto Marco Foscarini di Venezia;

Sentito il consiglio direttivo e il rettore del convitto medesimo;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Agli articoli 11 e 12 del regolamento per la collazione ed amministrazione degli stipendii universitarii a favore degli alunni del regio convitto Marco Foscarini in Venezia, sono sostituiti i due seguenti articoli:

ART. 11. — Gli stipendii saranno pagati dalla cassa del Convitto in tre rate uguali, sotto deduzione della ritenuta per ricchezza mobile.

ART. 12. — La prima rata sarà pagata agli alunni al principio del mese di novembre, in seguito alla produzione del certificato d'iscrizione al corso della facoltà per la quale venne loro accordato lo stipendio. La seconda rata al principio di marzo, previa presentazione di un attestato, il quale provi che nel quadrimestre precedente frequentarono con assiduità le lezioni, e serbarono un contegno lodevole.

La terza rata non sarà pagata se non dopo che gli alunni abbiano prodotto il certificato degli esami finali del corso, sostenuti nella sessione estiva, e nell'ultimo anno della laurea conseguita in detta sessione.

Ove non presentino tali attestati, o non provino di avere per motivi legittimi intermessa la frequenza alle scuole, sarà loro ricusato lo stipendio

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1889.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli — *G. Zanardelli* *P. Boselli.*

Decreti di nomina degl'istitutori effettivi o provvisori e loro decorrenza.

Circolare N. 318 — Roma, addì 11 gennaio 1890.

Ai prefetti presidenti dei consigli provinciali scolastici.

Secondo gli art. 7 e 74 del nuovo regolamento per i convitti nazionali, approvato con r. decreto dell'11 novembre 1888 la nomina degl'istitutori effettivi o provvisori, anzichè al consiglio provinciale scolastico spetta ora semplicemente al Prefetto presidente del consiglio stesso, su proposta, come per lo passato, dell'autorità amministrativa di ogni convitto.

Rammento ciò a V. S. affinchè anche per evitare o scemare i soliti ritardi nella emissione di tali decreti, questi sieno da Lei fatti in avvenire di propria autorità, dando loro la decorrenza dal 1º o dal 16 del mese in cui esso consiglio abbia preso tale dichiarazione.

Perchè i decreti stessi possano poi essere registrati alla Corte dei conti, importa che vengano emessi entro il mese di loro decorrenza, onde il bisogno che le proposte dell'autorità amministrativa sieno fatte e comunicate a V. S. con tutta sollecitudine.

Per conseguenza di ciò nel modulo relativo stampato insieme con le istruzioni nel nuovo regolamento dovranno essere cancellate le parole: approvata dal consiglio provinciale scolastico con deliberazione in data . . . .

Il Ministro — *P. Boselli.*

Viaggi a prezzo ridotto.

16 gennaio 1890.

Consegna delle dichiarazioni al termine del viaggio.

Le amministrazioni delle strade ferrate hanno frequenti occasioni per constatare come non sia sempre adempiuto l'obbligo fatto agli ufficiali dello Stato e alle persone,

che viaggiano con dichiarazione, di consegnare a viaggio compiuto tali documenti insieme con i biglietti agli agenti di servizio, nelle rispettive stazioni.

Ad evitare che le amministrazioni stesse nel fine di assicurare il buon procedere del servizio non ricorrano a mezzi di rigore, moltiplicando le formalità da osservarsi su questo particolare, sarà buona cosa che coloro ai quali spetta di concedere tali dichiarazioni raccomandino ancora una volta l'esatto adempimento dell'obbligo suaccennato.

N. 6762 — R. D. che dà al convitto nazionale, alla regia scuola tecnica ed al regio ginnasio di Tivoli il nome di Amedeo di Savoia duca d'Aosta.

14 marzo 1890

UMBERTO I ecc.

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Tivoli in data 17 agosto 1889, con la quale si faceva domanda che fosse eretto in ente morale il convitto nazionale da aprirsi nella Villa d'Este, per ora con la scuola tecnica ed il ginnasio, ed in seguito cogli altri istituti d'istruzione secondaria ;

Visto il Nostro decreto 8 settembre 1889, num. 6422 (serie 3ª) ;

A memoria ed esempio di onore e fedeltà alla patria ed alle sue istituzioni, di religioni del dovere, di singolari virtù militari e civili ;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

ARTICOLO UNICO. — Al convitto nazionale, alla regia scuola tecnica e al regio ginnasio di Tivoli è dato il nome di convitto nazionale, regia scuola tecnica e regio ginnasio « Amedeo di Savoia duca d'Aosta ».

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1890.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli - *G. Zanardelli* *P. Boselli*

1. Franchigia postale.

20 marzo '90.

Per norma degli ufficiali dipendenti dal Ministero dell'istruzione, si fa noto che per disposizione del Ministero delle R. Poste del 5 gennaio scorso fu soppressa l'esenzione dalle tasse postali per qualunque carteggio da e per le tesorerie provinciali.

1. Viaggi a prezzo ridotto.

27 marzo e 3 aprile 1890.

Per norma degli ufficiali dipendenti dal Ministero dell'istruzione si pubblicano qui alcune disposizioni prese dalle società delle strade ferrate intorno ai viaggi per treno direttissimo.

« Nei treni direttissimi della Rete Mediterranea sono ammessi gl'impiegati governativi e loro famiglie, i militari, ecc. viaggianti sotto il regime delle concessioni :

a) fra Torino e Pisa senza condizione di percorrenza ;

b) fra Pisa e Roma, nonchè fra Milano-Pavia-Voghera-Tortona da una parte e le stazioni oltre Novi dall'altra, soltanto per una percorrenza non inferiore a 140 km.

« Sono invece esclusi dai treni direttissimi della Rete Adriatica gl'impiegati centrali e provinciali, le loro famiglie, i militari e insomma tutte le persone che viaggiano sotto il regime delle suddette concessioni ».

Posti semi-gratuiti nelle scuole militari.

15 e 22 maggio 1890.

Si porta a conoscenza di chi possa avervi interesse che il Ministero della Guerra nell'intento di provvedere in modo più sollecito sulle domande per mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia nelle scuole e nei collegi militari che potessero esser fatte da impiegati dipendenti da quest'amministrazione, desidera che nel trasmettere le domande stesse si unisca la copia dello stato di servizio del ricorrente, come è prescritto dal regolamento d'ammissione alle scuole suddette.

Confisca di depositi per contratti stipulati collo Stato.

29 maggio 1890.

Per norma dei capi d'istituti dipendenti da questo Ministero si fa noto che il Ministero del Tesoro ha disposto che nel procedere alla confisca di depositi fatti a cagione di contratti stipulati nell'interesse dello Stato, per appalti di forniture, somministrazioni, costruzioni, fitti, esercizi, ecc. (escluse le cauzioni dei contabili) in conseguenza di inadempimento degli obblighi assunti dal contraente, debbasi nel caso che il deposito sia costituito da titoli di debito pubblico, non già alienarli, versandone il prezzo nelle tesorerie provinciali, ma farli tenere dalla Cassa dei depositi e prestiti o dalle Intendenze di finanza a disposizione del Ministero del Tesoro, al quale dovrà trasmettersi il decreto di confisca registrato dalla Corte dei Conti e corredato della polizza di deposito dei titoli stessi.

Viaggi a prezzo ridotto sulle ferrovie.

12 giugno 1890.

a) *Biglietti ordinarii per gl'impiegati provinciali che non possano esibire il libretto.*

Per norma di quegli ufficiali dello Stato i quali dovessero necessariamente porsi in viaggio, mentre gli scontrini dei rispettivi libretti ferroviarii fossero alla rinnovazione, si notifica che il r. Ispettorato generale delle strade ferrate, d'accordo colla società ferroviaria, ha stabilito quanto segue:

1. Che gl'impiegati governativi provinciali, muniti del libretto ferroviario, ai quali occorresse di compiere qualche viaggio d'urgenza nel tempo in cui il loro libretto o gli scontrini trovansi alla rinnovazione o alla validazione, come esige il nuovo sistema andato in vigore col 1.° aprile 1890, non potranno a meno di provvedersi di biglietti ordinarii.

2. Che sul prezzo d'essi biglietti ordinarii l'impiegato governativo provinciale potrà però conseguire il rimborso della differenza in più pagata, denunziando, tosto compiuto il viaggio per via gerarchica, e con apposta documentata domanda scritta su carta libera, indirizzata all'amministrazione ferroviaria da cui dipende la stazione di partenza, ed alla quale dovranno essere alligati i biglietti ordinari adoperati, oppure le corrispondenti dichiarazioni rilasciate dai capi delle stazioni di partenza o d'arrivo.

3. Detti impiegati dovranno trasmettere con la stessa domanda tanti scontrini, staccandoli all'uopo dal riavuto libretto rinnovato o validato, quanti sono i corrispondenti biglietti ordinari dei quali si sarà dimostrato l'acquisto.

b) Viaggi a prezzo ridotto con treni direttissimi.

20 giugno '90.

La compagnia esercente le strade ferrate della rete mediterranea, togliendo coi nuovi orari le restrizioni esistenti insino ad ora ammette nei treni direttissimi, numeri 9 e 10, tra Roma e Milano, e Roma e Torino per la via di Genova, gli ufficiali

dello Stato muniti di biglietto a prezzo ridotto. Tale concessione, per altro, non si estende ai treni numeri 1 e 2 tra Roma e Milano per la linea di Firenze, i quali fanno parte dei servizi dipendenti dalla compagnia delle strade ferrate dell'Adriatico.

Viaggi a prezzo ridotto sulle ferrovie.

Circolare N. 947 — Roma, 1 luglio 1890.

Ai capi degl'istituti dipendenti dal Ministro della pubblica istruzione.

L'art. 5 della circolare 19 giugno 1887 con cui si dettero norme per l'applicazione della legge che concede agevolezzé agl' impiegati governativi nei viaggi sulle ferrovie, prescrive per coloro i quali stanno a capo d'istituti o di uffici, l'obbligo di far sottoscrivere le richieste per uso proprio e della famiglia, dalla potestá od ufficio da cui dipendono.

Ora, le società ferroviarie avendo sperimentato superflua tale cautela, l'art. 5 suddetto va modificato nel senso che i funzionarii incaricati di sottoscrivere le dichiarazioni pel personale dipendente, potranno sottoscrivere anche per sè medesimi e le persone di loro famiglia.

Il Ministro — *P. Boselli.*

P. S. — N. MMMDCCCLXII — (serie 3ª) — R. D. che autorizza il consiglio di amministrazione del convitto nazionale militare di Salerno ad acquistare dal demanio dello Stato il cortile ad ovest della caserma Mercede in detta città per impiantare una palestra ginnastica.

13 luglio 1890.

UMBERTO I. ecc.

Visto la domanda del comandante del convitto nazionale militare di Salerno;
Visto la legge sarda del 5 giugno 1850, n. 1037;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il consiglio di amministrazione del convitto nazionale militare di Salerno è autorizzato ad acquistare dal demanio dello Stato il cortile ad ovest della caserma Mercede in Salerno allo scopo di impiantarvi una palestra ginnastica.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 13 luglio 1890.

Umberto

Bertolé - Viale.

Viaggi a prezzo ridotto.

Circolare N. 945 — Roma, addì 22 luglio 1890.

Ai capi degl'istituti d'istruzione.

I registri delle dichiarazioni per viaggiare a prezzo ridotto sulle strade ferrate, ritornando per esame a questo Ministero, richieggono il più delle volte un lavoro di riscontro lungo e malagevole. A facilitare questo gioverà di avere sott'occhio da qui innanzi uno specchietto riassuntivo delle concessioni fatte col registro che si rimanda.

E perciò pregasi V. S. Ill.ma a curare che ogni registro esaurito, di ritorno, sia accompagnato da un tale specchietto, del quale qui si unisce il modello.

p. Il Ministro — *Mariotti*

N. 7039 — (serie 3ª) — R. D. che converte in nazionale il convitto comunale Iacopo Stellini in Cividale del Friuli con le scuole annesse.

6 agosto 1890.

UMBERTO I. ecc.

Vedute le leggi sulla pubblica istruzione;

Veduto che il consiglio del comune di Cividale, con deliberazioni del 2 e 12 luglio 1890, approvate dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 17 stesso mese, che il convitto Iacopo Stellini con le scuole annesse, posto in detta città e dal comune stesso mantenuto, sia trasformato in convitto nazionale;

Veduto che il ginnasio, posto nel fabbricato di esso convitto, fu già convertito in governativo per effetto del Nostro decreto 23 luglio 1889;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Facendo tempo dal 1º ottobre 1890 il convitto comunale Iacopo Stellini di Cividale, con le scuole annesse è mutato in convitto nazionale, continuando a provvedere ai bisogni materiali del ginnasio governativo e conservando la sua autonomia.

Art. 2. — Il convitto nazionale di Cividale sarà ordinato secondo i ruoli organici approvato col Nostro decreto 22 dicembre 1881, n. 581 septies (serie 3ª), e il regolamento approvati col Nostro decreto 11 novembre 1888.

Art. 3. — L'amministrazione del convitto nazionale provvederà al mantenimento dell'istituto con le rendite dei beni patrimoniali che esso possiede o sarà per possedere in avvenire, coi contributi annui di lire seimila (L. 6,000) da parte del comune e di lire cinquemila (L. 5,000) già inscritte nel bilancio dell'istruzione pubblica, con le rette dei convittori e coi sussidi che in seguito potranno essergli corrisposti.

Art. 4. — Alla tabella B, del ruolo organico del personale dei convitti nazionali, approvato col sovracitato Nostro decreto 22 dicembre 1881, sono aggiunti:

Un rettore con lo stipendio di	L. 3,700
Un censore con lo stipendio di	» 2,600
Un direttore spirituale con lo stipendio di .	» 2,000
Un economo con lo stipendio di . . .	» 2,600
Tre istitutori con lo stipendio ciascuno di .	» 1,700
» » » » .	» 1,500
Quattro istitutori con lo stipendio ciascuno di .	» 1,300

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1890.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli - *G. Zanardelli* — *P. Boselli*

N. 7106. — (Serie 3.ª) — R. D. che stabilisce dei posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali e per alcuni collegi delle provincie modenesi.

1 settembre 1890.

UMBERTO I ecc.

Veduto il fondo iscritto nel bilancio passivo della pubblica istruzione per posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali ed in alcuni collegi delle provincie modenesi;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono stabiliti col detto fondo per i convitti nazionali e per alcuni collegi delle provincie modenesi.

11	posti gratuiti	a L. 800	. .	L. 8,800
68	» »	» 600	. .	» 40,800
13	» »	» 432	. .	» 5,616
20	» semi-gratuiti	» 400	. .	» 8,000
11	» »	» 300	. .	» 3,300

Art. 2. — La ripartizione di detti posti fra i vari convitti sarà fatta con decreto del Nostro Ministro per la pubblica istruzione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Bergamo, addì 1.° settembre 1890.

Umberto.

V. Il Guardasigilli - *G. Zanardelli* *P. Boselli*

Carteggio ufficiale con privati, uffici pubblici ed enti morali non godenti franchigie.

Circolare N. 949 — Roma, addì 9 settembre 1890.

Ai capi e Direttori d'Istituti ed uffizi dipendenti dal Ministero dell' istruzione pubblica.

La legge 12 giugno 1890, n. 6889, serie 3.a , con la quale fu in talune parti modificato il testo unico delle leggi postali approvato con r. decreto 20 giugno 1889, n. 6151, dispone all'art. 1, che le lettere indirizzate da uffici governativi ad altri uffici non ammessi a godere franchigia postale, ad enti morali, ed a privati cittadini, essendo affrancate, vengono sottoposte, a carico dei destinatarii, ad una tassa non maggiore di quella della francatura ordinaria.

Una tale disposizione è intesa principalmente a fare cessare l'uso invalso in quasi tutti i pubblici ufficii, per quanto nocevole esso sia alla speditezza degli affari ed allo erario insieme, di non carteggiare cioè direttamente con i privati, ma di fare intermediarii di qualsiasi comunicazione epistolare non ammessa in franchigia, altri uffizi governativi o i sindaci del comune.

Or questo uso che, a giudizio del Ministero delle poste e dei telegrafi, costituisce una contravvenzione all'art. 52 del citato testo unico delle leggi postali, se appariva in parte giustificato allorchè per le disposizioni anteriori le lettere indirizzate a privati ove non fossero affrancate venivano sottoposte a tassa doppia a carico del destinatario, non ha più ragione di essere, dacchè le nuove prescrizioni di legge aboliscono la sopratassa per le lettere ufficiali non affrancate all'atto della loro spedizione.

Secondo tali disposizioni considerandosi ora come irregolare ogni comunicazione a privati fatta per mezzo di altri ufficii ammessi a godere franchigia, la S. V. Ill.ma dovrà curare che il relativo carteggio si effettui direttamente mediante lettere o plichi che solo in casi eccezionali potranno essere preventivamente affrancati a spese dell'amministrazione.

p. Il ministro - *Mariotti.*

Viaggi a prezzo ridotto sulle strade ferrate.

11 e 18 settembre 1890.

Con avviso, pubblicato nel bollettino ufficiale del mese di aprile 1888 (atti e documenti scolastici, pag. 126), facevasi noto come i viaggiatori, muniti di biglietti a prezzo ridotto, potessero percorrere, senza differenza nella spesa, tanto la linea diretta Cancello-Nola-Nocera quanto quella Cancello-Napoli-Nocera. Ora si avverte che tale disposizione, essendo propria della sola amministrazione delle strade ferrate del Medi-

terraneo, coloro che viaggiano con i treni dell'Adriatica, non hanno facoltà di scegliere tra le due vie; onde, volendo percorrere quella che fa capo a Napoli, debbono preventivamente dividere il viaggio per modo che la detta città sia termine di un tratto e punto di partenza del tratto successivo.

Viaggi a prezzo ridotto nei treni direttissimi della società per le strade ferrate Adriatiche.

13 novembre 1890.

La compagnia esercente le strade ferrate della rete adriatica ha disposto che da ora innanzi anche nei treni direttimissimi fra Milano e Roma (via Firenze) siano ammessi a viaggiare a prezzo ridotto gli Ufficiali dello Stato, sempre che tale ammissione sia richiesta per l'intero percorso da Milano per Roma e viceversa, o per oltre Roma e Milano.

Indennità di trasferimento.

Circolare n. 958 — Roma addì 20 novembre 1890.

Ai signori capi d'ufficio e d'istituto dipendenti dal Ministro dell'Istruzione

Il Ministero del tesoro, sopra parere del Consiglio di Stato circa l'interpretazione da darsi alle disposizioni dell'art. 1 del regio decreto 1. novembre 1876 n. 3450 per gl'impiegati trasferiti per ragione di servizio nel luogo stesso ove trovansi a fruire della licenza, fissava non ha guari, le norme che mi fo premura di comunicare testualmente alla S. V. Ill.ma, affinchè, quando si presenti il caso, esse sieno puntualmente eseguite.

« 1. Non ispetta indennità di trasferimento all'impiegato trasferito per ragione di servizio, il quale in seguito a regolare licenza od a missione, trovisi nella residenza alla quale sia stato assegnato, e neppure alla famiglia od a parte di essa che abbia seguito l'impiegato prima della disposizione ministeriale.

« 2. É dovuta l'indennità all'impiegato, all'intera famiglia od a parte di essa, quando per qualsiasi causa insindacabile dall'ammistrazione, abbian fatto ritorno nell'antica residenza nel termine fissato per trovarsi nella nuova.

« 3. Ove l'impiegato, la famiglia o parte di essa, trovinsi in luogo che non sia la nuova residenza, e non abbiano mai fatto ritorno all'antica, sarà dovuta l'indennità pel percorso più breve da quel luogo alla nuova residenza, con avvertenza però, in questo caso, che l'indennità stessa non potrà mai essere maggiore di quella che sarebbe dovuta dall'antica alla nuova residenza ».

Si gradirà dalla S. V. Ill.ma un cenno di ricevimento della presente.

Il Ministro — *P. Boselli.*

Viaggi a prezzo ridotto.

27 novembre - 4 e 11 dicembre 1890.

Osservanza delle prescrizioni vigenti per valersi degli scontrini.

Le amministrazioni delle strade ferrate, avendo notato il poco o niun conto in cui si tiene generalmente quanto è prescritto all'art. 19 del regolamento per i viaggi a prezzo ridotto, hanno disposto affinchè dai distributori dei biglietti vengano invariabilmente rigettati i libretti di cui non sieno riempiti così la parte che si lascia ai distributori stessi, come la matrice che deve rimanere nel libretto.

Viaggi a prezzo ridotto. Viaggi nei treni direttissimi della Società per le strade ferrate adriatiche.

18 e 25 dicembre 1890.

La società esercente la Rete Adriatica, togliendo il divieto stabilito (1), ha disposto che nei treni direttissimi 1.° e 2.° siano ammessi viaggiatori muniti di biglietti di 1.ª e 2.ª classe a prezzo in qualsiasi modo ridotto per percorsi superiori a 130 chilometri,

(1) Vedi boll. fasc. n. 24 del 1° giugno 1890.

Carteggio ufficiale in raccomandazione ed assicurazione.

18 e 25 dicembre 1890.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi osserva che le lettere ed i pieghi raccomandati o assicurati d'ufficio vanno crescendo siffattamente di numero e di entità da rendere necessari mezzi assai dispendiosi o disposizioni che avrebbero per effetto di rendere meno solleciti l'invio e la consegna.

Allo intento di evitare conseguenze, nell'un caso o nell'altro nocevoli, si prega di valersi della raccomandazione o dell'assicurazione nel carteggio ufficiale, solo in casi eccezionalissimi, quando cioè debbano affidarsi alla posta documenti importanti e tali da non potersi altrimenti riprodurre, oggetti di molto pregio, o valori effettivi di certa entità, lo smarrimento dei quali possa essere di grave nocumento per la pubblica amministrazione.

R. D. che converte in nazionale il Convitto provinciale di Roma.

1 gennaio 1891.

UMBERTO I, ecc.

Veduta la deliberazione 11 dicembre 1890 del consiglio provinciale di Roma, colla quale, approvando la proposta della deputazione provinciale per la conversione del convitto provinciale di Roma in governativo, si dà facoltà alla deputazione stessa di trattare col Governo tale conversione;

Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Roma in data 29 dicembre 1890;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A cominciare dal 1.° gennaio 1891, il convitto provinciale di Roma è convertito in convitto nazionale, in conformità delle sopracitate deliberazioni e denominato *Convitto nazionale Vittorio Emanuele II.*

Esso sarà amministrato per cura del Ministero della pubblica istruzione, giusta il regolamento 11 novembre 1888, e con quelle altre norme speciali che fossero stabilite con ulteriore Nostro decreto.

Art. 2. — Al mantenimento del convitto sarà provveduto con le rendite patrimoniali, con le rette degli alunni, col contributo della provincia di Roma e con tutti gli altri sussidi che saranno corrisposti dagli enti interessati al mantenimento dello istituto.

Art. 3. — In corrispettivo del sussidio di lire 20,000 all'anno, a cui si è obbligata la provincia, saranno mantenuti nel convitto trenta posti semigratuiti, che l'amministrazione provinciale avrà facoltà di conferire, secondo le norme che saranno stabilite da apposito regolamento.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 1 gennaio 1891.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli - *G. Zanardelli* *P. Boselli.*

R. D. che modifica la tabella B del ruolo organico dei convitti nazionali.

1 gennaio 1891.

UMBERTO I. ecc.

Veduto il Nostro decreto in data di oggi, col quale il convitto provinciale di Roma è convertito in nazionale col nome di « Convitto Vittorio Emanuele II ;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Alla tabella B del ruolo organico dei convitti nazionali, approvato con Nostro decreto 22 dicembre 1881, n. 481 (serie 3ª) sono aggiunti:

Un rettore con lo stipendio di	L. 3,700
Un censore con lo stipendio di	» 2,600
Un economo con lo stipendio di	» 2,600
Quattro istitutori ciascuno con lo stipendio di .	» 1,700
Sei istitutori ciascuno con lo stipendio di . .	» 1,500
» » » » . .	» 1,300

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 1º gennaio 1891.

UMBERTO.

Il Guardasigilli - *G. Zanardelli* *P. Boselli*

Convitti Nazionali.

Circolare N. 996 -- Roma, addì 22 gennaio 1891.

Ai Rettori e Consiglieri d'amministrazione dei Convitti Nazionali.

L'incremento che i convitti nazionali sono venuti acquistando nell'ultimo decennio è uno dei fatti di cui quest'amministrazione può legittimamente compiacersi. Il numero degli alunni è cresciuto di meglio di un quarto; molti edifici si sono rinnovellati; tutti hanno procurato miglioramenti di più oculata igiene o di maggior comodità, le vecchie suppellettili sono state mutate in altre più decorose, e il patrimonio mobiliare od immobiliare di tutti si è aumentato di cinque milioni circa. A questo miglioramento materiale ha, con quasi uniforme progressione, corrisposto l'intellettuale; e i risultati costanti degli esami attestano che la percentuale dei convittori promossi o licenziati, sebbene sia stata sempre buona, è diventata eccellente in questi ultimi anni, non solo giudicata in sè stessa ma per rispetto agli alunni tutti di diversa provenienza, anche di quelli che sono istruiti nei nostri istituti governativi.

Nè questo miglioramento intellettuale e morale si è dovuto restringere agli anni vissuti dai giovani entro le mura dei nostri convitti; anzi l'abito all'ordine e alla disciplina e la coscienziosità nell'adempimento dei propri doveri deve aver continuato nell'Università e nella vita, se si considera il fatto delle sempre crescenti istanze con cui tanti istituti educativi o di fondazione, o provinciali, o comunali, fanno premura per la loro conversione in convitti nazionali; e se si riguardano le testimonianze di affetto e le dimostrazioni di onore che i giovani, già educati nei nostri convitti ed ora entrati nella vita, fanno alla memoria degli ufficiali che li guidarono ed amarono nei primi anni. Un fatto questo, che è la più sicura prova che gli anni della loro giovinezza, non sono per essi, come già solevano per altri, un ricordo triste e disgustoso.

Di questo progresso costante e rapido, di questo credito diffuso per tutta la Nazione, da Torino a Palermo, è con sentita compiacenza che io mi congratulo con gli ufficiali tutti dei convitti nazionali, che, pieni d'intelligenza e di operosità, cooperarono e cooperano con l'amministrazione centrale; e me ne congratulo altresì con i benemeriti consigli amministrativi, che, con tanta abnegazione sorressero gli ufficiali pubblici con l'opera, col senno loro, con l'esperienza che avevano dei vari luoghi, con l'autorità che vi seppero acquistare; contribuendo a serbare, nei necessarii mutamenti delle persone, la tradizione dei buoni avviamenti e dei buoni indirizzi.

Ma questa fiducia del paese, questo credito dei convitti nazionali aumentano la somma della responsabilità mia; non è più lecito frustare le speranze di tante famiglie, rigettando per sola mancanza di posti, e nella proporzione eccessiva di ora, le

domande per la creazione o sovvenzione di altri convitti nazionali o per permettere che dei 60 mila giovani che popolano in Italia i convitti di varie indole, solo 4 mila possano essere accolti in quelli dello Stato.

A questi miei obblighi cresciuti, io, stando nei limiti del bilancio ed avvalendomi di tutte le risorse che esso mi ha presentato e presenta, ho provveduto e provvederò; ma intendo altresì che i Convitti Nazionali sieno, a titolo di fiducia e di onore, invitati a collaborare con me in questa opera di consolidamento e di espansione dei nostri istituti di educazione. È mio intendimento di dare a tutti i Convitti un'organizzazione più compatta, di stringerli non solo col vincolo morale da cui sono ora uniti, ma di infondere in essi tale spirito di solidarietà, che abbiano realmente, e con significato più intrinseco, il diritto di chiamarsi nazionali. È necessario perciò:

1. Che i giovani dei nostri convitti, qualunque sia quello in cui sono ammessi, sentano effettualmente che ove la salute o gli studi loro, od altra necessisá lo richieda hanno sotto ogni latitudine del nostro paese, così sui monti come al piano, e in riva al mare, il diritto di entrare in altre case, senza che i loro corsi s'interrompano e le loro famiglie ne risentano altro che un lieve interesse;

2. Che le amministrazioni non restino, come ora, isolate, ma si aiutino a vicenda e accomuni ciascuno alle altre quelle agevolezze di buon mercato che quasi tutte hanno per questa o per quella derrata;

3. Che infine i vari Convitti, sieno uniti da un vincolo federativo; stringendosi in un Consorzio che abbia un proprio capitale, formato dalla contribuzione di ciascuno di essi, amministrato dal senno di tutti, e soccorso dall'amministrazione centrale in tutti i modi che la legge cementa e l'altezza dello scopo lo richiede.

Certo, non per questo consorzio, le amministrazioni singole debbono essere dissestate o perdere la propria autonomia; anzi esse per rispetto, come per ogni altra funzione dei Pubblici ufficiali dei Convitti io intendo di rendere meno impacciato il locale governo degl'istituti di educazione e dimostrare la massima fiducia nelle persone che del buono andamento di quelli sono responsabili; così ogni persona che abbia modo di provare la capacità sua, e con nuovi ed utili indizi additare agli altri ufficiali e a quest'amministrazione la via del successo.

L'amministrazione centrale ha già in pronto molti elementi di fatto, schemi di progetti per attuare gli scopi ora accennati: ma prima di procedere innanzi, io desidero di avere su questo il parere, i suggerimenti e l'adesione dei rettori dei nostri convitti e dei consigli amministrativi; e massime di quelli fra essi che, per prosperità finanziaria, per numero di alunni e per successi ottenuti, godono largo credito nelle regioni ove si trovano, e sono perciò appunto additati come consiglieri più efficaci ed autorevoli.

Il Ministro - *P. Boselli.*

R. D. che converte in nazionale il convitto provinciale di Roma.

12 marzo 1891.

UMBERTO I. ecc.

Veduta la deliberazione 11 dicembre 1890 del consiglio provinciale di Roma, colla quale, approvando la proposta della deputazione provinciale per la conversione del Convitto provinciale di Roma in governativo, si dá facoltà alla deputazione stessa di trattare col Governo tale conversione;

Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Roma in data 29 dicembre 1890;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A cominciare dal 1° gennaio 1891 il convitto provinciale di Roma è convertito in Convitto nazionale, e denominato *Vittorio Emanuele II*. Esso sarà amministrato per cura del Ministero della pubblica istruzione, giusta il regolamento 11 novembre 1888, e con quelle altre norme speciali che fossero stabilite con ulteriore Nostro decreto.

Art. 2. — Al mantenimento del convitto sarà provveduto con le rendite patrimoniali, con le rette degli alunni, e con tutti gli altri sussidi che saranno corrisposti dagli enti interessati.

Art. 3. — La provincia di Roma pagherà a titolo di sussidio, lire duecentomila (L. 200,000) in dieci rate annue di lire ventimila (20,000) ciascuna a partire dal'anno 1892.

Art. 4. — Per l'anno 1891 la provincia corrisponderà al Convitto l'ordinaria dotazione già approvata pel Convitto provinciale in lire venticinquemila settecento nove e centesimi sessantanove (L. 25.709,69).

Art. 5. — La provincia avrà perpetuamente il diritto di disporre di trenta posti (trenta) semigratuiti nel nuovo convitto nazionale, che la deputazione conferirà secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento, e ciò in corrispettivo delle cessioni e concessioni fatte colla deliberazione della deputazione provinciale di Roma in data 29 dicembre 1890.

E' abrogato il Nostro decreto 1° gennaio 1891, n. 8.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1891.

Umberto

V. Il Guardasigilli *L. Ferraris* *P. Villari*

N. 236. — R. D. che proroga il termine utile per richiedere al municipio di Correggio la modificazione o la revoca del regio decreto 6 agosto 1888, n. 5648, (serie 3.ª) relativo al liceo, al ginnasio ed al convitto di quella città.

30 aprile 1891.

UMBERTO I. ecc.

Veduto il nostro decreto 6 agosto 1888, n. 5648 (serie 3.ª), col quale il liceo, il ginnasio ed il convitto di Correggio furono convertiti in governativi, a far tempo dal 1.° ottobre 1888;

Veduto che il Municipio di Correggio avvalendosi della facoltà consentitagli dallo articolo 5 del detto decreto, ha fatto domanda ch'esso sia revocato oppure modificato in conformità degli accordi che all'uopo potessero intervenire tra esso Comune ed il Governo;

Considerando che il limite imposto dal sopracitato decreto per la domanda di denunzia pel prossimo anno scolastico, scade col giorno 31 marzo 1891, e che non rimane quindi tempo alla giunta comunale di sottoporre all'approvazione del consiglio le trattative iniziate col Governo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato a tutto il giorno 30 giugno 1891 il termine utile per richiedere da parte del Governo o del municipio di Correggio, la modificazione o la revoca del decreto predetto pel prossimo anno scolastico 1891-92.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1891.

Umberto.

V. Il Guardasigilli *L. Ferraris*. *P. Villari*.

Sigilli e bolli dello Stato.

Circolare [illegible] — Roma, addì 10 maggio [illegible].

A tutti gli uffizi dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

Il r. decreto 27 novembre 1890 N. 7282 (serie 3.ª), concernente lo stemma e il sigillo dello Stato, dispone all'art. 9 che quelli ora in uso nelle Amministrazioni pubbliche, foggiati diversamente dai prescritti nel detto Decreto debbano gradatamente sostituirsi con altri di foggia ufficiale.

Ora il Ministero del Tesoro, nell'intendimento di togliere dagli uffici governativi ogni disformità in tale materia, ottenendo ad un tempo risparmio di spesa e, che è più, evitando possibli contraffazioni, reputava conveniente, incaricare le officine d'incisione presso le regie zecche e l'officina governativa di carte e valori di provvedere tutte le amministrazioni dello Stato (quando si rendano inservibili gli attuali) dei sigilli e bolli che ad esse possano occorrere.

Nel portare ciò a notizia della S. V. devo avvertirla che verificandosi il caso di provvedere codesto Ufficio dei sigilli e bolli in discorso, occorrerà rivolgersi direttamente al Ministero del Tesoro.

p. Il Ministro — *Pullè*

Posti gratuiti nei Convitti nazionali.

Ai RR. Provveditori agli studi.

A norma dell'articolo 95 del regolamento per i Convitti nazionali, invito la S. V. Ill.ma a bandire il concorso ai posti gratuiti e semi gratuiti che si renderanno vacanti in codesto Convitto nazionale nel prossimo anno scolastico.

Dell'avviso di concorso la S. V. Ill.ma si compiaccia inviare con sollecitudine due copie al Ministero.

Roma, 30 maggio 1891.

Per il Ministro — *Pullè.*

Posti gratuiti per i figli degli insegnanti nei Convitti nazionali.

Circolare n. 992 — Roma, addì 23 giugno [illegible].

Ai Rettori dei Convitti nazionali.

Si compiaccia la S. V. di comunicare d'urgenza al Ministero il numero dei posti gratuiti e semigratuiti a favore dei figli d'insegnanti nelle regie scuole secondarie, che si renderanno vacanti in cotesto Convitto nazionale per il prossimo anno scolastico.

D'ordine del Ministro — *Masi.*

N. 450 — R. D. che converte in nazionale il convitto di Lovere.

2 luglio 1891.

UMBERTO I ecc.

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Lovere in data 13 giugno 1891, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Bergamo in adunanza, 19 giugno 1891;

Ritenuto che con la deliberazione sopra citata il comune di Lovere chiede al Governo la conversione in nazionale del suo convitto, obbligandosi di lasciare al convitto stesso la proprietà dei beni, che oggi possiede, e che potessero in seguito pervenirgli e si obbliga inoltre di provvedere alla spesa necessaria, qualora fossero a ciò insufficienti le rendite delle quali il Convitto può disporre;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A cominciare dal 1.° ottobre 1891, il convitto di Lovere è convertito in Convitto nazionale, mantenendo però la autonomia giuridica per quanto concerne il proprio patrimonio.

Art. 2. — Il convitto, per cura del Ministero della pubblica istruzione, sarà ordinato ed amministrato in conformità delle disposizioni del regolamento, approvato col Nostro decreto 11 novembre 1888, salvo la modificazione, di cui all'articolo 5.

Art. 3. — Al mantenimento dell'Istituto si provvederà colle rendite patrimoniali, coll'ammontare delle rette e coi sussidi del comune.

Art. 4. — Il convitto subentrerà al comune nel mantenimento degli oneri per il concorso nelle spese per il regio ginnasio e la regia scuola tecnica.

Art. 5. — Il convitto rimarrà aperto per tutto l'anno, ma le famiglie avranno facoltà di ritirare in casa gli alunni per due mesi durante le vacanze. La retta per i dieci mesi è stabilita in L. 450. Gli alunni che desiderassero rimanere nel Convitto, durante i due mesi di vacanze, pagheranno lire 45 per ciascun mese.

Art. 6. — Alla tabella B per l'organico del personale dei convitti nazionali sono aggiunti:

Un rettore con lo stipendio di . . .	L. 1200
(oltre lo stipendio di Direttore del Ginnasio).	
Un censore	» 2600
Un economo	» 2600
Quattro istitutori a lire 1,700 ciascuno . .	» 6800
Quattro » » 1,500 »	» 6000
Sei » » 1,300 »	» 7000

Art. 7. — Il presente decreto potrà essere modificato e revocato a volontà del Governo o del Municipio senza obbligo di specificarne i motivi, a condizione che la denunzia sia fatta sei mesi prima dell'incominciamento dell'anno scolastico, e che quella del municipio sia accompagnata da conforme deliberazione del consiglio comunale, approvata dalla metà più uno dei consiglieri e approvata dal consiglio scolastico e dalla deputazione provinciale.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1891.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli - *L. Ferraris* *P. Villari.*

Istanze che non debbono essere indirizzate al Ministero.

Circolare N. 998 — Roma, addì 18 luglio 1891.

Agli Uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Pervengono al Ministero molte istanze, talvolta anche trasmesse da chi è preposto ad Uffici ed Istituti scolastici governativi, le quali o sono in aperto contrasto colle leggi e i regolamenti vigenti, oppure sono tali che su di esse dovrebbero decidere le autorità scolastiche del luogo.

Ciò è cagione di un lavoro altrettanto gravoso quanto inutile, e d'ingombro negli archivi del Ministero.

Ad evitare da qui innanzi siffatto inconveniente, s' invitano i signori capi degli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero a porre la massima cura affinchè non sieno nè trasmesse per loro mezzo nè mandate direttamente istanze le quali per l'una o per l'altra ragione il Ministero non possa accogliere, e a rendere noto che in simili casi non sarà preso alcun provvedimento dall'amministrazione centrale.

In conseguenza, si fa altresì invito a disbrigare senza indugio tutti gli affari e a

decidere su tutte le istanze che, secondo le vigenti disposizioni, sono di competenza delle autorità locali.

Il Ministro — *P. Villari.*

N. 513 — R. Decreto 21 luglio 1891.

Ruoli organici dei convitti nazionali.

UMBERTO I. ecc.

Veduti gli organici per il personale dei convitti nazionali pubblicati col Nostro decreto del 22 dicembre 1881 n. 581 septies ;

Veduti gli organici speciali per il personale dei convitti nazionali istituiti dopo l'effettuazione del su citato decreto, cioè dei convitti di :

1. Prato pubblicato col Nostro decreto del 29 luglio 1882 ;
2. Siena » » 17 dicembre 1882 ;
3. Benevento » » 4 settembre 1884 ;
4. Arpino » » 18 settembre 1885 ;
5. Macerata » » 5 settembre 1886 ;
6. Arezzo » » 17 novembre 1887 ;
7. Aosta » » 3 agosto 1888 ;
8. Correggio » » 6 agosto 1888 ;
9. Tivoli » » 8 settembre 1889 ;
10, Taranto » » 9 settembre 1889 ;
11. Cividale » » 6 agosto 1890.

Veduto il regolamento generale per i convitti nazionali approvato con Nostro decreto dell'11 novembre 1888 ;

Veduto l'organico approvato con la legge del 21 giugno 1891, n. 301 ;

Veduto i ruoli organici speciali per il personale dei convitti nazionali di :

1. Roma, pubblicato con Nostro decreto del 1° gennaio 1891 ;
2. » » » 2 luglio 1891 ;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — A decorrere dal 1° luglio 1891 il numero dei posti per ciascuna categoria degli impiegati addetti ai convitti nazionali è stabilito in conformità delle due tabelle A e B annesse al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2. — I ruoli organici per gli impiegati dei convitti nazionali stabiliti con i su mentovati Nostri decreti sono abrogati.

Ordiniamo ecc.

Umberto

V. Il Guardasigilli - *Ferraris*

P. Villari

Tabella A.

Organico per il personale dei Convitti Nazionali di Cagliari. Genova, Milano, Novara, Palermo, Prato, Sassari, Siena, Sondrio, Taranto, Torino, Venezia e Voghera.

GRADI	Numeri dei posti	Stipendio annuo	
		individuale	per grado
Rettori	2	4,200	8,400
»	2	3,700	7,400
»	2	3.200	6,400
» (oltre lo stipendio come Preside)	7	1,200	8,400
Censori di disciplina	3	2,800	8,400
»	5	2,600	13,000
»	5	2,400	12,000
Direttori spirituali	3	2,600	7,800
»	3	2,300	6,900
»	3	2,000	6,000
Economi	3	2,800	8,400
»	4	2,600	10,400
» . . . . . . , .	6	2,400	14,400
Istitutori	35	1,700	59,500
»	38	1,500	57,000
»	48	1,300	62,400

D'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. - *P. Villari*

Tabella B.

Organico per il personale dei Convitti nazionali di Aosta, Aquila, Arezzo, Arpino, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Correggio, Cividale, Cosenza, Lecce, Lovere, Lucera, Macerata, Maddaloni, Monteleone, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Teramo e Tivoli.

GRADI	Numeri dei posti	Stipendio annuo	
		individuale	per grado
Rettori	2	4,200	8,400
»	3	3,700	11,100
»	4	3,200	12,800
» (oltre lo stipendio come Preside)	16	1,200	19.200
Censori di disciplina	7	2,800	19,600
»	9	2,600	23,400
»	9	2,400	21,600
Direttori spirituali	5	2,600	13,000
»	6	2,300	13,800
»	5	2,000	10,000
Economi	7	2,800	19,600
»	9	2,600	23,400
»	10	2,400	24,000
Istitutori	65	1,700	110,500
»	71	1,500	106,500
»	99	1,300	128,700

D'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. — *P. Villari.*

D. M. 14 agosto 1891:

Istitutori ripetitori nei convitti nazionali.

IL MINISTRO

Nell'intendimento di sempre meglio provvedere alla educazione dei giovani dalle famiglie affidati ai convitti nazionali, e di procurare che nelle ore di studio la sorveglianza di essi sia commessa ad Istitutori che abbiano una regolare abilitazione all'insegnamento classico o tecnico;

Desiderando nel tempo stesso che ai giovani laureati nelle lettere o nelle scienze, od altrimenti abilitati all'ufficio d'insegnante nelle scuole secondarie, i quali non trovino immediato collocamento nelle scuole secondarie del Regno, sia dato modo di cominciare un utile tirocinio nei convitti;

Dispone:

1. Alcuni degli istitutori dei convitti saranno dal Ministero scelti fra i giovani laureati in lettere e scienze o provveduti di regolare abilitazione all'insegnamento secondario, i quali avranno il titolo di repetitori.

2. Essi avranno lo stipendio stesso degl'istitutori, dovranno sorvegliare ed assistere i giovani, ma saranno esenti dall'obbligo d'accompagnarli fuori del convitto e da ogni sorveglianza durante la notte.

3. Il Ministero potrà valersi dell'opera di questi ripetitori affidando loro le supplenze a cattedre vacanti o a classi aggiunte nelle scuole annesse al convitto.

4. Il lodevcle esercizio prestato nel convitto sarà titolo utile per aspirare alle cattedre vacanti nelle scuole secondarie.

5. Gl'istitutori che durante la loro permanenza nei convitti nazionali, si forniscano di laurea o di titolo di abilitazione all'insegnamento secondario potranno essere nominati ripetitori.

6. Coloro che vogliono concorrere al posto di ripetitori dovranno inviare le loro domande documentate al Ministero di pubblica istruzione non più tardi del 20 settembre p. v.

Il Ministro — *P. Villari.*

Circolare N. 1011 — Roma, 16 agosto 1891.

Ai rettori dei convitti nazionali.

Dovendosi, per effetto del decreto ministeriale 14 agosto corrente, riservare alcuni posti d'istitutore nei convitti nazionali a favore dei ripetitori, la S. V. non assumerà in servizio nessun istitutore provvisorio, limitandosi a proporre la riconferma di quelli che abbiano esercitato lodevolmente tale ufficio.

Ella si compiacerà altresì d'indicare al Ministero il numero degli istitutori occorrenti pel nuovo anno scolastico nel convitto da Lei diretto.

D'ordine del Ministro - *F. Lanzani.*

Istitutori nei convitti nazionali.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il ruolo organico per i convitti nazionali approvato con r. decreto 21 luglio 1891,

Decreta:

Art. 1. — A ciascuno dei convitti nazionali è assegnato il numero degli istitutori indicati nel seguente elenco:

Convitti nazionali di Aosta	N. 6	—	Convitti nazionali di Milano	N. 1
» Arpino	» 8		» Monteleone	» 6
» Arezzo	» 9		» Napoli	» 13
» Avellino	» 8		» Novara	» 10
» Bari	» 12		» Palermo	» 12
» Benevento	» 6		» Potenza	» 8
» Campobasso	» 11		» Prato	» 12
» Catanzaro	» 10		» Roma	» 8
» Chieti	» 10		» Reggio C.	» 9
» Cagliari	» 8		» Salerno	» 2
» Cividale	» 7		» Sassari	» 8
» Correggio	» 6		» Sondrio	» 7
» Cosenza	» 9		» Taranto	» 5
» Genova	» 12		» Teramo	» 5
» Lecce	» 9		» Torino	» 15
» Lucera	» 9		» Tivoli	» 5
» Lovere	» 10		» Venezia	» 14
» Maddaloni	» 12		» Voghera	» 8

Art. 2. — Tale numero d'istitutori non potrà essere aumentato senza speciale autorizzazione del Ministero.

Art. 3. — A revoca della prescrizione fatta con la circolare n. 1011 del 16 agosto del 1891, ed essendo esaurito il movimento del personale addetto ai convitti nazionali, i signori Rettori potranno provvedere alla scelta degl'istitutori effettivi o provvisori occorrenti per completare il numero di quelli assegnati al rispettivo convitto, valendosi delle disposizioni dell'art. 7 del regolamento 11 novembre 1888.

Art. 4. — Il Ministero si riserba la nomina e l'assegnazione ai convitti di uno o più ripetitori in aggiunta al numero degli istitutori per ciascun convitto stabiliti.

Roma, 13 settembre 1891.

Il Ministro - *P. Villari*.

Remunerazioni straordinarie agli impiegati.

Circolare N. 1026 — Roma, addì 13 settembre 1891.

Ai sigg. Capi degl'istituti dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.

In seguito alle economie che si sono dovute fare nel bilancio di questo Ministero, è stata notevolmente ridotta la somma che ogni anno potevasi erogare in remunerazione agl'impiegati.

E' quindi necessario adottare il provvedimento di non concedere remunerazioni o compensi ad impiegati se non per lavori veramente eccezionali e straordinari, compiuti in ore estranee a quelle di ufficio, con preventiva autorizzazione ministeriale.

Per effetto di tale risoluzione, ed in conformità di quanto è stato prescritto per l'amministrazione centrale, i signori capi di istituti, qualora sieno obbligati, da giustificati motivi, a chiedere l'autorizzazione ministeriale per lavori straordinarii, debbono dimostrarne la necessità assoluta, e descrivere, in modo particolareggiato, la natura dei lavori da compiersi.

I lavori straordinari autorizzati dal Ministero, di regola, saranno eseguiti a cottimo; nè potrà farsi alcuna proposta di retribuzione, se non dopo compiuti e riconosciuti regolari.

Si avverte infine che ove queste norme non siano esattamente osservate, il Ministero, non accoglierà le proposte di rimunerazione che fossero fatte.

Il Ministro — *P. Villari*.

Carteggio delle autorità ed uffici governativi in franchigia postale.

Circolare N. 1027 — Roma, addì 14 settembre 1891.

Alle autorità ed uffici dipendenti dal Ministero.

Giusta il disposto dell'art. 143 del regolamento generale sul servizio postale approvato col regio decreto 2 luglio 1890, il Ministero delle Poste e dei telegrafi, di concerto con questo Ministero, ha compilato una nuova « Tabella delle Autorità e degli Uffizi ammessi a carteggiare in esenzione dalle tasse postali ».

Tale tabella, d'imminente pubblicazione, andrà in vigore col 1.° del prossimo mese di ottobre, e da tale giorno non sarà più permesso, come per il passato, a tutti indistintamente gli uffici di valersi del bollo come contrassegno della corrispondenza ufficiale in franchigia.

Tale facoltà viene conservata soltanto agli uffici seguenti:

Ministero dell'Istruzione; Accademia scientifico-letteraria di Milano; Accademie ed Istituti di belle Arti; Accademie ed Istituti scientifici; Architetti, ingegneri direttori degli uffici tecnici regionali per i monumenti; Biblioteche governative; Caleografia regia in Roma; Collegi governativi; Conservatori ed Istituti musicali; Direttori regi per i Musei, le pinacoteche e gli scavi di antichità; Educatori governativi; Galleria di arte moderna in Roma; Istituti governativi dei sordo-muti in Milano, Palermo e Roma; Istituti governativi d'istruzione secondaria; Istituti governativi d'istruzione superiore; Istituto orientale in Napoli; Provveditore agli studi; Scuole regie normali superiori ed inferiori; Sovrintendenza dei monumenti nazionali; Uffici per la esportazione degli oggetti d'arte:

Tutte le altre autorità od uffiici dipendenti da questo Ministero devono contrassegnare a mano la corrispondenza ammessa in franchigia postale.

Tale contrassegno consiste nella firma fatta di proprio pugno dal capo dell'ufficio scrivente preceduta dall'indicazione della sua qualità.

L'art. 142 del sopracitato regolamento consente ai capi degli uffici, sotto la propria responsabilità, di delegare a loro dipendenti, la facoltà di fare il contrassegno a mano, informandone però l'Ufficio di Posta.

Per opportuna norma delle autorità o dei capi degli uffici, dipendenti da questo Ministero, ai quali si mantenne la facoltà di usare del bollo quale contrassegno, avverto che tale bollo dev'essere perfettamente uguale al presente modello:

R. Poste
Prefetto
Di Alessandria

e che ne deve essere depositario responsabile un funzionario appositamente incaricato. Quegli uffici che non fossero provveduti di un bollo conforme al modello di cui sopra debbono subito procurarlo e, qualora lo credano conveniente, potranno domandarlo allo stesso Ministero delle Poste e dei telegrafi in Roma, unendo alla domanda un vaglia postale di L. 3,75.

Il Ministro — *P. Villari.*

Bollo per il carteggio delle autorità ed uffici governativi in franchigia postale.

14 settembre 1891.

Il modello del bollo, da servire quale contrassegno del carteggio degli uffici governativi in franchigia postale, pubblicato a pag. 339 del Bollettino n. 8 p. III, anno 1891, non deve ritenersi quale *facsimile* di quello che dovrà adottarsi, ma solamente quale modello per la forma di esso, giacchè le sue dimensioni sono stabilite in 29 millimetri di altezza e 44 di larghezza.

Concorso a posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali del Regno, a favore dei figli dei Professori e degli Ufficiali delle Scuole secondarie governative e degli impiegati addetti ai Convitti nazionali.

In esecuzione del R. Decreto 1º agosto 1889 è aperto il concorso pel conferimento di posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali qui sotto indicati:

Convitto nazionale di Avellino: un posto gratuito
id. Cagliari: un posto semigratuito
id. Chieti: un posto semigratuito
id. Genova: due posti segmigratuiti
id. Macerata: due posti semigratuiti
id. Monteleone: un posto semigratuito
id. Novara: un posto semigratuito
id. Reggio Calabria: due posti semigratuiti
id. Teramo: un posto semigratuito
id. Venezia: un posto semigratuito

I giovani che vogliono presentarsi al concorso dovranno non più tardi del 25 ottobre p. v. inviare al Ministero, per mezzo della Presidenza del consiglio scolastico della Provincia in cui risiedono, una regolare domanda accompagnata dai documenti qui sotto indicati:

a) Attestato di esser figli d' insegnanti delle Scuole secondarie, i quali abbiano esercitato o esercitano l'ufficio loro in istituti governativi, oppure figli d'impiegati dei Convitti nazionali, che abbiano avuto o abbiano nomina regia o ministeriale;

b) Attestato di aver compiuto gli studi elementari;

c) Fede di nascita, da cui risulti che il giovine non oltrepasserá l'età di dodici anni nel giorno in cui sarà chiuso il concorso, eccetto che giá sia alunno di qualche Convitto pubblico;

d) Attestato di vaccinazione;

e) Attestato di sana costituzione fisica;

f) Attestato di buona indole, condotta e disposizione agli studi, rilasciato dal direttore della scuola, o, se l'aspirante non fu alunno di scuola pubblica, dal sindaco;

g) Attestato del sindaco sulle condizioni economiche della famiglia, con indicazione del numero delle persone che la compongono e delle tasse che essa paga annualmente allo Stato, alla Provincia, al Comune;

h) Dichiarazione dei genitori, o di chi ne tiene le veci, che il giovane si trovi in grado di fare all'amministrazione del Convitto il deposito prescritto dal regolamento interno, da rinnovarsi ogni volta che occorra, per le spese personali ed accessorie, e se ha ottenuto il posto semigratuito, di pagare inoltre all'istituto annualmente la differenza dell'ammontare della retta.

I vincitori del concorso godranno il posto nel Convitto sino al compimento degli studi secondari, a condizione che tengano sempre buona condotta, diano prove costanti di applicazione e profitto, e superino lodevolmente i prescritti esami annuali, sia di promozione, sia di licenza.

Roma, addì 27 settembre 1891.

Il Ministro — *P. Villari.*

Norme per i viaggi a prezzo ridotto.

Circolare N. 1039 — Roma, addì 6 ottobre 1891.

Ai funzionari dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Le società esercenti le strade ferrate per accordi presi con le amministrazioni dello Stato, hanno ammesso il dritto negli impiegati, non muniti di libretto, di eseguire viaggi di corsa semplice, oltre quelli giá contemplati dalle disposizioni in vigore.

Fino a che però il diritto suddetto non sancito dalle nuove norme, di prossima pubblicazione, per i trasporti sulle ferrovie degl'impiegati governativi, le società stesse esigono, che le dichiarazioni rilasciate per tali nuovi casi speciali siano preventivamente sottoposte al loro visto; al quale scopo i funzionari incaricati del rilascio delle dichiarazioni stesse le rimetteranno a questo Ministero, che curerà con tutta la sollecitudine l'adempimento di tale formalità.

Per opportuna norma avverto che tali dichiarazioni dovranno sempre avere uniti i soli scontrini dell'andata e che i nuovi casi di viaggi di corsa semplice ammessi dalle società sono i seguenti:

a) viaggio dell'impiegato e della famiglia nei casi di trasloco senza indennità;

b) viaggio delle persone di famiglia per le quali non è corrisposta indennità, nei casi di trasloco dell'impiegato con indennità;

c) viaggio alla residenza dell'impiegato delle persone di famiglia che si recano a convivere stabilmente con lui, rimanendo a suo carico;

d) viaggio della moglie per recarsi alla residenza dell'impiegato, in caso di matrimonio avvenuto in altra località;

e) viaggio dell'impiegato di nuova nomina che si reca al posto assegnatogli, e della famiglia che viaggia con lui o va a raggiungerlo.

Il Ministro — *P. Villari.*

Attuazione della nuova tabella dimostrativa delle esenzioni dalle tasse postali accordate agli uffici governativi.

21 ottobre 1891.

Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi allo scopo di dar agio a tutte le autorità ed uffici di provvedersi del bollo per contrassegnare il carteggio ufficiale in franchigia, ha stabilito di protrarre al 16 novembre p. v. l'attuazione della nuova tabella, di cui era oggetto la circolare ministeriale del 14 settembre scorso, n. 1027.

Le autorità od istituti che non avessero ricevuto il nuovo bollo potranno, fino a quel giorno, o valersi di quello usato finora o contrassegnare a mano il proprio carteggio.

Si torna poi a rammentare che il bollo dovrá avere la forma riprodotta con la circolore n. 1027 del 14 settembre scorso, pubblicata a pag. 337 del *Bollettino Ufficiale*, e le precise dimensioni indicate alla pag. 383 del Bollettino medesimo.

Istitutori nei convitti nazionali.

Circolare N. 1052 — Roma, 22 ottobre 1891.

Ai signori Prefetti Presidenti dei consigli provinciali scolastici.

Sebbene io veda giungere a questo Ministero, quasi ogni giorno, istanze di giovani forniti di ottimi titoli che aspirano ai posti d' istitutore nei convitti nazionali, tuttavia ho dovuto osservare che non di rado si procede alla riconferma o alla nuova nomina, sia pur provvisoria, d' istitutori sforniti dei titoli tassativamente prescrtiti dall'art. 38 del regolamento 11 novembre 1888.

Per la qual cosa, nel mentre prego i signori Prefetti a vigilare rigorosamente che non siano fatte nomine o riconferme d'istitutori, se prima non siano accertati ch' essi possedono i dovuti titoli, li invito altresì a far sentire ai signori Rettori, che quando essi non trovino sul luogo persone legalmente abilitate, possono provvedere agevolmente ai posti vacanti, come già hanno fatto alcuni convitti, bandendo un pubblico concorso.

Il Ministro - *P. Villari*

Convitti Nazionali
Corrispondenza relativa alla ginnastica.

Circolare N. 1077 — Roma, addì 3 dicembre 1891.

Ai signori Rettori dei convitti nazionali del Regno.

I Rettori dei convitti nazionali sono pregati di dirigere d'ora innanzi la corrispondenza relativa alla ginnastica, alla divisione dell'istruzione primaria, ufficio ginnastica.

Il Direttore Capo di Divisione - *F. Lanzani*

R. D.

Convitto nazionale di Campobasso.

3 dicembre 1891.

UMBERTO I ecc.

Veduto il regolamento pei Convitti nazionali approvato con Nostro Decreto 11 novembre 1888 ;

Considerando che per gli impegni assunti dal R. Liceo ginnasiale e Convitto nazionale di Campobasso, è indispensabile di poter addivenire al più presto possibile allo accertamento e liquidazione del patrimonio ed al sollecito disbrigo di tutti gli atti occorrenti per il ricupero delle somme dovute all'Istituto ;

Ritenuto che tale compito non può essere affidato al consiglio amministrativo, dal quale il convitto non può pretendere un'opera maggiore di quella prescritta dal regolamento;

Ritenuto che è perciò mestieri di valersi dell'opera di una persona attiva ed energica, non distratta da altre occupazioni ed esclusivamente adibita per l' amministrazione dell'Istituto ;

Sulla proposta ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — Il consiglio di amministrazione del R. Liceo ginnasiale e Convitto nazionale di Campobasso è sciolto.

Art. 2. — La direzione morale, disciplinare e didattica del convitto e delle scuole, continuerà ad essere affidata agli attuali Preside e Rettore sotto la dipendenza del R. Provveditore agli studi, e del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3. — Le funzioni amministrative che il regolamento 11 novembre 1888 riserba al Consiglio d'amministrazione saranno esclusivamente, e con piena autorità, affidate al cav. avv. Giuseppe Calvitti, R. Commissario per l'amministrazione del R. Liceo ginnasiale e Convitto Nazionale di Campobasso.

Umberto

P. Villari.

Sigilli e stemmi in uso presso le Amministrazioni dello Stato.

Circolare n. 1076 — Roma, 4 dicembre 1891.

Ai funzionari dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Per la graduale sostituzione dei sigilli e degli stemmi, attualmente in uso presso le amministrazioni ed uffici dipendenti da questo Ministero, e non conformi a quelli prescritti o tollerati col R. D. del 27 novembre 1890 n. 7282 (serie 3ª), stimo opportuno di avvertire che la fornitura di essi venne affidata:

a) all'officina governativa delle carte valori in Torino, per le provincie del Piemonte, della Liguria, della Sardegna, della Toscana e della Sicilia;

b) alla R. Zecca di Roma, per le provincie di Roma, dell' Umbria e del Napolitano;

c) alla R. Zecca di Milano per le provincie della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia e delle Marche.

Le relative domande di timbri o suggelli dovranno essere rivolte dalle singole amministrazioni direttamente all'ufficio fornitore di cui sopra.

D'ordine del Ministro — *Chiorando.*

Decreti per le nomine degli Istitutori dei convitti nazionali.

Circolare N. 1084 — Roma, 21 dicembre 1891.

Ai Prefetti Presidenti dei consigli provinciali scolastici.

Per effetto del R. Decreto 21 luglio 1891, col quale furono approvati i nuovi ruoli organici riguardanti il personale dei convitti nazionali, la forma dei decreti per la nomina degli istitutori deve essere modificata, e debbono conseguentemente essere modificati anche i moduli relativi, stampati nelle istruzioni sul regolamento 11 novembre 1888.

Importa, inoltre, rendere uniformi tali nomine, veduto che non di rado si concede ai nuovi istitutori la titolarità del posto, dal giorno stesso in cui questi sono assunti in servizio, vale a dire, senza fare alcun esperimento della loro attitudine al delicato ufficio e delle altre qualità dall'ufficio stesso richieste.

Per ciò, mentre confermo le disposizioni date, per le nomine di cui trattasi, con la circolare ministeriale del 22 ottobre ultimo scorso n. 1052, prego le SS. LL. Ill.me di attenersi quind'innanzi, nella forma dei decreti, al modulo qui appresso:

« Il Prefetto Presidente del consiglio provinciale scolastico di . . . . . ;

» Veduto il R. Decreto 21 luglio 1891, col quale furono approvati i ruoli organici « per il personale dei convitti nazionali;

« Veduto il regolamento per i convitti stessi, approvato con R. Decreto dell' 11 « novembre 1888;

« Sulla proposta del consiglio di amministrazione del convitto nazionale di . . . .

Nomina

« il signor . . . . istitutore provvisorio nel convitto nazionale di . . . . . .
« dal (1° 16 . . . . . . 18 . . .) a tutto ottobre 18 . . ., con lo stipendio annuo di
« lire 1300.

« Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti . . . . . . addì . . . . .

IL PREFETTO

Presidente del consiglio provinciale scolastico.

Se dopo l'esperimento fatto l'istitutore provvisorio è ritenuto meritevole della titolarità dell'ufficio, la parte dispositiva del relativo decreto dovrà essere la seguente:

Decreta

« il signor . . . . istitutore provvisorio nel convitto nazionale di . . . . .
« è nominato effettivo nello stesso convitto, conservando lo stipendio di lire 1300 del
« quale è provveduto, a decorrere dal (1° al 16 . . . . 18 . . .) ».

Nel fine poi di sollecitare la emissione di siffatti decreti e la loro registrazione alla Corte dei conti, credo bene di rammentare che dagli art. 7 e 74 del regolamento 11 novembre 1888 le nomine degli istitutori vennero deferite esclusivamente alle SS. LL. Ill.me e pertanto più non occorre, prima di emettere i relativi decreti, che le proposte fatte dall'autorità amministrativa di ciascun convitto siano sottoposte all'approvazione del consiglio provinciale scolastico.

Il Ministro - *P. Villari.*

Relazioni annuali sui convitti nazionali.

Circolare N. 13· — Roma 5 febbraio 1892.

Ai signori Prefetti, Presidenti dei Consigli Provinciali Scolastici.

Non essendo ancora pervenute a questo Ministero tutte le relazioni annuali sull'andamento economico dei convitti nazionali, che a tenore dell'art. 18 del regolamento 11 novembre 1888, devono essere presentate per mezzo dei consigli provinciali scolastici entro il mese di gennaio, mi rivolgo alle SS. LL. Ill.me affinchè si compiacciano di curare che tali relazioni siano sollecitamente spedite al Ministero.

Il Ministro — *P. Villari.*

Concorso a posti di Rettore nei Convitti nazionali.

Il Ministero della pubblica istruzione

DISPONE:

1. E' aperto un concorso ai posti di rettore che si renderanno vacanti nei Convitti nazionali da oggi sino a tutto dicembre 1892;
2. Il concorso è per titoli e possono prendervi parte tutti i censori di disciplina dei convitti stessi che siano provveduti di uno stipendio non inferiore a L. 2600;
3. Le domande scritte su carta legale da L. 1,20, dovranno essere trasmesse al Ministero per via gerarchica, coi relativi titoli e documenti e col parere dei rettori dei convitti e delle autorità provinciali scolastiche non più tardi del 15 marzo 1892.
4. Una commissione nominata dal Ministero giudicherà sul merito dei concorrenti.

Roma, addì 19 febbraio 1892.

Il Ministro - *P. Villari.*

Istitutori ex commessi contabili.

Circolare N. 20 — Roma, 26 febbraio 1892.

Ai signori Rettori dei Convitti Nazionali.

A ben determinare la nuova posizione assunta dagli ex commessi contabili, nominati testè istitutori provvisori con notevole aumento di stipendio, dichiaro alla S. V. Ill.ma, che essi hanno tutti i doveri imposti dal nuovo ufficio, ma continueranno a prestare specialmente la loro opera come aiuto all'economo, a tenore del secondo capoverso dell'art. 41 del regolamento 11 novembre 1888.

Se per avventura alcuno di essi fosse attualmente incaricato dell'ufficio di maestro di casa, dovrà tosto cessare da tale ufficio, non più compatibile colla sua nuova posizione.

I detti istitutori nel tempo che terranno l'incarico di aiuto all'economo, potranno ottenere dal Ministero la facoltà di dimorare come per lo passato, fuori del convitto, riscuotendo in denaro la quota di vitto e di alloggio.

Il Ministro — *Villari.*

Convitto nazionale di Roma.

Con data ministeriale 7 marzo 1892.

É accordato un sussidio di L. 5000 al Convitto nazionale di Roma (1).

Il Ministro — *P. Villari.*

Istitutori di Convitti nazionali non forniti dei titoli prescritti per l'ufficio.

Circolare N. 35 — Roma 15 marzo 1892.

Ai Prefetti, presidenti dei Consigli provinciali scolastici, ai Rettori dei Convitti nazionali.

Risulta a questo Ministero che in parecchi convitti nazionali, non ostante le disposizioni date con la circolare del 22 ottobre 1891 n. 1052 si è continuato e si continua a tenere in ufficio, senza regolare decreto e a titolo di provvisorietà e di esperimento, istitutori non forniti di alcuno fra i titoli prescritti dall'art. 38 del regolamento 11 novembre 1888.

Avverto la S. V. che tutti gl'istitutori, i quali al 1° settembre 1892 si trovassero ancora in questa condizione, non potranno per nessuna ragione, essere mantenuti in ufficio, e che tutti i posti che essi lasceranno liberi, ed ai quali non provvederà il Ministero mediante trasferimenti, si dovranno fare occupare secondo le prescrizioni e le norme del regolamento, da nuovi istitutori, aventi, ben inteso, i titoli legali.

Il ministro - *P. Villari.*

Legato Demelas nel Convitto Nazionale di Cagliari.

Statuto organico.

15 marzo '92.

Art. 1. — Il legato Demelas, fondato dal fu Demelas Serra Antiaco di Atzara (circondario di Lunesci) con testamento 28 dicembre 1887, rogato Francesco Casula, notaio, ed eretto in corpo morale con r. decreto 15 febbraio 1891, consiste in un patrimonio di beni stabili del valore ad essi attribuito, come da regolare perizia, di L. 33,625.00.

Art. 2. — Con la rendita che si ricaverà dall'alienazione e dalla conversione dei detti beni in titoli nominativi del debito pubblico, dedotte le tasse e spese tutte di amministrazione, sono istituiti nel convitto nazionale di Cagliari un posto di studio per annuali lire 640 ed un mezzo posto di annue lire 320 semprechè tale somma sia compatibile colla rendita dei beni assegnati dal testatore per ciascuno di essi posti, giusta gli art. 2 e 3 del testamento medesimo.

Art. 3. — I risparmi che si verificassero, o per vacanza temporanea dei posti o per altre cause, saranno aggiunti al capitale esistente, e la rendita verrà erogata ad aumento e completamento del mezzo posto e quindi del posto intero in modo che i beneficati siano esonerati da tutte le spese occorrenti per la loro istruzione ed educazione compreso il vestiario.

Art. 4. — Gli avanzi ulteriori, a mano a mano che raggiungono un interesse sufficiente potranno essere impiegati nell'istituzione di altri posti gratuiti nel medesimo convitto nazionale di Cagliari, da conferirsi secondo le condizioni stabilite dal testamento.

Art. 5. — L'amministrazione del pio legato è affidata al convitto nominato, giusta le prescrizioni della legge sulle istituzioni di beneficenza.

(1) Si è creduto pubblicare questo decreto per semplice notizia.

Art. 6. — Hanno diritto al godimento di detti posti per ordine progressivo:

a) i discendenti di Giuseppe ed Angela, germani Demelas, fratelli del fondatore .

b) i discendenti di Maria Maura Demelas, maritata Demurtas;

c) tutti gli altri parenti del fondatore, esclusi però i discendenti del fratello Pietro della sorella Antoniangela ;

d) i poveri di Atzara.

Art. 7. — I concorrenti a detti posti debbono avere i requisiti voluti dai regolamenti organici dei convitti nazionali del Regno, relativamente all'età, alle condizioni, fisiche, morali ed intellettuali per l'ammissione.

Art. 8. — Per essere ammessi al concorso dovranno presentare le loro domande in carta legale, corredata dagli atti autentici di nascita, comprovando il diritto loro al godimento di detti posti, secondo l'art. 6 del presente statuto ; un attestato degli studi percorsi, un certificato di moralità rilasciato dalla Giunta municipale, una dichiarazione della Giunta municipale stessa sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse.

Art. 9. — Nel caso di più concorrenti del medesimo grado ed in ispecial modo di quelli contemplati alla lettera *d*) quando mancassero concorrenti dei gradi precedenti, i posti si conferiranno dietro esame, dal quale risulti che i concorrenti sappiano almeno leggere e scrivere nei limiti assegnati al corso elementare inferiore, e posse dano l'intelligenza e l'attitudine necessaria allo studio, o che meritino l'approvazione per la classe cui aspirano, qualora appartenessero all'insegnamento elementare superiore o secondario. Rimane fermo, però, che i concorrenti contemplati alla lettera *a* escludono quelli della lettera *b* e questi, alla loro volta , quelli alla lettera *c*, e così successivamente.

Art. 10. — Il 1º maggio d'ogni anno, l'amministrazione del consiglio farà pubblicare nel Comune di Atzara e nel *Bollettino Ufficiale della Provincia* i posti che fossero vacanti, o si rendessero vacanti col cessare dell'anno scolastico ; e nel caso sopra contemplato all'art. 9, disporrà perchè entro il mese di luglio abbia luogo l'esame.

Art. 11. — L'esame sarà scritto ed orale, e si eseguirà secondo le norme stabilite dai Regolamenti scolastici in vigore, e sulle materie prescritte per la classe a cui appartiene l'aspirante, davanti ad una Commissione composta di tre insegnanti, designati ogni anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 12. — Dato termine al concorso, la Commissione esaminatrice ne esporrà i particolari in una speciale relazione, corredata da un prospetto, nel quale i concorrenti siano classificati per ordine di merito.

Art. 13. — Il consiglio di amministrazione, dietro il risultato del concorso per titoli o per esame, conferirà i posti, o per ordine di preferenza secondo il diverso grado degli aspiranti, o per ordine di merito ai candidati del medesimo grado, che avranno ottenuto in ogni materia dell'esame almeno l'approvazione, tenendo presenti sempre le condizioni espresse nell'art. 6, somma a, b, c, d, di questo Statuto.

Art. 14. — Del conferimento sarà dato subito notizia alla giunta amministrativa della provincia.

Art. 15. — I vincitori del concorso godranno il posto, convivendo nell' Istituto sino al termine degli studi secondari, assoggettandosi a tutte le prescrizioni vigenti per i convitti nazionali.

Art. 16. — Raggiunto il termine predetto ed usciti dal collegio, cesseranno dal godimento del posto, il quale verrà messo regolarmente a concorso nei termini stabiliti dallo art. 10. Nel caso, però, che non si presentassero altri concorrenti, gli alunni usciti dal collegio continueranno a godere del beneizio di cui erano investiti, sino al completamento degli studi universitarii, mediante un assegno, che verrà loro corrisposto mensilmente a domicilio, in ragione della somma stabilita per il posto stesso.

Art. 17. — Oltre che nel caso di espulsione dal convitto o dalla scuola, gli alunni provveduti di uno dei posti di cui sopra possono perderlo, previo il parere dell'autorità superiore, se sieno stati riprovati in ambedue le sessioni di esame per accertata negligenza. Lo perdono, dietro semplice dichiarazione del consiglio di amministrazione, se per due anni di seguito non sieno promossi.

Convitti nazionali.

Circolare N. 61. — Roma addì 3 maggio 1892.

Ai Prefetti Presidenti dei Consigli Provinciali Scolastici e ai Direttori dei Convitti nazionali.

Per attuare la disposizione contenuta nell'art. 4 della legge 25 febbraio 1892, n. 71, da entrare in vigore col 1.° luglio 1892, essendosi adottato il sistema di far pagare per intero e direttamente dallo Stato gli stipendi, che giusta la citata legge spettano ai professori insegnanti nei Licei ginnasiali annessi ai Convitti nazionali delle provincie napolitane, con l'obbligo da parte dei convitti stessi di versare all'Erario le somme che corrispondono agli attuali stipendi dei detti insegnanti, si rende opportuno il provvedimento di mettere in armonia la decorrenza dell'anno finanziario dei convitti, con quella dell'anno finanziario dello Stato; affinchè i fondi amministrati dall'uno e dagli altri si mantengano nel loro movimento in tale rapporto che agevoli agli enti medesimi l'esatto adempimento dei reciproci obblighi pattuiti.

Questo provvedimento dovrà per uniformitá applicarsi a tutti i convitti nazionali del Regno, e dovendo, quindi con il 1.° luglio 1892 incominciare per questi istituti un nuovo anno finanziario le SS. LL. Ill.me sono pregati di curare colla maggiore sollecitudine, affinchè nei Convitti nazionali affidati alla loro vigilanza e direzione siano osservate le seguenti disposizioni che qui s'introducono, abrogando ogni contraria norma vigente in proposito.

1.° Entro il mese di maggio il rettore di ciascun convitto presenterá al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo preparato dall'economo per l'esercizio seguente.

Non più tardi del 1.° giugno il bilancio sarà inviato al consiglio scolastico per l'approvazione e da questo entro lo stesso mese sarà trasmesso al Ministero.

2. Il verbale di chiusura dell'esercizio dovrà entro il mese di Luglio essere inviato al consiglio provinciale scolastico, che lo trasmetterá al Ministero nell' agosto successivo.

3. Restano immutate le norme oggi in vigore che regolano la compilazione del bilancio preventivo e del verbale di chiusura, nonchè quelle che prescrivono quali allegati debbano essere uniti a loro corredo.

4. Il conto consuntivo dovrà essere redatto e presentato dall'economo al consiglio amministrativo subito dopo l'approvazione del verbale di chiusura, e il consiglio stesso non più tardi del 1.° settembre lo invierà al consiglio provinciale scolastico per la sua approvazione e successiva trasmissione a questo dicastero.

5. A corredo del conto consuntivo, da sottoporsi alla revisione della Regia Corte dei Conti, oltre i documenti prescritti dal vigente regolamento di contabilità approvato con Decreto Ministeriale 15 dicembre 1888 e quelli che furono richiesti con la nota circolare ai retttori dei convitti nazionali in data 4 maggio 1891, dovranno essere uniti i moduli 13 A, 13 C, 13 D, 13 E ed il verbale di chiusura dell'esercizio approvato dal consiglio di amministrazione di ciascun convitto nazionale.

Il Ministro — *Villari.*

Chiarimenti intorno alla circolare 3 maggio 1892, n. 61.

Circolare N. 77 — Roma, 18 giugno 1892.

Ai Prefetti Presidenti dei consigli provinciali scolastici.
Ai Rettori dei convitti nazionali.

In conformità ad intelligenze prese con la R. Corte dei conti, rendo avvertite le SS. LL. Ill.me che le disposizioni contenute nell'art. 5 della circolare 3 maggio 1892 n. 61, debbono applicarsi anche ai conti consuntivi resi o da rendere per gli anni 1890 e 1891.

Dall'osservanza di tali disposizioni si intendono esonerate solamente le amministrazioni di quei convitti i cui conti relativi a questi esercizi furono di già giudicati dalla Corte predetta.

D'ordine del Ministro — *Masi.*

D. M. che modifica il regolamento 26 aprile 1879 della fondazione V. E. nel Convitto M. Foscarini in Venezia.

27 giugno 1892.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. D. 29 novembre 1878, n. 7066, serie II, col quale furono istituiti due posti di studio universitarii « Vittorio Emanuele II » di L. 1000 ciascuno da conferirsi ad alunni del Convitto nazionale « Marco Foscarini » in Venezia, coll'obbligo di servire nel Convitto stesso per qualche anno in qualità di istitutore dopo conseguita la laurea in Scienze o in Lettere e Filosofia;

Vedute le proposte del Consiglio di amministrazione del predetto Convitto di modificare gli articoli 7, 8, 11 e 13 del vigente regolamento della fondazione Vittorio Emmanuele, approvato da questo Ministero il 26 aprile 1879;

Considerando che tali proposte mirano a fornire al Convitto una garanzia degli obblighi assunti dagli alunni provvisti dei posti di studio Vittorio Emanuele.

Decreta:

Sono approvate le modificazioni proposte dal consiglio di amministrazione del Convitto nazionale predetto, epperò gli articoli 7, 8 e 13 del Regolamento 26 aprile 1879 della fondazione Vittorio Emanuele annessa al convitto, sono modificati come segue:

Art. 7. — Dallo stipendio universitario, depurato dalla tassa di ricchezza mobile, verrà trattenuta per ogni rata trimestrale, a titolo di garanzia, una quota da pagarsi agli allievi dopo che avranno compiuto lodevolmente il servizio biennale, come all'articolo 11;

Perciò lo stipendio sará pagato dalla cassa del convitto nazionale in tre rate eguali di lire 240.

Art. 8. — La prima rata sará pagata agli alunni al principio del mese di novembre in seguito alla produzione del certificato d'istruzione al corso della facoltá per la quale venne loro accordato lo stipendio; la seconda rata al principio di marzo, previa presentazione di un attestato, il quale provi che nel quadrimestre precedente essi frequentarono con assiduità le lezioni e serbarono un contegno lodevole; la terza rata sarà pagata dopo che gli alunni abbiano prodotto il certificato degli esami finali del corso sostenuto nella sessione estiva, e nell'ultimo anno, della laurea conseguita in detta sessione, oltre il certificato di frequenza al corso di pedagogia, come all'art. 6.

Ove non presentino tali attestazioni e non provino di avere per legittimi motivi intermessa la frequenza alla scuola sarà loro ricusato lo stipendio.

Art. 11. — Tostochè abbia conseguita la laurea ed il diploma che lo abilita all'insegnamento, l'alunno sarà nominato Istitutore nel convitto con lo stipendio e con

gli altri utili annessi all'ufficio ed obbligato a servire in tale qualità per lo spazio di anni due.

Art. 13. — Agli allievi Istitutori che si mostreranno negligenti nel presentarsi agli esami, ovvero li sostenessero con infelice esito o poco soddisfacente risultato, sarà inflitta dal consiglio del convitto une delle seguenti pene:

a) La perdita di una rata trimestrale all'allievo che negli esami speciali sostenuti in fine di ogni anno non avrà riportato una media non inferiore agli otto decimi, ed almeno sette decimi in cadun esame nelle materie obbligatorie consigliate dalle facoltà.

Questa pena potrà essere diminuita dal consiglio o commutata in quella dell'ammonizione, quando si tratti di un alunno che per la prima volta non abbia ottenuto il numero dei punti sovraindicato;

b) La perdita dello stipendio di un anno all'allievo che, senza legittima causa debitamente comprovata prima che scada la sessione estiva, non avrà superato in detta sessione con buon esito gli esami speciali sulle materie obbligatorie, ovvero per due anni non avrà conseguito la media complessiva degli otto decimi in detti esami ed almeno i sette decimi in ciascun esame speciale;

c) La perdita definitiva dello stipendio all'allievo che in più di due anni non avrà ottenuta la votazione di cui alla lettera precedente, ovvero sia stato respinto nel corso dei suoi studi in due esami speciali.

Roma, 27 giugno 1892.

Per il Ministro — *Ronchetti.*

Congedi agli ufficiali dei Convitti nazionali.

Circolare N. 92. — Roma, 18 luglio 1892.

Illustrissimi signori prefetti, presidenti dei consigli provinciali scolastici, regi provveditori agli studi e rettori dei convitti nazionali.

Mi consta che alcuni rettori di convitti nazionali non osservano sempre, come ne avrebbero il dovere, le disposizioni in vigore relative ai congedi ordinarii e straordinarii. Accade infatti, non di rado, e segnatamente durante il periodo delle ferie estive, che essi si facciano lecito di lasciare il convitto e di autorizzare a ciò gli ufficiali dipendenti, rimanendo in congedo ed autorizzando questi a rimanervi per la durata da oltre tre giorni fino a trenta e più, senza aver prima ottenuto e neppur chiesto, il consenso delle autorità competenti.

Richiamo quindi la S. V. Ill.ma alla stretta osservanza delle disposizioni anzidette, le quali furono altresì rammentate con le istruzioni sul regolamento dell'11 novembre 1888 all'art. 4; e Le dichiaro ad un tempo che quindi innanzi io non solo chiederò ragione di queste concessioni illegali a chi le avrà fatte, ma mi rifiuterò di sanzionare qualunque provvedimento che giá fosse stato arbitrariamente emesso, o qualsivoglia proposta che mi fosse fatta di poi, pel pagamento agli ufficiali in congedo, delle quote di vitto ed alloggio comprese nei loro stipendii.

p. Il Ministro — *Ronchetti.*

N. 422 — R. D. che proroga fino a tutto l'anno scolastico 1892-93 il periodo di esperimento fissato dal regio decreto 7 giugno 1888, n. 5428 (serie 3.a) per la militarizzazione dei convitti nazionali di Aquila, Macerata, Milano, Salerno, Siena.

23 luglio 1892.

UMBERTO I. ecc.

Visto il regio decreto 7 giugno 1888, n. 5428 (serie 3.a) che pose, in via di esperimenti, sotto la dipendenza del Ministero della guerra i convitti nazionali di Aquila, Macerata, Milano, Salerno e Siena;

Considerata l'opportunità di prolungare il periodo di esperimento prima stabilito;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Il periodo di esperimento fissato dall'art. 1.° del regio decreto 7 giugno 1888, n. 5428 (serie 3.ª) per la militarizzazione dei convitti nazionali di Aquila, Macerata, Milano, Salerno e Siena, è prorogato fino a tutto l'anno scolastico 1892-93, restando ferme le altre disposizioni stabilite dal citato regio decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 23 luglio 1892.

Il Guardasigilli: *Bonacci* *F. Martini - L. Pelloux.*

Alloggio di persone estranee nei Convitti nazionali.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

DISPONE:

ART. 1. — Negli edifizi dei Convitti nazionali - non esclusi quelli, o proprii dei Convitti, o che fossero tolti a pigione per la villeggiatura e per altri fini consimili non potranno, di qui innanzi, alloggiare, oltre gli alunni, che le persone addette al servizio dei Convitti stessi.

ART. 2. — Quali persone addette al servizio dei Convitti nazionali debbono considerarsi tutti coloro, soltanto, che si trovano compresi nel ruolo organico per gli ufficiali particolarmente incaricati dell'educazione o dell'azienda economica (rettori, censori di disciplina, direttori spirituali, economi ed istitutori) e nel ruolo per il personale di basso servizio (cuochi, portinai, guardaroba, sottocuochi, refettorieri, infermieri, camerieri, inservienti, guatteri, facchini e lumai).

ART. 3. — Ove però negli edifizi di alcuni Convitti sianvi stanze eccedenti il bisogno - con ingresso proprio sulla via, e senza comunicazione alcuna con l'interno dell'istituto - le autorità amministrative potranno darle a pigione a persone estranee, e di preferenza alle famiglie degli ufficiali dei Convitti stessi, al prezzo e con le altre condizioni d'uso sul luogo, secondo che le stanze siano vuote o fornite di mobili.

ART. 4. — A questi pigionali, come a qualunque altra persona estranea al servizio dei Convitti non potrà mai, in nessun caso - e neppure mediante pagamento - esser concesso l'uso della biancheria, o di qualsivoglia suppellettile, attrezzo ed oggetto, in generale, che sia di pertinenza dell'istituto e non si possa veramente considerare come mobilia; e del pari sarà loro assolutamente vietato di profittare, in qualunque modo e per qualunque tempo e motivo, tanto dell'opera dei camerieri e degli altri famigli, quanto della cucina propria della comunità; delle provviste fatte, o da farsi per questa, ecc.

ART. 5. — Nell'interno dei Convitti l'alloggio degli ufficiali superiori, compresi i rettori e presidi rettori, sarà, per regola, di due stanze, e quello degli istitutori, che non debbono, per il loro incarico particolare, essere alloggiati nei dormitori degli alunni, di una camera sola; sì questa che quelle arredate convenientemente, ma semplicemente.

ART. 6. — I signori prefetti, presidenti dei Consigli provinciali scolastici, i RR. provveditori agli studi ed i rettori dei Convitti nazionali cureranno la piena ed esatta osservanza delle disposizioni su citate, le quali dovranno, senza eccezione, cominciare ad avere effetto non più tardi del 1° ottobre prossimo venturo.

Roma, 9 agosto 1892.

Il Ministro — *Martini.*

N. 442 — R. D. che dà al convitto nazionale di Genova la denominazione di Cristoforo Colombo.

14 agosto 1892.

UMBERTO I ecc.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Il convitto nazionale di Genova prenderà d'ora innanzi la denominazione di *Convitto Nazionale Cristoforo Colombo.*

Ordiniamo che ecc.

Dato a Valsavaranche, addì 14 agosto 1892.

UMBERTO.

Il Guardasigilli - *Bonacci.* *F. Martini.*

Esclusione di appaltatori dalle aste.

Circolare N. 102 — Roma, 22 agosto 1892.

Ai signori Rettori dei Convitti nazionali.

A salvaguardia degl'interessi degl'istituti affidati alle loro direzioni, credo bene avvertire le SS. LL. Ill.me che il Ministero dei lavori pubblici, con decreto del 1° luglio 1892, ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti colle amministrazioni governative il sig. Queirolo Carlo del fu Paolo, residente in Genova.

Il direttore capo divisione — *G. Chiavini.*

Posti d'istitutore vacanti nei convitti nazionali.

Circolare N. 101 — Roma, 23 agosto 1892.

Agli Ill.mi signori Rettori dei convitti nazionali.

Perchè questo Ministero è in grado di provvedere, col personale di ruolo, alla massima parte dei posti d'istitutore che per il nuovo anno scolastico vacheranno nei convitti nazionali, io prego la V. S. Ill.ma di sospendere fino ad ulteriore disposizione ogni scelta e proposta per la nomina di nuovi istitutori, e di significare subito al Ministero quanti e quali di essi posti saranno disponibili, nel 1° settembre prossimo venturo, nel convitto a cui Ella presiede.

Ciò sopratutto, per evitare il pericolo di dover licenziare o tutti od in parte gli istitutori ultimi nominati oltre il numero complessivo stabilito per tutti i convitti nazionali.

Il Ministro — *Martini.*

Posti d'istitutore vacanti nei convitti nazionali.

Circolare N. 105 — Roma, 5 settembre 1892.

Ill.mi signori Rettori dei convitti nazionali.

L'articolo 7 del Regolamento per i convitti nazionali, approvato con R. D. 11 novembre 1888 n. 5887, dá facoltà ai Rettori di proporre al consiglio di amministrazione la scelta di nuovi istitutori, da notificarsi quindi al Prefetto, presidente del Consiglio provinciale scolastico, il quale deve nominarli, e l'articolo corrispondente delle istruzioni date con disposizione ministeriale 23 dicembre 1888 prescrive ai Rettori di fare consapevole il ministero quando un istitutore cessa dal servizio.

Avverto la S. V, che questa partecipazione deve essere fatta appena avviene la

vacanza, e che si deve attendere l'autorizzazione del Ministero prima d' impegnarsi per qualsiasi proposta definitiva al consiglio d' amministrazione anche se si tratti di aprire un concorso.

Questa avvertenza è fatta perchè il Ministero potrebbe essere in grado di provvedere senz'altro, con istitutori di ruolo.

Il Ministro — *Martini.*

N. 624 — R. D. che modifica l'art. 5 dell'altro regio decreto 12 marzo 1891, n. 139, riguardante i posti di studio provinciali nel convitto nazionale di Roma.

11 settembre 1892.

UMBERTO I. ecc.

Visto l'art. 5 del Nostro decreto 12 marzo 1891, riguardante il convitto nazionale Vittorio Emanuele II in Roma;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Roma in data 9 giugno 1892;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — L'art. 5 del Nostro decreto 12 marzo 1891, è così modificato:

« La provincia avrà perpetuamente il diritto di disporre di dieci posti gratuiti e di dieci posti semigratuiti sul convitto nazionale, che la deputazione conferirà secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento, e ciò in corrispettivo delle cessioni e concessioni fatte colla deliberazione della deputazione provinciale di Roma in data 29 dicembre 1890 ».

Ordiniamo, ecc.

Dato a Genova, addì 11 settembre 1892.

V. Il Guardasigilli *Bonacci.* *F. Martini.*

R. D. che costituisce in ente morale il collegio-convitto maschile Massaioli in Sassocorvaro e lo autorizza ad accettare il lascito Veronica-Pagliari-Massaioli.

Roma, li 15 dicembre 1892.

UMBERTO I, ecc.

Veduta la domanda della commissione amministratrice dell'Orfanotrofio Massaioli in Sassocorvaro, con la quale essa chiede l'autorizzazione di accettare l' eredità della defunta Veronica-Pagliari vedova Massaioli, e l'erezione in ente morale del collegio-convitto da erigersi in Sassocorvaro, avente fine e carattere d'Istituto pubblico educativo;

Vedute le deliberazioni favorevoli all'invocata erezione in corpo morale dello istituendo collegio Massaioli, del consiglio comunale di Sassocorvaro, del consiglio provinciale scolastico e della giunta provinciale amministrativa di Pesaro;

Veduto che i mezzi dei quali l'Istituto dispone, sono tali da assicurare l'esistenza di esso ed il compimento del suo fine;

Veduto il parere favorevole emesso dal Consiglio di Stato nella sua adunanza del 2 dicembre 1892;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo;

ART. 1. — Il collegio-convitto maschile Massaioli in Sassocorvaro é costituito in ente morale, con forma e carattere di Istituto pubblico educativo ed è autorizzato ad accettare il lascito Veronica-Pagliari-Massaioli.

ART. 2. — Lo statuto organico del collegio stesso sarà esaminato ed approvato, d'ordine Nostro, dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1892.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli — *Bonacci.* *Martini.*

N. 750 — R. D. riguardante il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni del personale dei licei e ginnasi annessi ai convitti nelle province napolitane.

22 dicembre 1892.

UMBERTO I. ecc.

Veduto lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1892 93, approvato con la legge 22 dicembre 1892, n. 715;

Vedute le tabelle A e B, annesse alla legge 25 febbraio 1892, n. 71;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al pagamento degli stipendi e delle retribuzioni per il personale dirigente, insegnante e di basso servizio nei licei ginnasi annessi ai convitti nazionali di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Lucera, Maddaloni, Monteleone di Calabria, Napoli (Vittorio Emanuele), Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo, provvede la cassa dello Stato, dal 1.º luglio 1892.

Art. 2. — Lo stato sarà compensato dell'onere che si assume, mediante la cessazione del sussidio od assegno che i convitti suddetti godevano sul bilancio della pubblica istruzione, o di parte del sussidio od assegno, e mediante il versamento di un contributo quando il compenso proveniente dalla cessazione del sussidio od assegno non basti a coprire l'intiera spesa di cui all'art. 1.

Art. 3. — Le somme da ritenersi sopra i sussidi od assegni e quelle da versarsi eventualmente al pubblico erario, opportunamente determinate d'accordo con le amministrazioni dei convitti suddetti, resteranno immutate.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli - *Bonacci* *F. Martini.*

Viaggi a prezzo ridotto sulle strade ferrate. Reclami.

Circolare N. 4 — Roma, addì 31 dicembre 1892.

Ai signori Direttori capi degli istituti ed uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Accade spesso che insegnanti ed impiegati dell'amministrazione provinciale, nel ricorrere a questo Ministero perchè sia loro fatta ragione delle difficoltà incontrate nell'esercizio del loro dritto di viaggiare a prezzo ridotto sulle strade ferrate, non osservano disposizioni in vigore, onde le controversie fra essi e le amministrazioni ferroviarie, complicandosi, non possono essere agevolmente nè presto risolute.

Ora, affine di rimuovere ogni causa d'indugio e appianare la via ai ricorrenti nelle controversie sull'applicazione della tariffa ridotta, stimo opportuno rammentare ai signori capi degl'istituti ed uffici dipendenti da questo Ministero le seguenti disposizioni:

a) I reclami per rimborso, scritti su carta libera, devono essere rivolti all'amministrazione ferroviaria da cui dipende la stazione di partenza e trasmessi sollecitamente a questo Ministero, per mezzo dell'ufficio al quale appartiene il reclamante;

b) Ai detti reclami vanno uniti i biglietti di cui è chiesto il parziale rimborso, oppure, le corrispondenti dichiarazioni rilasciate dai capi delle stazioni di partenza e di arrivo, e gli altri documenti, che, secondò i casi, valgano a meglio avvalorare le ragioni del reclamante;

c) E di questi reclami, firmati dai ricorrenti, han da essere inviate due copie al Ministero, che ne trasmetterà una alla Società ferroviaria e conserverà l'altra nel proprio archivio.

I signori capi degli istituti e degli uffici, nel dar parte della presente circolare ai loro dipendenti, li avvertano, che quindi innanzi, non avranno corso i reclami non conformi a quanto con questa è prescritto.

Pel Ministro — *Ronchetti.*

Viaggi degli impiegati sulle strade ferrate.

Circolare N. 8 — Roma, addì 10 gennaio 1898.

Ai signori Direttori degli istituti ed uffici amministrativi dipendenti da questo Ministero.

Per accordi presi tra il R. Ispettorato delle strade ferrate e le Società esercenti le reti ferroviarie del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, e consenziente questo Ministero, è stabilito che gli uffici governativi incaricati di rilasciare le dichiarazioni di viaggio agl'impiegati, stiano in diretta corrispondenza con le predette Società quando a queste occorra qualche schiarimento intorno ai detti documenti di viaggio, o al parziale uso fattone.

In caso di contestazione, gli uffizi governativi dovranno darne sollecita notizia al R. Ispettorato Generale, cui spetta di far gli ulteriori uffici per risolvere la quistione.

Voglia adunque la S. V. rispondere alle richieste che sul proposito Le venissero fatte dalle Società delle strade ferrate, e quindi riferirne, occorrendo, al R. Ispettorato.

Pel Ministro - *Ronchetti.*

Consigli di amministrazione dei Convitti nazionali.

Circolare N. 15 — Roma addì 24 gennaio 1898.

Ai RR. Prefetti, presidenti dei Consigli scolastici provinciali.

L'ultimo capoverso dell'art. 70 del regolamento 11 novembre 1888 per i Convitti nazionali, stabilisce che, tranne il funzionario dell'amministrazione di Finanza e il rettore, i componenti il Consiglio amministrativo dei Convitti non durano nell'ufficio più di tre anni, scaduto il qual termine devono essere mutati e non possono essere rieletti che trascorso il triennio.

Ora non di rado è accaduto che la persona incaricata di rappresentare, nel Consiglio amministrativo di un Convitto, il Governo, la Provincia ed il Comune, terminato il triennio di ufficio, sia stata novamente rieletta sotto lo specioso pretesto che rientrava nel Convitto a rappresentare un ente diverso da quello che rappresentava prima.

Non occorre che io spenda parole per dimostrare alla S. V. come in questa guisa si vada contro lo spirito che informa tutte le disposizioni relative ai Consigli amministrativi dei Convitti nazionali.

Perchè simile inconveniente non abbia più ad accadere, invito la S. V. a volere assicurarsi volta per volta che la persona nominata dalla Provincia, o dal Comune o proposta dal Ministero per rappresentare il Governo non abbia fatto parte, in qualsiasi modo, del Consiglio amministrativo del Convitto, di cui trattasi, per lo meno da un triennio, come prescrive il regolamento succitato.

Pel Ministro — *Ronchetti.*

Decreto e Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio nel Collegio Convitto Nazionale « Cristoforo Colombo » di Genova.

Roma, 10 febbraio 1893.

Il Ministro della Pubblica istruzione.

Veduta la deliberazione del Consiglio amministrativo del Convitto nazionale « Cristoforo Colombo » di Genova in data 5 Marzo 1892 per la istituzione di due borse di studio universitarie a favore di due alunni che abbiano compiuto nel Convitto stesso l'intero corso di studi classici o tecnici;

Veduto il regolamento discusso ed approvato dal Consiglio amministrativo del Convitto nella adunanza del 31 ottobre 1892;

Sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico di Genova;

E' approvata la istituzione nel Convitto nazionale di Genova, di due borse di studio universitario a favore degli alunni del Convitto che abbiano terminati gli studii secondari, ed è approvato il regolamento annesso al presente Decreto

Per il Ministro - *Ronchetti.*

Regolamento.

Art. 1. — Le due borse di lire 680 annue ciascuna, nette da tasse, per gli studi universitarii e per quelli della R. Scuola superiore navale, avente sede in Genova, a favore degli alunni del Convitto nazionale « Cristaforo Colombo » che ha sede in Genova, istituite dal Consiglio di amministrazione con una deliberazione in data 5 marzo 1892, approvata dal Consiglio provinciale scolastico in seduta 18 marzo detto e dal superiore Ministero di pubblica istruzione, come da nota della presidenza del Consiglio prov. scolastico in data 5 maggio p.p. n. 843, sono conferite dal Consiglio di amministrazione del convitto, previo concorso, a quelli fra i concorrenti che per studio e condotta morale e disciplinare risultino migliori, e che si trovino in più disagiate condizioni economiche.

Art. 2. — Il conferimento si fa per concorso di titoli dell'ultimo bimestre dell'anno civile. L'avviso di concorso deve essere pubblicato nel mese di ottobre, e restare affisso nell'atrio d'ingresso del Convitto per un periodo di tempo non minore di 15 giorni, o dovrà essere reso pubblico per mezzo di due giornali della città.

Art. 3. Possono concorrere alle borse i giovani alunni del Convitto nazionale, i quali nell'anno abbiano ottenuto la licenza liceale, o quella dell'istituto tecnico, e compiuto per intero il corso degli studi secondari o tecnici, come alunni del Convitto.

Art. 4. — Per essere ammesso al concorso il giovane deve farne domanda scritta, in carta da L. 0,60, al rettore del convitto nazionale, e corredarla dei seguenti documenti:

a) attestato scolastico di promozione e di licenza, da cui risulti l'ottenuta promozione in ciascun anno di corso, o la licenza, nella sessione ordinaria degli esami con voti non inferiori agli 8|10 in ciascuna materia o disciplina scolastica.

b) dichiarazione di buona condotta morale e disciplinare, espressa *in decimi*, rilasciata dal rettore del convitto nazionale in carta da L. 0,60;

c) dichiarazione della giunta comunale del luogo di residenza della famiglia, da cui risulti la condizione economica della stessa.

Art. 5. — I concorrenti ammessi al concorso saranno classificati per ordine di merito, avuto riguardo agli studi ed alla condotta morale e disciplinare, e dovranno essere preferiti i migliori per studio o per condotta. A parità di merito, avrà la preferenza l'alunno che risulti in condizioni domestiche più disagiate, specialmente se orfano di genitori o del padre.

Art. 6. — I vincitori nel concorso avranno dritto al godimento della Borsa per tutto il corso universitario, o della scuola di applicazione, ovvero della R. Scuola Superiore navale, purchè soddisfacciano alle condizioni espresse negli articoli seguenti.

Art. 7. — Il pagamento della Borsa si farà in rate bimestrali successive posticipate, a cominciare dal 1.º novembre di ciascun anno; l'economo del convitto nazionale vi provvederà dietro ordine scritto del rettore del convitto.

Art. 8. — Il rettore del convitto, prima di dare l'ordine del pagamento della somma, dovrà esigere ad ogni bimestre la presentazione del libretto d'iscrizione, o di altro documento equivalente, dal quale risultino la frequenza alle lezioni e la buona condotta.

Art. 9. — Non presentando tale documento, resta sospeso il pagamento della somma dovuta per quota bimestrale, e detta somma si perderà del tutto, se il documento suddetto non venga presentato prima della scadenza del bimestre successivo.

Art. 10. — Il giovine che gode di una Borsa, perde il diritto e il godimento di essa, se nella sessione ordinaria degli esami in ciascun anno accademico non supera, nelle materie indicate e prescritte per l'anno stesso tutti gli esami, e se in detti esami non ottiene l'approvazione con non meno di 7[10 in ciascuna materia e con una media non inferiore ad 8[10 nel complesso degli esami. Questa dimostrazione deve essere fatta per mezzo di attestazioni legali della Segreteria della R. Università e della R. Scuola Superiore navale, avente sede in Genova, da presentare al Rettore del Convitto nazionale non oltre il mese di settembre di ciascun anno.

Art. 11. — Perde pure il diritto al godimento della Borsa il giovane che abbia gravemente mancato ai propri doveri morali e civili, e che siasi reso colpevole di azione disonorevole.

Art. 12. — Il consiglio di amministrazione, cui spetta il conferire le Borse, deciderà pure sulla sospensione e sulla perdita delle stesse.

Art. 13. — Restando vacante una Borsa, o per cessazione di godimento, o per falliti esami, o per altra qualsiasi cagione, dovrà essere aperto il concorso per il conferimento della stessa, secondo il prescritto dell'art. 2 del regolamento presente.

Art. 14. — Per eccezione, il concorso alle due Borse sarà in quest'anno bandito non appena il presente regolamento sia stato approvato dal Consiglio Provinciale Scolastico e dal Superiore Ministero di pubblica istruzione, e il godimento delle Borse avrà effetto dal novembre dello scorso anno 1892.

Massa, 12 febbraio 1893.

« Fra le varie malattie infettive, che si propone di combattere la legge sulla Sanità pubblica del 22 dicembre 1888, va segnalata quella del vaiuolo. Dalle statistiche risulta che la mortalità per vaiuolo dei vaccinati è dell'8 per cento, mentre quella dei non vaccinati supera il 44; e sopra cento dei guariti ne rimangono ciechi 35 fra i non vaccinati e solo da 8 a 10 nei vaccinati.

« Siccome la rivaccinazione dei fanciulli, eseguita fra i 10 e 12 anni, dà quasi la certezza dell'immunità del vaiuolo, così questa esiziale malattia sarà tanto rara nelle scuole quanto gli alunni si troveranno nelle migliori condizioni d'immunità. Ed affinchè queste condizioni si trovino negli scolari, bisogna che coloro che ne hanno il dovere non solo curino la esecuzione della provvida legge, ma che ancora facciano comprendere alle famiglie la indispensabile necessità della rivaccinazione.

« Il legislatore, nell'art. 16 del regolamento 31 marzo 1892 per l'applicazione della citata legge, rende omaggio ai dettami della scienza col procurare che nessun fanciullo possa sottrarsi ad una seconda vaccinazione prima di avere compiuto gli 11 anni.

« E perciò fo obbligo ai direttori di scuole, di istituti, di fabbriche, di officine, ed a chiunque sia a capo d'una collettività di persone in cui ci siano molti fanciulli al

di sopra di 11 anni di ricevere solo quelli che presentano un certificato autentico dell'autorità comunale comprovante la subita rivaccinazione in data non anteriore all'ottavo anno di età.

« Le SS. LL. devono adunque curare che tutti i giovanetti e giovanette dell'età da 8 a 12 anni, che da loro dipendono, vengano rivaccinati. Per ciò ottenere basta che le SS. LL. si rivolgano ai sindaci dei rispettivi comuni, i quali sono dalla legge obbligati a fare eseguire due vaccinazioni pubbliche gratuite in ogni anno.

« Le SS. LL. facciano in ultimo conoscere agli alunni, ed alle famiglie dei medesimi, che dal venturo anno scolastico in poi verranno anno per anno, inscritti alle scuole soltanto i fanciulli e le fanciulle che presenteranno il certificato in carta libera della subita rivaccinazione dopo l'ottavo anno di età rilasciato, senza spese, dall'autorità comunale.

« E i signori Ispettori scolastici, nelle periodiche visite che fanno ogni anno alle scuole pubbliche e private, devono verificare se gli alunni iscritti hanno subita la prescritta rivaccinazione.

« Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

« Il R. Provveditore ff. — *G. B. Divizia* ».

D. che approva lo Statuto organico del collegio convitto maschile Massaioli di Sassocorvaro.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Veduto il R. Decreto 15 dicembre 1892, n. 979 (parte supplementare) che costituisce in ente morale il collegio-convitto maschile Massaioli in Sassocorvaro e lo autorizza ad accettare il lascito Veronica Pagliari Massaioli;

Veduto lo Statuto organico del collegio suddetto;

Sentito il parere del consiglio provinciale scolastico di Pesaro;

Decreta:

É approvato lo Statuto organico del collegio-convitto maschile Massaioli di Sassocorvaro, annesso al presente decreto.

Roma, 15 febbraio 1893.

Per il Ministro — *Ronchetti.*

Statuto organico.

Art. 1. — Il collegio convitto Massaioli di Sassocorvaro ha per iscopo d'impartire l'educazione e l'istruzione primaria e secondaria ai giovani di sesso maschile.

Art. 2. — Formano la dotazione dell'istituto i beni della successione del fondatore Piercelestino Massaioli, legati a tal effetto in adempimento della volontà dello stesso, dalla di lui vedova Pagliari Veronica con testamento segreto del 22 aprile '87 in atti del notaio Rossi di Sassocorvaro.

Art. 3. — I convittori ricevono nell'istituto, verso il pagamento di una retta da stabilirsi nel regolamento d'amministrazione e di servizio interno, oltre il vitto e l'alloggio, l'educazione religiosa e civile, e la letteraria e scientifica istruzione, comprendente il corso elementare e ginnasiale, a norma dei programmi dell'insegnamento governativo.

Gli esami di licenza vengono da essi sostenuti davanti le Commissioni esaminatrici negli istituti governativi o pareggiati.

Art. 4. — Sono accolti in convitto i giovani che abbiano i seguenti requisiti:

1. Appartenere alla religione cattolica;

2. Aver buona condotta;

3. Non aver meno di 6 nè più di 12 anni di età;

4. Essere dotati di sana costituzione fisica ed aver sofferto il vaiuolo naturale ed innestato.

ART. 5. — La commissione per l'orfanotrofio femminile Massaioli, costituita con le norme dell'organico approvate con R. Decreto 3 settembre 1890, ha pure l'amministrazione e la rappresentanza del collegio convitto maschile.

ART. 6. — Sono attribuzioni della commissione rispetto al collegio:

1. Deliberare i bilanci e i conti annuali, le spese, i contratti da farsi e loro condizioni, la misura delle retribuzioni, la nomina, la conferma ed il licenziamento del personale dirigente e insegnante e dei salariati, l'imprendimento delle liti nell'interesse dell'istituto, salvo, nei casi ove occorra, l'approvazione della competente autorità scolastica;

2. Riconoscere la cauzione da prestarsi al Tesoriere nella misura di saggio stabilita dal regolamento d'amministrazione;

3. Deliberare sull'ammissione e dimissione dei convittori;

4. Formare e sottoporre all'approvazione della competente autorità scolastica il regolamento d'amministrazione e di servizio interno svolgendovi in tutti i particolari i concetti del presente Statuto e apportare a questo ed a quello, osservate le disposizioni di legge in vigore, quelle modificazioni che si credessero opportune.

ART. 7. — Al Presidente della Commissione appartiene:

1. Convocare la Commissione stessa e presiederne le adunanze;

2. Dare esecuzione ai deliberati della medesima, quando non ne sia affidato l'incarico ad un deputato;

3. Emettere i mandati di pagamento per le spese tabellate e per quelle deliberate dalla Commissione;

4. Dirigere e firmare la corrispondenza;

5. Sorvegliare la tenuta dei registri e degli atti d'ufficio;

6. Procedere alle verificazioni ordinarie di cassa presentandone lo stato alla Commissione;

7. Sorvegliare l'andamento generale dell'istituto;

8. Rappresentare in giudizio il convitto e stipulare i contratti in nome dello stesso;

9. Sospendere gli stipendiati e i salariati riferendone incontanente alla Commissione;

10. Prendere in caso d'urgenza tutte le misure conservatrici ancorchè attribuite alla Commissione intera, dandone comunicazione ad essa nella prima tornata.

ART. 8. — La Commissione si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese in giorno da essa stabilito. Si aduna straordinariamente quando lo disponga il Presidente e lo domandi uno dei deputati della stessa. Per la legalità delle adunanze è richiesto l'intervento di tre membri della Commissione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e questi, ove trattasi di persone, sono resi a scrutinio segreto

Di ciascuna adunanza si redige processo verbale che contenga le risoluzioni prese, i voti resi pro e contra ed i motivi che dai votanti si volessero inseriti.

Il verbale è letto all'adunanza e firmato dal Presidente e da uno dei deputati.

ART. 9. — Niuno dei membri della Commissione può percepire assegnamento o rimunerazione sul bilancio dell'istituto.

ART. 10. — Al servizio amministrativo saranno addetti il segretario contabile e l'agente di campagna dell'orfanotrofio femminile.

ART. 11. — Il servizio direttivo, istruttivo, didattico ed economico del convitto verrà affidato ad un personale che abbia i requisiti voluti dalle disposizioni vigenti sulla pubblica istruzione. Esso risponderà del buon andamento interno alla Commissione. Tutte le persone che faranno parte dell'istituto dovranno avere dal medesimo immediata dipendenza.

ART. 12. — Il collegio-convitto dovrà disporre di un posto gratuito o di due posti semigratuiti per giovani poveri, nati e domiciliati nella parrocchia di Sassocorvaro e che abbiano i requisiti di cui all'art. 4. Le norme e condizioni pel conferimento del posto o dei posti suddetti saranno stabilite nel regolamento d'amministrazione.

ART. 13. — L'istituto avrà i seguenti oneri di culto:

1. Perpetuare colla celebrazione di almeno sei messe, compresa la cantata solenne, l'ufficio annuale che dal fondatore Massaioli Piercelestino solea farsi nella chiesa di S. Francesco ad onore di Maria Santissima delle Grazie, il giorno dopo la festa a Lei dedicata;

2. Far celebrare in perpetuo nella chiesa stessa di S. Francesco all'altare privilegiato della Beata Vergine suddetta, una messa al mese secondo la mente del detto fondatore e della vedova, testatrice Pagliari Veronica.

Sassocorvaro, 30 aprile 1892.

La Commissione — *Agostino Bracciani, Tommaso Corradini ed Arturo Mazzoli.*

Ricevute di ritorno per corrispondenze ufficiali raccomandate od assicurate con esenzione da tasse.

Circolare N. 23. — Roma, addì 20 febbraio 1893.

Ai signori Direttori capi degli Istituti ed Ufficii amministrativi dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, aderendo a premure fattegli ha disposto che, a datare dal 1.° aprile 1893, le corrispondenze raccomandate od assicurate che, giuste le vigenti tabelle, sono ammesse a circolare in esenzione dalle tasse postali, possono a richiesta degli uffizii mittenti, essere accompagnate con ricevute di ritorno, senza il pagamento della relativa sopratassa, avvertendo che, ove occorra spedire in notevole quantità o frequentemente cosiffatte corrispondenze, è necessario notarle in appositi stampati che, a tal uopo, verranno forniti gratuitamente dal locale ufficio di posta.

Ciò per norma delle SS. LL.

Per il ministro — *Ronchetti.*

Quesiti riguardanti il personale addetto ai Convitti nazionali.

Ai Prefetti Presidenti dei consigli provinciali scolastici.

Circolare N. 20 — Roma, 28 febbraio 1893.

In osservanza di disposizioni vigenti ed a compimento degli atti che devono corroborare i decreti prefettizi relativi alla nomina di nuovi Istitutori o all'accettazione delle dimissioni offerte da ufficiali addetti ai Convitti nazionali, V. S. favorisca curare che per lo innanzi:

1. Nei decreti riguardanti la nomina di nuovi Istitutori, la decorrenza di queste nomine non sia mai anteriore alla data di essi decreti;

2. Nelle lettere che accompagnano siffatti decreti sia pure fatto cenno dei titoli onde sono forniti i nuovi istitutori, fra quelli prescritti dall'art. 38 del regolamento 11 novembre 1888;

3. Ai decreti, mediante i quali sono accettate le dimissioni di qualsivoglia impiegato di ruolo dei Convitti nazionali, siano, ogni volta, uniti gli atti regolari di rinuncia che essi impiegati devono rilasciare alle direzioni dei convitti nei quali prestano servizio.

D'ordine del Ministro — *Chiarini.*

Viaggi degl'impiegati per le strade ferrate.

Circolare N. 37 — Roma, 1 marzo 1893.

Ai signori Direttori degl'Istituti ed ai Capi degli uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Contro la disposizione categorica di cui al secondo capoverso dell'articolo 1 delle norme per i viaggi a prezzi ridotti degl'impiegati civili dello Stato, avviene spesso che i funzionarii dipendenti da questo Ministero, incaricati di missione o trasferiti per ragione di pubblico servizio, tralascino di presentare insieme con le note o tabelle del compenso loro dovuto, gli scontrini comprovanti l'acquisto dei biglietti a tariffa ordinaria.

Prego pertanto le SS. VV. di curare che quella disposizione sia sempre osservata, poichè la Corte dei Conti non ammette i mandati di pagamento per tali compensi se non vi siano allegati, insieme con gli altri documenti, i detti scontrini.

Per il Ministro — *Ronchetti.*

Circolare n. 38 — Roma, 2 marzo 1893.

Ai signori Direttori degl'istituti ed ai Capi degli uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Per accordi fra il R. ispettorato generale delle strade ferrate e le società ferroviarie, è stabilito che ove gl'impiegati e le loro famiglie, viaggianti a prezzi ridotti, abbiano bisogno di prolungare il viaggio oltre la meta indicata nel documento di cui sono provvisti, possono prolungarlo con la stessa riduzione di spesa; purchè ciò venga notato su quel documento dall'ufficio della strada ferrata.

Prego le SS. LL. di comunicare questa notizia agli addetti a cotesti istituti.

Per il Ministro — *Ronchetti.*

Circolare N. 39. -- Roma addì 5 marzo 1893.

Ai direttori degl'istituti e uffici provinciali dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Contro l'osservanza delle disposizioni che sono in vigore per il viaggio dei pubblici ufficiali sulle strade ferrate, non pochi di quelli che da questo Ministero dipendono. i quali dovrebbero chiedere, per mezzo dei loro superiori, il libretto di viaggio lo chiedono direttamente al Ministero; e così, scambio di affrettare come essi credono, ritardano il provvedimento, oltrechè obbligano l'amministrazione centrale ad una lunga inutile corrispondenza.

Giova pertanto richiamarli alla osservanza della lettera circolare n. 94, del 27 giugno 1892, inserita nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, del 13 luglio u. s.

Ed io prego le SS. VV. di rammentare loro quelle disposizioni, avvisandoli che il Ministero non darà più corso alle domande di libretti di viaggio per le strade ferrate, se non sieno fatte per mezzo dei capi degl' istituti e nel modo prescritto dalla suddetta circolare.

Per il Ministro — *Ronchetti.*

Pagamento delle rette degli alunni dei Convitti nazionali.

Circolare N. 40 — Roma 8 marzo 1893.

Agl'Illmi signori Rettori, e Presidi-Rettori dei Convitti nazionali.

Dai verbali di chiusura dei Convitti nazionali per l'esercizio ultimo decorso (1° semestre 1892) il Ministero ha potuto rilevare che per non pochi istituti i resti attivi di rette arretrate ammontano a somme considerevoli,

Ora l'indulgenza delle amministrazioni verso i debitori di queste somme è nelle attuali condizioni finanziarie dei Convitti, più che mai, fuor di proposito; laonde io non posso tralasciare di raccomandare vivamente alle SS. LL. di agire quindi innanzi con maggiore vigore ed energia contro i morosi, sia per realizzare i vecchi crediti, sia per impedire la costituzione di nuovi, non senza avvertirle che, ove dalla loro lentezza provenisse danno agl'istituti cui dirigono ed amministrano, ne saranno personalmente responsabili.

Le SS. LL. esigano dai debitori puntualità alle scadenze - ove alcuno tardi lo sollecitino, agendo verso di lui prima amichevolmente, quindi in via giudiziaria - e se mai motivi eccezionali consigliassero in qualche caso speciali riguardi, si rivolgano tosto al Ministero per le necessarie istruzioni.

Per il Ministro — *Ronchetti.*

Rivaccinazione obbligatoria agli alunni delle scuole pubbliche e private.

Circolare N. 41 — Roma, addì 9 marzo 1893.

Ai RR. Provveditori agli studi, ai presidi dei Licei e Direttori dei Ginnasi Regi e pareggiati, ed ai Rettori dei Convitti Nazionali.

Reputo conveniente di comunicare alle SS. LL. Illustrissime per opportuna loro norma, la seguente lettera circolare, che il R. Provveditore agli studi della Provincia di Massa-Carrara diresse testè alle autorità da lui dipendenti circa la rivaccinazione obbligatoria agli alunni delle scuole pubbliche e private di quella provincia.

D'ordine del Ministro - *Chiarini.*

Conti consuntivi dei Convitti Nazionali.

Circolare N. 52. — Roma 12 aprile 1893.

Ai prefetti presidenti dei consigli provinciali, ai presidi-rettori e rettori di convitti nazionali.

Il Ministero e la Corte dei Conti debbono, pressochè di continuo, rilevare nella presentazione dei rendiconti dei Convitti nazionali, errori più o meno gravi, per riparare ai quali — quando essi sono rimediabili — si rendono necessarii carteggi, talvolta prolungati e sempre nocivi alla voluta sollecitudine della trasmissione e dello esame dei detti documenti.

Per rendere, quindi, vieppiù facile il compito delle amministrazioni dei convitti, credo opportuno raccogliere in questa circolare le varie disposizioni, successivamente emanate per l'addietro allo scopo di completare e rendere più perfetto il corredo dei documenti giustificativi da allegarsi ai conti consuntivi, aggiungendo ad essi alcune poche nuove, rivolte ad assicurare il miglior andamento e la regolarità del servizio.

Secondo il disposto del vigente regolamento di contabilità per i convitti nazionali, della nota 4 maggio 1891 e della circolare 3 maggio 1892, n. 61, sono da presentarsi a giustificazione del conto consuntivo i seguenti documenti:

1. Il bilancio preventivo dell'entrata e della spesa per l'esercizio a cui il resoconto si riferisce;

2. Il prospetto delle entrate continuative possedute dall'Istituto, con indicazione dell'annua somma da riscuotersi;

3. Il prospetto, legalizzato dal consiglio, dimostrante il numero dei convittori, il tempo passato da ciascuno in convitto e l'ammontare delle rette dovute, sia per intera pensione, sia per parte; facendo risultare il numero degli alunni a posti gratuiti;

4. Il verbale di chiusura dell'esercizio; approvato dal consiglio amministrativo;

5. Il bilancio patrimoniale alla fine dell'esercizio (Mod. 13 A);

6. La verifica di cassa (Mod. 13 B);

7. L'accertamento delle competenze definitive del bilancio e dei residui degli esercizi precedenti (Mod. 13 C, parte 1.ª e 2.a);

8. L'accertamento dei residui attivi (Mod. 13 D);

9. L'accertamento dei residui passivi (Mod. 13 E);

10. I bollettari delle riscossioni e relativi elenchi come sopra;

11. I mandati di pagamento e gli elenchi come sopra;

12. Le richieste dei generi per la vittitazione cogli estratti del contratti d'appalto, ovvero le mercuriali del luogo se il servizio è in economia.

Tutti questi documenti dovranno essere disposti con ordine in una o più cassette di legno con coperchio a cerniera, riunendo quelli di piccola mole in fascicoli colla esatta indicazione del contenuto. All'atto della spedizione l'economo redigerà in tre copie l'elenco dei documenti racchiusi in ciascuna cassa e lo firmerà insieme al rettore, ritenendone una copia e trasmettendo le altre due in alligato alla nota d'accompagnamento del conto alla presidenza del consiglio provinciale scolastico, perchè quest'ufficio possa, ricevendolo, controllare tosto se in realtà furono spediti tutti i documenti enumerati nell'elenco di cui manderà poi la terza copia al Ministero insieme al conto approvato dal consiglio.

Essendosi presentato già più di un caso in cui varii documenti relativi a un conto consuntivo si dovettero tenere per smarriti, non senza aggravio e responsabilità degli uffici di trasmissione, affinchè maggiori danni ed inconvenienti non s'abbiano in seguito a deplorare, raccomando alle SS. LL. la più scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare, avvertendole che il Ministero respingerà, senz' altro, quei rendiconti, che a 15 giorni dalla data della presente giungessero in altra forma, che non quella di sopra prescritta.

Perciò i conti giacenti in questo momento presso i consigli provinciali scolastici, dopo essere stati approvati, si dovranno rendere alle amministrazioni interessate per l'osservanza delle nuove formalità.

Per il ministro — *Ronchetti*.

Mutamento dell'anno finanziario dei Convitti nazionali.

Circolare N. 57 — Roma, 28 aprile 1893.

Ai signori Prefetti Presidenti dei consigli provinciali scolastici.
Ai signori Rettori e Presidi-Rettori dei convitti nazionali.

Avvicinandosi la fine del corrente esercizio, faccio noto alle SS. LL. che il Ministero ha deciso di restituire in vigore l'art. 11 del regolamento di contabilità per i convitti nazionali, nei quali è stabilito che la decorrenza dell'anno finanziario è quella stessa dell'anno solare, ossia dal 1.º gennaio al 31 dicembre.

Il secondo semestre 1893 deve servire come momento di transazione fra il sistema ora in vigore e quello che si vuol riprendere, formando materia d'uno speciale esercizio pel quale le amministrazioni dei convitti compileranno entro il maggio un bilancio preventivo, che nel successivo mese di giugno dovrà essere approvato dal consiglio provinciale scolastico e trasmesso al Ministero.

Il verbale di chiusura dell'esercizio ora in corso dovrà essere presentato al Ministero non più tardi del 31 luglio.

Alle SS. LL. è caldamente raccomandata l'osservanza delle presenti disposizioni.

Pel Ministro - *Ronchetti*.

Viaggi degl'impiegati per le strade ferrate.

Circolare N. 60 — Roma, addì 8 maggio 1898.

Ai capi degl'istituti e uffici provinciali dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Il R. Ispettore generale per le strade ferrate, con sua circolare del 10 aprile u. s. avvisa che le Società ferroviarie hanno messo in vendita presso questa stazione centrale il testo unico delle « Tariffe, norme e condizioni per i viaggi degli impiegati dello Stato », e la 1ª e 2ª appendice al testo predetto, pubblicate per cura delle Società ferroviarie medesime.

Tanto per norma delle SS. LL.

Per il Ministro - *Ronchetti.*

Congedo agli ufficiali dei convitti nazionali.

Circolare N. 84 — Roma, addì 3 luglio 1898.

Ai Prefetti Presidenti dei consigli provinciali scolastici, ai RR. Provveditori agli studi, ai Rettori dei convitti nazionali.

A fine di regolare con criteri uniformi le concessioni di congedi ordinari e straordinarii al personale dei convitti nazionali, le SS. LL. Ill.me vorranno tenere, da ora innanzi, presenti le seguenti norme.

1. A tutti gli ufficiali di ruolo come pure agli istitutori provvisori nominati con regolare decreto, potrà essere consentito il congedo ordinario di un mese durante il periodo delle ferie estive, tenuto però stretto conto delle esigenze del servizio e della tassativa disposizione — di cui all'art. 1º delle Istruzioni sul Regolamento 11 novembre 1888 — che i convitti nazionali devono restare aperti tutto l'anno; onde il bisogno che siffatti congedi siano ripartiti in modo che si trovi sempre nel convitto uno, almeno, degli ufficiali che fanno parte del consiglio direttivo, ed un numero sufficiente di istitutori;

2. I signori Rettori, nel chiedere al Ministero, per mezzo dell'autorità provinciale scolastica, il congedo ordinario per sè e pei loro subalterni, dovranno altresì fargli tenere un elenco degli ufficiali pei quali chiedono il congedo, indicando il mese proposto per ciascuno; e ciò, al più tardi, nei primi quindici giorni di luglio di ciascun anno;

3. Per nessun motivo, dovranno le autorità provinciali scolastiche ed i Rettori dei convitti, accordare proroghe dei congedi ordinarii agli ufficiali dipendenti. Allorchè taluno di questi, per infermità o per altre gravi ragioni debitamente comprovate, non potesse, alla scadenza del congedo, ritornare al posto, e gli abbisognasse perciò un congedo straordinario, dovrà prima della scadenza, farne, per la via gerarchica, domanda al Ministero;

4. Nel corso dell'anno scolastico, per giustificati motivi e compatibilmente colle necessità del servizio, potranno i signori ufficiali dei convitti ottenere congedi straordinarii, i quali, in conformità delle disposizioni vigenti, per non più di 3 giorni saranno concessi dai Rettori, per non oltre 10 giorni, dai RR. Provveditori agli studii, e per un tempo maggiore, dal Ministero; in nessun caso però, la durata complessiva dei congedi tra ordinarii e straordinarii, da accordarsi agli ufficiali dei convitti, come a tutti gli altri dello Stato, potrà mai essere maggiore di due mesi in ciascun anno solare;

5. Compiuto il mese di congedo ordinario, ogni ufficiale avrà diritto al rimborso delle quote di vitto e alloggio comprese nel relativo stipendio, e per gli ufficiali addetti ai con-

vitti della tabella A, tale rimborso verrà fatto a cura del Ministero, giusta le ripartizioni dei congedi comunicate dai Rettori di essi convitti, i quali manderanno, perciò, in doppia copia l'elenco richiesto al N. 2;

6. Pel tempo dei congedi straordinarii, non verrà rimborsata ad alcun ufficiale tale quota di vitto ed alloggio, eccetto che si trattasse di congedi accordati dal Ministero e pei quali il Ministero stesso avesse già consentito il rimborso.

D'ordine del Ministro — *Chiarini.*

Residenza dei funzionarii addetti agli istituti d'istruzione durante le vacanze.

Circolare N. 86 — Roma, 10 luglio 1893.

Ai capi degl'istituti governativi d'istruzione secondaria classica, tecnica e normale.

Tutti i provvedimenti relativi al personale debbono essere pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* dopo la registrazione alla Corte dei conti.

E' perciò necessario che i funzionarii addetti agl' istituti d' istruzione secondaria classica, secondaria e normale, i quali si recheranno fuori di residenza durante le imminenti vacanze, lascino all'ufficio di presidenza o direzione dell'istituto il preciso loro indirizzo e diano poi notizia degli eventuali mutamenti, affinchè possano ricevere senza ritardi le comunicazioni che saranno fatte dal Ministero per lettera.

I signori capi degli istituti cureranno la stretta osservanza della presente disposizione.

Per il Ministro — *G. Ferrando.*

N. 514 — R. D. che modifica gli organici del personale dei convitti nazionali.

6 agosto '93.

UMBERTO I. ecc.

Veduti gli organici per il personale dei convitti nazionali, pubblicati con Nostro descreto del 21 luglio 1891;

Vedute le modificazioni proposte per i suddetti organici col bilancio del Ministero di pubblica istruzione per l'esercizio 1893-94, approvato con la legge del 30 giugno 1893, n. 333;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A cominciare dal 1° luglio 1893 il numero dei posti per ciascuna categoria degli impiegati addetti ai convitti nazionali, è stabilito in conformità delle due tabelle A e B annesse al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2. — I ruoli organici per gli impiegati dei convitti nazionali, stabiliti con il su mentovato Nostro decreto, sono abrogati.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1893.

Umberto

V. Il Guardasigilli — *Santamaria - Nicolini* *Martini.*

Tabella A.

Organico per il personale dei Convitti Nazionali di Aosta, Aquila, Cagliari, Genova, Macerata, Milano, Novara, Palermo, Prato, Salerno, Sassari, Siena, Sondrio, Taranto, Torino, Venezia e Voghera.

GRADI	Numeri dei posti	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per grado
Rettori	2	4,200	8,400
»	2	3,700	7,400
»	3	3.200	9,600
» (oltre lo stipendio come Presidi)	10	1,200	12,000
Censori di disciplina	3	2,800	8,400
»	5	2,600	13,000
»	9	2,400	21,000
Direttori spirituali	3	2,600	7,800
»	3	2,300	6,900
»	4	2,000	8,000
Economi	5	2,800	14,000
»	5	2,600	13,000
»	7	2,400	16,000
Istitutori	53	1,700	90,100
»	48	1,500	72,000
»	70	1,300	91,000
		Totale L.	400,000

Economia presunta nella spesa per il Convitto di Aosta . 2,000

V. D'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. - *Martini.*

Tabella B.

Organico per il personale dei Convitti nazionali di Arezzo, Arpino, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Correggio, Cividale, Cosenza, Lecce, Lovere, Lucera, Maddaloni, Mont eleone, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Teramo e Tivoli.

GRADI	Numeri dei posti	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per grado
Rettori	2	4,200	8,400
»	3	3,700	11,100
»	3	3,200	9,600
» (oltre lo stipendio come Presidi)	14	1,200	16.800
Censori di disciplina	7	2,800	19,600
»	9	2,600	23,400
»	6	2,400	14,400
Direttori spirituali	5	2,600	13,000
»	6	2,300	13,800
»	4	2,000	8,000
Economi	5	2,800	14,000
»	8	2,600	20,800
»	9	2,400	21,600
Istitutori	52	1,700	88,400
»	66	1,500	99,000
»	85	1,300	110,500
		Totale L.	492,400

V. D'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. — *Martini.*

N. 559 — R. D. che pone a carico dello Stato gli stipendii del personale dell'istituto scolastico di Tivoli.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1893.

UMBERTO I, ecc.

Veduto il Nostro decreto dell'8 settembre 1889, n. 6422, col quale furono convertiti in governativi il ginnasio, la scuola tecnica ed il convitto di Tivoli, riuniti ed amministrati come istituto unico;

Veduto l'art. 3 del detto decreto, mediante il quale il pagamento degli stipendi e delle rimunerazioni al personale dell'istituto medesimo era stabilito a carico delle rendite dell'ente;

Veduto che nello stato di previsioni della spesa del Ministero di pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1892 93, approvato con la legge 22 dicembre 1892, n. 715, sono iscritte le somme necessarie pel pagamento degli stipendi e delle rimunerazioni per il personale dell'istituto suddetto;

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione dell' istituto in data 26 luglio 1893, nella quale si assume l'obbligo di versare nelle casse dello Stato il contributo pel mantenimento della scuola tecnica, cioè L. 7759.20, corrispondente ai tre quinti della spesa totale, e ciò a norma della legge 13 novembre 1859;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Gli stipendi e le rimunerazioni per il personale del ginnasio, della scuola tecnica e del convitto nazionale di Tivoli, sono posti a carico dello Stato dal 1° luglio 1892.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli *G. Armò.* *Martini.*

N. 560 — R. D. che modifica il ruolo organico del personale dei Convitti nazionali.

UMBERTO I. ecc.

Veduto il ruolo organico per il personale dei convitti nazionali, approvato con Nostro decreto del 6 agosto 1893;

Veduto il regolamento generale per i convitti nazionali approvato con Nostro decreto dell'11 novembre 1888;

Veduto il Nostro decreto in data d'oggi, col quale si stabilisce che al pagamento degli stipendi pel personale del convitto nazionale di Tivoli, a cominciare dal 1.° luglio 1892, debba provvedere la Cassa dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Alla tabella A, annessa al suddetto Nostro decreto del 6 agosto 1893, sono aggiunti i seguenti posti:

1 posto di rettore, con lo stipendio di L. 3200 . . .	L. 3200
1 posto di censore di disciplina con lo stipendio di L. 2600	» 2600
1 posto di economo con lo stipendio di L. 2400 . . .	» 2400
3 posti d'istitutori con lo stipendio di L. 1500 . . .	» 4500
3 posti d'istitutori con lo stipendio di L. 1300 . . .	» 3900

ART. 2, — Sono soppressi nella tabella B, annessa al succitato Nostro decreto del 6 agosto 1893, i posti corrispondenti a quelli aggiunti alla tabella A coll'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1893.

UMBERTO.

V. il Guardasigilli - *G. Arnò.* *Martini.*

Spese per gli alunni dei Convitti nazionali.

Circolare N. 94 — Roma, 10 agosto 1893.

Ai signori Presidi Rettori, Rettori e Colonnelli comandanti i Convitti nazionali.

Molti padri di famiglia hanno mossi lagnanze a questo Ministero per le non lievi somme che, oltre la retta, debbono pagare pei loro figliuoli, alunni dei convitti nazionali, a titolo di spese ordinarie e straordinarie.

Si comprende che lungo l'anno possano, per circostanze singolari, occorrere spese non prevedute; ma ciò non deve dar luogo ad abusi, e deve avere un limite determinato, che non sia lecito oltrepassare. È necessario che le famiglie trovino nei convitti nazionali anche il loro tornaconto; è necessario che conoscano con precisione la spesa occorrente durante tutto l'anno, e siano sicure che l'amministrazione del convitto veglia affinchè i giovani facciano la massima economia e non superino nelle spese una somma determinata.

Essendo mio desiderio che fin dal venturo anno scolastico il pubblico sappia le condizioni vere per l'ammissione dei giovani nei convitti nazionali, ho deliberato di stabilire esattamente queste condizioni. Prego quindi le SS. VV. di mandare a questo Ministero uno specchietto con le seguenti indicazioni:

1. Retta annuale;
2. Corredo, di cui dev'essere fornito ciascun giovine, sia per l'ammissione, sia per il proseguimento degli studi nel convitto;
3. Spese individuali, ossia di generale necessità, che debbono essere sostenute dalle famiglie, oltre a quelle della retta.

L'elenco di queste spese dev'essere particolareggiato e coll'importo di ogni cosa.

Raccomando la massima sollecitudine nel rispondere.

Il Ministro — *Martini*.

Insegnamento degli esercizi militari e della scherma — Uniforme.

Circolare N. 97 — Roma, 19 agosto 1893.

Ai sigg. Presidi Rettori, Rettori e Colonnelli comandanti i Convitti nazionali.

La Camera dei Deputati, durante la discussione del bilancio del Ministero della Guerra per l'esercizio 1893-94, approvò il seguente ordine del giorno presentato dall'on. Baccelli:

« La Camera invita i Ministri della Guerra e dell'Istruzione Pubblica a mettersi d'accordo per assicurare all'Italia l'educazione militare universalizzata ».

Mentre per la parte che riguarda questo Ministero ho già iniziato pratiche necessarie perchè al voto della Camera seguano provvedimenti efficaci per l'attuazione del nobile concetto, è mio desiderio che fino dal prossimo anno scolastico l'insegnamento degli esercizi militari e della scherma abbiano tutta l'importanza che i rappresentanti della Nazione hanno dimostrato di volere.

E poichè una prima necessità si è quella di avere per tutti i convitti nazionali una sola uniforme, la quale acconciamente risponda a questo maggiore sviluppo che si vuol dare agli esercizi militari e di scherma, io prego i signori rettori dei convitti medesimi di mandare immediatamente il figurino attualmente adottato nel loro convitto, tanto per l'uscita quanto per casa, aggiungendo nell'inviarlo tutte quelle proposte ed osservazioni che credano utili perchè la nuova uniforme riesca di aspetto conveniente e sia comoda ed economica.

Raccomando ai signori rettori dei convitti la massima sollecitudine nel rispondere.

Il Ministro — *Martini*.

Decreti per le nomine degli istitutori dei convitti nazionali.

Circolare N. 108 — Roma, 7 ottobre 1893.

Ai Prefetti presidenti dei consigli provinciali scolastici,

Stante le modificazioni testè recate all'organico pel personale dei convitti nazionali del R. Decreto del 6 agosto 1893 pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del 28, mese successivo, pag. 1871, nei moduli dei decreti, per le nomine degl'istitutori, prescritti con la circolare N. 1084 stampata sul *Bollettino* del 23 dicembre 1891, pag. 1046 e 1047, alle parole: *Veduto il R. D. 21 luglio 1891* si dovranno sostituire le seguenti: *Veduto il R. D. 6 agosto 1893, n. 514.*

D'ordine del Ministro — *Chiarini.*

R. D. che scioglie il Consiglio d'amministrazione del Convitto nazionale di Cosenza.

UMBERTO I ecc.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la Pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Consiglio d'amministrazione del Convitto nazionale « Telesio » di Cosenza è sciolto.
Il predetto Nostro Ministro segretario di Stato per la Pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto che sará registrato alla Corte dei Conti.
Dato a Monza, addì 9 ottobre 1893.

UMBERTO

F. Martini.

Indennità di viaggio per trasferimento o per missione.

Circolare N. 116 — Roma, addì 28 ottobre 1893.

Ai signori Presidi dei Licei e Direttori dei Ginnasi regi, ai Rettori e Presidi Rettori dei Convitti nazionali.

Prego le SS. LL. di avvertire i signori professori, ufficiali, servienti e custodi addetti all'istituto che dirigono, che quando viaggiano per conto dello Stato, cioè per trasferimento d'ufficio o per missione avuta dal Ministero non debbono far uso dei biglietti o richieste di riduzione sulle ferrovie, ma debbono viaggiare a prezzo intero provvedendosi degli scontrini ferroviari attestanti l'acquisto dei biglietti a tariffa intera.

Senza tali scontrini, che debbono essere uniti alle tabelle d'indennità di trasferta o di missione, questo Ministero non può liquidare le medesime, perchè la Corte dei Conti non ammetterebbe a pagamento i relativi decreti, come fu già avvertito colla circolare 1° marzo 1893, n. 37.

D'ordine del Ministro — *Chiarini.*

Istitutori Aiuto-Censori.

Circolare N. 122 — Roma, 5 novembre 1893.

Ai signori prefetti, presidenti dei consigli provinciali scolastici, regi provveditori agli studi e rettori dei convitti nazionali.

Essendo stato interpellato intorno ai diritti e doveri degli istitutori che, in taluni Convitti nazionali, o per decreto ministeriale, o per disposizione dei propri rettori, tengono l'incarico di aiuto-censori, reputo opportuno dichiarare:

1. Che gli aiuto-censori non hanno e non devono avere maggiori diritti di quelli consentiti agli altri istitutori.

2. Che ad essi soli, per contro, spetta di coadiuvare il Censore nelle sue speciali attribuzioni, come pure di farne, occorrendo, temporaneamente le veci, previo il consenso delle autorità competenti; il che, però, non toglie che essi possono, in casi di assoluto bisogno, essere assunti al governo di una compagnia, o incaricati dell'insegnamento in una delle classi elementari interne, e debbano, nei tempi ordinari, fare tutto ciò che incombe agl'istitutori comunemente designati col nome di supplenti (articolo 41 del reg.), ove nel Convitto non bastassero alla bisogna gl'istitutori già investiti di siffatto incarico.

3. Che l'incarico di aiuto-censori per decreto ministeriale venne dato ai soli istitutori i quali sono compresi nella graduatoria del concorso, per posti di censori, compiuto nel gennaio dello scorso anno; ma che così per questi aiuto censori, come per quelli eletti dai rettori e la cui scelta già fu o sarà notificata al Ministero (art. 20 del reg.) si prenderà memoria, nei loro stati di servizio, delle informazioni che dovranno dare le autorità competenti sulla prova fatta da ciascuno nell'incarico commessogli, a fine di tenerle, in special modo, presenti quando occorrerà di provvedere, o per concorso od altrimenti, a nuove vacanze di posti nel grado di censore.

D'ordine del Ministro — *Chiarini.*

Convenzioni marittime — Viaggi degl'impiegati a prezzo ridotto sui piroscafi.

Circolare N. 127 — Roma, addì 8 novembre 1893.

Ai Direttori capi degli istituti ed uffici dipendenti dal Ministero.

Con la presente rendo noto alle SS. LL. che essendo ora state approvate, con decreto reale, le nuove convenzioni marittime annesse alla legge del 22 di aprile 1893, n. 195, i relativi servizi sono entrati in pieno vigore col 1° del corr. mese di novembre.

Credo opportuno aggiungere che in base alle convenzioni suaccennate gl'impiegati e le loro rispettive famiglie viaggianti su piroscafi, sia per ragione di servizio, sia per proprio conto, hanno sempre diritto alla riduzione del 50 0[0] sui prezzi ordinari di passaggio, ne' modi e nelle forme stabilite dalle convenzioni medesime e dall'apposito regolamento tuttora in corso di esame presso il competente Ministero delle poste e dei telegrafi.

Vogliano intanto le SS. LL. dare di ciò comunicazione agli interessati dipendenti di ciascun istituto.

Per il Ministro — *Ronchetti.*

Alienazioni di armi e cartucce di antico modello. Per opportuna norma dei Rettori dei Convitti Nazionali, viene pubblicata la seguente nota indirizzata da S. E. il Ministro della Guerra a questo Ministero.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE ARTIGLIERIA E GENIO

Div. Materiale d'artiglieria
Sez. II. N. 16851.

Roma, addì 9 novembre 1893.

« Questo ministero pregiasi far conoscere a cotesto dell'istruzione pubblica che, in base all'art. 2 della legge 2 luglio corrente anno, n. 348, sono in corso trattative

per l'alienazione delle armi di antico modello, coi relativi accessori e munizioni esistenti nei magazzini militari.

Siccome non di rado pervengono domande di tali armi, per essere distribuite ad istituti e scuole, o ad altre amministrazioni, questo Ministero ritiene opportuno di far presente che quando tali materiali saranno stati alienati, le richieste di cui sopra è parola non potranno più essere soddisfatte.

Ad evitare ciò, sembrerebbe opportuno che cotesto Ministero si compiacesse di esaminare, se non gli conviene interpellare in proposito le Amministrazioni dipendenti che ordinariamente ne fanno richiesta, per conoscere se loro occorrono dette armi e munizioni, ed in quali quantitativi.

I prezzi ai quali l'amministrazione militare sarebbe disposta a cedere i materiali in parola, sono i seguenti:

Fucili, carabine e Moschetti, modello Carcano, con la relativa baionetta, o sciabola-baionetta e fodero . . . . L. 4,75 ciascuno
Cartucce per dette armi . . . . » 2,35 il centinaio
Pistole modello Lefaucheux . . . . » 8,00 ciascuna
Cartucce per dette pistole . . . . » 3,00 il centinaio
Sciabole da cavalleria e di artiglieria di antico modello . » 5,00 ciascuna.

Relativamente alle cartucce è d'uopo osservare che occorrerebbe prelevarne un quantitativo maggiore del fabbisogno in modo da costituirne un fondo di riserba per far fronte al consumo, non essendo possibile, in avvenire, di farne fabbricare.

Il Ministro — *Pelloux.*

Nuovi Istitutori pei Convitti Nazionali.

Circolare N. 184. — Roma addì 21 novembre 1898.

Ai Signori Rettori dei Convitti Nazionali.

Sarebbe mio intendimento di fissare un limite di età, dai 25 a 35 anni compiuti, per l'ammissione di nuovi Istitutori nei Convitti nazionali, poichè parmi che ciò, per molte e serie ragioni, gioverebbe a rendere più efficace l'opera che i detti impiegati generalmente prestano nei Convitti, e meno incerta pure di quello che non sia presentemente, la loro durata in servizio.

Prima però di emettere tale provvedimento, prego le SS. LL. Ill.me di farmi conoscere al rigurdo il loro autorevole avviso.

D'ordine del Ministro — *G. Cammarota.*

Sulla restituzione dei libretti ferroviari degl'impiegati uscenti d'ufficio.

Circolare N. 186 — Roma 25 novembre 1898.

Ai Signori capi degl'Istituti ed uffici amminisrativi dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ho avuto occasione di notare che non sempre i funzionari della dipendente amministrazione, allorchè cessano dall'ufficio, si affrettano, come dovrebbero, a restituire a questo Ministero il libretto ferroviario di cui sono titolari. Credo quindi opportuno rammentare alle SS. LL. il seguente art. 16 del nuovo testo di norme per le concessioni speciali B ed E.

« Gl'impiegati che fanno passaggio da un'ammistrazione provinciale ad una centrale, o viceversa; quelli che sono collocati in aspettativa, in disponibilità, o per qualunque causa cessano di prestar servizio, debbono, per mezzo dei loro capi di ufficio, restituire il libretto al più tardi nell'ultimo giorno del loro servizio. Gli stessi Capi d'ufficio devono curare il ritiro dei libretti, in caso di morte de' titolari.

Aggiungo che il libretto deve essere restituito integralmente, cioè copertina di pelle e fascicolo di scontrini, e non già questo soltanto, come talvolta erroneamente si è creduto di poter fare.

Le SS. LL. che immediatamente sopraintendono al personale degli istituti ed uffici locali, sono direttamente responsabili della rigorosa osservanza della citata disposizione.

Per il Ministro - *Ronchetti.*

Viaggi degl'impiegati a prezzo ridotto sui piroscafi.

Circolare N. 142 — Roma. 29 novembre 1893.

Ai direttori capi degli istituti ed uffici dipendenti dal Ministero.

Con riferimento alla mia circolare 8 novembre 1893 n. 127, mi reco a premura di comunicare alle SS. VV. le seguenti istruzioni per i viaggi degl'impiegati civili dello Stato sui piroscafi delle Società di navigazione sovvenzionate; e prego le SS. VV. di renderne informati, per opportuna loro norma, gl'insegnanti ed ufficiali dipendenti.

p. Il Ministro — *Ronchetti.*

Istruzioni pei i viaggi degl'impiegati civili dello Stato sui piroscafi delle Società di navigazione sovvenzionate.

Art. 1. — Agl'impiegati civili dello Stato ed alle loro famiglie è accordata la riduzione del 50 per cento sul prezzo di trasporto sui piroscafi di 1ª 2ª e 3ª classe, *escluso il vitto*, giusta le condizioni determinate dai quaderni d'oneri annessi alle Convenzioni marittime.

Art. 2. — La riduzione è accordata su tutte le linee contemplate nei predetti quaderni d'oneri, non che su quelle di cui i concessionari avessero o venissero ad avere per proprio conto l'esercizio.

Art. 3. — La suddetta riduzione è applicabile:

a) agl'impiegati in attività di servizio;

b) al personale stabile subalterno;

c) alla moglie, ai figli, al padre, alla madre dell'impiegato, quando convivono con lui e siano a suo carico.

(Oltre che alle persone summenzionate le Società *Puglia* e *Napoletana* di Navigazione concedono pure sui loro piroscafi la riduzione di prezzo ai *fratelli*, alle *sorelle*, alle *zie* e ai *suoceri* dell'impiegato, quando convivano con lui ed a suo carico).

d) alle persone di servizio ed alle nutrici con bambini lattanti, purchè viaggino cogli impiegati e le loro famiglie.

Art. 4. — Ai ragazzi dai 3 a 10 anni pagheranno la metá; i bambini di età inferiore ai 3 anni saranno trasportati gratuitamente purchè occupino la stessa cabina di chi li accompagna.

Pel trasporto delle famiglie dell'impiegato e pei casi contemplati dall'articolo 5 si farà uso esclusivamente della *dichiarazione* anzidetta.

Art. 5. — Sono anche ammessi con riduzione i viaggi seguenti:

a) viaggio dell'impiegato e della famiglia per recarsi al domicilio eletto, in seguito a collocamento in disponibilità, in aspettativa od a riposo, purchè il viaggio si compia nel termine di sei mesi, dalla data del relativo decreto:

b) viaggio della famiglia che, per avvenuto decesso dell'impiegato, recasi ad altro domicilio, entro il termine di sei mesi;

c) viaggio di uno o più componenti la famiglia che l' impiegato chiamasse presso di sè.

Art. 6. — Sulle linee internazionali la riduzione suindicata del 50 per cento, è limitata agli impiegati che viaggiano per ragioni di servizio.

Art. 7. — Pei viaggi sulle linee internazionali, la richiesta di riduzione deve farsi in Italia, con lettera speciale dal Ministero o dall'autorità che rappresenta nel luogo di partenza l'amministrazione cui appartiene l'impiegato viaggiante; ed all'estero, occorrendo, dai regi agenti diplomatici o consolari.

Art. 8. — La compagnia Olandese *Nederland*, concessionaria dei servizi postali e commerciali marittimi fra Genova e Batavia, si obbliga di dar passaggio sui suoi piroscafi agli impiegati civili dello Stato ed alle loro famiglie, quando queste viaggino con essi, alla metà del prezzo stabilito per gli altri viaggiatori, escluso il vitto, purchè non si oltrepassi il numero di cinque pei posti di 1.ª classe e di cinque per i posti di 2.ª classe.

Le relative richieste vengono rilasciate in tempo utile per le partenze da Genova, dal Ministero delle poste e dei telegrafi, al quale debbono rivolgersi le altre Amministrazioni; e per le partenze dai porti esteri dai regi consoli od agenti consolari d'Italia.

Art. 9. — Tanto gl'impiegati, quanto le famiglie, possono viaggiare in qualsiasi classe e valersi di tutti i piroscafi in partenza per la voluta destinazione.

Però il personale subalterno e le rispettive famiglie non possono viaggiare in 1ª classe.

Art. 10. — E' permesso il passaggio in una classe superiore a quella indicata dal biglietto acquistato, purchè non vi osti il disposto dell'art. 9, e soltanto se richiesto per tutto il tratto rimanente per compiere il viaggio indicato dal biglietto pagando la differenza fra i prezzi delle due classi colla riduzione del 50 per cento.

Art. 11. — Per ottenere la riduzione, gli impiegati di ruolo e straordinarii delle Amministrazioni dello Stato fanno uso del libretto e scontrini che già serve pei viaggi sulle ferrovie ed in mancanza del libretto si varranno della dichiarazione nominativa conforme al modello qui allegato.

Art. 12. — Le dichiarazioni sono rilasciate dalle autorità e dai funzionari che già rilasciano quelle ferrovie, tanto per gl'impiegati non muniti di libretto, quanto per le famiglie loro.

Art. 13. — Gli scontrini dei libretti di viaggio possono essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo.

L'iscrizione sugli scontrini del numero del libretto ha luogo sotto la responsabilità dei funzionari incaricati del rilascio, i quali debbono firmare la copertina di ogni fascicolo.

Art. 14. — Gli scontrini dei libretti debbono alla presentazione esser compilati con tutte le indicazioni richieste — *anche sulla matrice* — avvertendo che la classe deve essere scritta in tutte lettere e che la firma dev'essere leggibile.

Gli scontrini debbono essere presentati uniti ai libretti; quelli già staccati, quelli incompleti, o non compilati regolarmente, o portanti raschiature, cancellature, correzioni od aggiunte sono nulli e di nessun valore.

Art. 15. — Le dichiarazioni debbono essere riempite con tutte le indicazioni richieste dallo stampato, e basta una sola dichiarazione complessiva per l'impiegato non munito di libretto e per le persone di famiglia che viaggiano con lui. (*Vedi eccezioni agli articoli 16, 17 e 21*).

Art. 16. — Qualora, per circostanze speciali ed impreviste, una parte delle persone iscritte in una medesima dichiarazione dovesse ritardare la prosecuzione del già incominciato viaggio di andata o di ritorno, oppure dovesse ritardare tutto il viaggio di ritorno, per modo che soltanto l'altra parte delle persone completasse il viaggio per il quale la dichiarazione fu rilasciata, è ammesso, a favore delle persone rimaste, il rila-

scio di una dichiarazione supplementare da parte dell'ufficio che ha emessa la precedente, la quale dichiarazione supplementare dovrà contenere l'annotazione seguente: *sostituisce la dichiarazione N. . . . . . Reg. N. . . . . . . emessa il . . . . per N. . . . . . . persone e fruita da . . . . a . . . . solamente da N. . . . . . persone.*

Art. 17. — Per regola non debbono essere rilasciate dichiarazioni a favore soltanto di persone di servizio o nutrici; queste dovendo figurare nella stessa dichiarazione valevole per le persone di famiglia che accompagnano, quand'anche si trattasse di un solo bambino di età inferiore ai tre anni. Tuttavia tale rilascio è poi ammesso:

1. Quando la persona di servizio debba viaggiare coll'impiegato munito di libretto, o con qualcuno della famiglia (compreso l'impiegato non munito di libretto) che per qualche speciale motivo abbia bisogno di avere per sè una separata dichiarazione. In questi casi sul documento valevole per la persona di servizio deve figurare la seguente dichiarazione: *viaggia col capo della famiglia provveduto del libretto N. . . . (o della dichiarazione N. . . . Reg. N. . . . .*), oppure: *viaggia con altre persone di famiglia munite della dichiarazione N. . . . Reg. N. . . . .*;

2. Quando la persona, colla quale viaggia quella di servizio, è munita di qualsiasi recapito di viaggio che non sia nè il libretto nè la dichiarazione e che valga per tutto il viaggio da compiere o per parte di esso. In tal caso l'annotazione da apporsi sulla dichiarazione rilasciata alla persona di servizio, è la seguente: *viaggia col capo della famiglia (oppure, con persona di famiglia) munito di biglietto di servizio, oppure di richiesta speciale, od altro simile.*

Art. 18. — Nel caso di un viaggio da effettuarsi sulle linee di diverse società di navigazione, occorreranno tanti scontrini quante sono le società stesse.

Art. 19. — Le dichiarazioni sono fornite di sei scontrini (tre per l'andata e tre per il ritorno), i quali servono anche per suddividere — volendo — in altrettanti tratti il viaggio di andata e di ritorno, usando uno scontrino per ogni tratto.

La dichiarazione propriamente detta e gli scontrini che si utilizzano debbono essere firmati in modo leggibile dall'impiegato o dal capolista.

Gli scontrini non utilizzati debbono essere sempre lasciati alla dichiarazione.

Art. 20. — Non sono ammesse correzioni od aggiunte di sorta alle indicazioni scritte dagli uffici governativi sulla dichiarazione propriamente detta, se non convalidate da una annotazione e dalla firma di chi ha rilasciato il documento, nonchè dal bollo dell'ufficio.

Art. 21. — Se da una o più delle persone inscritte su una stessa dichiarazione non potesse intraprendersi o proseguirsi il viaggio, il documento vale per le altre persone.

Art. 22. — A viaggio compiuto, le dichiarazioni vengono ritirate dalle agenzie delle società di navigazione interessate.

Art. 23. — Le dichiarazioni non sono valevoli dopo trascorsi sei mesi dalla data del loro rilascio.

Art. 24. — In caso di smarrimento di un libretto, od anche del solo fascicolo dei relativi scontrini, oppure di una dichiarazione, l'impiegato deve tosto informare la sua superiorità, la quale ne darà alla sua volta comunicazione alla società di navigazione.

Delle dichiarazioni, dei libretti e dei fascicoli di scontrini — smarriti o divenuti inservibili — è ammessa la sostituzione due mesi dopo la denuncia per parte dell'ufficio da cui furono rilasciati coll'annotazione seguente sulla nuova dichiarazione o sul nuovo libretto: *Sostituisce la dichiarazione od il libretto N. . . . , Reg. N. . . . . . emessa il . . . . . e smarrito o divenuto inservibile . . . . . .*

Debbono venire restituiti all'ufficio che li ha emessi le dichiarazioni, i libretti ed i fascicoli di scontrini — smarriti — quando fossero ritrovati dopo la domanda in sostituzione.

Durante le pratiche per l'emissione del nuovo libretto o del nuovo fascicolo di scontrini, l'impiegato non ha diritto di ottenere alcuna riduzione di prezzo per i viaggi ch'egli dovesse intraprendere; similmente dicasi per i viaggi delle persone a favore delle quali era stata rilasciata la dichiarazione che fu smarrita.

ART. 25. — Il libretto, gli scontrini, e le dichiarazioni, e per conseguenza i biglietti d'imbarco acquistati, sono personali; tanto chi ne fa cessione, quanto chi se ne serve illecitamente o s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità comminate dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

I portatori di libretti, scontrini, dichiarazioni o biglietti non propri, oppure alterati o falsificati, oltre all' incorrere nelle penalità suaccennate, sono soggetti al pagamento del prezzo a tariffa intiera per tutto il viaggio fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso.

ART. 26. — Chi rilascia e sottoscrive i libretti e le dichiarazioni, risponde personalmente della regolarità del rilascio di siffatti documenti.

Qualora di un libretto o di una dichiarazione — regolarmente concessi — si faccia uso indebito, le differenze di prezzo e le relative penalità debbono essere soddisfatte da chi sia riconosciuto colpevole dell'abuso.

ART. 27. — Gli eventuali reclami in ordine all'applicazione della tariffa debbono essere rivolti alla società di navigazione interessata pel tramite dell'ufficio, al quale appartiene il reclamante, e debbono essere corredate dei documenti necessari a giustificare il reclamo.

ART. 28. — Tutte le norme e condizioni relative in generale ai trasporti dei viaggiatori comuni sui piroscafi delle società concessionarie, sono estese agli impiegati civili dello Stato, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Roma, 20 novembre 1893.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
C. Finocchiaro-Aprile.

Pagamento di rette nei convitti.

Circolare N. 144 — Roma, 11 dicembre 1893.

Ai signori Presidenti dei Consigli di vigilanza degli educatori e conservatori (compresi quelli della Toscana); *ai signori direttori dei tre istituti dei sordo muti ; al sig. rettore del R. Collegio convitto " Principe di Napoli ,, in Assisi; al sig. Presidente del collegio " Regina Margherita ,, in Anagni.*

Nelle amministrazioni di alcuni istituti ed educandati dipendenti da questo Ministero, è abitudine di usare grande indulcenza specialmente nel pagamento delle rette, di modo che talune famiglie ingrossano tanto il debito da costringere le Amministrazioni a condonare tutta o parte della somma dovuta , per l'insolvibilità dei debitori. Questa indulcenza se torna utile alle famiglie che ne abusano, è però dannosa alla condizione economica degl'istituti, cioè all'interesse dei più. E quindi è fuori di proposito.

Io raccomando pertanto vivamente alle SS. LL. di curare che siano nel più breve termine possibile riscossi i debiti attuali (anche se occorre per via giudiziaria) e che non siano per l'avvenire accordate moratorie.

Il Ministero comprende che la responsabilità degli amministratori di istituti di educazione è grave ed incresciosa, ma appunto perchè si tratta di tali istituti, questo Ministero è obbligato a dichiarare che riterrà d'ora innanzi personalmente responsabili coloro che accordano dilazioni nei pagamenti delle rette.

Per il Ministro — *Ronchetti.*

Computo delle ore secondo il tempo medio dell'Europa centrale

Circolare N. 147 — Roma, addì 13 dicembre 1893.

Ai signori direttori capi degl'istituti ed uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della Pubblica istruzione.

Veduto il R. decreto 10 agosto 1893, emanato per cura del Ministero dei Lavori Pubblici, col quale è stabilito per il servizio ferroviario l'uso del tempo medio dell'Europa centrale ed il computo continuativo delle ore I a XXIV da una mezzanotte all'altra; e considerando essere stato intendimento del Governo che detta riforma oraria fosse contemporaneamente estesa a tutti i pubblici servizi e diventare l'ora legale, per tutti gli usi della vita civile, reputo opportuno richiamare sull'argomento l'attenzione delle SS. LL. affinchè vogliano curare, per quanto è da Loro, l'attuazione della riforma su accennata.

Pel Ministro - *Ronchetti.*

Vendita di moschetti.

22 febbraio 1894.

Per norma delle amministrazioni governative, provinciali e comunali si pubblica la seguente Nota indirizzata dal Ministero della guerra a questo della Pubblica istruz.

« Questo Ministero pregiasi di partecipare a cotesto, che, in seguito al cambio d'armamento dei reggimenti di cavalleria, si renderanno fra breve disponibili circa 32,000 moschetti da cavalleria modello 1870, che potrebbero essere ceduti a pagamento alle varie amministrazioni governative, a quelle comunali e provinciali al prezzo di lire 10 ciascuno, compresa la baionetta.

« Nel portare quanto sopra a conoscenza di cotesto Ministero, pel caso credesse opportuno darne comunicazione alle amministrazioni dipendenti, questo della Guerra, riferendosi alla Nota in data 9 novembre u. s. n. 16851, pregiasi di fargli presente, che, per effetto della legge 2 luglio 1893, n. 348, è stato testè stipulato un contratto per la vendita di tutte le armi ridotte a retrocarica mod. Carcano, e per ciò le medesime non appartengono più all'amministrazione militare.

« Per il ministro — *Ellena* ».

Viaggi a prezzo ridotto degli impiegati civili dello Stato.

Smarrimento di libretti ferroviari o di dichiarazioni nominative.

Circolare N. 25 — Roma, addì 22 febbraio 1894.

Ai capi degl'istituti e uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Nel notificare al Ministero i casi di smarrimento di libretti ferroviari o di altri documenti di viaggio, spesso gl'interessati tralasciano di dare tutte le notizie categoricamente richieste dall'art. 34 delle vigenti norme per le concessioni speciali D ed E, obbligando quest'amministrazione centrale ad una corrispondenza lunga e nociva al regolare e sollecito procedere del servizio.

Ad ovviare pertanto a tale inconveniente, devo richiamare l'attenzione delle SS. LL. alla rigorosa osservanza delle disposizioni di cui al cennato art. 34, esigendo che gl'insegnanti e gl'impiegati, i quali dichiarano di avere smarrito il documento di viaggio di cui sono titolari, presentino una breve ed esatta relazione, da essi firmata, del seguito smarrimento con tutti gli estremi voluti dalle vigenti norme, e che sono: il

giorno in cui ebbe luogo l'ultimo viaggio fatto dal titolare col libretto smarrito, l'indicazione della relativa stazione di partenza, il numero del libretto smarrito, e possibilmente, il numero dello scontrino adoperato per quel viaggio. Ove si tratti di smarrimento del solo fascicolo di scontrini, indicarne la data dell'emissione e la serie.

Detta relazione dovrà inviarsi al Ministero dopo che le SS. LL. si sieno bene assicurate che nulla vi fu omesso di quanto è richiesto, e servirà di base sicura per le ulteriori notificazioni da farsi al R. Ispettorato Generale delle strade ferrate e alle Società ferroviarie interessate.

Per il Ministro - *Costantini.*

Viaggi a prezzo ridotto sui piroscafi.

Circolare N. 34 — Roma, 20 marzo 1894.

Ai capi degli istituti ed uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della I. P.

Affinchè gl'impiegati dell'amministrazione provinciale non abbiano a risentire danno dall'applicazione dell'art. 11 delle recenti istruzioni intorno ai viaggi sui piroscafi delle società di navigazione sovvenzionate, si è stabilito quanto segue, d'accordo col R. Ispettorato generale delle strade ferrate e col Ministero delle Poste e dei Telegrafi:

« Allorquando l'esaurimento del fascicolo di scontrini annesso al libretto ferroviario dipenda dall'uso fattone nei viaggi per mare, se ne potrà chiedere la rinnovazione prima del termine prescritto di un anno, purchè sulle matrici degli scontrini esauriti risultino esattamente i dati dei singoli viaggi ».

Piaccia alle SS. LL. portare quanto sopra a conoscenza degl'interessati per loro norma.

Per il Ministro — *Costantini.*

Corrispondenze per mezzo dei Sindaci ed altre autorità.

Circolare N. 40 — Roma, 19 aprile 1894.

Ai capi degli istituti ed uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Nell'interesse generale del pubblico servizio il Ministero delle poste e dei telegrafi ha emanato la seguente circolare:

« Col capoverso dell'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, fu disposto che le corrispondenze non francate, dirette da uffizi governativi a privati, sieno sottoposte a carico dei destinatari, ad una tassa, pari a quella che sarebbe occorsa per la rispettiva francatura, senza quindi veruna sopratassa (20 centesimi per ogni 15 grammi, invece di 30).

« Questa disposizione che vige anche in diversi paesi esteri, fu provocata dal desiderio di far cessare l'uso che quasi tutti gli uffizi governativi, non esclusi i Ministeri, si valevano della mediazione dei sindaci, o di uffizi subalterni, per fare comunicazioni a terzi, invece di indirizzarsi a questi direttamente.

« I resultati però hanno corrisposto soltanto in piccola misura alle speranze dell'amministrazione, imperocchè, malgrado le raccomandazioni fatte ai singoli Ministeri con lettera circolare in data 18 dicembre 1890, n. 345618, dell'on. Lacava, allora ministro delle poste e dei telegrafi, l'uso di cui sopra continua, con grande danno per la posta, con lieve disturbo pei comuni (alcuni dei quali fortemente se ne lagnano) e con disturbo anche nei particolari, che preferirebbero di gran lunga lo sborso di pochi soldi, al doversi recare qua o là per ricevere documenti in restituzione, o per avere qualche comunicazione verbale, oltre che loro spiace, sopratutto nei piccoli paesi, che i loro interessi sieno conosciuti da terzi.

« La continuazione di tale uso è da attribuirsi in parte a ciò, che la concessione fatta con la legge del 1890 è stata applicata finora alle sole corrispondenze ordinarie, onde gli uffici che debbono spedire o inviare a terzi documenti d'importanza, continuano a valersi dei sindaci o di altri per farli recapitare, non potendoli raccomandare, colla tassa a carico degli interessati.

« Per conseguire più ampiamente il desiderato effetto, ho quindi disposto, che in avvenire le corrispondenze dirette da uffizi governativi a privati, possano essere spedite in raccomandazione, colla tassa a carico dei destinatari, come sopra.

« Gli uffizi mittenti, che abbiano bisogno di avere nei loro atti la prova di avere fatto quelle date comunicazioni, potranno chiedere inoltre la ricevuta di ritorno, che sarà rilasciata senza tassa, conforme già si pratica per le corrispondenze aventi corso in franchigia, come risulta dalla circolare del mio predecessore, in data del 5 febbraio 1893, n. 3867.

« Dopo ciò spero che gli onorevoli colleghi riconosceranno l'opportunità di provvedere in modo, che abbia a cessare l'uso delle comunicazioni a privati fatte fare per mezzo di sindaci o di altri uffizi.

« Attenderò dalla loro cortesia un cenno di riscontro.

« Per il Ministro — *Rava* ».

Nel comunicare la suddetta circolare, raccomando alle SS. LL. l'esatta osservanza delle disposizioni in essa contenute.

Per il Ministro — *Costetti*.

Attribuzioni de' RR. Provveditori agli studi.

Circolare N. 45. — Roma 1 maggio 1891.

Ai Prefetti Presidenti dei consigli provinciali scolastici, ai RR. Provveditori agli studi, ai Capi degli istituti d'istruzione secondaria regi e pareggiati.

La legge del 13 novembre 1859 determinò, in modo da non permettere dubbio di sorta, il dovere ed il diritto, che i RR. Provveditori agli studi hanno di « vegliare all'osservanza delle leggi e de' regolamenti », in tutti gl'istituti sottoposti all'autorità loro e, per conseguenza di « visitare personalmente » scuole di tutt' i gradi, educandati, convitti.

Non si può supporre, infatti, vigilanza assidua, diligente, efficace su gl'istituti di istruzione, se non si ammette, in chi deve esercitarla, la facoltà di osservare da vicino l'opera de' capi di essi e degl'insegnanti, la qual facoltà è sottintesa negli obblighi, che la legge e i regolamenti impongono ai RR. Provveditori, di fornire al Ministero notizie esatte e giudizi intorno all'andamento dell'istruzione secondaria, alla cultura, alla capacità, alle attitudini didattiche del personale dirigente ed insegnante, e di proporre punizioni e ricompense.

Fu sottoposto, anni sono, che l'art. 40 del regolamento del 3 novembre 1887 per l'amministrazione scolastica provinciale avesse tolto ai RR. Provveditori il diritto di visitare, quando loro fosse sembrato opportuno, gl'istituti delle città nelle quali essi risiedono. La circolare ministeriale del 17 gennaio 1888 procurò di dissipare la supposizione, indicando la ragione per cui il Ministero doveva e deve, volta per volta, consentire al R. Provveditore di recarsi a far visite fuori del capoluogo. Nondimeno, credo non inutile, rammentare le prescrizioni della legge e l'interpretazione, che di esse ha sempre dato questo Ministero. Non soltanto i capi degl'istituti regi o pareggiati d'istruzione secondaria debbono accogliere il R. Provveditore con il rispetto che merita il rappresentante del Ministero; ma anche adoperarsi come possono meglio a che le sue visite e, in generale, la sua vigilanza abbiano quella efficacia, che il legislatore pensava e che io desidero.

Non dubito, d'altra parte, che i RR. Provveditori con la diligenza sapranno congiungere prudenza e misura nell'adempimento de' loro delicati doveri.

Per il Ministro — *Costantini*.

Personale degli Istitutori dei Convitti nazionali.

Circolare N. 71. — Roma, addì 27 giugno 1894.

Ai sigg. Rettori Presidenti dei Consigli di amministrazione dei Convitti nazionali.

Da osservazioni di padri di famiglia, da rapporti delle autorità locali e da giudizi di egregie persone, aventi a cuore l'incremento morale dei Convitti nazionali, ho rilevato con vivo rammarico, come una parte del personale, cui è affidata l'educazione dei giovani, lasci non poco a desiderare, chi nel rispetto della istruzione e della educazione, chi per contegno o per condotta, chi per carattere, per indole o per amore all'ufficio; onde l'opera loro viene ad essere poco o nulla efficace e, in taluni casi, più dannosa che utile.

Si dà causa di ciò, non tanto alla difficoltà di trovare fra i numerosi aspiranti, giovani che rettamente guidati riescirebbero buoni istitutori, quanto alla leggerezza od alla fretta con cui si scelgono questi uffiziali, ed alla soverchia tolleranza od alla poco energia dei rettori e dei Consigli amministrativi, i quali non dovrebbero mantenere in servizio istitutori che per inettitudine, svogliatezza od altra cagione ne sono affatto immeritevoli.

Nel fine quindi di rendere migliore, ora e per lo avvenire, il personale dei nostri istituti maschili di educazione, vivamente raccomando alle SS. LL. ed ai consigli di amministrazione:

1. Che non si esiti a deliberare o proporre, secondo che occorra, le necessarie misure disciplinari verso quegli impiegati, effettivi o provvisori, qualunque ne sia il grado, i quali non adempiano nel debito modo i propri doveri, oppure serbino un contegno e una condotta poco lodevole;

2. Che si osservino rigorosamente le disposizioni date con la circolare del 7 settembre 1892, n. 105, vale a dire che non si proponga la nomina, nè si addivenga alla scelta di nuovi Istitutori se non dopo aver informato il Ministero delle vacanze dei posti ed avere dal Ministero ottenuta l'autorizzazione di farli occupare nel modo indicato dal regolamento;

3. Che, ove sia urgente e necessario provvedere a supplenze brevi, si ricorra all'opera ordinaria o straordinaria degli ufficiali presenti, specie dei supplenti o dei maestri elementari interni, ovvero anche a quella di convittori liceali per la vigilanza delle squadre minori, anzichè chiamare persone estranee al Convitto;

4. Che, ottenuta dal Ministero l'autorizzazione di provvedere ai posti vacanti, si usi la massima cura e prudenza nella scelta dei nuovi Istitutori, e senza contrarre impegni con questi se ne esperimentino, per un mese almeno, l'indole e l' attitudine prima di chiedere all'autorità scolastica che siano nominati provvissori mediante decreto;

5. Che non si proponga la nomina a titolare di alcuno che non abbia ancora compiuto un anno di esperimento, con o senza nomina regolare;

6. Che si facciano cessare definitivamente dall'ufficio, o subito o, al più tardi, alla scadenza della loro nomina, tutti gl'Istitutori provvisori o temporanei riconosciuti non idonei.

Prego le SS. LL. di assicurarmi di aver preso cognizione della presente, e di significarmi sin da ora se e quali degl'Istitutori da loro dipendenti si trovino nella condizione di dover essere tra breve promossi titolari o confermati provvisori, o esonerati dall'ufficio, secondo le istruzioni sopra ricordate, la cui scrupolosa e severa osservanza costituirà titolo di merito nel giudizio, che il Ministero darà sull'opera dei signori Rettori.

Per il Ministro — *Costantini.*

Viaggi per conto proprio degl'impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Roma, 28 giugno 1894.

Per opportuna notizia degli ufficiali dipendenti da questo Ministero, si dà qui appresso comunicazione della 4.ª appendice alle tariffe, norme e condizioni, e alle istruzioni per viaggi degli impiegati dello Stato, testè pubblicata dalle competenti Amministrazioni ferroviarie.

Per l'esatta e completa intelligenza delle norme in vigore, è necessario che queste ultime variazioni sieno coordinate con quelle già inserite nel Bollettino Ufficiale del 26 marzo u. s. a pag. 443.

Tariffe, Norme ecc.

ART. 17. — Porre una virgola nella quinta linea dopo le parole « indicazione del viaggio » e aggiungere di seguito l'inciso: « da farsi sempre con la menzione delle stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo anche se il viaggiatore è diretto ad una località oltre la ferrovia ».

ART. 25. — Il comma *d*) viene modificato come segue:

« *d*) quando il viaggiatore sia diretto ad una località oltre la ferrovia e trovi conveniente di incominciare il ritorno da una stazione diversa da quella che fu d'arrivo nell'andata, nel qual caso, oltre gli estremi del percorso ferroviario, deve indicarsi, sulla dichiarazione e sul primo scontrino di andata, anche la località dove è diretto il viaggiatore, mediante la seguente annotazione.

Il viaggiatore è diretto a . . . . ».

ART. 29 — Nella nota della concessione E, a seguito del primo capoverso che termina con le parole « o del viaggio di ritorno », porre una virgola ed aggiungere « semprecchè — in quest'ultimo caso — sia già stato ed effettuato, ed a tempo debitó secondo quanto precede, il viaggio di andata ».

ART. 31. — Cancellare dal secondo capoverso della nota, già modificata coll'appendice 2.ª, le parole « od ai capitani dei piroscafi ».

Togliere l'ultimo capoverso della nota suddetta, relativo allo stretto di Messina.

Istruzione.

ART. 7. — Sostituire al 4. capoverso quello che segue:

« Per tutti i viaggi che hanno luogo in servizio cumulativo colle strade ferrate della Sicilia (rete principale e ferrovie occidentali) per la via normale dello stretto di Messina, questo va considerato come un tronco di strada ferrata aggiunto alla rete delle strade ferrate della Sicilia, e quindi alle distanze dalle stazioni adriatiche, mediterranee e sicule computate fino all'estremo limite di approdo, cioè, rispettivamente, Reggio Calabria porto-transito o Messina porto, deve essere aggiunta quella di chilometri quindici (15) per la traversata dello stretto, formando così per l'applicazione dei prezzi un percorso unico cumulato fra le stazioni di partenza e quelle d'arrivo ».

ART. 10. — Togliere l'asterisco (*) posto dopo le parole « I - a foglietto facoltativi (serie A, mod. 15) » cancellando inoltre a piè della pagina l' annotazione « (*) In distribuzione anche sui piroscafi del lago di Garda » asterisco ed annotazioni aggiunti coll'appendice 2ª).

ALLEG. n. 2. — L'allegato n. 2 è soppresso e sostituito da quello qui appresso:

ALLEG. n. 3. — Aggiungere la quota Peri, confine - Ala di L. 0,70 per adulti e di L. 0,35 per ragazzi, da computarsi pei viaggi in 3ª classe con treno diretto.

ALLEG. n. 13. — L'allegato n. 13 è soppresso e sostituito da quello riportato qui appresso.

ALLEG. n. 14. — Aggiungere nel luogo loro assegnato dall'ordine alfabetico, le seguenti fermate:

Fermate o case cantoniere	Ret.	Stazioni fra le quali si trovano	Linee cui appartengono
Bazzana	M	Nizza-Monferrato - Mombarezzo	Asti-Ovada-Genova.
Bertalia	A	Bologna Tavernelle-Emilia	Bologna S. Felice sul Panaro.
Bolognina	A	Crevalcore Camposanto .	id.
Calderata di Reno . .	A	Bologna-Tavernelle-Emilia	id.
Contesse (1)	S	. . . .	Messina-Siracusa.
Crocetta	A	S. Giovanni in Persiceto-Crevafeore	Bologna-S. Felice sul Panaro.
Dirillo (1)	S	. . . .	Siracusa-Licata.
Panigale Scala	A	Bologna-Tarvenelle-Emilia	Bologna-S. Felice sul Panaro.
Poggio	A	Tarvenelle-Emilia - S. Giovanni in Persiceto . .	id.
Pontecchio	A	Sasso-Casalecchio . . .	Firenze-Bologna.
Ponte S. Stefano (1). .	S	. . . .	Messina-Siracusa.
Ponteschiavo (1) . . .	S	. . . .	id.
Portonaccio	A	Roma-Monterotondo . . .	Ancona-Roma.
S. Giacomo di Martignone	A	Tavernelle Emilia e S. Giovanni in Persiceto. . .	Bologna-S. Felice sul Panaro.
S. Martino	A	Valvasone S. Giorgio della Richinvelda	Casarsa-Spilimbergo.
S. Oliva (1)	S	. . . .	Canicattì-Licata.
Viginale-Riotorto . . .	M	Campiglia-Follomica . .	Roma-Pisa.

(1) Non distribuisce biglietti a prezzo ridotto per gl'impiegati governativi, i quali però possono ottenerne dalle altre stazioni per detta destinazione.

Cancellare dall'allegato suddetto la stazione di Spilimbergo.

Errata-corrige.

Istruzione; pag. 3, art. 3:

Nel capoverso che comincia colle parole « Per conseguenza in questi casi le stazioni ecc. » correggere « autorizzazione » in « annotazione ».

Richiami alle disposizioni in vigore.

Con riferimento al secondo capoverso dell'art. 17 delle norme, avvertesi che, secondo è richiesto dal modello delle dichiarazioni, il motivo del viaggio non deve essere indicato sulla parte centrale delle medesime, bastando che esso figuri nel primo scontrino di andata.

Aggiunte e varianti agli elenchi degl'impiegati provinciali.
(Allegato n. 7 alle norme).

N. d'ordine	Ministero	Amministrazione	Pagine	N. della tabella	N. della qualifica	Aggiunte e Variazioni	Annotazioni
	P. Istruzione	Convitti Nazionali	29	20	5 bis	Aggiungere dopo la qualifica n. 5 quanto segue: Straordinari. D. Istitutori provvisori.	Con quest'aggiunta gli istitutori provvisori hanno diritto di viaggiare a prezzo ridotto sulle ferrovie, facendo uso delle dichiarazioni nominative stabilite per la concessione E.

Spedizioni di pacchi in esenzione da tasse postali.

Circolare N. 79. — Roma, addì 9 luglio 1894.

Ai capi degl'Istituti ed uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Col R. D. 23 luglio 1893, n. 433 venne elevato da 3 a 5 chilogrammi il peso massimo dei pacchi postali con o senza dichiarazione di valore.

Una tale innovazione permette alle amministrazioni dello Stato di affidare alla Posta il trasporto di moltissime forniture periodiche quali bollettari, stampati in genere, libri ecc. ecc... nonchè di tanti altri oggetti fin qui spediti con mezzi ordinari ed in conseguenza con un dispendio effettivo per l'erario, mentre la spedizione di essi per pacchi postali costituirebbe una spesa puramente figurativa.

In momenti in cui le condizioni del bilancio impongono la più severa e costante parsimonia, credo opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. e massime dei RR. Provveditori agli studi, sull'avvertenza che precede.

Faccio inoltre notare che ove l'entità o la natura della spedizione che si volesse eseguire mediante pacchi postali richiedesse alcun preventivo accordo, nulla vi si opporrebbe per parte del competente Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Per il ministro — *Costantini.*

Insegnamento della scherma.

Circolare N. 95 — Roma, 31 luglio 1894.

Ai Regi Provveditori agli studi.

In continuazione della circolare n. 83 del 17 luglio u. s., raccomando ai rettori dei convitti nazionali ed ai capi degli Istituti di non affidare l' insegnamento della sherma a maestri sforniti di titolo atto a dimostrare la loro idoneità.

Il Ministro — *G. Baccelli.*

Posti di studio nei Convitti Nazionali.

Circolare N. 96. — Roma addì 1 agosto 1894.

Ai Signori Rettori dei Convitti Nazionali.

Gli alunni dei convitti nazionali provvisti di posti gratuiti e semigratuiti che nello scrutinio finale non siano stati dichiarati idonei alla classe superiore in tutte le materie,

potranno, per conservare il benefizio del posto, presentarsi ad un esame che comprenderà le stesse prove prescritte per gli alunni dei quali non è stata riconosciuta la idoneità, e dovranno in queste prove ottenere non meno di 8/10.

I detti esami avranno luogo nella prossima sessione autunnale, e la Commissione esaminatrice dovrà esprimere il proprio giudizio sui candidati in cifre numerali, secondo l'antico sistema, anzichè con la semplice classificazione di idoneo o non idoneo.

Per il Ministro — *Costantini*.

N. 417 — R. D. che approva le tabelle organiche del personale del convitto « Principe di Napoli » in Assisi.

UMBERTO I. ecc.

Veduto i Nostri decreti del 20 agosto 1881, n. 417, del 14 settembre 1888, n. 5723 (serie 3.a) e del 2 giugno 1889, n. 6532 (serie 3.a), pel collegio convitto « Principe di Napoli » in Assisi;

Riconosciuta la necessitá di modificare il ruolo organico del personale dell'Istituto stesso;

Veduto che il comune di Assisi ha assunto l'obbligo di concorrere con la somma di annue lire cinquemila (L. 5000) sulla spesa del mantenimento dell'Istituto tecnico (sezione di ragioneria) annesso al collegio, come risulta dalla deliberazione in data 17 ottobre 1891 e dalla deliberazione in data 30 ottobre 1891, debitamente approvata dalla giunta provinciale amministrativa;

Veduto il bilancio di previsione per la spesa del Ministero di pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1894-95, approvato con la legge 28 giugno 1894, n. 259;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese esecutorie, dal 1 luglio 1894, le tabelle organiche A, B, del personale del collegio convitto « Principe di Napoli » in Assisi e dell'annessovi Istituto tecnico, unite al presente decreto, e firmate, d'Ordine Nostro, dal suddetto nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo ecc.

Dato a Gran Piano sopra Cesevole Reale, addì 19 agosto 1894.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli *V. Calenda di Tavani*. *G. Baccelli*.

Andamento dei Convitti nazionali.

Circolare N. 98 — Roma, addì 20 agosto 1894.

Ai Signori Rettori dei Convitti nazionali.

Allorchè io mi rivolsi alle SS. LL. per conoscere se l'esperienza di parecchi anni avesse dimostrato l'opportunità di mutare in qualche parte il regolamento 11 novembre 1888, non fu estraneo al mio pensiero il desiderio di comprendere, in una specie di esame comparativo, le condizioni presenti dei Convitti nazionali e quelle precedenti all'attuazione del detto regolamento e di accertarmi se anche per ciò che riguarda l'ordinamento di cotesti istituti non convenisse rifarsi alquanto indietro, e riprendere le mosse dagli ultimi atti compiuti dall'Amministrazione che lasciò il governo nel 1884, di cui io ebbi l'onore di far parte.

Non ho ancora gli elementi necessari per procedere a cotesto esame, ma spero che non mi mancheranno allorchè le SS. LL. adempiendo ad un prescritto dal regolamento, mi avranno inviato, fra breve, la relazione sull'andamento dei Convitti nell'or finito anno scolastico. Dalle quali relazioni io mi attendo di rilevare parecchie cose e specialmente se alcune delle norme da me altra volta impartite, le quali non furon

successivamente revocate, sieno state osservate da coloro ai quali il Governo ha confidato una delle funzioni sue più delicate, quella di preparare con una sana e rigorosa educazione della gioventù l'avvenire della patria.

Giova per tanto che io qui ricordi quel che allora pensassi su codesto argomento, intorno al quale le mie idee non sono punto mutate, e queste pertanto desidero di vedere efficacemente attuate.

Perchè i Convitti rispondano al loro scopo è mestieri sopratutto, ch' essi perdano interamente quel carattere di severità e monotonia che li rende spesso somiglianti alla caserma od al chiostro; è necessario che alle vecchie regole di una vita convenzionale, uniforme, fittizia, che intristisce gli animi ed accascia gli organismi, siano sostituiti mezzi di educazione di cultura più rispondenti alle naturali esigenze dello sviluppo giovanile; che sino dai primi anni sia dato modo ai giovani di formarsi un criterio possibilmente esatto della realtà; che gli educatori si facciano amare più che temere, sicchè tra essi e i giovani si stabiliscano vincoli di confidenza e di stima meglio che semplici e talvolta invisi rapporti ufficiali.

Come raggiungere codesti scopi? Bisognerà che i giovani in tutto quello che son chiamati a fare trovino e riconoscano non soltanto il vantaggio che s'intende di recare al loro sviluppo fisico e morale ma una ragione di diletto che li attragga e li affezioni alla vita che loro offre il collegio. Allora essi non affretteranno più coi loro voti il momento in cui ritornando in famiglia potranno abbandonarsi ad una vita meno inceppata, più disinvolta, più gaia; perocchè all'infuori dell'affetto dei congiunti a tener desto il quale altri mezzi possono essere adoperati, difficilmente vi troveranno altro che loro procuri maggiore allettamento e più gradita soddisfazione delle svariate forme di esercizi sportivi, detti giuochi, detti comunemente inglesi, di qualche viaggio per luoghi sconosciuti ed artisticamente o storicamente importanti, di passeggiate opportunamente ordinate a scopo d' istruzione, di brevi dimore in luoghi di amena villeggiatura o presso il mare, fra le attrattive e gl'incanti che questo suol destare negli animi giovanili. E le famiglie dal canto loro meno facilmente s' indurranno a privare i loro figliuoli di tanti vantaggi che esse forse non potrebbero dare, ed i Convitti non interrompendo la continuità della loro azione, prenderanno la fisonomia di veri istituti educativi, ed in una più larga considerazione del pubblico troveranno alimento per avviarsi ad un avvenire più promettente.

Accanto agli esercizi fisici, razionalmente distribuiti ed opportunamente alternati con le ore di scuola e di studio, sono da ordinare con più savio discernimento gl'insegnamenti delle belle arti e delle lingue straniere. Le belle arti, che hanno data tanta gloria all'Italia, e che sono sempre una parte così gentile della vita del nostro paese, non solo non debbono essere trascurate, ma occorre sieno coltivate con amore, tenendo conto delle particolari tendenze dei giovani. E lo studio e l'uso delle lingue straniere debbono essere agevolati, non solo con le esercitazioni di scuola, ma col sussidio altresì di letture in comune, con recitazioni e di tanto in tanto anche con qualche rappresentazione scenica.

Io non mi dissimulo che le condizioni economiche di alcuni dei nostri convitti non sono tali da permettere, che l'azione loro si svolga in modo così completo e riesca così fruttuosa, com'è desiderabile. Ma a questi il Governo rivolgerà specialmente le sue cure, e dove risulti che per difetto di mezzi non si sia potuto finora provvedere a tutte le esigenze dell'igiene, del decoro, della morale, della civiltà, le Amministrazioni locali mi avranno sollecito nel rendermi conto di questi loro bisogni; ed ho fede che le premure del governo troveranno eco benevola nel Parlamento, nel cui seno anche recentemente furono espressi giudizi e desideri, dai quali è lecito trarre i migliori auspici per le future sorti dei convitti dello Stato.

Ma le provvidenze del Governo e del Parlamento dovranno essere assecondate

dalle cure assidue ed intelligenti dei signori amministratori, l'opera dei quali in passato, pur troppo, non sempre corrispose alla fiducia che era stata in loro riposta. Donde avvenne, che patrimoni cospicui, in altri tempi floridissimi, le cui rendite offrivano sempre largo margine a qualunque sopravvenire di straordinari bisogni, diminuirono poco a poco, ed oggi non sono più sufficienti ai bisogni della vita ordinaria. E fu grave jattura, chè all'impoverimento dei patrimoni seguì talvolta il decadimento degli istituti, nè il fatale processo discendente valsero ad arrestare i migliori propositi di chi era disposto a farvi argine. Io stesso, dieci anni or sono, ebbi ad occuparmene come di cosa che mi stava a cuore in sommo grado, e rivolsi ammonimento, istruzioni e consigli alle singole Amministrazioni, avendo fede specialmente nelle attrattive delle difficili imprese e nella importanza grande della meta da raggiungere, ma dopo due lustri, con profondo rammarico, ho dovuto accertarmi che quella mèta non solo non fu raggiunta, ma per alcuni istituti è rimasta lontana più che allora non fosse.

Conviene dunque non più indugiarsi nell'opera di riordinamento di quelle amministrazioni, alle quali specialmente nocque il ritardo di acconci rimedi. Riordinare stabilmente i bilanci, affrettare la riscossione dei residui attivi, accertare l'entità di quelli, dei quali per lungo trascorrimento di tempo o per altra cagione è diventata difficile od impossibile l'esazione, rendersi conto esatto dello stato delle proprietà immobiliari, liberate dagli oneri onde furono aggravate, agevolare la conversione dei redditi costituiti da censi e canoni ed altre consimili prestazioni, migliorare le condizioni degli affitti, rendere più semplice e meno oneroso il servizio delle riscossioni, son divenuti urgenti bisogni, dei quali il non occuparsi con la più grande energia ora sarebbe colpa.

Ed io spero che nessun grado di colpa avrò mai a lamentare nella cooperazione, che invoco, dei signori Rettori e dei Consigli di amministrazione. Ai quali non credo opportuno di rivolgere istruzioni particolari, minute, precise, per non aumentare con queste le difficoltà, che essi certamente incontreranno nel loro cammino. Svincolati da regole e da tradizioni, che talvolta inceppano e rendono infeconde le migliori iniziative, e lasciati più liberi nella scelta dei mezzi, essi potranno meglio regolare la loro azione nell'eseguimento dei loro doveri. Ma questo metodo che teoricamente è il migliore, riesce cattivo e pericoloso, se coloro che sono chiamati ad esercitarlo non abbiano le qualità necessarie per trarre da esso utili risultamenti. Derivando da ciò una maggiore responsabilità specialmente per i signori capi d'istituto, io sarò severo nel giudicare l'opera loro; ma mi affretto a soggiungere che sarei invece lietissimo ove potessi offrire ad alcuni di essi, come a qualunque dei loro dipendenti, qualche attestato della soddisfazione.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Per il Ministro — *Costantini.*

Viaggi degl'impiegati a prezzo ridotto sulle ferrovie.

Circolare N. 102 — Roma, 23 agosto 1894.

Ai capi degli istituti ed uffici amministrativi dipendenti da questo Ministero.

Per opportuna norma degl'impiegati ed uffici dipendenti da questo Ministero, si dà qui appresso un estratto della V appendice alle tariffe, norme, condizioni ed istruzioni per i viaggi degli impiegati civili dello Stato (concessioni D ed E) testè pubblicata per cura delle competenti Società ferroviarie.

Per il Ministro — *Costantini.*

Norme e condizioni.

ART. 5. — Aggiungere in ultimo del comma e) il richiamo (1), ripetendolo a piè di pagina colla seguente annotazione:

« Le persone di famiglia per le quali non è corrisposta indennità nei casi di tra-

sferimento dell'impiegato con indennità, sono tutte quelle di famiglia e di servizio, meno la moglie ed i figli, di etá superiore ai tre anni ».

ART. 29. — Nella quinta linea dopo le parole « bollo d'ufficio » aggiungere le seguenti: « Colle stesse formalità le dichiarazioni possono essere prorogate di validità una seconda volta per altri tre mesi ».

ALLEG. n. 2. — Aggiungere in ultimo del comma *a*) la linea Roma-Viterbo (4), coll'avvertenza che su essa sono applicabili le stesse tariffe ridotte in vigore sulle tre reti principali.

Ripetere poi, a piè di pagina, il richiamo (4) coll'annotazione seguente:

« Avvertesi che per le speciali condizioni della località di Viterbo dove non esiste servizio di viaggiatori fra la stazione di Porta Romana (della linea di Viterbo-Roma) e la stazione di Porta Fiorentina (della rete adriatica), i viaggiatori provenienti da stazioni di questa ultima rete diretta sulla linea Roma-Viterbo o viceversa, dovranno percorrere a loro cura e spese, il tratto fra l'una e l'altra delle suddette stazioni.

Istruzioni.

ALLEG. n. 14. — Cancellare la fermata di S. Ellero colle relative indicazion i.

N. 449 — R. D. il quale stabilisce che è riservata personalmente al Ministro la firma dei decreti di nomina ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni dello Stato.

Monza, 8 ottobre 1894.

UMBERTO I. ecc.

Sulla proposta del Presidente del Nostro Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Quando non sia richiesta la nostra firma reale, è riservata personalmente al Ministro, dal quale dipende l'impiego a conferirsi, la firma dei decreti di nomina ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni dello Stato.

ART. 2. — I decreti mediante i quali vengono indetti concorsi ad impieghi, retribuiti o gratuiti, ovvero concorsi a promozioni da grado a grado, i decreti di nomina a volontario, quelli di nomina ad impiego stabile nel personale di basso servizio, dovranno pure essere firmati personalmente dal Ministro, dal quale dipendono le amministrazioni, siano pure autonome, che propongono il provvedimento.

ART. 3. — I capi delle magistrature o delle amministrazioni, che, per disposto di leggi o di decreti reali anteriori al presente, abbiano speciale ed espressa delegazione a conferire impieghi, a indire concorsi, ed a firmare i rispettivi decreti, continueranno a valersene.

Dovranno però, di volta in volta, darne preventiva partecipazione al Ministro da cui dipendono.

Se la delegazione fu concessa per decreto reale, il Ministro potrà sospendere o vietare definitivamente il provvedimento.

Il Presidente dei Ministri, proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto:

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 8 ottobre 1894.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli — *V. Calenda di Tavani.* *Crispi.*

Viaggi degl'impiegati - Concessione speciale D ed E. Prolungamento di percorso.

Circolare N. 127 — Roma, addì 10 ottobre 1894.

Ai sigg. Direttori degl'Istituti ed ai Capi degli Uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica.

A parziale modificazione della circolare 2 marzo 1893, n. 38 di questo Ministero, viene stabilito che nei casi in cui occorra agl'impiegati ed alle loro famiglie viaggianti con dichiarazione di prolungare il viaggio oltre la meta indicata nel documento di cui sono provvisti, possono prolungarlo previo invio del foglio di dichiarazione alla Direzione generale della Rete ferroviaria su cui s'intende iniziare il prolungamento del viaggio.

Le direzioni generali competenti avranno cura di restituire direttamente all'interessato nel più breve tempo possibile, il documento loro inviato regolarmente vidimato.

p. Il Ministro — *Costantini.*

Sulla restituzione dei libretti ferroviari degl'impiegati uscenti d'ufficio.

Circolare N. 133 — Roma, 26 ottobre 1894.

Ai signori capi degli istituti ed uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla rigorosa osservanza della circolare 25 novembre 1893, n. 136, sulla restituzione dei libretti ferroviarii degl'impiegati uscenti di ufficio, interesso intanto la cortesia loro a volermi trasmettere con sollecitudine un elenco degl'impiegati ed insegnanti che nel biennio 1893 94 furono collocati a riposo, in aspettativa, in disponibilità, o che altrimenti cessarono dall'ufficio, con l'indicazione dell'avvenuta o mancata restituzione del libretto di cui i menzionati funzionari erano titolari.

Il richiesto elenco dovrà essere conforme al seguente modulo da inviarsi al Ministero non più tardi del 10 novembre prossimo.

Elenco degl'impiegati che cessati dall'ufficio negli anni 1893 94, sono tenuti alla restituzione del libretto personale per i viaggi a prezzo ridotto nelle ferrovie.

Casato e nome	Grado e qualità del funzionario	Motivi per cui cessò dall'ufficio	Indicazione dell'avvenuta o mancata restituzione del libretto (1)

Per il Ministro — *Costetti.*

(1) Nel caso affermativo, citare la data ed il numero della lettera colla quale ebbe luogo la restituzione del libretto al Ministero; nel caso negativo indicare i motivi dell'inadempimento; ovvero le pratiche tuttora in corso per la bisogna.

N. 542 — R. D. che intitola al nome di Vittorio Emanuele principe di Napoli l'Istituto governativo di Aosta.

UMBERTO I, ecc.

Vedute le leggi e i regolamenti in vigore sulla pubblica istruzione;

Veduto il R. Decreto 1.° luglio 1894, n. 443, che istituisce in Aosta un liceo governativo;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica;

Abbiamo dercetato e decretiamo:

L'Istituto governativo di Aosta, comprendente il ginnasio, il liceo, e il Convitto nazionale, prenderà il nome di Vittorio Emanuele principe di Napoli.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 21 novembre 1894.

UMBERTO.

Il Guardasigilli: *V. Calenda di Tavani* *Baccelli.*

N. 85 — R. D. che stabilisce il numero dei posti per ciascuna categoria degli impiegati addetti ai convitti nazionali, come da tabelle annesse.

Roma, addì 13 gennaio 1895.

UMBERTO I ecc.

Vedute le leggi sulla pubblica istruzione;

Veduto il bilancio per l'esercizio 1894 95 approvato con legge del 28 giugno '94, num. 259;

Veduti gli organici per il personale dei convitti nazionali, pubblicati con Nostro decreto del 6 agosto 1893, n. 514, e modificati con altro Nostro decreto del 10 agosto 1893, n. 560;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A cominciare dal 1° gennaio 1895, il numero dei posti per ciascuna categoria degl'impiegati addetti ai convitti nazionali è stabilito in conformità delle due tabelle A e B, annesse al presente decreto, e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2. — I ruoli organici per gl'impiegati dei convitti nazionali stabiliti coi succitati Nostri decreti sono abrogati.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1895.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli: *V. Calenda di Tavani.* *Baccelli.*

Tabella A.

Nuovo organico per il personale dei Convitti Nazionali di Aosta, Aquila, Cagliari, Genova, Macerata, Milano, Novara, Palermo, Prato, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Sondrio, Taranto, Tivoli, Torino, Venezia e Voghera.

		Parziali	Totali
3	Rettori	4,200	12,600
2	»	3,700	7,400
2	»	3,200	6,400
12	Presidi rettori (oltre lo stip. come presidi)	1,200	14,400
3	Censori	2,800	8,400
7	»	2,600	18,200
9	»	2,400	21,600
2	Direttori spirituali	2,600	5,200
3	»	2,300	6,900
4	»	2,000	8,000
5	Economi	2,800	14,000
6	»	2,600	15,600
8	»	2,400	19,200
55	Istitutori	1,700	93,500
46	»	1,500	69,000
74	»	1,300	96,200

Roma, 13 gennaio 1895.

Il Ministro della P. I. - *G. Baccelli.*

Tabella B.

Nuovo organico per il personale dei Convitti nazionali di Arezzo, Arpino, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Correggio, Cividale, Cosenza, Lecce, Lovere, Lucera, Maddaloni, Monteleone, Napoli, Potenza, Reggio Calabria e Teramo.

		Parziali	Totali
1	Rettori	4,200	4,200
3	»	3,700	11,100
2	»	3,200	6,400
14	Presidi rettori (oltre lo stip. come presidi)	1,200	16,800
7	Censori di disciplina	2,800	19,600
7	»	2,600	18,200
6	»	2,400	14,400
5	Direttori spirituali	2,600	13,000
6	»	2,300	13,800
4	»	2,000	8,000
5	Economi	2,800	14,000
7	»	2,600	18,200
8	»	2,400	19,200
52	Istitutori	1,700	88,400
63	»	1,500	94,500
82	»	1,300	106,600

Roma, 13 gennaio 1895.

Il Ministro della P. I. - *G. Baccelli.*

Viaggi a prezzo ridotto sui piroscafi.

Circolare N. 10. — Roma, 1 febbraio 1895.

Ai capi degli istituti ed uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

A parziale modificazione della circolare 20 marzo 1894, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del 29 detto, mi reco a premura di avvertire le SS. LL., che quando l'esaurimento del fascicolo di 24 scontrini dei libretti ferroviari, intestati agl'impiegati dell'Amministrazione provinciale, dipenda, da viaggi per mare, potrá essere effettuata la rinnovazione prima del tempo stabilito, purchè ne sia fatta domanda volta per volta alle Società ferroviarie, presentando in appoggio i talloni degli scontrini esauriti sui quali dovranno risultare i dati dei singoli viaggi.

Prego le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei rispettivi insegnanti ed impiegati, per loro norma.

Per il Ministro - *Costantini*

Commissione per la riforma del regolamento dei Convitti.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1895, sono chiamati a comporre la Commissione incaricata di studiare e proporre le modificazioni da apportarsi al regolamento organico pei convitti nazionali, i signori :

Cammarota comm. prof. Gaetano, capo della divisione per l'insegnamento secondario classico, presidente ;

D'Ambrosio cav. dott. Ettore, capo della sezione per i convitti nazionali ;

Milanesi cav. dott. Pietro, R. Provveditore agli studi ;

Cigliutti comm. prof. Valentino, preside al R. Liceo « E. O. Visconti » di Roma;

Franco cav. Tommaso, rettore del convitto nazionale di Roma.

Posti di favore che si rendono liberi nel corso dell'anno nei convitti.

Circolare N. 12 — Roma, 20 febbraio 1895.

Ai signori Rettori dei Convitti nazionali.

Accade talvolta che giovani ai quali furono conceduti posti di favore nei convitti nazionali, non si presentino ad occuparli, ed occupatili li abbandonino nel corso dell'anno,

Poichè non tutte le amministrazioni sono sollecite ad informare il Ministero dei posti che in tali casi rimangono liberi, preferendo talune di aspettare a comprenderli nei concorsi annuali, io rivolgo formale invito ai signori Rettori, affinchè avuta contezza della rinunzia o dell'abbandono di alcuno dei posti stessi ne informino subito il Ministero.

Gradirò un cenno di risposta alla presente.

Per il Ministro — *Costantini.*

Statistica dei viaggi per conto proprio degl'impiegati civili dello Stato.

Circolare N. 26 — Roma, addì 28 marzo 1895.

Ai capi degli istituti ed uffici amministrativi dell'amministrazione provinciale.

Aderendo a premurosa richiesta testè fattami dal R. Ispettorato generale delle strade ferrate, interesso la cortesia delle SS. LL. di darmi sollecita notizia del numero dei viaggi eseguiti per conto proprio nello scorso anno 1894, dagl'impiegati provinciali, raccogliendo i dati complessivi nell'apposito specchietto, tracciato qui sotto :

Impiegati provinciali (Concessione E).

Numero degl'impiegati di ruolo, straordinari e comandati in servizio	Numero complessivo dei viaggi eseguiti		OSSERVAZIONI
	dagl'impiegati	dalle famiglie	

Per mettere insieme i dati di cui si tratti con la maggiore possibile sollecitudine ed esattezza le SS. LL. ne faranno richiesta ad ogni singolo impiegato.

Avverto infine che lo specchietto stesso dovrà essere trasmesso al Ministero non più tardi del 16 del prossimo aprile affinchè questa amministrazione centrale abbia modo di raccogliere tutti i singoli elementi statistici in un prospetto sintetico da presentarsi al R. Ispettorato generale delle strade ferrate entro il detto mese di aprile.

Pel Ministro — *Costantini*.

N.B. Per gl'impiegati viaggianti col libretto, ogni scontrino utilizzato si conta per un viaggio; per quelli facenti uso di dichiarazione, ogni dichiarazione si conta per due viaggi.

Viaggi degl'impiegati per conto proprio.

Libretti ferroviari.

Circolare N. 31 — Roma, addì 20 aprile 1898.

Ai capi degl'istituti ed uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

A parziale modificazione della circolare 27 giugno 1892, n. 94 è stabilito che tanto l'importo del libretto ferroviario come di ogni singolo fascicolo di scontrini, sia inviato al Ministero in vaglia o cartolina-vaglia e non più in francobolli.

Avverto inoltre:

1. che i valori suddetti, intestati all'economo dal Ministero, corrispondano esattamente all'importo stabilito di L. 2.50 per ogni libretto, e di cent. 40 per ogni fascicolo di scontrini, poichè quelli che presentassero differenze in più o in meno, sarebbero senz'altro respinti;

2. che il Ministero non terrà conto delle richieste di nuovi libretti o scontrini che non fossero fatte in via ufficiale dai capi degli istituti ed uffici cui i richiedenti appartengono;

3. che se l'importo di cui sopra è spedito mediante cartolina-vaglia, siano fatti annullare preventivamente dall'ufficio postale i francobolli appostivi dai mittenti, giusta l'art. 182, ultimo capoverso, del Regolamento generale per il servizio postale.

Interesso le SS. LL. a voler curare l'esatta osservanza delle disposizioni succennate.

Pel Ministro — *Costantini*.

Elezioni generali politiche.

Circolare N. 40 — Roma, addì 12 maggio 1895.

Ai capi degl'istituti scolastici e degli uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

In occasione delle prossime elezioni generali politiche, il Ministero accorda agli insegnanti ed agli impiegati amministrativi che per esercitare il loro diritto elettorale debbono recarsi fuori della loro residenza ordinaria, il tempo strettamente necessario per giungere al loro domicilio politico la vigilia delle elezioni e ripartire il giorno successivo a quello della votazione di primo scrutinio o di ballottaggio.

Per il Ministro - *Costantini.*

Attuazione del nuovo Regolamento pei convitti nazionali.

Circolare N. 47 — Roma, 9 giugno 1895.

Ai signori Rettori dei convitti nazionali.

Mentre il Consiglio di Stato attende all'esame, cui dalla legge è chiamato, del disegno del nuovo regolamento pei convitti nazionali, questo Ministero desideroso di procedere, appena le divisate riforme sieno approvate, all'attuazione di esse, volge intanto la sua opera a sgombrare il terreno dagli ostacoli, che potrebbero essere cagione di ritardo, specialmente da quelli d'indole finanziaria, i quali nelle circostanze presenti s'impongono siffattamente da rendere frustaneo qualunque proposito di utile provvedimento, se oneroso al bilancio dello Stato.

Delle accennate riforme alcune importano notevoli conseguenze finanziarie e cioè: l'abbreviazione delle vacanze autunnali, la soppressione della ritenuta per l'alloggio calcolata in lire 100 annue a favore dei maestri interni e degl'istitutori, e la diminuzione in un decimo della retta ai convittori che non hanno compiuto dieci anni di etá.

Di questi provvedimenti i due ultimi non formano oggetto di seria preoccupazione, perchè quello che diminuisce la retta dei convittori aventi età inferiore ai dieci anni è destinato a facilitare le nuove ammissioni e finirà per dar luogo ad un miglioramento di bilancio, e quello che riguarda gl'istitutori, consigliato da una evidente ragione di giustizia, potrà essere regolato da norme, che ne renderanno meno sensibili gli effetti.

Più grave per le sue conseguenze è la disposizione con cui si sono abbreviate le vacanze autunnali.

Questo provvedimento fu determinato da due precipue considerazioni. Da una parte gli alunni, interrompendo per lungo periodo le abitudini del collegio, sono poi riluttanti a riprenderle, se pure non ne acquistarono delle nuove irrimediabili e incompatibili con la vita, cui sono obbligati a ritornare. Dall'altra il Governo non può rimanere indifferente dinanzi all'accusa, che ognora gli viene rivolta, di consentire a far pagare la retta per circa tre mesi, durante i quali gli alunni non vivono a carico del convitto. Accusa ragionevole solamente in parte, poichè la retta non rappresenta solo quel tanto che si spende per il mantenimento, ma deve nel suo complesso offrire altresì un compenso alle spese che il convitto sostiene per la sua organizzazione, le quali spese sone permanenti e non subiscono alterazione per la contemporanea assenza dei convittori.

La disposizione dunque, con cui vengono regolate le vacanze autunnali, restringe queste ad un mese per gli alunni promossi nella sessione estiva, a quindici giorni per i non promossi. Tenuto conto delle altre più brevi vacanze, le quali sono concedute nel corso dell'anno, che compensano largamente il maggior numero di presenze dei

giovani non promossi, si può ritenere come regola che ciascun convitto dovrà per quasi undici mesi dell'anno provvedere ad alimentare tutti i propri alunni.

Il che produrrà un aumento nella spesa complessiva del vitto, che non è facile calcolare in cifra esatta per le varietà derivanti dalle particolari circostanze dei convittori stessi, ma che si può presumere aggirantesi intorno a un decimo della spesa attuale. E di fronte a questo aumento di spesa i convitti non potranno fare assegnamento sopra una corrispondente entrata per parte del Governo.

Quale sarà dunque l'espediente, cui converrà far capo?

Il Ministero con gli elementi che possedeva, con altri di recente raccolti, con l'esame attento delle mercuriali dei luoghi, in cui i convitti hanno sede, e di altri che offrono in confronto di questi, più conveniente mercato, ha potuto convincersi che una notevole riduzione possa ancora ottenersi nei prezzi di generi alimentari, se le autorità direttive degl'istituti e specialmente i signori economi vorranno, come debbono, e come alcuni ne han già dato lodevole esempio, rivolgere a tal uopo le loro migliori cure, nulla risparmiando di operosità ed avvedutezza così nella ricerca dei generi stessi e nella contrattazione dei prezzi relativi come nell'uso, cioè nella preparazione e nella distribuzione delle varie sostanze, onde si compone l'ordinaria alimentazione delle persone, alle quali si ha obbligo di dare il vitto.

Diminuzione dei prezzi di acquisto, severa e razionale economia nell'uso, ecco le due sorgenti alle quali sarà necessario attingere per far fronte al nuovo aggravio.

Pur troppo in alcune città, che sono sedi nazionali, i prezzi delle derrate sono alti, e quivi per tanto converrà rinunziare ai riguardi, che altrove sono possibili, alla produzione locale, sopra tutto però è necessario che negli acquisti il vantaggio dell'amministrazione sia la sola e costante preoccupazione di chi l'amministrazione stessa rappresenta. Ma dove specialmente il Ministero ha acquistato la convinzione che i precetti dell'economia giusta non sono da per tutto severamente osservati si è nell'uso delle sostanze alimentari. A cagion d'esempio, non è economico e nemmeno educativo lasciare che i giovani usino a mensa del pane oltre il necessario ed a loro discrezione. Non è economico e nemmeno igienico l'uso troppo frequente, quotidiano, delle paste, di cui il consumo è veramente eccessivo in alcuni convitti del mezzogiorno. Non è economico e non è giusto che gl'istitutori sieno trattati con maggior larghezza e con speciali riguardi in confronto dei convittori adulti. Non è economica ed è deplorevolmente abusiva la consuetudine invalsa in alcuni convitti, nei quali il consumo non è severamente commisurato al numero delle persone che ne hanno diritto. E' un abuso che dovrà cessare quello degli abbondanti rilievi, i quali, dove eccedono il limite ragionevole, attestano scarsa coscienza del dovere in chi è chiamato a regolare ed a vigilare il servizio dell'alimentazione. E' un'abitudine che dovrà essere corretta quella di passare ai rilievi anche ciò che l'amministrazione può riprendere, come il vino superfluo o lasciato da coloro che non sono usi a berne, o il companatico rimasto intatto. Nè è d'approvarsi un'altra consuetudine che degenera talvolta in vero sperpero, di aumentare, cioè, fino a raggiungere il doppio della media ordinaria, la spesa del vitto in alcune ricorrenze festive. Si comprende un trattamento migliore, non tale che non trovi riscontro nelle stesse famiglie a cui gli alunni appartengono, il che moralmente è pure riprovevole.

Queste osservazioni, che dimostrano come da un servizio meglio regolato dell'alimentazione si possano trarre notevoli economie senza pregiudizio di un nutrimento sano e più che sufficiente, trovano eloquente conferma nella varietà delle cifre rappresentanti le medie del costo giornaliero del vitto per ciascuna persona nei diversi convitti. Le quali medie variano da un minimo di cent. 90 (Aosta) ad un massimo di L. 1,60 (Palermo). In tre convitti posti in provincie fra loro confinanti, nelle quali le condizioni dei mercati sono pressochè equivalenti, le medie stabilite di L. 1,30, 1,20, 0,90,

Nel primo trimestre di questo anno la media della spesa reale in parecchi convitti è discesa di circa venti centesimi in confronto di quella presunta nei bilanci. Soltanto quattro convitti hanno suparato la media prevista, e questi certamente non hanno dato prova di lodevole amministrazione.

Codeste variazioni di previsioni e di spese dimostrano due cose: 1.° che la differenza della spesa del vitto in alcuni convitti non deriva più dalla differenza nei prezzi delle derrate, che da scarso interessamento degli amministratori; 2.° che la formazione dei bilanci non sempre è preceduta da un esame accurato, scrupoloso, sincero dei bisogni ai quali devesi provvedere.

Per quanto non sia agevol cosa il dare nuova regola ad inveterate abitudini, io penso, e sono anzi sicuro, che avendo presenti le osservazioni sin qui sommariamente esposte, le amministrazioni dei convitti sapranno da un migliore e più rigoroso ordinamento del servizio dell'alimentazione trarre tale vantaggio da potere, dentro i limiti della spesa attuale, far parte alla differenza che dall'abbrevazione delle ferie autunnali sarà per derivare. Ciò è tanto più necessario, in quanto che il provvedimento di cui trattasi è parte importantissima di un tutto organico il quale, a parer mio, gioverà molto a rialzare le sorti degl'istituti maschili di educazione, se potrà essere in ogni sua parte applicato.

Prego i signori rettori di assicurarmi che porranno ogni cura per rispondere alla mia aspettazione.

Per il Ministro — *Costantini.*

Telegrammi di Stato — Franchigia delle tasse interne.

Roma, 25 luglio 1895.

Nella considerazione che il pagamento delle tasse interne dei telegrammi di Stato, mentre costituisce un semplice giro di fondi, del quale può essere altrimenti tenuto conto per gli effetti statistici, è d'altra parte, cagione di lunghi e costosi lavori contabili alle varie amministrazioni governative, il Ministero delle poste e dei telegrafi, così nell'intento di semplificare questa parte del servizio, quanto a scopo d'economia, è venuto nella determinazione di modificare le norme che regolano l'accettazione dei telegrammi di Stato.

A tale fine qui appresso si trascrivono le nuove norme invitando tutti gli ufficiali preposti alle amministrazioni dipendenti da questo Ministero di uniformarsi alle nuove disposizioni e di curarne e di farne curare la stretta osservanza.

Per quanto riguarda la distribuzione o l'acquisto dei nuovi moduli speciali per parte dei singoli istituti, questo Ministero si riserva d'informare chi vi possa avere interesse appena sieno pronti i nuovi moduli.

Norme che regolano l'accettazione dei telegrammi di Stato.

Art. 1. — A partire dal 1.° luglio 1895, i telegrammi per il servizio dello Stato, emessi dai funzionari indicati nell'elenco che fa seguito alle presenti istruzioni, saranno accettati in franchigia delle tasse interne da qualsiasi uffizio telegrafico, quand'anche non abilitato a fare servizio per il pubblico.

Art. 2. — La franchigia non è estesa alle tasse estere dei telegrammi di Stato diretti all'estero, nè, per l'interno, a quelle accessorie speciali, di espresso, staffetta e risposta pagata, le quali sono conteggiate a periodi fissi e determinati, direttamente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, coi Ministeri dai quali dipendono i funzionanti mittenti.

Art. 3. — I telegrammi emessi dai dignitari e funzionari indicati nel paragrafo 1 dell'annesso elenco non sono soggetti a verun sindacato per parte degli uffici telegrafici. Gli originali di essi possono essere conservati nei rispettivi uffici di origine o restituiti ai mittenti.

Art. 4. — Sono considerati, come di Stato e non soggetti a sindacato, anche i telegrammi degli agenti diplomatici e consolari esteri, non che quelli dei privati in risposta ai telegrammi di Stato, ma essi non godono della franchigia.

Art. 5. — Sono soggetti al sindacato di cui agli articoli 8 e 9 alle disposizioni degli art. 10 e 11, tutti i telegrammi emessi dalle autorità indicate al paragrafo 2 del citato elenco.

Art. 6. — I telegrammi delle autorità indicate ai paragrafi 1 e 3 dello elenco, potranno essere scritti su carta comune; tutti gli altri dovranno essere scritti sopra moduli speciali, staccati da appositi fascicoli, che ciascun Ministero si provvederà direttamente dall'economato generale, od altrimenti in quella misura che reputerà necessaria per l'uso proprio e per quello degli uffizi dipendenti, sia dell'amministrazione centrale sia di quella provinciale, ai quali ne curerá la distribuzione.

Art. 7. — I moduli avranno la forma, il colore e le dimensioni determinati dal Ministero delle poste e dei telegrafi e saranno riuniti in fascicoli di 100 modelli ciascuno.

Art. 8. — Ad eccezione dei telegrammi contemplati nei paragrafi 1 e 3 dell'elenco, tutti gli altri debbono rispondere alle condizioni seguenti:

a) trattare esclusivamente di affari di servizio relativi alle attribuzioni ufficiali del funzionario mittente (I);

b) essere compilati in termini concisi e senza prolissità non necessaria;

c) avere carattere d'importanza e d'urgenza tale che evidentemente ed assolutamente ne sia necessario l'invio per telegrafo;

d) portare la firma chiaramente leggibile dell'autorità mittente autenticata col bollo d'uffizio dell'autorità stessa (2);

e) portare in calce, nello spazio a ciò riservato, l'indicazione « Stato » scritta e firmata dal mittente;

f) essere diretti esclusivamente alle autorità, per le quali ciò è ammesso, quali risultino dallo elenco per i vari gruppi di funzionari ammessi a godere della franchigia;

g) non contenere un numero di parole o di gruppi eccedente quello delle caselle tracciate sul modulo. In caso di eccedenza si dovrà far uso di altro modello, da unirsi al primo, e così di seguito, non essendo consentito di scrivere più di una parola per casella, nè di scrivere a tergo dei modelli.

Art. 9. — Se i telegrammi di Stato sono compilati in cifre, talchè non sia possibile all'ufficio di esercitare su di essi il prescritto controllo, essi dovranno portare in calce, invece della dichiarazione di cui al paragrafo e) dell'articolo precedente, la dichiarazione « Cifra di Stato ».

Questa dichiarazione potrà essere apposta anche con bollo, ma dovrà essere firmata dal mittente.

Art. 10. — Gli originali di tutti i telegrammi scritti in cifra, tranne quelli indicati ai paragrafi 1 e 3 dell'elenco, saranno poi a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, inviati a quello dei Ministeri da cui dipende l'autorità che li ha emessi, affinchè esamini se sia giustificata la dichiarazione « Cifra di Stato » posta in calce ai medesimi e possa, occorrendo, prendere i necessari provvedimenti contro coloro che ne avessero abusato.

Art. 11. — E' fatta proibizione assoluta a tutti gli uffici telegrafici indistintamente di accettare qualsiasi telegramma, che, presentato come di Stato (fatta eccezione per quelli contemplati nei paragrafi 1 e 3 dell'elenco) non fosse scritto sui modelli a ciò destinati, ovvero mancasse in tutto od anche solamente in parte dei requisiti indicati all'art. 8.

In caso di contestazione o di dubbio, potrà tuttavia il funzionario mittente ottenere che il suo telegramma venga accettato e trasmesso, purchè ne versi la tassa relativa, calcolata in base alla tariffa ordinaria.

Ciò avvenendo, l'uffizio ne riferisce subito al suo superiore immediato affinchè provochi dal Ministero la restituzione della somma versata dal mittente quando sia stato giudicato che fu indebitamente esatta.

ART. 12. — L'impiegato o l'agente del telegrafo che accetti come telegramma di Stato un telegramma che evidentemente non abbia i requisiti prescritti dall'art. 8, sarà tenuto a rifonderne all'amministrazione l'importo calcolato in base alla tariffa ordinaria, salvo a lui la facoltà di rivalersene a carico del mittente. Sarà inoltre punito l'impiegato od agente del telegrafo, che abbia indebitamente accettato un telegramma che doveva essere rifiutato, o che ne abbia rifiutato uno che evidentemente doveva essere accettato.

ART. 13. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà facoltà di richiamare ad un più corretto uso dei telegrammi di Stato quei funzionari che ne abusassero, dandone pure avviso al Ministero da cui dipendono.

Qualora l'abuso continuasse, il Ministero delle poste e dei telegrafi promuoverà o prenderà i provvedimenti atti a porvi riparo.

ART. 14. — Le disposizioni degli articoli 8 e 11, stampate in estratto ed incollate su apposito cartoncino, saranno affisse nell'interno delle stanze di accettazione dei telegrammi e sarà dovere dell'impiegato od agente in caso di contestazione, di renderle ostensibili ai mittenti dei telegrammi di Stato, a scarico della propria responsabilità. Quando il mittente si rifiutasse di prenderne visione, il rifiuto verrà fatto constare mediante apposita annotazione o sul telegramma o sul foglio a parte debitamente datato e firmato dall'impiegato.

ART. 15. — I telegrammi di Stato sono presentati allo sportello dell'ufficio se intendesi di chiederne ricevuta; in caso diverso possono immettersi nelle buche esistenti presso gli uffici telegrafici, od in quelle postali od essere consegnati ai fattorini telegrafici, ai portalettere ed agli agenti addetti alla vuotatura delle cassette postali, in giro per servizio, purchè chiusa in busta portante l'indirizzo: *All'ufficio telegrafico di* . . . . e, fra parentisi (*Telegrammi di Stato*).

Non avranno però corso i telegrammi di Stato immessi nelle buche o consegnati agli agenti telegrafici o postali, in giro per servizio, quando tali telegrammi siano in contravvenzione alle disposizioni dell'art. 8 del che, quando il caso avvenga, le autorità mittenti saranno avvisate dall'uffizio telegrafico.

Gli uffizi postali che, alla levata delle buche, trovino qualche telegramma di Stato, o ne ricevano dai portalettere o da altri agenti postali, di ritorno da gite di servizio avranno cura d'inviarli subito all'uffizio centrale telegrafico del luogo od all'uffizio telegrafico o postale telegrafico più prossimo, che sia abilitato all'accettazione dei telegrammi.

I fattorini telegrafici ai quali durante le loro gite siano stati consegnati telegrammi di Stato, li rimetteranno, appena ritornati dalla gita al capo servizio dell'accettazione.

ART. 16. — Nello scopo di accertare l'ammontare delle tasse interne dei telegrammi di Stato, per uso statistico, il Ministero delle poste e dei telegrafi farà compilare trimestralmente e trasmetterà a ciascuno dei Ministeri interessati un prospetto in doppio, indicante:

a) il numero dei telegrammi emessi dai funzionari da esso dipendenti:

b) le tasse interne che i telegrammi stessi avrebbero importato, calcolando ciascun telegramma per un numero di parole determinato in base ad una media approssimativa;

c) le tasse estere ed altre accessorie che ciascun Ministero deve rimborsare a quello delle poste e dei telegrafi.

Il paragrafo c) formerà un quadro speciale del prospetto.

Art. 17. — Ciascun Ministero restituirà a quello delle poste e dei telegrafi un esemplare dei prospetti di cui al precedente articolo, col suo benestare, provvedendo contemporaneamente all'emissione del mandato di rimborso a favore di quest'ultimo, delle spese da esso sostenute per il titolo c) del prospetto, intestandolo al cassiere centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 18. — Un riassunto annuale dei prospetti stessi sarà, dal Ministero delle poste e dei telegrafi, allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 19. — Fino a che non siano in pronto i moduli speciali, di cui agli articoli 6 e 7, ed in ogni caso fino a non oltre il 31 dicembre 1895, i telegrammi di Stato potranno essere scritti sui moduli telegrafici attualmente in uso; ma non dovranno avere i requisiti prescritti dalle presenti istruzioni.

Maggiori e più particolari istruzioni al riguardo, saranno date, a parte, agli uffizi telegrafici.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Arciconsolo dell'Accademia della Crusca in Firenze
Bibliotecari delle biblioteche universitarie
Bibliotecari delle biblioteche:
Ventimiliana di Catania, Governativa di Cremona, Riccardina, Marucelliana e Mediceo-Laurenziana di Firenze, Governativa di Lucca, Estense di Modena, Palatina di Parma, Oliveriana di Pesaro, Angelica Casanotense e Musicale di Roma
Commissari regi pei monumenti e scavi
Direttori dei regi Ginnasi
» degli Istituti superiori di Magistero femmenile
» degli Istituti di Belle Arti
» degli Istituti musicali
» dei monumenti e scavi
» dei Musei, Gallerie e Pinacoteche
» dei regi osservatori astronomici
» delle regie scuole d'applicazione per gl' ingegneri
» delle regie scuole di medicina veterinaria
» della scuola normale di Pisa
» delle scuole di Ostetricia
» delle scuole tecniche e nautiche
Direttori e Direttrici delle scuole normali
Ispettori scolastici ed ispettrici
Prefetti delle biblioteche nazionali
» delle commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti
Presidenti delle Accademie; delle Scienze di Bologna; Scientifico-letteraria di Milano; delle Scienze di Modena; Pontaniana di Napoli; dei Lincei di Roma; delle Scienze e medico-chirurgica di Roma
Presidenti delle Accademie di Belle Arti
» delle commissioni dei testi di lingua in Bologna
» delle commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti
» dei consigli scolastici provinciali
» del collegio « Carlo Alberto » di Torino
» delle deputazioni di Storia Patria
» delle giunte di vigilanza degl'istituti tecnici
» dell'Istituto tecnico superiore e dell'Istituto scientifico Lombardo di Milano
» dell'Istituto storico italiano di Roma
» della Società Italiana delle scienze di Roma

Presidi dei Regi Licei
» degl'Istituti tecnici e nautici
Provveditori degli uffizi scolastici provinciali
Rettori delle R. Università
» dei convitti nazionali
Sovrintendenti dei R. Istituti di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

N. CCXXXIX — (P. S.) — R. D. che approva e rende esecutorie le tabelle organiche del personale del collegio-convitto " Principe di Napoli „ in Assisi e dell'annesso istituto tecnico.

UMBERTO I. ecc.

Veduto il Nostro decreto 19 agosto 1894, n. 417, col quale furono approvate le tabelle organiche del personale del collegio-convitto " Principe di Napoli „ in Assisi e dell'annessovi istituto tecnico;

Veduta la legge del 1.° agosto 1895, n. 461, che approva il bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1895-96;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese esecutorie, dal 1.° ottobre 1895, in luogo delle precisate, le qui unite tabelle organiche del personale del collegio-convitto " Principe di Napoli „, in Assisi e dell'annessovi Istituto Tecnico, viste e firmate d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 10 settembre 1895.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli *V. Calenda dei Tavani.* *G. Baccelli.*

Tabelle organiche del personale del collegio-convitto " Principe di Napoli „ in Assisi e dell'annessovi Istituto Tecnico.

Convitto. *Tabella A*

1 — 1	— Rettore del convitto (a) (b)	L.	4200
1 — 2	— Censore (a)	»	2800
1 — 3	— Economo contabile (a)	»	2400
1 — 4	— Segretario	»	1200
1 — 5	— Maestro di ginnastica (a) (c)	»	2000
1 — 6	— Direttore spirituale	»	600
3 — 7	— Istitutori di 1.ª classe a L. 1700 (a)	»	5100
4 — 8	— » 2.ª » » 1500 (a)	»	6000
4 — 9	— » 3.ª » » 1300 (a)	»	5200
3 — 10	— Maestri elementari a » 1300 (a)	»	3900
		Totale L.	33400

(a) Compreso vitto e alloggio.

(b) Con l'obbligo della direzione della R. Scuola Tecnica annessa al collegio.

(c) Con l'obbligo d'impartire l'insegnamento a tutti gli alunni dell'Istituto Tecnico e della Scuola tecnica annessa al collegio e a quelli della scuola normale.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. *G. Baccelli.*

Vacanza dell'anniversario della nascita del Principe Ereditario.

Circolare N. 81 — Roma, addì 7 novembre 1895.

Ai Signori Rettori delle Regie Università.
Ai Direttori delle RR. Scuole d'applicazione e degli altri istituti superiori.
Ai Prefetti Presidenti dei consigli provinciali scolastici.
Ai Presidenti delle Giunte di vigilanza degli istituti tecnici e nautici.

Il giorno 11 novembre, anniversario della nascita di S. A. R. il Principe Ereditario, si farà vacanza in tutte le scuole del Regno.

Tale vacanza sarà, quindi innanzi, inserita nei calendari scolastici.

Per il Ministro — *Costantini.*

Viaggi per conto proprio degl'impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Concessione speciale D ed E.

Circolare N. 84 — Roma, 8 novembre 1895.

Ai sigg. capi degl'istituti e uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Accade molto di frequente che, malgrado le disposizioni tassative dell'art. 15 delle norme per i viaggi a prezzo ridotto sulle strade ferrate, impiegati che sono o dovrebbero essere provvisti di libretto viaggino invece con dichiarazione ferroviaria.

Persuaso della necessità di porre rimedio ad uno stato di cose, che, oltre all'essere contrario alle vigenti disposizioni, intralcia il regolare procedere del servizio e dà luogo a molteplici rilievi delle amministrazioni ferroviarie e a continui carteggi, richiamo i capi degl'istituti alla rigorosa osservanza dell'art. 15 delle norme su citate, il quale vieta di concedere le dichiarazioni ferroviarie agl'impiegati che hanno diritto di valersi del libretto personale.

Per il Ministro — *Costantini.*

Il Ministro del Tesoro, nell'intento di riassumere le disposizioni riguardanti la contabilizzazione della ritenuta straordinaria del Tesoro, e delle indennità di residenza in Roma, ha emanato due circolari distinte dei numeri 4804 e 4805, che si reputa opportuno portare a conoscenza del personale alla dipendenza della pubblica istruzione, inserendole in questo bollettino.

Sul modo di contabilizzare la ritenuta straordinaria del 15 e 25 per cento imposta sugli stipendi dalla legge 8 agosto 1895, n. 486. (1)

Roma, addì 11 novembre 1895.

Alle Delegazioni del Tesoro.
Alle Sezioni di Tesoreria Provinciale.
A tutti gli uffici incaricati di compilare note nominative.
Alle Amministrazioni centrali c per comunicazione.
Alla Corte dei conti.

Colla circolare 16 settembre u. s. n. 50273-9057, fu disposto che le ritenute straordinarie a beneficio del Tesoro prescritte dall'art. 1, allegato U, alla legge 8 agosto 1895, n. 486, debbano mantenersi nettamente distinte dalle ritenute ordinarie di cui alla legge 7 luglio 1876 n. 3212.

Per conseguire questo intento e mantenere la necessaria uniformità di procedura nella emissione e contabilizzazione dei relativi titoli di spesa, mentre, con nota circolare a parte, vengono comunicate alle Amministrazioni centrali ed alle altre residenti in Roma, le modificazioni da introdurre all'uopo nei mandati diretti e negli altri recapiti che esse emettono; con la presente si recano a conoscenza degli uffici provinciali i ritocchi da apportare nelle note nominative e nelle contabilità dei pagamenti.

Come risulta chiaramente dagli annessi modelli, gli uffizi incaricati di compilare le note nominative, dovranno esporre l'importo delle ritenute straordinarie nella colonna 10 del prospetto interno del modello 53, rettificando all'uopo l'intestazione della colonna medesima, la quale non dovrà più contenere l'importo delle rate al netto di ritenuta del Tesoro, che prima vi figuravano e che, mentre sono superflue per conteggi a fare, ora riuscirebbero anche d'imbarazzo ai compilatori delle note nominative. In relazione a tale modifica restano pure variate le intestazioni delle colonne 11 e 12 dello stampato.

Accanto a ciascuna partita soggetta a ritenuta straordinaria nella colonna (col. 14) delle osservazioni sarà indicato il numero d'ordine della rispettiva rata di ritenuta, per modo che col pagamento della dodicesima rata s'intendono cessate a carico del titolare le ritenute della specie sul relativo stipendio. I delegati del Tesoro si accerteranno nell'esame delle note nominative che queste indicazioni confrontino con le ratizzazioni esposte sui ruoli conti correnti.

Le sezioni Tesoreria Provinciale, nell'elencare i titoli estinti sugli stampati (mod. 57) e nel riassumerli sul mod. 45 e nell'altro 188, manterranno la stessa distinzione suddividendo in due parti l'attuale colonna destinata a raccogliere le ritenute per entrate del Tesoro.

Dette modificazioni dovranno, in via transitoria, eseguirsi a mano sugli stampati a cura degli uffici che fanno uso, riservandosi questa centrale amministrazione di disporre perchè nella ristampa dei citati modelli figurino definitivamente le nuove rubriche.

Mentre si raccomanda a tutti gli uffici, incaricati di compilare note nominative, l'esatta osservanza della presente, si interessano in modo speciale le Delegazioni del Tesoro a sorvegliarne l'esecuzione e curarne l'osservanza per parte delle Sezioni di Tesoreria, in quanto loro spetta.

il Ministro — *Sidney-Sonnino.*

Sul modo di contabilizzare le indennità di residenza conservate dalla legge 22 luglio 1894, n. 339, e le ritenute del 15 e 25 per cento imposte sugli stipendi con la legge 8 agosto 1895, n. 486.

Roma, addì 11 novembre 1895.

Alle amministrazioni centrali, alle altre residenti in Roma e per comunicazione alla Corte dei Conti.

Allo scopo di assicurare all'erario l'integrale beneficio derivante dalle graduali riduzioni che, per effetto della legge 22 luglio 1894, n. 339, dovrà subire la spesa per le indennità concesse agli impiegati residenti in Roma, e per tenere in evidenza dette diminuzioni di spesa, con deliberazione del consiglio dei ministri, in data del 20 ottobre ultimo scorso, venne stabilito che la gestione dei fondi relativa a tali indennità sia da tenersi, d'ora innanzi, distinta da quella degli stanziamenti per il pagamento

(1) V. l'allegato U all'art. 42 che all'articolo 1. stabilisce, secondo la legge 1876 n. 3212 dovranno sottostare ad una ritenuta straordinaria del 15 0/0 sugli stipendi od aggi agl'impiegati conseguiti per prima nomina, purchè siano superiori separatamente o comulativamente alle 800 lire, e del 25 0/0 sugli aumenti successivi di stipendio o di aggi.

degli altri assegni congeneri, in guisa da rimuovere la possibilità che col trasporto delle somme da un articolo all'altro, a mezzo degli storni o con la generica imputazione al solo capitolo dei relativi ordini di pagamento, le economie che debbono verificarsi sulle indennità di residenza, vengano assorbite o confuse nelle spese afferenti gli stipendi.

Questo intento si sarebbe potuto completamente conseguire, disponendo che i fondi annuali destinati alle predette indennità, dovessero stanziarsi in bilancio in capitoli distinti, da quelli riguardanti il pagamento degli stipendi ed assegni congeneri.

L'adozione però di questa misura avrebbe cagionato alle amministrazioni un aumento notevole di lavoro, specialmente pel fatto che le disposizioni del regolamento di contabilità (articoli 341 e 389) espressamente vietando la emissione di mandati ed altri titoli di spesa con imputazione a più capitoli del bilancio, ogni pagamento avrebbe dato luogo ad un doppio ordinativo, con disagio anche degli impiegati che sarebbero stati costretti al rilascio d'una doppia quietanza e d'una doppia tassa di bollo.

Per evitare entrambi questi inconvenienti, con la deliberazione succitata del consiglio dei ministri, fu disposto che, continuandosi a far figurare le somme pel pagamento delle indennità nei capitoli che riguardano il personale, si debba però sempre inscriverli in separati articoli, salvo a considerarle come vere assegnazioni distinte per tutto ciò che riguarda la imputazione dei relativi titoli di spesa, l'impegno e la scritturazione di questi titoli nei registri e nelle contabilità sia amministrative che di riscontro.

In conseguenza di ciò ed in esecuzione di quanto dispongono gli articoli 341, 355 e 369 del regolamento di contabilità generale, i mandati e gli altri recapiti riguardanti il pagamento degli stipendi ed assegni simili per i capitoli nei quali sono comprese spese per indennità di residenza in Roma, dovranno sempre portare, non solo la indicazione del capitolo del bilancio, ma anche quella degli articoli relativi nonchè distintamente le somme da imputarsi a ciascuno degli articoli stessi.

Queste discipline, che del resto sono in grandissima parte già in uso, permetteranno ai Ministeri ed alle amministrazioni centrali, quando siano rigorosamente osservate, di provvedere a che le somme disposte per il pagamento delle indennità di residenza non oltrepassino le dotazioni dei capitoli rispettivi, determinate nella ripartizione degli stanziamenti di bilancio di cui all'art. 36 della legge di contabilità generale.

Ora, poichè ciò è di somma importanza pel conseguimento dei fini che si propone di raggiungere detta deliberazione del consiglio dei ministri, s'interessano le amministrazioni centrali a sorvegliare perchè, estendendo alle dotazioni di questi articoli, la tenuta d'una regolare scrittura degli impegni, se ne renda impossibile, anche per mera inavvertenza, la trasgressione.

E concorrerà parimenti a far raggiungere lo intento la scrupolosa osservanza di quanto dispone l'art. 186 del regolamento di contabilità generale in ordine alle procedure da seguire nel trasportare da un articolo all'altro i fondi assegnati ad uno stesso capitolo del bilancio.

In forza di queste disposizioni, di cui si raccomanda vivamente l'esatto adempimento, gli eventuali storni, che per imperiose necessità siano da eseguire tra gli articoli nei quali vengono ripartiti gli stanziamenti di bilancio, riguardanti spese del personale, dovranno effettuarsi con decreti ministeriali, visti dal Ministero del Tesoro e da questo comunicati alla Corte dei conti per la voluta registrazione.

Oltre alle modificazioni che i mandati e gli altri titoli di spesa, dovranno subire per la esecuzione della precitata deliberazione del consiglio dei ministri, altre ne sono richieste in forza delle istruzioni diramate con la circolare 16 settembre 1895, numero 50273 9057 (*Bollettino del Tesoro*, 1895, Norm. 117, pag. 498), e con le quali vennero prescritti i procedimenti da seguire per prelevare e contabilizzare, pure in sedi

separate, le ritenute straordinarie del 15 e del 25 per cento, imposte sugli stipendi di prima nomina e sugli aumenti di essi, per tutti gli impiegati civili dello Stato, con l'art. 1 dell'allegato U alla legge dell'8 agosto 1895, 486.

Ora, affinchè nella emissione dei titoli di spesa e nella loro contabilizzazione, si seguano procedure uniformi per tutte le amministrazioni, è necessario che, con opportune esemplificazioni, questo centrale ufficio, si faccia ad indicare quali variazioni siano da introdurre nei modelli relativi.

A conseguire tale intento, con circolare di pari data della presente, n. 4804, si sono portate a conoscenza delle amministrazioni ed uffici provinciali che provvedono al pagamento degli stipendi per gl'impiegati residenti fuori della capitale del Regno, le modificazioni che dovranno essere introdotte nelle note nominative o negli elenchi, epiloghi e note recapitolative, per farvi figurare, in sedi apposite, le ritenute speciali imposte dalla suddetta legge del 1895.

Coi modelli annessi alla presente, vengono invece indicate le modificazioni che le amministrazioni centrali e le altre residenti in Roma devono arrecare ai mandati diretti, alle note nominative ed alle contabilità relative, per tener conto, non solo delle ritenute straordinarie suaccennate, ma anche delle indennità di residenza, che devono continuare a corrispondersi in forza della legge 22 luglio 1894.

Come risulta dagli annessi modelli, nei mandati di pagamento per stipendi, emessi dalle amministrazioni centrali, le ritenute straordinarie del 15 e 25 per cento si faranno figurare distintamente da quelle ordinarie in conto entrate del Tesoro, mediante apposite colonne. Così nei mandati diretti individuali (mod. 9) le ritenute in parola figureranno a colonna 8 ed in una linea a parte le indennità di residenza. Nei mandati collettivi (mod. 12) le ritenute straordinarie si indicheranno pure in una colonna speciale tanto nell'interno (col. 10), quanto sul frontespizio dello stampato (col. 7), mentre la indennità di residenza, che nell'interno sono allibrate in una colonna speciale (col. 8) sul frontespizio figureranno in una linea a parte. Nella colonna *osservazioni* pei mandati collettivi, e sul margine destro per quelli individuali, sarà indicato, per ciascuna partita soggetta a ritenuta straordinaria, il numero d'ordine della rata di ritenuta per modo che, con la dodicesima rata, s'intendono cessate le ritenute della specie per lo stipendio relativo.

Nelle note nominative l'attuale colonna dieci dello stampato (mod. 53) destinata a mostrare la differenza tra le somme delle colonne 8 e 9, sarà invece usufruita per allibrarvi le ritenute del 15 e 25 per cento. Le somme lorde delle indennità di residenza, per ciascuna rata, si faranno figurare nella colonna 8 dello stampato, trasportandosi in testa del medesimo la indicazione del periodo di tempo, cui le rate si riferiscono, in guisa che la colonna 7 resti destinata a riportare gli importi lordi delle rate di stipendio.

La stessa distinzione verrà mantenuta nei totali a piè di pagina e nel totale generale, salvo a riunire in fine della nota, le somme delle colonne 7 ed 8 per ottenere il totale importo lordo per stipendio ed indennità.

Nella colonna destinata alle osservazioni (col 14) sarà indicato per ciascuna partita soggetta a ritenuta straordinaria, come nei mandati diretti, il numero d' ordine della rata ritenuta.

Negli elenchi mensili dei titoli estinti (mod. 218 per la Tesoreria centrale e mod. 57 per le sezioni di Tesoreria provinciale) sarà tenuto conto delle ritenute straordinarie distintamente da quelle ordinarie per entrate del Tesoro, dividendo in due parti l'attuale colonna destinata a queste ultime.

Per la distinzione delle indennità di residenza sugli elenchi mod. 57 si usufruiranno le ultime due colonne, in modo che la penultima presenti l'importo lordo degli stipendii. Negli elenchi mod. 218 della Tesoreria centrale le indennità di residenza si esporranno in apposita colonna.

Negli epiloghi mod. 200 e 45 e sulle note ricapitolative mod. 188 e 74 le entrate del tesoro si distingueranno in ordinarie e straordinarie, suddividendo in due, come nei precedenti stampati, l'attuale colonna dell'entrata del Tesoro.

Quanto alle indennità di residenza, da esporre separatamente nei soli epiloghi, serviranno all'uopo le due colonne nelle quali verrà ripartita quella ora adibita per le osservazioni.

Dette modificazioni dovranno in via transitoria eseguirsi a mano sugli stampati a cura degli ufficii che ne fanno uso, fino a che non ne siano esaurite le scorte esistenti, riservandosi questo Centrale ufficio di disporre perchè nella ristampa dei citati modelli figurino definitivamente le norme rubriche.

Attendesi un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro — *Sidney Sonnino.*

Ruoli d'anzianità del personale dei Convitti nazionali.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

decreta:

Art. 1.— Gl'impiegati dei Convitti nazionali, riuniti, da più anni, per rispetto alla loro anzianità, in un ruolo unico, sono classificati, a cominciare dal 1.° del corrente mese, in due ruoli distinti, secondo che il convitto in cui ciascuno presta servizio appartenga all'una od all'altra delle tabelle A e B annesse al R. Decreto del 13 gennaio 1895, n. 85.

Art. 2. — Gl'impiegati stessi possono tuttavia, per qualche grave ragione, esser trasferiti da' convitti dell'una a convitti dell'altra tabella, eccettuati gl' istitutori con nomina temporanea o provvisoria, pei quali rimane ferma la norma fin qui seguita, che nessun di loro possa essere mutato di residenza prima che abbia ottenuto, nel convitto stesso dove venne assunto in servizio, la nomina a titolare.

Roma, 16 dicembre 1895.

Il Ministro — *G. Baccelli.*

Anniversario della nascita del Principe ereditario.

Circolare N. 8 — Roma. 16 gennaio 1896.

Ai Capi degl'istituti d'istruzione secondaria classica, tecnica e normale.

Dopo che, uscito della minore età il Principe ereditario, fu aggiunto alle feste civili dello Stato il giorno natalizio di lui, alcuni consigli provinciali scolastici, fra i quali quello di Roma, segnarono il detto giorno come giorno di vacanza nel calendario delle scuole. Ma fino all'anno passato tale vacanza non fu fatta egualmente in tutti gl'istituti d'istruzione del Regno; da ciò la necessità della disposizione generale, che fu data colla circolare del 7 novembre 1895.

In tale occasione alcuno osservò che le feste civili si potrebbero dai giovani celebrare in miglior modo, che facendo vacanza, in quanto nella società moderna le virtù operative, siano da preferire alle contemplative; onde non senza ragione si dice che il lavoro è la migliore delle preghiere. L'uso di far vacanza dalle scuole nei giorni di solennità è antico, ed ha le sue buone ragioni ed il suo nobile significato. Ma non vuolsi disconoscere ciò che havvi di vero nella opposta sentenza.

Io pertanto ho pensato che il modo più degno pei nostri giovani di festeggiare il natalizio del Principe sia di commemorare in quel giorno alcuno dei gloriosi fatti pei quali Casa di Savoia si è, per così dire, identicata col risorgimento della patria nostra. Dispongo perciò che il dì 11 novembre di ogni anno in tutte le scuole pubbliche del regno il professore di Storia, od un altro scelto dal capo dell'Istituto, raccolga gli alunni ad una conferenza, ch'egli terrà su questo tema: le virtù, i sacrifizi, le benemerenze della Casa di Savoia, e l'influenza da essa esercitata sui destini d'Italia.

Il tema è tanto vasto che, anche limitandolo, com'è mio intendimento che si faccia, al periodo di tempo compreso fra il regno di Carlo Alberto e i giorni nostri, offre materia ad un numero molto grande e variato di conferenze, le quali saranno per gli alunni preludio insieme e complemento a quello studio della storia del risorgimento italiano, che nelle nostre scuole si fa in ogni modo necessariamente troppo compendioso.

Non dubito che i Capi degl'Istituti e i professori che saranno chiamati al nobile ufficio metteranno, in cosa che così profondamente tocca il sentimento nazionale, il meglio del loro animo e dell'ingegno.

Il Ministro — *G. Baccelli.*

Quesito sui posti gratuiti e semigratuiti e risposta della I sezione del Consiglio di Stato.

30 gennaio 1896

Sul quesito: Se nel conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti di fondazione governativa nei convitti nazionali, il fatto dell'ammissione al concorso concessa dal consiglio scolastico provinciale possa costituire per il candidato vincitore della prova di esame un qualche diritto indipendentemente dalle condizioni di ammissibilità, tra le quali è richiesta per l'art. 93 del regolamento 11 novembre 1888 quella del disagio economico, mentre tale condizione costituisce poi, per il successivo art. 108, un titolo di preferenza nei casi di parità di merito, il Consiglio di Stato, sezione I, dell'interno, nell'adunanza del 16 novembre 1895 esprimeva il seguente avviso:

« Che a termini del testuale disposto dell'art. 4 della legge 13 novembre 1859 il Ministero della istruzione pubblica riforma ed annulla gli atti delle autorità a lui subordinate, in quanto questi non siano conformi alle leggi ed ai regolamenti;

« Che l'art. 93 del regolamento 11 novembre 1888 letteralmente dispone che i posti si conferiscano per esame ai giovani di scarsa fortuna, sicchè la scarsità della fortuna è fuori dubbio condizione essenziale per essere ammesso al concorso; e questa stessa regola è ribadita dall'art. 108 del regolamento istesso, il quale dispone a merito pari, i più bisognosi tra i concorrenti debbano essere preferiti;

« Che, pertanto se avvenga che giovani di non scarsa fortuna siano ammessi al concorso e il conferimento si faccia a beneficio di chi, a termini del regolamento, non ha titolo per conseguirlo, il Ministero può indubbiamente annullare la relativa deliberazione del Consiglio provinciale scolastico, ovvio essendo che da un fatto illegale nessun diritto può sorgere a favore di candidati, che non potevano essere ammessi al concorso.

N. LXXXVII (P. S.) R. D. che modifica la costituzione del Consiglio d'amministrazione del R. Collegio di Lucca ed approva un nuovo regolamento pel Collegio stesso.

UMBERTO I, ecc.

Riconosciuta la convenienza di modificare la costituzione del Consiglio d'amministrazione del R. Collegio Convitto di Lucca e le norme relative al governo e all'amministrazione del Collegio predetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio d'amministrazione del R. Collegio Convitto di Lucca si compone del rettore, di un consigliere nominato dal R. Prefetto, di un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della provincia di Lucca, di un consigliere provinciale e di un consigliere comunale eletti dai rispettivi Consigli,

Eccezione fatta del rettore e del rappresentante l'amministrazione finanziaria, i componenti il consiglio predetto non rimangono in carica oltre un triennio. Nei primi tre anni si provvederà alla rinnovazione parziale del Consiglio mediante sorteggio; in seguito secondo l'anzianità.

La presidenza del Consiglio è affidata al rettore. L'economo esercita l'ufficio di segretario senza voto deliberativo.

Le attribuzioni del rettore, del consiglio e tutto quanto concerne l'amministrazione e la direzione disciplinare e morale del Collegio di Lucca, sono determinati dall'annesso regolamento firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro.

E' abrogato il r. decreto 25 febbraio, 1870, n. 5584, ed è altresì abrogata ogni disposizione contraria al presente Decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1896.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli *V. Calenda.* *Baccelli.*

Regolamento organico del r. collegio di Lucca.

Capitolo I. — Art. 1.

Il r. collegio di Lucca è un ente morale, autonomo, dotato oggi di patrimonio suo proprio, che *ab origine* era destinato alla pubblica istruzione della città.

Suo scopo è quello di dare ai giovani raccolti in convitto, dietro speciale domanda, una educazione morale, intellettuale e fisica, atta a renderli cittadini colti ed onesti, mercè lo sviluppo delle forze fisiche e insieme di ogni sentimento nobile, patriottico, civile e religioso.

A questo fine convergerà la cura precipua di quanti sono preposti alla educazione del convitto.

ART. 2. — La superiore tutela del r. collegio appartiene al consiglio provinciale scolastico ed al Ministero della pubblica istruzione nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, e in conformità delle leggi del regno.

ART. 3. — Il r. collegio si mantiene:

a) con le rendite del suo patrimonio;

b) con le rette pagate dai convittori;

c) con le entrate eventuali.

ART. 4. — Nel r. collegio, oltre i corsi elementari, ginnasiali, tecnici e liceali sono pure insegnamenti parte obbligatori e gratuiti, parte facoltativi e retribuiti da coloro che ne approfittano.

Sono obbligatori quelli dei corsi elementari, tecnici, ginnasiali e liceali, del disegno, della scherma e della ginnastica.

E' facoltativo e retribuito lo studio delle seguenti materie: il ballo, la pittura, la musica e l'equitazione.

Capitolo II.

Governo ed Amministrazione.

ART. 5. — La rappresentanza e l'amministrazione del r. collegio sono affidate ad un Consiglio che ne cura e promuove il buon indirizzo economico e educativo, l'ordine e la disciplina.

ART. 6. — Il Consiglio d'amministrazione è composto del rettore, di un consigliere nominato dal prefetto, di un funzionario dell'amministrazione di finanza designato dall'intendente, di un consigliere provinciale e di un consigliere comunale eletto dai rispettivi consigli.

Il consigliere nominato dal prefetto, il consigliere provinciale, il consigliere comunale non possono essere al tempo stesso membri del consiglio provinciale scolastico.

Eccezione fatta del rettore e del rappresentante l'amministrazione finanziaria, i componenti il consiglio predetto non rimangono in carica oltre un triennio. Nei primi tre anni si provvederà alla rinnovazione parziale del Consiglio mediante sorteggio; in seguito secondo l'anzianità.

Art. 7. — La presidenza del Consiglio amministrativo è affidata al rettore del collegio.

L'economo assiste alle adunanze del consiglio in qualità di segretario, senza voto.

Art. 8. — Il consiglio amministrativo si aduna ordinariamente almeno una volta al mese, e straordinariamente tutte le volte che due consiglieri ne facciano domanda, o il presidente lo stimi opportuno.

Art. 9. — Le lettere d'invito tranne i casi d'urgenza, saranno spedite ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, e conterranno l'elenco particolareggiato degli oggetti da trattarsi.

Degli argomenti discussi in ogni adunanza verrà redatto processo verbale, per cura del segretario.

Art. 10. — In ogni seduta ordinaria il ragioniere presenterà il fascicolo delle matrici dei mandati d'uscita, affinchè ciascun consigliere possa prendere cognizione degli eseguiti pagamenti.

Il consigliere anziano apporrà il visto all'ultimo mandato emesso, e nel processo verbale sarà preso atto del numero e dello importo dei mandati emessi nel tempo trascorso dalla seduta precedente.

Art. 11. — Il consiglio d'amministrazione delibera:

a) sull'ammissione degli alunni in convitto;

b) sceglie i maestri speciali per dare lezioni libere a quei convittori le cui famiglie sostengono la spesa occorrente;

c) regge l'amministrazione e gestione economica del collegio, esamina i registri di contabilità, visita la cassa, ispeziona i depositi delle provviste fatte per i bisogni della casa, verifica e provvede perchè sieno tenuti in corrente gli inventari e registri della guardaroba, della infermeria e della dispensa;

d) discute il regolamento interno del convitto preparato dal rettore, curando che armonizzi col presente statuto; e lo trasmette all'approvazione del consiglio scolastico;

e) nell'esame del conto annuale, deve particolarmente notare se tutte le entrate siano state riscosse con regolarità, e alle scadenze da esso consiglio determinate, e se siano stati compiuti a tempo e bene gli atti prescritti contro i creditori morosi; se tutte le spese siano state fatte con parsimonia secondo gli ordini impartiti e nei limiti del bilancio;

f) a fine d'anno esamina e discute lo stato di chiusura di cassa, le variazioni avvenute durante l'esercizio per ogni singola categoria sì d'entrata che d'uscita nel bilancio di previsione, rilevandone le ragioni, e stabilisce quali realmente devono essere le competenze del bilancio definitivo;

g) provvede alle entrate ed alle spese; regola gli appalti, le vendite; esamina le proposte di restauri e di nuove spese, e vi provvede nei limiti del bilancio;

h) nomina, sospende, licenzia i professori del ginnasio, delle scuole elementari interne, i prefetti e tutti gli ufficiali in genere del collegio;

tutti i provvedimenti al comma precedente non saranno definitivi, se non dopo l'approvazione del consiglio provinciale scolastico;

i) nomina e licenzia il personale di servizio, e gli infligge, nei casi di mancanza, le pene stabilite dal regolamento interno;

k) nella prima adunanza ordinaria di ciascun anno stabilisce la tavola dietetica per la mensa dei convittori, e forma il ruolo di coloro che nel corso dell'anno vi potranno essere ammessi;

l) entro i limiti segnati dal bilancio, regola e modifica con piena autorità le spese, ma non ha facoltà di fare storni da capitolo a capitolo, nè di fare anticipazione di stipendi, di rimunerazioni e sussidi per qualsiasi somma, occorrendo sempre per fare ciò l'autorizzazione speciale del consiglio provinciale scolastico.

ART. 12. — I mandati delle spese, per essere ammessi al pagamento, debbono portare la firma di uno dei membri del consiglio di amministrazione a ciò delegato dal Consiglio stesso.

ART. 13. — Il bilancio preventivo del collegio deve essere inviato non più tardi del 15 novembre di ciascun anno al consiglio scolastico per l'approvazione, e da questo nei primi giorni di dicembre al Ministero.

ART. 14. — Entro il mese di gennaio sarà trasmesso al consiglio provinciale scolastico, debitamente discusso ed approvato dal consiglio d'amministrazione, il verbale di chiusura dell'esercizio, nelle forme prescritte dal regolamento di contabilità dei convitti nazionali.

ART. 15. — All'autorizzazione del consiglio scolastico saranno pure soggette per la loro validità le deliberazioni del consiglio d'amministrazione che importino alterazione alle previsioni del bilancio, o che comunque impegnino il collegio per un periodo eccedente i tre anni.

ART. 16. — E' riservata al Ministero l'approvazione degli atti tutti di straordinaria amministrazione, che variano in modo permanente lo stato patrimoniale.

ART. 17. — Nessun atto amministrativo del collegio ha valore legale, se non è sottoscritto dal presidente del consiglio e da un consigliere delegato di turno.

ART. 18. — I consiglieri decadono di pieno diritto se, senza giustificato motivo, invitati per quattro volte di seguito non intervengono alle adunanze, e nel corso dell'anno se non intervengono almeno alla metà di esse.

La decadenza sarà dichiarata dal consiglio, e immediatamente comunicata agli enti, ai quali spetta la surrogazione.

Del Presidente del Consiglio.

ART. 19. — Il presidente convoca e presiede le adunanze del consiglio amministrativo, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni e dei regolamenti;

firma i mandati e fa eseguire le spese regolarmente approvate;

rappresenta l'amministrazione in giudizio, e stipula i contratti approvati dal consiglio;

tiene la corrispondenza col Ministero, col provveditore agli studi, col presidente del consiglio provinciale scolastico e con ogni altra autorità e persona che abbia rapporti d'interesse col R. Collegio;

invigila su tutti gl'introiti, e su tutte le spese, fa compilare e presenta al consiglio d'amministrazione il conto preventivo e consuntivo e dà ragione dei provvedimenti adottati d'urgenza, così nelle quistioni d'ordine amministrativo, come per le assunzioni od i licenziamenti del personale;

rivede le note delle spese eseguite per i bisogni del collegio;

provvede nei limiti del bilancio, alle riparazioni, o al rinnovamento del materiale scolastico, e a tutto quanto è indispensabile al regolare andamento dell'istituto.

Ha sotto la sua immediata dipendenza gl'impiegati dell'amministrazione.

Amministrazione.

ART. 20. — L'ufficio amministrativo si compone di un segretario-ragioniere; un economo-cassiere; un commesso; un inserviente.

ART. 21. — Al segretario ragioniere è affidata la segreteria e l'archivio del collegio.

Egli tiene i registri di contabilità e d'amministrazione, il protocollo e gli inven-

tari, e dà corso a tutti gli atti a questa inerenti, secondo le norme stabilite dal consiglio.

Per tutto ciò che riguarda l'amministrazione, la compilazione dei bilanci, e la tenuta dei libri, dovrà osservare le disposizioni della legge sulla contabilità dello Stato del dì 17 febbraio 1884, numero 2016, e le norme dettate col R. Decreto 11 novembre 1888 e relativo regolamento per i convitti nazionali, in quanto non vi sia derogato con le disposizioni speciali e proprie di questo presente.

Art. 22. — Il segretario-ragioniere prepara i quaderni d'oneri per gl'incanti delle forniture ed appalti, regola le une e gli altri, vi assiste, e ne compila i verbali.

Forma la lista annuale di riscossione dei canoni livellari, dei censi e di ogni altra rendita a scadenza periodica, e la trasmette all'economo cassiere.

Art. 23. — L'economo-cassiere dipende direttamente dal presidente e dal consiglio d'amministrazione, è incaricato della riscossione di tutte le entrate del collegio, sia in contante che in generi, e ne rilascia la quietanza.

Paga, in conformità dei mandati rilasciati dal ragioniere, purchè muniti del visto del presidente o di chi ne fa le veci, rispondendo personalmente di quelli che non fossero regolari, o il cui ammontare superasse la previsione del bilancio, del quale perciò dovrá in tempo debito farsi rilasciare una copia. Tiene i registri necessari della cassa, e provvede di concerto col presidente agli atti coercitivi contro i debitori morosi, e risponde in proprio delle perdite derivanti dalla sua negligenza.

Art. 24. — Custodisce, sotto la sua esclusiva responsabilità, il denaro, i titoli di rendita ed ogni altro valore.

Ha pure in consegna il grano, gli altri generi alimentari, il combustibile e quanto altro viene riposto nei magazzini e nella dispensa.

Tiene il registro delle spese particolari dei convittori, e ne cura la riscossione trimestrale dalle famiglie.

Art. 25. — Tutte le somme riscosse per conto del collegio debbono essere rinchiuse in una cassa-forte, dove si conservano pure i titoli di rendita e gli altri valor di proprietà del collegio stesso, ed un elenco di tutte le proprietà immobili coi dati necessarii, a provarne il possesso, nel caso che andassero distrutti gli altri documenti.

Il presidente del consiglio d'amministrazione disporrà che le somme eccedenti il bisogno siano collocate in deposito fruttifero presso qualche istituto di credito riconosciuto dal governo.

La cassa avrà tre chiavi, una presso l'economo, una presso il presidente, ed una presso il consigliere delegato di turno all'amministrazione.

Ai bisogni giornalieri servirà un'altra cassa con una sola chiave affidata all'economo, che non vi potrà tenere somma maggiore di quella fissata dal Consiglio.

Art. 26. — L'economo conserva intera la responsabilità derivante dai doveri inerenti al suo ufficio, anche nel caso in cui si faccia coadiuvare dal commesso.

Art. 27. — Invigila che ogni lavoro sia fatto secondo gli ordini del Consiglio, ed è sopratutto responsabile personalmente dell'esattezza della liquidazione, sì per la quantità e qualità dei lavori eseguiti, come per la qualità e quantità dei materiali impiegati, e dell'importo complessivo di ciascun lavoro o somministrazione.

Art. 28. — Ha in consegna ed è responsabile di tutto il mobiliare del collegio, del quale sarà compilato esatto inventario da tenersi al corrente.

Gli oggetti della guardaroba, della cucina e gli arredi sacri saranno dall'economo consegnati rispettivamente al guardaroba, al cuoco ed al direttore spirituale, facendo risultare della consegna da verbali firmati dai consegnatari, e da conservarsi nella cassa.

Art. 29. — Per ogni mutamento, riduzione, o trasformazione, riparazione, dislocazione, acquisto o distruzione degli oggetti mobili, l'economo dovrà fare le dovute

annotazioni nell'inventario. L'inventario, firmato dall' economo, col visto del rettore, sarà presentato d'anno in anno al Consiglio insieme al bilancio.

Art. 30. — Fornisce giornalmente al ragioniere i dati per la registrazione delle spese di vitto.

Presenta ogni due mesi, o a semplice domanda dei preposti all'amministrazione, lo stato di cassa e quello di consistenza dei generi custoditi nei magazzini, i quali, stati riveduti dal ragioniere, sono sottoposti all'approvazione del presidente, e da questo comunicati al Consiglio.

Art. 31. — L'alienazione dei generi di magazzino è ordinata dal presidente su rapporto dell'economo-cassiere, in cui siavi indicato il prezzo corrente del mercato, la qualità e la quantità dei generi da vendersi e il modo di alienazione.

L'economo ne cura la vendita, e subito dietro mandato a entrata versa la somma ricavatane nella cassa del collegio.

Art. 32. — L'economo-cassiere presta una cauzione di lire 5000 di capitale, in danaro o in rendita pubblica, salvo gli aumenti che fossero deliberati dal Consiglio.

E' in facoltà del Consiglio di accettare la cauzione anche mediante ipoteca, purchè su fondi liberi da qualsiasi vincolo e di un valore accertato non minore di L. 15000.

Commesso.

Art. 33.— Il commesso coadiuva il ragioniere e il cassiere nelle varie loro attribuzioni, secondo i bisogni dei rispettivi uffici.

Art. 34. — L' inserviente dell'amministrazione è a disposizione del segretario, e oltre al servizio necessario per l'amministrazione, ne disimpegna ogni altro che gli sia dal presidente o dal segretario ordinato.

Del Rettore.

Art. 35. — Il rettore, nominato per decreto reale su proposta del Consiglio provinciale scolastico, governa il convitto, e ne dirige la parte didattica ed educativa.

Sopraintende all'azienda economica interna, provvede al buon andamento del convitto, e ne è responsabile direttamente verso il consiglio.

Dirige gli studi e la educazione intellettuale, morale e fisica dei convittori. Da lui dipendono tutte le persone che vivono e prestano l'opera loro nel convitto stesso.

Art. 36. — Presenta all'approvazione del Consiglio le modificazioni al regolamento interno del convitto.

Art. 37. — Esamina le domande d'ammissione degli alunni, e ne riferisce al Consiglio per la relativa approvazione.

Visita le scuole, mantiene l'osservanza dell'orario.

Art. 38. — Informa il Consiglio d'amministrazione dell'andamento degli studi, e di quanto può riguardare il personale propostovi e le condizioni del materiale scolastico.

Veglia sugli insegnanti, e quando il bisogno lo richieda, provoca dal Consiglio i provvedimenti di sua competenza.

Art. 39. — Dà notizia all'economo-cassiere e al ragioniere del giorno in cui ciascuno alunno entra o esce dal convitto.

Non più tardi del mese di luglio indica al Consiglio d'amministrazione il numero dei posti che rimarranno vacanti nel prossimo anno scolastico.

Art. 40. — Ha la custodia e consegna della biblioteca e di tutta la suppellettile scolastica.

Art. 41. — Con le funzioni di rettore esercita pure quella di direttore del ginnasio pubblico, che è annesso e mantenuto dal collegio col concorso del comune di Lucca sotto la sorveglianza diretta del R. provveditore agli studi, ed esercita altresì le funzioni di direttore di qualunque altra scuola o insegnamento pubblico attinente al collegio o al ginnasio.

Art. 42. — Visita le camerate e le scuole, indagando quanto possa occorrere per la igiene degli alunni, e ne sorveglia le letture, e procura che nelle scuole essi siedano separati, e senza aver dimestichezza con gli estranei, riferendone, quando ne sia il caso, al Consiglio d'amministrazione.

Art. 43. — Alla fine dell'anno spedisce al Ministero della pubblica istruzione, per mezzo del consiglio provinciale scolastico, una relazione particolareggiata sull'andamento didattico, morale, disciplinare del convitto, dopo averla comunicata al consiglio d'amministrazione.

Art. 44. — Vigila sulla quantità, ed esamina la qualità dei generi di vitto, conforme ai buoni consegnati al magazziniere.

Art. 45. — Delle mancanze commesse dalle persone di servizio, di regola, ne riferisce al consiglio, ma in caso d'urgenza, può punirle e licenziarle, dandone immediatamente avviso e ragione al consiglio stesso.

Art. 46. — Egli solo riceve le visite dei parenti dei convittori, e tiene con essi la corrispondenza epistolare.

Art. 47. — Dà notizie, ogni due mesi almeno, ai parenti della condotta e del profitto fatto negli studi dagli alunni che loro appartengono, e li avverte immediatamente delle mancanze per le quali abbiano meritato, o possono meritare alcuna delle pene disciplinari più gravi.

Quando un convittore si ammali, ne dà pronto avviso ai parenti, e se la malattia dura più di tre giorni, ne informa il consiglio.

Del Vice Rettore.

Art. 48. — In caso di assenza o malattia del rettore ne fa le veci il vice-rettore, il quale poi lo coadiuva in tutte le sue attribuzioni, e con lui coopera al vantaggio morale ed economico del collegio.

Art. 49. — Il vice rettore è scelto dal consiglio di amministrazione sulla proposta del rettore possibilmente fra i prefetti, salvo l'approvazione del consiglio provinciale scolastico.

Art. 50. — Secondo le istruzioni del rettore, il vice-rettore veglia sulla disciplina e sull'educazione degli alunni, sorveglia i prefetti ed il personale di servizio, la osservanza dei regolamenti e degli orari, ed in caso di mancanza, ne fa immediatamente rapporto al rettore.

Art. 51. — Visita di giorno e di notte le camerate ed i dormitori, assiste al coricarsi, ed al levarsi degli alunni ed alle loro refezioni; provvede ai reclami che potessero farsi per il vitto, e ispeziona la cucina.

Art. 52. — Mentre assiste col rettore al rapporto dei prefetti, prende nota sul registro dei castighi inflitti, e ne cura l'esecuzione.

Art. 53. — Ha sotto di sè tutti i famigli, e li istruisce sulla parte di servizio a ciascuno assegnato dal rettore.

Nessuno dei prefetti o dei famigli può uscire straordinariamente dal convitto senza licenza. Per i trasgressori egli propone al rettore i provvedimenti opportuni.

Art. 54. — Vigila la custodia delle porte del convitto, la loro chiusura nell'ora stabilita dal rettore, e durante la notte ne tiene le chiavi presso di sè.

Del Direttore Spirituale.

Art. 55. — Il direttore spirituale, oltre l'istruzione religiosa, cura particolarmente l'educazione morale dei convittori.

Art. 56. — Dirige e vigila le pratiche religiose comunemente osservate e spiega il catechismo.

Art. 57. — Ha in ispeciale cura l'infermeria, assiste alle visite del medico e del chirurgo, e veglia all'esecuzione scrupolosa delle loro ordinazioni.

Provvede, d'intesa col rettore, a quanto occorre per i malati.

ART. 58. — Custodisce gli arredi sacri che gli sono dati in consegna, e di concerto col rettore, propone al consiglio le riparazioni e gli acquisti.

ART. 59. — Dimora nel convitto, e adempie a tutti gli uffici che a vantaggio della educazione il rettore stima affidargli.

Degl'insegnamenti dei corsi facoltativi.

ART. 60. — Gli insegnanti dei corsi facoltativi debbono possedere le garenzie morali e le qualità necessarie per bene istruire ed educare i convittori.

Dei Prefetti.

ART. 61. — I prefetti debbono almeno possedere l'abilitazione all'insegnamento elementare di grado superiore, od aver compiuti gli studi liceali o tecnici del secondo grado.

ART. 62. — I prefetti sono obbligati a stare cogli alunni, e invigilarli in tutto il tempo che questi sono nelle scuole interne, curandone in particolar modo la educazione fisica e morale.

ART. 63. — Ogni prefetto vigila una camerata, non maggiore di 20 alunni.

I famigli addetti alla camerata dipendono immediatamente da lui.

ART 64. — I prefetti dormono presso la camerata dei convittori, e siedono alla stessa loro mensa.

La mattina si levano i primi, e la sera si coricano gli ultimi, e quando sono di servizio, non abbandonano mai gli alunni nè di giorno, nè di notte.

ART. 65. — Hanno cura di distribuire ai convittori i libri, gli oggetti di cancelleria ed ogni cosa insomma che loro occorra, tenendone nota ed assicurandosi che nessuno alunno ne consumi più del bisogno, avvezzando i giovani all'ordine e alla accuratezza.

ART. 66. — Riferiscono giornalmente al rettore o al vice-rettore su quanto è accaduto nelle rispettive camerate, e nei casi di qualche importanza, per iscritto.

Alla fine di ogni mese, compilano una nota dei meriti o demeriti dei convittori loro affidati.

Vegliano al buon ordine ed alla pulizia dei dormitori, sale da studio, ricreazione ecc. Hanno la sorveglianza immediata della condotta e del servizio del cameriere della loro camerata e l'obbligo di riferire al rettore o vice-rettore ogni e qualunque mancanza del cameriere stesso.

ART. 67. — Oltre ai prefetti addetti alle camerate, vi sarà un prefetto in soprannumero, che supplisce i prefetti assenti, e rimane a disposizione del rettore.

Del personale di servizio.

ART. 68. — Il personale di servizio sarà nominato dal consiglio, e verrà scelto fra persone di specchiata condotta, abili, robusti e preferibilmente celibi, e che abbiano fatto il servizio militare nell'esercito o nell'armata.

ART. 69. — Il numero delle persone di servizio sarà proporzionato ai bisogni del collegio, avuto riguardo alle esigenze di una bene intesa economia. La determinazione e ripartizione dei servizi è fatta dal rettore, in conformità del regolamento interno.

ART. 70. — Oltre il rimprovero da parte di qualunque superiore, alle persone di servizio potranno essere dal rettore applicate le punizioni seguenti:

a) ammonizione avanti il consiglio amministrativo;

b) multa non eccedente in complesso L. 10;

c) allontanamento temporaneo dal convitto o sospensione di salario;

d) espulsione anche immediata in caso di urgenza, secondo l'art. 45.

Dei convittori.

Art. 71. — Sono convittori i giovani ammessi nel collegio a pagamento, o a posto gratuito e semigratuito, per esservi educati ed istruiti in conformità dell'art. 1.° dello statuto presente.

L'ammissione di quelli a pagamento è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Quelli ammessi a posto gratuito e semigratuito dovranno conseguirlo secondo le norme indicate negli articoli 78 e seguenti.

Art. 72. — Le domande per l'ammissione dei convittori devono farsi al rettore, corredate dall'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio dello stato civile, dell'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo naturale, e del certificato medico di sana costituzione fisica.

Art. 73. — L'ammontare della retta, il corredo da fornirsi e in genere tutte le condizioni per l'ammissione dei convittori saranno determinati dal regolamento interno.

Art. 74. — I convittori di famiglie non residenti in Lucca dovranno essere raccomandati a persona che vi abbia residenza, presso la quale i legittimi rappresentanti dei convittori dovranno eleggere domicilio per il pagamento delle rette e ad ogni altro effetto di legge.

Il raccomandatario si obbligherà di ricevere presso di sè l'alunno nel caso che per qualunque ragione non potesse rimanere in collegio.

Tale impegno e l'elezione di domicilio dovranno risultare da apposita dichiarazione, che il rettore avrà cura di far firmare ad ogni raccomandatario e legittimo rappresentante dei convittori, e che sarà custodita nella segreteria del collegio.

Art. 75. — I convittori sono divisi in camerate ciascuna delle quali non superi i 20, e sia affidata all'immediata sorveglianza di un prefetto.

Art. 76. — L'alunno, che per qualunqne motivo esce dal convitto, non acquista diritti a rimborso o a ratizzo della rata che abbia pagato anticipatamente, salvo il caso di compimento degli studi liceali; in questo evento il ratizzo sarà sempre fatto a mese compiuto.

Posti di studio gratuiti o semigratuiti.

Art. 77. — I posti di studio gratuiti non potranno essere più di quattro, e quelli semigratuiti più di otto.

Questi posti sono a carico dell'amministrazione che li conferisce nei limiti delle condizioni patrimoniali del collegio.

Art. 78. — Gli alunni che godono dei posti gratuiti sono dispensati dal pagamento della retta annua di L. 900; quelli ammessi al posto semigratuito ne pagano solo la metà.

Sì gli uni che gli altri dovranno però corrispondere l'abbonamento pel vestiario nella somma fissata nel regolamento interno e le spese particolari; e dovranno altresì eseguire il deposito di L. 100, delle quali si terrà conto all'uscita definitiva del convittore dal collegio.

La prima rata dell'indennità di vestiario e il deposito delle L. 100 saranno pagati allo ingresso dell'alunno in convitto.

Art. 79. — I posti gratuiti e semigratuiti sono conceduti ai giovani di famiglie civili, aventi domicilio e residenza nella provincia di Lucca da un tempo non minore di dieci anni continui, tenuto conto del risultato degli esami di concorso, della non agiata condizione di famiglia, e subordinatamente delle particolari benemerenze dei più stretti congiunti.

Art. 80. — L'esame di concorso è fatto con le stesse norme degli esami di concorso per i posti gratuiti o semigratuiti nei convitti nazionali.

ART. 81. — Gli avvisi di concorso a posti suddetti sono pubblicati in Lucca a cura del presidente del consiglio amministrativo, tosto che ve ne siano disponibili, e sono inseriti nel *Bollettino Ufficiale* della pubblica istruzione.

ART. 82. — Le domande di ammissione al concorso debbono essere dirette al rettore insieme con i documenti richiesti per l'ammissione al convitto, e con quelli richiesti nell'avviso di concorso.

ART. 83. — Salvo casi specialissimi, dei quali sentito il rettore, giudica inappellabilmente il consiglio di amministrazione, i posti gratuiti e semigratuiti non saranno conferiti a giovani che abbiano compiuti anni 12.

ART. 84. — Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande, il rettore, esaminati i titoli dei concorrenti, ne riferisce al consiglio per la nomina relativa.

ART. 85. — Il beneficio dei posti gratuiti cessa allorchè l'alunno non abbia tenuto condotta lodevole e non abbia meritato l'approvazione negli esami di promozione, con le stesse norme che sono prescritte per conservare i posti di studio nelle scuole normali.

ART. 86. — I convittori che godono un posto gratuito o semigratuito, non possono ripetere volontariamente alcun anno di corso.

ART. 87. — Il beneficio del posto gratuito comincia a godersi da colui cui è stato concesso, dal primo giorno del mese successivo a quello del conferimento.

V. D'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. - *G. Baccelli*

Pianta organica.

Convitto.

		Parziale	Totale
1	Rettore	2,500	2,500
1	Vice Rettore	1,200	1,200
1	Direttore spirituale	800	800
8	Prefetti	500	4,000
8	Camerieri	360	2,880
1	Guardaroba	360	360
1	Cuoco	500	500
1	Sotto cuoco	360	360
1	Dispensiere	300	300
1	Sarto	400	400
1	Portiere	360	360
1	Cassiere	150	150
	Al Rettore spettano inoltre L. 300 per indennità di spese d'ufficio . . .		

Amministrazione.

1	Segretario ragioniere	1,600	1,600
1	Economo cassiere	1,400	1,400
1	Commesso	800	800
1	Custode	500	500

Ginnasio.

1	Direttore del ginnasio . . .	500	500

Gl'insegnanti del ginnasio pareggiato sono retribuiti con lo stipendio prescritto dalle vigenti leggi.

V. D'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. - *G. Baccelli.*

S. E. il Ministro ha dato il seguente ordine di servizio.

Tutti gli affari concernenti: 1. Le biblioteche; 2. Gli economati delle università; 3. La ginnastica; 4. Il personale del Ministero; 5. Le scuole tecniche e ginnasiali; 6. I convitti nazionali, compresi quelli di Anagni e Assisi e gl'istituti per i ciechi e i sordomuti; 7. L'insegnamento primario; 8. Le gallerie; 9. Gl'istituti di belle arti; 10. Il pensionato artistico; 11. I mandati di pagamento saranno trattati dal Sotto-Segretario di Stato, col quale i signori direttori generali e il ragioniere capo dovranno conferire direttamente.

Roma, addì 11 maggio 1896.

Il Ministro — *E. Gianturco*

Viaggi degl'impiegati civili dello Stato.

Dichiarazione di corsa semplice.

Circolare N. 42 — Roma, 14 giugno 1896.

Ai signori capi degli istituti ed uffici dipendenti dal Ministero.

Il R. Ispettorato generale delle strade ferrate, osservando che troppo frequentemente vengono rilasciate da alcuni uffici governativi provinciali dichiarazioni di *sola andata*, senza le indicazioni giustificative, tassativamente prescritte dalle norme in vigore, ha chiesto che questo Ministero provveda perchè più non si ripeta il lamentato inconveniente.

Debbo perciò richiamare i signori capi degli istituti dipendenti da questo Ministero all'esatta osservanza degli articoli 5 e 17 delle norme sui viaggi degl'impiegati governativi, invitandoli a rilasciare dichiarazioni di *corsa semplice* solo nei casi tassativamente stabiliti dall'art. 5 succitato, ed indicando in esse il motivo del viaggio in termini precisi e specificati siccome prescrive l'art. 17 delle norme stesse.

Per il Ministro - *Galimberti.*

Ammissione delle società cooperative di produzione e lavoro agli appalti dei lavori pubblici.

Circolare N. 55 — Roma, addì 24 giugno 1896.

Ai Prefetti delle Provincie, ai Rettori delle Università ed ai Capi degli altri istituti governativi d'istruzione.

L'art. 4 della legge 11 luglio 1889 n. 6216, serie 3ª autorizza le amministrazioni dello Stato a stipulare a licitazione od a trattative private contratti per appalto di lavori con associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite fra operai, purchè il lavoro non superi le 100 mila lire e si tratti di appalti nei quali predomini il lavoro della mano d'opera.

Per l'esecuzione di tale diposizione, il Regolamento approvato con R. Decreto 25 agosto 1890, n. 7040, serie 3.ª, stabilisce le norme, che le società cooperative devono osservare per poter essere ammesse a concorrere ai detti appalti. Il Ministero d'Agricoltura, industria e commercio mi ha comunicato che, in base a queste norme, nelle Prefetture del Regno trovansi presentemente inscritte più di 400 associazioni, le quali possono adire agli appalti di lavori pubblici e lamenta che, non tenendo conto della disposizione sopra accennata, esse non vengono che assai di rado chiamate a concorrere agli appalti di lavori pubblici, affidandosene invece, nella maggior parte dei casi, l'esecuzione ad appaltatori privati.

Ora, essendo vivo desiderio del governo di venire, per quanto è possibile in aiuto alle classi lavoratrici, le cui condizioni poco liete sono ben note, io faccio calda pre-

ghiera alle SS. LL. di non trascurare mai d'ora innanzi di chiamare le società cooperative della provincia, ed occorendo anche delle provincie limitrofe, ad adire agli appalti di quei lavori, ai quali le associazioni medesime possono concorrere in forza delle disposizioni della legge e del regolamento, non ometttendo, nel fare i progetti per detti lavori, di compilare in tempo utile la tabella prescritta dall'art. 9 del regolamento su citato del 23 agosto 1890.

Per il Ministro — *Galimberti.*

Visite medico-legali e collegiali per gl'impiegati civili.

Circolare N. 51 — Roma, addì 18 luglio 1896.

Ai signori Direttori, capi degli istituti ed uffici dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

E' stato fatto osservare dal Ministero della Guerra che dopo la pubblicazione del regolamento 5 settembre 1895, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, le autorità civili si rivolgono per le visite medico legali, quasi esclusivamente agli ospedali militari ed agli ufficiali medici invece che agli ospedali ed alle autorità mediche civili, arrecando così un eccessivo aumento di lavoro agli ufficiali medici, a discapito del loro servizio ordinario.

A rimuovere pertanto l'inconveniente lamentato raccomando ai sigg. Capi degli istituti ed ufficiali dipendenti di volere per l'avvenire, per le visite medico legali, rivolgersi, di regola, a stabilimenti sanitari ed autorità mediche civili; e solo in via affatto eccezionale, agli ospedali e alle autorità mediche-militari, secondo prescrivono gli articoli 45 e 52 del regolamento su citato.

Per il ministro — *Galimberti.*

R. D. concernente i posti di studio nel convitto « Marco Foscarini » di Venezia.

Roma 30 luglio 1896.

I posti semigratuiti esistenti nel convitto « Marco Foscarini » di Venezia in numero di trenta, sono ridotti a 10: dei rimanenti sono formati 10 posti gratuiti in aggiunta ai cinquanta appartenenti allo stesso convitto.

R. D. n. 398 che dichiara convitto nazionale il R. collegio « Maria Luigia » di Parma e provvede all'amministrazione del medesimo.

UMBERTO I, ecc.

Visto il sovrano decreto 20 ottobre 1831;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il R. collegio « Maria Luigia » di Parma è dichiarato Convitto nazionale, conservando lo stesso nome e l'autonomia del suo patrimonio.

Art. 2. — Il Consiglio d'amministrazione si comporrà del Rettore che ne è il presidente; di tre membri eletti rispettivamente nel proprio seno dai Consigli provinciali di Parma e di Piacenza e dal Consiglio comunale di Parma; di una persona nominata dal Ministero dell'istruzione; di un funzionario dell'amministrazione di Finanza designato dall'intendente di Finanza della Provincia di Parma.

Art. 3. — All'amministrazione del Convitto nazionale « Maria Luigia » seguiteranno ad incombere gli stessi oneri sostenuti in addietro, tranne quello degli stipendi

al personale del suo ginnasio, onde, a far tempo dal 1° luglio 1896, cessa di esserle corrisposto l'annuo sussidio di L. 16400 sul bilancio del Ministero dell' Istruzione. Lo Stato concorrerà nelle spese per il mantenimento del Convitto con l'annuo assegno di lire trentaseimila (L. 36000).

Art. 4. — Con altro nostro decreto sarà approvato l'organico degl'impiegati addetti al Convitto nazionale « Maria Luigia ».

Art. 5. — I posti gratuiti lalattensi saranno conferiti per concorso ai soli cittadini di Parma. A tutti gli altri posti gratuiti potranno concorrere tutti i cittadini del Regno.

Art. 6. — In tutto ciò che non è contemplato nel presente decreto si osserveranno le norme stabilite dal Regolamento generale 11 novembre 1888 per i convitti nazionali del regno.

Art. 7. — Il regolamento arganico per il R. Collegio " Maria Luigia ", di Parma, approvato con R. Decreto 4 aprile 1889, è abrogato.

Ordiniamo ecc.

Dato a Torino, addì 11 agosto 1896.

Umberto

V. Il Guardasigilli — *G. Costa.* *E. Gianturco.*

Compilazione delle matrici degli scontrini pei viaggi a prezzo ridotto.

Circolare N. 66 — Roma, 20 agosto 1896.

Ai sigg. Capi degl'istituti e uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Dalle amministrazioni delle società delle strade ferrate e da questo Ministero si è verificato che viene soventi volte trascurato il disposto dell'art. 13 delle norme sulle concessioni D ed E; cioè che le indicazioni scritte, di volta in volta dagli impiegati muniti di libretto, sugli scontrini siano tutte esattamente riportate sulle matrici degli scontrini medesimi.

A rimuovere l'inconveniente lamentato, furono dalle predette società dati ripetuti ordini ai bigliettarii ed ai controllori ferroviarii; ma i continui rapporti che esse ricevono dagli uffici dipendenti, mentre sono prova che il personale ferroviario cerca di far rispettare il regolamento, dimostrano altresì che gl'impiegati dello Stato non si danno generalmente cura di osservare la norma sopracitata.

Debbo perciò pregare le SS. LL. a voler richiamare i dipendenti impiegati all'esatta osservanza dell'art. 13 delle norme predette, avvertendoli che in caso contrario incorrono nel pericolo di vedersi rifiutare dalle amministrazioni ferroviarie il biglietto a tariffa ridotta.

Per il Ministro — *Galimberti.*

Spese per gli alunni dei Convitti nazionali.

Circolare N. 76. — Roma 28 settembre 1896.

Ai Rettori dei Convitti Nazionali.

Non di rado le famiglie si lamentano delle soverchie spese, che, oltre la retta, tocca loro sostenere pel mantenimento dei figli nei Convitti nazionali. Anche ammesso che in tali lamenti sia qualche cosa d'ingiusto od esagerato, il fatto della loro persistenza, nonostante le raccomandazioni dirette più volte in proposito ai rettori dei convitti, mostra che queste raccomandazioni non conseguirono pienamente il loro effetto, e che

occorre provvedere in modo più efficace affinchè gl'inconvenienti lamentati siano del tutto rimossi.

Uno di siffatti inconvenienti, non imputabile ai rettori dei convitti, proviene da ciò che ciascun convitto ha pei convittori una uniforme propria, diversa da quella di tutti gli altri. Onde accade che, se per una ragione qualsiasi, una famiglia deve trasferirsi da una ad altra regione e toglie i figli da un convitto per metterli in un altro, è costretta a rifare per essi la spesa dell'uniforme. A tale inconveniente si può rimediare con facilità; se non d'un tratto, in un periodo di tempo abbastanza breve; e il ministero provvederà scegliendo fra le varie uniformi ora in uso, quella che sembri per tutti i rispetti la più conveniente. L'uniforme scelta sarà sostituita gradatamente in tutti i convitti all'antica a mano a mano che questa sia resa inservibile.

Rimosso così questo inconveniente che colpisce soltanto un piccolo numero di famiglie, resta da provvedere all'altro più grave e comune, che concerne le spese di generale necessità, per le quali ogni alunno deve, a termini dell'art. 59 del regolamento, depositare una somma conveniente quando entra in convitto.

Le istruzioni sul regolamento stabiliscono le norme con le quali deve essere provveduto a tali spese, affinchè l'acquisto degli oggetti sia fatto nel modo più economico e non si consentano ai convittori spese non necessarie. Mentre io richiamo su questo punto l'attenzione dei Rettori dei convitti, desidero acquistare esatta conoscenza dello stato delle cose, per poter giudicare quanto vi sia di vero e di giusto nei lamenti delle famiglie, ed avvisare ai provvedimenti opportuni.

Invito perciò i signori Rettori dei convitti ad inviare con la maggiore sollecitudine al Ministero (direzione generale per l'istruzione secondaria) le seguenti notizie:

1. Somma massima e minima alla quale ammontano in media in un anno le spese di un convittore, da farsi col deposito prescritto dall'art. 59 del regolamento;

2. Specificazione degli oggetti acquistati colle dette somme:

3. Indicazione dei prezzi degli oggetti che si somministrano ai convittori secondo la tabella che deve stare affissa nell'economato.

Naturalmente vi saranno in queste notizie differenze notevoli fra convitto e convitto; ma anche il raffronto potrá suggerire utili consigli e provvedimenti.

Il Ministro — *E. Gianturco.*

N. 583. — R. D. che modifica il ruolo organico dei Convitti Nazionali.

UMBERTO I. ecc.

Veduto il ruolo organico per il personale dei Convitti nazionali, approvato con Nostro decreto del 13 gennaio 1895, n. 85;

Veduto il Nostro decreto in data 11 agosto 1896, con cui il Regio collegio « Maria Luigia » di Parma è convertito in convitto nazionale, conservando l'autonomia del proprio patrimonio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la Pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — A cominciare dal 1º ottobre 1896, alla tabella B annessa al suddetto Nostro decreto del 13 gennaio 1895, sono aggiunti i seguenti posti:

1 posto di rettore collo stipendio di L. 1200 (oltre lo stipendio di preside);
1 posto di censore di disciplina con lo stipendio di L. 2800;
1 posto di direttore spirituale con lo stipendio di L. 2000;
1 posto di economo con lo stipendio di L. 2800;
2 posti d'istitutori con lo stipendio di L. 1700 - L. 3400;
3 posti d'istitutore con lo stipendio di L. 1500 - L. 4500;
4 posti d'istitutore con lo stipendio di L. 1300 - L. 5200.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 30 settembre 1896.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli *G. Costa.* *E. Gianturco.*

Assicurazioni contro i danni degl'incendi.

Circolare N. 84 — Roma, addì 25 novembre 1896.

Ai signori Capi degli uffici dipendenti dal Ministero della P. I.

Occorrendo esaminare se la spesa che annualmente grava sul bilancio dello Stato per assicurazione contro i danni d'incendio ed altri infortunii, si trovi in analogia col profitto che si ritrae riscuotendo gl'indennizzi in caso d' infortunio, è necessario conoscere:

a) quali assicurazioni si trovino attualmente in corso; per quali valori, per qual premio annuo e con quale scadenza;

b) quali danni siensi verificati, anno per anno, pel quinquennio 1891-95 e quali indennizzi sieno stati riscossi.

A tale effetto prego la S. V. di raccogliere con la massima sollecitudine, in conformità dei prospetti tracciati a piè della presente, le notizie desiderate in modo da potere avere tutti gli elementi indispensabili allo studio di cui si tratta, entro il corrente mese.

Per il Ministro — *Galimberti.*

Elenco delle assicurazioni in corso, contro i danni degl'incendi ed altre, la cui spesa viene sopportata dal bilancio dello Stato.

Natura dei beni assicurati	Valore assicurato	Premio annuo che si corrisponde	Capitolo dei bilancio su cui grava la spesa	Anni di durata del corrente contratto di assicurazione	Anno in cui scade l'assicurazione in corso

Elenco dei danni subiti dallo Stato, durante il quinquenio dal 1891 al 1895 e degli indennizzi riscossi in base ai contratti di assicurazione.

Anno in cui ebbe luogo il danno	Natura dei beni danneggiati	Valore approssimativo del danno subito	Somma riscossa come indennizzo
1891			
»			
»			
»			
»			
»			
1892			
»			
»			
»			
»			
1893			
»			
»			
»			
»			
»			

N. B. — I prospetti, anche se negativi, devono essere tracciati su fogli a parte.

Viaggi a prezzo ridotto sulle strade ferrate.

Circolare N. 8. — Roma 8 gennaio 1897.

Ai signori capi degl'istituti ed uffici amministrativi dipendenti dal ministero della pubblica istruzione.

Per norma degli ufficiali dell'amministrazione dipendente si dà qui appresso un estratto delle appendici XIII e XIV delle norme ed istruzioni vigenti sui viaggi suddetti.

Istruzioni :

Nell'allegato N. 2, aggiungere, nella parte relativa alla Rete Adriatica, il viaggio Roma-Perugia, con la deviazione per Terontola ed il maggior percorso di km. 31; e nella parte relativa alla rete Mediterranea, il viaggio Novara Cava Marana, con la deviazione per Milano-Pavia ed il maggior percorso di km. 31.

Nell'allegato n. 14 a pagina 49, cancellare la casa cantoniera di Stroncone con tutte le indicazioni relative.

Per il Ministro — *Galimberti.*

Rendiconti consuntivi dei Convitti nazionali.

Circolare N. 14 — Roma, 21 gennaio 1897.

Ai rettori dei Convitti nazionali.

Nel giudicare i rendiconti giudiziali di taluni Convitti nazionali, la R. Corte dei Conti ebbe ad osservare che vi figurano resti da esigere in misura non lieve per pensioni dovute da convittori, pensioni non solo riferibili all'anno a cui dà nome il conto ma bensì a tempo anteriore; mentre pel disposto dell'art. 59 del regolamento organico sui Convitti nazionali 11 novembre 1888, n. 5887, non troverebbero ragione di esservi.

Rilevò pure che le ingenti somme dei residui attivi e passivi che alla fine di ogni gestione risultano nella maggior parte dei rendiconti, possono far presumere che manchi da parte dei consigli di amministrazione quella solerte vigilanza che valga a contenere i detti residui attivi in misura equa e razionale.

Considerò altresì che coi residui attivi aumentandosi la consistenza del patrimonio, quella non dimostrerebbe il veritiero suo ammontare se si accrescesse, per detti residui, di somme non esattamente liquide e di una certa esazione.

Fermò inoltre ed in ispecial modo la sua attenzione nella parte delle attività patrimoniali in cui si computa il capitale costituito della rendita del 5 0|0 al valore nominale, senza che vi sia il relativo movimento di aumento o diminuzione al corso di borsa di fine d'anno, ed avvertì ugualmente la irregolarità che detta rendita sia costituita da titoli al portatore anzichè nominativa all'ente cui essa appartiene.

Il ministero non può che far sue le osservazioni della R. Corte dei Conti ed invitare le SS. LL. a provvedere perchè ogni irregolarità cessi e siano rimossi quegli inconvenienti, che rendono più gravi a taluni convitti le angustie finanziarie, nelle quali si dibattono.

Per il Ministro - *Chiarini.*

Pagamento a favore dei creditori dello Stato.

Circolare N. 16 — Roma, 30 gennaio 1897.

Ai signori Capi degl'istituti ed uffici amministrativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero del Tesoro, a meglio tutelare l'esecuzione dei pagamenti che dalle singole amministrazioni centrali sono disposti sulle casse erariali a favore dei creditori dello Stato, ritiene opportuno che sopra i relativi mandati venga indicato, oltre il no-

me, cognome e la qualità del creditore, come prescrive l'art. 341 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, anche la paternità del creditore medesimo, la quale indicazione offre il mezzo di viemeglio identificare la persona a di cui favore è stato emesso il mandato di pagamento.

Prego perciò le SS. LL. di tenere presente tale raccomandazione del Ministero del Tesoro, ogni volta che loro occorra di provocare da quest'amministrazione centrale pagamenti pei lavori, forniture od altro.

Pel Ministro — *Galimberti.*

Decorrenza dei decreti di nomine e promozioni degl'istitutori dei convitti nazionali.

Circolare N. 25 — Roma, 15 marzo 1897.

Ai signori Prefetti presidenti dei consigli provinciali scolastici e ai Rettori dei Convitti nazionali.

In seguito ad osservazioni fatte dalla R. Corte dei Conti, intorno alle decorrenze di decreti di nomine e promozioni, il Ministero deve significare agli uffici provinciali scolastici ed ai rettori dei convitti nazionali, che i decreti tanto di nomina che di promozione, degl'istitutori, dovranno sempre portare la data non posteriore alla decorrenza e che le relative deliberazioni dei consigli d'amministrazione dovranno essere in data anteriore a quella dei decreti.

In questa occasione si ricorda ai signori Rettori che la provvisorietà dell' ufficio di istitutore deve terminare sempre con il mese di ottobre (art. 74 istruzioni sul regolamento) e di provvedere in tempo per le proposte di conferma nell'ufficio di provvisorio o di nomina ad effettivo, per evitare eventuali interruzioni sul servizio utile per la pensione.

Pel Ministro — *Chiarini.*

Statistica degli alunni dei convitti nazionali.

Circolare N. 26 — Roma, 15 marzo 1897.

Ai signori Rettori dei convitti nazionali.

Si compiacciano le SS. LL. d'inviare con sollecitudine a questo Ministero un elenco nominativo degli alunni del convitto, distribuiti secondo la scuola e le classi da essi frequentate.

In apposita colonna dell'elenco suddetto si dovrà notare quali giovani godono del posto gratuito, l'autorità che lo ha conferito, la decorrenza e la durata del conferimento e la qualità della fondazione del posto.

p. Il Ministro — *Chiarini.*

Posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali.

Circolare N. 49. — Roma, addì 28 luglio 1897.

Ai RR. Provveditori agli studi e ai Rettori dei Convitti nazionali.

Si avvertono le SS. LL. Ill.me che col venturo anno scolastico il conferimento di tutti i posti gratuiti e semigratuiti messi a concorso nei convitti nazionali sarà fatto per decreto registrato alla R. Corte dei Conti.

In conseguenza, quando verranno trasmessi al Ministero gli atti dei concorsi, oltre i documenti prescritti dal regolamento 11 novembre 1888 all'art. 96, dovranno essere inviati in doppio esemplare anche la relativa deliberazione del consiglio provinciale scolastico e un prospetto indicante le votazioni riportate da tutti i concorrenti con la classificazione per ordine di merito, rappresentata da cifre decimali.

Contemporaneamente, agli effetti dell'art. 113 del citato regolamento, le SS. LL. dovranno trasmettere, pure in doppio esemplare, il risultato degli esami di promozione di tutti gli alunni provvisti di posto gratuito o semigratuito governativo, con una indicazione speciale per quelli che, per due o più anni consecutivi, riportarono nei detti esami meno di 8[10 complessivamente.

Per il Ministro — *Chiarini.*

Norme per le pensioni dei nuovi impiegati.

Circolare N. 52 — Roma, addì 20 agosto 1898.

Ai signori Rettori delle Università, Prefetti Presidenti di consigli scolastici, Provveditori, Capi d'istituti e di amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio u. s. n. 175 fu pubblicato un comunicato relativo alle norme che dovranno regolare dal 1° agosto corrente in poi le pensioni dei nuovi impiegati.

Avendo questo Ministero preso impegno di avvertire tutti gli impiegati, che sono stati o saranno nominati posteriormente al 1° agosto, della diversa condizione giuridica in cui verranno a trovarsi agli effetti della pensione, credo opportuno ripubblicare qui di seguito il suddetto comunicato, affinchè le SS. LL. possano tenere presenti le norme in esso contenute:

« A tenore del disegno di legge per le pensioni degli impiegati nuovi, presentato alla Camera dei deputati col voto favorevole della Giunta generale del bilancio, gli impiegati che entreranno in servizio dal 1° agosto dell'anno corrente saranno soggetti per la pensione alle norme che verranno stabilite nella istruzione di una cassa di previdenza, che ha per fondamento i conti individuali.

« E' quindi legale ed opportuno avvertire gl'impiegati che dal 1° agosto 1897 in poi entrano in servizio dello Stato, che essi non potranno invocare le leggi esistenti sulle pensioni, ma soltanto le nuove norme, che regoleranno la cassa di previdenza ».

Per il Ministro — *Galimberti.*

Indennità di trasferta agli impiegati richiamati dall'aspettativa ottenuta per motivi di salute.

Dal Bollettino 9 dicembre 1897.

La prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza 17 novembre 1897, su quesito mossogli da questo Ministero (direzione generale per le antichità e belle arti), ha stabilito la massima:

Che, per effetto del R. Decreto 1° novembre 1876 n. 3450, agli impiegati richiamati dall'aspettativa, ottenuta per motivi di salute, competa sempre l'indennità di trasferta, e cioè anche quando siano destinati a prestar servizio nella stessa residenza nella quale si trovavano prima di ottenere l'aspettativa.

Tale massima è preceduta dalle seguenti considerazioni:

La Sezione:

Ha considerato che l'art. 6 del R. Decreto 1.° novembre 1876 n. 3450 quando dispone che nessun compenso sia dovuto all'impiegato, richiamato in attività dallo stato di aspettativa per ragioni di famiglia, afferma implicitamente che sia invece dovuto, quando il collocamento in aspettativa fu determinato da ragioni di salute;

Che infatti, con la riferita disposizione, il legislatore ha mostrato, che, senza una esplicita esclusione, anche gli impiegati richiamati dallo stato di aspettativa per motivi di famiglia, avrebbero avuti diritti alla indennità;

Che, conseguentemente, quando al successivo art. 7 si prescrive che l'indennità all'impiegato, richiamato in attività dallo stato di aspettativa per motivi di salute, si doveva calcolare dal luogo in cui riscuoteva l'assegno di aspettativa, al luogo di sua nuova destinazione, si intese non già di distruggere il principio stabilito all'articolo precedente, ma solamente di riferirsi al decreto di richiamo in attività, per stabilire i termini fra i quali deve essere misurata la distanza, ed anche per essere in armonia coll'art. 5 della legge 11 ottobre 1863 n. 1500 sulle aspettative;

Ha considerato d'altronde che, ammettendo la contraria interpretazione, si verrebbe all'assurdo, che quando la destinazione data col decreto di richiamo in attività, fosse stata più prossima che la destinazione abbandonata, al luogo dove si passò l'aspettativa, l'impiegato avrebbe diritto a quella indennità che la legge gli avrebbe negato, se le spese di trasferta per raggiungere la nuova destinazione fossero state maggiori.

Domande per ammissione agli stabilimenti balneo-termali militari.

Circolare N. 30 — Roma, 25 marzo 1898.

Ai signori Capi degl'istituti ed uffici dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Perchè non abbia ad accadere, come già si è verificato in passato, che molti impiegati trasmettano con ritardo la domanda per ammissione agli stabilimenti balneo-termali militari, il Ministro della guerra avverte che tali domande debbono essere inviate all'Ispettorato di sanità militare non oltre il 20 aprile prossimo, corredate dalla prescritta dichiarazione medica.

Delle domande che giungeranno dopo questo tempo, saranno accettate solamente quelle il cui ritardo dipese da assoluta necessità, giusta quanto prescrive il § 36 dell'allegato 2 del regolamento sul servizio sanitario militare. (Norme per il servizio balneo-termale).

Per il Ministro — *Bonardi.*

Indennità di trasloco e di missione.

Ai signori Capi degli istituti ed uffici dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Il Ministero del Tesoro, in data 4 aprile corrente anno e sotto il numero 2263, ha emanato una circolare sulle indennità di trasloco e di missione, che per norma di tutti gli uffici dipendenti qui si riporta per intero:

« Su quesito proposto dalla Presidenza del consiglio dei ministri in seguito ad una questione sollevata dalla Corte dei conti sulla interpretazione da darsi ai regi decreti 25 agosto 1863, n. 1446, e 1° novembre 1876, n. 3450, il consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 10 marzo u. s., ha opinato che dalle indennità per i viaggi fatti, tanto sulle ferrovie che sui piroscafi, dagli impiegati in missione o da quelli traslocati da una ad altra residenza, si debba dedurre la somma risparmiata per qualsiasi concessione di viaggi gratuiti o a prezzo ridotto.

« In conformità pertanto di tale parere resta abrogata la circolare a stampa di questo Segretario generale in data 1° febbraio 1893, n. 1273, per la parte che riguarda la facoltà concessa agl'impiegati, senza che ciò dia motivo a ritenute sulle indennità loro dovute, di valersi nei viaggi di quelle facilitazioni di prezzo che le amministrazioni ferroviarie mettono a disposizione di tutti i viaggianti (pag. 3, § c), e viene fatto obbligo a tutti indistintamente gl'impiegati viaggianti per ragioni di servizio, compresi quelli sprovvisti del libretto ferroviario, di produrre a corredo delle specifiche delle indennità predette gli scontrini, dai quali deve risultare, viaggio per viaggio, se vennero usati biglietti ordinarii, circolari o di andata e ritorno.

« Dalla presente circolare, di cui si attende un cenno di ricevimento, i signori

capi di amministrazione e di ufficio daranno comunicazione al personale da essi dipendente perchè si attenga rigorosamente a quanto ivi è prescritto ».

Pel Ministro - *S. Frola.*

Rimborso delle spese di viaggio agl'impiegati trasferiti o in missione.

Circolare N. 38 — Roma, 15 aprile 1898.

Ai signori capi degl'istituti ed uffici amministrativi dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Il Consiglio di Stato a sezioni riunite, in merito al quesito: se agl' impiegati in missione o trasferiti da una ad altra residenza sia dovuto in ogni caso il rimborso della spesa di viaggio in ferrovia secondo la tariffa normale, o se si debba detrarre la somma risparmiata per riduzione dei prezzi o gratuità dei biglietti ferroviari, ha opinato, nell'adunanza del 10 marzo 1898: « che dalle indennità per i viaggi fatti tanto sulle ferrovie che sui piroscafi dagl'impiegati in missione o da quelli traslocati da una ad altra residenza, si debba dedurre la somma risparmiata per qualsiasi concessione di viaggi gratuiti o a prezzo ridotto.

Per il Ministro — *Bonardi.*

Insegnanti, funzionari e salariati, che da istituti comunali e provinciali passarono in servizio di istituti governativi.

Circolare N. 49 — Roma, 16 maggio 1898.

Ai Capi degl'istituti governativi d'istruzione secondaria classica, tecnica e normale.

I signori presidi e direttori di r. licei e r. ginnasi; r. istituti tecnici e r. scuole tecniche; direttori e direttrici di r. scuole normali e rettori di convitti nazionali, sono pregati di mandare sollecitamente al Ministero (direzione generale dell'istruzione secondaria) un prospetto conforme al seguente modulo, fornendo con la massima sollecitudine le indicazioni in esso accennate relativamente agl'insegnanti, funzionari e salariati, che, prima di entrare, sia per concorso, sia per chiamata, in servizio governativo, ebbero uffici in istituti comunali o provinciali.

Per il Ministro — *Chiarini.*

Viaggi a prezzo ridotto sulle ferrovie.

Circolare N. 70. — Roma, 17 agosto 1898.

Ai signori Capi degli istituti ed uffici dipendenti dal ministero dell'istruzione.

Per norma degli ufficiali dell'amministrazione dipendente si dà qui appresso un estratto dell'appendice XX delle norme ed istruzioni vigenti sui viaggi a prezzo ridotto sulle strade ferrate.

Norme e condizioni :

Art. 6. — Al termine di questo articolo porre un asteristico (*) con la seguente annotazione a piè di pagina :

1. (*) In via eccezionale è stato ammesso che gli onorevoli Ministri e Sotto Segretari di Stato possono far viaggiare a prezzo ridotto le proprie persone di servizio fino al numero di tre per ciascuna famiglia.

2. Nella tabella n. 25, pubblicata con la 18.ª appendice, aggiungere all' intestazione dell'ultima parte " R. Educatori femminili ,, le parole " di Napoli ,,.

ALLEG. N. 2. — Elenco dei viaggi che possono essere effettuati seguendo una via diversa da quella più breve, coll'indicazione delle deviazioni ammesse.

Nella parte relativa alla Rete Adriatica aggiungere il viaggio Bologna-Foligno, con la deviazione per Firenze Terontola ed il maggior percorso di km. 22.

Nella parte relativa alla rete Mediterranea aggiungere il viaggio Castagnole Lanze-San Pier d'Arena, con la deviazione per Alessandria ed il maggior percorso di hm. 27.

Nella parte relativa alla rete Sicula aggiungere i seguenti viaggi:

Palermo-Modica, deviazione per Vallelunga Bicocca, maggior percorso km. 79.

Palermo-Ragusa, deviazione per Vallelunga Bicocca, maggior percorso km. 79.

Per il ministro — *Costantini.*

N. 407 — R. D. sulla nomina degl'Istitutori nei Convitti nazionali.

UMBERTO I ecc.

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725, e il decreto legislativo del Nostro Luogotenente generale per le provincie napoletane, in data 10 febbraio 1861;

Veduto il regolamento per i convitti nazionali, approvato col Nostro decreto 11 novembre 1888, n. 5887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la P. I.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Gli istitutori nei convitti nazionali sono nominati dal Nostro Ministro predetto, tra coloro che posseggono la patente elementare di grado superiore, o la licenza liceale, o d'istituto tecnico; non abbiano superato l'età di anni trenta, e per condizioni fisiche e morali, siano giudicati idonei a tale ufficio. Coloro che sono nominati istitutori, debbono compiere un anno di prova, dopo il quale possono conseguire la nomina di istitutori effettivi.

ART. 2. — Sono abrogati gli articoli 38 e 74 del regolamento 11 novembre 1887, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Torino, addì 11 settembre 1898.

UMBERTO.

V. il Guardasigilli - C. Finocchiaro Aprile

G. Baccelli.

Decreto ministeriale che approva il regolamento organico del Collegio convitto nazionale di Fano.

Il Ministro della pubblica istruzione

Veduto il decreto 20 dicembre 1860 del R. Commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche, col quale vennero assegnati al collegio nazionale da istituirsi in Fano i beni ex gesuitici esistenti in quella città;

Veduto il progetto di regolamento per il predetto collegio nazionale proposto dal consiglio comunale della città ed approvato dal consiglio provinciale scolastico;

Veduto l'art. 239 della legge 13 novembre 1859;

Decreta:

È approvato il regolamento organico del collegio convitto nazionale di Fano, allegato al presente decreto.

Roma, lì 27 settembre 1898.

Per il Ministro - *Costantini.*

REGOLAMENTO

—

Art. 1. — Il collegio convitto dà ai giovani una educazione morale, intellettuale, e fisica, atti a renderli degni cittadini di una patria libera e civile.

L'educazione morale intende a formare il carattere, svolgendo il sentimento del dovere, l'amore alla virtù, alla famiglia, alla patria ed alle istituzioni che ci governano. L'educazione intellettuale, mercè lo studio, intende a formare cittadini atti ad ogni civile disciplina e di giovamento e decoro del consorzio umano. L'educazione fisica provvede a conformare l'uomo vigoroso e pronto alla difesa della patria.

Art. 2. — Oltre gli insegnamenti comuni agli alunni esterni, che frequentano le stesse scuole liceali, ginnasiali e tecniche, nel convitto sono insegnamenti esclusivi per i convittori, parte obbligatorii e gratuiti, parte facoltativi e retribuiti.

Sono obbligatorii e gratuiti gli insegnamenti dei corsi elementari, della calligrafia, del disegno, del ballo, della ginnastica, del canto corale, delle teorie militari, con le necessarie esercitazioni, compresovi il tiro a segno, della scherma e del nuoto.

Il tiro a segno sarà riservato agli alunni della 5ª ginnasiale, della 3ª tecnica e delle classi liceali.

Sono facoltativi e retribuiti gli insegnamenti delle lingue straniere che non si professano nelle scuole secondarie frequentate dai convittori, della musica, dell'equitazione.

L'orario degli insegnamenti interni sarà fissato dal capo del convitto.

Commissione direttiva ed amministrativa.

Art. 3. — Il convitto è sorvegliato da una commissione di sei membri, la quale assume il titolo di *Commissione direttiva ed amministrativa del convitto* ed è composta del rettore del convitto, di due delegati del Governo, di due cittadini e del sindaco, o di un assessore anziano a ciò delegato, che ne è di diritto il presidente.

I due cittadini che saranno eletti dal consiglio restano in carica tre anni.

Alle adunanze della commissione assiste anche l'economo-cassiere, in qualità di Segretario, ma senza voto.

Verificandosi, durante il triennio della durata in carica, la cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei membri elettivi, il consiglio comunale, nella più prossima tornata, ne farà la surrogazione, per il tempo che rimane a compire il triennio.

Il consiglio, nella sua prima adunanza, elegge nel suo seno il vice presidente.

Art. 4. — La commissione, oltre ad avere l'alta direzione del convitto, cura la redazione e l'osservanza dei regolamenti interni, giudica definitivamente sulle ammissioni dei giovani nel convitto e sulla loro espulsione, propone alla Giunta municipale le modificazioni al presente statuto quando le creda necessarie, e provvede a tutte le vertenze non contemplate nel presente regolamento.

Art. 5. — La commissione propone al Consiglio municipale il licenziamento degli impiegati colpevoli od inetti, e, in casi urgenti, ha facoltà di sospenderli, facendone immediato rapporto alla Giunta comunale. Gli inservienti dipendono direttamente dal rettore, il quale può punirli, e, sotto la sua responsabilità, anche licenziarli, con l'obbligo di riferirne alla Commissione direttiva.

Art. 6. — La Commissione si aduna almeno una volta al mese per invito del presidente. Nei casi urgenti si aduna straordinariamente su domanda di due consiglieri e per invito anche del rettore. Per validità delle adunanze basta l'intervento di tre consiglieri. A parità di voti ha la preponderanza quello del presidente.

Art. 7. — La Commissione entro i mesi di ottobre e novembre di ogni anno forma il bilancio di previsione, ed, entro i mesi di febbraio e di marzo, il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Così l'uno come l'altro debbono essere approvati dal

Consiglio comunale. La commissione si dà cura di esaminare se tutte le entrate sienò state riscosse con regolarità ed alle scadenze da esso consiglio determinate; se siano stati compiuti a tempo e bene gli atti prescritti contro i debitori morosi; se tutte le spese siano state fatte con parsimonia, secondo gli ordini da esso manifestati per provvedere essenzialmente ai bisogni materiali dell'istituto, sindaca ogni mese i conti dell'economo, delibera sulle situazioni mensili di cassa, esaminando i registri e le carte contabili ed enumerando il denaro.

Inoltre esamina e discute lo stato di chiusura di cassa, determina le variazioni avvenute durante l'esercizio per ogni singola categoria, così dell'entrata come della spesa del bilancio di previsione, indicandone le ragioni, e stabilisce quali realmente debbono essere le risultanze del bilancio definitivo. Provvede alle entrate ed alle spese, regola gli acquisti, le vendite, gli appalti, ecc.

Art. 8. — Ogni atto relativo all'amministrazione del convitto non ha valore legale se non è sottoscritto da uno dei membri elettivi della Commissione.

Art. 9. — Il segretario ha la direzione e custodia dell'ufficio della commissione, redige i verbali delle deliberazioni, che saranno sottoscritti da coloro che vi presero parte, invia le lettere di convocazione ai membri della Commissione, giusta l'invito del presidente, e compila i documenti tutti relativi all'ufficio della Commissione.

Il libro dei verbali, non appena riempito sarà dal segretario consegnato al sindaco il quale lo passerà all'archivio municipale.

Nell'archivio del convitto dovrà esservi un indice dei verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione.

Ogni anno dovranno ugualmente essere consegnate all'archivio del Comune tutte le carte riflettenti l'amministrazione.

Art. 10. — La commissione è rappresentata ordinariamente nel convitto da un suo membro, il quale per turno assume per un mese l'ufficio di deputato di sorveglianza, comunicando poi alla fine del suo turno ai propri colleghi i provvedimenti che credesse utili al migliore andamento del convitto.

Il deputato di turno dovrà, per qualunque osservazione, rivolgersi al rettore, se si tratti di disciplina, all'economo se di amministrazione.

Art. 11. — Alla fine di ogni bimestre la commissione, sulla scorta dei rapporti mensili del rettore e di quelli del deputato di sorveglianza, redige uno stato dimostrante il progresso nella educazione e nella istruzione dei giovani, e le condizioni della loro salute. Tale stato sarà comunicato per mezzo del rettore alla giunta municipale e alle famiglie dei convittori.

Personale.

Art. 12. — La Commissione spiega nel Convitto la sua azione direttiva ed amministrativa mediante il seguente personale:

a) rettore, *b*) censore, *c*) economo contabile, *d*) direttore spirituale, *e*) istitutori maestri, muniti di patente elementare superiore, *f*) istitutori effettivi, muniti di patente elementare inferiore o altro titolo equipollente a giudizio della commissione, *g*) guardaroba, *h*) inservienti.

Tutte le nomine, ad eccezione di quella degli inservienti, sono fatte in seguito a concorso. Quella del personale appartenente alle categorie a, b, c, d, e, f, g, sono riservate al Consiglio comunale e debbono essere approvate dal Consiglio provinciale scolastico. I soli inservienti, categoria h sono nominati dalla commissione, su proposta del rettore.

Il rettore dovrà avere almeno l'abilitazione in una delle materie attinenti l'insegnamento secondario, e preferibilmente superiore, esclusa quella nel disegno e nella calligrafia, volendosi che la cultura del rettore superi quella degli altri insegnanti dell'istituto.

Art. 13. — Gl'impiegati nominati dal consiglio hanno i diritti e i doveri di tutti gli altri impiegati in pianta del Comune; gli inservienti sono sottoposti alle condizioni che saranno determinate dalla commissione.

Rettore.

Art. 14. — La direzione del convitto sotto la vigilanza della Commissione, del presidente del Consiglio scolastico e del R. provveditore agli studi, è affidata al rettore coadiuvato da un censore di disciplina.

Art. 15. — Il rettore, solo capo e mallevadore del buon andamento del convitto ha l'autorità esecutiva di ogni legge, regolamento e disposizione della commissione, modera la disciplina e gl'insegnamenti interni e indirizza tutti gl' impiegati che gli sono subordinati, allo adempimento dell'ufficio loro assegnato. Nessuno dei subalterni potrà uscire straordinariamente dal convitto senza sua licenza.

In caso di riconosciuta urgenza, egli potrà concedere loro licenze, che non oltrepassino la durata di tre giorni, riferendone alla commissione.

Art. 16. — Compila il regolamento interno del convitto da essere poi discusso dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 17. — A mezzo dell'economo provvede alle spese giornaliere, stipula coi rivenditori i contratti già deliberati dal consiglio d' amministrazione, vigila all' esatto adempimento dei contratti stessi, e cura la regolarità dei libri dei conti.

Art. 18. Veglia alla custodia di quanto trovasi nel convitto.

Art. 19. — Vigila in modo particolare sulle buone creanze, sulla disciplina, sulla moralità e sul profitto degli alunni, e procura di tener vivo nell'animo loro l' affetto per la famiglia.

Egli solo ha relazione con le famiglie, con i rappresentanti di esse, coi tutori, ed ogni due mesi dà loro ragguaglio per iscritto della condotta, del profitto dei giovani, e, in caso di gravi mancanze e di gravi malattie, ne dà loro sollecito avviso, informandone contemporaneamente il deputato di turno.

Art. 20. — Di tratto in tratto verifica se ogni alunno tiene in assetto il proprio corredo. Visita di frequente le compagnie, indagando quali provvedimenti occorrano per la sanità ed igiene degli alunni; assiste frequentemente alle lezioni interne per assicurarsi come esse sono impartite e del profitto che i giovani ne ritraggono.

Art. 21. — Deve procurarsi dai direttori delle scuole le relazioni bimestrali sul portamento, sugli studii, sul profitto di ciascun convittore, e curare l'orario del convitto sia in perfetto accordo con quelli delle scuole diverse.

Il rettore, essendo pure il direttore delle scuole elementari interne, ha stretto obbligo di procurare il loro incremento col sorvegliare l'azione dei diversi maestri, col tenere in regola i registri e col dare ai parenti informazioni relative al progresso degli studi degli alunni, anche esterni nel caso che fossero ammessi alle scuole interne.

Art. 22. — Legge ogni giorno, presente il censore di disciplina, le relazioni degli istitutori e dei maestri sulla condotta degli alunni, e prende i provvedimenti opportuni.

Nei giorni di festa tiene conferenze con tutti gli alunni, presenti gli istitutori e il personale del Convitto, sul modo di condursi fra loro con gli estranei e coi superiori e raccomanda l'igiene, dandone le norme principali.

Art. 23. — Nelle adunanze mensili della commissione direttiva riferisce sull'andamento morale, disciplinare ed economico del convitto.

Art. 24. — Il rettore ha l'obbligo di risiedere nel convitto, dal quale non potrà allontanarsi un'intiera giornata senza darne avviso al deputato di sorveglianza. Per assenze maggiori dovrà ottenere licenza dalla commissione.

Art. 25. — Il rettore ha diritto allo stipendio annuo di L. 2500, ad un decente alloggio mobiliato per sè solo, all'uso della biancheria da tavola e da letto ed al vitto uguale a quello dei convittori.

Pel tempo nel quale, con permesso della commissione, fosse autorizzato a non risiedere nel convitto, non avrà diritto ad alcun risacimento di spese, o indennità, sia di vitto, sia di alloggio.

ART. 26. — Provvede ai reclami che potessero fargli per le vivande, ispeziona la cucina, visita gli alunni nelle loro ricreazioni, e disigna loro le passeggiate straordinarie e le passeggiate militari.

Censore di disciplina.

ART. 27. — Il censore sarà scelto tra i concorrenti celibi preferibilmente e sarà munito almeno di patente elementare superiore.

ART. 28. — Fa le veci del rettore tutte le volte che questi si trovi legittimamente impedito nell'esercizio del suo ufficio.

Il censore non può assentarsi dal convitto senza il permesso del rettore.

E' sempre obbligatoria la presenza del rettore, o del censore in convitto.

Al censore non sarà permesso in alcun caso d'alloggiore fuori del convitto.

ART. 29. — Sotto la sua cura speciale, è posta l'infermeria; assiste alle visite del medico e del chirurgo; veglia alla esecuzione delle ordinazioni loro, provvede, d'intesa col rettore, quanto occorre ai malati.

ART. 30. — Vigila, sotto l'indirizzo del rettore, alla disciplina degli alunni, degli istitutori, dei famigli, ed all'osservanza del regolamento interno, dell'orario, ecc.

Scrive i castighi inflitti ai convittori in apposito registro, che presenterà ogni mese, per mezzo del rettore al consiglio direttivo.

Cura la nettezza così delle persone, come dell'istituto.

ART. 31. — Ha particolare cura che vengano scrupolosamente eseguite tutte le attribuzioni affidate al portiere, e, nella notte, tiene presso di sè le chiavi delle porte del convitto.

ART. 32. — Sopraintende agli istitutori in tutto che si riferisca alla educazione degli alunni, li consiglia, li indirizza, ed in caso di mancanza, ne riferisce al rettore.

ART. 33. — Se gl'istitutori sono assenti per legittimo impedimento, ha obbligo di supplirli tanto nelle attribuzioni ordinarie, quanto nell'insegnamento.

ART. 34. — Visita di giorno e di notte le camerate e i dormitori; assiste al coricarsi e al levarsi degli alunni; è presente così all'andata degli alunni alle scuole pubbliche annesse all'istituto e alle lezioni interne, come al loro ritorno da esse, si assicura che gli alunni abbiano eseguito regolarmente i loro compiti scolastici, e sorveglia i bagni, l'uso dei quali deve essere frequente in tutte le stagioni.

ART. 35. — Custodisce gli attrezzi ginnastici, vigila la distribuzione e conservazione del corredo degli alunni, e cura la regolarità dei rispettivi registri, accertandosi di quando in quando personalmente che nella guardaroba gli oggetti siano tenuti a dovere, e non ne manchi alcuno. Dá avviso al rettore quando il corredo di qualche alunno lasci a desiderare circa la politezza e la convenienza.

ART. 36. — Riceve in iscritto le richieste e i reclami degli alunni, e li consegna al rettore per i relativi provvedimenti. Non si potrà allontanare un sol giorno dal convitto senza il permesso del rettore, per un'assenza maggiore, il permesso dovrà essere conceduto dalla commissione.

Oltre al vitto, ha diritto ad una camera mobiliata, al servizio di biancheria e allo stipendio di L. 1200.

Economato e contabilità.

ART. 37. — La persona scelta all'ufficio di economo dovrà dare una cauzione (esclusa quella personale) non inferiore a L. 2000.

ART. 38. — L'economo è il capo dell'amministrazione del convitto; ne ha in con-

segna tutti i beni mobili, e risponde di ogni sua azione alla commissione direttiva, dalla quale dipende immediatamente.

Art. 39. — Compila i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 40. — Riscuote le rette trimestrali dei convittori, anticipate; esige, ogni altro credito spettante all'amministrazione del convitto, eseguisce il pagamento dei mandati sottoscritti dal rettore e dal consigliere di turno, rispondendo personalmente dei pagamenti fatti in altra maniera.

Art. 41. — Tiene la contabilità, secondo il sistema razionale del giornale mastro col relativo svolgimento.

Art. 42. — Vigila ogni specie di provvista, così generale dell'istituto, come particolare dei convittori, notando tutto in apposito registro.

Art. 43. — Provvede a tempo all'occorrente per vitto, e ad ogni altra cosa necessaria, cura le masserizie e gli arredi, e vigila che i diversi locali non deteriorino, e che i lavori di riparazione sieno eseguiti regolarmente e secondo le norme stabilite dai capitolati.

Art. 44. — Per tutte le provviste e spese, che si effettueranno a mezzo di buoni, e che poi verranno pagate con assegni, l'economo deve usare ogni cura, cercando il vantaggio dell'istituto.

Art. 45. — Entrando in carica, prende in consegna, con apposito inventario contrattato, tutti gli oggetti mobili del convitto, ne cura la conservazione, e nota i deperimenti.

Art. 46. — Sorveglia la guardaroba per quanto concerne la custodia della biancheria appartenente al convitto, che consegnerà, contro ricevuta, al guardarobiere responsabile.

Art. 47. — Cura l'esatto e regolare servizio di cucina e del refettorio; affinchè non avvengano dispersioni e sciupi; e tutto riesca al migliore e più abbondante confezionamento dei cibi.

Presiede alla dispensa e divisione del vitto fatta dal capo-cuoco.

Art. 48. — L'ultimo giorno di ogni mese paga gli stipendi, rimanendo responsabile di qualsiasi anticipazione.

Art. 49. — Il suo stipendio è di L. 1200, ed ha diritto al vitto, e, se preferisce alloggiare nell'istituto, anche ad una camera ammobigliata e al servizio di biancheria ed imbiancatura, al pari del rettore e del censore.

Rinunziando a qualcuno di tali assegni, non ha diritto a verun corrispettivo od indennità.

Art. 50. — Tutte le somme riscosse per conto del convitto, debbono essere rinchiuse in una cassa forte, dove si conservano tutti gli altri titoli e valori di proprietà del convitto stesso.

Il consiglio d'amministrazione però dispone che le somme eccedenti il bisogno sieno depositate presso qualche istituto di credito riconosciuto dal Governo.

La cassa avrà tre chiavi diverse: una presso l'economo, una presso il rettore e una presso il consigliere deputato di turno.

Ai bisogni giornalieri servirá un'altra cassa con una sola chiave, conservata dall'economo, nella quale non si depositerá una somma superiore a quella fissata dal consiglio d'amministrazione.

Direttore Spirituale.

Art. 51. — Il direttore spirituale è nominato con l'assegno di L. 250 annue, al principio dell'anno scolastico, dalla commissione amministrativa.

Risiede fuori del convitto.

Ha l'obbligo di celebrare la messa, nell'ora stabilita dall'orario, ogni domenica e giorno festivo. Istruisce nel catechismo i giovani che devono compiere l'atto della comunione.

Non presterà l'opera sua di confessore presso gli alunni: per questo ufficio saranno sempre chiamati sacerdoti estranei al convitto.

Istitutori.

Art. 52. — Gl'istitutori maestri dovranno almeno avere la patente elementare superiore, ovvero la licenza liceale, o quella dell'istituto tecnico.

Art. 53. — Posti ad immediato contatto degli alunni, li invigilano tutto il tempo che questi non sono nella scuola, curando in particolar modo quanto riguarda la morale e fisica educazione di essi. Con l'esempio e con la parola debbono farsi a loro specchio di buon costume e di gentili maniere, e, studiandone il carattere, cercheranno di correggerne i difetti.

Agli istitutori è assolutamente vietato di fumare nel convitto e a passeggio con i convittori. Egual divieto è fatto ai famigli, agli alunni, agli altri ufficiali tutti del convitto e alle persone estranee.

Art. 54. — Riferiranno giornalmente al rettore sulla condotta in generale degli alunni delle proprie squadre e su tutti i particolari che riguardano l'indole speciale di ognuno.

Art. 55. — Curano che gli alunni mantengano la disciplina nella ricreazione e nel passeggio, ed il raccoglimento durante lo studio.

Art. 56. — Ogni istitutore sorveglia una squadra non maggiore di 20 alunni.

Art. 57. — Gli istitutori dormono nella stessa camerata dei convittori, siedono alla stessa mensa e mangiano gli stessi cibi.

La mattina si levano i primi, la sera si coricano gli ultimi; nè mai, nella notte e nelle passeggiate, abbandonano gli alunni.

Art. 58. — Hanno cura di distribuire ai convittori i libri e gli oggetti di cancelleria, tenendone nota e assicurandosi che nessun allievo consumi più del bisogno. Avvezzano i giovani all'ordine, alla accuratezza ed alla economia.

Art. 59. — Gli istitutori maestri avranno l'obbligo speciale dell' insegnamento alle 5 classi elementori, insegnamento che impartiranno nelle scuole del convitto.

La scuola elementare interna è soggetta alla sorveglianza dell'autorità scolastica a termini di legge, e dovrà essere condotta secondo i programmi governativi.

Art. 60. — Gli istitutori maestri avranno lo stipendio di L. 1000 annue, gli istitutori non maestri L. 550 annue. Inoltre tutti godranno del vitto comune ai convittori, dell'uso di un letto, del servizio di biancheria di letto e da tavola, di stiratura, di imbiancatura e rammendatura.

La nomina degli istitutori effettivi sarà fatta dal consiglio comunale.

Art. 61. — In caso di mancanze, possono essere inflitte agli istitutori le punizioni seguenti:

a) rimprovero in privato, per parte del rettore o del consiglio di disciplina;

b) ammonizione alla presenza del consiglio amministrativo;

c) sospensione temporanea, per la durata non maggiore di 15 giorni, dallo stipendio;

d) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, ed allontanamento immediato dal convitto, pel tempo che sarà fissato dalla commissione amministrativa e che non potrà mai eccedere 60 giorni;

e) destituzione per deliberazione del consiglio comunale, su proposta del rettore e della commissione amministrativa.

Le punizioni indicate con le lettere *c* e *d* saranno inflitte dalla commissione amministrativa, che ne informerà immediatamente la giunta municipale.

Della punizione inflittagli dal consiglio di amministrazione, l' istitutore effettivo potrà appellarsi al consiglio comunale, che giudicherà, e l'istitutore maestro, anche al consiglio scolastico provinciale.

Guardaroba.

Art. 62. — Il guardaroba ha l'obbligo di prendere in consegna tutti gli oggetti in biancheria e vestiario; li annota in apposito registro, rilasciandone ricevuta, e ne è il solo responsabile.

Ha l'obbligo di provvedere, a spese degli alunni, alla rammendatura della biancheria e dei vestiti; e di tenere esatto inventario, curandone la nettezza e la conservazione, della biancheria del convitto, delle coperte, tende, ecc.

Art. 63. — Ogni mese, con apposito rapporto al rettore, farà conoscere gli oggetti scaduti e fuori d'uso di ciascun convittore, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 64. — Avrà una retribuzione di L. 720 annue senza vitto nè alloggio.

Art. 65. — Gli sarà trattenuta una parte dello stipendio per cauzione, fino alla concorrenza di L. 200.

Inservienti.

Art. 66. — Il personale di servizio è nominato dalla commissione amministrativa su proposta del rettore, il quale avrà cura di sceglierlo fra le persone di specchiata condotta, abili, robuste e preferibilmente celibi.

Art. 67. — Il numero delle persone di servizio sarà in relazione dei bisogni del collegio, avuto riguardo alle esigenze di una benintesa economia.

Art. 68. — I camerieri dipenderanno direttamente dal rettore, il cuoco, il sottocuoco, oltre che sotto la sorveglianza del rettore, saranno anche alla dipendenza dell' economo.

Art. 69. — Gl'inservienti in generale sottostaranno a tutti quei regolamenti, ordini e disposizioni che di volta in volta saranno emanati dal rettore per il migliore andamento del convitto. Oltre il rimprovero da parte di qualunque superiore, ai famigli potranno essere applicate dal rettore le punizioni seguenti:

a) ammonizione avanti al consiglio d'amministrazione;

b) multa non eccedente in complesso L. 10 mensili;

c) allontanamento dal convitto e sospensione dal salario;

d) espulsione anche immediata, con l'obbligo di riferirne alla commissione amministrativa.

Art. 70. — Dovranno tenere sempre un contegno rispettoso, verso tutti, e riservato verso i convittori.

Art. 71. — E' loro proibito, sotto pena di espulsione, di tenere danaro dei convittori, e di ricevere mance dagli stessi o dai loro parenti.

Disposizioni transitorie.

Art. 72. — La commissione amministrativa curerà l'applicazione del presente regolamento, in quanto sia conciliabile coi diritti acquisiti e coi riguardi dovuti al personale oggi addetto al collegio convitto.

Art. 73. — Agli impiegati attualmente in servizio, che verranno conservati in virtù del precedente articolo, non si faranno variazioni di stipendio.

N. 568 — R. D. che approva il regolamento per i convitti nazionali.

UMBERTO I, ecc.

Vedute le disposizioni contenute nel capo VI del titolo III della legge organica 13 novembre 1859, n. 3725;

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1888, n. 5887, col quale fu approvato il regolamento per i convitti nazionali;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' approvato il regolamento per i convitti nazionali unito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2. — Sono abrogati il regolamento per i convitti nazionali, approvato col Nostro decreto 11 novembre 1888, n. 5887, ed ogni altra disposizione contraria a quella del regolamento approvato col presente decreto.

Rimane in vigore il decreto reale 11 agosto 1896 pel r. collegio « Maria Luigia » di Parma.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1898.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli — *C. Finocchiaro-Aprile* *Baccelli.*

Regolamento per i convitti nazionali.

Art. 1. — I convitti nazionali hanno per fine di dare ai giovani una educazione atta a renderli cittadini virtuosi, colti e forti.

Art. 2. — Gli alunni dei convitti nazionali, che abbiano compiuti gli studi elementari, devono seguire i corsi secondari classici o tecnici di 1° o 2° grado. Altri insegnamenti avranno nel convitto stesso, dei quali alcuni obbligatori e gratuiti, gli altri facoltativi e a pagamento.

Sono obbligatori e gratuiti gl'insegnamenti dei corsi elementari, della calligrafia, del disegno, della educazione fisica, degli esercizi militari, compreso il tiro a segno, e del nuoto.

Sono facoltativi e a pagamento gl'insegnamenti delle lingue straniere, della musica, e gli esercizi di scherma e di *sport*, non compresi tra gli obbligatorii.

L'orario degli studi interni viene stabilito dal capo dell'istituto.

Art. 3. — L'istruzione religiosa è affidata ad un sacerdote, il quale ha l'obbligo di celebrare la messa nei giorni festivi nell'oratorio del convitto, e di compiere tutti gli altri uffici religiosi propri del suo ministero.

Per gli alunni non cattolici provvederanno le famiglie a loro spese, presi all'uopo gli opportuni accordi col rettore.

Art. 4. — Ogni convitto deve avere una biblioteca per uso degl'istitutori e degli alunni.

Capo I.

Del Rettore.

Art. 5. — La direzione ed il governo del convitto sono affidati al rettore: a lui appartiene tutta l'autorità disciplinare.

Nei convitti, ai quali è annesso un istituto d'istruzione secondaria il capo dell'istituto può anche tenere l'ufficio di rettore.

Art. 6. — Il rettore risponde del buon andamento del convitto.

Vigila sopra tutto ciò che riguarda gli studi, i costumi e la disciplina; è investito dell'autorità esecutiva d'ogni legge, regolamento e ordine superiore.

Come presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza giuridica dell'istituto. Vigila in tutti i servizi amministrativi e ne riferisce al consiglio stesso.

Ha obbligo di alloggiare nel convitto e, se non abbia famiglia e non sia esentato per causa d'infermità, deve, insieme col censore, sedere a mensa coi convittori.

Salvo il caso d'infermità, è vietato ogni trattamento di mensa speciale pel rettore, pel censore, e per qualunque altra persona addetta al governo del convitto.

ART. 7. — Il rettore compila il regolamento interno, adottandolo al luogo, alle persone, ed alle circostanze: lo sottopone al consiglio scolastico provinciale, che, dopo averlo esaminato, lo rimette al Ministero per la definitiva approvazione.

ART. 8. — Propone al Ministro, sentito il consiglio d'amministrazione, il sacerdote incaricato dell'insegnamento religioso, e propone al consiglio scolastico la nomina delle persone idonee per gl'insegnamenti del disegno, della educazione fisica, degli esercizi militari, della scherma, delle lingue estere e della musica.

Nomina e licenzia le persone di servizio.

ART. 9. — Il rettore può ammonire e sospendere sino ad un mese il personale di governo del convitto, salvo il ricorso al Ministero, che dovrà sempre essere informato dei provvedimenti presi.

Il Ministro potrà in ogni caso, d'ufficio o in seguito a rapporto del rettore, prendere i provvedimenti disciplinari, che giudicherà necessari pel buon andamento dello istituto.

ART. 10. — Per gravi ed urgenti bisogni di famiglia il rettore può concedere al personale del convitto, in una o più volte, fino a dieci giorni di licenza.

ART. 11. — Il rettore corrisponde col Ministro per mezzo del Regio Provveditore agli studi, salvo casi urgenti, nei quali può corrispondere direttamente, purchè ne informi con sollecitudine il Provveditore stesso.

ART. 12. — Stipula i contratti e ne vigila l'esatto adempimento. Per mezzo dell'Economo provvede alle spese giornaliere e alle provviste necessarie, già deliberate dal consiglio di amministrazione.

Ha cura della biblioteca e d'ogni altra suppellettile scientifica del convitto.

Raccoglie ogni giorno le informazioni verbali, ed ogni mese le relazioni scritte del censore, degli istitutori e dei maestri interni.

ART. 13. — Il rettore, o altro ufficiale del convitto da lui designato, ammaestra gli alunni nei doveri e nei diritti del cittadino.

Alla fine dell'anno manda al Ministero una relazione particolareggiata sul profitto degli alunni e sull'andamento morale, disciplinare ed economico del convitto.

ART. 14. — Il rettore, nei casi di assenza o di malattia, è sostituito dal censore.

Capo II.

Del Censore e del Vice Censore.

ART. 15. — Il censore è nominato dal Ministro fra gli istitutori più segnalati per serietà e condotta esemplare e per bontà di servizio.

Per conseguire la nomina a censore occorre aver dato prova di possedere una conveniente cultura generale.

ART. 16. — Il censore vigila, secondo le istruzioni del rettore, sull'ordine del convitto, sulla disciplina degli alunni, degli istitutori, delle persone di servizio e sulla osservanza dei regolamenti e degli orari.

Visita di giorno e di notte le camerate dei dormitori; assiste al coricarsi, al levarsi ed alla mensa degli alunni; ispeziona la cucina.

È presente agli esercizi militari e ginnastici, agli uffici religiosi, all'andata degli allievi alle scuole ed alle lezioni interne, ed al loro ritorno.

Sorveglia i bagni, curando che si facciano di frequente.

Interviene alle ricreazioni; designa, d'accordo col rettore, le passeggiate.

Tiene nota dei castighi inflitti agli alunni, e ne cura la esecuzione.

Provvede, presi gli ordini del rettore, alle richieste ed ai reclami dei convittori e delle famiglie.

ART. 17. — Il censore ha sotto la sua dipendenza immediata gli istitutori; da lui dipendono pure le persone di servizio, per ciascuna delle quali determina l'opera da prestare.

Si accerta che nell'ora stabilita siano chiuse tutte le porte del convitto, indi ne consegna le chiavi al rettore.

ART. 18. — Al censore è permesso, solo in casi eccezionali, di alloggiare temporaneamente fuori dell'istituto.

ART. 19. — Nei convitti più numerosi un vice censore aiuta il censore, compiendo, sotto la sua dipendenza, gli uffici che gli vengono assegnati, e, dove occorra, supplire il censore assente.

Vigila in particolar modo alla conservazione e alla distribuzione del corredo degli alunni, custodisce l'armeria e gli attrezzi di ginnastica.

ART. 20. — É scelto a tale ufficio l'istitutore più segnalato per condotta, serietà, diligenza e cultura: la scelta deve essere notificata al Ministero per la sua approvazione.

Capo III.

Degli istitutori.

ART. 21. — Gli istitutori sono scelti e nominati dal Ministro, fra persone di condotta irreprensibile, e di provata attitudine educativa.

ART. 22. — Per essere nominati istitutori occorrono le condizioni e i requisiti seguenti:

1. La patente elementare di grado superiore, oppure la licenza dal liceo o dall'istituto tecnico;

2. il certificato di nascita, da cui risulti l'età non minore di 21, nè maggiore di 30 anni, al 31 dicembre dell'anno in corso;

3. il certificato medico, nel quale siano indicate l'altezza e la capacità toracica e da cui apparisca essere il concorrente di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica, che gl'impedisca il pieno adempimento dei suoi doveri;

4. il certicato di buona condotta civile e politica;

5. la fedina penale di data recente, immune da pene.

ART. 23. — Coloro che sono nominati istitutori debbono compiere un anno di prova, dopo il quale possono conseguire la nomina di istitutori effettivi.

ART. 24. — Gli istitutori vigilano gli alunni loro affidati, curando in particolar modo quanto riguarda l'educazione morale e fisica di essi.

Devono essere prudenti ed energici, adoperar sempre modi affabili, e studiare il carattere degli allievi per correggerne i difetti.

Presentano al rettore una relazione mensile, con le note singole e caratteristiche riguardanti il temperamento, l'inclinazione, il contegno, l'operosità, l'obbedienza di ogni alunno.

Nei casi di grave mancanza ne riferiscono in iscritto e senza indugio al rettore.

ART. 25. — Ogni istitutore vigila una camerata, di regola non maggiore di venti alunni: da lui immediatamente dipendono i camerieri che vi prestano servizio.

ART. 26. — Gli istitutori dormono nelle camerate dei convittori e siedono alla stessa mensa.

La mattina si levano primi; la sera si coricano ultimi, e non lasciano mai soli gli alunni nè di giorno nè di notte.

Distribuiscono ai convittori i libri, gli oggetti di cancelleria, di corredo, ogni cosa insomma che loro occorra, tenendone nota, assicurandosi che nessuno ne consumi più del bisogno, ed avvezzando i giovani alla economia, all'ordine, all'accuratezza.

ART. 27. — Il vice-censore, o un istitutore incaricato dal rettore, ha cura spe-

ciale dell'infermeria, assiste alle visite del medico; vigila che le ordinanze siano esattamente eseguite, provvede, d'intesa col capo dell'istituto, a quanto occorre per i malati.

Art. 28. — I maestri elementari interni sono, di regola, scelti tra gl'istitutori più abili, preferibilmente di 1.a classe, che siano muniti di patente d'insegnanti di grado superiore.

Art. 29. — Gli istitutori maestri hanno l'ufficio dell'insegnamento; ma qualora necessità lo richiegga sono tenuti a compire anche quello d'istitutori di camerata.

In questo caso il rettore proporrà al Ministero un compenso adeguato all' opera prestata.

Agli istitutori-maestri, e all'aiuto economo può essere consentito di vivere fuori del collegio, con dispensa perciò dal pagamento dell'indennità di vitto.

Capo IV.

Del medico-chirurgo e del dentista.

Art. 30. — Il medico-chirurgo e il dentista sono nominati dal rettore.

Il medico visita ogni giorno il convitto, cura i malati e dà le istruzioni necessarie per l'osservanza esatta delle norme igieniche.

Quando trattisi di gravi malattie, le famiglie degli alunni possono chiamare, a proprie spese medici di loro fiducia.

Art. 31. — Il medico e il dentista dipendono direttamente dal rettore o da chi ne fa le veci: ad essi è assegnata una retribuzione annua dal consiglio amministrativo.

Capo V.

Degli insegnanti delle materie obbligatorie e facoltative.

Art. 32. — I maestri di disegno, educazione fisica, esercizi militari, scherma, calligrafia e musica sono compensati con una rimunerazione annuale determinata dal consiglio di amministrazione e pagata in rate mensili.

Art. 33. — L'insegnamento della educazione fisica è affidato, di regola, al maestro che lo imparte in uno degli istituti secondarii governativi della città.

Art. 34. — Per gli insegnamenti indicati nell'art. 32 sono preferiti gli istitutori, che hanno i titoli relativi, se non venga pregiudizio alle esigenze del servizio speciale loro affidato.

Capo VI.

Dei convittori.

Art. 35. — Nei convitti nazionali sono ammessi convittori e semiconvittori. I primi pagheranno la retta annua prescritta dai regolamenti interni, quando non godano posti gratuiti e semigratuiti; i secondi pagheranno una retta ridotta, che verrà fissata pure dai regolamenti interni, e saranno trattenuti in convitto la giornata per lo studio e per le lezioni con diritto di prender parte anche ad una refezione in comune coi convittori.

Art. 36. — Le domande di ammissione di convittori o semiconvittori debbono essere indirizzate al rettore, corredate dalla fede di nascita rilasciata dall'ufficio dello stato civile, da un attestato medico di sana costituzione fisica e dal certificato di vaccinazione. Quest'ultimo documento è esente da tassa di bollo.

Art. 37. — Gli aspiranti devono avere, a tutto il mese di settembre dell' anno in corso, non meno di sei anni compiuti d'età, nè più di dodici.

Nessuna limitazione di età è stabilita per i giovani che escono da un altro con-

vitto nazionale, o da altri convitti pubblici designati dal Ministero; ma prima di accoglierli, il rettore deve assumere accurate notizie sulla loro condotta.

Nella condizione di semiconvittori non si ammetteranno, di regola giovanetti in età maggiore di 10 anni.

ART. 38. — Prima che l'aspirante venga ammesso nel convitto, il medico ne accerta lo stato di salute.

ART. 39. — Per i convittori, che non hanno la famiglia nella città in cui ha sede il convitto, una persona bene accetta al rettore, dimorante nella città stessa, può rappresentare i genitori o chi ne fa le veci.

ART. 40. — Il giovine ch'entra in convitto, deve pagare l'intera rata trimestrale, se la sua ammissione segua nella prima metà del trimestre; mezza rata soltanto, quando vi entri nella seconda metà.

Le rate trimestrali si pagano anticipatamente e decorrono dal 1.° ottobre, 1.° gennaio, 1.° aprile e 1.° luglio.

Deve anche depositare una somma conveniente, che sarà indicata nel regolamento interno, per le spese straordinarie.

ART. 41. — Si paga la rata di pensione per il solo mese in corso, quando il convittore, avendo compiuti gli studi del liceo, dell'istituto tecnico, del ginnasio o della scuola tecnica, abbandoni nello stesso mese il convitto; però negli ultimi due casi le famiglie sono obbligate a dichiarare al rettore, per iscritto e prima degli esami, di voler ritirare definitivamente dall'istituto i loro figliuoli.

Si paga pure la rata del solo mese in corso per gli espulsi e per gli alunni che, per malattia attestata dal medico del convitto, siano ritirati definitivamente in famiglia.

ART. 42. — Quando nel convitto siano più di due fratelli, per due si paga l'intera retta e per gli altri la metà.

Si pagano solo i nove decimi della retta stabilita dal regolamento interno, per i convittori di età inferiore ai dieci anni; si comincia a pagare la retta intera dal primo del mese successivo a quello in cui l'alunno compì dieci anni.

ART. 43. — Il convittore, che abbia danari od oggetti preziosi, deve consegnarli al censore, che ne farà la restituzione alla famiglia.

ART. 44. — Gli abiti, sia di casa che di uscita, dovranno essere uniformi per tutti i convittori, secondo il modello che sarà prescritto dal Ministero.

ART. 45. — Gli alunni meritevoli per la condotta e per lo studio, possono ottenere dal rettore di recarsi nelle proprie famiglie, e di rimanervi l'intera giornata nelle solennità seguenti: ognissanti, capo d'anno, giorno dello statuto, venti settembre, genetliaco del Re e della Regina, patrono della città, e nei giorni dell'onomastico o del genetliaco dei genitori, quando ricorrano in giorni di vacanza scolastica.

I convittori, che siano nelle condizioni sopra accennate, possono fruire a Natale e a Pasqua delle vacanze stabilite nel calendario scolastico della provincia.

ART. 46. — Il rettore ha facoltà di dare speciali premi ai convittori più degni per singolare bontà di costumi, per diligenza e profitto negli studi.

I premi sono:

a) iscrizione del nome del convittore nell'elenco dei meritevoli, che si esporrà ogni bimestre nella sala d'udienza;

b) dono di qualche libro;

c) gite campestri;

d) visite straordinarie alla famiglia nei giorni di vacanza scolastica;

e) attestati di lode conseguati alla presenza della compagnia o delle compagnie riunite;

f) viaggi d'istruzione nelle ferie d'autunno.

ART. 47. — Il rettore applica ai convittori, che mancano ai propri doveri, i castighi seguenti:

a) privazione parziale o totale delle ricreazioni;
b) privazione della visita alle famiglie o ai rappresentanti delle famiglie;
c) ammonizione al cospetto della camerata;
d) isolamento temporaneo dai compagni per non più di tre giorni;
e) ammonizione innanzi a tutte le camerate riunite;
f) espulsione dal convitto.

Art. 48. — Per l'applicazione della pena, di cui alla lettera *f*, dovrà essere sentito il consiglio di amministrazione.

Contro di essa il padre dell'alunno, o chi ne ha la tutela legale, potrà ricorrere al Ministero entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Tale ricorso non sospende l'applicazione della pena.

Art. 49. — L'alunno non promosso agli esami per due anni di seguito è rimandato in famiglia.

Capo VII.

Del consiglio d'amministrazione.

Art. 50. — L'amministrazione è affidata ad un consiglio composto:

a) dal rettore, presidente;
b) di due delegati, l'uno del consiglio provinciale e l'altro del consiglio comunale del luogo in cui ha sede il convitto, scelti dai consigli stessi anche fuori del loro seno;
c) di due persone nominate dal ministero;
d) di un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente di finanza della provincia.

Alle sedute del consiglio assisterà, in qualità di segretario, e, senza voto, l'economo. Quando debbono trattarsi argomenti che si riferiscono direttamente alla personale gestione dell'economo, funzionerà invece da segretario il più giovane dei consiglieri presenti.

I membri elettivi del consiglio e quelli di nomina governativa durano in ufficio tre anni, ma possono venire rieletti o rinominati, dopo scorso un anno.

Art. 51. — Il consiglio di amministrazione si aduna, di regola, almeno una volta al mese, e straordinariamente quante volte il rettore lo stimi necessario, o due consiglieri ne facciano domanda scritta.

Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno tre consiglieri, compreso il presidente.

A parità di suffragi, prepondera il voto del presidente.

In ogni adunanza si legge e si approva il processo verbale della tornata precedente, il quale viene sottoscritto dal segretario, dal rettore e da un consigliere.

Art. 52. — Il consiglio esamina e discute, a tempo opportuno, il bilancio di previsione, che sarà stato compilato dal rettore, e il conto annuale consuntivo dell'economo.

Nell'esame di questo deve particolarmente notare:

a) se tutte le entrate siano state riscosse con regolarità e alla scadenza già da esso Consiglio determinata, e se siano stati compiuti a tempo e bene gli atti prescritti contro i debitori morosi;

b) se tutte le spese siano state fatte con la debita parsimonia, secondo gli ordini dati, per provvedere ai bisogni materiali dell'istituto.

Non più tardi del giorno 8 di ciascun mese, delibera sulla situazione mensile, esaminando i registri, le carte di contabilità e numerando il danaro.

Alla fine dell'anno esamina e discute, secondo le norme date dal regolamento di contabilità, lo stato di chiusura di cassa, le variazioni avvenute durante l'esercizio, per ogni singola categoria, così nella parte attiva come nella passiva del bilancio di previsione rilevandone le cause e stabilisce la competenza del bilancio definitivo.

Spettano al Consiglio l'esame di tutte le proposte di restauri e di nuove opere e l'approvazione di tutti i contratti di forniture.

Art. 53. — Il Consiglio non ha facoltà di fare storno di fondi da capitolo a capitolo, nè di anticipare stipendi, rimunerazioni o sussidi.

Le spese straordinarie devono essere autorizzate dal Ministero.

Art. 54. — Il Consiglio d'amministrazione invia il bilancio preventivo non più tardi del 10 novembre al Consiglio scolastico provinciale, il quale con le sue osservazioni lo rimetterà al Ministero pel primo giorno di dicembre.

Entro il mese di gennaio manda all'autorità scolastica provinciale il verbale di chiusura dell'esercizio debitamente discusso ed approvato.

Alla stessa podestá invia il conto consuntivo annuale non più tardi del 1º marzo, affinchè essa possa esaminarlo e trasmetterlo col proprio parere al Ministero per il primo giorno di maggio

Il Ministero quindi lo sottopone al giudizio della Corte dei Conti.

Art. 55. — Nessun mandato di pagamento avrá valore legale, se non è sottoscritto dal Rettore e da un consigliere, delegato dallo stesso Consiglio amministrativo.

Art. 56. — Il presidente e i consiglieri sono responsabili personalmente verso l'Istituto per i danni che a questo derivassero o dalla loro azione o dalla loro trascuranza.

Art. 57. — I consiglieri decadono di pieno dritto se senza giustificato motivo, invitati per tre volte di seguito, non intervengano alle adunanze, o nel corso dell'anno non prendano parte almeno alla metà di esse.

Capo VIII.

Dell'economato, della mensa, guardaroba ed infermeria.

Art. 58. — L'economo è scelto, di regola, fra gli istitutori di prima classe, ed è nominato dal Ministero.

L'economo darà la cauzione, secondo le norme e i modi prescritti, nella somma che sarà fissata dal Ministero.

Art. 59. — Spetta all'economo la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio amministrativo e degli ordini del rettore in materia amministrativa.

L'economo è il consegnatario dei beni mobili e immobili del convitto. Egli ne riscuote tutte le entrate, esegue gli ordini di pagamento sottoscritti dal rettore e da un consigliere amministrativo, rispondendo dei pagamenti fatti in altra maniera, tiene il giornale di cassa e il conto corrente.

Art. 60. — L'economo fa tutte le provviste, così generali dell'Istituto come particolari dei convittori, notando tutto in apposito registro, a tenore del regolamento di contabilità dei convitti nazionali.

Provvede, in tempo opportuno, all'occorrente per il vitto; cura che le masserizie, gli arredi e il casamento non deteriorino, vigila le riparazioni.

Sotto la sua responsabilità deve procurare che qualunque esazione sia fatta nel termine preciso della scadenza.

Ogniqualvolta egli non riesca, coi mezzi di cui dispone, a riscuotere in tempo qualche somma, ne riferisce immediatamente per iscritto al rettore, il quale prenderà di propria iniziativa o promuoverà dal consiglio di amministrazione gli opportuni provvedimenti.

Propone, per mezzo del rettore, al consiglio amministrativo il modo e il tempo migliori per gli appalti, le provviste e tutte le altre spese, studiando di procacciare, in ogni atto, vantaggio all'istituto.

Art. 61. — Tutte le somme riscosse per conto del convitto devono essere rinchiuse in una cassa forte dove si conservano pure i titoli di rendita, gli altri valor

di proprietà del convitto stesso ed un elenco di tutti i beni immobili con l'indicazione precisa dei relativi titoli d'acquisto.

La cassa deve avere tre diverse chiavi, di cui una è tenuta dal rettore, l'altra dall'economo e la terza dal consigliere delegato dallo stesso consiglio amministrativo.

Il rettore sotto la sua personale responsabilità, disporrà che le somme di denaro eccedenti il bisogno, siano depositate presso qualche istituto di credito di provata solidità, designato dal consiglio di amministrazione.

Ai bisogni giornalieri serve un'altra cassa. Il consiglio amministrativo stabilirà quale somma potrà essere contenuta in questa cassa; ma in niun caso la somma stessa potrà essere maggiore di L. 2000; la chiave ne è conservata dall'economo.

Art. 62. — Nei convitti che hanno rendite di non facile esazione, può essere destinato, sentito il consiglio amministrativo, come aiuto all'economo, uno degli istitutori che abbia attitudine a tale ufficio.

Art. 63. — Al refettorio, alla guardaroba e all'infermeria il rettore delega le persone che giudica più adatte.

Capo IX.

Delle persone di servizio.

Art. 64. — Per il servizio del convitto il rettore nomina persone adatte, scegliendole fra quelle di specchiata condotta, sane e che preferibilmente siano celibi e abbiano fatto parte dell'esercito o dell'armata.

Art. 65. — Il numero delle persone di servizio deve essere in rapporto coi bisogni dell'istituto, a giudizio del consiglio di amministrazione.

Art. 66. — Alle persone di servizio, oltre il rimprovero da parte di qualunque superiore possono essere inflitte dal rettore le punizioni seguenti:

a) ammonizione;

b) multa non eccedente in complesso lire dieci mensili;

c) allontanamento temporaneo dal convitto con sospensione del salario;

d) espulsione.

Art. 67. — Al personale di servizio, oltre al salario assegnato dal consiglio amministrativo, è dato il vitto *in natura*.

Capo X.

Dei posti gratuiti e semigratuiti.

Art. 68. — I posti gratuiti e semigratuiti mantenuti nei convitti nazionali con i fondi del bilancio dell'istruzione pubblica e quelli istituiti dai convitti stessi con i fondi propri si conferiscono per esame di concorso a giovani di scarsa fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, abbiano compiuto gli studi elementari e non superato il dodicesimo anno di età a tutto il mese di settembre dell'anno in cui segue il concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso convitto o di altro convitto pubblico, conforme a quanto è prescritto all'art. 37.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è ammesso al concorso, se non abbia superato nella sessione ordinaria gli esami di promozione dalla classe che frequentò durante l'anno, come non è ammesso, se voglia esporsi ad esame non corrispondente alla classe da cui proviene.

Art. 69. — Il concorso si fa, al termine dell'anno scolastico, nell'istituto secondario governativo frequentato dai convittori, innanzi ad una commissione scelta dal R. Provveditore.

La commissione sarà composta di tre esaminatori, compreso il presidente; ma quando tra i candidati sianvi alunni di liceo o di istituto tecnico, la giunta esamina-

trice sará formata di cinque membri, compreso il presidente. Questi nell'uno e nell'altro caso sarà, di regola, il rettore del convitto nazionale.

Il Ministero può inviare, ove creda, un commissario per assistere o presiedere agli esami di concorso.

Art. 70. — Il rettore del convitto, entro il mese di aprile, farà noto al R. Provveditore il numero dei posti che saranno vacanti al termine degli studi, e il Provveditore entro il mese di maggio bandirà il concorso con avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta della Provincia* e rimesso al Ministero, perchè sia inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Gli esami avranno luogo di regola nella seconda quindicina di luglio.

Art. 71. — Il candidato per essere ammesso al concorso deve presentare al rettore:

a) un'istanza in carta legale scritta di sua mano, nella quale sia anche detto in quale scuola ed in quale classe abbia fatto gli studi;

b) la fede di nascita;

c) un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal direttore;

d) un certificato di moralità rilasciato dal capo dell'istituto, da cui proviene;

e) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Tutti i documenti sopra indicati, scritti in carta legale, dovranno presentarsi entro il termine stabilito dall'avviso di concorso.

Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dalla gara, o con la perdita del posto, quando questo già sia stato conferito.

Art. 72. — Il consiglio di amministrazione esaminati i documenti, ammetterà a concorso i candidati che siano nelle condizioni richieste per l'ammissione dei convittori

Nel determinare lo stato economico del candidato si avrà anche riguardo al numero delle persone componenti la sua famiglia.

Art. 73. — Il rettore comunicherà la decisione ai concorrenti entro tre giorni e al R. Provveditore entro sei giorni dal termine stabilito per il concorso.

Al R. Provveditore trasmetterà pure l'elenco degli ammessi con la dichiarazione della classe a cui appartengono, e l'elenco degli esclusi con la indicazione dei motivi della esclusione.

Gli esclusi, ricevuto l'avviso, possono entro sei giorni richiamarsene al consiglio scolastico, il quale ha facoltá di giudicare definitivamente.

Art. 74. — L'esame di concorso segue per doppia prova, scritta e orale.

Art. 75. — La prova scritta, per i candidati provenienti dalle scuole elementari, consiste in un componimento italiano e in un quesito d'aritmetica; per gli allievi delle scuole classiche in un componimento italiano ed in una versione dal latino; per gli alunni delle scuole e degli istituti tecnici in un componimento e in un quesito di matematica.

Art. 76. — I temi per le prove scritte saranno conformi ai programmi governativi. La commissione esaminatrice ne preparerà tre per ciascuna delle prove scritte. Essi saranno chiusi in altrettante buste perfettamente eguali, suggellate e date in custodia al presidente. Al momento dell'esame, in presenza dei candidati il presidente estrarrà a sorte uno dei tre temi che sarà immediatamente aperto e dettato. Gli altri due saranno distrutti.

Art. 77. — Sono assegnate cinque ore alla trattazione di ciascun tema, in giorni differenti, durante la prova due degli esaminatori assistono di continuo, curando che nessuno estraneo al concorso entri nella sala degli esami.

Il candidato non può valersi d'altra carta da scrivere all'infuori di quella fornita

dall'istituto, col bollo d'ufficio e con la firma del presidente della commissione; nè è permesso l'uso di scritti o libri, tranne il vocabolario. Durante la prova non può avere comunicazione di parole o di scritti coi compagni del concorso, nè con altre persone; contravvenendo a quest'ordine, sarà escluso dall'esame.

Compiuto il lavoro, il candidato vi appone il proprio nome, e lo rimette ai professori incaricati della vigilanza, i quali lo firmano notando l'ora della consegna.

Scorso il tempo assegnato, uno degli assistenti consegnerà tutti gli scritti al presidente della commissione, la quale nel più breve tempo possibile dovrà esaminarli e classificarli.

Art. 78. — La prova orale ha luogo nei giorni che seguono immediatamente alla classificazione delle prove scritte e comprende tutte le materie proprie della classe dalla quale provengono i candidati.

Tale prova sarà data pubblicamente e per quindici minuti sopra ogni materia.

Art. 79. — Il giudizio della commissione deve cadere su ciascuna disciplina ed essere dato da ciascun professore separatamente, con punti da uno a dieci, tanto sulle prove scritte quanto sulle prove orali (per ciascuna delle prove scritte ed orali). Il complesso dei voti su ciascuna materia sarà notato negli atti d'esame.

Art. 80. — Terminato il concorso, la commissione compila una particolare relazione, corredandola di un prospetto, nel quale i concorrenti sono classificati per ordine di merito.

La relazione ed il prospetto, sottoscritti da tutti gli esaminatori, insieme con gli scritti dei candidati, saranno trasmessi per mezzo del Provveditore al consiglio provinciale scolastico.

Art. 81. — Il consiglio provinciale scolastico, esaminati gli atti, proporrà al Ministero il conferimento dei posti, per ordine di merito, ai candidati che hanno ottenuta l'approvazione in tutte le parti dell'esame, secondo i regolamenti scolastici in vigore, e complessivamente non meno di otto decimi, preferendo, a parità di merito, i più bisognosi e tra questi i figli degli impiegati governativi o di chi rese in altro modo servigi allo Stato.

Art. 82. — I posti gratuiti e semigratuiti istituiti nei convitti nazionali dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti morali, saranno conferiti dal consiglio provinciale scolastico con le stesse norme fissate per i posti governativi, salvo le particolari norme stabilite dalle rispettive amministrazioni o da speciali tavole di fondazione, osservate peraltro le condizioni prescritte dal presente regolamento per l'ammissione degli alunni nei convitti nazionali.

Art. 83. — Il Ministro può, salvo le norme generali relative all'ammissione dei convittori, concedere, per l'anno in corso, i posti rimasti disponibili a giovanetti bene avviati negli studi, appartenenti a famiglia di scarsa fortuna, preferendo tra essi i figli degl'impiegati governativi e di chi abbia reso in altro modo servigi allo Stato.

Art. 84. — I vincitori del concorso godranno il posto fino al compimento degli studi secondari, e sempre nello stesso convitto nazionale.

Il beneficio non potrà mutarsi in sussidio a domicilio.

Art. 85. — I convittori che godono un posto di studio, non possono ripetere la stessa classe, salvo il caso che per ragione di malattia debitamente comprovata non abbiano potuto presentarsi a nessuna delle sessioni d'esame.

Art. 86. — Oltre il caso di espulsione dal convitto o dalla scuola, coloro che fruiscono di un posto di studio lo perdono:

a) per un anno, se non superano gli esami della classe cui sono iscritti;

b) del tutto, se per due anni di seguito non sono promossi alla classe immediatamente successiva.

In questo secondo caso l'alunno sarà rimandato in famiglia.

Quando il convittore, per i motivi espressi nell'articolo precedente, sia incorso nella perdita del posto, il rettore deve riferirne immediatamente al R. Provveditore, e questi al Ministero.

Capo XI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 87. — Il capo dell'istituto, il censore, l'economo ed ogni altro funzionario, che abbia in custodia oggetti di proprietà del convitto, dovrá personalmente, o per mezzo di delegati speciali, farne la consegna al successore, sotto l'osservanza delle norme date dal Ministero.

Art. 88. — Gli stipendi del rettore e degli altri ufficiali del convitto sono determinati nel ruolo che verrà approvato con altro nostro decreto; e sono aumentati di un decimo ogni sessennio a norma della legge 7 luglio 1876 e del regio decreto 31 dicembre 1876.

Rilasciano sul proprio stipendio, per il vitto e l'alloggio, il rettore lire mille, il censore e l'economo lire ottocento, il vice-censore, i maestri elementari interni e gl'istitutori lire cinquecento.

L'economo, l'aiuto-economo e i maestri elementari interni, che abbiano famiglia, possono essere dispensati dall'alloggio e dalla mensa nell'istituto.

Art. 89. — Il personale del convitto *Principe di Napoli* in Assisi è ammesso a far parte del ruolo organico dei convitti nazionali. Ad esso personale sono applicabili tutte le norme stabilite dal presente regolamento, per le nomine, le promozioni e la disciplina.

Art. 90. — I direttori spirituali che sono in servizio alla promulgazione di questo regolamento, con nomina od incarico governativo, conservano tutti i dritti acquisiti.

Art. 91. — I convitti che non hanno un'infermeria adatta dovranno provvedere all'impianto di essa entro cinque anni, a cominciare dal corrente.

Art. 92. — Il presente regolamento andrà in vigore il 1° gennaio 1899.

V. D'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. - *Baccelli.*

Abusi ed usurpazioni di titoli nobiliari.

Per norma degli uffici dipendenti da questo Ministero, riproduciamo la seguente circolare pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell' interno del 1° gennaio 1899:

(Ministero dell'interno - Gabinetto - Ufficio araldico).

24 dicembre 1898 - n. 8600 - 23.

Ai signori Prefetti del Regno.

E' fatto innegabile che mai come da qualche tempo germogliarono le aspirazioni a nobiltà, e si moltiplicarono le usurpazioni delle distinzioni nobiliari.

Questo che può essere argomento di riflessioni per lo studioso dei fenomeni sociali, considerato il contemporaneo sviluppo delle idee e delle istituzioni democratiche, vuol essere motivo di provvedimenti pel Governo, cui è affidata la gelosa mansione di tutelare le ragioni dell'autorità e della regalia sovrana e di salvaguardare i dritti guarentiti ai privati dall'art. 79 dello statuto fondamentale del Regno.

Con la pubblicazione dei rr. decreti del 2 e 5 luglio 1896 sulla *Consulta Araldica*, si è regolata in maniera stabile e legale la ricognizione e la registrazione dei titoli di nobiltà, e a tale uopo si sta compiendo per ciascuna delle regioni storiche italiane, il censimento delle famiglie nobili e titolate, con la pubblicazione degli *Elenchi regionali*. Ma per darvi esecuzione fa mestieri che di mano in mano che, per ciascuna regione, tali elenchi sono dichiarati definitivi, sia impedito alle persone che in essi non figurano, di fare uso, specialmente in atti pubblici, di titoli che loro non spettano, o che tali titoli siano loro attribuiti dalle pubbliche autorità.

Le principali forme di usurpazioni nobiliari sono le seguenti:

1. o si usa un titolo che affatto non esiste;
2. o si conia un predicato che non ha fondamento di dritto;
3. o si ritengono trasmessibili titoli di concessione personale;
4. o la trasmessibilità, riservata ai primogeniti, si estende a tutti i componenti di una famiglia;
5. o più titoli pertinenti al primogenito, si ripartiscono per patti i privati tra gli altrogeniti;
6. o indebitamente si assumono titoli per adozione;
7. o per semplice eredità;
8. o in seguito ad assunzione o aggiunta di cognomi;
9. o per acquisto di terre già feudali;
10. o si adoperano titoli già estinti;
11. o che spettano ad altri;
12. o si scambiano titoli minori con maggiori;
13. o senza averne ottenuto la conferma, si assumono titoli concessi da sovrani esteri;
14. e perfino da qualche comune si son veduti, anche di recente concessi titoli patriziali, mentre dopo la promulgazione dello Statuto del Regno, cessarono tutte le fonti di nobiltà che non siano quelle ereditarie o di Sovrana concessione.

Ora, contro simili abusi ha già provveduto l'art. 7 del R. decreto 2 luglio 1896 n. 314 il quale prescrive che nessun titolo nobiliare sia attribuito nelle pubblicazioni ufficiali, nelle matricole dei pubblici funzionari, negli atti notarili e in quelli di stato civile, se non quando risulti iscritto o nei *Libri araldici* o negli *elenchi nobiliari regionali*. Ma in fatto sinora tale disposizione non ha avuto intera applicazione.

Ciò ha richiamato di recente, l'attenzione della Consulta araldica, la quale ha fatto voto che tali abusi siano repressi, ed è mio fermo intendimento che si dia opera affinchè essi abbiano a cessare.

Prego quindi i signori Prefetti di invitare gli ufficiali pubblici, nella rispettiva circoscrizione, ad applicare rigorosamente la disposizione dell'art. 7 del R. decreto 2 luglio 1896, ed invigilare contro gli abusi e le usurpazioni nobiliari. E quando siano certi che essi si avverino, dopo diffidati i trasgressori, li denuncino all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni comminate dal codice penale.

Trattandosi di assicurare la sanzione dovuta a diritti statutarii, con fido nell'opera solerte dei signori Prefetti per la piena osservanza delle istruzioni impartite.

Gradirò intanto, un cenno di ricevimento della presente circolare.

Il Ministro — *Pelloux.*

N. 557 — R. D. concernente disposizioni sui Convitti nazionali del Regno.

UMBERTO I, ecc.

Veduti i Nostri decreti 13 gennaio 1895, n. 85, e 30 settembre 1896, n. 583, per le tabelle organiche del personale dei convitti nazionali;

Veduto il Nostro decreto 10 settembre 1895, n. 2.9, pel ruolo organico del personale del collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi;

Veduta la legge 25 dicembre 1898, n. 499, con la quale è stato approvato il bilancio passivo della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1898-99;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il collegio convitto « Principe di Napoli » in Assisi, per i figli dei maestri elementari, è annoverato fra i convitti nazionali del Regno.

Art. 2. — L'ufficio di direttore spirituale nei convitti nazionali è soppresso.

L'insegnamento religioso nei convitti stessi è affidato ad incaricati, con rimunerazione;

I direttori presentemente in servizio lo continueranno, conservando il grado e lo stipendio di cui sono provveduti, come funzionario fuori ruolo.

Art. 3. — Sono approvate le tabelle organiche A e B, per il personale dei convitti nazionali, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 4. — Le suddette disposizioni debbono avere effetto dal 1.° gennaio 1899.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1898.

UMBERTO.

V. Il Guardasigilli - *C. Finocchiaro-Aprile* *Baccelli.*

Tabella A.

Personale dei Convitti Nazionali di Aosta, Aquila, Cagliari, Genova, Macerata, Milano, Novara, Palermo, Prato, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Sondrio, Taranto, Tivoli, Torino, Venezia e Voghera e del collegio-convitto *Principe di Napoli* in Assisi.

4	Rettori (a)	4.200	16,800
2	» (a)	3,700	7.400
1	Rettore (a)	3,200	3,200
13	Presidi rettori (oltre lo stip. di presidi) (a)	1,200	15.600
4	Censori di disciplina	2.800	11,200
7	»	2.600	18,200
9	»	2,400	21,600
5	Economi	2,800	14,000
7	»	2,600	18,200
8	»	2.400	19,200
58	Istitutori	1,700	98.600
48	»	1,500	72,000
84	»	1,300	109,200
1	Segretario del collegio *Principe di Napoli* in Assisi		1,400
1	Maestro di ginnastica nel collegio medesimo (b) .		2,000
9	Direttori spirituali, fuori ruoli (stipendi) . .		18,700
11	Incaricati dell'insegn. religioso (Rimunerazioni) (c)		9,300
272		Totale L.	456,600

(a) Il rettore del collegio-convitto *Principe di Napoli* in Assisi ha l'obbligo della direzione della scuola tecnica annessa al collegio.

(b) Con l'obbligo d'impartire insegnamento a tutti gli alunni dell'istituto tecnico, della scuola tecnica e della scuola normale annessi al collegio.

(c) I posti d'incaricato dell'insegnamento religioso aumenteranno sino al numero di 20, man mano che si verificheranno vacanze di posti di direttore spirituale fuori ruolo.

N. B. — L'ammontare delle quote per vitto ed alloggio del personale addetto al collegio convitto *Principe di Napoli* in Assisi, è dovuto all'amministrazione dell'istituto stesso.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. - *Baccelli.*

Tabella B.

Personale dei Convitti nazionali di Arezzo, Arpino, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso Catanzaro, Chieti, Correggio, Cividale, Cosenza, Lecce, Lovere, Lucera, Maddaloni, Monteleone, Napoli, Parma, Potenza, Reggio Calabria e Teramo.

1	Rettore	4,200	4,200
3	»	3,700	11.100
2	»	3,200	6,400
15	Presidi rettori (oltre lo stip. di preside)	1,200	18,000
8	Censore di disciplina . . .	2,800	22.400
7	» . . .	2,600	18.200
6	» . . .	2,400	14.400
6	Economi	2,800	16,800
7	»	2.600	18,200
8	»	2,400	19,200
54	Istitutori	1,700	91,800
66	» . . . . . . ,	1.500	99,000
86	»	1,300	111.800
7	Direttori spirituali, fuori ruoli (stipendi) . .		17.000
14	Incaricati dell'insegn. religioso (Rimunerazioni) (a)		12,000
290		Totale L.	480,500

(a) I posti d'incaricato dell'insegnamento religioso aumenteranno sino al numero 21 man mano che si verificheranno vacanze di posti di direttore spirituale fuori ruolo.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro della P. I. - *Baccelli.*

(P. S.) — N. XIII — R. D. contenente speciali disposizioni per il R. Collegio di Lucca.

2 febbraio 1899.

UMBERTO I ecc.

Visto il Sovrano decreto 28 novembre 1807, con cui Carlo Felice, principe di Lucca, provvide alla istituzione del collegio di Lucca;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Reale Collegio di Lucca, conservando il suo nome e l'autonomia del suo patrimonio, sarà retto dalle leggi e dai regolamenti che governano i convitti nazionali, tranne le speciali disposizioni del presente decreto.

Art. 2. — Il consiglio d'amministrazione si comporrà del rettore, che ne è il presidente, di due consiglieri nominati dal Ministro della pubblica istruzione, di un funzionario dell'amministrazione di finanza, designato dall'Intendente, di un consigliere provinciale e di un consigliere comunale eletti dai rispettivi consigli.

I consiglieri nominati dal Ministro, il consigliere provinciale ed il consigliere comunale non possono essere al tempo stesso membri del consiglio provinciale scolastico.

Tranne il Rettore ed il rappresentante dell'amministrazione finanziaria, i membri del consiglio non rimangono in carica oltre un triennio. Nei primi tre anni si provvederà alla rinnovazione parziale del consiglio per sorteggio, in seguito secondo l'anzianità.

Art. 3. — All'amministrazione del Reale Collegio di Lucca seguiteranno ad incombere tutti gli oneri attualmente a suo carico.

Lo Stato continuerà a rispondere al Reale Collegio l'annuo sussidio di lire tremila (L. 3000) stanziato nel bilancio dell'istruzione.

Qualora, in qualsiasi tempo, avvenisse la soppressione del regio collegio, il patrimonio di esso dovrà essere integralmente devoluto ad istituzioni di pubblica istruzione con sede nella città di Lucca.

Art. 4. — I quattro posti gratuiti e gli otto semi gratuiti, attualmente a carico dell'amministrazione del collegio, saranno conceduti ai giovani di famiglie civili aventi domicilio e residenza nella provincia di Lucca da un tempo non minore di dieci anni continui tenuto conto degli esami di concorso, della non agiata condizione di famiglia, e, subordinatamente, delle particolari benemerenze dei più stretti congiunti.

Art. 5. — Con altro Nostro decreto sarà approvato l'organico degl'impiegati addetti al Reale Collegio di Lucca, i quali entreranno a far parte del ruolo del personale dei convitti nazionali (tabella B).

Art. 6. — Il regolamento organico del Reale Collegio di Lucca, approvato con R. Decreto 27 febbraio 1896 e il R. Decreto 14 febbraio 1897, n. 56 (parte supplementare), sono abrogati.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1899.

Umberto

V. Il guardasigilli - *C. Finocchiaro Aprile* *G. Baccelli.*

.D M. che modifica il regolamento per il conferimento delle borse di studio universitario a favore degli alunni del convitto nazionale di Genova.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Veduto il decreto ministeriale in data 28 gennaio 1898, che approva la istituzione nel convitto nazionale di Genova di due borse di studio universitarie a favore degli alunni del convitto che abbiano terminato gli studi secondari e il regolamento annesso al predetto Decreto;

Vedute le deliberazioni del consiglio d'amministrazione del convitto, approvate dal consiglio provinciale scolastico, colle quali si propone di modificare gli articoli 3, 4 10 del regolamento predetto;

Decreta:

Agli articoli 3, 4 e 10 del regolamento per il conferimento delle borse universitarie del convitto nazionale di Genova, approvato con decreto ministeriale 28 gennaio 1893, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. — Possono concorrere alle borse di studio i giovani alunni del convitto nazionale, i quali nell'anno abbiano ottenuta la licenza liceale o quella dell'istituto tecnico, e che abbiano compiuto gli ultimi cinque anni degli studi secondari classici o tecnici come alunni del convitto nazionale.

Art. 4. — Per essere ammesso al concorso il giovane deve farne domanda scritta su carta da 0,60 al rettore, corredandola dei seguenti documenti:

a) Attestato scolastico di promozione e di licenza, da cui risulti l'ottenuta promozione in ciascuno anno di corso, e la licenza, nella sessione ordinaria degli esami, con una media di voti non inferiore ad otto decimi, e con non meno di sette decimi in ciascuna materia o disciplina scolastica;

b) Dichiarazione di buona condotta morale e disciplinare, rilasciata dal rettore de convitto nazionale, su carta da 0,60;

c) Dichiarazione della Giunta comunale del luogo di residenza della famiglia, da cui risulti la condizione economica della stessa.

Art. 10. — Il giovane che gode una borsa di studio, perde il diritto e il godimento di essa se nelle due sessioni ordinarie degli esami in ciascun anno accademico non supera nelle materie indicate e prescritte per ciascun anno tutti gli esami e se in detti esami, non ottiene l'approvazione con non meno di sette decimi in ciascuna materia e una media non inferiore ad otto decimi nel complesso degli esami dell' anno.

Questa dimostrazione deve essere fatta con attestazione legale della Segreteria della R. Università o della R. Scuola di applicazione o della R. Scuola navale. Detta attestazione deve essere ogni anno presentata al rettore del convitto nazionale entro il mese di dicembre.

Roma 7 marzo 1899.

Pel Ministro — *Costantini.*

(R. D. N. LXX) (P. S.) riflettendo aumento di posti nella tabella organica B del personale dei convitti nazionali.

UMBERTO I ecc.

Veduto il nostro decreto 29 dicembre 1898 n. 557, col quale sono modificate le tabelle organiche A e B del personale dei convitti nazionali;

Veduto l'art. 5 del Nostro Decreto del 2 febbraio 1899 n. XII (parte supplementare), riguardante il reale collegio convitto di Lucca;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la P. I.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella organica B, approvata col suddetto Nostro decreto del 29 dicembre 1898, sono aggiunti dal 1.° marzo 1899, i seguenti posti:

1 Preside Rettore (oltre lo stipendio di Preside) . . .	L. 1200
1 Censore	» 2400
1 Economo	» 2400
1 Istitutore di 1.ª classe a L. 1700.	» 1700
3 Istitutori di 2.ª classe a L. 1500.	» 4500
5 Istitutori di 3.ª classe a L. 1300	» 6500
1 Incaricato dell'insegnamento religioso (rimunerazione) .	» 500

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 16 marzo 1899.

Umberto

V. Il Guardasigilli - *Finocchiaro Aprile* *Baccelli.*

Notificazione all'Intendenza di Finanza dell'approvazione di atti soggetti alla tassa di registro e dell'ammontare definitivo dei lavori dati in appalto.

Roma 16 marzo 1899.

1. Si pregano gli ufficii dipendenti da questo Ministero di curare l'osservanza dell'art. 11 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549, il quale dispone che allorquando un atto soggetto a registrazione sia approvato dall'autorità competente, l'approvazione dovrà essere notificata entro otto giorni all'Intendenza di Finanza della provincia.

Questo richiamo ha per iscopo di garentire, per quanto è possibile, la pronta riscossione delle tasse di registro nell'interesse dell'erario.

2. Si pregano del pari gli uffici dipendenti di curare che allorquando nella sistemazione delle contabilità in base ai verbali di collaudo per lavori dati in appalto, o altrimenti, addivengano all'accertamento dell'ammontare definitivo degli appalti, prima di provocare l'emissione dei mandati di saldo a favore degli appaltatori, sia data par-

tecipazione all'Intendenza di Finanza della provincia, nella quale trovasi l'ufficio che ha registrato il contratto di appalto, dell'ammontare definitivo e reale degli appalti stessi, affinchè l'amministrazione finanziaria sia posta in grado di esigere la tassa completamente eventualmente dovuta.

Stipulazione di capitolati per appalti e forniture.

1 aprile '99.

Per norma degli uffici e istituti dipendenti da questo Ministero, si pubblica qui sotto una lettera del Ministero del Tesoro, concernente la stipulazione dei capitolati per appalti e forniture:

« A questo centrale Ufficio è occorso di rilevare che nei capitolati per gli appalti e forniture nell'interesse dello Stato e negli avvisi d'asta con cui si fissano le condizioni dei singoli appalti, mancano spesso determinazioni precise circa la data che debbono avere i certificati di moralità da richiedersi ai concorrenti.

« Tale omissione non solo dà origine a reclami da parte degli esclusi dalle aste, ma per la diversità di criteri che gli uffici o i funzionarii preposti agli incanti seguono nei singoli casi, dà luogo non di rado a disparità di trattamento tra i concorrenti ad una medesima gara, esponendo l'amministrazione a contestazioni giudiziarie, che fa d'uopo evitare per quanto è possibile.

« Inoltre la mancanza di precise indicazioni circa la data di tali certificati può offrire motivi a giustificati rilievi dalla Corte dei conti, la quale potrebbe nel fatto scorgere una causa di nullità a respingere gli atti della seguita aggiudicazione.

« Allo scopo di evitare tali inconvenienti, il Ministero dei lavori pubblici, nel rinnovare, con decreto ministeriale del 28 maggio 1895, il proprio capitolato generale di appalto, provvide a colmare la lacuna che in esso esisteva, disponendo (all'alinea secondo lettera *a*, articolo 2) che l'attestato penale ed il certificato di moralità, da presentare dai concorrenti alle aste, debbono essere di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'incanto.

« Nel richiamare su di ciò l'attenzione di codesto on. Ministero, si riconosce l'opportunità di introdurre un'analoga disposizione nei capitolati d'appalto dei singoli servigi che ne facciano difetto, lasciando, bene inteso, alla prudenza delle varie amministrazioni l'adottare il termine di quattro mesi prescelto dal Ministero dei lavori pubblici o quello più breve che potrà risultare dalle consuetudini o sembrare più opportuno.

« Fino a tanto che ciò non avvenga, essendo pur necessario di provvedere, codesto onorevole Ministero è vivamente interessato a volere almeno inculcare agli uffici dipendenti che negli avvisi d'asta, da essi compilati, non abbiano mai a mancare esatte indicazioni circa la data dei documenti necessari per essere ammessi agl'incanti.

Franchigia postale.

16 aprile '99.

Nuova tabella dimostrativa delle esenzioni delle tasse postali accordate al carteggio delle autorità e degli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero dell' istruzione dal R. Decreto 5 marzo 1896 n. 95.

Spiegazione dei segni e delle abbreviazioni di cui è fatto uso nelle presenti tabelle.

L'aggiunta di asterisco (*) nella prima colonna sotto l' indicazione di determinati uffizi significa che gli uffizi stessi possono contrassegnare indifferentemente il proprio carteggio con bollo, od a mano, mentre gli altri debbono contrassegnarlo esclusivamente a mano.

Le iniziali L. C. — P. C. significano lettera chiusa e piego chiuso.
Le iniziali L. C. — P. A. » chiusa e piego aperto.
Le iniziali L. A. — P. A. » aperta e piego aperto.

Per lettere s'intendono gli oggetti non eccedenti il peso di 30 grammi, per pieghi s'intendono tutti gli oggetti eccedenti tale peso.

Istituti governativi d'istruzione superiore e secondaria.

Prefetti, Provveditori agli studi, Sotto-Prefetti e Commissari distrettuali, Sindaci dei Comuni, Università libere in Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino.

Convitti nazionali.

Aosta, Aquila, Arezzo, Arpino, Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Catanzaro, Campobasso, Chieti, Cividale, Correggio, Cosenza, Genova, Lecce, Lovere, Potenza, Prato, Reggio-Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Sondrio, Taranto, Teramo, Tivoli, Torino, Venezia, Voghera.

RR. Decreti nn. CCLIII e CCLIV (P. S.) coi quali il collegio "Mario Cutelli" di Catania è convertito in Convitto Nazionale e se ne approva l'organico.

UMBERTO I. ecc.

Visto il regolamento per il collegio "Mario Cutelli" di Catania approvato il 6 dicembre 1866;

Visto il voto espresso dal consiglio scolastico provinciale di Catania, nell'adunanza del 17 gennaio 1899;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la P. I.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Il collegio "Mario Cutelli" di Catania, a far tempo dal 1.º luglio 1899, è convertito in convitto nazionale, salva restando la sua personalità giuridica e l'autonomia del suo patrimonio.

ART. 2. — L'amministrazione del convitto nazionale "Mario Cutelli" sarà governata secondo le norme stabilite con regolamento approvato con regio decreto 18 dicembre 1898, n. 556.

ART. 3. — Con altro nostro decreto sarà approvato l'organico degli ufficiali addetti al convitto nazionale "Mario Cutelli" che entrerà a far parte dei ruoli generali del personale dei convitti nazionali (tabella B).

ART. 4. — L'amministrazione dell'Istituto provvederà al mantenimento di dodici posti gratuiti a beneficio dei discendenti del fondatore Mario Cutelli da conferirsi secondo norme conformi alla volontà del medesimo e da approvarsi per decreto ministeriale su proposta del consiglio amministrativo.

ART. 5. — Ogni altra precedente disposizione, concernente il collegio "Mario Cutelli" è abrogata.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1899.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli - *A. Bonasi* *G. Baccelli.*

UMBERTO I. ecc.

Veduto il Nostro decreto del 29 dicembre 1898, n. 557, col quale sono modificate le tabelle organiche A e B del personale dei convitti nazionali;

Veduto l'articolo 3 del Nostro Decreto 25 giugno 1899, riguardante il collegio "Mario Cutelli" in Catania, convertito in convitto nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella organica B, in vigore per il personale dei convitti nazionali, sono aggiunti, dal 1.° luglio 1899, i seguenti posti:

1 Preside-Rettore (oltre lo stipendio di Preside) . . .	L. 1200
1 Censore di 3.ª classe	» 2400
1 Economo di 3.ª classe	» 2400
1 Istitutore di 2.ª classe	» 1500
4 Istitutori di 3.ª classe	» 5200
1 Incaricato dell'insegnamento religioso (rimunerazione) .	» 500

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1899.

UMBERTO

V. Il Guardasigilli - *A. Bonasi* *G. Baccelli.*

Concorso ai posti di Censore nei convitti nazionali.

E' aperto il concorso ai posti di censore nei convitti nazionali, cui occorrerà di provvedere fino al 30 settembre 1900.

Il concorso è per titoli, e ad essi sono ammessi soltanto gl'istitutori dei convitti nazionali provveduti dello stipendio di L. 1700.

Le domande scritte su carta bollata da L. 1,20, dovranno essere trasmesse al Ministero, per la via gerarchica, e coi relativi documenti, non più tardi del 20 agosto del 1899.

I rettori dei convitti dovranno accompagnare le domande dei concorrenti con una relazione nella quale si farà cenno dell'opera che attualmente prestano i candidati e della loro attitudine all'ufficio pel quale concorrono.

Ai concorrenti dichiarati idonei all'ufficio di censore e che, per mancanza di posti non potranno conseguire l'ufficio stesso, sarà invece conferito quello di vice-censore, secondo il numero dei posti disponibili.

Roma, 11 luglio 1899.

Il Ministro - *G. Baccelli.*

Nuova divisa di prescrizione per gli alunni dei Convitti Nazionali.

Circolare N. 66 — Roma, 17 settembre 1899.

Ai Prefetti Presidenti dei Consigli provinciali scolastici.
Ai Rettori dei Convitti Nazionali.

In esecuzione dell'art. 44 del regolamento 18 dicembre 1898, il Ministero ha stabilito il modello della nuova divisa di prescrizione, uniforme per gli alunni di tutti i Convitti Nazionali. Esso determina la forma degli abiti d'uscita e di casa; del cappotto per l'inverno e dell'abito di tela per campagna.

I capi dei singoli istituti dovranno curare che tutti gli oggetti di vestiario siano eseguiti in conformità del modello stesso con la maggiore precisione e correttezza.

E' assolutamente vietata qualunque modificazione, o arbitraria interpretazione del disegno, che, mutando carattere all'uniforme, la facesse mancare al più principale scopo che è di permettere agli alunni il passaggio da un convitto ad un altro senza doversi provvedere di nuovi abiti.

E' solo facoltativo l'uso di una mantellina, dove il bisogno lo esiga da applicarsi sotto il bavero del cappotto. A complemento dell'abito di tela per campagna, potranno aggiungersi le ghette ed un berretto bianco della stessa forma di quello di panno.

Perchè tali disposizioni siano rigorosamente osservate è unita alla presente una precisa e particolareggiata descrizione della divisa, oggetto per oggetto, coi relativi disegni.

Dell'abito di casa gli alunni potranno fornirsi anche trasformando all'uopo, per economia di spesa, la divisa d'uscita che dovesse rinnovarsi. Per ciò poi che riguarda quest'ultima, è intendimento del Ministero che essa sia adottata subito dai nuovi convittori e da quelli che debbono rifornirsi degli abiti d'uscita. Per gli altri, i cui abiti di antico modello siano ancora in buono stato, i capi degl'istituti si regoleranno sul modo che giudicheranno più conveniente, tenuto conto delle condizioni delle famiglie.

Insieme con la nuova divisa, viene anche prescritta, per la calzatura lo stivaletto di cuoio nero con tomaio intero ed elastico.

I sigg. Rettori dei convitti sono pregati di accusare ricezione della presente.

Pel Ministro — *Chiarini.*

Divisa di prescrizione per gli alunni dei Convitti nazionali.

Abito d'uscita (Fig. 1-3).

Giubba — di panno turchino scuro a doppio petto, il davanti a taglio dritto, col dorso adattato alla figura con leggera marcatura dei fianchi: è lungo sino alla metà delle natiche.

Il davanti sinistro è guarnito di cinque alamari in lana nera, formati con doppio cordone quadrato della larghezza di mm. 7 per lato e terminanti all'estremità con un fiore, (vedi figura n. 2, Tav. III) il quale va a toccare la cucitura della manica. Detti alamari cuciti sulla stoffa sono equidistanti e disposti in modo convergente dall'alto in basso e segnanti lieve curva nel mezzo, di guisa che, mentre il primo alamaro in alto ha i due fiori estremi all'altezza del gangherino ed il centro del cordone distante cm. 4 dal gangherino stesso, l'ultimo alamaro in basso si trova all'altezza della cintola e misura una lunghezza di cm. 17 circa.

L'abbottonatura del davanti è eseguita con 5 occhielli, praticati sotto il fiore a destra degli alamari, in corrispondenza ad altrettanti bottoni di osso nero, di forma piatta e del diametro di mm. 18, cuciti sul davanti destro.

Su ognuna delle due cuciture posteriori, a partire da un cm. sopra il lembo inferiore della giubba e per una lunghezza dai 16 ai 20 cm. (a seconda della statura) e precisamente sino al punto, che segna la taglia, è cucito un doppio cordone in seta identico a quello degli alamari e terminante all'estremità superiore con un fiore a somiglianza di quelli.

Fra i due cordoni vi ha il faldino formato da 6 piccole pieghe.

Il bavero tagliato a risvolto, dell'altezza di cm. 6 sul davanti e di 4 cm. sul di dietro è ricoperto di velluto in seta nero ed ha le due punte leggermente arrotondate ed ornate da monogramma in ricamo d'oro, sormontato questo da corona reale in rilievo.

Per l'intreccio e la dimensione del monogramma serve la figura N. 3, Tav. III.

Le maniche di ampiezza regolare, saranno alla loro estremità inferiore ornate di manopole in velluto di seta nero dell'altezza tutt'in giro di cm. 7.

La fodera sia pel corpo che per le maniche è in baseno cenere e le paramonture al davanti sono dello stesso panno.

Calzoni — sono dello stesso panno della giubba, per forma piuttosto larghi dal fianco al ginocchio e stretti al collo del piede.

La loro lunghezza sarà tale da non produrre pieghe in fondo.

Cappotto (Fig. 3-5) — è di panno turchino scuro ad un sol petto, chiuso con 5 bottoni d'osso nero a quattro buchi, del diametro di mm. 26, della lunghezza non oltrepassante 15 cm. il ginocchio, senza apertura ai fianchi e al di dietro, con due tasche con

pistagne alte 4 cm. ciascuna, all'altezza delle anche, e con martingala doppia di panno nella parte posteriore, all'altezza della vita, larga 6 cm. e lunga 52 cm. circa, con due occhielli sulla martingala sinistra in corrispondenza dei due bottoni di osso nero sulla martingala destra.

Il bavero è per foggia identico a quello della giubba, e, come questo ricoperto di velluto nero, largo cm. 7 avanti e 5 dietro, con monogramma e corona reale in ricamo d'oro.

Le maniche sono di forma normale, con paramani di velluto nero alti cm. 7 all'ingiro e con due piccoli bottoni d'osso nero per parte.

Le paramonture sono dello stesso panno e le fodere di satin nero.

Mantellina — è di panno bleu turchino come il cappotto ed è tagliato a 3|4 di circolo con riprese sulle spalle. La sua lunghezza sarà tale che, indossata sul cappotto per mezzo di cinque asole praticate al collarino della mantella in corrispondenza di altrettanti bottoncini cuciti al sottodicollo del cappotto, questo si prolunghi per altri 20 o 30 cm. secondo la statura.

Le paramonture interne sono della stessa stoffa.

Abito di casa (Fig. 4).

Giubba — di panno turchino scuro ad un petto, chiusa con cinque bottoni d'osso nero, con collo dritto e paramani, della stessa stoffa e delle stesse dimensioni della giubba di uscita.

Calzoni — di panno turchino scuro, della stessa forma di quelli di uscita.

Abito di tela (Fig. 6).

Giacca — di tela bleu ad un petto, chiusa davanti, a 5 bottoni d'osso bleu (diametro 18 mm.) con collo rovesciato e fascie verticali sul davanti della larghezza di cm. 4 1|2 lungo le quali è praticata all'altezza delle mammelle una tasca per lato. Il dorso tagliato a fianchetti.

Calzoni — di tela bleu, di taglio uguale a quello degli altri sopra indicati.

Berretto.

Il berretto della forma in uso nella R. Marina, è dello stesso panno turchino scuro del vestiario: avrà la visiera leggermente incurvata ed inclinata.

Il diametro della parte superiore (tondino) eccederà di 2 cm. quello della parte inferiore.

Sulla visiera verrà a posarsi un sottogola di cuoio verniciato lucido a due passanti, alto 16 mm., assicurato al berretto per mezzo di due bottoncini di osso nero sferici, collocati esternamente alle due estremitá, ove la visiera é congiunta al berretto.

La sopraffascia di velluto nero sarà alta cm. 4.

Sul davanti del berretto è collocato un fregio d'oro composto del monogramma C. N. e della corona reale, dell'altezza complessiva di mm. 62. La corona è un po' rilevata, non più di 8 mm. ed ha la larghezza di mm. 35 e l'altezza di mm. 25.

Limite massimo di età per l'ammissione ai convitti nazionali.

Circolare N. 67 — Roma, 2 ottobre 1899.

Ai Rettori dei convitti nazionali.
Ai RR. Provveditori agli studi.

Secondo l'articolo 37 del regolamento 18 ottobre 1898, il limite massimo di età per coloro che desiderano essere ammessi ai convitti nazionali, è di anni 12 compiuti al 30 settembre dell'anno in corso.

Tale disposizione, accade appena di doverla più ricordare, va osservata rigorosamente nei concorsi dei posti gratuiti e semigratuiti, perchè in questi casi essa costituisce una delle condizioni di ammissibilità ai concorsi stessi, che debbono trovarsi in tutti indistintamente i candidati; ma per gli alunni a pagamento è parso non doversi essa intendersi in senso tanto ristrettivo da non permettere qualche larghezza nella sua applicazione. Il Ministero quindi dichiara che consentirà qualche condizione eccezionale nell'ammissione dei convittori a pagamento, sempre quando la differenza oltre il limite di età prescritto dal regolamento sia di pochi mesi, al massimo di sei, e si riscontri in giovanetti di ottime qualità morali e bene avviati negli studi, che, per apprezzabili ragioni di famiglia non poterono prima entrare in convitto; ma serba a sè esclusivamente il decidere caso per caso, quando le domande per concessioni di tal sorta, con tutti i documenti, gli siano trasmesse col parere motivato dei consigli d'amministrazione dei rispettivi convitti.

Pel Ministro — *Chiarini.*

Insegnamento della scherma nei convitti nazionali.

Circolare N. 71 — Roma, 21 ottobre 1899.

Ai prefetti presidenti dei consigli scolastici provinciali.
Ai rettori dei convitti nazionali.

Da una recente ispezione fatta in vari convitti nazionali, allo scopo di appurare in qual modo vi proceda l'insegnamento della scherma, è risultato che questo spesso lascia a desiderare per l'insufficienza così del personale, come dei mezzi, coi quali è impartito.

Benchè l'art. 2 del regolamento 18 dicembre 1898 per i convitti nazionali ponga la scherma fra le materie d'insegnamento facoltativo, non può il Ministero tollerare che gli istituti, i quali lo accolgano nel loro programma educativo, stipendino maestri non solo sforniti di certificati comprovanti la loro abilità in quest'arte, ma, nel fatto, incapaci.

Le SS. LL. sono pertanto pregate di tener presenti queste raccomandazioni:

1. I maestri di scherma nei convitti nazionali dovranno essere ufficialmente abilitati all'insegnamento dalle scuole militari di scherma.

Chi non possegga questo titolo, o altro equipollente, dovrà essere dispensato dal servizio.

2. Come fu già stabilito con circolare ministeriale del 17 luglio 1894, l'insegnamento della scherma nei convitti nazionali dovrà essere dato secondo il metodo adottato per la scuola magistrale di scherma, e, sia per le armi, sia per gli attrezzi, si dovranno usare i tipi prescritti dalla scuola medesima.

Per il Ministro — *Torraca.*

Tavola delle abbreviature

C. . . *Circolare.*
C. M. T. *Circolare Ministero Tesoro.*
C. N. . *Convitto Nazionale.*
D. L. . *Decreto Legge.*
D. M. . *Decreto Ministeriale.*
L. . . *Legge.*
M. P. I. *Ministero Pubblica Istruzione.*
P. I. . *Pubblica Istruzione.*
(P. S.). *Parte supplementare.*
R. . . *Regio o Reale.*
R. C. . *Regio o Reale Convitto.*
R. D. . *Regio Decreto.*
(S.) . . *Serie.*
V. E. . *Vittorio Emanuele.*

Indice cronologico delle materie

1859.

1860.

1861.

1862.

1863.

1864.

1865.

1866.

1867.

1869.

1870.

1871.

1872.

1873.

1874.

1875.

1876.

1877.

1878.

1879.

1880.

1881.

1882.

1883.

1884.

1885.

1886.

1887.

1888.

1889.

1890.

1891.

1892.

1893.

1894.

1895.

1896.

1897.

1898.

1899.

Indice alfabetico delle materie

A

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

ERRATA-CORRIGE

A pag.	71	invece che	N. 1203	leggasi	N. 1303
id.	73	»	» DCCCCLXXI	»	» MCCCCLXXI
id.	90	»	(Serie 2ª)	»	» (Serie 3ª)
id.	207	»	Istituzioni	»	Istruzioni
id.	220	»	N. 6422	»	N. 6482

La pag. 229 è segnata 129

A pag. 230 è omesso ai due RR. DD. il N. 8 e 9

id. 232 id. al R. D. il N. 139

id. 257 è stampata la circolare con la data 12 febbraio 1893, la quale deve seguire l'altra N. 41 a pag. 262

id. 321 invece che anno 1898 leggasi 1897.